

**SENATO DELLA REPUBBLICA**

**CAMERA DEI DEPUTATI**

---

VIII LEGISLATURA

---

**Doc. XXIII**

**n. 5**

**VOLUME DICIOTTESIMO**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
SULLA STRAGE DI VIA FANI  
SUL SEQUESTRO E L'ASSASSINIO DI ALDO MORO  
E SUL TERRORISMO IN ITALIA**

*(Legge 23 novembre 1979, n. 597)*

**ALLEGATO ALLA RELAZIONE**

**DOCUMENTI**

**Atti giudiziari**

ROMA 1988

## **AVVERTENZA**

**Alcuni atti del presente volume sono di difficile leggibilità o presentano salti nella progressione numerica originale delle pagine; tali sono pervenuti alla Commissione.**

**INDICE**

**Atti giudiziari**

LOMBARDIA (III)

*Segue:* MILANO ..... *Pag.* 7





**LOMBARDIA**  
**(III)**



**MILANO**



PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MILANO

Procedimento penale contro:

DE VUONO Giustino + 19

sentenza di primo grado



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

<sup>3<sup>a</sup></sup>  
**LA CORTE d'ASSISE di MILANO**

Composta dagli illustrissimi signori:

- |    |                         |                  |
|----|-------------------------|------------------|
| 1° | Dott. CUSUMANO ANTONINO | Presidente       |
| 2° | Dott. MARTINO LUIGI     | Giudice          |
| 3° | Sig. GALLI ANSELMO      | Giudice popolare |
| 4° | Sig. COLZANI LUIGI      | .                |
| 5° | Sig. SABATINI TITO      | .                |
| 6° | Sig. ASSI CARLO         | .                |
| 7° | Sig. COLOMBO PASQUALINO | .                |
| 8° | Sig. CASSESE GENNARO    | .                |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

NELLA CAUSA PENALE

a carico di: - -

1)- DE VUONO GIUSTINO nato a Scigliano (CS)

1'8/5/49 - latitante -

2)- CASIRATI CARLO nato a Treviglio (BG)

il 5/5/42 dom. Sesto S. Giovanni in via

Boccaccio, 182 - detenuto presente - arr. il 4.7.1978 in Francia  
ai soli fini estradizionali  
estradata il 10.8.78

3)- CARROBBIO ALICE nata a Treviglio (BG)

il 29/1/42 ivi res. via Torta n.5 -

detenuta presente - arr. il 26.10.1977

N. 13/79 della sentenza

N. 29/77 Reg. Gen.

N. Camp. Pen.

UDIENZA

del giorno

2 - 2 - 1979

CAUSA

a carico di:

*De Vuono Giustino + 15*

Spediti estratti esecutivi a

*P.M. per Principoloni e  
Cattaruzza il 1 SET 79*

il 196

*Redatte Schede  
per Principoloni e Cattaruzza  
il 1 SET 1979*

IL CASSIERE

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 4)- FIORONI CARLO nato a Cittiglio (VA) il 18/6/43  
- detenuto presente - arr. il 16.5.75 in Svizzera  
estradato il 12.12.1975
- 5)- PRAMPOLINI FRANCO nato a Reggio Emilia il 9/10/53  
detenuto p.a.c. / arr. il 16.5.75  
ivi res. in V.le Timavo, 26 - libero - estr. il 12.12.75  
presente / scaricato il 13.3.78
- 6)- CAZZANIGA MARIA CRISTINA nata a Mantova il 10/1/50  
ivi res. in Strada Castelletto, 39 - libera - arr. il 16.5.75  
- estr. il 12.12.75 -  
presente / scaricato il 13.3.78
- 7)- CIURRIA CHIARA MARIA nata a Matera il 28/2/57 ivi res.  
via Toscana 17/2 - Elett.dom. presso avv. Ronchetti  
Giovanni di Reggio Emilia - libera - contumace
- 8)- BONGIOVANNI GIOELE GIOVANNA nata ad Albenga (SV)  
il 13/7/51 res. Milano via Montegani, 2 - Elett.dom.  
presso avv. Franz Sarno, via Durini n.4 MI - libera - presente
- 9)- FELICE UGO nato a Milano il 10/1/41 ivi res. in via  
Boncompagni, 7 - detenuto presente - p.a.c. arr. il 23.5.75  
- scaric. il 13.4.76
- 10)- CARNEVALI LU.CI nato a Milano il 29/1/33 ivi res. via  
Don Orione, 18 c/o pensione "Rise" - Elett.dom. presso  
avv. Molinari Dino via Fiamma, 13 MI - libero - arr. il 6.11.75  
presente / scaric. il 3.6.76
- 11)- MAZZAU ANNA nata a Bonorva (SS) il 4/6/55 ivi res.  
- libera - arr. il 9.3.76, scaric. il 16.3.76 - presente
- 12)- COCHIS ROSSANO nato a Carpenedolo (BS) il 2/5/47 res.  
a Treviglio (BG) via Montegrappa, 12/B - detenuto presente -  
arr. il 6.3.1976
- 13)- MERLO ENRICO detto "Micio" nato a Milano il 4/3/35  
ivi res. in via Cagliero, 19 - detenuto presente - Carce / mand. catt.  
- not. il 20.5.76
- 14)- PUCCIA BRUNELLO GIULIO nato a Milano l'1/4/46 ivi res.  
via Meucci A. n.63 - Elett.dom. presso avv. Rosica Camillo  
via Garibaldi, 13 MI - libero - arr. 15.4.76 scaric. 23.9.76  
presente
- 15)- MONFRINI ALBERTO nato a Luino (VA) il 5/10/45 e res.  
a Milano in V.le Monza n.58 - libero - arr. il 13.9.1976  
presente / scaric. il 15.3.1977



16) MAPELLI GIOVANNI ROBERTO nato a Milano il 13/7/44

res. a Vimodrone (MI) in via Turati, 39 - Elett. dom.

presso avv. Brienza Ezio via Fontana, 16 Milano - libero - *pres.*  
*arr. il 16.4.76 scarc. il 5.10.76*

17)- COMETTI MARIA SANTA nata a Sorisole (BG) il 12/2/50 res.

a Milano via Tolentino, 17/3 - libera - *arr. il 4.5.76*  
*arr. via NANSEN, 10 pres. scarc. il 9.6.76*

18)- PIARDI GENNARO nato a Genova il 26/3/51 res. a Milano

in via Mercalli, 2 - detenuto presente - *arr. il 29.3.76*

19)- PAPAGNI DOMENICO nato a Bisceglia (BA) il 5/7/44 res.

a Milano via Monte S. Genesio, 23 - libero - *presente*

20)- COSMAI PIETRO nato a Bisceglie (BA) il 4/4/40 ivi res.

in via 24 Maggio n.16 - libero - *presente*

I M P U T A T I

FIORONI - CAZZANIGA - PRAMPOLINI - DE VUONO -

*Cochis univ. c.f.*

CASIRATI - CARROBBIO - PIARDI - COCHIS.

A) del delitto di cui artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 7,

630 C.P., perchè in concorso tra di loro, in numero superiore a cinque persone, allo scopo di conseguire un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, sequestravano Carlo Saronio, conseguendo l'intento avendo la famiglia del predetto

versato la somma di L.470. Milioni la notte del 9 maggio 1975, cagionando alla parte lesa un danno patrimoniale di rilevante gravità.

In Milano, la notte tra il 14-15 aprile 1975;

B) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 116

575, 576 n.1, 61 n. 2 C.P. per avere, in concorso

N° 3350	Reg.
inex. fotocopia	
facc. n° 101 x 101	407
quistanza	
Toscio	
Milano	
IL CANCELLIERE	

TRIBUNALE DI MILANO

Reg. Pr

1.4.75

2 copie

107 pagine

Diritto copia

Urgenza

cert. cont.

U. d.

cert. cont.

ricerca e

visuale atti

registrati

*104*

tra loro, al fine di conseguire il profitto e l'impunità per il delitto di cui al capo A), volontariamente cagionato la morte del medesimo Saronio Carlo;

C) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n.1, 116, 412, 51 n.2 C.P., per avere, al fine di conseguire il profitto del reato di cui al capo A) e l'impunità per il reato di cui al capo B), occultato il cadavere dell'Ing. Saronio Carlo.  
In Milano, in tempo prossimo al 14 aprile 1975.

CIEZZANICA:

D) del delitto di cui agli artt. 624, 61 n. 11 C.P. per essersi impossessata, al fine di trarne profitto, del passaporto di proprietà di Tassan Caset Silvio sottraendolo al predetto abusando delle relazioni di ospitalità con lo stesso esistenti.  
In Milano, in epoca anteriore e prossima al 17 maggio 1975.

FICORO II:

E) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 648, 61 n.2 C.P. perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di conseguire il profitto e l'impunità per i reati di cui ai capi che precedono, acquistava o comunque riceveva il passaporto di cui al capo D), un modulo per carta d'identità e una licenza per condurre svizzera, di cui conosceva la provenienza delittuosa;

F) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 477, 482, 61 n. 2 C.P. perchè con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di conseguire il profitto e l'impunità per i reati di cui ai capi A), B), C), falsificava i documenti di cui al capo

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

precedente esponendo e facendosi esporre la propria fotografia, nonché sulla carta di identità la generalità di Bardelli Marino 17 personi inosservate e sulla licenza per condurre, la generalità di Balèmi Adriano, persona inesistente.

In Milano, in epoca anteriore e prossima al 17 maggio 1975.

DE VUONO :

G) del reato di cui all'art. 10 L. 14/10/74 n. 497 per avere illegalmente detenuto una pistola Smith & Wesson cal. 38 special, una Beretta cal. 7,65 una P. 38 cal. 9 lungo, una Sigh cal. 7,65 parabellum, nonché oltre 1000 proiettili di vario calibro;

II) del reato di cui agli artt. 12 e 14 L. 14/10/74 n. 497 per avere illegalmente portato in luogo pubbliche le suddette pistole Smith & Wesson e Beretta con relativo munizionamento;

J) del delitto di cui all'art. 337 C.P. per avere usato violenza per opporsi ai sottoindicati Pubblici Ufficiali che, nell'esercizio delle loro funzioni svolgevano accertamenti circa gli appartamenti dello stesso, scagliandosi contro di loro: dr. Serra Achille, Comm. Capo P.S.; M. llo Rigazzi Giancarlo; Guardia Scarpa Giovanni; M. llo Oscuri Ferdinando, cagionando a quest'ultimo una contusione escoriata alla gamba sinistra giudicata guaribile in gg. 6. In Milano il 6 giugno 1975;

L) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 648 C.P. perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, acquistava o comunque riceveva i modu-

	<p>del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 477, 482 C.P. perchè con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, formava due carte di identità false, apponendovi o facendovi apporre la propria fotografia e le generalità di Morandotti Dario e Rossi Franco.</p>	
M	<p>DE VUCRO - CIURRIA - BONGIOVANNI:</p> <p>del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 648 C.P. perchè in concorso tra di loro e in esecuzione del medesimo disegno criminoso, acquistavano o comunque ricevevano i moduli per carta di identità e per patente di cui al capo seguente conoscendone la provenienza delittuosa;</p>	
N	<p>del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 447, 482 C.P. perchè in concorso tra loro ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, formavano una carta di identità ed una patente falsa, ponendovi o facendovi apporre la fotografia della Ciurria e le false generalità di Santellani Marta.</p> <p>In Milano, in epoca anteriore e prossima al 6 giugno 1975.</p>	<p>Ciurria - Bongiovanni amnistia</p>
O	<p>CIURRIA :</p> <p>del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 495, 496 C.P. perchè con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agli Ufficiali di P.G. che operavano nei suoi confronti e all'A.G. che procedeva al suo interrogatorio, dichiarava falsamente di chia-</p>	<p>amnistia</p>

nome "Giulia Rossana Maria", generalità appartenenti alla sorella, mentre il suo vero nome era Ciurria Chiara Maria.

In Milano, fino al 12 giugno 1975.

PONGIOVANNI :

- Q) del delitto di cui all'art. 378 C.P. per avere aiutato De Vuono Giustino a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, perchè colpito da ordine di cattura per i reati di tentato omicidio e rapina, procurandogli falsi documenti d'identità e ospitandolo sulla propria autovettura.  
In Milano il 6 giugno 1975.

FELICE :

- non alla c.f.*  
R) del delitto di cui all'art. 378 C.P. perchè, trovato in possesso di una banconota da L. 100.000. pagata dai familiari dell'Ing. Saronio Carlo per ottenere la liberazione, aiutava Piardi Gennaro ad eludere le investigazioni dell'Autorità ed a sottrarsi alle ricerche di questa, tacendo che la banconota in questione gli era stata consegnata dal detto Piardi ed affermando falsamente di averla ricevuta in una bisca clanaestina.  
In Milano dal 23 maggio 1975.

CARNEVALI :

- non alla c.f.*  
S) del delitto di cui all'art. 378 C.P. perchè, trovato in possesso di una banconota da L. 100.000. proveniente dal riscatto pagato dai familiari dell'Ing. Saronio Carlo, al fine di ottenerne la liberazione, aiutava Piardi Gennaro ad eludere le investigazioni dell'Autorità ed a sottrarsi

Le ricerche di questa taccuina sia alla Polizia  
che alla Magistratura che la banconota in questio-  
ne gli era stata consegnata dal detto Piardi.  
in Milano dal 25 maggio 1975.

MAPELLI :

U del delitto di cui agli artt. 110, 379 C.P. per  
avere, in concorso con altri, aiutato Casirati Carlo  
e Piardi Gennaro ad assicurarsi il profitto del  
delitto di sequestro dell'Ing. Saronio Carlo a sco-  
po di estorsione, consumato a Milano.  
In Milano tra il 9 maggio 1975 e l'ottobre 1975.

*insuff. prove*

V del delitto di cui agli artt. 110, 378 C.P. per  
avere, in concorso con altri, aiutato Piardi Gen-  
naro a sottrarsi alle investigazioni ed alle ri-  
cerche dell'Autorità in relazione al suddetto se-  
questro di persona.  
In Milano, fino al 19 ottobre 1975.

Z) CONFRANI :

del delitto di cui agli artt. 110, 379 C.P. per  
avere, in concorso con altri, aiutato Casirati Carlo  
e Piardi Gennaro ad assicurarsi il profitto del  
delitto di sequestro a scopo di estorsione dell'Ing.  
Saronio Carlo.  
In Milano, dal maggio al dicembre del 1975.

AA) COMETTI - MERLO :

del delitto di cui agli artt. 110, 648, 61 n. 2 C.P.,  
perchè in concorso tra loro ed al fine di commet-  
tere il reato di cui al capo seguente, ricevevano  
da persone non identificate, la carta di identità  
nr. 26752717 che sapevano provenire da delitto

(furto in danno del Comune di Cornusco sul Naviglio del 21/9/1973).

In Milano, in epoca anteriore e prossima al 17 luglio 1975.

BB)  
am. n. a

del delitto di cui agli artt. 110, 477, 482 C.P.

per avere, in concorso tra loro e con persone non identificate, contraffatto la carta di identità di cui al capo precedente, facendola apparire come rilasciata dal Comune di Bergamo a Tassarini Pierina, nata a Bergamo il 25/6/1945 ed ivi residente ed applicandovi la fotografia di Cometti Mariasanta.

In Milano, in epoca anteriore e prossima al 17 luglio 1975.

CC)  
fatto non sussiste

del delitto di cui agli artt. 110, 379 C.P. per

avere, in concorso tra loro, aiutato Piardi Gennaro, inducendo il Merlo e materialmente la Cometti versando sul c/c aperto presso il Banco di Sicilia la somma di L. 15 milioni proveniente dal riscatto pagato dai familiari dell'Ing. Saronio Carlo, ad assicurarsi il profitto del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione.

In Milano il 12 gennaio 1976

non all. c. f. DD)

MERLO :

del delitto di cui all'art. 378 C.P. per aver, dopo che fu commesso, il delitto di sequestro dell'Ing. Saronio Carlo a scopo di estorsione, aiutato Piardi Gennaro a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità ospitandolo ed aiutandolo a procurarsi un falso documento di identità.

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <p>EE) <u>FRANZIANNI</u> :</p> <p>del delitto di cui agli artt. 110,649 C.N. perchè in concorso tra loro acquistavano o comunque ricevevano il modulo per carta di identità di cui al capo seguente, conoscendone la provenienza delittuosa;</p>  | <p><i>falso uso sumiste</i></p> |
| <p>FF) del delitto di cui agli artt. 110,477,482 C.P. perchè in concorso tra loro formavano una carta d'identità falsa apponendovi o facendovi apporre la fotografia di Piardi Gennaro e le false generalità di "Faccioni Guido", facendone poi uso per prendere alloggio all'Hotel Calalunga dell'Isola Madalena nell'agosto 1975.</p>   | <p><i>ammista</i></p>           |
| <p>GG) <u>MERLO</u> :</p> <p>del delitto di cui agli artt. 649,61 n. 2 C.P. perchè al fine di commettere il reato di cui al capo seguente, riceveva da persona non identificata il modulo per carta d'identità n.16752636, sottratto in bianco al Comune di Cernusco s/ Naviglio il 7/1/1974, che sapeva di provenienza delittuosa;</p>   |                                 |
| <p>HH) del delitto di cui agli artt. 110,477,482 C.P. per aver, apponendovi la propria fotografia, in concorso con persona non identificata, formato una falsa carta di identità utilizzando il modulo di cui al capo precedente, facendola apparire come rilasciata dal Comune di Milano a "Faccioni Guido", nato a Milano il 4/3/1937, ivi residente in via Accademia, 5.<br/>in Milano, nel giugno 1975.</p> | <p><i>ammista</i></p>           |



LL) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 649 C.P. perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso acquistava e comunque riceveva conoscendone la provenienza delittuosa, i moduli per carta d'identità di cui al capo seguente:

LL) *ammittia* del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 482 C.P. perchè con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, falsificava varie carte d'identità apponendovi la propria fotografia e le generalità di "Rivetta Adriano", Venussi e Cometti Giovanni" facendone poi uso a Follonica, in Versilia e all'Isola Maddalena dove nell'agosto 1975 prendeva alloggio all'Hotel Calalunga con il documento intestato a Rivetta Adriano.

COMETTI :

LL) *ammittia* del delitto di cui all'art. 372 C.P. perchè, depone quale testimone dinanzi al G.I. di Milano nel procedimento penale a carico di Fioroni Carlo ed altri imputati di sequestro di persona, omicidio volontario ed occultamento di cadavere, affermava il falso circa la provenienza della somma di £. 15 milioni da lei versata in contanti il giorno 12/1/1976 sul c/c aperto nella stessa data a suo nome presso il Banco di Sicilia e circa la destinazione data successivamente alla somma stessa. In Milano il 4 e 5 maggio 1976.

MAZZAU :

*ammittia* LL) del delitto di cui all'art. 372 C.P. perchè, depone quale testimone dinanzi al G.I. di Milano il

*Mentre de*  
~~Mentre~~ perquisizioni personali e domiciliari eseguite a carico del De Vuono <sup>consuetudine</sup> ~~consuetudine~~ di rinvenire le armi, le munizioni e i falsi documenti descritti ai capi G), M), O), della rubrica, si appurava che egli teneva un appartamento in Via Beato Angelico - sito nei pressi di una cabina telefonica dalla quale il 18 aprile era partita una telefonata del calabrese che trattava per i rapitori - nel quale aveva abitato certa Ciurria Chiara Maria - la cui foto era sul falso documento intestato a Maria Saltellani - che aveva con sè 5 banconote da lire 10.000 donatele dal De Vuono e provenienti dal riscatto Saronio.

Venivano esp<sup>e</sup>tate indagini presso i genitori e la sorella del De Vuono e si accertava che costei aveva spedito alla Sengiovanni, tra il 16 maggio e il 4 giugno '75, diversi vaglia telegrafici da lire 200.000 ciascuno.

*Luigi Martini*  
Il De Vuono - che il Damaschi e l'Avv. Tonolli riconoscevano come colui che si era affacciato sulla porta del Bis-Bar pochi minuti prima che giungesse per loro in quello stesso pubblico locale la chiamata telefonica dei rapitori - negava durante i suoi interrogatori di avere partecipato al sequestro dell'Ing. Saronio; chiedeva un confronto col Fioroni; indicava come proprio reddito una pensione attribuitagli dalla Legione Straniera.

Nel corso delle ulteriori indagini si appurava che così il De Vuono come il Casirati e la Carobbio conoscevano e frequentavano in epoca prossima al sequestro Saronio, Gennaro Piardi, detto "Ciccio".

Erano arrestati Ugo Felice e Luigi Carnevali ognuno dei quali aveva con sè una banconota da lire 100.000 proveniente dal delitto de quo.

Dopo l'arresto del Piardi avvenuto il giorno 19 ottobre 1975 per detenzione di un revolver cal. 38 special con le relative munizioni, le indagini svolte anche sul nominativo

"Berruti" che figurava sulla carta d'identità esibita dal

Piardi al momento del suo arresto, consentivano di appurare che costui aveva alloggiato nel settembre del '75 in un albergo di Milano (Hotel Nasco) insieme a Giovanni Mapelli e ad "Adriano Rivetta" (che verrà accertato essere Enrico Melo); che sempre in quel mese e in compagnia dei due soprannominati aveva fatto il giro del lago Maggiore; che sul finire del mese di maggio di quello stesso anno era sceso all'Hotel Miramare di Santa Margherita Ligure insieme a Vincenzo Pizzantini (suo intimo amico), ad Antonio Surace ed a Rossano Cochis; che con il Cochis, il Mapelli, il Rivetta (Merlo) aveva passato una vacanza all'Hotel Calalunga dell'isola La Maddalena presentandosi come "Guido Faccioni"; che questo gruppo aveva ricevuto da Milano un motoscafo <sup>acquistato</sup> per lire 3 milioni (comprese le spese di trasporto) dal Cochis, dal Mapelli e dal Piardi.

Il Pizzantini, infine, dichiarava che il Casirati e il Piardi subito dopo il 10 maggio 75 disponevano di ingenti somme di denaro. Il 22 dicembre 1975, Fioroni confessava apertamente di avere frequentato il Casirati sin dal luglio '74 al quale sul finire del marzo 1975 aveva proposto di sequestrare il Saronio con l'intenzione di devolvere "alla causa" la quota di riscatto di sua competenza. Aveva, quindi, indicato al complice - che disponeva dell'organizzazione necessaria per la consumazione del delitto - che la vittima designata comunicandogli anche che il 14 aprile era il giorno favorevole, visto che "Carlo" dopo cena si sarebbe recato a una riunione di amici. Aveva saputo che Casirati e gli altri avevano atteso il Saronio travestiti da carabinieri, lo avevano indotto così a salire su di un'Alfetta dove era stato stordito col cloroformio e trasportato in una villa nei pressi di Sanremo e poiché l'ostaggio non voleva collaborare, egli era intervenuto fornendo le notizie sulla fotografia e sulla cagnetta.

Per quanto a sua conoscenza fino al momento in cui era stato arrestato, il Saronio era stato trasferito in un nascondiglio in Calabria e non era stato liberato essendo stata pagata soltanto una quota del riscatto.

Dichiarava ancora una volta l'estraneità della Cazzaniga e del Prampolini, ammettendo, per contro di avere conosciuto il De Vuono indicato dal Casirati come colui che teneva i contatti con la famiglia. Aveva conosciuto, anche, nel luglio '74 il Cochis con il quale però il Casirati aveva litigato.

IL Cochis, interrogato dal Giudice Istruttore, finiva per ammettere, dopo una prima negatoria assoluta, di avere ricevuto dal Casirati l'offerta per un grosso affare da lui rifiutata per la poca stima che nutriva nell'altro. Quanto alla sera del sequestro, egli, colto da un improvviso insopportabile mal di denti, era stato costretto a vagare per le vie di Milano alla ricerca di un dentista trovandone fortunatamente uno nei pressi di Via-Torino.

Anna Mazzau dopo che il Giudice Istruttore era riuscito a identificare in lei la "Giusy" convivente del Cochis, veniva incriminata per falsa testimonianza per le sue dichiarazioni in merito alla convivenza con il Cochis e a ciò che essi avevano fatto la notte del 14 aprile '75.

Le deposizioni di Silvio Cavallo e del Bizzantini, l'incriminazione di Brunello Puccia, di Alberto Monfrini e di Giuseppe Astore, le indagini sulla agenzia immobiliare Meson e sull'autovettura Abarth A/112 acquistata dal Casirati, servivano a delineare un più completo quadro così del sequestro, di alcuni dei suoi autori e delle modalità di esecuzione del rapimento, come anche della morte del Saronio e, in parte, dell'attività di riciclaggio del riscatto.

In questa direzione di indagine, seguiva la cattura e l'incriminazione del Merlo e della sua convivente Maria Santa Cometti che risultava avere versato il 12 gennaio '76 su di un

Conto Corrente aperto presso il Banco di Sicilia lire 15 milioni prelevati poi in unica soluzione il successivo 20 aprile.

Venivano incriminati anche Domenico Papagni - che il 21 maggio 1975 aveva chiesto due assegni circolari da lire 4 milioni a nome del Monfrini e risultati poi girati al Puccia - e al Pietro Cosmai dal quale il Papagni nei mesi di maggio e giugno '75 aveva ricevuto accrediti per circa lire 150 milioni.

Nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita il 22 marzo '75 a carico di Brunilde Pertramer - moglie di Oreste Strano il cui fratello era stato fermato, in quella stessa data, dai carabinieri di Torino - si procedeva al sequestro di un appunto contenente i nomi e gli indirizzi di persone che potevano offrire un sicuro rifugio ai compagni in difficoltà, nella quale lista figurava il nome di Carlo Saronio. La Pertramer dichiarava che l'indicazione le era stata data nel giugno del 1974 dal Fioroni che agiva col nome di copertura di Paolo.

Nel corso dell'istruzione formale, erano compiute anche diverse indagini bancarie, un esperimento giudiziale sull'auto del Frampolini, due perizie foniche sulla voce di colui che per conto dei rapitori aveva tenuto i contatti con casa Saronio - confrontandola con la voce registrata all'apparecchio della Bongiovanni e con quella del De Vuono registrata durante l'interrogatorio reso al Giudice Istruttore -, una perizia grafica sulle firme "Rossi Franco" e "Vannoni Massimo".

A conclusione dell'istruzione, il Giudice Istruttore dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'astore, della Pertramer, di Vincenzino Ersilio - convivente della Cazzaniga all'epoca dei fatti e imputato di falsa testimonianza - del Felice e del Carnevali limitatamente, per que

sti ultimi due, alle imputazioni sub A), B), C); ordinava il rinvio a giudizio di tutti gli altri per rispondere innanzi a questa Corte d'Assise, delle imputazioni loro rispettivamente ascritte.

All'udienza del 10 marzo '78 fissata per la celebrazione del giudizio, compariva la Carobbio, arrestata medio tempore, ma non compariva il Casirati, arrestato in Francia e nei <sup>suoi</sup> confronti non si era completata la procedura d'estradizione.

La Corte, quindi, a richiesta del Pubblico Ministero, disponeva il rinvio del dibattimento a tempo indeterminato; su conforme parere del Pubblico Ministero rigettava l'istanza di libertà provvisoria del Fioroni e concedeva invece il benefico al Prampolini e alla Cazzaniga.

Alla nuova udienza del 3 novembre 1978, perdurava la latitanza del De Vuono e veniva dichiarata la contumacia della Ciurria, del Puccia e del Cosmai non comparsi benchè ritualmente citati.

Dichiarata l'apertura del dibattimento, la Corte respingeva con ordinanza 6 novembre 1978 tutte le eccezioni di nullità del decreto di citazione e dell'ordinanza di rinvio a giudizio <sup>di vario titolo</sup> proposte dai difensori degli imputati Casirati, Carobbio, Mapelli, Cazzaniga, De Vuono, Fioroni, Prampolini; questi ultimi due, insieme ai difensori del Piardi e del Cochis si opponevano a una eventuale separazione dei giudizi. Con la stessa ordinanza, la Corte respingeva l'istanza di libertà provvisoria avanzata dal Cochis.

Procedutosi all'interrogatorio degli imputati, tutti confermano sostanzialmente quanto già dichiarato in istruzione.

Il Casirati, sentito per la prima volta, ammetteva di aver avuto contatti con Fioroni e di essere stato ospitato, per suo tramite, insieme alla Carobbio, dalla Cazzaniga; sosteneva che il Fioroni gli aveva parlato del sequestro del Saronio; che egli essendo un evaso aveva rifiutato e aveva messo il Fioroni in

contatto col De Vuono avvertendolo però che con costui era meglio non fare scherzi; che sorte delle difficoltà tra i sequestratori non aveva voluto intercedere presso il De Vuono; che il Fioroni gli aveva consegnato 160 milioni di lire per riciclarli, al che egli aveva pensato di espatriare. Respingeva le dichiarazioni del Puccia e del Marro e confermava la sostanza della sua versione dei fatti anche nel corso di un confronto col Fioroni.

La Carobbio, negava di avere confezionato, o comunque adattato alla corporatura dei rapitori, le divise da carabinieri e sosteneva che Fioroni le aveva consegnato una valigia chiusa che essa, a sua richiesta, ~~egli~~ aveva restituito sempre chiusa ignorandone il contenuto.

Esaurita l'istruzione dibattimentale e prima che il Presidente la dichiarasse formalmente chiusa, il Casirati chiedeva la parola e, ammessa la sua partecipazione al sequestro, consegnava una piantina <sup>del sito</sup> dove era stato sepolto l'Ing. Saronio.

La Corte, quindi, ordinava procedersi all'ispezione giudiziale dei luoghi e successivamente, rinvenuto nel posto indicato dall'imputato uno scheletro, disponeva perizia per poter pervenire all'identificazione di quei resti umani e all'accertamento delle cause della morte.

All'udienza del 4 gennaio '79 il Pubblico Ministero comunicava alla Corte di aver ricevuto gli atti relativi a un'intercettazione telefonica disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia e dalla quale risulterebbe che Maria Luisa Jotti avrebbe saputo che il Prampolini conosceva così la provenienza del denaro da lui portato in Svizzera per il riciclaggio, come la circostanza che il Saronio sarebbe stato ucciso per aver riconosciuto Fioroni. Chiedeva, conseguentemente l'ammissione come testimoni di Loredana Beretti e di Paolina Ischia (tra le quali signore era intercorsa la telefonata di qua) nonché della Jotti e di un certo Ugo (che verrà identificato in Ugo Stul

pini, marito della Ischia). La difesa del Prampolini instava affinché fosse escusso anche Amos Jotti e perché si procedesse all'ascolto della bobina.

La Corte, respingeva questa ultima richiesta e ammetteva tutti i testimoni indicati così dal Pubblico Ministero come dalla difesa che venivano ascoltati alla successiva udienza del 12 gennaio.

Escussi ancora il Rag. Damaschi e il M. llo Oscuri; sentiti i periti a chiarimento dell'elaborato peritale depositato in Cancelleria; ricevuti dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Reggio Emilia gli atti relativi alla intercettazione telefonica relativa al Prampolini e data lettura della trascrizione del contenuto della telefonata; dichiarata chiusa l'istruzione dibattimentale e acquisite, quindi, le conclusioni della parte civile, si completava la discussione nel corso della quale il Pubblico Ministero e i difensori concludevano come in atti.

#### I MOTIVI DELLA DECISIONE

Se prima dell'ispezione giudiziale del 24 novembre '78 la morte di Carlo Saronio per mano dei suoi rapitori poteva considerarsi ragionevolmente sicura sulla base di numerosi elementi a carattere certamente indiziario ma dotati di notevole forza probatoria e che ormai, comunque, non è più utile elencare e vagliare, il ritrovamento dello scheletro nel luogo indicato dal Casirati e le conclusioni alle quali, sul punto, sono prevenuti i periti dell'ufficio, costituiscono una indiscutibile realtà della quale va presa contezza per acquisire al processo il dato di fatto necessario all'esame del capo B), ritenendo la Corte opportuno precedere alla qualificazione dell'omicidio prima di individuare i responsabili del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione contestato sub A).

E in relazione alla causa della morte del Saronio, appare sufficiente rilevare come, per un verso l'assenza sullo scheletro



di traumatismi al teschio e il mancato ritrovamento nella fossa di proiettili d'arma da fuoco magari trattiene in origine nelle parti muscolari del corpo; per altro verso l'abbondante quantità di toluolo rinvenuta nella massa encefalica, siano elementi tutti che portano a concludere che il Saronio morì durante il tentativo dei suoi rapitori di provocare in lui uno stato d'incoscienza mediante l'uso di un rudimentale tampone anestetico. Da ciò consegue che la contestazione di omicidio volontario fallisce sicuramente la verifica dibattimentale sotto il profilo del dolo diretto, dovendosi riscontrare, piuttosto, nella morte un evento che non costituiva il fine della condotta aggressiva compiuta ai danni della vittima.

Ma neanche nella forma del dolo eventuale può evidenziarsi l'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 575 C.P..

In questa prospettiva va anzitutto precisato che l'indagine sulla condotta rivelatrice dell'intenzione dell'agente va compiuta ex ante riportandosi alla conoscenza e alla situazione esistenti al momento in cui l'azione fu posta in essere, giudicandosi erronea un'interpretazione ex post della fattispecie, utilizzando cioè gli elementi di fatto che sono risultato di indagini, magari complesse, successive alla consumazione del reato. Ne discende, nella specie, che la pericolosità del toluolo, di cui si è avuta notizia come causa determinante della morte soltanto a seguito della perizia disposta sul residuo di massa encefalica rinvenuto nella scatola cranica, deve poter essere verificata - a livello di conoscenza e non di dato obiettivo - al momento in cui i rapitori agirono, dovendosi poter concludere che l'uomo medio - sa del toluolo, in quali composti esso si trova agevolmente in commercio, dell'alto grado di pericolosità connesso a un suo uso anestetico, potendosi soltanto in questo caso attribuire un qualche significato al comportamento di colui che potendo scegliere tra più mezzi astrattamente idonei al conseguimento del risultato voluto (narcotizzazione dell'ostaggio) fermi la sua preferenza <sup>il tortuoso</sup> <sub>lungo</sub> quello che più

espone al rischio di un esito letale.

Nel caso di cui ne occupa non soltanto non si evince (nemmeno come deduzione logica) che i rapitori sapessero del ~~coluolo~~ ma, addirittura, la perizia collegiale disposta in dibattimento autorizza una presunzione in senso contrario, apparendo riservata agli iniziati e l'esistenza del ~~coluolo~~, e la conoscenza dei suoi effetti come anche dei pochi casi di morte per suo uso conosciuti in letteratura.

Giova a questo punto esaminare un'affermazione fatta durante la fase istruttoria dal Fioroni il quale avrebbe consigliato ai suoi complici incaricati dell'esecuzione del sequestro, di non usare il cloroformio (ancorchè non gli constasse l'esistenza di cardiopatia o di anomalie respiratorie nella vittima designata) ma di procedere all'iniezione indovenosa di un tranquillante.

Ora, prescindere dal fatto che il modo proposto da questo imputato se non lo è di più certo è pericoloso come quello usato in concreto, il suggerimento sta a significare non soltanto che i correi discutendo i dettagli dell'azione delittuosa si rappresentavano la possibilità che sopravvenisse "l'incidente" durante la narcotizzazione della vittima (ma la rappresentazione, di per se stessa, non rileva, come si vedrà infine), ma esprime soprattutto che essi erano alla ricerca di quel mezzo che meglio sarebbe servito allo scopo di addormentare senza uccidere. Così Fioroni, paventando il cloroformio, propose un mezzo che se anche all'occasione si sarebbe rivelato letale, tuttavia manifestava l'intenzione di eliminare (o contenere in limiti accettabili) il rischio della morte.

E per concludere sulla pericolosità dello strumento, va osservato <sup>che</sup> ad essa può attribuirsi indiscussa efficacia individuatrice della volontà della gente, solo quando esista una assoluta sproporzione tra l'effetto e il mezzo (ad es., uso di una bomba per provocare lesioni), non essendo dubitabile che nella normalità dei casi l'adozione di uno certamente micidiale (un mitra, ad

es.) non svela di per se stesso l'accettazione del rischio di  
verificazione di un evento diverso e più grave.

Entrando, quindi, nel vivo dell'argomento, non potendosi  
affermare che i delinquenti adottarono un preparato (forse  
uno smacchiatore) contenente toluolo conoscendone l'elevata  
capacità di provocare la morte, va indagato se essi deciden-  
do di consumare il delitto di sequestro di persona a scopo di  
estorsione e di provocare uno stato d'incoscienza nella vit-  
tima, accettarono il rischio (in senso tecnico giuridico in  
relazione al disposto dell'art. 43 comma 1 C.P.) di quell'even-  
to più grave la rappresentazione del cui avveramento non pote-  
va essere sfuggita loro.

Appare, quindi, opportuno riprendere l'affermazione fatta so-  
pra in ordine alla validità della rappresentazione, per dimo-  
strare come questo sia un dato di per se stesso non qualifi-  
cante l'elemento psicologico come dolo eventuale, essendo inno-  
cabile che un evento del quale la gente ha pure avuto rappresen-  
tazione, può restare a carico di costui a titolo di colpa e non  
di dolo. Se il dolo eventuale e la colpa cosciente hanno in co-  
mune la previsione di un risultato della condotta, se ne diffe-  
renziano perchè nel primo caso l'aver proseguito nell'azione a  
onta di ciò che poteva ragionevolmente derivare, "deve" poter si-  
gnificare aver accettato il rischio e con esso l'evento più gra-  
ve e inizialmente non voluto.

Il concetto di accettazione, però, che si esprime nella for-  
mula - ormai consolidata in giurisprudenza - di avere agito a  
costo di determinare effetti più gravi, implica la prestazione  
anticipata di un consenso, che è qualificante dell'elemento sog-  
gettivo del reato, sicchè nella ricerca di esso attraverso la  
condotta sembra ci si possa affidare al criterio di riscontra-  
re il consenso tutte le volte in cui i maggiori e diversi svi-  
luppi dell'azione siano ugualmente utili o indifferenti all'a-  
gente o almeno (e ciò appare requisito minimo indispensabile)

27 .  
l'evento diverso, non si risolve, frustrando il motivo delinquenziale, in un danno per il reo. Solo così può affermarsi che avere proseguito l'azione nonostante quella previsione, significa avere accettato e quindi consentito ad esso e quindi voluto l'effetto maggiore.

Ora, non è certo sostenibile che nella consumazione di un sequestro di persona come mezzo per conseguire un'estorsione a danno dello stesso rapito o della sua famiglia, la morte dell'ostaggio (prima del pagamento del riscatto, ovviamente) sia ugualmente utile o indifferente per i rapitori, dovendosi, invece, ritenere che la morte impedendo lo scambio, e quindi l'estorsione, diventa un ostacolo al conseguimento del fine del reato.

*Il. Martini*  
*Wing*  
Se ciò non sembra seriamente discutibile in via generale, nel caso di specie è opportuno sottrarsi alla suggestione di una valutazione ex post che fissando l'attenzione dell'interprete principalmente sull'avvenuto pagamento del riscatto da parte dei Saronio, finirebbe per condurre a risultati in contrasto con la realtà.

E invero, in primo luogo non può non considerarsi che se anche i rapitori riuscirono a trarre in inganno in qualche misura la madre di Carlo Saronio, tuttavia essi non ottennero che un riscatto di lire 470 milioni da una famiglia che avrebbe potuto pagare uno di gran lunga superiore.

Secondariamente, il conseguimento del fine non rappresentò nel caso <sup>compiuto</sup> ~~compiuto~~ il naturale evolversi della situazione, bensì fu dovuto unicamente alla possibilità in cui era venuto a trovarsi Fioroni di conoscere alcuni particolari, in un certo senso intimi di un uomo certamente molto riservato quale era Carlo Saronio. Che, poi, quelle notizie se anche <sup>inidonee</sup> ~~idonee~~ a fornire la sicurezza dell'esistenza in vita dell'ostaggio, tuttavia si siano rivelate valide a trarre in inganno agendo sui sentimenti della madre che ritenne suo preciso dovere morale non lasciare cadere quella felicissima probabilità che pagando potesse rivedere il figlio,

tutto ciò, se manifesta uno degli aspetti più disgustosi di questa vicenda - e sarà oggetto di valutazione nella sede sua propria - non può essere rapportato al momento della morte - in un tempo in cui non era prevedibile che "l'evento più grave" non avrebbe impedito di conseguire un utile, sia pur ridotto - ai fini di un dolo eventuale.

L'omicidio, non voluto, non rientra però nello schema dell'art. 586 C.P. disciplinatore di un delitto che può ricorrere solo in quanto la morte non desiderata sia derivata da un reato doloso diverso da quello di percosse o di lesioni. Le esemplificazioni scolastiche fanno l'esempio di colui che scagliando un sasso per rinfrangere una vetrina colpisce, uccidendolo, un passante estraneo allo svolgimento del delitto di danneggiamento, mentre nell'esperienza giudiziaria si riscontra il caso di chi, al fine di lucrare sull'assicurazione, provoca incidenti stradali durante i quali muore una persona (Cass. sez. 1° 8.11.71).

Nella fattispecie in esame, invece, la morte trova la sua origine in un delitto doloso di lesioni sicchè l'omicidio deve essere regolato in armonia a quanto prescrive l'articolo 584 C.P..

La prima fase esecutiva del reato di sequestro di persona, in vero, non si esaurisce con l'immediato impossessamento della vittima (e che può essere effetto di inganno o di minaccia) ma deve necessariamente proseguire con la riduzione del rapito in uno stato d'incoscienza e ciò al duplice fine di evitare il perdurare di una reazione difensiva che potrebbe, quanto meno, attirare l'attenzione di estranei o di eventuali poliziotti, e di impedire al captus di individuare i suoi rapitori e il luogo ove viene condotto per la prigionia. Ora, che la perdita di conoscenza sopravvenga quale conseguenza di un violento colpo in testa o dell'applicazione di un tampone di cloroformio o di toluolo (da solo o in unione ad altro preparato) o di un qualsiasi altro anestetico, gli effetti in diritto non mutano verificandosi ugualmente quella malattia costitutiva del delitto di lesioni.

E' *jus receptum* presso la giurisprudenza del Supremo Collegio che per "malattia" ai sensi dell'art. 582 C.P. deve intendersi qualsiasi alterazione anatomica o funzionale e, più in particolare, per malattia nella mente, e sulle orme della Relazione Ministeriale, ogni menomazione parziale dell'intelligenza, della volontà o della memoria.

E in applicazione di questo criterio generale si è ritenuta malattia <sup>trauma</sup> shock nervoso (Cass. 3.4.1942; id. 10.11.1954) come anche il semplice svenimento (Cass. 10.11.54 cit.), sicchè la narcotizzazione, rappresentando una modificazione del quadro funzionale dell'organismo, costituire una "malattia" agli effetti della legge penale. L'eventuale successivo decesso, sopravvenendo come evoluzione negativa della condizione patologica creata dal reo nell'organismo della vittima, viene posto a carico dell'agente sulla base del solo rapporto di causalità.

E poichè nell'omicidio preterintenzionale l'elemento psichico è dato dal dolo di un delitto di lesioni (o di percosse) restando estraneo l'evento morte alla volontà del reo, ne consegue che nell'ipotesi di reato commesso da più persone tutti ne risponderanno in forza del principio generale fissato nell'art. 110 C.P. senza che possa essere invocato l'art. 116 C.P., difettando nella fattispecie i presupposti per l'applicazione del c.d. concorso anomalo.

Da un lato, infatti, l'evento morte non è desiderato da nessuno dei correi ma si attua quale progressione di uno stato morbo so originato dall'evento voluto (lesioni).

Per altro aspetto; il reato "diverso" cui fa riferimento l'art. 116 C.P. va inteso come offesa a un interesse di specie diversa da quella oggetto della originaria e voluta azione criminosa, mentre nel delitto preterintenzionale esiste omogeneità tra l'evento voluto e quello verificatosi.

Dovendosi avere riguardo al solo delitto base di lesioni - operando per la morte il principio di causalità fissato nell'art.

41 C.P. - poichè, come si è visto, la consumazione di questo

⑤

30

reato era necessariamente una tappa obbligata per la realizzazione del sequestro, è giuridicamente irrilevante accertare se tutti i concorrenti parteciparono a quell'incontro nel corso del quale, discutendosi alcuni particolari dell'azione, il Fioroni avrebbe detto di non usare il cloroformio bensì il tranquillante con le modalità già esaminate, e ciò perché il consenso alla consumazione di quel delitto di lesioni era implicito nel consenso al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione.

Così come è ininfluente - nella qualificazione giuridica dell'omicidio fatta dalla Corte - individuare così coloro che erano presenti quando morì Saronio, come colui per mano del quale furono procurate alla vittima le lesioni letali. E proprio perché è consequenziale al tipo di reato programmato che gli eventuali assenti a quella riunione, non recedendo dalla *societas sceleris*, abbiano demandato agli altri - coerentemente, peraltro, a una certa divisione di compiti e ruoli che la perpetrazione di un reato del genere richiede - la scelta del mezzo ritenuto più idoneo per la narcotizzazione della vittima, così anche Fioroni che pure vi aveva partecipato con proposte tanto teoriche quanto assurde, non può certo appigliarsi alla diversità del "mezzo" per respingere da sé la penale responsabilità per l'omicidio frutto (anche se non desiderato) di quel delitto di lesioni personali al quale egli prestò, comunque, consenso.

L'omicidio preterintenzionale farà quindi carico a tutti coloro che verranno ritenuti colpevoli del delitto di sequestro contestato sub A), confermandosi anche l'aggravante prevista dall'art. 61 n. 2 in relazione agli artt. 585 e 576 C.P., risultando a sufficienza dalle argomentazioni già svolte il *nesso* teleologico tra il delitto di lesioni (al dolo del quale, ripetesi, occorre riferirsi per la preterintenzione) e quello disciplinato dall'art. 584 C.P.,

Venendo all'esame del delitto di sequestro a scopo di estor

sione, va detto subito che la confessione di Fioroni sulla sua partecipazione al reato - e pure se l'imputato in dibattimento a cercato di mitigarne l'importanza affermando che sotto il peso di un'angoscia morale si era attribuito colpe non sue - è sufficiente in questa sede per dichiararlo responsabile, rinviandosi alla determinazione della pena l'indagine sul ruolo da lui avuto. Anche il Casirati ha confessato, ma tenendosi completamente in disparte in una posizione di "estraneità ambigua" (come egli stesso l'ha definita all'udienza dibattimentale del 23 novembre 1978).

*H. B. B.*  
*h.*  
Dai generici discorsi con De Vuono sul fatturato dell'anonima sequestri, all'altrettanto generico disquisire sul come si può rapire una persona senza destare sospetti, all'espedito del travestimento, ai discorsi di politica dei quali egli "ladro onorato" non capiva niente, la confessione è un insieme di frammenti, più che una dichiarazione coerente e omogenea, che sboccano nella sua proclamata estraneità al momento organizzativo (fol. 5).

Se poi si vuole individuare il contributo da lui prestato nella fase esecutiva, da tutto il suo interrogatorio non emerge altro che un Casirati nascosto in una traversa di P.zza Aspromonte che assiste alla farga del controllo di "Polizia" (in senso ampio), recitata per ingannare Saronio e catturarlo, ed esaurisce il suo compito guidandolo - in compagnia di altri che poi porta con sé le chiavi, sicché sfugge il motivo della sua presenza - l'auto del rapito fino in C.so Venezia n. 30 ove poi venne rinvenuta.

E nella "confessione" si trova di tutto, dalle "frustrazioni" del Saronio per dover rendere conto di ogni spesa, alla ipotesi di autosequestro per la "gassa" - che mai si concilia, però con la presenza dei "comuni"; dal "deplorare" (fol. 6) Fioroni per ciò che questi aveva fatto, al suo intervento mediatorio presso i "comuni" molto preoccupati; dalla gratuità della sua pur modesta partecipazione - per cui i 160 milioni di lire da lui



social<sup>c</sup>quati in poco tempo gli sarebbero stati affidati dal Fioroni per il riciclaggio, all'essere venuto (rectius: all'aver preteso di essere messo) a conoscenza del luogo ove il Saronio era stato sepolto.

Eppure dal processo emerge un Casirati protagonista, con altri, di questo delitto.

E' lui che ingaggia il Cavallo dandogli l'incarico di reperire le divise; è lui che sostituisce il De Vuono con i bergamaschi ritiratisi dall'affare; è da lui che il Cochis riceve l'offerta (oltre che di ricettare un pò di argenteria) per un "grosso colpo"; è a lui che il Fioroni fornisce le notizie da trasmettere alla famiglia Saronio; è a lui (e alla Carobbio, ma su ciò *infra*) che il Fioroni indica il sequestrando - e non avrebbe spiegazioni la falsità su questo elemento della chiamata in *Morini* carraità, quando tutto il resto trova puntuale riscontro negli atti - e ciò comporta la necessità di una sua materiale partecipazione all'apprensione dell'ostaggio; sono suoi e non di *Manfrini* Fioroni - che provvede a cambiare con propri mezzi la sua quota - i 160 milioni di lire affidati al Puccia e al Manfrini per il riciclaggio; è lui che conosce dove giace il cadavere; è sua (di fatto) l'auto SIMCA notata nella cava di Cernusco sul Naviglio il 4 maggio durante un tentativo di pagamento del riscatto. Sul punto, le argomentazioni difensive che vorrebbero l'auto affidata al Fioroni mentre il Casirati si trovava lontano a festeggiare il compleanno, se per suggerire tuttavia non convincono.

E non per un'analisi del "personaggio Fioroni", della Krause, della vicenda Feltinelli che a lungo ha occupato le arringhe difensive, ma perchè il processo conclama a piene lettere che l'avv<sup>o</sup> Casirati - prima, durante, dopo il sequestro nei vari pranzi in trattoria con l'Alice e col cane, in giro per Milano e fino a quel 18 maggio quando dopo il banchetto di addio dispose che fosse restituita alla madre (titolare del

diritto di proprietà) - ~~usò~~ l'autovettura, poi abbandonata solo per averne acquistata una nuova, evidentemente non molto preoccupato del fatto che la Polizia potesse risalire a lui attraverso il numero di targa.

Nè può assolutamente credersi che un Casirati il quale, come si è visto, non si limitò a guardare il sequestro dalla finestra ma vi partecipò attivamente, avrebbe lasciato a Fioroni il compito di recarsi alla cava per prelevare tutto il riscatto andandosene, sereno e fiducioso come chi ha lasciato delle disposizioni che sa che verranno puntualmente eseguite, a celebrare il compleanno con Vito Messina.

*Messina*  
*Luigi*  
L'argomento, poi, sul quale insiste la difesa, che il Casirati se fosse stato alla cava quel 4 maggio, avendo notato la presenza della Polizia non avrebbe dovuto utilizzare ancora quella macchina, è equivoco non potendosi negare che, anche a volere ammettere che l'imputato non era presente, ugualmente egli non avrebbe potuto ignorare - ricevendo, dopo, il resoconto dell'azione andata in fumo - che gl'investigatori avevano visto l'auto <sup>stessa</sup>, se fosse stato più prudente o meno fiducioso in se stesso (o nell'espatrio), avrebbe dovuto astenersi dal farne uso.

E per concludere sul ruolo del Casirati, non è privo di rilievo il suo rapporto col Fioroni, - per il cui tramite egli e la sua amante trovarono durante la latitanza ospitalità presso la Cazzaniga e il nome di copertura "Angeloni" redattore della Flash Art - che rende naturalmente comprensibile che costui, talmente imbevuto di teoria da potere ritenere un'iniezione in vena meno pericolosa di un tampone di cloroformio, si sia affidato al Casirati per l'esecuzione di un programma criminoso che richiede più qualificazione delinquenziale di quella che può possedere un ladro.

De Vuono ha lasciato nel sequestro un'orma profonda e indelebile.

Non è solo Fioroni - e le sue dichiarazioni trovano riscontro in molteplici elementi del processo - a indicarlo come uno dei complici e precisamente come il capo di quei calabresi che entrarono in società al posto dei bergamaschi, e al quale toccò il compito di tenere i contatti con i familiari, ma in definitiva anche il Casirati lo accusa, e nella sua sfuggente "confessione" del 23 novembre '78, e nel corso del suo primo interrogatorio dibattimentale quando pur dicendo di non poter essere certo della partecipazione del De Vuono, tuttavia lascia intendere che tutto si svolse tra costui e il Fioroni. Al Cavallo, invece, dichiarò apertamente che il De Vuono aveva aderito alla sua proposta. (v. vol. 13, fol. 23)

Costui è con i due organizzatori del delitto quando, pochi giorni prima del sequestro, la Bongiovanni si reca a trovarlo in un ristorante per comunicargli la 1<sup>a</sup> condanna del proprio marito Silvio Cavallo, ed è facile immaginare di cosa il gruppo stesse discutendo.

Se anche la perizia fonica non ha potuto accertare se la voce del De Vuono corrisponde a quella registrata di colui che per conto dei rapitori trattava con la famiglia, non è tuttavia motivo di rilievo che così il Damaschi come l'avv. Tonolli abbiano pensato di potere identificarla non sulla semplice base dell'accento dialettale - che, invero, sarebbe ancora un dato troppo generico - bensì anche del caratteristico intercalare ("diciamo") usato frequentemente dall'allora ignoto telefonista.

Così come non è scevro di efficacia probatoria che sempre il Damaschi e il Tonolli - le due persone, cioè, che per conto della famiglia Saronio ebbero la parte più attiva nella vicenda - riconobbero nel De Vuono - dapprima in fotografia e successivamente nel corso di una formale ricognizione di persona - l'uomo che, mentre essi si trovavano al Bis Bar ove erano stati convocati dai sequestratori, si affacciò per un momento sulla soglia di quel locale e dopo averli localizzati andò via; la te-

35  
telefonata del solito individuo che fissava le condizioni del riscatto, raggiunse i due in quel bar dopo pochi minuti.

Nemmeno appare una pura coincidenza casuale che da una cabina telefonica pubblica posta in via Beato Angelico nelle vicinanze di una delle due abitazioni di De Vuono, sia partita una telefonata dei rapitori alla famiglia di Carlo Saronio.

l'imp. Martino  
E poi il possesso sicuro da parte dell'imputato di alcuni biglietti di banca (quelli dati alla Ciurria) provenienti dal riscatto pagato per questo delitto; il fatto, in allora apparso strano alla sua accompagnatrice tanto da indurla a porre una domanda in risposta alla quale ebbe un ceffone (v. int. Ciurria 12.6.'75), che il De Vuono pagasse sempre, e dopo il 9 maggio, con biglietti di grosso taglio; le notevoli spese alle quali egli si lasciò andare nel breve periodo di tempo intercorso tra il pagamento del riscatto e il 6 giugno '75, data nella quale venne arrestato in compagnia della Bongiovanni; l'ipotesibilità di fornire una qualche giustificazione, oltre alle banali e arroganti risposte rilasciate al Pubblico Ministero e al Giudice Istruttore, di un tenore di vita certamente non proporzionato alle sue apparenti condizioni economiche, sono elementi, indiziari sì, ma come quelli esaminati prima, così precisi, gravi e concordanti gli uni con gli altri da fornire un quadro talmente completo e probante da non suscitare alcun legittimo dubbio sulla penale responsabilità dell'imputato per concorso nel delitto di sequestro dell'Ing. Carlo Saronio a scopo di estorsione.

Anche nei confronti di Alice Carrobbio - pur se essa non è avvolta dalla massa di prove esaminate a carico di Casirati e De vuono - il processo evidenzia elementi tali da consentire una affermazione di responsabilità.

L'imputata presta attività "comune" nella fase iniziale e in quella finale del programma criminoso in due momenti non privi di rilievo per l'individuazione del suo consenso e dell'effe

tiva contribuzione alla realizzazione dell'evento e quindi del fine illecito: la sistemazione delle divise e la consegna del denaro a Fioroni.

Ora, che il travestimento da carabinieri per trarre in inganno la persona da rapire, avesse formato oggetto di discussione e di studio tra il Casirati e il De Vuono, lo ha detto il primo dei due durante l'interrogatorio del 23 novembre '78.

Che l'idea, della <sup>speza</sup> astratta fosse stata portata in quella più concreta della realizzazione del sequestro Saronio, lo si apprende dal Fioroni (int. 22 dicembre '75) che intervenuto a una di quelle riunioni di elaborazione del piano, espresse il suo dissenso non ritenendola una buona trovata.

Che non ostante ciò "gli altri" abbiano deciso di proseguire su quella strada, lo ha detto il Cavallo cui fu commesso l'incarico di reperire le divise.

Che a Milano non sia stato possibile acquistarle, sembrerebbe confermato dalle indagini ad hoc compiute dal Giudice Istruttore, ma che in qualche modo e da qualche parte siano state reperite lo si apprende dal Fioroni che sin dall'interrogatorio reso il 27 maggio 1975 all'Autorità svizzera, ha parlato di uniformi di carabinieri che, procurate con molta difficoltà, sarebbero state aggiustate dall'Alice Carobbio. E il Fioroni, del resto, non va mai oltre avendo affermato chiaramente che l'utilizzazione delle divise egli <sup>la</sup> presume. Nè può sorgere il dubbio che abbia citato il particolare a scopo calunnioso, perchè ciò che ha detto il correo non va molto in là rispetto a quanto dichiarato dallo stesso Casirati alla Corte ed è molto meno di quello che Casirati ha confidato al Puccia e al Marro.

Che la Carobbio fosse in grado di adottare le uniformi alla corporatura di coloro che avrebbero dovuto indossarle, ancorchè essa stessa dichiarò sostenuta in ciò da sua sorella Stella e dal Casirati, di non sapere "attaccare un bottone", anche senza ricorrere alla deposizione della zia Maria Rossi (vol. 10 fol.66)

alla quale risulta che fino al maggio '74 l'Alice aveva lavorato come camiciata in una fabbrica, lo si può presumere sulla base della comune esperienza e considerando che, poichè le divise non dovevano servire per una parata ma andavano indossate di notte e per quel brevissimo lasso di tempo necessario a trarre in inganno il Saronio, accorciare la gamba di un pantalone o la manica di una giacca, è opera che non richiede una particolare qualificazione professionale e ben può essere compiuta da una donna che, non avendo al proprio servizio cameriere o guardabiere, avrà pure avuto occasione nella vita quotidiana di fare qualche piccolo lavoretto sui suoi abiti.

Infine, che siano state realmente utilizzate lo si può dedurre da quanto già detto, non scorgendosi il motivo per il quale, avendone la possibilità, il gruppo avrebbe dovuto fare a meno di ricorrere a quell'inganno che aveva formato oggetto di specifico studio.

Ma oltre all'elemento logico, soccorrono le deposizioni di Marro e Puccia i quali riferiscono, per averlo appreso dal Casirati, che il Saronio venne prelevato da alcuni della banda vestiti da carabinieri.

E sulla credibilità delle loro deposizioni, non sembra possano avanzarsi seri dubbi. Innanzitutto, non deve sorprendere che Casirati abbia parlato, avendolo fatto con chi, ex compagno di prigione, (Puccia) stava riciclandogli il denaro, e con un amico della Carobbio (Marzo) che costei conosceva da oltre dieci anni.

Secondariamente, quanto il Casirati racconta ai due coincide con la ricostruzione della vicenda quale emerge da tutto il materiale istruttorio e se ne discosta unicamente per la storia del disseppellimento del cadavere, che ha però una sua motivazione nell'interesse dell'imputato (probabilmente a fini non del tutto nobili) di tenere il cadavere ~~solo~~ solo per sé.

E poi non si vede perchè il Marro e il Puccia avrebbero dovuto mentire. Non certo perchè potrebbero essere confidenti

della Polizia, chè, anzi, il confidente se vuole mantenere il ruolo e ricevere in cambio i favori dell'Autorità di P.S. deve fornire notizie buone e non fasulle. E in questo processo si è potuto constatare per mano come anche la notizia (avuta in via confidenziale e rimasta tale) del pepe cosparso sul cadavere del povero Saronio per rendere più arduo il lavoro di eventuali unità cinofile, abbia trovato conferma, a seguito del sopralluogo e del rinvenimento dello scheletro, nel barattolo vuoto lasciato nella fossa dai frettolosi becchini.

Dovrebbe pensarsi allora che i testimoni (il Puccia è diventato poi imputato) sono stati imbeccati dall'Autorità, ma questa perfida insinuazione più volte buttata lì nel corso del dibattimento non può essere raccolta dalla Corte.

Il Saronio, quindi, fu prelevato da delinquenti spacciatisi per carabinieri e perciò in divisa, visto che i militi dell'arma, a differenza dei poliziotti, non effettuano servizio in borghese.

La Carobbio tenne anche una parte del riscatto e distribuì al Fioroni la quota di sua spettanza, compiendo così una condotta che a differenza di quella del favoreggiatore non era utile solo a un reo (Casirati, in ipotesi) cui volevasi venire in aiuto dopo la consumazione del reato, bensì espletandosi anche a favore di un correo, si esteriorizzava qualificandosi come "societaria".

E fu proprio la Carobbio a nascondere, se non tutto, almeno una parte del bottino in un luogo che, contrariamente a quanto potrebbe sembrare a prima vista, costituiva un nascondiglio abbastanza sicuro trattandosi non della casa ove essa abitava normalmente bensì dell'appartamento che una sua parente stava rimettendo a nuovo per conto di una figlia prossima alle nozze, al quale lavoravano soltanto familiari e non anche operai estranei e al quale, comunque, stando alla prospettiva difensiva, essa aveva pensato come a un posto sicuro ove potere riporre una valigia "compromettente".

Del resto, se era abbastanza prevedibile che la Polizia non avrebbe tardato a risalire a tutti i parenti della "donna di Casirati", non era certo azzardato supporre che gl'investigatori, che durante tutte le trattative si erano mantenuti in disparte limitandosi a seguire fin dove possibile gli spostamenti dei familiari del rapito, avrebbero pazientato ancora qualche giorno, pur dopo il pagamento del riscatto, in attesa che l'ostaggio tornasse a casa; e il denaro rimase lì fino al giorno 12 maggio (è un chiaro lapsus quello in cui incorse Fioroni quando nei primi interrogatori parlò qualche volta del 14 maggio).

E' contraria alla realtà processuale l'ipotesi, senz'altro suggestiva, avanzata dalla difesa, che il riscatto sia stato prelevato dal Fioroni il quale avrebbe provveduto a dividerli tra i correi (nominativamente e per squadre: "politici" e "comuni", come dice Casirati) per cui la famosa valigia, consegnatagli dalla Carobbio macchiata di quella stessa vernice con cui si ripitturava l'appartamento di Treviglio, non conteneva altro che carta più o meno utile ai fini della rivoluzione.

Fioroni in quel momento era certamente isolato (o almeno così si dimostra) nel gruppo (o nell'area) della sinistra extraparlamentare tanto da dover ricorrere, come latitante, all'aiuto di Saronio, di don Beltramini, della Cazzaniga per il cui tramite ricevette <sup>o per tramite</sup> dalla Malatesta (con la mediazione della Bignamini). E non è certo ipotizzabile che Fioroni, che dal giorno 8 al giorno 14 maggio abitò in casa Malatesta, abbia ivi convocato la banda per la distribuzione delle quote.

E' fantasioso, poi, pensare che, a parte le considerazioni già svolte sulla presenza della SIMCA nella cava di Cernusco sul Naviglio il 4 maggio, il Casirati si sarebbe disinteressato proprio nel momento più significativo, lasciando al Fioroni il compito di portar via 470 milioni di lire.

Infine, alla Carobbio venne riconosciuta una quota del bottino - anche su questo punto le affermazioni di Fioroni trovano



conferma nel processo - tanto che Casirati disponeva di una somma (f 160 milioni) che comprende molto di più di due quote e che si spiega pensando alla parte della Carobbio (non del De Vuono, ipotesi pure affacciata in dibattimento, che ha dimostrato di avere "quei" soldi da spendere) e a quanto venne dato in meno all'incauto omicida.

A conclusione delle argomentazioni svolte, se si considera che l'elemento divise prova l'adesione alla *societas celerum*; che la consegna della valigia con il denaro al Fioroni è continuazione del programma criminoso; che il Fioroni ha dichiarato in istruzione, sia pur con qualche incertezza, che l'"Alice" era presente quando lui indicò il Saronio a Casirati; che l'attribuzione di una quota del riscatto non può che essere conseguenza di un consenso al delitto; che il Casirati aveva un chiaro interesse a far partecipare anche la sua amante a un colpo che si prospettava come molto redditizio e poco impegnativo, per lucrare una fetta in più - che in allora, è bene non dimenticare, si pensava dovesse essere non di 50 bensì di 250 milioni -; che l'incidente con il cloroformio da cui derivò la morte dell'ostaggio quella notte stessa del rapimento - e sul punto basta rinviare alle registrazioni delle intercettazioni telefoniche per di-

*Martino**Luigi*

61

mostrare come sin dalle prime battute si sia instaurato tra la famiglia e i rapitori un dialogo tra sordi, non essendo questi in grado di fornire una qualsiasi prova, estremamente agevole, dell'esistenza in vita del Saronio - mutando i piani e troncando il programmato svolgimento del delitto, non può non avere inciso sulla condotta di molti correi e anche della Carobbio, se, ripetersi si fa mente locale a tutto ciò, la responsabilità dell'imputata appare in chiara luce.

A dimostrare la partecipazione del Piardi al delitto di sequestro di cui è causa, sta in primo luogo la disposizione di Marro sul cui valore la Corte si è già trattenuta in via generale. Qui va aggiunto soltanto, sulla personalità del testimone, che se anche l'intercettazione telefonica disposta nei suoi confronti dimostra un'attività di ricettazione su larga scala e se la sua presentazione "spontanea" al Giudice Istruttore possono far ritenere che egli in realtà non avesse molta voglia di disporre <sup>- in dibattimento, del resto, ha</sup> ~~(con razione di cassa, con~~ <sup>li suoi stati costretti a far incassare</sup> ~~prese le spese di trasporto)~~, tuttavia non vi sono elementi per sospettare che abbia detto il falso.

Nemmeno si può pensare che il Casirati lo abbia imbrogliato raccontandogli del "Ciccio bello" che tenendo troppo a lungo il tampone sulla bocca del Saronio

Matteo

Luigi

detto chiaramente

aveva provocato la morte. Casirati non aveva alcun motivo di parlare del Piardi se l'episodio non fosse stato vero, così come vere sono risultate le altre notizie sulla vicenda del sequestro Saronio. Su di un punto soltanto Casirati mente apertamente insistendo una storia che al suo stesso interlocutore appare incredibile: il dissotterramento del cadavere che confezionato in due valige sarebbe stato poi affondato in un laghetto. — Ma lo fece con lo scopo ben preciso di potere essere solo lui a decidere se, come e quando far ritrovare il corpo.

Ma non è unicamente la disposizione del Marro a fondare un giudizio di colpevolezza.

Il Bizzantini, intimo amico del Piardi che portava con sé nei suoi giri in Mercedes alla ricerca di acquirenti per pantaloni, <sup>abituali</sup> a conoscere un Piardi che normalmente non navigava nell'oro si insospettì a tal punto per le mutate condizioni economiche dell'amico, da ritenere più prudente andare a passare le vacanze estive in Calabria.

È l'improvviso ribaltamento dello status dell'imputato passato dalla situazione di squattrinato, di regola mantenuto dall'"Euzino Mercedes", a quella di colui che può spendere con una certa spensieratezza e dispone anche di crediti, è confermato dalle dichiarazioni di Cochis, di Merlo, di Mapelli, della Comet-

Martini

---

ti.

E' dal Piardi che il Cochis ottenne il prestito  
(un milione di lire compresi le spese di trasporto)  
~~la dilatazione, dal resto, ha dovuto necessariamente~~  
~~di essere stato costretto a testimoniare~~ per l'ac-  
quisto del motoscafo, ed è significativo che mentre  
Cochis ha ~~asserito~~ <sup>dichiarato</sup> che i soldi erano stati anticipa-  
ti per lui dal Mapelli, il Piardi (interrogatorio del  
14 aprile 1976) ha rivendicato per sé la qualità di  
mutuante.

L'imputato vanta crediti anche presso il Gerace,  
se è vero che costui diede f. 1.000.000 al Cochis (v.  
interr. Cochis 7.5.'76) perchè tramite la Cametti li  
facesse avere al "Rinone".

Il Cochis tranquillizzò la Cametti dicendole di  
anticipare pure soldi per il Piardi che, tanto, ave-  
va crediti da esigere.

Il Merlo disse alla sua convivente che il denaro  
per pagare i legali di Piardi essa lo avrebbe ricevu-  
to da qualcuno dal quale costui li avanzava; e i sol-  
di vennero dati dal Mapelli - che in tutta questa vi-  
cenda appare come l'amministratore dell'improvviso  
patrimonio di Piardi - e se anche erano il ricavato  
della vendita dell'auto A/112, il significato dell'e-  
pisodio non muta.

In effetti, la storia di quest'auto presenta aspet

Martino  
Luisi

ti singolari perchè il Puccia dopo aver dichiarato di averla comprata per il Piardi, ha ammesso di aver proceduto all'acquisto su incarico del Casirati. L'autovettura, però, è intestata a "Ciccio bello"-e ciò non ha motivazione- il quale giunto in Sardegna pretese che il Puccia gliela consegnasse e, poichè non sapeva guidare, andò dai suoi amici dicendo che da quel momento avevano un'altra macchina a disposizione (e difatti <sup>fu</sup> per il "Micio" alias Merlo, a guastarla). Il Mapelli, poi, mandò a ritirarla e se la vendette trasmise il prezzo al Piardi, sicchè questi appare proprietario non solo formalmente ma anche sostanzialmente. Sfugge dal resto il motivo che avrebbe indotto Casirati che il 18 maggio aveva annunciato di voler espatriare, ad acquistare un ~~auto~~.

Se si aggiunge che, a detta dello stesso Mapelli, il Piardi - che anche a lui aveva prestato £200.000 nei primi giorni del mese di luglio 1975 (intere Mapelli 29.3.1976)- in Sardegna aveva con sè £ 1.000.000/1.500.000 e, pur non lavorando disponeva di grosse somme; che si potè permettere una gita di diversi giorni sul lago Maggiore; che a un certo punto pensò di lasciare l'Italia, trovandosi evidentemente nelle condizioni per sopportare le spese, anche di mantenimento all'estero (almeno per i primi tempi), che un

65

espatrio comporta, si deve convenire che quella che emerge dagli atti dopo il sequestro Saronio è la fisionomia non del "Rinone" che gira la Penisola per vendere pantaloni restando a carico economicamente dell'Enrico, bensì di un Piardi diverso che improvvisamente ha "i soldi" - in misura maggiore del ricavato di furtarelli negli appartamenti - e li spende.

Nemmeno può essere taciuto il valore indiziante delle disposizioni di Cleopatria (vol. 2 fol. 140) e di <sup>Vardi</sup> ~~vadere~~ (vol. 10, fol. 77) secondo i quali nel mese di aprile '75 e fino ai primi giorni del successivo mese di maggio Piardi e De Vuono si frequentavano, e se si considera che la necessità di sostituire Cavallo (che arrestato il 2 aprile venne condannato il 10 aprile) si presentò nell'immediatezza del sequestro, non sembra cervellotico ritenere che il "legionario" abbia pensato di arruolare il "Rinone" in sostituzione dell'amico finito in galera.

E forse non è una semplice <sup>coincidenza</sup> ~~considerazione~~ che anche Piardi e Casirati si frequentavano in quel periodo e che dopo i primi giorni del mese di maggio entrambi siano improvvisamente scomparsi dal bar dell'Adriana (vol. 10, fol. 86).

E probabilmente non è solo uno scherzo nei confronti del Bizzantini e perchè menzionare anche il "Brunello", allora! - la minaccia di morte contenuta in que

46

la telefonata dalla cui intercettazione ha dato notizia il Pubblico Ministero in dibattimento.

Però Piardi non fugge come Casirati dopo l'arresto di Fioroni e l'accidentale fermo di Bizzantini da parte della Polizia, ma ciò non dimostra l'estremità dell'imputato, ben diverse essendo le loro situazioni particolari?

Casirati era un evaso e come tale assiduamente ricercato; era conosciuto da Fioroni col quale aveva programmato e studiato l'esecuzione del sequestro; era andato in giro a reclutare complici proponendo certamente al Cavallo e al Cochis (e, in alternativa col De Vuono, anche al Piardi) di partecipare al grosso colpo che improvvisamente gli era piovuto dal cielo; sapeva che la sua macchina era stata vista dalla Polizia nella cava il 4 maggio; aveva con sé 160 milioni frutto di quel reato, niente di più naturale che pensasse a "sparire" attuando, visto il precipitare della situazione, una decisione probabilmente presa già da tempo.

Niente di tutto questo esisteva per Piardi.

Fioroni non lo conosceva -altrimenti ne avrebbe fatto il nome- e non è detto che lui sapesse chi era il politico del quale Casirati aveva ricevuto la "dritta"; quell'arresto perciò, non poteva preoccuparlo.

47

Si è trovato insieme al Cochis col Bizzantini quando quest'ultimo venne condotto in Questura, ma sarebbe stato sciocco scappare al semplice apparire degli agenti e farsi così acchiappare accentrando anzi tempo i sospetti su di sé. D'altronde ben presto, allorchè i poliziotti seppero via radio che così lui come il Cochis non erano ricercati, non solo venne via ogni timore e poté tranquillamente seguire l'Esposito fino al portone della Questura; ma, ovviamente, si rafforzò in lui il convincimento che gli investigatori non lo collegavano al sequestro Saronio e perciò non aveva motivo di declinare false generalità durante il breve soggiorno a S. Margherita Ligure.

Motto  
Lig.

Il suo comportamento cambiò radicalmente, invece, quando apprese dal Bizzantini che il M. llo Oscuri avrebbe voluto interrogarlo per il sequestro Saronio. Subito il "Ciccio bello" diventò in Sardegna Guido Faccioni privo di documento d'identità e per il quale garantì il Mapelli, e poi Berruti Alberto munito di regolare carta d'identità falsa in cerca di un passaporto per l'espatrio e armato. In sostanza la reazione del Casirati e quella del Pia di ~~Finiscono~~ <sup>finiscono</sup> per coincidere, solo che la seconda scatta in un momento diverso e successiva. <sup>Ve-</sup> quindi affermata la responsabilità dell'imputato, individuandosi in lui chi tentando in modo così maldesto di addormentare il Saronio, ne



provocò la morte.

E' lo stesso Cochis ad ammettere dopo una prima reticenza iniziale, di avere ricevuto da Casirati la proposta di partecipare al sequestro de quo agitur (l'imputato parla di un "grosso colpo" ma il riferimento al delitto in esame è inequivoco) aggiungendo però di avere rifiutato non nutrendo soverchia stima nel collega. E la sua affermazione non è una semplice difesa tentata in mancanza di argomenti e di "fatti" più probanti, ma è avallata dalle dichiarazioni dello stesso Fioroni che pur dicendo di avere conosciuto tramite Casirati il Cochis per sperimentare la possibilità di "recuperarlo politicamente", non ha tacuito che i due bergamaschi avevano violentamente litigato -alcuni mesi prima del sequestro- e che da allora non lo aveva più rivisto.

Maggiore efficacia probatoria non può riconoscersi al "dopo" -se è vero, infatti che l'imputato trascorse una vacanza insieme al Piardi- e ad altri non accusati, però, del delitto in esame -in Sardegna e che qualche mese prima si era trovato per tre giorni in compagnia del "Ciccio bello" a S. Margherita Ligure, non può non considerarsi che, non rilevando di per se stesso lo stare insieme- chè anzi, se complici, avrebbero dovuto avere l'interesse, opposto, di non

48

Martini

Luigi

43

frequentarsi- il Cochis in quell'occasione non dimostrò certo di avere quelle disponibilità di denaro o di avere effettuato quel salto di qualità sul piano economico, che si è evidenziato nel Piardi. Fu costui, invece, a provvedere al prestito per consentirgli l'acquisto del motoscafo, come fu la madre del "Rossano", raggiunto in Sardegna, a dargli dei soldi per <sup>permettergli</sup> ~~consentirgli~~ di continuare la vacanza sino a ferragosto.

*Luigi Martini*

Gli indizi esaminati, pertanto, finiscono per non convergere tra di loro a sostegno dell'accusa, potendosi vedere una loro conclusione soltanto a favore dell'imputato considerandosi che avendo il Cochis litigato col Casirati in epoca prossima al sequestro Saronio, non poteva spendere "dopo" i soldi del riscatto non avendo partecipato al delitto e quindi gli venne in aiuto chi (Piardi) per aver preso la sua parte (magari ridotta) era in grado di fare quelle elargizioni delle quali fino a quel momento era stato unicamente beneficiario.

Resta l'alibi per la notte del 14 aprile 1975, l'aver taciuto le generalità della "Giusy" allo stesso modo in cui questa ha ritenuto di dover negare anche la convivenza con il Cochis, ~~che~~ certamente fanno sospettare che egli avesse qualcosa da nascondere. Ma

50

il sospetto rimasto tale per tutta l'istruzione, nemmeno ha un significato univoco, potendo anche essere riferito ad altri fatti diversi da quelli oggetto del presente giudizio.

Riconosciuta l'estraneità del Cochis ai delitti contestati ai capi A), B), C); la Corte non ritiene di poter accogliere le conclusioni del Pubblico Ministero che vorrebbe trasformata l'accusa di concorso nei delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione, di omicidio volontario e di occultamento di cadavere, in quella di favoreggiamento personale del Piardi in concorso con il Mapelli argomentando, unicamente sotto il profilo processuale e in relazione al tassativo disposto dell'art. 477 C.P.P., che gli elementi di fatto del reato previsto dall'art. 378 C.P. sarebbero stati, in buona sostanza, resi noti all'imputato del corso della contestazione dei reati più gravi.

Osserva la Corte che anche volendosi accedere alla interpretazione che il Pubblico Ministero dà, nel caso di specie, dal principio della relazione tra accusa e sentenza - e ciò pur se il Cochis inizialmente era stato imputato, genericamente, solo per falsa testimonianza - non si rinvengono agli atti elementi che possono fondare un sicuro convincimento da un lato di conoscenza nel Cochis che il Piardi era

*Ministero*

ricercato (o potesse esserlo) per il sequestro Saro-  
nio, dall'altro di una condotta dell'imputato indiriz-  
zata a prete<sup>5</sup>re aiuto al ricercato.

Sul primo punto, non va dimenticato che fino a quan-  
do il Bizzantini non comunicò al Piardi che in que-  
stura lo volevano interrogare, questi continuò -pur  
dopo l'episodio dell'Ermano fermato per il modello Z,  
e di cui s'è già detto- a usare le sue generalità fa-  
cendosi registrare col proprio nome anche all'albergo  
di S. Margherita Ligure. E all'Hotel Calalunga, ove  
dichiarò invece di chiamarsi Faccioni. Il Rinone giun-  
se con il Merlo e il Mapelli qualche giorno prima del  
Cochis e fu il Mapelli a garantire per lui all'acchet-  
tazione (vol. 19 bis, fol. 26). Non potendosi pensare  
che il Piardi avesse interesse a farsi chiamare Gui-  
do Faccioni anche dai suoi amici, deve ritenersi che  
l'uso di quel nominativo si sia esaurito presso il  
bureau dell'albergo o, al massimo, sia stato ripetuto  
in qualche altra particolare circostanza (ignota)  
non necessariamente in presenza del Cochis, sicchè  
non è dato presumere (con validità probatoria, ovvia-  
mente) che questi avesse constatato l'abitudine del-  
l'amico a presentarsi con nominativo falso, dal che  
sarebbe stato agevole dedurre <sup>di slancio</sup> avere qualche guaio  
con la Polizia.

52

In ordine alla condotta del Cochis, poi, gli elementi del processo non consentono di affermare che l'imputato abbia posto in essere un'attività positiva o anche negativa, secondo la più recente giurisprudenza, Cass. Sez. 1°, 6.4.'70 Piccolo - sempre indirizzata allo scopo previsto della norma in esame, di aiutare taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, e che per il suo significato univoco in tegrerebbe da sola gli elementi del reato, come se, ad es., gli avesse procurato (o si fosse dato da fare per procurargli) il falso documento Berruti; quanto all'ospitalità (data o procacciata) le dichiarazioni di Mapelli sono fumose perchè costui in un occasione dice che il Cochis gli avrebbe soltanto chiesto di ospitare Piardi perchè "fuori casa" mentre in altra occasione afferma di "pensare" che il Rinone abitasse col Rossano visto che spesso erano insieme. Ne consegue l'impossibilità di condannare il Cochis, pur in una diversa qualificazione giuridica del fatto contestatagli.

Le posizioni della Cazzaniga e del Prampolini conviene siano esaminate congiuntamente perchè identica è la loro condotta che portò all'arresto e alla conseguente incriminazione, e la prospettiva d'indagine per la verifica dell'accusa.

A tal fine appare utile permettere alcuni fondamentali concetti in materia di concorso di persone nel reato.

In generale si può dire che partecipando a un reato tutti coloro che concorrono a determinare la causa produttrice dell'evento che concretizza il reato, ed semplificando i vari aspetti nei quali tale cooperazione si può presentare, si suole distinguere la cooperazione semplice - che assume la forma della partecipazione all'esecuzione materiale del reato - da quella complessa che comporta la divisione delle attività senza che venga meno il nesso di causalità efficiente fra tutte le condotte e l'evento prodotto, perchè l'azione del singolo si salda con quella degli altri e crea, all'interno e all'esterno, un'unità.

Questa forma di cooperazione può essere di secondo grado, e consiste nella divisione del processo produttivo di un medesimo reato in varie e diverse operazioni tutte intese allo stesso scopo, sicchè l'azione di ciascuno esecutore - pur prescindendo dalla sua importanza considerata in sè stessa e in relazione a quella degli altri - costituisce, quanto meno in termini di efficienza, un elemento casuale dell'azione collettiva che viene unificata oltre che sotto l'aspetto della volontarietà anche sotto quello della

Luigi Martini

causalità materiale; di primo grado, e avviene attraverso la specializzazione delle funzioni, di modo che la produzione materiale del reato è dovuta a più persone delle quali alcune compiono atti direttamente esecutivi e altre concorrono ad esplicitare diversamente il piano delittuoso, tenendosi presente in tale ipotesi, però, che poichè il diritto considera il singolo fatto punibile, la partecipazione resta esclusa in tutte quelle imprese criminali in cui la specializzazione implica attività che escono dalla sfera esecutiva di un determinato reato (come, riferendosi a esempi scolastici, il ladro e il ricettatore).

Oltre alle forme esaminate di partecipazione all'esecuzione materiale del reato, è conosciuta una specie di compartecipazione con attività psichica (denominata istigazione) concretizzantesi nella promessa d'assistenza o d'aiuto da prestarsi dopo il reato e che si risolve pur sempre in una forma, seppure indiretta, di eccitamento o rafforzamento della volontà delittuosa, visto che promettere aiuto è comunque un modo di eccitare e rafforzare.

E poichè anche in questa forma non viene meno il requisito generale che gli atti di concorso si verificano prima della consumazione del reato - è certo che la ratifica dell'altrui delitto non è determi-

1111

51

Martino

Luisi

nazione nè istigazione- è necessario (e sufficiente) il precedente accordo perchè anche se poi, per avventura, l'istigatore non adempisse l'obbligo assunto, ugualmente rimarrebbe il suo contributo causale alla verificazione dell'evento.

Così chiariti i termini giuridici della questione, occorre accertare: a) se la Cazzaniga e il Prampolini prestarono una qualche attività che possa qualificarsi -nelle varie forme analizzate sopra- di partecipazione all'esecuzione materiale del delitto, come, ad es., in relazione alla Carobbio, l'adattamento delle divise alle corporature di alcuni complici e, come ultrattività delittuosa prodotta di un consenso prestato anteriormente, la conservazione anche soltanto di una parte del bottino nella prospettiva (attuata) di doverlo consegnare a un correo; b) se difettando quel requisito, o in unione ad esso, i due imputati abbiano promesso, conoscendo il reato programmato -chè, invero, non esiste concorso inconsapevole- aiuto dopo il delitto, sè da determinare per ciò stesso, come si è visto, rafforzamento ed eccitamento dell'altrui risoluzione delittuosa.

Sotto il primo profilo, potrebbe apparire sufficiente osservare, per escludere una qualunque partecipazione materiale, che non soltanto Fioroni -in

Luigi Martini



56

ordine al quale si potrebbe sempre sospettare che li abbia scagionati per ragioni di bottega- ma anche Casirati che partecipò all'organizzazione e all'esecuzione del sequestro, concordano nell'escudere una loro presenza nel delitto nel momento di programmazione o di attuazione.

Può aggiungersi, per completezza, che i pochi elementi di fatto che il processo rivela non sono idonei a individuare neanche a livello preventivo una partecipazione materiale. Non è significativo, in particolare, che la Cazzaniga abbia ospitato il Casirati e la Carobbio in un momento (estate 1974) in cui, sicuramente, non si pensava al sequestro Saronio; nè che sia stata ospite di costui nella sua casa di Milano e nella villa di Bogliasco, quando è provato che le notizie sulla foto e sulla cagnetta furono fornite dal Fioroni; nè che abbia accompagnato dopo il sequestro costui a Treviglio perchè si incontrasse con la Carobbio, se non si identifica, nemmeno come ipotesi concretamente attendibile, la materiale attività in relazione alla quale sarebbe avvenuta la prestazione del consenso. E' parimenti privo di rilievo che il Prampolini abbia verificato -nel novembre 1974- quali controlli operavano alla dogana svizzera o che si sia incontrato con il Casirati insieme a Fioroni

Martino  
Luisi

57  
in pizzeria, di sicuro (v. disposizione Kolbe vol. 10 fol.61) nei primi giorni di maggio, in un periodo che può essere approssimativamente fissato o nell'imminenza del primo tentativo di pagamento del riscatto o alla vigilia della data di effettiva consegna del denaro ai rapitori.

*Luigi Martini*  
Sotto il secondo aspetto (istigazione), alla Corte competè accertare -nella inconfutabile realtà di un loro consenso ad aiutare Fioroni nel riciclaggio del denaro- quando prestarono il consenso e se seppe- ro in quel momento da quale delitto sarebbe provenuto il denaro.

E qui è necessario procedere a un sintetico esame dei soggetti, nei limiti in cui la loro personalità traspare dal processo.

Che la Cazzaniga e il Prampolini avessero simpatia per l'ultrasinistra e che collocassero essi stessi in quell'ambito politico, è certo così come è certo che Fioroni -per "merito" o per una serie di coincidenze: dalla morte di Feltrinelli al clamore giornalistico creato intorno al suo nome- in quell'area rappresentava, o appariva, "qualcuno", colui, che poteva dare al Prampolini l'illusione di un agire rivoluzionario e costruttivo che i suoi vent'anni pretendevano; alla Cazzaniga, politicamente confusa e in preda alla pau-

121  
55

ra, soprattutto a livello ~~emotivo~~, che essa stessa e i suoi compagni restassero disarmati da parte della "destra" (v. int. <sup>Casi</sup> dibatt.), la possibilità di razionalizzare ed equilibrare le sue azioni e le sue paure.

Ma tutto ciò implicava di necessità una loro partecipazione attiva alla "causa", <sup>una</sup> ma disponibilità a commettere azioni che se anche lo stato borghese che ritiene penalmente rilevanti, tuttavia non dovevano giudicarsi altrimenti che mezzi necessari per il raggiungimento del fine. E una generica disponibilità in tal senso esisteva certamente nei due giovani ed era stata verificata in parte con l'ospitalità al Casirati, con l'aiuto al latitante Fioroni, con il furto del passaporto al compagno d'appartamento, probabilmente con l'ispezione alla dogana infine, con il riciclaggio di denaro che, non poteva sfuggire loro e in effetti ne erano ben consapevoli, non poteva non provenire da reato.

Che, però, la Cazzaniga e il Prampolini fossero aperti a determinati comportamenti illeciti non è probante in ordine all'azione criminosa de qua, non potendosi dedurre necessariamente da ciò la predisposizione al consenso per un reato, come quello in esame, essendo chiaramente diverso l'atteggiamento, anche morale, di chi commette un furto o un favoreggiamento e di chi, invece, decide di procurarsi il de-

Martino

59 -

naro attraverso un sequestro di persona.

Nel caso di specie, poi, l'azione compiuta da Fioroni si presentava non solo ~~ob~~bietta moralmente ma traumatizzante anche sul piano del più esasperato cinismo rivoluzionario, trattandosi di sequestrare oltre che un amico - e la Cazzaniga che era stata sua ospite doveva essersi resa conto della qualità dei rapporti che intercorrevano tra i due - un compagno di fede, posto che il Saronio, a torto o ha ragione, passava per tale. Pertanto, ~~su~~ sul piano logico, va individuato più un interesse di Fioroni a ulteriormente sperimentare, con la prima azione in un certo senso impegnativa, che i due fossero disposti ciecamente a credere, a obbedire altrettanto ciecamente e a combattere, piuttosto che metterli a parte di un programma che per molti versi poteva non essere da loro condiviso.

Luigi Martini

Non solo, quindi, difetta la prova che essi abbiano saputo "prima" del sequestro Saronio, ma in via speculativa può ritenersi che non fossero a conoscenza d'altro che della necessità di pulire una "grossa" quantità di denaro di provenienza delittuosa.

E le conclusioni non mutano considerando la reticenza del Frampolini sul nominativo di colui che gli fornì <sup>il</sup> cannello ossidrico utilizzato per praticare il foro nella bombola e adattarla così a nascon-

10

diglio per il denaro, essendo argomento troppo fragile -quanto meno per l'astratta duplicità di risposta che l'ignoto amico avrebbe potuto dare agli inquirenti- perchè da esso possa dedursi non soltanto che l'imputato sapesse che i soldi sarebbero stati pagati dalla famiglia Saronio quale effetto dell'estorsione praticata ai loro danni, ma che abbia saputo ciò prima che Fioroni si decidesse al delitto, secondo il principio generale già enunciato in materia di istigazione.

E per finire vi è un elemento che giova senz'altro alla difesa degli imputati, ed è la mancanza di qualsivoglia compenso che la loro partecipazione al delitto avrebbe dovuto invece procurare alla Cazzaniga e al Prampolini. E' certo, di contro, che costoro non furono minimamente retribuiti, nè direttamente nè per il tramite di Fioroni il quale non ebbe altro che la sua parte -e ciò vale tanto se si ritiene che la quota di ognuno fu di f67 milioni, quanto se si opina che i 20 milioni in più trovarono causa in una attività extra- a differenza della Carobbio che, come si è visto, venne compensata, tanto che il Casirati disponeva di altre due quote.

Pertanto, la condotta della Cazzaniga e del Prampolini, inidonea a essere valutata in rapporto alle

*Luigi Martini*

63  
fattispecie criminose di cui ai capi A), B), C), va qualificata come favoreggiamento reale del quale reato essi hanno sempre ricevuto implicita contestazione, <sup>lo hanno</sup> ammesso facendone addirittura il perno della loro difesa (basta leggere le varie memorie presentate nel corso dell'istruzione), sicchè non si verifica, così operando, alcuna violazione dell'art. 477 C.P.P.

In ordine al furto contestato alla Cazzaniga sub D) e confessato dall'imputata, va fatta applicazione della causa estintiva prevista dal d.p.r. 4 agosto '78 n. 413.

Luigi Martini  
Del reato di occultamento di cadavere debbono rispondere tutti coloro che la Corte ha riconosciuto colpevoli del delitto di sequestro di persona e di omicidio preterintenzionale, non essendo rimasta estranea (a livello <sup>di</sup> conoscenza) a nessuno di loro la morte del Saronio.

Non al Fioroni che fornì le notizie sulla cagnetta e sulla foto nella consapevolezza che il rapito era morto; non al Casirati, che le richiese non perchè Carlo Saronio non "voleva" collaborare ma perchè non "poteva", e al quale le notizie <sup>furono</sup> comunicate e che lo seppellì; non al De Vuono che le trasmise alla famiglia a cui essi non riuscivano, altrimenti, a dare una qualche prova dell'esistenza in vita del seque-

1751  
62

la multa

strato; non al Piardi che materialmente provocò del-  
l'ostaggio; non alla Carobbio che, quanto meno per i  
suoi rapporti con il Casirati, deve aver seguito tut-  
ti gli sviluppi della vicenda. Si trattava, del resto,  
di un fatto che troppo sconvolgeva il piano delittuo-  
so, per non essere reso noto a tutti. L'interesse,  
poi, ad accultare il cadavere è evidente sol che si  
consideri che se la famiglia lo avesse avuto, ovviamen-  
te, non avrebbe pagato alcun riscatto sperando nella  
liberazione del congiunto, sicchè era necessario che  
il Saronio fosse nascosto.

E per questo reato va condannato, come già detto,  
pure Fioroni, a nulla rilevando l'estradi-  
zione non sia stata concessa anche per esso, essendo pacifico  
nella giurisprudenza della Corte di Cassazione - che  
ne ha fatto applicazione nel processo con la sentenza  
6 luglio 1976 su ricorso della Cazzaniga e del Prampo-  
lini - il principio secondo il quale il criterio di  
specialità impedisce l'emissione di un provvedimento  
coercitivo ma non anche l'esercizio dell'azione pena-  
le per un reato diverso da quelli per i quali l'estra-  
dizione venne concessa.

Il Fioroni va condannato per la ricettazione con-  
testata sub E) mentre va applicata l'ammistia al rea-  
to sub F).

63

Prima di venire alla determinazione della pena da affliggere a questo gruppo di imputati, va ribadita la loro piena imputabilità -presunta come regola del diritto positivo avendo essi superato il diciottesimo anno d'età al momento del fatto- anche nei confronti del Casirati per il quale il difensore ha invocato una dichiarazione di non imputabilità.

In proposito va osservato in via generale che per il sistema della legge penale (artt. 88-90 C.P.) non ogni anomalia della condotta può condurre a una dichiarazione di non imputabilità, bensì solo quella che si presenta come sicuro prodotto di una infermità mentale, essendo pacifico nella psichiatria clinica e forense che se l'infermità comporta quasi di necessità una anomalia del comportamento, non è certamente valido l'inverso e cioè considerare l'anomalia della condotta necessariamente come espressione di malattia d'ordine psichico. Occorre quindi individuare uno stato morboso che esplicando il suo effetto su quelle facoltà psichiche (intelligenza e volontà) che caratterizzano l'azione nel lato subiettivo, abbia potuto privare l'agente della capacità di rappresentarsi l'evento verso il quale era indirizzata la condotta, di valutarne gli effetti, di autodeterminarsi nella scelta dei vari motivi che normalmente influenzano il comportamento e quindi (e in sintesi) di

Martino

Luff



pire il disvalore sociale dell'atto e di inibirsiene  
il comportamento.

Così ricondotta la questione nei suoi esatti termini legali, può senz'altro affermarsi che le stesse argomentazioni e la documentazione prodotta dalla parte, non soltanto non provano i presupposti di una dichiarazione di non imputabilità (totale o parziale), ma portano a concludere che il Casirati nel momento in cui commise i reati dei quali è stato ritenuto colpevole, era pienamente capace d'intendere e di volere, se da esonerare la Corte dal disporre l'espertamento di una perizia psichiatrica.

Di particolare conforto per la decisione assunta, è la diagnosi formulata nel 1965 nell'Ospedale psichiatrico giudiziario di Castiglione delle Stiviere, che descrive il Casirati come un soggetto "millantatore, vanaglorioso, spaccone, tendenzialmente ipertrofico nel tono umorale" e che ha ammesso che i vari ricoveri subiti in precedenza in Ospedali psichiatrici, "erano sempre stati richiesti spontaneamente per eludere il servizio militare". Il sanitario, dando atto di non aver mai rilevato fenomeni psicosensoriali o deliranti, afferma che lo stato mentale del ricoverato "non è sovrapponibile a qualsiasi malattia vera e propria" e conclude nel senso di una grave caratteropatìa; il che è sufficiente per escludere il vi-

64  
L. M. Martino

65 zio legittimamente ~~la~~ non imputabilità.

Nè può rilevare, entro i limiti d'indagine segnati dalla legge penale, che la caratter<sup>istica</sup> ~~partic~~ del Casirati "soffocandogli ad origine ogni risentimento morale ~~ad ogni ripresa etica" lo porti ad anteporre le sue esigenze a quelle della collettività. Così come non giova che non sappia distinguere tra il bene e il male, tra il lecito e l'illecito, una volta accettato la mancanza di uno stato morboso che solo potrebbe essere degno di considerazione ai sensi dell'art. 88 C.P.~~

luigi Venturo

Quanto, poi, alla "pseudologia fantastica" e alle deliranti e macabre invenzioni riferite al Marro e al Puccia sul disseppellimento del cadavere, non va dimenticato che il Casirati raccontò la storia non per delirio ma per fini squisitamente egoistici, per rimanere l'unico in grado di gestire il cadavere, solo che coerentemente al suo carattere vanaglorioso ritene di imbastire una "bugia" che lo facesse apparire un "eroe", mettend<sup>o</sup> in buona luce la sua persona presentandola come colui che era stato capace, con i suoi nervi saldi, di mantenere la coesione nel gruppo dei delinquenti pur dopo la morte di Saronio, di condurli felicemente in porto (apprensione del <sup>risultato</sup> ~~caso~~) e che, all'occorrenza, non si era tirato indietro nel

141

66

compimento dell'ingrato compito di portare alla luce un cadavere in avanzato stato di decomposizione, confezionarlo in due valige e affondarlo.

Con ciò la Corte non intende minimamente far rientrare il Casirati nella discussa categoria delle "persone normali", ma vuole soltanto evidenziare - in rapporto all'indagine demandatale - che l'imputato appare come un soggetto disturbato nella personalità, con difese caratteriali, con scelte comportamentali fortemente abnormi, ma tutto ciò costituisce esclusivamente la variante individuale della sua personalità e non già una situazione di carattere morboso, con la conseguenza, consolidata in giurisprudenza che ancora di recente ha confermato l'imputabilità dello psicotico, Cass. Sez. 2°, 21/10/'70, De Marzo - che non rilevano ai fini dell'art. 85 C.P., così l'indebolimento dei freni inibitori non dipendente da vera e propria infermità che incida sulla capacità d'intendere e volere, come anche la semplice deficienza di sentimenti affettivi ed etico sociali, come, ancora, quel disturbo primitivo dell'affettività che entra a far parte della c.d. pazzia morale, essendo si autorevolmente affermato che siccome l'affettività è uno dei componenti del "carattere" ed è uno dei fattori psichici di cui si deve tener conto per l'apprezzamento del "valore morale" di un soggetto, se di

Martino

Lini

67

essa si dovesse tenere conto anche per l'apprezzamento dell'imputabilità, verrebbe meno (o sarebbe estremamente incerto) il confine tra comportamento psichico e comportamento secondo la morale e il diritto.

— Procedendo a fissare la pena per ciascun imputato, premesso che i reati sub A), B), C), e, per il solo Fioroni, sub E), debbono essere uniti nel vincolo della continuazione presentandosi come chiara manifestazione di un unico disegno criminoso; e che va poi confermata per tutti i primi tre delitti l'aggravante prevista dall'art. 112 n.1 e, per il reato di sequestro di persona, quella di cui all'art. 61 N.7 la cui applicabilità al caso non richiede particolare motivazione, <sup>2</sup> per i delitti di omicidio e di occultamento dei cadaveri, quella prevista dall'art. 61 n.2 della quale si è già evidenziata, nelle sedi proprie, l'ontologica compatibilità con l'omicidio preterintenzionale e con l'occultamento di cadavere, <sup>tanto punitivo</sup> l'estrema gravità morale e giuridica del comportamento di Fioroni non può essere minimamente discussa né invocando una angoscia morale che provocando un desiderio di espiazione lo avrebbe condotto <sup>ad</sup> attribuirsi, nel corso del reato interrogatorio del 22 dicembre '75, colpe non sue, né tentando di sostenere una sua ridotta partecipazione al delitto e che dovrebbe <sup>6</sup> escludere la fase

*Fioroni**ingi.*

ideativa ad essere limitata, per quella esecutiva, all'indicazione dell'uomo e alla rivelazione dei più volte enunciati particolari della foto e del cane.

Ma il processo non consente una conclusione del genere e in primo luogo non autorizza ad affermare che l'idea di sequestrare Carlo Saronio non sia sbocciata nella mente di Fioroni ma che questi vi sia "andato incontro" al suo ritorno dalle "vacanze" (come sostenuto in dibattimento). L'idea non può essere venuta a Casirati che non solo non conosceva Saronio nemmeno di vista - glielo si dovette indicare, prima del sequestro - ma che, probabilmente, non sapeva che esistesse, senza che gliene parlasse il compagno "politico".

Il delitto non può essere stato il prodotto delle decisioni di un comitato, più o meno ristretto, di un gruppo politico cui doveva far capo Fioroni e della cui esistenza il processo non offre alcun minimo riscontro e che ha trovato un'eco unicamente nelle sconclusionate dichiarazioni di Casirati che nel tentativo di giustificare la sua conoscenza del luogo di sepoltura della vittima, ha tirato fuori la incredibile storia del "gruppone" al cui interno Fioroni era nessuno, delle persecuzioni e della sorveglianza di cui era fatto oggetto da parte dei "politici" e che lo avrebbero indotto a pretendere (!)

68

Martino

Lini

69 di sapere il luogo di sepoltura del Saronio. Al di fuori, ripetersi, di questa eco priva di senso comune, del gruppo politico non se ne può sostenere neanche logicamente l'esistenza evidenziandosi, al contrario, gli sforzi di Fioroni con la Cazzaniga, col Prampolini, col Casirati (come manovalanza, però) con la coppia Strano-Pertramer (che non esitò a giudicarlo un pò "montato"), di raggruppare e consolidare intorno a sé un qualche nucleo nel quale egli potesse fare il capo.

*lui*  
*Martino*  
Nè, certo, dato per ammesso che l'idea del sequestro sia sorta nel febbraio 1975, la circostanza che Fioroni allora fosse latitante può costituire un ostacolo logico alle conclusioni cui si è pervenuti, non essendo dato di comprendere perchè mai Fioroni avrebbe potuto durante la latitanza consumare il delitto ma non anche idearlo.

Fu lui, quindi, a pensare di sequestrare l'amico Saronio e non per risolvere un problema di finanziamento bensì per il <sup>fine</sup> squisitamente egocentrico o di espatriare e rifarsi una vita (come disse alla Cazzaniga), o di cercare la realizzazione del suo pazzesco sogno di gloria.

L'azione di Fioroni è vile e abietta e dimostra -contrastando non soltanto con il diritto ma anche con elementari principi etici (che <sup>lui</sup> avverte quando

si tratta di fare il nome di "compagni" non quando  
deve trasformarne uno in denaro) un'intensità note-  
vole di dolo.

La sua partecipazione alla fase esecutiva è piena.

Forse non era presente alla cattura (e, invero, non  
vi era motivo che lo fosse) ma partecipò alla discus-  
sione sul cloroformio; alla discussione sulle divise;

seppe di Cavallo; seppe di De Vuono del quale conob-  
be anche il compito specifico di speaker con la fa-  
miglia Saronio; seppe che per due volte "il legionario"

era stato sostituito al telefono da un complice che  
non aveva accento calabrese. E non si trattava di no-

tizie frammentarie su particolari che egli "non era  
tenuto a sapere" ma che ugualmente riusciva a estor-

cere (con le buone maniere) a Casirati, bensì di av-  
venimenti ai quali aveva partecipato o dei quali a

pieno titolo egli veniva posto a conoscenza. E' im-

pensabile che Casirati e gli altri, con Saronio mor-

tone con la famiglia che di contro pretendeva a tut-

ti <sup>costi</sup> una prova dell'esistenza in vita; con la neces-  
sità di ricorrere, per giuocare il tutto per tutto,

all'unico della banda che avendo conosciuto e fre-

quentato Saronio, poteva dare un aiuto concreto, lo

avrebbero, invece, tenuto in disparte lesionandogli

anche le notizie sullo svolgimento dei fatti.

15

70

Luigi Martini

71

E l'intensità del dolo raggiunge il massimo (per Fioroni più degli altri) quando egli non arretra di fronte alla morte, quando non si commuove davanti a quel giovane corpo privo di vita, quando non realizza l'oberrazione del suo modo di concepire i rapporti umani, ma, invece, pensa alla maniera di sfruttare il cadavere ancora caldo dell'amico (rectius: di colui che egli era amico) per non tornare a casa a mani vuote, e svela così l'aspetto più spregevole della sua personalità che non si arresta innanzi ai morti ma li utilizza con sordido cinismo.

Fioroni non rabbrivì nel pensare alla casa di C.so Venezia, alla camera da letto di Carlo Saronio ove egli aveva dormito con la Gazzaniga, alla villa di Bogliasco ove il gruppetto aveva trascoro ore liete, agl'innamorati Silvia e Carlo che con loro avevano diviso la spensieratezza di quei giorni, la felicità di quella vita della quale Saronio era stato bruscamente tolto.

Fioroni non rabbrivì al pensiero di Carlo (col quale dirà, poi, di conversare in sogno) che non frequenterà più l'Istituto Negri, che non verserà più le sue energie e il suo denaro alla ricerca di qualcosa che possa migliorare l'uomo alleviandone le sofferenze, Fioroni non rabbrivì di/innanzi a tutto ciò,

Luigi Martini



72  
ma entrò, profanatore, ancora una volta in quelle ca-  
se per raccogliere quanto gli poteva servire per spin-  
gere fino in fondo il suo inganno.

Le superiori argomentazioni sono sufficienti, ai  
sensi dell'art. 133 C.P., per determinare in anni ven-  
ti di reclusione e lire un milione di multa la pena  
base per il delitto di sequestro di persona contesta-  
to al capo A) (art. 630 comma 2 C.P.) da ritenere  
più grave rispetto all'omicidio preterintenzionale.

Fioroni non ha diritto alle attenuanti generiche  
perchè non ha dimostrato alcun pentimento.

Autocritica, forse, ma non pentimento che può ve-  
nire soltanto sull'onda del sentimento, dell'angoscia,  
della pena, del ribrezzo morale per la propria azione  
che solo per quella via può essere pulita e riscat-  
tata eticamente; che richiede però abbandono, non  
fredda lucidità e calcolo razionale; che deve dimo-  
strare la pienezza di un animo gonfio appresso da un pe-  
so divenuto insopportabile. Fioroni non è realmente  
pentito, perchè se così fosse non avrebbe potuto ta-  
cere della morte, <sup>ma</sup> ne avrebbe dovuto parlare per l'ir-  
refrenabile bisogno del penitente di allontanare da  
sè la propria colpa dichiarandola agli altri.  
E non si dica <sup>che</sup> ignorava la morte del Saronio.

Non si vede innanzitutto perchè Casirati avrebbe  
dovuto tenergli nascosto quell'evento che aveva

73

mandato all'aria i loro piani e i cui effetti non potevano essere <sup>e</sup> ottenuti altrimenti che con l'intervento di Fioroni. Nè questi si sarebbe esposto al rischio di essere individuato da un Saronio vivo, fornendo quelle notizie che non potevano provenire da altri se non da lui, non essendo emerso dal processo che il suo amico - da poco tornato da un lungo soggiorno in America - aveva ospitato altri a Milano (a Bogliasco). Più logico sarebbe stato che Fioroni, se realmente avesse pensato che Saronio non voleva collaborare, proponesse di fotografare l'ostaggio (è la prima soluzione che viene in mente a chiunque) o magari avanzasse qualche sua idea irrealizzabile (come l'iniezione in veña), piuttosto che opporre, con Saronio vivo, la sua firma sul delitto. E Fioroni che si è dimostrato malvagio ma non stupido, tutto ciò dovette valutarlo necessariamente, ritenendo che nell'impossibilità di essere accusato dal rapito, la famiglia difficilmente avrebbe potuto identificarlo, a patto che non si fosse verificato un imprevisto incidente. Ma dopo tutto, cosa sarebbe cambiato per Fioroni che Saronio fosse vivo o morto! Se anche in questa condizione il ricco borghese (che doveva possedere diversi miliardi nascosti da qualche parte) era in grado di "collaborare oggettivamente", perchè tirarsi indietro, perchè rinunciare a tutto senza nemmeno tentare.

Luigi Il...

161

74

Fioroni era stato abbastanza cinico da progettare con fredda lucidità, che realizzava contorte motivazioni, il sequestro del suo amico, non vi era motivo perchè la ragione di stato venisse meno per un imprevisto dovuto alla imperizia di uno sprovveduto. La "rivoluzione" non si fa certo con il sentimento e non si ferma per così poco.

Come si vede in quel lungo interrogatorio del 22 dicembre 1975 non esisteva alcuna angoscia morale ma freddo, lucido e bieco calcolo, che altrimenti Fioroni non avrebbe iniziato la "confessione" con una tirata autocritica sul modo aberrante di fare e di intendere l'intervento politico, bensì piangendo (non necessariamente con le lacrime) la morte dell'amico.

E Fioroni ha continuato a parlare in dibattimento, fino a quando non è inciampato nello scheletro, di "morte presunta", di non abbandonata speranza di riabbracciare il compagno (magari facendogli intendere, come in quella visione onirica o delirante la ragione dell'utilizzazione oggettiva), così perpetrando un'ulteriore offesa a Carlo Saronio nell'infantile tentativo di sottrarsi alla responsabilità giuridica per l'omicidio.

La pena base già determinata va aumentata di un anno di reclusione e di lire centomila di multa per

~~Recepzione~~

dell'112 n.108

Luigi  
Mariano

l'aggravante dell'art. 112 n.1 C.P. e in identica misura per l'aggravante dell'art. 61 n. 7 C.P.; ai sensi dell'art. 81 C.P., la pena definitiva viene fissata in anni ventisette di reclusione a lire 1.500.000 di multa.

Per determinare la pena per il delitto di cui all'art. 630 comma 2 C.P. a carico del Piardi e del De Vuono; oltre alla obiettiva gravità del reato, è sufficiente richiamare le argomentazioni svolte (trattando del Fioroni) sull'intensità del dolo del reo che nonostante la morte dell'ostaggio prosegue nell'azione delittuosa imbastendo una truffa ai danni dei familiari e consegue così l'intento; argomentazioni valide -sia per in misura minore- anche per i complici, per ritenere adeguata la pena base di anni diciotto di reclusione e lire un milione di multa.

Neanche essi possono giovare del beneficio delle attenuanti generiche che non potrebbero trovare motivazione né nella loro condotta anteriore al fatto -che entrambi, anche se con gradazione minore, vivevano già di reato e non hanno esitato a commetterne uno talmente grave e ripugnante- né in quella contemporanea -già esaminata- o successiva, volta a negare anche l'esistenza.

La pena così determinata va aumentata per il De Vuono di un anno di reclusione e lire centomila di

multa per ciascuna delle due aggravanti (artt. 112 n. 1, 61 n. 7 C.P.) contestate e di un anno di reclusione e di lire centomila di multa, per effetto della recidiva; la pena così ottenuta di anni ventuno di reclusione e lire 1.300.000 di multa viene determinata, ai sensi dell'art. 81 C.P., in anni ventisei di reclusione e lire 1.600.000 di multa.

Per il Piardi la pena base viene aumentata di un anno di reclusione e lire centomila di multa per ciascuna aggravante contestata (art. 112 n. 1, 61 n. 7 C.P.); in applicazione dell'art. 81 C.P. viene determinata in anni venticinque di reclusione e lire 1.500.000 di multa.

Le considerazioni già svolte per gli altri imputati costituiscono sufficiente motivazione della gravità del reato, in relazione all'art. 133 C.P., anche nei confronti del Casirati, per il quale collocandosi <sup>egli</sup> più in là di De Vuono e Piardi ma più in qua del Fioroni — sarebbe adeguata una pena base intermedia tra quella applicata agli altri imputati già esaminati, ma la Corte ritiene, che l'aver fatto ritrovare i resti di Carlo Saronio sia un comportamento che debba essere valutato positivamente anche se si tratta dell'adempimento tardivo (avrebbe potuto, comunque, far ritrovare il corpo appena fuggito all'estero) di un elementare dovere morale, sicchè viene ri-

tenuta equa, in considerazione di ciò, la pena di an  
ni diciassette di reclusione e lire un milione di mul-  
ta.

Ma Casirati non può invocare anche le attenuanti  
generiche perchè quell'unica sua condotta degna di  
apprezzamento è già stata considerata nella sede sua  
propria. Per il resto, il carattere ambiguo e sfuggen-  
te della sua "confessione" lo si è già evidenziato  
mettendo in rilievo come sulla base di essa l'impu-  
tato finisca per presentarsi estraneo al delitto, tan-  
to che pure la conoscenza del luogo di sepoltura del  
Saronio si è preteso di spiegare non con la partecipa-  
zione alla consumazione del reato bensì con la fumet-  
tistica motivazione di una sua garanzia (?) nei con-  
fronti dei "politici".

Quanto, poi, alle turbe caratteriali, alla sua in-  
capacità di distinguere tra il bene e il male, al suo  
egocentrismo che gli fa anteporre sempre gli interes-  
si suoi a quelli della società, tutto ciò è il prodot-  
to anche di un ambiente e di una educazione particola-  
ri, certamente, ma soprattutto del suo modo di atteg-  
giarsi di fronte alla realtà; del suo rifiuto di lavo-  
rare e di vivere, magari modestamente, di un lavoro  
onesto; della sua mania di "fregare" tutti e tutto e  
che lo spinge a proclamarsi pazzo pur di ottenere

Lucio Martini

l'esonero dell'obbligo di leva; della mancata attenzione ai fatti della vita che lo riguardavano direttamente, così da non ricavare alcun insegnamento dalle disavventure passate. Si farebbe un torto troppo grave a tutti coloro che pur provenendo dallo stesso ambiente si mantengono sani, se la strada volontariamente percorsa giorno per giorno da Casirati dovesse servire ad attenuargli la condanna.

La pena base va aumentata di un anno di reclusione a lire centomila di multa per ciascuna delle due aggravanti contestate (artt. 112 N.1 e 61 N.7 C.P.), di un anno di reclusione e lire centomila di multa ancora per la recidiva, e infine la pena così ottenuta di anni venti di reclusione e lire 1.300.000 di multa viene elevata ad anni venticinque di reclusione e lire 1.600.000 di multa per effetto della continuazione.

Nei confronti della Carobbio ritiene anzitutto la Corte che possano e debbano concedersi le attenuanti generiche perchè alla poca pericolosità sociale e alla ridotta attitudine criminale della donna si aggiunge la sua maternità che richiede il massimo di valutazione e di comprensione per una difficile situazione umana per far sì che la pena, che pure deve essere inflitta quale conseguenza di un comportamento illecito del quale è stata ritenuta colpevole,

111

Martino

Vin

79

non finisca per produrre altri danni privando troppo a lungo della madre una bambina di pochi anni. Le attenuanti che trovano motivazione in così profonde ragioni umane, possono essere valutate prevalenti su tutte le aggravanti contestate sicchè, ritenendosi tale anche le previsioni del CPV. dell'art. 630 C.P., la determinazione della pena va fatta in rapporto al comma 4 del citato articolo.

Tenendosi conto, poi, ai sensi dell'art. 133 C.P., della obiettiva minore partecipazione della Carobbio al delitto e del chiaro ruolo subordinato al Casirati da essa espletato, appare congrua una pena base di anni dieci di reclusione e lire quattrocentomila di multa che, per le riconosciute attenuanti, viene ridotta ad anni otto di reclusione e lire trecentomila di multa e quindi portata, ai sensi dell'art. 81 C.P., ad anni dodici di reclusione e lire quattrocentomila di multa.

A carico di tutti i predetti imputati, l'applicazione delle pene accessorie discende, quale effetto della condanna, dagli artt. 29 e 32 C.P..

Il Fioroni, il Casirati, il De Vuono e il Piardi vanno condannati, in solido, a risarcire alla parte civile Angela Boselli il danno patrimoniale che, tenuto conto di quanto pagato ai rapitori, della parte

Luigi Martini



di riscatto recuperata e consegnata dall'Autorità svizzera, delle indicibili sofferenze che tutta la vicenda, compresa l'impossibilità prima del 24 novembre '78 di raccogliere in un sepolcro i resti del figlio, ha procurato alla madre, può essere liquidato in lire quattrocentomilioni; vanno condannati, sempre in solido, a rimborsare alla parte civile le spese di costituzione e difesa liquidate in complessive lire 1.510.000, come da nota di parte.

Per il Prampalini e la Cazzaniga, tenuto conto dell'indubbia gravità del reato del quale costoro aiutarono Fioroni a realizzare il profitto, gravità che non viene meno per l'ignoranza del nome della vittima non potendo essi non presumere agevolmente che tanto denaro tutto in una volta (e che andava "pulito") doveva provenire da un sequestro di persona o da una rapina, si ritiene equa la pena di anni due di reclusione.

De Vuono deve essere dichiarato colpevole dei delitti contestatigli ai capi da G) a M) della rubrica e dei quali l'imputato si è dichiarato colpevole durante l'interrogatorio reso il 16 giugno 1975 al Procuratore della Repubblica; in ordine al delitto <sup>d'</sup>resistenza a pubblico ufficiale, negato dal De Vuono, la prova si ricava dal rapporto 8.6.1975 (vol.2 fol.79).

*Luigi Martini*

81

Ritiene la Corte che tutti i predetti reati possono essere uniti nel vincolo della continuazione quale manifestazione dell'unico disegno criminoso di mantenersi latitante per sottrarsi alla cattura da parte dell'Autorità Giudiziarla. Considerato, poi, che l'imputato per i suoi precedenti penali non può beneficiare del provvedimento dell'amnistia nel quale rientrebbe il capo M); ritenuto più grave il delitto di detenzione d'arma da guerra contestato sub G), la pena di anni tre di reclusione e di lire trecentomila di multa valutata equa per questo delitto, viene aumentata di mesi sei e lire cinquantamila per effetto della recidiva e di ulteriori mesi sei e lire cinquantamila ai sensi dell'art. 81 C.P. prevenendosi così alla pena complessiva di anni quattro di reclusione e lire quattrocentomila di multa.

Mortino

Bongi

Il De Vuono nel corso del citato interrogatorio del 16 giugno 1975 ha dichiarato che la Ciurria, da lui conosciuta poco tempo prima e portata ad abitare nel suo appartamento di via Beato Angelico, non potendo andare in Puglia per farsi fare i documenti d'identità, gli aveva chiesto di procurarglieli, evidentemente falsi. Ha aggiunto che, avute dalla Ciurria le foto da opporre sui documenti, egli si era rivolto alla Bongiovanni pensando che costei fosse la perso

na più adatta <sup>perdi</sup> nel suo bar "poteva capitare che li faceva". E in effetti, dopo qualche giorno, la Bongiovanni gli aveva consegnato il pacchetto con la carta d'identità e la patente della Ciurria.

Questa, durante l'interrogatorio del 12 giugno 1975, ha dato una versione dei fatti sostanzialmente identica e che se ne discosta per qualche particolare privo di rilievo giuridico, come l'indicazione della mente dalla quale sarebbe uscito il nome falso di Maria Santelloni.

La Bongiovanni, non menzionata dalla Ciurria, ha decisamente negato di aver ricevuto dal De Vuono l'incarico di procurare i documenti falsi, sostenendo di essersi limitata a recapitare un pacco, del quale ignorava il contenuto, e che era stato consegnato a lei perchè lo trasmettesse al De Vuono. La difesa però non regge, non emergendo il motivo per cui il De Vuono, che pure in quel periodo aveva avuto dei rapporti più che amichevoli con la Bongiovanni, moglie del suo amico Cavallo al quale, una volta arrestato, egli aveva fatto pervenire soldi in carcere; che da costei era stato aiutato con un "prestito" in denaro al momento di affittare l'appartamento di via Ronchi; che era tanto sua buona amica da andarlo a cercare al ristorante per comunicargli, piangendo,

82

Mantua  
Lini

32  
che suo marito era stato arrestato; dalla quale il "Tonino" tanto si fidava da dire alla propria sorella di indirizzare alla Bongiovanni i vaglia postali con le richieste rimesse di denaro, considerato tutto ciò sfugge l'interesse calunnioso del De Vuono di accusare la Bongiovanni sapendola estranea ai fatti.

La Ciurria e la Bongiovanni vanno pertanto dichiarate colpevoli del reato contestato al capo N), mentre di quello contestato al capo O) ne va dichiarata l'estinzione per intervenuta amnistia. Tenuto conto dei criteri fissati nell'art. 133 C.P. e della modifica apportata all'art. 648 C.P. con l. 22 maggio 1975 n. 152, si ritiene adeguata per ciascuna imputata la pena di anni due di reclusione e lire cinquecentomila di multa.

Il De Vuono -che, come si è visto non può beneficiare dell'amnistia-, va giudicato colpevole di entrambi i reati contestati sub N) e O). Tenuto conto della continuazione tra gli stessi e giudicato più grave quello di ricettazione, si stima adeguata per questo reato la pena di anni due di reclusione e lire cinquecentomila di multa che viene aumentata di mesi due e lire centomila per effetto della recidiva e di ulteriori mesi due e lire centomila per la continuazione; la pena definitiva è quindi di anni due e mesi quattro di reclusione e lire settecentomila di mul-

Vincentino

ta.

La pena complessivamente inflitta al De Vuono per tutti i delitti contestatigli e dei quali è stato riconosciuto colpevole, è pertanto di anni trentadue mesi quattro di reclusione e lire duemilionesettecentomila di multa; in applicazione dell'art.78 C.P. la pena così determinata va ridotta ad anni trenta di reclusione restando invariato l'ammontare della multa.

Del reato sub P) contestato alla Ciurria e da questa ammesso nell'interrogatorio del 19 giugno 1975, va dichiarata l'estinzione per intervenuta amnistia.

E' fondata l'accusa di favoreggiamento personale messa alla Bongiovanni al caso Q).

Il De Vuono, come si è già visto, era buon amico del Cavallo (marito dell'imputata) al quale era stato presentato proprio dal Bellardita e dal Ventimiglia.

Dopo la sparatoria del bar di via <sup>Neera</sup> ~~Neera~~ tra questi due e il De Vuono, costui telefonò al Cavallo per chiedergli l'indicazione di un appartamento dove andare ad abitare, al che il "silvio" gli consigliò di rivolgersi all'agenzia immobiliare Ozen. La sparatoria fra i tre in via Neera non era passata senza clamore tanto che il Bizgantini ha potuto dichiarare che nell'"ambiente" si diceva che a sparare contro il Bellardita e il Ventimiglia era stato "il Legionario".

26

4

Luigi  
Maffina

85

Il Cavallo (vol.13, fol.23) cercò anche di fare rap-  
acificare -dopo la sparatoria- il De Vuono e il Bel-  
lardita ma dovette rinunciarvi per la reazione del  
primo. Ora, tutti questi sono elementi che valutati  
sulla base <sup>della</sup> comune esperienza, costituiscono prova suf-  
ficiente per ritenere che la Bongiovanni, moglie del  
Cavallo e frequentatrice del De Vuono, non ignorava  
di certo che questi poteva anche essere cercato dal-  
la Polizia per quella sparatoria nel bar di via Neera  
in relazione alla quale, si diceva in giro che il De  
Vuono non fosse del tutto estraneo, e il proprio ma-  
rito era stato sollecitato da uno dei protagonisti  
(Bellardita) di interrompere i suoi buoni uffici col  
De Vuono.

La Bongiovanni, del resto, non ha potuto ~~ca~~ fare  
a meno di affermare (int.11.3.1976) che quando venne  
concluso il contratto di locazione per l'appartamento  
di via Ronchi, le generalità fornite dal De Vuono non  
corrispondevano a quelle del "Tonino" a lei note,  
sicchè non sembra soste~~ni~~bile che l'imputato non sa-  
pesse che il De Vuono non aveva interesse a farsi co-  
noscere col suo <sup>vero</sup> nome.

Quanto all'aiuto prestato, è sufficiente avere  
anticipato un milione di lire per consentire al ri-  
cercato di affittare un appartamento dove nascondersi.

[19]

ed essersi resa destinataria fittizia di vaglia postale dei quali vero beneficiario era il De Vuono, per integrare gli estremi della condotta vietata dall'art. 378 C.P.

La considerazione dei criteri dettati dall'art. 133 C.P., si ritiene adeguata la pena di mesi sei di reclusione.

La pena complessivamente inflitta alla Bongiovanni per tutti i reati per i quali è stata condannata, è quindi di anni due mesi sei di reclusione e lire cinquecentomila di multa.

Il Felice, trovato in possesso di una banconota da L. 100.000 proveniente dal riscatto pagato per la liberazione dell'Ing. Saronio e in primo momento incriminato di concorso nel sequestro e nell'omicidio, è stato rinviato a giudizio con l'accusa di favoreggiamento personale nei confronti di Piardi, perchè, nel presupposto che la banconota da qua egli l'avesse avuta dal "Ciccio bello", taceva questa circostanza.

Però il dato di fatto presupposto dal Giudice Istruttore e che già in istruzione non aveva ricevuto conforto probatorio essendo emerso soltanto, per bocca dell'imputato, che egli e il Piardi si erano conosciuti in carcere (e quindi dopo il fatto), non si è ulteriormente arricchito a seguito del dibattimento, sicchè l'imputato deve essere assolto per non

*ling. Martino*

aver commesso il fatto.

A uguale decisione e con identica formula assolutoria deve pervenirsi nei confronti del Carnevali al quale del resto il Giudice Istruttore ha messo l'accusa ritenendo che poichè il Piardi era stato l'unico a non adottare precauzioni per il riciclaggio della sua quota, ergo il Carnevali doveva averla avuta da costui.

Ma l'argomento, di per se stesso equivoco, non tiene conto del fatto che il De Vuono, finchè non venne arrestato, spese a piene mani utilizzando così spesso biglietti di banca di grosso taglio da impressionare la Ciurria (lo si è già commentato sopra). Pertanto, in giro vi erano anche i soldi del De Vuono e può anche ritenersi, in difetto di una qualunque altra prova, che realmente il Carnevali abbia ricevuto quell'unico biglietto <sup>in mano</sup> del tutto casuale.

La responsabilità del Mapelli per il delitto di favoreggiamento personale in favore di Piardi emerge a chiare note dal processo. Mapelli seppe del M.110 Oscuri che Piardi era ricercato in relazione alle indagini per il sequestro Saronio e appena uscito di prigione, il 12 luglio 1975, si affrettò a darle comunicazione all'amico. Ciò non ostante — o meglio, proprio per questo — quando in Sardegna scesero allo



stesso Hotel Calalunga e il Piardi si presentò con il  
falso nome di Guido Faccioni privo di documento di  
identità, fu il Mapelli a garantire per lui (vol.19 bis,  
fol.26). Lo stesso comportamento l'imputato tenne du  
rante quella settimana trascorsa sul Lago Maggiore,  
quando il Piardi continuava a presentarsi come "Faccio  
ni" e il Mapelli ad avallare quelle generalità per la  
registrazione in albergo (v. int. Mapelli 29.3.1976).  
In Sardegna poi il "Ciccio bello", finita la vacanza  
in albergo, abitò in una villetta presa in locazione  
dal Mapelli.

tenuto conto dei criteri fissati nell'art.133 C.P.,  
e della gravità del reato del quale la persona favori  
ta era indiziata, oppure equa la pena di anni uno  
di reclusione.

Ugualmente certa non è la responsabilità del Ma  
pelli per il delitto di favoreggiamento reale conte  
stato al capo U) e che secondo l'accusa dovrebbe es  
sere stato compiuto in favore di Casirati e Piardi.

Ora, nei confronti del primo, gli atti non autoriz  
zano alcuna conclusione in tal senso, emergendo, per  
contro che <sup>ha</sup> il Puccia (e il Manfrini, v. infra) a oc  
cuparsi del riciclaggio del denaro di Casirati e,  
in particolare, ad interessarsi dell'acquisto di  
quell'auto A/112 intestata al Piardi e da costui poi

*Luigi Martini*

rivendicata in Sardegna, e dal Casirati lasciata ivi al "Brunello" in epoca anteriore all'arrivo del gruppo Faccioni, Rivetta, Mapelli.

Verso il Piardi, invece, esistono indizi che però non si concretizzano in prove sicure di un aiuto prestatato per utilizzare il denaro frutto del sequestro Saronio. Non è privo di rilievo che il Mapelli abbia consegnato alla Cometti soldi per il Piardi mentre costui era in galera, ma non può negarsi che per l'importo di f.2.600.000 può anche essersi trattato della vendita dell'auto A/112, elemento questo (già esaminato) che se è probante in relazione alla partecipazione del Piardi al delitto di sequestro, non lo è con riferimento al delitto dell'art.379 C.P.. E così anche per le altre somme consegnate alla Cometti perchè li facesse avere al "Ciccio bello", si tratta di piccoli importi che possono dimostrare l'adempimento di un obbligo precedentemente assunto, ma possono essere spiegate anche come un gesto di normale solidarietà tra carcerati (in atto o in potenza).

Al di fuori di tutto questo, resta l'acquisto del motoscafo, il continuo accompagnarsi con il Piardi (anche all'Hotel Nasco di Milano, V. rapporto 30.12.75 vol. 19 bis), l'anticipare soldi per conto di costui - basta richiamare l'affermazione del Cochis, già com

Luigi Merino

201

mentata, secondo cui i soldi per il motoscafo gli sarebbero stati anticipati dal Mapelli, mentre il Piardi ha detto di averli prestati lui - elementi tutti di parte sospetto, certamente, ma inidonei a concretizzare una prova di colpevolezza. Ne consegue l'assoluzione del Mapelli per insufficienza di prove.

Contro il <sup>Manfrini</sup> ~~Mapelli~~ la disposizione di Marro (vol. 38, fol. 289) non fa che completare un quadro che già si delineava sufficientemente chiaro nel processo.

Che Puccia abbia riciclato molto denaro per conto di Casirati, è stato ammesso da lui stesso; che l'acquisto dell'auto A/112 intestata Piardi abbia costituito un modo di "pulire" una parte di denaro, è un dato acquisito; che a quest'operazione abbia partecipato anche il Manfrini, lo ha detto l'imputato (int. 6.10.1976); che in epoca immediatamente successiva al pagamento del riscatto da parte della famiglia Saronio, vi sia stato un movimento di somme tra il Manfrini e il Puccia, è provato dalle operazioni bancarie compiute dal primo, così come è dimostrata, ed ammessa dal Manfrini (int. 16.10.'76 cit.), una serie di versamenti in contanti sul proprio conto corrente dopo il 9 maggio 1975.

La deposizione Marro, nella quale (riferimento all'imputato è inequivoco, si inserisce, quindi, in una

Manfrini  
Puccia

91  
situazione probatoria abbastanza sicura e dà ragione anche di quanto dichiarato dal Menfrini sulla circostanza che tanto lui come il Puccia al momento in cui fu acquistata l'auto intestata Piardi, ignoravano che i soldi di Casirati provenissero dal sequestro. E infatti, dalla disposizione cit. si apprende che quando i due favoreggiatori seppero qual'era la fonte del denaro, pretesero dal Casirati un compenso maggiore.

Avuti presenti i criteri fissati nell'art. 133 C.P., nonché la gravità del reato presupposto, si stabilisce la pena di anni due di reclusione aumentata di ulteriori mesi quattro per effetto della recidiva contestata.

La relazione a un versamento di lire 15.000.000 in contanti effettuato in banca dalla Cometti in data 12 gennaio 1976, costei è imputata di favoreggiamento reale in favore del Piardi e di falsa testimonianza.

Va detto subito che tra le due contestazioni non esiste il contrasto che ha ritenuto di riscontrare il difensore, non esistendo alcuna ontologica incompatibilità tra la fattispecie prevista dall'art. 379 C.P. e quella disciplinata dall'art. 372 C.P., essendo diverse le condotte incriminate: con la prima si esplica un'attività diretta a consentire a taluno di

*Luigi Martini*

assicurarsi il profitto di un reato commesso in precedenza; con la seconda si nega al Magistrato di avere mai compiuto l'azione di favoreggiamento.

Venendo al merito delle imputazioni, se per il reato di falsa testimonianza, ampiamente consumato dalla Cometti durante le deposizioni rese al Giudice Istruttore, può farsi applicazione della causa estintiva attribuita dal recente provvedimento di clemenza dell'agosto 1978, del reato di favoreggiamento reale l'imputata deve essere assolta con formula ampia non essendo possibile attuare alcun collegamento tra quell'operazione bancaria e il sequestro Saronio, tramite Piardi.

Certo, l'entità della somma non può far sospettare che non si tratti proprio di risparmi realizzati in pochi mesi da una prostituta (dep. 4.5.1976), ma anche così non si perviene necessariamente al Piardi e al delitto principale di cui è causa. E maggior legame non si ricava considerando che l'amante della Cometti (Merlo) -ad essa accomunato nella contestazione dell'accusa come coautore della condotta illecita- era amico del Ciccio bello dall'epoca di quella vacanza in Sardegna (quando con un'originale manovra consistita nel passare dalla 4<sup>o</sup> alla 1<sup>o</sup>, gli ruppe l'auto nuova nuova) e con lui aveva girato il Lago Maggiore e frequentato alcuni alberghi di

93

Milano (Hotel Nasco ad es.).

Il Merlo non era certamente l'unico amico del Padre di che da quando aveva smesso di farsi mantenere dall'Eratico cominciando a spendere, a spassarsela, a far crediti, aveva trovato diversi corteggiatori ed estimatori.

In difetto di ulteriori elementi, va concluso che nella condotta dell'imputata non si individuano gli estremi del fatto di reato contestato (sub CC).

La Cometti va invece condannata per il delitto di ricettazione rubricato (sub AA) -dovendosi giudicare tardiva l'eccezione di mancata contestazione dell'accusa avanzata dal difensore con la discussione finale-, emergendo a chiare note da tutto il processo, attraverso le dichiarazioni di Cochis, di Mapelli, del Merlo nonché dal rapporto sulle indagini di Polizia giudiziaria espletate in merito alla permanenza del gruppo in Sardegna, che la Pierina Tassazin altri non era che la Cometti.

E' vero che il Merlo (int. del 28.4.1976) ha cercato di addossarsi la completa responsabilità scagionando la Cometti tanto dall'imputazione di ricettazione quanto da quella di falso, ma il beau geste non è destinato al successo. Basti considerare che la Cometti giunse in Sardegna insieme al Mapelli e

Luigi Martino

12/11/11  
91

al Cochis in epoca successiva al Merlo il quale, per tanto, deve avere consegnato alla "Tina" il documento falso prima che costei arrivasse all'isola. E' logico ritenere, poi, che sia stata l'imputata a fornire la propria fotografia da utilizzare per la falsa carta d'identità, così come non è credibile che la Cometti non abbia saputo che presso l'albergo era registrata con generalità diverse da quelle vere. Infine, si deve pensare che come è normale sia stata lei stessa a presentarsi al bureau, a dichiarare le false generalità comprovandole con un documento contraffatto.

L'accusa va quindi confermata e la Cometti condannata per il reato sub AA), tenuto conto dei criteri fissati nell'art. 133 C.P., alla pena di anni due di reclusione e lire cinquecentomila di multa.

Al reato sub BB) va applicata la causa estintiva dell'amnistia.

Venendo all'esame delle posizioni del Merlo, va dichiarata anche nei suoi confronti la responsabilità per il reato sub AA) consumato in concorso con la Cometti e, avuto presenti i criteri posti nell'art. 133 C.P., si ritiene adeguata la pena di anni due di reclusione e lire cinquecentomila di multa che viene aumentata di mesi uno e lire cinquantamila in applicazione dell'aggravante contestata e di ulteriori mesi

Martino  
M...

95 uno e lire cinquantamila per la recidiva, pervenendo  
si così alla pena di anni due mesi due di reclusione  
e lire seicentomila di multa.

Anche nei suoi confronti va applicata l'ammistia  
per il reato sub BB).

Dal reato di favoreggiamento reale contestato sub  
CC) il Merlo deve essere assolto per gli stessi motivi  
e con la stessa formula della Cometti.

Non vi è prova che il Merlo abbia compiuto gli at  
ti di favoreggiamento personale indicati nel capo DD)  
né che, in qualche altro modo, abbia aiutato Piardi  
a eludere le ricerche dell'Autorità Giudiziaria.

Luigi Martini  
Quanto al falso documento d'identità del quale il  
Piardi venne trovato in possesso al momento del suo  
arresto (e intestato Berruti) e da lui utilizzato con  
sicurezza all'Hotel Nasco di Milano (v. rapporto 30.  
12.'75 vol. 19 bis), dal processo non si evince il  
minimo elemento di prova che sia stato il Merlo a pro  
curarglielo; del documento "Faccioni", invece, non  
ne risulta l'esistenza (v. infra).

Nemmeno può ritenersi che sia stato il "Micio" a  
dare ospitalità al Piardi, posto che gli unici atti  
di favoreggiamento personale nei confronti di "Ciccio  
bello" dei quali si ha prova sono stati commessi dal  
Mapelli che (lo si è già visto) garantì per lui in



albergo e lo ospitò nella villetta. Ne discende  
l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il  
fatto.

Si è già anticipato supra che il processo non solo  
tanto non è acquisita una carta d'identità intestata  
"Faccioni" (ciò potrebbe non essere decisivo), ma  
non se ne ricava l'esistenza neanche indirettamente  
emergendo, al contrario, elementi che portano a rite-  
nere che una carta d'identità con quel nome non sia  
mai stata confezionata — almeno, a beneficio di Piardi —  
tanto è vero che quest'ultimo quando pensò di u-  
tilizzare in Sardegna queste false generalità, non po-  
tè provarle con alcun documento e dovette venir-  
gli in aiuto il Mapelli che si fece suo garante con  
l'impiegato dell'Hotel Calalunga. Ciò risulta dal rap-  
porto della Polizia (vol. 19 bis, fol. 26) su coloro  
che avevano alloggiato in Sardegna, sicchè dall'impu-  
tazione sub EE) così il Merlo come il Piardi che con  
lui divide la contestazione, debbono essere assolti  
con formula ampia.

Nei confronti di entrambi va applicata l'amnistia  
per il reato rubricato sub FF).

Al Merlo, infine sono stati contestati due reati  
di ricettazione di carte d'identità rubate, con i fal-  
si conseguenti. Ora, probabilmente, i capi d'imputa-  
zione non sono stati formulati con assoluta preci-

97

sione e di ciò, in sostanza, ne ha beneficiato l'imputato essendo rimasto fuori del processo l'uso di alcuni documenti che pure si ricava inequivocamente, come la n. 11655988 - però il Merlo ha confessato (int. del 22.5.'76) l'utilizzazione di due carte d'identità intestate "Venussi" e "Giovanni Cometti" e ha ammesso pure il delitto di ricettazione contestato sub GG) anche se l'imputato nega di aver creato con quel documento una tessera d'identità intestata "Faccioni".

Giudica, pertanto, la Corte che applicata l'amnistia per i delitti sub HH) e LL), quelli sub GG) e II) possono essere uniti nella continuazione, considerandoli come manifestazione dell'unico disegno criminoso di mantenersi latitante.

La pena di anni due di reclusione e lire cinquecentomila di multa, ritenuta equa ai sensi dell'art. 133 C.P., viene aumentata di mesi due e lire trentamila per l'aggravante contestata, di ulteriori mesi <sup>due e</sup> per lire trentamila per la recidiva e ancora di mesi due e lire quarantamila per effetto dell'art. 81 C.P.. La pena definitiva è pertanto di anni due mesi sei di reclusione e lire seicentomila di multa.

La pena complessiva inflitta al Merlo per tutti i reati dei quali è stato ritenuto colpevole, è di anni quattro mesi otto di reclusione e lire un milio-

ca

Nei confronti della Mazzati, sempre spaventosamente reticente, va dichiarata l'estinzione del reato di falsa testimonianza contestatole, per intervenuta amnistia.

Il Puccia ha confessato di avere riciclato per conto di Casirati una notevole quantità di denaro (almeno £ 60.000.000) proveniente dal riscatto pagato dalla famiglia Saronio. La pena da infliggere all'imputato, tenuto conto della gravità del reato presupposto e del comportamento del Puccia che quando conobbe la provenienza del denaro; invece di rinunciare all'incarico, si limitò a chiedere un compenso maggiore, <sup>(dep. Marro, cit.)</sup> ~~ma~~ può essere inferiore ad anni due di reclusione. Per la concessione dell'invocato beneficio della sospensione condizionale della pena, mancano gli elementi che possano far presumere che il condannato si asterrà per il futuro dal commettere altri reati.

A carico di Papagni e Cosmai l'istruzione dibattimentale non ha consentito di acquisire elementi di responsabilità ed è rimasta immutata la situazione probatoria esistente al momento del loro rinvio a giudizio. La Corte, pertanto, dovendo valutare l'accusa di favoreggiamento reale, giudica che l'accredito di grosse somme (150.000.000 di lire) dal Cosmai

ing. Martino

al Papagni nei mesi immediatamente successivi al sequestro Saronio non è necessariamente riconducibile al delitto principale di cui è causa potendo trovare spiegazione in diverse altre causali e, non ultima, in quella denunciata dai due imputati (contrabbando di sigarette) e sostenuta dall'esistenza di specifici procedimenti penali. Del resto anche negli anni precedenti vi era stato un sensibile movimento di denaro tra il Papagni e il Cosmai anche se per importi minori di quelli registrati nei mesi considerati dal Giudice Istruttore.

Maggiore forza probante non può attribuirsi al fatto che il Papagni abbia emesso alcuni assegni in tutto per circa £ 8.000.000) in favore del Manfrini che, lo si è visto, è colpevole di favoreggiamento reale di Casirati. Trattasi di elemento equivoco perchè, considerata la personalità dei soggetti (il Manfrini è recidivo specifico nel quinquennio) e le dichiarazioni del Puccia (int. 16.4.'76) sulla procedura da essi (il Manfrini operava con lui) seguita per pulire i soldi, può ritenersi con uguale forza probatoria che le somme portate in quegli assegni trovano causa in altri "commerci". Ne consegue che il Papagni e il <sup>Cosmai</sup> Casirati debbano essere assolti perchè il fatto di reato loro contestato non sussiste.

Vestire

Luigi

Il De Vuono, il Casirati, la Carobbio, il Fioroni, il Frampolini, la Cazzaniga, la Ciurria, la Bongiovanni, il Merlo, il Puccia, il Manfrini, il Mapelli, la Cometti, e il Piardi vanno condannati, in solidi, al pagamento delle spese processuali.

Poichè di tutti i reati contestati in rubrica il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione e quello di detenzione d'arma da guerra sono esclusi dal beneficio del condono e l'art.7 ultimo comma del D.P.R. 4 agosto 1978 n.413 prevede, per l'ipotesi di reato continuato che il beneficio vada applicato alle pene fissate, quale effetto della continuazione, per i reati satelliti, il Fioroni, il Casirati e il Piardi hanno diritto ciascuno di essi al condono di anni due di reclusione in rapporto al delitto di cui all'art.584 C.P. e lire trecentomila della multa comminata loro in applicazione dell'art.81 C.P.; la Carobbio beneficia del condono di anni due di reclusione (art.584 C.P.) e lire centomila di multa comminata per effetto dell'art.81 C.P.; il De Vuono ha diritto al condono di anni due di reclusione (art. 584 C.P.) e di lire trecentomila di multa comminata in applicazione dell'art. 81 C.P. in rapporto alle imputazioni sub A), B), e C); di lire settecentomila di multa comminata per i capi N) e O) e di lire cinquantamila della multa comminata per il delitto

*Martino*  
*Luigi*

to di ricettazione rubricato sub L) e per il quale l'imputato è stato condannato in continuazione con il delitto sub G), espressamente escluso dal beneficio; la Cazzaniga, il Prampolini, la Ciurria, il Mapelli, la Cometti e il Puccia, beneficiano del condono di tutta la pena loro rispettivamente inflitta; la Bongiovanni, il Manfrini e il Merlo beneficiano del condono di anni due di reclusione e dell'intera multa.

Al sensi dell'art. 240 C.P., va ordinata la confisca delle armi e delle munizioni in sequestro.

Infine, viene disposta la scarcerazione del Cochis se non detenuto per altra causa.

P.Q.M.

La Corte d'Assise di Milano; visti gli artt. 477, 483, 488, 489 C.P.P., dichiara Carlo Fioroni, Giustino De Vuono, Carlo Casirati, Alice Carobbio, Gennaro Piardi colpevoli dei delitti loro rispettivamente contestati ai capi A), B), C), E) della rubrica e ritenuto il fatto sub B) costituivo del delitto di cui all'art. 584 C.P.; ritenuta fra i predetti reati la continuazione, considerato più grave il delitto di cui al capo A), concesse alla Carobbio le attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulle aggravanti contestate; tenuto conto per

*Luigi Martini*

il De Vuono e per il Casirati della recidiva ad es-  
si contestata, condanna il Fioroni alla pena di anni  
ventisette di reclusione e lire un milionecinquecen-  
tomila di multa, il De Vuono alla pena di anni ven-  
tisei di reclusione e lire un milione seicentomila di  
multa, il Casirati alla pena di anni venticinque di  
reclusione e lire un milione seicentomila di multa, la  
Carobbio alla pena di anni dodici di reclusione e li-  
re quattrocentomila di multa, il Piardi alla pena di  
anni venticinque di reclusione e lire un milionecin-  
quecentomila di multa;

visti gli artt. 6 e 7 ultimo comma D.P.R. 4 agosto 1978

n. 413, dichiara condonati anni due della pena deten-  
tiva inflitta al Fioroni, al Casirati, alla Carobbio  
e al Piardi nonchè lire trecentomila della pena pecu-  
niaria inflitta al Fioroni, al Casirati e al Piardi  
e lire centomila di quella inflitta alla Carobbio;  
condanna il Fioroni, il Casirati, il De Vuono e il  
Piardi a risarcire, in via tra di loro solidale, al-  
la parte civile Angela Boselli, il danno liquidato  
in lire quattrocentomilioni, nonchè a rimborsare  
alla stessa parte le spese di costituzione e dife-  
sa che liquida in complessive lire 1.510.000;

dichiara Franco Prampolini e Maria Cristina Cazzani  
ga colpevoli del reato di cui all'art. 379 C.P., co

102  
Martino  
Luisi

103  
si unificate e modificate le originarie imputazioni  
A), B), C) e, li condanna alla pena di anni due di  
reclusione ciascuno;

dichiara il De Vuono colpevole dei reati ascrittigli  
ai capi G), H), I), L), M) e, ritenuta tra gli stes-  
si la continuazione e considerato più grave il rea-  
to sub G), lo condanna alla pena di anni quattro di  
reclusione e lire quattrocentomila di multa;

Luigi Martini  
dichiara lo stesso De Vuono e inoltre Chiara Maria  
Ciurria e Gioele Giovanna Bongiovanni colpevoli il  
primo del reato continuato contestatogli sub N) e  
O) e le altre due del solo reato contestato sub N),  
e condanna il De Vuono alla pena di anni due mesi  
quattro di reclusione e lire settecentomila di mul-  
ta, la Ciurria e la Bongiovanni alla pena di anni  
due di reclusione e lire cinquecentomila di multa  
ciascuno;

dichiara inoltre la Bongiovanni colpevole del reato  
ascritto al capo Q) della rubrica e la condanna al-  
la pena di mesi sei di reclusione;

dichiara Mapelli Giovanni Roberto colpevole del rea-  
to ascrittogli al capo V) della rubrica e lo condanna  
alla pena di anni uno di reclusione;

dichiara Alberto Manfrini colpevole del reato ascrit-  
togli al capo Z) e lo condanna alla pena di anni due



mesi quattro di reclusione, tenuto conto della contestata recidiva;

dichiara Mariasanta Cometti colpevole del reato ascritto al capo AA) e, tenuto conto dell'aggravante contestata, la condanna alla pena di anni due di reclusione e lire cinquecentomila di multa;

dichiara Enrico Merlo colpevole dei reati ascritti agli ai capi AA), GG), II) della rubrica e, ritenuta la continuazione tra questi ultimi due, la condanna per il primo reato alla pena di anni due mesi due di reclusione e lire seicentomila di multa e, per il reato continuato, alla pena di anni due mesi sei di reclusione e lire seicentomila di multa;

dichiara Brunello Giulio Puccia colpevole del reato ascritto gli al capo PP) della rubrica e lo condanna alla pena di anni due di reclusione;

condanna tutti gli imputati predetti al pagamento, in solido, delle spese processuali;

determina la pena complessivamente inflitta al De Vuono in anni trentadue mesi quattro di reclusione e lire duemilionesettecentomila di multa e, per affetto, dell'art. 78 C.P., in anni trenta di reclusione e lire duemilionesettecentomila di multa;

visti gli artt. 6 e 7 ultimo comma D.P.R. 4 agosto 1978 n. 413, condona anni due della pena detentiva e lire

104

Luigi Martini

105

unmilione cinquantamila della multa complessivamente inflitte al De Vuono;

dichiara interamente condonate le pene inflitte al Prampolini, alla Cazzaniga, alla Ciurria, al Mapelli, alla Cometti e al Puccia;

determina la pena complessivamente inflitta alla Bon Giovanni in anni due mesi sei di reclusione e lire cinquecentomila di multa e quella inflitta al Merlo in anni quattro mesi otto di reclusione e lire un milione duecentomila (f. 1.200.000) di multa;

dichiara condonate nella misura di anni due di reclusione e dell'intera multa, le pene inflitte alla Bon Giovanni, al Menfrini e al Merlo;

visti gli artt. 29 e 33 C.P. dichiara il Fioroni, il De Vuono, il Casirati, il Piardi e la Carobbio perpetuamente interdetti dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante l'esecuzione della pena;

visto l'art. 240 C.P. ordina la confisca delle armi e delle munizioni in sequestro;

visto l'art. 479 C.P., assolve Rossano Cochis, Ugo Felice, Luigi Carnevali da tutti i reati loro ascritti e il Merlo dal reato sub DD), per non avere commesso il fatto, e ordina l'immediata scarcerazione del Cochis se non detenuto per altra causa;

assolve la Cometti del reato sub CC), il Merlo dai

Luigi Martini

reati sub CC), EE), il Piardi del reato sub EE), Pietro Cosmai e Domenico Papagni dai reati loro contestati, perchè il fatto non sussiste; assolve il Mapelli del reato sub LL), per insufficienza di prove;  
visti gli artt. 1 e s; D.P.R. 4 agosto 1978 n. 413, dichiara non doversi procedere nei confronti della Cazzaniga per il reato contestato sub D), del Fioroni per il reato sub F), della Ciurria e della Bongiovanni per il reato sub O), della Ciurria per il reato sub P), della Cometti e del Merlo per il reato sub BB), del Merlo e del Pucella per il reato sub FF), ancora del Merlo per i reati sub HH) e LL), della Cometti per il reato sub MM), di Anna Mazzati per il reato sub NN), essendo stati tutti i predetti reati esistenti per intervenuta amnistia.

Milano, 2 febbraio 1979

*A. Finizia*  
*Luigi Martino*

IL PRESIDENTE

*[Signature]*

Depositato in Cancelleria oggi 13 MAR 1979

IL CANCELLIERE

*[Signature]*

*Impugnata dal P.M. nei confronti di De Vuono,*

Casirati, Giromi, Pardi e Carobbiò, marché  
 dagli imputati De Vecchio - Pardi - Muffini - Casirati -  
 Carobbiò - Pucci - Bongiovanni - Merlo -  
 Mopelli e Giromi e Curris. Le Cancelliere  
 J. J.

Estretto autentico notif. a Curris Chiam. Maria il 19-3-1949  
 Sentenza divenuta irrevocabile per Prampolini Franco,  
 Carrara Maria Cristina, Felice Ugo, Carnetali Luigi,  
 Mariani Anna, Cochi Rossano, Papagni Domenico  
 e Cosmai Pietro il 5-3-1949 J. J. - P. P.

Con ordinanza 23-5-1949 dichiarata  
 inammissibile l'imputazione del P. U. per rinuncia.

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MILANO

Procedimento penale contro:

ANDRAUS + altri

Sentenza di 1° grado



N. 2091/77 Reg. Gen.

Sentenza N. 2091

N. Camp.

197 E

Addi 27

Mese di Aprile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

SEZIONE P: PENALE

composto dai Sigg. Magistrati:

Dott.	Antonio	Maci	Presidente
Dott.	Leio	Poppo	Giudice
Dott.	Francesco	C'Andrea	Giudice

Depositata in Canc. oggi 27 Aprile 1977  
IL CANCELLIERE  
Morini

Visto  
Milano, 27 Aprile 1977

IL SOST. PROC. GENERALE

Galli per. det.

Redatta scheda

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

- (1) ARRAOUR VINCENZO, nato a Catania il 22 Ottobre 1954.
  - (2) BIGIATI ALFREDO, nato a Bergamo il 25 Ottobre 1958.
  - (3) MERUCCI ENZO, nato a Milano il 15 Novembre 1954.
- detenuti. Tutti nella casa circondariale di Milano.  
Imputati.

4661

32

3200

1 CS 82  
32 828

1 ONU 1977  
32

ANDRAOUS Vincenzo e BIGIANI

a)- del reato p. e p. dagli artt. 110, 628 pp. e u.c. n° 61 n° 2 e C.P. perchè, in concorso tra loro, mediante violenza e minaccia, consistite nel bloccare la FIAT 128 targata MI-H.83334, avvicinandosi alla stessa con comportamento intimidatorio, nel puntare una pistola contro il conducente Urciuoli Antonio e nel tirarlo con la forza fuori dall'automezzo, dal quale costringevano a scendere anche la passeggera, Chirulli Mina, si impossessavano, per procurarsi un giusto profitto, della vettura predetta, sottraendola al proprietario Urciuoli.

Con le aggravanti di aver commesso il fatto con armi, in più persone riunite al fine di procurarsi l'impunità dei reati descritti ai capi seguenti (dal capo b) al capo p) dell'imputazione), nonché durante lo stato di evasione dalla Casa Circondariale di Treviso.

In Milano, il 6 marzo 1977

ANDRAOUS inoltre:

b)- del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 61 n.6 C.P., 10, 12, 1° e 2° comma, 14 L.14 ottobre 1974 n°497, per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico una pistola Beretta cal.7,65. Con le aggravanti di aver portato l'arma di notte, in luogo abitato, dove era concorso di persone e durante lo stato di evasione dalla Casa Circondariale di Treviso.

In Milano, il 6 marzo 1977

c)- del reato p. e p. dagli artt. 697, 61 n° 6 C.P. per avere detenuto, senza averne fatto denuncia all'Autorità, proiettili cal.7,65 dell'arma descritta al capo precedente. Con l'aggravante di aver commesso il fatto durante lo stato di evasione dalla Casa Circondariale di Treviso.

In Milano, il 6 marzo 1977

d)- del reato p. e p. dagli artt. 648, 61 n°2 e 6 C.P. per avere acquistato o comunque ricevuto, al fine di procurarsi un profitto, il modulo della carta d'identità n°28216508, intestata a Bonetti Carlo, risultata essere provento del furto commesso la notte sul 7 ottobre 1976 in danno del Comune di Pontoglio, conoscendone l'illecita provenienza. Con l'aggravante di aver commesso il fatto per commettere i reati descritti ai capi i) e l), nonché durante lo stato di evasione dalla Casa Circondariale di Treviso.

Accertato in Milano, il 6 maggio 1977

e)- del reato p. e p. dagli artt. 110, 477, 482, 61 n° 2 e f. C.P. per avere, in concorso con persone non identificate, formato la falsata carta d'identità n°28216508, apparentemente rilasciata dal Comune di



Milano, intestandola a Bonetti Carlo e apponendovi le propria riproduzione fotografica. Con le aggravanti di aver commesso il fatto per assicurarsi l'impunità e durante lo stato di evasione dalla Casa Circondariale di Treviso.

Accertato in Milano, il 6 marzo 1977.

l)- del reato p. e p. dagli artt. 469, 61 n° 2 e 6 C.P. per avere fatto uso della carta d'identità descritta al capo precedente recante l'impronta del sigillo del Comune di Milano contraffatta, esibendo il documento e Pubblici Ufficiali. Con le aggravanti, di aver commesso il fatto per assicurarsi l'impunità e durante lo stato di evasione dalla Casa Circondariale di Treviso.

In Milano, il 6 marzo 1977

BIGIANI, inoltre:

m)- del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 61 n° 6 C.P., 10, 12, 1° e 2° comma, 14 L. 14 ottobre 1974 n° 497, per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico una pistola Beretta cal. 7,65. Con le aggravanti di aver portato l'arma di notte, in luogo abitato, dove era concorso di persone e di aver commesso i fatti durante lo stato di evasione dalla Casa Circondariale di Treviso.

In Milano, il 6 marzo 1977

n)- del reato p. e p. dagli artt. 11 e 23, 1°, 3° e 4° comma L. 18 aprile 1975 n° 110, 81 cpv. 61 n° 6 C.P. per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto e portato in luogo pubblico la pistola descritta al capo precedente, recante il numero di matricola cancellato. Con l'aggravante di aver commesso il fatto durante lo stato di evasione dalla Casa Circondariale di Treviso.

In Milano, il 6 marzo 1977

o)- del reato p. e p. dagli artt. 697, 61 n° 6 C.P. per avere detenuto senza averne fatto denuncia all'Autorità, sette proiettili cal. 7,65. Con l'aggravante di aver commesso il fatto durante lo stato di evasione dalla Casa Circondariale di Treviso.

In Milano, il 6 marzo 1977

DRAOUS- BIGIANI - MENCUCCI

q)- del reato p. e p. dagli artt.110, 628 pp. e u.c. n° 1 ( tutte le ipotesi), 61 n° 7 C.P., perchè, in concorso tra loro, mediante violenza alla persona e con minaccia, consistite nel colpire con il calcio di una pistola la Guardia Giurata Arboleo Cosimo, di servizio all'ingresso del Banco di Roma - Agenzia 8 - di Via Anzani 1, e - dopo essere entrati nei locali della banca - nel puntare armi contro impiegati e clienti, intimando loro di restare fermi perchè, altrimenti, li avrebbero ammazzati, si impossessavano, per procurarsi un ingiusto profitto, di 25.369.500 in lire italiane, di 200 franchi francesi, di 2.000 dollari e di un assegno bancario per l'importo di lire 70.000, sottraendoli dalla cassaforte della banca predetta e, mentre si allontanavano, minacciando i presenti con la frase " siamo quelli di Treviso. Se non state buoni, vi uccidiamo". Con le aggravanti - per tutti - di aver commesso il fatto in più persone, delle quali una travisata, con armi e di aver procurato un danno patrimoniale di rilevante (gravità) entità; nonchè - per l'Andraous e Bigiani - con l'ulteriore aggravante di aver commesso il fatto durante lo stato di evasione dalla Casa Circondariale di Treviso, ai sensi dell'art.61 n° 6 C.P.

In Milano, il 9 marzo 1977

r)- del reato p. e p. dagli artt.110, 648, 61 n°2 C.P. per avere, in concorso tra loro, acquistato o comunque ricevuto, al fine di procurarsi un profitto, l'autovettura Alfa Romeo 1300 targata MI-932821, risultata essere provento del furto commesso in danno di Gatto Gaetano la notte tra il 3 e il 4 marzo 1977, conoscendone l'illecita provenienza. Con l'aggravante - per tutti - di aver commesso il fatto per commettere il reato descritto al capo precedente e per Andraous e Bigiani - con l'ulteriore aggravante di aver commesso il fatto durante lo stato di evasione dalla Casa Circondariale di Treviso.

Accertato in Milano, il 9 marzo 1977

t)- del reato p. e p. dagli artt.110, 61 n° 2 C.P., 10 e 14 L. 14 ottobre 1974 n° 497 per avere, in concorso tra loro, illegalmente detenuto una pistola Smith & Wesson cal.38 Special, matricola n° 201873, una pistola Beretta cal.7,65 senza matricola, una pistola Beretta cal.7,65 matricola n° A-46536-W. Con l'aggravante di aver commesso il fatto per commettere il reato descritto al capo Q) e - per l'Andraous e Bigiani - con l'ulteriore aggravante di aver commesso il fatto durante lo stato di evasione dalla Casa Circondariale di Treviso, ai sensi dell'art.61 n° 6 C.P..

In Milano, il 9 marzo 1977

u)- del reato p. e p. dagli artt.110, 61 n° 2 C.P., 12, 1° e 2° cos

ma, 14 L. 14 ottobre 1974 n° 497 per avere, in concorso tra loro, illegalmente portato in luogo pubblico le armi descritte al capo precedente. Con l'aggravante - per tutti - di aver commesso il fatto per commettere il reato descritto al capo q) e in più persone; nonché - per l'Andraous e Bigiani - con l'ulteriore aggravante di aver commesso il fatto durante lo stato di evasione dalla Casa Circondariale di Treviso, ai sensi dell'art. 61, n° 6 C.P.

In Milano, il 9 marzo 1977

697.

- del reato P, e p. dagli artt. 110, 61 n° 2 C.P. per avere, in concorso tra loro, detenuto, senza averne fatto denuncia alla Autorità, 6 proiettili cal.38 Special e 14 proiettili cal.7,65 (sequestrati al Bigiani); sette proiettili cal.7,65 (sequestrati al Mencucci); circa 50 proiettili cal.7,65 (sequestrati all'Andraous o comunque relativi all'arma dallo stesso materialmente adoperata); 66 proiettili cal.7,65, un proiettile cal.38, 14 proiettili cal.38 Special (tutti rinvenuti nell'auto Renault R5, targata MI-Z.87090, usata dai prevenuti dopo la consumazione del reato di cui al capo q). Con l'aggravante - per tutti - di aver commesso il fatto per commettere il reato descritto al capo q) e - per l'Andraous e Bigiani - con l'ulteriore aggravante di aver commesso il fatto durante lo stato di evasione dalla Casa Circondariale di Treviso, ai sensi dell'art. 61 n° 6 C.P.

In Milano, il 9 marzo 1977

BIGIANI, inoltre:

z)- del reato p. e p. dagli artt. 337, in relazione all'art. 339, 61 n° 2 e 6 C.P. per avere usato violenza e minaccia per opporsi al VV.U. VILLA Pietro, mentre compiva un atto del suo ufficio e cioè lo stava inseguendo per trarlo in arresto nella flagranza di reato descritto al capo q), puntando contro il Villa medesimo una pistola. Con le aggravanti di aver commesso il fatto con armi, e per procurarsi l'impunità e durante lo stato di evasione dalla Casa Circondariale di Treviso.

In Milano, il 9 marzo 1977

MENCUCCI, inoltre:

aa)- del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. 61 n° 2 C.P., 11 e 23 1°, 3° e 4° comma L. 18 aprile 1975 n° 110, per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenuto e portato in luogo pubblico la pistola Beretta cal. 7,65, di cui al capo t), recante il numero di matricola cancellato. Con l'aggravante di aver commesso il fatto per commettere il reato descritto al capo q).

In Milano, il 9 marzo 1977

MENECCI -

del reato p. e p. dall'art. 378 C. P. photo. dopo che erano

stati commessi i reati descritti al capo a), al capo p), nonché precedenti reati di rapina, detenzione, e porto d'arma, non meglio accertati - aiutava Andraous Vincenzo e Bigiani Alfredo ad eludere le investigazioni dell'Autorità e a sottrarsi alle ricerche di questa, prestando loro assistenza nell'abitazione dai medesimi occupata in Piazza Martini n° 7.

In Milano, fino al 9 marzo 1977

gg)- del reato p. e p. dagli artt. 648, 61 n° 2 e 6 C.P. per avere assistito o comunque ricevuto, al fine di procurarsi un profitto, il modulo per patente di guida contrassegnato dal n° A-7066663, risultato essere provento del furto commesso da ignoti il 6 luglio 1971 in danno dell'Ispettorato della Motorizzazione di Messina, conoscendone l'illecita provenienza. Con le aggravanti di aver commesso il fatto per commettere i reati descritti ai capi hh) e ii), nonché durante lo stato di evasione dalla Casa Circondariale di Treviso.

Accertato in Milano, il 9 marzo 1977

hh)- del reato p. e p. dagli artt. 110, 477, 482, 61 n° 2 e 6 C.P. per avere, in concorso con persone non identificate, formato con il modulo descritto al capo precedente la falsa patente di guida n° 2538980, apparentemente rilasciata dalla Prefettura di Milano intestandola a Cicognini Giancarlo nato a Milano il 3.7.1953 e apponendovi la propria riproduzione fotografica. Con le aggravanti di aver commesso il fatto per assicurarsi l'impunità e durante lo stato di evasione dalla Casa Circondariale di Treviso.

Accertato in Milano, il 9 marzo 1977

ii)- del reato p. e p. dagli artt. 110, 469, 61 n° 2 e 6 C.P. per avere in concorso con persone non identificate, contraffatto le impronte di una pubblica autenticazione, apponendo sulla patente di guida descritta al capo precedente la falsa impronta dell'Ispettorato della Motorizzazione Civile. Con le aggravanti di aver commesso il fatto per assicurarsi l'impunità e durante lo stato di evasione della Casa Circondariale di Treviso.

Accertato in Milano, il 9 marzo 1977

ANDRAOUS e BIGIANI:

ll)- del reato p. e p. dagli artt. 110, 61 n° 6 C.P. e 14 L. 14 ottobre 1974 n° 497 per avere, in concorso tra loro, illegalmente detenuto

icile Magnum; matricola n° 12021, marca "Mai du Chasseur & Mahillon-  
-ruxless". Con l'aggravante di aver commesso il fatto durante lo sta-  
-o di evasione dalla Casa Circondariale di Treviso.

In Milano, il 9 marzo 1977

2) - del reato p. e p. dagli artt. 110, 697, 61 n° 6 C.P., per avere,  
- concorso tra loro, senza averne fatto denuncia all'Autorità, de-  
- auto 24 proiettili cal. 38 Special e 25 proiettili cal. 7,65. Con  
- aggravante di aver commesso il fatto durante lo stato di evasione  
- alla Casa Circondariale di Treviso.

In Milano, il 9 marzo 1977

con l'aggravante per tutti gli imputati di avere commesso i reati  
- data 9 marzo 1977 sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (cocai-  
- ), effetto preordinato allo scopo di commettere i reati medesimi ai  
- casi dell'art. 93 in relazione all'art. 92 1° e 2° comma C.P.

#### ANDRACUS e SICIANI

a) del reato p. e p. dagli artt. 110, 629 pp. e u.c. n° 1, GI n° 2,  
- 6 e 10 C.P., perchè, in concorso tra loro e con altra perso-  
- na non identificata, mediante violenza alla persona e con mi-  
- naccia, consistite nel puntare una pistola contro la Guardia Giurata  
- Amore Giacomo - in servizio all'ingresso del Banco di Sicilia,  
- Agenzia di Segrate - e nel colpirlo al capo con il calcio di  
- una pistola, dopo aver ingiuriato con lo stesso una violenta  
- coltuttazione, si impossessavano, per procurarsi un ingiusto  
- profitto, della pistola Beretta cal. 7,65 matricola n° 1-46536-7,  
- sottraendola al predetto Amore Giacomo. Con le aggravanti di  
- aver commesso il fatto con armi, in più persone finite, con-  
- tro un Pubblico Ufficiale, per commettere il reato descritto  
- al capo seguente e durante lo stato di evasione dalla Casa Cir-  
- condariale di Treviso.

In Segrate il 22 febbraio 1977.

b) del reato p. e p. dagli artt. 110, 629 pp. e u.c. n° 1, GI n° 6  
- e 7 C.P., perchè, in concorso tra loro e con persona non iden-  
- tificata, mediante violenza e minaccia, consistite nel disar-  
- mare la Guardia Giurata Amore Giacomo con le modalità descritte  
- al capo precedente, nel colpire al capo con il calcio di  
- una pistola Lupo Giuseppe, nel puntare una pistola contro i presenti  
- all'ingresso del Banco di Sicilia e Agenzia di Segrate e nel  
- impossessarsi un colpo di fucile a cassetto in calibro 12,7,  
- si impossessavano, per procurarsi un ingiusto profitto, della  
- somma di L. 21.634.000, sottraendola dalla cassa forte della pre-  
- detta Banca. Con le aggravanti di aver commesso il fatto con  
- armi, in più persone finite, durante lo stato di evasione dalla  
- Casa Circondariale di Treviso e di aver procurato un danno  
- patrimoniale di rilevante gravità.

In Segrate il 22 febbraio 1977.

8

- o) del reato p. e p. dagli artt. 110, 643, 645, 2, 5 e 7, 61 n. 1 e 6 C.P., per concorso tra loro e con altra persona non identificata, impossessati, al fine di trarre profitto, dell'autovettura LIMI MIOR targata MI-19793, sottrattola, mediante di mezzi violenti e fraudolenti per aprire la portiera e avviare il motore, al proprietario Nesineo Emilio, che l'aveva parcheggiata chiusa a chiave nella pubblica via. Con le aggravanti di aver commesso il fatto in tre persone, su cosa deposita per necessità e consuetudine alla pubblica fede, con uso di mezzi fraudolenti e con violenza sulle cose, per commettere il reato descritto al capo b) e durante lo stato di evasione della Casa Circondariale di Treviso. 1)
- In Milano la notte tra il 21 e il 22 febbraio 1977.
- f) del reato p. e p. dagli artt. 110, 61 n. 2 e 6 C.P., 10 e 14 l. 14 ottobre 1974 n. 497 per avere, in concorso tra loro e con altra persona non identificata, illegalmente tenuto due pistole di marca e calibro imprecisati. Con le aggravanti di aver commesso il fatto per commettere il reato descritto al capo b) e durante lo stato di evasione della Casa Circondariale di Treviso. 1)
- In Segrate il 22 febbraio 1977.
- g) del reato p. e p. dagli artt. 110, 61 n. 1 e 6 C.P., 13, 14 e 2° comma, l. 14 ottobre 1974 n. 497, per avere, in concorso tra loro e con altra persona non identificata, illegalmente portato in luogo pubblico le armi di cui al capo che precede. Con le aggravanti di aver commesso il fatto in più persone, per commettere il reato descritto al capo b) e durante lo stato di evasione della Casa Circondariale di Treviso.
- In Segrate il 22 febbraio 1977.
- h) del reato p. e p. dagli artt. 643, 110, 61 n. 2 e 6 C.P. per avere, in concorso tra loro e previo accordo e ciascuno in ordine all'esecuzione dei reati di cui all'imputazione, acquistato o comunque ricevuto, al fine di procurarsi un profitto, il titolo della carta di identità n. 28216906, intestata a Favini Mario, risultato essere provenire dal furto commesso la notte sul 7 ottobre 1976 in danno del Comune di Cortio, conosciuta l'illegittima provenienza. Con le aggravanti di aver commesso il fatto per commettere i reati descritti ai capi 1) ed l) e durante lo stato di evasione della Casa Circondariale di Treviso.
- Avvertato in Segrate il 22 febbraio 1977.

9

Del reato p. e p.d. degli artt. 110, 477, 482, GI n° 2 e 5 C.P. per avere, in concorso tra loro, e previo accordo in ordine all'esecuzione dei reati di cui all'impugnazione, falsificato la falsa carta di identità n° 28216906, appartenente all'abitante del Comune di Liano il 3.7.75, intestandola con le false generalità di Favini Mario nato a Traviglio il 20.7.1935. Con le aggravanti di aver commesso il fatto per conseguire l'impunità e durante lo stato di evasione della Casa Circondariale di Treviso, nonché per commettere i reati descritti ai capi precedenti. Accertato in Segrete il 22 febbraio 1977.

Del reato p. e p. d. degli artt. 110, 489, GI n° 2 e 5 C.P. per avere, in concorso tra loro e previo accordo in ordine all'impugnazione dei reati di cui all'impugnazione, fatto uso della carta di identità descritta ai capi precedenti e recante l'impronta del sigillo del Comune di Liano, contraffatta, esibendola ad impiegarla nel Banco di Sicilia - Agenzia di Segrate - per ottenere l'apertura di un conto corrente. Con le aggravanti di aver commesso il fatto durante lo stato di evasione della Casa Circondariale di Treviso e per conseguire i reati descritti ai capi precedenti. In Segrete il 22 febbraio 1977.

SIMILI inoltre

Del reato p. e p. d. degli artt. 733, 1° e 2° commi, GI n° 2 e 5 C.P., per avere, contraffatto il sigillo dell'Autosida, colpito colpi d'arma da fuoco in luogo abitato. Con le aggravanti di aver commesso il fatto per conseguire il reato di cui al capo b), in luogo ove vi era concorso di persone e durante lo stato di evasione della Casa Circondariale di Treviso. In Segrete il 22 febbraio 1977.

Con la recidiva reiterata specifica nel quinquennio dopo l'espiazione della pena per ANDRAOUS VINCENZO.

~~Milano, 16 Aprile 1977~~

## Motivi della decisione

Andraus Vincenzo, Bigiani Alfredo e Mencucci Enzo - tratti in arresto il 9 marzo 1977 in stato di arresto in flagranza di reati e successivamente colpiti da due ordinanze di cattura del Procuratore della Repubblica di Milano rispettivamente in data 28 marzo e 13 aprile 1977 - sono stati fatti condurre dallo stesso PM davanti a questo Tribunale per la prima volta alla udienza del 18 aprile 1977 ai sensi e per gli effetti dell'art. 502 e segg. cpp in relazione ai reati precisati in epigrafe.

Prima di tale presentazione, il PM - affermata la necessità di speciali indagini e l'opportunità di procedere con la istruttoria formale in relazione ad altri reati - aveva disposto lo stralcio degli atti relativi, come da provvedimento in data 16 aprile 1977, di cui è copia in atti.

In esito al dibattimento celebrato in diverse udienze, uditi gli imputati ed assunte diverse deposizioni testimoniali, sentite le conclusioni del PM e dei difensori, il Collegio - in relazione alle questioni processuali riproposte dai difensori nel corso della discussione - non può che riportarsi alle proprie ordinanze dibattimentali (che qui devono intendersi interamente trascritte), ivi compresa quella pronunciata all'udienza del 29 aprile 1977 con la quale il Tribunale - accertata la mancanza delle condizioni di legittimità sostanziale <sup>del PM</sup> relativa alla superfluità di speciali indagini (ritenute invece dal PM) per i reati di illegale detenzione e porto di una pistola Beretta



//

cal.7,65, nonché di illegale detenzione di proiettili della a  
suddetta arma : fatti del 6 marzo 1977 attribuiti all'Andraus-  
dispose la rimessione del processo, appunto limitatamente a  
tali fatti, al Consigliere istruttore in sede (Cass.Sez.I,  
10 luglio 1976 in Mass.dec. pen.1976 pag.1004). *Al Collegio* {  
Appare comunque opportuno ribadire la validità della notifica  
zione dell'avviso per l'udienza introduttiva del rito direttis-  
simo all'avv. C. Rosica, a fronte della quale la prospettabile  
nullità della notifica del medesimo avviso all'avv. C. Boni,  
condifensore dell'Andraus, non rileva, visto che l'Andraus nul-  
la ha mai eccepito, dimostrando di non avere alcun interesse  
ad essere assistito anche da tale difensore (che infatti, nuo-  
vamente avvertito, ha sempre disertato il processo). *Convi* Revocando {  
~~con~~ implicitamente la nomina dell'avv. Boni, la prospettabile  
nullità in parola ha <sup>417</sup> perso ogni suo contenuto sostanziale (Cass?  
II, 8 marzo 1973 in Mass.dec. pen.1973 pag.336; Cass.Sez.VI,  
14 maggio 1976 ibidem 1976 pag.784). E comunque non di nullità  
si tratta, ma di mera irregolarità (Cass.Sez.II 5 marzo 1965  
e 5 maggio 1965 in Cass. pen. Mass. ann. rispettivamente 1965,  
1060, 1899 e 1966, 707, 1139), attesa la ritualità della noti-  
fica del medesimo atto al condifensore avv. C. Rosica, il quale,  
pur non essendo comparso alla udienza introduttiva del giudizio  
(in cui per la verità il processo fu solo radicato e poscia in-  
rinvitato "per termini a difesa") comparve ~~potrà~~ a far tempo dal  
la udienza successiva, senza nulla eccepire in merito, fornend

do al Tribunale ulteriori ragioni per ritenere implicitamente revocata da parte dell'Andraus la nomina dell'avv. Boni.

Si diceva della ritualità della notificazione dell'atto in ~~parte~~ parola all'avv. Rosica. In proposito il Tribunale si riporta all'ordinanza dibattimentale del 22 aprile 1977, non senza peraltro aggiungere - per ribadire che comunque l'asserita e da questo Tribunale non ritenuta nullità ha perso ogni suo contenuto sostanziale, ~~giacché~~ <sup>non</sup> solo la scelta da parte del pm della polizia giudiziaria come organo della notificazione (per comprovate esigenze di celerità date dalla obbligatorietà del rito direttissimo) era stata tecnicamente corretta (art.167 cpp), ma non ha compromesso in nulla la conoscenza dell'atto da parte del suo destinatario. ~~che~~ <sup>che</sup> per sua stessa ammissione ~~ebbe~~ <sup>ebbe</sup> comunque notizia del processo la tarda mattinata della udienza introduttiva del giudizio, giorno in cui, radicato e rinviato il giudizio stesso, il Collegio ritenne ad abundantiam di far notificare agli avv. Rosica e Boni, non comparsi, altro avviso, al di là della affermata validità della notifica dell'atto all'avv. Rosica e irrilevanza della irregolarità relativa a quella dell'atto diretto all'avv. Boni.

Né l'avv. Rosica può trarre ragioni di nullità dell'atto a lui diretto dal fatto che nella copia da lui prodotta non si fa menzione della persona che quell'atto aveva ricevuto, visto che non è dato di dubitare che questa altri non fu che il suo portiere, come è dato di rilevare dall'originale della notifica in pa

rola e dalle stesse sue ammissioni..

In conclusione - ferma restando la regolarità formale della notificazione dell'atto in parola e la sua tempestività, che non può essere messa in discussione, <sup>anche</sup> ~~perché~~ l'avv. Mosica ha riferito di aver potuto prendere visione dell'atto solo al lunedì, il giorno cioè della prima udienza, (quando invece è certo che l'atto era stato consegnato al portiere dello studio del legale il sabato precedente) si deve ribadire che l'asserita nullità ha perso <sup>comunque</sup> il suo contenuto sostanziale.

In relazione poi all'altra questione processuale riproposta in sede di confusione dal difensore dell'Andraus: "invio degli atti al PM per connessione con altri reati, previa dichiarazione di incompetenza per materia per i reati per i quali oggi si procede", il Tribunale, richiamandosi alla vincolante normativa di cui all'art. 2 l. 14 ottobre 1974 n. 497 e 35 l. 18 aprile 1975 n. 110, osserva che ~~non-se~~ non hanno pregio le prospettate (e peraltro non certe) conseguenze negative per gli imputati in ordine alla mancanza di un simultaneus procesus per fatti asseritamente legati da un vincolo di continuazione, la scelta del legislatore, in conseguenza della quale il processo per fatti pur connessi non può non essere frazionato <sup>essenziale</sup> e vincolante per il giudice; (né, com'è noto, le norme sulle connessioni creano problemi di costituzionalità in ordine al giudice naturale), ~~né~~ <sup>quasi</sup> ha rilevanza l'asserita inosservanza delle regole concernenti gli effetti della connessione sulla competenza, <sup>ess</sup> come è testualmente stabilito

14

mente stabilito dall'art.50 cpp, non produce nullità.

Va da sé che, in coerenza con quanto appena detto, il Tribunale con la ordinanza del 29 aprile 1977, ha escluso dal giudizio relativo alla rapina del 6 marzo 1977, il riferimento alla aggravante di cui all'art.61 n.2 cp all'illegale detenzione e porto della pistola Beretta cal.7,65 ed il conseguente stralcio. Ciò costituisce ulteriore ragione di rigetto della istanza del difensore dell'Andraus (sulla quale il Tribunale si è pronunciato con la ordinanza del 27 aprile 1977) di sospensione del processo relativo al detto episodio di rapina in attesa del giudizio su altri fatti. L'istanza è carente di interesse.

Riaffermata dunque la valida instaurazione del giudizio direttissimo (anche sotto il profilo della presentazione degli imputati al dibattimento entro il 40° giorno dall'arresto, termine sulla cui natura processuale e conseguentemente sul cui compito <sup>secondo la</sup> norma dell'art.180 cpp non è dato di dubitare: Cass.Sez.V, 22 aprile 1969 in Cass. pen.Mass.ann. 1970, 1716, 2584; Cass.Sez.II, 6 marzo 1964 ibidem 1964, 663, 1136) nonché sotto il profilo della deroga alle norme sulla connessione in relazione alla obbligatorietà del "nuovo" tipo di giudizio direttissimo (Cass.30 maggio 1975 in <sup>Cass. pen.</sup> Mass.dec: pen.1975, 827, 986), prima ancora di passare al merito delle accuse, appare opportuno al Collegio tornare qui a ripetere, per esigenze di chiarezza, le ragioni di un altro stralcio disposto

15

all'udienza del 27 aprile 1977 in relazione alle imputazioni delle quali il PM aveva chiesto ed ottenuto la contestazione alla precedente udienza del 22. Trattasi dei reati di resistenza e procurata evasione in data 6 marzo 1977 contestati allo Andraus e del reato di cui all'art. 385 cp stessa data contestato al Bigiani. Lo stralcio fu disposto, avendo il PM precisato che tali fatti erano compresi tra quelli per i quali la istruttoria era stata già formalizzata con invio degli atti al consigliere istruttore in sede.

Nel merito delle imputazioni, il Collegio osserva:  
Sui fatti del 9 marzo 1977.

La sequenza di quanto accadde è ben descritta dai numerosi testi (funzionari e clienti della banca Torre Alberto, Antolini Rocco, Arboleo Cosimo, Chicco Livio) e, del resto, risponde a quella fatta dagli stessi imputati in dibattimento, al di là degli assurdi atteggiamenti di rifiuto e di negative tenuti in un primo momento dall'Andraus e dal Bigiani. Questi due, ed il Mencucci, dopo aver tramortito con il calcio di una pistola e trascinato in banca il metronotte Arboleo, in servizio innanzi all'agenzia n.1 del Banco di Roma di via Anzani in Milano, fanno irruzione in banca. Per primo entra il Bigiani (che si era occupato del metronotte, aggredendolo) seguito dagli altri due. Il Bigiani, pistola in pugno, si occupa della esecuzione materiale dell'impossessamento del denaro e banconote, anche in valuta straniera, pari ad oltre 25 milioni di lire. Andraus

6  
e Mencucci - pistola in pugno - tengono a bada i clienti. Solo quest'ultimo, <sup>ca</sup> ha il volto coperto da un passamontagna e riceve dall'Andraus l'ordine di portarsi in zona coperta <sup>9</sup> si da impedire di di essere visto dai passanti.

Il tutto avviene rapidamente. Portatisi quindi fuori, gli autori della rapina - perché evidentemente di rapina si tratta ed è pluriaggravata ai sensi dell'ultima parte dell'art.628 cpp (tutte le ipotesi), dell'art.61 n. 4 cp (il danno causato alla banca essendo obiettivamente di rilevante gravità) e dell'art.61 n. 2 <sup>dell'art. 61 n. 2 cp.</sup> cp quanto all'Andraus ed al Bigiani, perché, come dopo si accerterà, i due si trovano in stato di evasione dalla casa circondariale di Treviso) i rapinatori dunque si allontanano a bordo della stessa auto che avevano appena lasciato sulla strada col motore acceso: un'Alpha Romeo 1300 tg. MI 992821, alla cui guida si pone il Mencucci. L'auto è sicuramente provento di furto consumato qualche giorno prima ai danni del proprietario Gatto Gaetano, che l'aveva lasciata incustodita sulla strada ma con le portiere chiuse a chiave. Autore materiale del furto (con scasso della serratura di una portiera) era stato lo stesso Bigiani in vista della programmata rapina (confessione dello stesso) e con la connivenza degli altri due (loro ammissione).

Il fatto, che va dunque posto a carico di tutti e tre gli imputati, non costituisce dunque reato di ricettazione aggravata ai sensi dell'art.61 n.2 cp, siccome ritenuto dal PM, ma furto aggravato ai sensi del citato art.61 n.2 cp e dell'art.625 n.2 cp (in ordine al fatto costitutivo di quest'ultima aggravante).

imputati sono stati posti in grado di difendersi), nonché e  
limitatamente all'Andraus e al Bigiani, ai sensi dell'art.

61 n. 6 cp.

Nella vicina via Bezzecca che raggiungono con la suddetta ~~auto~~  
auto, i tre si portano su di un'altra autovettura: una Renault  
di color verde tg. MI 287090. Il precipitoso trasferimento non  
sfugge ad una pattuglia di vigili urbani che non esita a por  
si all'inseguimento dei fuggitivi. Questi, vistisi raggiunti  
in Viale Campania, abbandonano l'autovettura e tentano di fug  
gire a piedi.

Tuttavia il Bigiani, dopo una inutile, per quanto rabbiosa re  
sistenza attiva fatta di violenza e di minaccia con una pisto  
la in pugno contro il vigile Villa Pietro, che era in divisa,  
viene ferito ad una gamba e quindi immobilizzato. Perquisito,  
~~gli verrà rinvenuta addosso una~~ La pistola, <sup>una</sup> Smith e Wesson con  
6 cartucce inserite nel tamburo, che il Bigiani cadendo, ave  
va lasciato a terra, viene recuperata e così pure il bottino  
della rapina contenuto in un sacchetto di plastica e già in  
possesto dello stesso Bigiani.

Esattamente tale aggressivo atteggiamento del Bigiani é sta  
to qualificato come reato di resistenza, aggravato ai sensi  
dell'art. 339, 61 n. 6 e 61 n. 2 cp, perché fatto compiuto con  
arma tenuta in mano a scopo di intimidazione e con violenza,  
ai fini di sottrarsi alla cattura conseguente alla rapina e  
da persona appunto in stato di evasione.

18

A sua volta, il Mencucci, che pure aveva tentato la fuga a piedi, dopo essersi liberato di una pistola Beretta cal.7;65 con matricola limata e 7 cartucce inserite nel caricatore, udito un colpo di pistola sparato in aria dal vigile Filia Pietro, si arrende e, senza opporre resistenza, si lascia immobilizzare dallo stesso vigile Filia.

Il terzo fuggitivo - si accerterà poi che é l'Arnaus - riesce momentaneamente a far perdere le tracce.

Intanto nella Renault, che risulterà appartenere al Mencucci, vengono rinvenuti diversi proiettili cal.38, 7,65 e 38 special; è in un appartamento di Piazza Martini 7 in Milano, le cui chiavi erano state rinvenute addosso al Bigiani, altre armi e munizioni (un fucile magnum e proiettili cal.38 special e 7,65), oltre ad altri oggetti che si riveleranno estremamente importanti, come si vedrà, in relazione alle indagini per altri fatti. Nella stessa giornata del 9 marzo 1977, in circostanze drammatiche ed alle quali si fa riferimento nei capi d'accusa oggetto dei processi stralciati, viene catturato l'Andraus. Aveva addosso una pistola cal.7,65 mat.A46536 con caricatore imbastato contenente diverse cartucce nonché una patente di abilitazione alla guida con la propria immagine, ma intestata a tale Cicognini Giancarla su modulo che risulterà provento di furto commesso da ignoti ai danni dell'Ispettorato della Motorizzazione di Messina. L'Andraus - sia pure soltanto al dibattimento - ammetterà la propria partecipazione alla rapina, alla quale in un primo



19

momento si era detto estraneo pure il Bigiani. Al di là delle ampie ammissioni in dibattimento, la responsabilità del Bigiani e dell'Andraus, anche per quanto attiene la illegale detenzione delle armi e dei proiettili rinvenuti nell'appartamento di Piazza Martini, è certa anche per altre vie.

Interrogato dal PM, il Mencucci aveva fornito subito ampi ragguagli sul conto dei due, tali da poter trarre il convincimento che gli stessi, dopo l'evazione dalle carceri di Teviso avvenuta nel gennaio del 1977, si erano poi portati a Milano insieme ed almeno dal febbraio successivo, avevano insieme vissuto nel citato appartamento di Piazza Martini. In proposito il Mencucci, che in ordine ai fatti del 9 marzo 1977, è reo confesso, è stato esplicito: "dal 18 febbraio - così il Mencucci si esprime al PM e così pure sostanzialmente ha ripetuto in dibattimento - data in cui l'Andraus e il Bigiani erano entrati in possesso di un appartamento all'ottavo piano di uno stabile di Piazza Martini n.7, ho frequentato regolarmente, quasi ogni giorno, l'abitazione dei due. Spesso, nei termine del mio lavoro, passavo a casa loro a prenderli.". E non possono essere trascurate le significative dichiarazioni (e gli inequivoci riconoscimenti) di Nuzzo Maria e di Nuzzo Vitale, custodi dello stabile di Piazza Martini, del seguente testuale tenore: "circa 20 giorni fa all'ottavo piano del palazzo sono venuti ad abitare due giovani". "i due ragazzi, dopo due giorni che erano venuti..mi dissero che andavano a comperare due motociclette. Li vidi infatti..", "in genere la sera dopo le venti uscivano con il taxi"

Ad ulteriore conferma che l'appartamento in parola era abitato dal Bigiani e dall'Andraus depone il fatto che lo stesso Mencucci e financo la detta Nuzzo, portiera dello stesso stabile, di solito provvedevano a portare in lavanderia la biancheria intima dei due. Bene dunque la detenzione dell'arma e dei proiettili rinvenuti nel citato appartamento é stata attribuita ad entrambi gli inquilini.

Torna a questo punto opportuno affermare - essendone stato fatto un accenno al falso documento rinvenuto addosso all'Andraus - che la responsabilità dello stesso in ordine alla ricettazione del citato modulo per patente, alla contraffazione della stessa in uno a quella relativa alle impronte della pubblica autenticazione, é di tutta evidenza. Salvo la solita chiamata in causa del solito ignoto amico <sup>di stanza, a cui si attribuisce</sup> autore materiale della contraffazione, l'Andraus é sostanzialmente reo confesso. "Comandando" il documento e consegnando la propria fotografia, egli infatti accettò il rischio che per la contraffazione ~~sarebbe~~ poteva essere usato un modulo di provenienza illecita e sarebbero state contraffatte le impronte pubbliche.

Si é già detto del porto illegale delle pistole impugnate a scopo di intimidazione in luogo pubblico il 9 marzo 1977; e così pure della illegale detenzione dei proiettili rinvenuti addosso agli imputati e della autovettura Renault appartenente al Mencucci. Esattamente tali reati sono stati contestati a tutti e tre gli imputati, la cui condotta criminosa si intreccia nel comune

di segno da attuare con una precisa ripartizione di compiti.

Per quanto invece attiene alla mera detenzione delle stesse armi, questa, in capo al Mencucci, deve ritenersi essere coincisa con il porto e pertanto quest'ultimo imputato dalla citata detenzione va assolto per non aver commesso il fatto. Si deve infatti osservare che il Mencucci, al di là della rapina del 9 marzo e dei fatti a questa connessi nei quali è rimasto coinvolto, non risulta abbia partecipato alle altre imprese criminose operate dall'Andraus e dal Bigiani. Egli è persona incensurata e non è neppure da supporre che sia rimasto autore ignoto di altri reati, posto che, in definitiva, trattasi di lavoratore, e di persona che si è sempre comportato bene in famiglia, almeno fino a quando ha "cominciato ad uscire con il Bigiani e qualche volta con l'Andraus" e frequentare con gli stessi i locali notturni. Abbacinato dalla vita brillante e dalla spavalderia dei due, larghi nello spendere e nell'offrire dispendiose consumazioni, il Mencucci, forse effettivamente per ricambiare in qualche maniera, si è prestato ad effettuare anche umili servizi nei confronti dei due. Ad un certo punto, evidentemente non può non avere intuito la fonte della ricchezza dei due, ma era ormai inevitabile che non poteva rifiutare la collaborazione che dové essergli richiesta. Certo, avrà dovuto manifestare qualche perplessità e qualche riluttanza, se è vero - come in effetti il Collegio ritiene sia vero - che la mattina del 9 marzo gli fu comperato un passa-montagna, gli fu messa in mano una pi-



PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MILANO

Procedimento penale contro:

**ANDRAUS + 16**

**Sentenza di rinvio a giudizio**



~~XXXXXX~~

VISTO  
Milano,

31 MAR 1978

Il *Procuratore Generale*  
*Cillario*

PROCURA GENERALE REPP  
MILANO  
REVELI 31 MAR 1978  
IL SEGRETARIO

TRIBUNALE CIVILE e PENALE DI MILANO

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.1247/77-A

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Milano  
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento.

contro

- # 1) ANDRAOUS Vincenzo, nato a Catania il 28/10/1954, resi-  
dente a Cavalcaselle di Castelnuovo del Garda (VR) *7/1/77*  
detenuto, difeso dagli avv.ti Camillo ROSICA di Milano,  
Carlo Boni di Bergamo e Michele Continiello di Milano;
- # 2) BIGLIANI Alfredo, nato il 25/10/1958 a Bergamo, ivi resi-  
dente, detenuto, difeso dagli avv.ti Michele Continiello  
di Milano e Carlo Boni di Bergamo;
- # 3) MENCUCCI Enzo, nato il 15/11/1954 a Milano, qui residen-  
te, detenuto, difeso dagli avv.ti Michele Catalano di  
Milano e Luigi Colaleo di Milano;
- 4) GHIRELLI Stella, nata a Carpineti il 5/4/1933, residente =  
a Milano, libera, difesa dall'avv.ssa Daria Pesce di  
Milano, elettivamente domiciliata presso lo studio della =  
predetta avv.ssa, via Merlo n.1 - Milano;
- 5) RASSU Giuliana, nata a Bonorba il 21/11/1946, residente  
a Milano, libera, difesa dall'avv. Romolo Marcon di Milanc  
elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto  
avvocato, via S.Giovanni sul Muro 14, Milano;
- 6) CASELLIATO Paola, nata a Treviso 28/12/1950, domiciliata  
a Milano, libera, difesa dall'avv. Antonio Mancuso di t.  
Milano, elettivamente domiciliata presso lo studio del, a  
predetto avvocato via Fontana 18, Milano;
- 7) CATTANEO Giuseppe, nato a Paullo (MI) il 26/1/1945, 350  
residente a Paullo via Turati n.22, libero, difeso  
dall'avv. Dionisio Messina di Milano;
- 8) ENGLIARO Armando, nato a Zagarise (CZ) il 21/2/1944, te  
residente a Milano via Broni n.24, libero, difeso  
dall'avv. Salvatore Florio di Milano;
- 9) LIGUORI Giuseppe, nato a S.Colombano al Lambro 24/9/929,  
residente a Milano, libero, difeso dagli avv.ti Armando  
Cillario e Antonio Favatato di Milano, elettivamente  
domiciliato presso lo studio dei predetti difensori corso  
Porta Vittoria n.31, Milano;

- 10) SILVANTACCHI Roberto, nato a Milano il 7/9/1949, residente a Milano via Lomellina 14/B, libero, difeso dagli avv.ti Armando Cillario e Antonio Favarato, entrambi di Milano;
- 11) MANAZZA Pietro, nato a Cassolnovo (PV) il 10/3/1943, residente a Milano via Washington n.94, difeso dagli avv.ti Armando Cillario e Antonio Favarato, entrambi di Milano;
- 12) DE SABATO Renato, nato a Milano il 5/8/1946, residente a Milano via Monte Velino n.2, libero, difeso dagli avv.ti Garlatti Alessandro e Armando Cillario, entrambi di Milano;
- 13) RESTELLI Luigi, nato ad Arluno (MI) l'11/11/1948, ivi residente via Montello n.14, libero, difeso dagli avv.ti Armando Cillario e Antonio Favarato, entrambi di Milano.
- 14) ROMANO Franco, nato a Milano il 2/4/1939, residente a Milano via Dessiè n.15, libero, difeso dagli avv.ti Armando Cillario e Antonio Favarato, entrambi di Milano;
- 15) MICHELON Guido, nato a Rebbio (CO) il 23/5/1935, residente a Milano, lg.C. Dominioni n.1m, libero, difeso dagli avv.ti Armando Cillario e Antonio Favarato, entrambi di Milano;
- 16) SANTAMBROGIO Luigi, nato a Milano il 14/1/1942, residente a Milano via Feltre n.27, libero, difeso dagli avv.ti Salvatore La Villa e Michele Garramone, entrambi di Milano, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Salvatore La Villa via Besana 6, Milano.-
- 17) PINTO Angelo, n. a Mesagne 1/10/1948, V. Brig. CC, Nucleo RM Milano

IMPUTATIL'ANDRAOUS:

- 1) del reato p. e p. dagli artt. 56, 81 cpv., 82 u.p. 582, 585, 575, 576 n.1 (in relazione all'art. 61 n.2) e n.3, 61 n.10 C.P. per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte dei brigadieri CC. Pinto Angelo e Pazienza Raffaele, sparando contro i predetti reiterati colpi di arma da fuoco, alcuni dei quali attingevano i due brigadieri in regione addominale con conseguente lesioni giudicate guaribili con prognosi riservata, con le aggravanti di aver commesso il fatto per commettere i reati descritti ai capi 2) e 3), durante lo stato di evasione dalla casa circondariale di Treviso per sottrarsi alla cattura e contro pubblici ufficiali, nonchè per aver cagionato, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, offesa a Nardi Ariana, che attingeva con ~~due~~ un colpo di arma da fuoco, e a Marino Carmelo, che attingeva con un colpo di arma da fuoco all'avambraccio destro. Procurando al brigadiere Pinto lesioni peritoneali, epatiche, diaframmatiche, pleuro-polmonari da cui derivava una malattia della durata di giorni 40 e di una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni di ulteriori giorni 60, con pericolo di vita, e con conseguente indebolimento permanente dell'apparato respiratorio e dello



78

marato digerente. Procurando al brigadiere Pazienza lesioni mitoneali, epatiche, pœuriche, e costali da cui derivava una malattia di giorni 40 ed una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni di ulteriori giorni 60, e con conseguente debolimento permanente dell'apparato respiratorio e dell'apparato digerente. Procurando a Nardi Ariana una malattia ed una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni superiori ai giorni 10 e inferiori ai giorni 40. Procurando a Marino Carmelo una malattia e una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni di giorni 10.

In Milano il 6 marzo 1977

del reato p. e p. dagli artt. 337, in relazione all'art. 339, 61 n. 2 e 6, 81 cpv C.P. per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, usato violenza e minaccia per opporsi al carabiniere Longobardo Vincenzo, ai Brigadieri Pazienza Raffaele, Pinto Angelo, Romano Silvio, mentre compivano un atto del loro ufficio e cioè conducevano fuori del locale notturno "Bounty" Bigiani Alfredo, tratto in arresto nella flagranza dei reati di detenzione e porto di arma e munizioni; violenza e minaccia consistite nello immobilizzare il carabiniere Longobardo, afferrandolo per il collo, nello sparare reiterati colpi di arma da fuoco contro gli altri pubblici ufficiali, - Con le aggravanti di aver commesso il fatto con armi, per commettere il reato descritto al capo seguente e durante lo stato di evasione dalla casa circondariale di Treviso.

In Milano il 6 marzo 1977

del reato p. e p. dagli artt. 386 1° e 3° comma in relazione all'art. 385, 61 n. 6 C.P. per avere procurato o comunque agevolato l'evasione di Bigiani Alfredo, legalmente tratto in arresto nella flagranza dei reati di detenzione e porto d'arma e munizioni, commettendo il fatto con violenza alle persone - consistita nell'immobilizzare, afferrandolo per il collo, il carabiniere Longobardo Vincenzo - e con minaccia mediante uso di una pistola con la quale sparava reiterati colpi contro i pubblici ufficiali Pazienza Raffaele, Pinto Angelo e Romano Silvio. Con l'aggravante di aver commesso il fatto durante lo stato di evasione dalla casa circondariale di Treviso.

In Milano il 6 marzo 1977

del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 61 n. 6 C.P., 10, 12, 1° e 2° comma, 14 L. 14/10/1974 n. 497, per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico una pistola Beretta cal. 7,65. Con le aggravanti di aver portato l'arma di notte, in luogo abitato, dove era concorso di persone e durante lo stato di evasione dalla casa circondariale di Treviso.

In Milano il 6 marzo 1977

del reato p. e p. dagli artt. 697, 61 n. 6 C.P. per avere detenuto, senza averne fatto denuncia all'autorità, proiettili cal. 7,65 dell'arma descritta al capo precedente. Con l'aggravante di aver

commesso il fatto durante lo stato di evasione dalla casa circondariale di Treviso.

In Milano il 6 marzo 1977

- 6) del reato p. e p. dagli artt. 703, 1° e 2° comma, 61 n.2 e 6 C.P. per avere, senza licenza dell'autorità, sparato colpi d'arma da fuoco in un luogo abitato. Con le aggravanti di aver commesso il fatto per commettere i reati di cui ai capi 1), 2) e 3), in luogo ove vi era adunanza di persone e durante lo stato di evasione dalla casa circondariale di Treviso.

In Milano il 6 marzo 1977

- 7) del reato p. e p. dagli artt. 630, 61 n.2 e 6 C.P. per avere sequestrato Fornaro Ada, immobilizzandola con il metterle un braccio intorno al collo e con il puntarle una pistola alla tempia, allo scopo di conseguire per sé l'ingiusto profitto della propria impunità come prezzo della liberazione. Con le aggravanti di aver commesso il fatto per commettere il reato descritto al capo seguente e durante lo stato di evasione dalla casa circondariale di Treviso; "con l'aggravante di cui all'art. 93 C.P. in relazione all'art. 92 1° e 2° comma C.P., per aver agito previa assunzione di sostanze stupefacenti.

In Milano il 9 marzo 1977

- 8) del reato p. e p. dagli artt. 610, 61 n.2 e 6 C.P. perchè, con violenza e minaccia - consistite nel tenere immobilizzata Fornaro Ada, cingendole il collo con il braccio e puntandole una pistola alla tempia - costringeva la Fornaro medesima a fargli scudo con il suo corpo all'uscita del negozio di parrucchiere, posto in via Marcona 90 e fino all'interno dell'esercizio pubblico posto nella stessa via, all'angolo con via Campania, mentre veniva inseguito da vigili urbani ed altri agenti della forza pubblica per essere tratto in arresto dopo la consumazione dei reati descritti ai capi precedenti. Con le aggravanti di aver commesso il fatto per assicurarsi l'impunità e durante lo stato di evasione dalla casa circondariale di Treviso; "con l'aggravante di cui all'art. 93 C.P. in relazione all'art. 92 1° e 2° comma C.P., per aver agito previa assunzione di sostanze stupefacenti.

In Milano il 9 marzo 1977

- 9) del reato p. e p. dagli artt. 575, 576 n.3 C.P. perchè, tenendo in ostaggio Fornaro Ada con un braccio intorno al collo e una pistola puntata alla testa, facendosi scudo con il suo corpo dal negozio di parrucchiere di via Marcona fino all'interno del Bar, posto in via Marcona angolo via Campania, si da esposto agli agenti di p.s. e ai vigili urbani che lo inseguivano armati per trarlo in arresto dopo la consumazione della rapina ai danni del Banco di Roma di via Anzani, e, pertanto, accettando il rischio che la Fornaro venisse colpita da proiettili sparati dagli agenti della forza pubblica, cagionava la morte della Fornaro Medesima, che, attinta da un colpo di pistola esploso dal vigile urbano Pagliaro Armando, decedeva in seguito alle lesioni riportate. Con l'aggravante di aver commesso il fatto durante lo stato di evasione dalla casa circondariale di Treviso.

Tribunale Civile e Penale di Milano

Foglio seguito N. <sup>1</sup>/<sub>36</sub>

per sottrarsi alla cattura, - Con l'aggravante di cui all'art.93 C.P. in relazione all'art.92 1° e 2° comma C.P., per aver agito previa assunzione di sostanze stupefacenti..

In Milano il 9 marzo 1977

del reato p. e p. dagli artt.56,575,576 n.1 (in relazione all'art.61 n.2) e n.3, 61 n.10 C.P. per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte del vigile urbano Pagliaro Armando, atti consistiti nello sparargli contro un colpo di arma da fuoco che lo attingeva alla regione epigastrica, provocandogli lesioni giudicate guaribili con prognosi riservata. Con le aggravanti di aver commesso il fatto per procurarsi l'impunità dei reati descritti ai capi precedenti, durante lo stato di evasione dalla casa circondariale di Treviso, per sottrarsi all'arresto e contro un pubblico ufficiale. Procurando al Pagliaro lesioni peritoneali, perforazioni intestinali multiple, lacerazione traumatica dell'arteria iliaca comune di sinistra, la cui derivava una malattia della durata di circa 100 giorni ed un ulteriore periodo di incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni prevedibile in ulteriori giorni 40 circa, con pericolo di vita, e con indebolimento permanente dell'apparato enterico, dell'organo della circolazione e dell'apparato cardiovascolare. - Con l'aggravante di cui all'art.93 C.P. in relazione all'art.92 1° e 2° comma C.P., per aver agito previa assunzione di sostanze stupefacenti..

In Milano il 9 marzo 1977

del reato p. e p. dagli artt.575,576 n.1 (in relazione all'art.61 n.2) n.3, 61 n.10 C.P. per avere cagionato la morte del vigile urbano Gra Vincenzo, sparandogli contro un colpo di arma da fuoco che lo attingeva all'emitorace sinistro, provocandogli lesioni dalle quali derivava la morte. Con l'aggravante di aver commesso il fatto per procurarsi l'impunità dei reati descritti ai capi precedenti, durante lo stato di evasione dalla casa circondariale di Treviso, per sottrarsi alla cattura e contro un pubblico ufficiale. - Con l'aggravante di cui all'art.93 C.P. in relazione all'art.92 1° e 2° comma C.P., per aver agito previa assunzione di sostanze stupefacenti..

In Milano il 9 marzo 1977

ANDRAOUS, BIGIANI e MENCUCCI

del reato p. e p. dagli artt.110,582,585,576 n.1 (in relazione all'art.61 n.2), 61 n.10 per avere in concorso fra loro cagionato alla guardia Arboleo Cosimo lesioni personali, colpendolo alla testa con il calcio di una pistola. Con le aggravanti -per tutti- di aver commesso il fatto per commettere il reato descritto al capo q) dell'ordine di numero 28/3/77 e contro un pubblico ufficiale; nonchè -per Andraous Bigiani- con l'ulteriore aggravante di aver commesso il fatto durante lo stato di evasione dalla casa circondariale di Treviso, ai sensi dell'art.61 n.6 C.P.. Procurando all'Arboleo una malattia di gg.7 ed un periodo di incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni di oltre gg.30. Con l'aggravante di cui all'art.93 C.P. in relazione all'art.92 1° e 2° comma C.P., per aver agito previa assunzione di sostanze stupefacenti.

In Milano, il 9 marzo 1977

Tribunale Civile e Penale di Milano

Foglio seguito N. 2

77

ANDRAOUS e BIGIANI

Il reato p. e p. dagli artt. 110, 582, 585, 576 n.1 in relazione all'art. 1 n.2, 61 n.6 e 10 C.P. per avere, in concorso tra loro, cagionato alla guardia giurata Amore Giacomo lesioni personali, colpendolo al capo con un calcio di una pistola e dandogli una violenta spinta. Con aggravanti di aver commesso il fatto per commettere i reati descritti ai capi A) e B) dell'ordine di cattura 13/4/77, contro un pubblico ufficiale e durante lo stato di evasione dalla casa circondariale di Treviso. Procurando ad Amore Giacomo una malattia di giorni 10 e un periodo di incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni di ulteriori giorni 16.

In Segrate il 22/2/1977

Il reato p. e p. dagli artt. 110, 582, 585, 576 n.1 in relazione all'art. 1 n.2, 61 n.6 C.P. per avere, in concorso tra loro, cagionato a Lanzo Giuseppe lesioni personali, colpendolo alla testa con una pistola. Con l'aggravante di aver commesso il fatto per commettere il reato descritto al capo B) dell'ordine di cattura 13/4/77, e durante lo stato di evasione dalla casa circondariale di Treviso. Procurando al Lanzo una malattia di giorni 10 e un periodo di incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni di ulteriori giorni 30.

In Segrate il 22 febbraio 1977

solo BIGIANI:

Il reato p. e p. dall'art. 385 C.P. perchè, essendo legalmente arrestato (in flagranza dei reati descritti ai capi m), n) e o) dell'ordine di cattura 28/3/77, evadeva dalle mani del v. brig. CC Romano Silvio che gli ha messo le manette ai polsi nel locale notturno "Bounty".

Milano il 6 marzo 1977

CELLI e RASSU:

Il reato p. e p. dagli artt. 110, 378 C.P. per avere, in concorso tra loro, dopo che erano stati commessi i reati di detenzione ex porto d'armi, aiutato Andraous Vincenzo e Bigiani Alfredo ad eludere le investigazioni dell'autorità e a sottrarsi alle ricerche di questa, portando in consegna le armi in possesso dei predetti Andraous e Bigiani all'interno del locale notturno "Bounty" e portandole fuori dal locale per renderle agli stessi.

Milano verso la metà del mese di febbraio 1977

CELLATO:

Il reato p. e p. dall'art. 368 C.P. perchè, con denuncia alla Squadra mobile della Questura di Milano in data 12 marzo 1977, incolpava di irreggimentamento personale Ghirelli Stella e Rassu Giuliana, sapendole presenti.

CELLATO:

Il reato p. e p. dall'art. 378 C.P. perchè -dopo che erano stati commessi i reati descritti dal capo a) al capo p) dell'ordine di cattura 28/3/77 - aiutava Andraous Vincenzo e Bigiani Alfredo a sottrarsi alle

Tribunale Civile e Penale di Milano

Foglio seguito N. 78  
3

le investigazioni dell'autorità e a sottrarsi alle ricerche di questa, fornendo, in sede di deposizione testimoniale dinanzi ai CC., false dichiarazioni in ordine alle modalità dei fatti e ai propri rapporti di conoscenza con i predetti Bigiani e Andraous e quindi sottacendo elementi essenziali per l'identificazione e l'arresto dei medesimi.

In Milano il 6 marzo 1977

PAGLIARO:

del reato p. e p. dall'art. 589 C.P. per avere cagionato la morte di Fornaro Ada per colpa, consistita in imperizia nell'uso delle armi e in imprudenza, avendo esploso, alla distanza di m. 1,60/1,70, un colpo di pistola in direzione di Andraous Vincenzo e Fornaro Ada, mentre l'Andraous teneva in ostaggio la Fornaro cingendole il collo con un braccio e facendosi scudo con il suo corpo, talchè il proiettile attingeva la Fornaro medesima all'emitorace sinistro, provocandole lesioni dalle quali derivava la morte pressochè istantanea (in concorso di causa con il reato di omicidio volontario di cui è accusato Andraous Vincenzo a titolo di dolo eventuale). In Milano il 9 marzo 1977

FIGUORI, SIMONTACCHI, MANAZZA, DE SABATO, ROMANO, RESTELLI e MICHELON:

del reato di cui agli artt. 110, 112, 479, 476 1° e 2° comma, 61 n.2 C.P. per avere, in concorso fra loro nelle loro funzioni di pubblici ufficiali (Figuri capo-drappello Vigilanza Urbana e gli altri Vigili Urbani di Milano), redigendo il rapporto n.A/3126 in data 9 marzo 1977 a carico di Andraous Vincenzo, attestato falsamente i seguenti fatti, dei quali l'atto era destinato a provare la verità e cioè che "... udito un colpo d'arma da fuoco, i vigili Ugga, Simontacchi, De Sabato, Manazza, Restelli e Michelon si precipitavano verso il viale Campania (dalla via Marcona), mentre il vigile Romano sollecitava l'invio di pattuglie in ausilio. Il vigile Simontacchi, giunto per primo all'altezza dell'ingresso del bar e notato che all'interno il bandito, sempre facendosi scudo con la donna, gli stava sparando, si spostava rapidamente, senonchè il colpo partito dall'arma del bandito colpiva all'addome il vigile Ugga che era sopraggiunto nel frattempo alle spalle del Simontacchi; conseguentemente il vigile Ugga comprimendosi il punto in cui era stato ferito, ripiegandosi su sé stesso, barcollando e retrocedendo, esplose alcuni colpi con l'arma. Vedendo il vigile Ugga colpito, il bandito abbandonava la donna all'interno del bar, quindi ne usciva in corsa ingaggiando un conflitto a fuoco con i vigili Simontacchi, De Sabato e Manazza."; essendo, al contrario, risultato che all'interno del bar di via Campania non era stato sparato un solo colpo, ma almeno tre o tre a distanza ravvicinata; che, nell'attimo in cui l'Andraous uscì dal bar, nessuno dei vigili sopra menzionati era ancora sopraggiunto in prossimità dell'ingresso del bar, trovandosi tutti sulla strada, all'incirca all'angolo di via Marcona con viale Campania; che gli stessi vigili spararono i primi colpi di arma da fuoco contro l'Andraous solo quando il medesimo si era già allontanato dal locale di alcuni metri in direzione del distributore Agip, posto sull'altro lato della strada. Ammettendo la falsità relativamente ad un atto facente fede fino a querela di falso e con le aggravanti di avere commesso il fatto in più di cinque persone e per assicurare al vigile Pagliaro Armando l'impunità del reato descritto al capo 19).

In Milano il 9 marzo 1977

Tribunale Civile e Penale di Milano

Foglio seguito N. 4INQUORI:

Il reato p. e p. dagli artt. 374 1° e 2° comma, 61 n.2 e 9 C.P. per avere, nelle sue funzioni di pubblico ufficiale quale capo-drappello della Vigilanza Urbana, anteriormente al procedimento penale per omicidio e altri reati a carico di Andraous Vincenzo e altri imputati, al fine di trarre in inganno il perito nell'esecuzione della perizia medico-legale e balistica, immutato artificiosamente lo stato delle cose, inserendo un proiettile nel caricatore della pistola in dotazione al vigile Pagliaro Armando o sostituendo l'arma con un'altra, sì da farla sparire, comunque, completa di tutte le munizioni, mentre con la sua pistola il Pagliaro aveva esplosi un colpo all'interno del bar-tabacchi di viale Campania, colpendo Fornara Ada, nonchè raccogliendo il bossolo del proiettile esplosi dal Pagliaro e omettendo di consegnarlo alla autorità di Pubblica Sicurezza. Con le aggravanti di aver commesso il fatto per assicurare al vigile Pagliaro Armando l'impunità dal reato descritto al capo 19) e con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione. In Milano il 9 marzo 1977

Il reato p. e p. dagli artt. 351, 61 n.2 e 9 C.P. per avere, nelle sue funzioni di pubblico ufficiale quale capo-drappello della Vigilanza Urbana, sottratto corpi di reato, raccogliendo all'interno del bar-tabacchi di viale Campania il bossolo del proiettile esplosi dal vigile Pagliaro Armando e omettendo di consegnarlo all'autorità di Pubblica Sicurezza, nonchè raccogliendo la pistola in dotazione al Pagliaro medesimo e restituendola dopo averla manomessa o sostituita con un'altra arma. Con le aggravanti di aver commesso il fatto per assicurare al vigile Pagliaro Armando l'impunità dal reato descritto al capo 19) e con la violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione. In Milano il 9 marzo 1977

IMBROGGIO:

Il reato di cui all'art. 372 C.P. perchè, con deposizione resa, nel procedimento a carico di Andraous Vincenzo ed altri, dinanzi al Giudice istruttore del Tribunale di Milano, in data 19/9/1977, affermava falso nel dichiarare di aver ricevuto, dopo la sparatoria avvenuta via Marconi il 9/3/77, la pistola del vigile urbano Armando Pagliaro da un ignoto cittadino e di averla portata in Questura, mentre da altre testimonianze è risultato che tutte le armi, ivi compresa quella del vigile Pagliaro, erano già state tutte reperite prima che egli potesse recare in questura, o comunque per avere taciuto da chi e in quali circostanze ebbe a ricevere la predetta arma.

ILLO ANGELO:

Il reato di cui all'art. 590 C.P. per aver cagionato per colpa lesioni personali in danno di Barbieri Fausto e (in concorso di causa) la condotta di Andraous Vincenzo) in danno di Nardi Ariana e Marino Carmelo. In Milano, 6/3/1977.

Foglio n.5

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

80

1) Nella notte fra il 5 e il 6 marzo 1977, all'interno del locale sturno Bounty di Milano, si verificò uno scontro a fuoco fra una pattuglia di carabinieri e due avventori, i quali venivano poi identificati per Vincenzo Andraous e Alfredo Bigiani. I due venivano liberati il 2 gennaio 1977 dalla Casa Circondariale di Treviso. Nel corso dello scontro dopo il quale l'Andraous e il Bigiani riuscivano a darsi alla fuga) rimanevano feriti due brigadieri dell'Arma, Angelo Pinto e Raffaele Pizzienza, nonché tre clienti del locale, identificati in Ariana Nardi, Arnaldo Marino e Fausto Barbieri.

Sull'episodio riferivano i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano con rapporto del 9/3/1977 (vol.I° f.40 segg.), con il quale denunciavano (oltre all'Andraous e al Bigiani) anche tale Giuseppe Ottaviano, avventore del Bounty che veniva accusato di favoreggiamento personale per via delle sue dichiarazioni reticenti in ordine alla conoscenza dei due imputati principali.

Al suddetto rapporto di P.G. sono riconducibili i capi d'imputazione 1, 2, 3, 4, 5, 15 e 18 dell'attuale rubrica.

Immediatamente dopo l'episodio venivano sentite diverse persone e sommarie informazioni testimoniali e venivano sequestrate, fra l'altro la pistola del Bigiani e la carta d'identità falsa dello Andraous. All'interno del locale "Bounty", inoltre, venivano sequestrate due bustine e un flaconcino contenente polvere bianca.

L'Andraous e il Bigiani sfuggiti alla cattura la notte sul 6 marzo, venivano arrestati nella giornata del successivo 9 marzo 1977. La mattina di quel 9 marzo era stata segnalata una rapina presso la Banca 8 del Banco di Roma (sita in Milano via Anzani) da parte di tre giovani armati di pistole, con ferimento della guardia giurata Marino Arboleo (capo 12 dell'attuale rubrica). Pochi minuti dopo la rapina i tre autori (Bigiani, Andraous, e tale Eneo Mencucci) venivano intercettati in via Bezzacca da una pattuglia della Vigilanza Urbana, la quale riusciva a catturare il Bigiani, insieme con il Mencucci, recuperando il bottino. L'Andraous riusciva invece nuovamente a darsi alla fuga, ma veniva pure finalmente arrestato un paio d'ore più tardi, in circostanze drammatiche.

Sugli episodi del 9 marzo riferiva la Questura di Milano con rapporto 10/3/77 (vol.I° f.106 segg.), nonché i Vigili Urbani operanti e i loro rapporti rispettivamente A-3094 (vol.I° f.122) e A-3126 (vol.I° f.150).

La cattura dell'Andraous si verificava a Milano, all'angolo tra via Marconi e Viale Campania, al termine di uno scontro a fuoco con i Vigili Urbani, verso le ore 11.20 di quel 9 marzo 1977. Nello scontro a fuoco rimanevano uccisi Fornaro Ada (che l'Andraous aveva usato come ostaggio per cercare di coprirsi la fuga) ed il vigile Marino Ugga Vincenzo; rimaneva seriamente ferito il vigile Armando Bellario, mentre restava pure ferito, più lievemente, lo stesso Andraous.

Foglio n.6

81

Nel corso delle prime indagini si individuava l'appartamento sito in piazza Martini n.7) dove i due evasi avevano preso alloggio a Milano, e si accertava che l'appartamento era stato preso in fitto per i due giovani da un uomo presentatosi per tale Zavarella Paolo (vol.I° ff.110,145,204,205).

Sulla scorta degli indirizzi contenuti nell'agendina di Bigiani, venivano sentite a sommarie informazioni testimoniali alcune persone, tra cui Casellato Paola, dalle cui dichiarazioni scaturiva l'accusa di favoreggiamento personale contro Stella Ghirelli e Giuliana Rasso (capo 16 dell'attuale rubrica), e contro la quale le predette sporgevano a loro volta denuncia per calunnia (capo 17 dell'attuale rubrica) (v.vol.I° ff.238-244).

All'atto della cattura dell'Andraous veniva sequestrata la pistola 7,65 matr.M46536W in suo possesso, la quale, da successivi accertamenti, risultava essere stata sottratta alla guardia giurata Francesco Giacomo il giorno 22/2/1977 nel corso di una rapina ai danni del Banco di Sicilia agenzia di Segrate (rapporto Questura in vol.I° ff.192). Nel corso di tale rapina erano rimasti feriti lo stesso Francesco Giacomo nonché tale Lanzo Giuseppe (v. anche rapporto 21/3/77 vol.I° ff.206-214).

A tale episodio sono riconducibili i capi d'imputazione 13 e 14 dell'attuale rubrica.

In seguito alle primissime indagini disposte dal P.M., veniva emesso un primo ordine di cattura in data 28/3/1977 a carico di Andraous, Bigiani e Mencucci (vol.I° f.332), ed un secondo ordine di cattura in data 13/4/1977 a carico di Andraous e Bigiani (vol.I° ff.423): i tre detenuti venivano ampiamente interrogati (vol.I° ff.256-257). Nel frattempo il P.M. disponeva una perizia tossicologica da cui risultava che i tre arrestati avevano agito, il 9 marzo, sotto l'effetto della cocaina (vol.I° ff.381-408). Disponeva inoltre il P.M. una complessa perizia balistica e medico-legale collegiale, conferendo l'incarico ai periti nella udienza del 26/3/1977 (vol.I° ff.411), e ponendo un quesito supplementare nell'udienza del 6/4/77 (vol.I° f.423).

Veniva inoltre spedita comunicazione giudiziaria al brigadiere Francesco Pinto Angelo, relativamente ai fatti del 6 marzo, nonché ai carabinieri urbani De Sabato, Simontacchi, Manazza e Pagliaro, relativamente ai fatti verificatisi il 9 marzo in via Marcona (vol.I° ff.432-433), i quali provvedevano tutti a nominare un proprio difensore. I carabinieri di Uggla Vincenzo e di Fornaro Ada, deceduti nell'episodio in via Marcona, provvedevano a costituirsi parti civili (vol.I° ff.434 e segg.).

Con provvedimento del 16/4/1977 (vol.I° f.502) il P.M. disponeva lo stralcio delle posizioni ritenute mature per una rapida definizione, e procedeva con il giudizio direttissimo a carico dei tre detenuti (secondo il combinato disposto degli artt.502 CPP e del D.L. 14/10/1974 n.497) relativamente ad un certo numero di reati contestati nei due ordini di cattura emessi il 28 marzo e il 13 aprile 1977. Gli imputati Andraous, Bigiani e Mencucci veni-



Foglio n.7

82

no pertanto giudicati in primo grado dal Tribunale di Milano, con sentenza del 29 aprile 1977 (vol.III° f.115 segg.), relativamente a vari episodi di rapina, e comunque a gran parte dei reati loro contestati nei due ordini di cattura del P.M..

Con missiva 20/4/1977 (vol.II° f.1) il P.M. trasmetteva gli atti a questo ufficio con richiesta di formale istruzione a carico dei tre imputati detenuti, relativamente ai reati per i quali non era proceduto con il rito direttissimo, esercitando altresì l'azione penale a carico del Cattaneo, della Ghirelli, della Rassa della Casellato.

Questo Ufficio indirizzava gran parte dell'attività istruttoria verso l'obiettivo di ricostruire con la maggior precisione possibile i fatti accaduti rispettivamente il 6 marzo al Bounty ed il 9 marzo in via Marcona; a tale scopo venivano sentiti tutti gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che avevano operato nei due episodi, nonché numerosi testimoni (volume II°).

In base alle risultanze della suddetta attività istruttoria, in base al responso dei periti balistici e medico-legali (volume I°), il vigile urbano Armando Pagliaro veniva incriminato del reato di omicidio colposo in danno di Fornaro Ada (in concorso di causa con il reato di omicidio volontario ai danni della medesima, che veniva contestato all'Andraous a titolo di dolo eventuale: capi 9 e 19 dell'attuale rubrica). Inoltre, gli altri vigili urbani che avevano operato in via Marcona venivano incriminati di falso ideologico (capi 19 e 20 dell'attuale rubrica) posto che il rapporto da essi firmato risultava in contrasto con le risultanze processuali, e tale da apparire falsato al preciso scopo di coprire le responsabilità del vigile Pagliaro. Il capo-drappello Liguori, infine, veniva incriminato, oltre che per il reato di falso ideologico, anche per gli ulteriori reati di omicidio processuale e violazione di pubblica custodia di cose, così come precisato nei capi 21 e 22 della rubrica. Successivamente, e da ultimo, veniva esercitata l'azione penale per il reato di falsa testimonianza a carico di Santambrogio Luigi (capo 23 della rubrica) (volume VII°).

I tre imputati venivano nuovamente interrogati previa notifica della medesima del mandato di cattura (vol.VIII° ff.152 e segg.). Tutti gli altri imputati venivano pure interrogati previa notifica del rispettivo mandato di comparizione (di cattura per l'imputato Liguori, attualmente in libertà provvisoria) (vols.VII° e VIII°).

Al termine dell'istruttoria gli atti venivano rimessi al Pubblico Ministero, il quale formulava in data 9/1/1978 le proprie richieste definitive.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Le requisitorie definitive del P.M., che è opportuno riportare integralmente in questa sede, sono del seguente testuale tenore:

./.

Foglio n.8

83

""Il P.M. letti gli atti, osserva:  
episodio del 6 marzo 1977 - Andraous  
Le risultanze istruttorie hanno confermato le accuse mosse all'Andraous  
in ordine ai fatti verificatisi all'interno del Night Club "Bounty"  
in via Baracchini.

L'imputato ha ammesso di aver preso per il collo un carabiniere quando  
ha visto che il Bigiani veniva ammanettato, di essere stato in posses=  
sore di una pistola (Int.P.M. del 12.3.1977), di aver estratto l'arma,  
e dopo che altrettanto avevano fatto i militi (verbale dibattimento  
del 27/4/1977); ha invece negato di aver sparato, addossando la esclu=  
siva responsabilità dei colpi esplosi quella sera, in un primo momento  
(Int.12/3/77), solo ai carabinieri e chiamando in causa, in un secondo  
momento (verbale 27/4/77), due persone, delle quali non ha comunque  
potuto fornire alcuna indicazione.

I sottufficiali, protagonisti dell'episodio, hanno affermato che è  
stato l'Andraous a sparare alcuni colpi di pistola, facendosi scudo  
con il corpo del carabiniere Longobardo che teneva avvinto per il  
collo con il braccio sinistro ingessato. Particolarmente precise  
sulla circostanza sono le dichiarazioni del vice brigadiere Pinto,  
nell'interrogatorio al G.I. del 25/5/1977, dove sono descritti con  
esattezza i movimenti dell'Andraous, descrizione che trova conferma  
nelle deposizioni delle testi Kohut e Pelbachir, presenti ai fatti.  
D'altra parte, le risultanze del rapporto di P.G. e le conclusioni  
alla perizia non consentono dubbi.

Al locale notturno sono stati rinvenuti bossoli esplosi da due pisto=  
le diverse, una calibro 9 e una calibro 7,65, come di quest'ultimo  
calibro sono i proiettili estratti dal corpo dei C.C. Pinto e Paziienza,  
entrambi sottoposti ad intervento chirurgico in seguito alle ferite  
portate al Bounty. Mentre i bossoli cal.9 provengono dall'arma del  
brig.Pinto - il che è apparso evidente anche prima degli accerta=  
menti peritali, sia in base alla verifica del caricatore inserito nella  
pistola in dotazione al C.C., sia in base alle dichiarazioni di questo  
sottufficiale e dei suoi colleghi - i proiettili cal.7,65 e relativi bossoli  
possono farsi risalire alla pistola Beretta matr.A46536W cal.7,65, se=  
questrata all'Andraous al termine della sparatoria verificatasi il  
6 marzo in via Marcona, giusta quanto è stato accertato dai periti in  
base ai esperimenti balistici (pag.34).

Collegiamo tale conclusione alla confessione del prevenuto circa  
il possesso di una pistola la notte del 6 marzo ed il suo comportamento  
in confronti dei militi, alle disposizioni di questi ultimi circa la  
cronaca dei fatti, con la precisazione che, nella circostanza, nessun  
altro al di fuori dell'Andraous e di Pinto ha sparato (dep.C.C.Romano  
in udienza dibattimentale del 27/4/77), alle risultanze peritali circa  
il numero e le caratteristiche dei proiettili esplosi (pag.131), non=  
ché infine, ai particolari riferiti in merito all'episodio da Mencucci  
nel nell'interrogatorio dinanzi al P.M. del 12/3/77, ne deriva che  
l'Andraous ha impugnato al Bounty, contro i sottufficiali dei C.C.,  
la stessa pistola che userà appena tre giorni dopo contro i Vigili  
in via Marcona.

Quindi, il misero tentativo dell'imputato, il quale, comunque,  
ha pensato di aggiungere che ai due fantomatici individui (indica=  
ti come autori della sparatoria) aveva prestato la sua pistola o, even=  
tualmente, che l'arma sequestratagli il 9 marzo gli era stata da

Foglio n.9

84

costoro ceduta. Forse perchè, in proposito, aveva già dato una diversa spiegazione, inconsistente e di comodo, al P.M. (int. del 15/4/77), dicendo che tale arma l'aveva comperata il 7 marzo da uno singaro.

Nonchè, in contrasto con tale affermazione ed a rafforzamento degli elementi finora rilevati, deve sottolineare che l'Andraous, sia pure con sentenza allo stato non definitiva, è stato condannato da questo tribunale, tra l'altro, proprio per la rapina della pistola Beretta sopraindicata, commessa ai danni della guardia giurata Amore Giacomo il giorno 22/2/1977 a Segrate (sentenza 29/4/77 VIII Sezione in esito a giudizio direttissimo).

Esistono pertanto indizi più che sufficienti e idonei per disporre il rinvio a giudizio del prevenuto per tutti i reati ascrittigli relativamente ai fatti del 6 marzo 1977, ivi compresi i reati di detenzione e porto della pistola in questione, così come descritti nell'ordine di cattura del 28/3/1977. Tali reati risultano essere stati stralciati dal giudizio direttissimo (motivazione sentenza f.40) e pertanto se ne chiede contestazione formale con la sentenza di rinvio a giudizio inwchè l'imputato è stato abbondantemente interrogato sul fatto specifico sia del P.M. che in dibattimento.

La repentina e violenta reazione dell'Andraous contro i militi che avevano appena tratto in arresto il suo amico e compagno di evasione, Bigiani Alfredo, concreta le ipotesi di resistenza a P.U. e di procurata evasione, posto che appare evidente -per stessa ammissione del prevenuto, convalidata dalla dichiarata intenzione di fuggire del Bigiani (int.P.M. del 9/3/77)- come l'opposizione al legittimo operato del C.C. mirasse altresì a far riconquistare la libertà al compagno, oltre che, naturalmente, a non compromettere ancor più la propria, già abbastanza precaria. Tale movente spiega anche perchè l'Andraous non abbia esitato ad esplodere colpi d'arma da fuoco verso i sottufficiali, deciso ad ucciderli pur di sfuggire ad una cattura che sapeva certa. L'univocità e idoneità della condotta a quello scopo sono ampiamente dimostrate dal numero dei colpi in totale esplosi dall'Andraous, cioè tre, due dei quali hanno attinto i due militi alla regione addominale; dalla direzione degli spari e dalla distanza degli stessi, che, seppure non scientificamente precisata, doveva essere comunque limitata, data la ristrettezza del luogo nel quale erano dislocati sparatore e vittime e la posizione del primo rispetto alle seconde, come risulta dal complesso delle testimonianze, dall'esito del sopralluogo e dai rilievi fotografici; dalle conseguenze infine delle lesioni riportate dai due sottufficiali, la cui entità è chiaramente illustrata nella perizia medico-legale.

Il comportamento violento dell'Andraous è stato causa di conseguenze anche per altre persone, presenti nel locale. Oltre i sottufficiali del C.C., nella circostanza sono stati feriti tali Barbieri, Nardi e Marino; mentre il primo è stato raggiunto da uno dei due proiettili esplosi dal Pinto (gli è stato estratto dal gluteo un proiettile cal.9, risultato, alle prove balistiche, provenire dall'arma del C.C.), o la Nardi e il Marino sono stati certamente attinti da un colpo sparato dalla pistola dell'Andraous. I periti sono espliciti in tal senso (pag.117) e pertanto il prevenuto dovrà rispondere, ai sensi del cpv. dell'arti-

./.

Foglio n.10

lo82 C.P., di questa ulteriore offesa, in quanto direttamente collegata, con unico rapporto di causalità materiale, alla sua condotta abitativa. Tuttavia parte lesa del reato dovrà considerarsi una sola persona, non individuata (o Nardi o Marino), potchè non è stato possibile stabilire quale dei due clienti del Bounty sia stato atteso dall'Andraous e quale dal Pinto: il che non modifica la struttura della contestazione non essendo ovviamente rilevante l'identità della persona offesa, una volta che tutti gli altri elementi siano obiettivamente provati. L'Andraous dovrà di conseguenza essere proscioltosi quanto riguarda il ferimento dell'altra persona, anch'essa non individuata, per non aver commesso il fatto.

BIANI

Imputato è confesso relativamente all'evasione dalle mani dei C.C., e gli avevano appena messo le manette ai polsi, in quanto trovato in possesso di una pistola. Le ammissioni sono poi convalidate da ulteriori risultanze, quali il rinvenimento delle manette e del seghetto, usato per tagliarle, nell'abitazione occupata da Bigiani e Andraous in piazza Martini; dal contenuto del rapporto stilato dai CC.; dalle dichiarazioni di Andraous al P.M. (int.12/3/1977), perfettamente concordi con quelle del coimputato, almeno nei limiti della fuga avvenuta all'interno del Bounty.

Per tale ipotesi il Bigiani dovrà quindi essere rinviato a giudizio restando di nessun pregio, a fronte di quanto sopra, l'atteggiamento totale negativa tenuto nell'interrogatorio del 31/10/77.

CATTANEO

Imputato si è difeso dall'accusa di favoreggiamento, sostenendo di non conoscere Bigiani e Andraous, al di là di qualche parola scambiata con loro al Bounty. In realtà, a parte il fatto che lo stesso Cattaneo, nella deposizione del 6/3/77 ai C.C., aveva dichiarato di aver incontrato i due in altri locali, a parte ciò è risultato in contrario che l'imputato, conosciuto con il soprannome di Gipsy, la sera dei fatti in questione era seduto al tavolo in compagnia dei due imputati con alcune ragazze, precisamente era seduto accanto al Bigiani. Lo affermano alcune di queste ragazze (dep. Kohut ai C.C., Dep. Zale e Belbachir al G.I.), il cameriere del locale Chiaravalli Vincenzo, il Bigiani nell'interrogatorio del 9/3/77, dove specifica come Gipsy fosse appunto seduto vicino a lui e, inoltre, come lo avesse incontrato diverse volte in altri night della zona. Il particolare è attestato infine nella relazione di servizio a firma del v. Brig. Romano data 6/3/77.

Di fronte a tale familiarità e ai molteplici contatti appare alquanto prosimile la versione di assoluta ignoranza, circa l'identità dei compagni di serata, fornita dal Cattaneo, che dovrà pertanto rispondere del reato ascrittogli.

PINTO

Il v. Brig. Pinto è stato indiziato di reato relativamente alle lesioni commesse dal Marino, dal Barbieri e dalla Nardi nel night Bounty con comunicazione giudiziaria del 24/3/1977.

In quanto ignanzi detto, alla condotta del Pinto sono ascrivibili le lesioni subite dal Barbieri e da una delle altre due persone. Le circostanze e le modalità del fatto, trattasi di lesioni colpe, guarite entro 40 giorni sia per il Barbieri, sia per la Nardi,

Foglio n.11

86

sia per il Marino (perizia pag.128-130). Poichè nessuno di costoro - benchè siano stati fatti tutti i rituali avvisi inerenti all'espletamento e al deposito della perizia medica - ha presentato querela nei termini, Pinto dovrà andare prosciolto, per difetto di tale atto, dall'accusa di lesioni nei confronti del Barbieri e di persona non individuata, nulla modificando che quest'ultima possa essere il Marino o la Nardi.

Relativamente alle lesioni in danno di persona non individuata (Nardi o Marino), ma - come sopra precisato - riferibili all'Andraous, si richiede non doversi promuovere l'azione penale ai sensi dell'art. 74 C.P.P..

#### CASELLATO-GHIRELLI e RASSU

L'unica fonte di prova del favoreggiamento contestato alla Ghirelli e alla Rassu è rappresentato dalla deposizione resa dalla Casellato alla Polizia il 12/3/77.

Il contenuto della stessa potrebbe venire avvalorato dal fatto che Bigiani e Andraous frequentavano assiduamente il Bounty, erano sempre armati e sapevano di essere ricercati per l'evasione dalla Casa Circondariale di Treviso; non è quindi inverosimile ritenere che abbiano cercato o trovato aiuto tra il personale del night - dove non lesinavano elargizioni di denaro - per mettersi al riparo di fronte ad eventuali interventi della Polizia.

Peraltro, in mancanza di ulteriori elementi concreti, le sole dichiarazioni della Casellato non costituiscono prove sufficienti in ordine al fatto specifico addebitato alla Ghirelli e alla Rassu, per cui si ritiene congruo il loro proscioglimento con la formula del dubbio. La stessa formula si richiede per la Casellato, poichè non appare adeguatamente dimostrato che la stessa intendesse accusare con la certezza che le due guardariere del Bounty fossero innocenti.

In effetti la Casellato, già chiamata a deporre circa i suoi rapporti di conoscenza con Bigiani e Andraous, si è ripresentata spontaneamente a raccontare un altro episodio che in parte aveva vissuto e in parte le sarebbe stato riferito dalla Rassu.

La Casellato aveva visto le armi indosso ai due prevenuti e successivamente la Rassu le avrebbe detto di averle occultate, unitamente alla Ghirelli, nel guardaroba all'arrivo della Polizia. La circostanza - per quanto sopradetto - può apparire verosimile anche se non concretamente accertata e sempre negata dalle due prevenute; non è escluso comunque che la Casellato, nell'intento di collaborare alle indagini, abbia voluto specificare i fatti che credeva realmente accaduti, ma che, data anche la distanza di tempo tra i fatti medesimi e la deposizione, abbia sbagliato nel ricordarne i particolari.

Allo stato, dinanzi alle posizioni contrastanti delle interessate e in mancanza di riscontri obiettivi, non più utilmente acquisibili, si reputa equo ribadire per tutte le imputate la richiesta di proscioglimento per insufficienza di prove.

- episodio del 9 marzo 1977 -

#### ANDRAOUS

reati di sequestro di persona, violenza privata, omicidio in danno di Fornaro Ada.

Nessun problema in punto di fatto circa le ipotesi di sequestro di persona e violenza privata, poichè l'imputato ha ammesso di avere posto - secondo un sistema che gli è usuale - il braccio ingessato

Foglio n. 12

87

torno al collo della Fornaro, tenendole, al contempo, la pistola puntata alla tempia; di averla costretta, in tali condizioni, a seguirlo dal negozio di parrucchiera della Fornaro medesima fino nel bar fratelli Zerbi; di aver fatto ciò per usare la ragazza come ostaggio nei confronti degli agenti della forza pubblica, affluiti nella zona per catturarla. - Le sequenze di tale scena sono del resto state confermate, in modo concorde e univoco, da numerosissimi testimoni, presenti nel negozio di parrucchiera, lungo la strada in varie prospettive e dentro il bar. Giova semplicemente osservare che il concorso delle fattispecie contestate appare evidente nella condotta dell'Andraous, non solo ha inteso limitare la Fornaro nei suoi movimenti, afferrandola per il collo e puntandole la pistola alla tempia (nel ché si realizza l'ipotesi del sequestro, che avrebbe potuto eventualmente verificarsi in se stessa nel caso di asserragliamento ~~dentro~~ del negozio dentro il negozio), ma ha costretto la Fornaro a compiere una specifica attività e cioè ad uscire fuori dal suo negozio, nei modi e nella direzione da lui voluti, imponendole la posizione di scudo verso se stesso e la forza pubblica.

l'esercizio posta in essere ha, in sostanza, leso la libertà personale della vittima sotto un duplice aspetto: sotto l'aspetto della generale libertà di locomozione, ovvero di muoversi nello spazio, e sotto l'aspetto della libertà di determinare in modo autonomo i propri comportamenti, fino ad ottenere che il soggetto passivo facesse quelle azioni e subisse quelle situazioni specificamente volute dall'agente.

Di più, l'Andraous ha dichiarato di avere immobilizzato la Fornaro nell'estremo tentativo di sfuggire ad una cattura non altrimenti evitabile, sia per il suo stato di evaso, sia per i crimini commessi nel recente e immediato passato, sia infine per il concreto agguato di agenti di polizia e della vigilanza urbana, che lo accingevano ormai da vicino. Il sequestro gli serviva pertanto come mezzo per ottenere un vantaggio personale, certamente ingiusto, per il quale la fattispecie deve essere inquadrata nell'ambito dell'articolo 403 C.P. il quale, nell'ultima parte -introdotta in seguito alla modifica apportata dalla legge 14/10/74 n.497- trattando del recesso volontario, precisa testualmente "nel caso di sequestro di persona a scopo di estorsione per conseguire un profitto di natura patrimoniale...", ciò stesso volendo significare, per argomentazione a contrario, che il profitto, perseguito con il sequestro di persona, può anche consistere in una ingiusta utilità di natura non strettamente monetizzabile, come appunto il caso in questione. La considerazione collima del resto con la ratio posta a base della modifica, e cioè l'intento di arginare il fenomeno dei sequestri di persona, fossero essi diretti al conseguimento di un vantaggio patrimoniale ovvero di altro tipo (ad esempio politico in senso lato).

La violenza subita dalla Fornaro si è conclusa con la morte della medesima, morte che, materialmente cagionata dall'azione altrui, deve risalire alla condotta dell'Andraous a titolo di dolo eventuale. Non c'è dubbio infatti che ponendo la ragazza come scudo di fronte alle armi di numerosi carabinieri, poliziotti e vigili, puntate a breve distanza (sono dichiarazioni dell'imputato -int.P.M. del 12/3 1977) e conducendola dentro il bar sotto il tiro diretto della pistola del Pagliaro con il quale -entrambi ad armi spianate

88

l'uno contro l'altro - si era fronteggiato nel girare l'angolo del caseggiato, l'Andraous aveva certamente previsto la possibilità che qualche colpo di pistola venisse esploso nella sua direzione e attin- desse l'ostaggio.

L'aver creato e perpetuato simile stato di cose dimostra, perciò la volontà di portare il proprio comportamento fino alle conseguenze ultime, accettando il rischio del loro verificarsi e agendo anche a costo di deturmarle, a costo, cioè, di provocare la morte della ragazza che si era venuta casualmente a trovare sul suo cammino di passo.

Non si direbbe che il prevenuto - come lui vorrebbe sostenere (int.G.I. 2/10/77) - sia entrato nel bar, per cercare un rifugio o, magari, un'altra via di scampo e senza essersi accorto che nel locale si trovava già un vigile urbano. La circostanza è contraddetta, prima di tutto, dall'opposta e più credibile versione fornita dall'Andraous edssimo al P.M. il 12/3/77, e, in secondo luogo, da molteplici deposizioni testimoniali (Balducci, De Marco, Restocchi, Oldini, fratelli Zerbi) le quali, oltre ad attestare che il prevenuto ha seguito il pagliaro nel bar, entrando nel locale subito dopo costui, indurrebbero a pensare che lo abbia fatto intenzionalmente con lo scopo di farsi dare le chiavi della vettura dei vigili urbani per portare a termine la fuga.

L'Andraous ha ammesso di avere avuto un'idea del genere, escludendo tuttavia che sia stato questo il movente che lo ha spinto dentro il bar. - Ammessa e non concessa la verità di tale asserzione, rimane in ogni caso il fatto che l'imputato, certamente cosciente della presenza del vigile armato nel locale, ha voluto esporre la Fornaro a mo' di bersaglio, in uno spazio limitato e in condizioni di generale tensione e asperazione, alla mira di costui, che, in effetti, ha dichiarato di avere premuto il grilletto sparando a vuoto.

La morte della Fornaro era, in conclusione, un prezzo che l'Andraous aveva previsto e accettato di offrire in cambio della propria libertà, almeno, di una cattura incruenta.

Seati di tentato omicidio nella persona del vigile urbano Armando Pagliaro e di omicidio volontario nella persona del vigile urbano Vincenzo Ugga.

L'Andraous deve farsi carico anche del ferimento del vigile Pagliaro della morte del vigile Ugga.

Al primo episodio basti osservare che l'imputato ha confessato di avere sparato al Pagliaro all'interno del bar e l'ammissione trova conferma nelle risultanze della perizia (pag.122-123) e nelle deposizioni dei testi oculari, Zaninelli e i due fratelli Zerbi.

L'intento di Andraous era quello di uccidere il vigile, come risulta chiaramente dalle dichiarazioni stesse del prevenuto, che ha detto di aver mirato contro il Pagliaro, dalle deposizioni dei testi sopra richiamati, conformi in questo senso, dal numero dei colpi sparati, dalla distanza di sparo, dagli effetti lesivi provocati nella vittima, e, tra l'altro, riportò la lacerazione dell'arteria iliaca, giungendo all'ospedale in stato di arresto cardiaco (pag.87 perizia).

Infine, del resto, quanto mai evidente la molla psichica che ha spinto l'Andraous a volere la morte del Pagliaro: costui - come vedremo appresso - aveva appena colpito la Fornaro, distruggendo l'unico ed ultimo mezzo di salvezza per l'Andraous, che, vista irrimediabilmente com-

Foglio n.14 81

promessa la libertà e forse temendo per l'incolumità personale, ha sfogato la sua rabbiosa esasperazione nel modo più congeniale alla sua natura violenta e cioè col fare uso della pistola, mezzo già rivelatosi efficace al Bounty per eliminare ostacoli umani. Per quanto riguarda l'omicidio del vigile Ugga, le risultanze processuali sono pacifiche nell'avvalorare la responsabilità dell'Andraous, che, anche in questo caso, è confesso, avendo affermato di avere sparato contro i vigili che si trovavano in strada. Anzi, nell'interrogatorio al G.I. del 12/10/77, ammette di avere esploso i colpi contro un vigile in particolare, durante la corsa verso il distributore di benzina, in prossimità del quale sono poi caduti sia l'imputato, sia la vittima, ovvero il vigile Ugga, l'unico dei vigili urbani ad essere stato raggiunto da proiettili in seguito al conflitto a fuoco nella strada.

Il ché è convalidato dalla ricostruzione dei fatti effettuata attraverso le dichiarazioni dei testi Balducci, De Marco, Restocchi, Oldini che hanno assistito alla sparatoria e hanno concordemente dichiarato che lo scambio dei colpi d'arma da fuoco tra l'imputato e i vigili si è verificato allorché il primo, nella sua corsa fuori del bar, si trovava già ad una distanza di alcuni metri dall'ingresso del locale, mentre fuggiva, si voltava indietro a sparare.

Ulteriore riprova è data dalle conclusioni dei periti, i quali, oltre ad avere accertato che il proiettile, estratto dal corpo dell'Ugga, è stato certamente esploso dalla pistola dell'Andraous (pag.135), hanno localizzato, seppure in via di probabilità, il punto in cui il vigile è stato colpito in una zona intermedia tra il bar e il distributore Agip (pag.124 e planimetria), non essendo, in realtà, verosimile che Ugga, data la gravità della ferita, potesse percorrere i dieci metri che separano il locale dal distributore.

In ogni caso, al di là della collocazione esatta, che interessa solo nei limiti di confortare le ammissioni dell'imputato circa l'episodio in questione, sta di fatto che, ancora una volta l'Andraous non ha esitato a sacrificare un'altra ~~vittima~~ vita umana; ancora una volta, l'ha fatto per realizzare una fuga ormai impossibile e servendosi della pistola, che -se ce ne fosse stato bisogno- ha dimostrato di saper usare con grande perizia, poichè, nonostante la corsa disperata, ha fatto l'abilità di sparare alla distanza giusta, attingendo con un solo colpo l'Ugga direttamente al cuore.

Il episodi di sangue fin qui descritti costituiscono prova idonea della tendenza a delinquere dell'Andraous. Il loro reiterarsi nel breve arco di tempo di tre giorni, fino a susseguirsi, senza soluzione di continuità, nel giro di pochi minuti; la freddezza e determinazione con cui sono stati posti in essere; la mancanza di ogni e qualsiasi altra motivazione che non fosse la tutela della propria condizione di evaso; la lucidità con cui ha rivissuto i fatti negli interrogatori senza l'ombra di un minimo dedimento, dimostrano un'indole affatto priva di senso morale e umano, quasi che l'uccidere, il tentare di uccidere o il mettere comunque a repentaglio la vita altrui siano per l'Andraous comportamenti naturali e istintivi, là dove possono rappresentare un mezzo per conseguire i propri vantaggi.



Foglio n.15

ANDRAOUS - BIGIANI - MENCUCCI

reato di lesioni aggravate in danno della guardia giurata Arboleo Cosimo.

In ordine a tale reato vi sono elementi sufficienti per disporre il rinvio a giudizio di tutti e tre i prevenuti, elementi rappresentati dalle ammissioni degli stessi circa la propria responsabilità per la rapina ai danni del Banco di Roma di via Anzani (int. Mencucci al P.M. del 12/3/77 - int. Bigiani e Andraous all'udienza dibattimentale del 27/4/77); dalle risultanze del rapporto di P.G. e dalle deposizioni testimoniali; dal contenuto della sentenza di primo grado della sezione III di questo tribunale in data 29/4/77.

Aggravante, per tutti, di aver agito nelle condizioni di cui all'art. 39 in relazione all'art. 92 primo e secondo comma C.P. L'aggravante, esplicitamente contestata negli interrogatori del 15/4/77, risulta provata dalle conclusioni della perizia Prof. Franco Gatti, dalla deposizione del medesimo all'udienza dibattimentale del 27/4/77, dalle dichiarazioni degli imputati che hanno sempre negato di essere dediti alla droga. Il fatto quindi di avere ingerito cocaina in occasione dei fatti del 9 marzo, con la consapevolezza degli effetti saltanti di tale sostanza (int. Bigiani e Andraous all'udienza dibattimentale del 27/4/77), dimostra che l'uso era preordinato allo scopo di eliminare qualsiasi intralcio psichico ed emotivo, in maniera da garantire il buon esito dell'operazione criminosa.

ZAVANELLA

Non vi è alcuna prova che lo Zavanella Paolo, identificato dalla polizia, sia colui che ebbe a trattare l'affitto dell'appartamento di piazza Martini 7 per conto di Andraous e Bigiani.

Lo Zavanella ha bensì ammesso di aver visitato l'appartamento in questione, precisando anche l'agenzia immobiliare tramite la quale aveva condotte le trattative, ma ha altresì aggiunto di averlo visitato nel Dicembre '76 e di non aver concluso l'affare. La sua versione è credibile ed è convalidata dalle dichiarazioni del portinaio dello stabile, che non ha riconosciuto nella fotografia in atti lo Zavanella Paolo che, nel Febbraio '77, prese in affitto l'appartamento abitato dai due imputati. Né sono emersi altri indizi sia circa il fatto specifico, sia circa un qualsiasi rapporto di conoscenza tra questi ultimi e lo Zavanella. E' probabile quindi che tale nominativo sia stato usato nella circostanza da altra persona, venuta in possesso della patente di guida, che lo Zavanella in questione ha detto di aver smarrito circa un anno fa e di non avere mai più ritrovato.

Si conclude pertanto con la richiesta di non doversi promuovere azione penale.

PAGLIARO

reato di omicidio colposo nella persona di Fornaro Ada.

Il complesso delle risultanze istruttorie, costituito dalle numerose deposizioni testimoniali e dalle conclusioni della perizia, ha consentito di stabilire che la causa materiale della morte di Ada Fornaro è stato un colpo di pistola esploso dal vigile Armando Pagliaro allo interno del bar di viale Campania, mentre la predetta era tenuta in staggio dall'Andraous.

I fratelli Zerbi, titolari del locale e presenti al fatto, (dep. n. 1 del 20 e 21/6/77) hanno riferito la circostanza in maniera esplicita e concorde, descrivendo con precisione di particolari i movimenti

91

compiuti dal Pagliaro nello spostarsi e nello sparare, nonché quelli compiuti dall'Andraous nel rispondergli.

Altri testi, dislocati nelle adiacenze dell'esercizio pubblico (alcuni fermatisi sulla strada proprio per seguire la vicenda e quindi attenti a ogni evento - Restocchi, Balducci, De Marco, Siracusa, Oldini - altri rifugiatisi nella sala biliardo del locale medesimo - Bergonzi e Pierici -) hanno dichiarato unanimemente: di aver percepito provenire all'interno del bar quantomeno due colpi d'arma da fuoco, se non tre, specificando che tra il primo e gli altri due, ravvicinati, è intercorso qualche secondo, ciò in perfetto accordo con quanto detto dagli Zerbi; che i colpi sono stati esplosi subito dopo che Andraous era entrato nel bar con la Fornaro, camminando a ritroso e varcando la soglia in posizione obliqua con il fianco sinistro verso l'interno; che, nel momento in cui hanno udito i colpi di pistola dentro il bar, non c'era alcun vigile urbano nei pressi della porta di accesso al locale o, comunque, (teste Bergonzi) che i colpi esplosi all'interno sono stati seguiti da altri esplosi all'esterno, ma dopo un certo intervallo di tempo. I testi appostati nella strada hanno individuato la posizione dei vigili - sempre con riferimento a quello stesso momento - sulla passeggiata, all'angolo tra via Marcona e Viale Campania e hanno precisato che gli stessi hanno esplosi i primi colpi di pistola solo quando l'Andraous, lasciata la ragazza ferita nel locale, aveva già percorso alcuni metri fuori dalla porta del bar; circostanza, questa, che trova riscontro anche nelle modalità, dianzi richiamate, con cui è avvenuto il ferimento mortale del vigile Ugga.

La significativa riprova dell'esattezza di tale ricostruzione viene offerta proprio da uno dei vigili imputati di falso ideologico nel corso dell'istruttoria. Il vigile Restelli nella deposizione del 18/5/77 al 1. si era adeguato alla versione dei fatti fornita dagli altri colleghi e descritta nel relativo rapporto; nell'interrogatorio del 7 settembre 1977 si contraddice palesemente, rendendo, in ordine alle fasi del conflitto a fuoco, dichiarazioni opposte alle precedenti e che al contenuto del rapporto e in tutto conformi a quelle dei testi sopra citati.

Stagli notare la discrepanza, il vigile Restelli non tenta nemmeno la qualsiasi spiegazione, ma si accascia colpito da malessere, tanto che il verbale viene definitivamente interrotto.

La posizione della ragazza e del Pagliaro, dopo il ferimento, è stata descritta dai testi già indicati e da alcuni dei vigili, così come è segnata nella planimetria allegata alla perizia e le rispettive posizioni combaciano con quanto riferito dagli Zerbi circa gli spostamenti del Pagliaro, da un lato, e di Andraous con la Fornaro, dall'altro, nonché dagli altri testi circa il modo in cui l'Andraous medesimo è entrato nel locale.

I feriti hanno potuto stabilire con esattezza che il proiettile, che ha attinto la Fornaro, è stato esplosi a una distanza di metri 1,70/1,60 e ha avuto una direzione dall'avanti all'indietro e da sinistra verso destra. Hanno inoltre accertato (pagine 41-42) che sulla manica destra del giaccone indossato dal Pagliaro vi erano tracce di antimoni, mentre non ve ne erano affatto sulla manica sinistra. E' pur vero che gli elementi di pelle e similpelle contengono naturalmente tracce di tale sostanza, distribuite in maniera irregolare; ma è vero anche che appare molto meno sintomatico che l'antimonio sia stato riscontrato soltanto

Foglio n.17

92

sulla manica destra e non sulla manica sinistra. Dalla luce delle altre risultanze, il particolare, senza acquistare valore di prova certa, costituisce comunque un ulteriore indizio che il vigilante abbattuto, poichè è alquanto difficile pensare che l'antimonio, presente nel giaccone del Pagliaro, si sia depositato soltanto sulla manica destra per una semplice coincidenza. Allegando tutti questi elementi, se ne deduce: che la Fornara è stata colpita da uno dei due o tre colpi sparati all'interno del bar, dove il suo corpo è stato rinvenuto, mentre non poteva essere attinta da un colpo proveniente dall'esterno, data la collocazione dei vigili al momento in cui costoro hanno iniziato a sparare; che non può essere stato un colpo esplosivo dall'Andraous, per la posizione e la distanza del medesimo rispetto alla ragazza, la quale -per dichiarazioni univoche di tutti i protagonisti- è sempre rimasta nella posizione di scudo davanti al corpo dell'Andraous; che la Fornara è stata invece colpita da un colpo esplosivo dall'arma del Pagliaro, l'unico ad essere trovato in condizioni di spazio e di tempo, compatibili con il quadro della vicenda dianzi delineato, quadro che rappresenta la sola risultante logica delle molteplici deposizioni testimoniali e trova il suo completamento nei risultati della perizia (pag.121). Per contro il Pagliaro, negando sempre di avere sparato nella circostanza in questione, non ha saputo fornire alcuna diversa spiegazione sul modo in cui la Fornara è stata colpita.

La dichiarazione (int. del 20/5/1977) che -dopo il fallimento del suo tentativo di sparo e mentre l'Andraous con la ragazza retrocedeva verso l'interno del bar- ha udito un urlo provenire dalla Fornara e l'ha vista cadere; in quel momento tuttavia, non ha sentito alcun colpo di pistola. Ammesso e non concesso che già in quell'attimo il Pagliaro fosse stato ferito gravemente bensì comprende come le sue capacità sensistive stessero scemando. Sembra però inverosimile che, da un lato, sia stato in grado di seguire gli eventi e riferire la sua versione, con ricchezza di particolari, fino a quando ha visto cadere la Fornara, e, dall'altro, non abbia udito un colpo di pistola, certamente più idoneo ad essere recepito anche da chi non è nel pieno delle sue facoltà percettive e cognitive. La realtà è che il colpo di pistola, esplosivo nel momento in cui la Fornara cadeva, era quello proveniente proprio dall'arma del Pagliaro, che -al di là delle considerazioni umane per la situazione in cui ha operato e le gravi conseguenze risentite in prima persona- dovrà rispondere della morte di Ada Fornara per i titoli di colpa specificamente contestatigli.

L'aver sparato in direzione dell'Andraous mentre si faceva scudo con la Fornara significa non aver osservato quelle cautele che la normale esperienza imponeva a tutela dell'incolumità dell'ostaggio, coartato nei suoi movimenti dall'azione dell'aggressore; attingere in pieno alla Fornara significa essere carente di quella media abilità nell'uso delle armi che è richiesta a chi fa uso delle stesse e tanto più a un agente della forza pubblica con una pistola in dotazione.

#### LIGUORI

reati di falso ideologico in atto pubblico in concorso, frode processuale, violazione della pubblica custodia di cose.

Le considerazioni svolte in merito alla responsabilità del vigilante Pagliaro per l'omicidio di Ada Fornara costituiscono fonte di prova circa la responsabilità del Liguori per le accuse mossegli.

Foglio n.18

93

La ricostruzione della vicenda, già effettuata sulla base delle deposizioni testimoniali e dei riscontri della perizia, è palesemente in contrasto con la descrizione dei fatti contenuta nel rapporto della vigilanza urbana del 9 marzo 1977.

Il risultato inoltre che, al termine del conflitto a fuoco, il caporappello Liguori entrò nel bar e raccolse la pistola del Pagliaro con un bossolo, che si trovava vicino all'arma. Lo affermano concordemente gli Zerbi: Francesco Zerbi parla di un graduato con un fregio più lungo degli altri, che uscì dal locale dando ordine per la rimozione dei feriti; Gianbattista Zerbi indica con certezza il caporappello, avendolo riconosciuto come «lui che, prima della sparatoria, era già entrato nel bar con un agente in borghese, armato di mitra, per chiedere informazioni sulla porta del retro della parrucchiera. Quest'ultimo particolare, sempre negato dal Liguori, è confermato dalla guardia di P.S. Solda (relazione del 9.3.77 - deposizione al I. del 19/5/77 - confronto del Liguori del 13/6/77).

Gli Zerbi affermano che nel bar è stato rinvenuto un secondo bossolo vicino al punto in cui cadde la Fornaro e la circostanza pare essere direttamente confermata dal teste Basilico, con l'unica differenza che, mentre gli Zerbi dicono che il bossolo è stato raccolto da un altro vigile urbano, dopo alcuni minuti che erano stati portati via i feriti, il Basilico dichiara che il bossolo è stato consegnato a qualcuno dei militi da uno dei fratelli Zerbi: ciò, comunque, sempre alcuni minuti dopo la rimozione dei feriti.

I due bossoli raccolti all'interno del bar non sono riferibili entrambi alla pistola dell'Andraous, perchè i periti hanno accertato che tra i 23 bossoli, sequestrati a seguito del conflitto a fuoco, solo uno proviene da cartuccia esplosa dall'arma dell'Andraous (pagine 120-136). Il bossolo indicato come proveniente dalla pistola dello Andraous sia uno dei due rinvenuti nel bar e cioè quello relativo al colpo che ha ferito il Pagliaro (pag.123), l'altro raccolto in prossimità del punto in cui il Pagliaro era caduto dovrebbe riferirsi al proiettile che ha attinto la Fornaro. Tale proiettile, per le considerazioni già fatte, non era stato esploso da Andraous, né dai vigili urbani fuori del locale - ai quali, tra l'altro, proprio per la loro posizione all'esterno, non può comunque ascriversi un bossolo reperito all'interno - bensì era stato esploso dal Pagliaro.

Inoltre, il riscontro balistico è risultato negativo poichè, non solo non vi è alcun bossolo, tra quelli reperiti, riferibile alla pistola del Pagliaro, ma l'arma - almeno quella indicata come appartenente al Pagliaro - risulterebbe non aver esploso alcun colpo, contenendo tutte le cartucce nel caricatore. Per altro verso, tra i 23 bossoli affidati ai periti non esiste uno rapportabile ad altra bretta cal.7,65 non identificata in alcuna delle pistole in giudiziale sequestro.

È tenuto quindi per certo che il Pagliaro ha sparato, che la pistola di cui in dotazione non risulta aver esploso alcun colpo, che esiste un bossolo non identificato, ne deriva che - tra il momento in cui, all'interno del bar di viale Campania, sono stati raccolti la pistola del Pagliaro e i due bossoli e il momento in cui i corpi di reato sono stati reperiti - vi è stata una alterazione nello stato delle cose. Si può ragionevolmente ritenere che: o il bossolo relativo alla pistola non identificata sia effettivamente quello corrispondente al proiettile esploso dal Pagliaro e raccolto dal Liguori, insieme alla cura del ferito, ed allora la pistola indicata come del Pagliaro...

Foglio n. 19 <sup>94</sup>

indicate come del Pagliaro) e realmente quella da lui usata, ed allora l'arma è stata ripulita probabilmente mediante ripulitura ed inserimento di un proiettile nel caricatore) ed è stato occultato il relativo bossolo espulso. In questo modo tuttavia non si spiega la provenienza del bossolo non identificato, a meno di non pensare che qualcuno dei vigili abbia usato un'altra pistola oltre a quella repertata come di sua appartenenza o al posto di quella e abbia ommesso di consegnarla alla polizia. Liguori, come detto, appena concluso il conflitto a fuoco, ha provveduto a raccogliere la pistola del Pagliaro e un bossolo in prossimità dell'arma, mettendosi entrambi in tasca; ha redatto la minuta del rapporto in collaborazione con gli altri vigili operanti; ha partecipato alla repertazione delle armi e dei bossoli (deposizioni Zerbi, Biacchi, Pietro Villa, Micciché, Cosentino). Il capo-drappello deve quindi farsi carico sia della manomissione dei fatti di reato, di cui per primo ha vanto la disponibilità nell'immediatazza dei fatti, sia della non veridicità del contenuto del rapporto, e appare necessaria conseguenza della precedente condotta, al fine di completare l'opera di alterazione degli elementi di prova secondo un preciso disegno.

#### SANTAMBROGIO

##### Accusa di falsa testimonianza

Il tentativo di scagionare il Liguori si è introdotto nel processo come teste, il vigile Santambrogio, che, lungi dall'aver l'effetto voluto, è stato incriminato per falsa testimonianza. Il vigile Santambrogio, unitamente ad altri colleghi, avrebbe portato l'arma del Pagliaro da viale Campania fino al Policlinico e da lì in custodia. È subito da rilevare che il Santambrogio non ha riferito quando e da dove gli sia stata consegnata la pistola; se, per ovvii motivi, ha concluso che sia stato il Liguori, tuttavia si è dimostrato oltremodo certo perfino nel precisare se si era trattato di un privato (come all'inizio della deposizione aveva con sicurezza affermato) o di un collega in borghese, concludendo poi che poteva essere stato anche il suo collega in divisa (dep. del 19/9/77).

Prendere scampo dalla scarsa attendibilità di una dichiarazione del Liguori e volendogli concedere il trasporto dell'arma del Pagliaro fino alla Questura, ciò non esclude che può essere pur sempre stato il Liguori, con il suo intervento immediato, il primo a raccogliere la pistola in questione, che è giunta nelle mani del Santambrogio - magari attraverso intermediari - dopo le modifiche o le sostituzioni del caso. La cosa più singolare è fino al 15/9/77, giorno in cui il Liguori è stato tratto in arresto per i fatti di cui è processo, il G.I. ha interrogato insistentemente e ripetutamente un gran numero di vigili chiamati per accertare in che modo fosse arrivata in Questura la pistola del Pagliaro e nessuno di questi ha saputo dare il benchè minimo chiarimento.

Dopo l'arresto del Liguori, improvvisamente si scopre tutto l'iter, che è stato troppo lineare, percorso dall'arma e se ne affida la paternità al vigile Santambrogio, mai apparso fino a quel momento nella vicenda, nonostante i molti nominativi di vigili chiamati in causa. Santambrogio, dunque, avuta la pistola da lui dichiarata del Pagliaro, si dirige con il collega Morandi al Policlinico, dove fa presente alla pattuglia dei carabinieri di avere la pistola di cui si tratta. Le istruzioni del comandante della pattuglia sono state di consegnare l'arma al

Foglio n. 20

torna in via Marcona e più tardi si reca in Questura, dove finalmente consegna la pistola alla presenza dei colleghi Boffi e Topi e del Dirigente Rossi.

Risponde a verità l'incontro con una pattuglia di C.C. al Policlinico verso le ore 12 (dep.C.C. Migliori del 17/10/77); il vigile Santambrogio sembrerebbe, però, aver fatto riferimento alla pistola di un vigile (Doc. a f.153) o, semmai, del collega deceduto (missiva C.C. del 9/10/77 a f.160).

Risponde ancora a verità il successivo viaggio verso la via Marcona, attestato dal ruolino di servizio della Vittoria 1 in data 9/3/77 (f.150). Il citato documento specifica anche l'orario in cui l'auto-radio Vittoria 1 si dirige in via Marcona e cioè le 12.22. Se così è, con tutta probabilità il vigile Santambrogio, che non ha dato alcuna indicazione temporale di riferimento, non è giunto in Questura prima delle ore 13, come del resto hanno dichiarato il vigile Topi e il vigile Morandi, che, anzi, parlano di un periodo posteriore alle ore 13. A quell'ora, però, tutte le armi impiegate nel conflitto a fuoco della mattinata erano state controllate e inserite nelle rispettive buste.

Le fasi della ~~preparazione~~ reperazione dei corpi di reato emergono dalle varie deposizioni in maniera confusa, poichè le dichiarazioni di coloro che, nell'occasione, sono stati presenti in modo più o meno continuativo in Questura appaiono talora contraddittorie nei particolari. Sembra tuttavia potersi ritenere per certo che le operazioni di verifica e imbustamento sono state completate alle 12.45 se non alle 12.30: lo affermano concordemente i vigili Pietro Villa e Scarnà, che hanno proceduto materialmente all'incombente e lo conferma il dirigente Rossi, che alle 12.45 ha lasciato la Questura insieme al suo autista Scarnà (dep.ni del 13/6 - 20/6 - 28/9 - 29/9/77).

Tra le pistole vi era anche quella del Pagliaro o indicata come tale, pistola che altri vigili urbani hanno visto in Questura all'atto di lasciarvi le proprie, verso le ore 12 (int.Romano, Simontacchi, De Sabato). L'arma pertanto non può essere giunta in Questura per le mani del Santambrogio, il quale, inoltre, mentre non è stato affatto visto nella circostanza dal Dirigente Rossi, non è conosciuto dal vigile Boffi, che non è stato di conseguenza in grado di convalidare la presenza del collega.

Il contrasto di quanto dichiarato dal Santambrogio con dati obiettivamente accertati e la sua incredibile ambiguità in ordine alla persona che ebbe a consegnargli la pistola, costituiscono elementi idonei a sostenere l'accusa di falsa testimonianza, per la quale dovrà essere rinviato a giudizio. Del resto, se si dovesse credere alla sua versione, a quell'assurdo vagare dell'arma -risultata poi manipolata- in un tragitto (via Marcona - Policlinico - via Marcona - Questura) che ha consentito al vigile Santambrogio una prolungata disponibilità della stessa, potrebbero sorgere a suo carico indizi riguardanti diverse ipotesi criminose, sia autonome, sia già contestate ad altri suoi colleghi.

**SIMONTACCHI - ROMANO - MANAZZA - RESTELLI - DE SABATO - MICHELON**

reato di falso ideologico in atto pubblico in concorso con Giuseppe Liguori.

**Il contrasto tra il contenuto del rapporto della vigilanza urbana -nella parte in cui descrive le fasi del conflitto a fuoco all'interno**

Foglio n.21 **96**

e all'esterno del bar di viale Campania- e il reale svolgimento dei fatti è già stato messo in evidenza trattando le posizioni di Pagliaro e di Liguori.

La falsità deve essere addebitata a tutti i vigili cui è stata contestata, perchè hanno collaborato con Liguori alla stesura del rapporto, sottoscrivendolo, dopo essere stati protagonisti diretti dell'episodio.

SIMONTACCHI-DE SABATO-MANAZZA

Comunicazione giudiziaria del 24 marzo 1977 quali indiziati di reato in ordine alla morte di Ada Fornaro e le lesioni riportate da Vincenzo Andraous.

Per quanto riguarda la morte di Ada Fornaro si richiede non doversi promuovere l'azione penale nei confronti dei vigili sopraindicati, poichè sono stati già messi in evidenza elementi di responsabilità ad esclusivo carico del vigile Armando Pagliaro, a titolo di omicidio colposo, e di Vincenzo Andraous, a titolo di omicidio volontario con dolo eventuale.

Per quanto riguarda le lesioni riportate dall'Andraous nel conflitto a fuoco, da tutto lo svolgimento dei fatti già delineato, appare chiaro che i vigili Simontacchi, De Sabato e Manazza hanno fatto uso legittimo delle armi per respingere l'aggressione del prevenuto e pervenire alla sua cattura, dopo i molteplici crimini commessi, e pertanto dovranno andare prosciolti relativamente a tale ipotesi.

PAGLIARO

Comunicazione giudiziaria del 24 marzo 1977 quale indiziato di reato in ordine alle lesioni riportate da Vincenzo Andraous.

L'Andraous -come da lui stesso dichiarato e come risulta da tutti gli elementi raccolti nell'istruttoria- è stato ferito dopo essere uscito dal bar, nel corso del conflitto a fuoco con i vigili dislocati lungo il viale Campania, quando già il vigile Pagliaro giaceva ferito dentro il locale.

Le lesioni riportate dal prevenuto non sono quindi in alcun modo rapportabili alla condotta del Pagliaro, nei confronti del quale si richiede non doversi promuovere l'azione penale.

Episodio del 22 febbraio 1977

ANDRAOUS- BIGIANI

Reati di lesioni in danno della guardia giurata Amore Giacomo e Lanzo Giuseppe

Esistono sufficienti indizi per il rinvio a giudizio dei prevenuti, indizi rappresentati dalle deposizioni testimoniali delle parti lese e dei dipendenti del Banco di Sicilia di Segrate; dall'esito delle ricognizioni personali; dalla sentenza della sezione VIII di questo Tribunale più volte citata che ha riconosciuto la responsabilità degli imputati in ordine alla rapina del 22 febbraio 1977.

Solo un piccolo cenno in ordine alla richiesta di esperimento giudiziale formulata dalla difesa di Armando Pagliaro in data 7/10/1977.

Si ritiene che tale esperimento non porti alcun elemento utile in sede di indagine istruttoria, ma che, eventualmente, potrà essere effettuato, con risultato ben più proficuo, da coloro che dovranno giudicare gli imputati.

./.

Foglio 22 97

P.M. chiede che il Giudice Istruttore, dichiarata chiusa la formale istruzione, voglia ordinare il rinvio a giudizio, dinanzi alla Corte d'Assise di Milano di:

Vincenzo ANDRAOUS e Alfredo BIGIANI per rispondere dei reati loro contestati relativamente agli episodi del 22 febbraio, 6 marzo e 8 marzo 1977;

Enzo MENCUCCI per il reato di lesioni in danno di Cosmo Arboleo commesso il 9 marzo 1977;

Giuseppe CATTANEO per il reato di favoreggiamento commesso relativamente all'episodio del 6 marzo 1977;

Armando PAGLIARO per il reato di omicidio colposo nella persona di Ada Fornaro;

Giuseppe LIGUORI, Roberto SIMONTACCHI, Franco ROMANO, Pietro MANAZZA, Luigi RESTELLI, Renato DE SABATO, Guido MICHELON per il reato di falso ideologico ed inoltre Giuseppe LIGUORI anche per i reati di frode processuale e violazione di pubblica custodia di cose;

Luigi SANTAMBROGIO per il reato di falsa testimonianza.

Voglia dichiarare non doversi procedere a carico di Angelo PINTO in ordine al reato di lesioni in danno di Fausto Barbieri e di persona non identificata per mancanza di querela; non doversi promuovere l'azione penale ai sensi dell'art.74 C.P.P. in ordine al reato di lesioni in danno di altra persona non identificata; non doversi procedere a carico di Vincenzo Andraous in ordine al ferimento di persona non identificata, compiuto il 6 marzo 1977, per non aver commesso il fatto.

Voglia dichiarare non doversi procedere a carico di Paola Casellato, Stella Ghirelli e Giuliana Rassu, in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti per insufficienza di prove.

Voglia dichiarare non doversi promuovere l'azione penale ai sensi dell'art.74 C.P.P. nei confronti di Paolo Zavanella.

Voglia dichiarare non doversi procedere nei confronti di Roberto Simontacchi, Renato De Sabato e Pietro Manazza in ordine alle lesioni riportate da Vincenzo Andraous perchè non punibili per uso legittimo delle armi; voglia dichiarare non doversi promuovere l'azione penale nei confronti dei tre vigili urbani sopraindicati, in ordine alla morte di Ada Fornaro.

Voglia dichiarare non doversi promuovere l'azione penale ai sensi dell'art.74 C.P.P. nei confronti di Armando Pagliaro in ordine alle lesioni in danno di Vincenzo Andraous."\*\*\*\*\*"

oOoOoOoOoOoOo

Ritiene il G.I. che le richieste avanzate dal P.M. vadano tutte accolte, ad eccezione di quelle relative alle posizioni minori di assu Giuliana, Ghirelli Stella e Casellato Paola. Pertanto, e ad esclusione di quanto attiene a queste ultime posizioni, le requisitorie ora riportate vanno ritenute come parte integrante della presente motivazione, apparendo le argomentazioni ivi contenute del tutto puntuali e conformi alle risultanze processuali.

Per quanto riguarda le posizioni processuali di Rassu Giuliana e Ghirelli Stella, osserva il G.I. che non sembra equo un proscioglimento costoro, imputate di favoreggiamento personale, con la formula du-

./.



ativa. L'accusa è infatti basata su dichiarazioni della Casellato, la quale peraltro ha riferito non già circostanze di cui essa è stata direttamente testimone, bensì soltanto una frase che avrebbe sentito pronunciare dalla Rassu. A carico della Rassu e della Ghirelli resta pertanto solo un indizio indiretto, il quale, non avendo trovato alcun riscontro obiettivo, non può giustificare un proscioglimento con formula dubitativa. La Rassu e la Ghirelli vanno pertanto prosciolti per non aver commesso il fatto.

Per quanto riguarda la Casellato, imputata di calunnia nei confronti delle predette, va pure prosciolta con formula ampia, in quanto è assolutamente la prova che la Casellato avesse la consapevolezza di accusare ingiustamente la Rassu e la Ghirelli. L'ipotesi più probabile è, infatti, che la Casellato abbia potuto interpretare erroneamente una frase pronunciata dalla Rassu. Deve ritenersi pertanto che la Casellato abbia agito senza dolo, per cui essa va prosciolta perché il fatto non costituisce reato.

Vi è un altro punto in ordine al quale questo G.I. ritiene di dover vedere diversamente da quanto richiesto dal P.M.: si tratta delle lesioni subite dalla Nardi e dal Marino nel night club Bounty la sera 6/3/1977. Secondo la perizia, i due sono stati feriti sicuramente con le pistole dell'Andraous e del brigadiere Pinto, ma non è dato sapere quale sia stato ferito dall'uno e quale dall'altro. Ebbene, è ritenere che in questo caso il ferimento di entrambe le parti lese debba essere riferito, nell'ambito di un concorso di cause, ad entrambi gli sparatori, e vada pertanto contestato all'Andraous nei termini cui all'art. 82 C.P. (così come è avvenuto nell'ambito del capo 1 dell'imputazione), ed al brig. Pinto a titolo di lesioni colpose. Conseguentemente l'Andraous deve essere rinviato a giudizio anche per le lesioni subite dalla Nardi e dal Marino (ex art. 82 C.P. e con riferimento all'art. 41 C.P.), mentre il brig. Pinto va prosciolto dal reato di lesioni colpose per difetto di querela, sia in relazione al ferimento della Nardi sia in relazione a quello del Marino (oltre che a quello di Barbieri Fausto).

Per quanto riguarda le altre posizioni processuali non sembra il caso di aggiungere altro a quanto è stato osservato dal P.M., ad eccezione di talune ulteriori considerazioni che si rendono necessarie in ordine agli elementi di responsabilità a carico di Armando Pagliaro: la difesa di questo imputato, infatti, con una lunga memoria datata 1/1978, avanza l'ipotesi che il colpo di pistola che attinse la Forcella possa essere partito non già dalla pistola del Pagliaro, bensì dalla pistola del vigile Ugga.

Questa ipotesi si basa su quanto dichiarato da taluni fra i vigili imputati, secondo cui l'Ugga si sarebbe portato, unitamente con Montacchi, di fronte all'ingresso del bar prima che l'Andraous uscisse, e sarebbe stato colpito da uno sparo esplosivo dall'Andraous all'interno del bar; dopo di che, prima di accasciarsi, Ugga avrebbe fatto una volta sparato qualche colpo verso l'interno del bar (attingendo, come avrebbe sostenuto, la ragazza).

Foglio 24

91

L'ipotesi di cui sopra è assolutamente priva di ogni fondamento, in quanto contrasta radicalmente non solo con le deposizioni dei testi fratelli Zerbi (ivi comprese quelle della prima ora), ma anche con tutte le altre deposizioni testimoniali in atti. Sembra opportuno esaminare partitamente queste testimonianze.

1)- Il teste Balducci, assunto a sommarie informazioni testimoniali lo stesso 9/3/1977 (vol. 1° f. 177), ha così ricostruito i fatti successivi al momento in cui l'Andraous e la ragazza entrarono nel bar: "Anche l'individuo con la donna sono poi entrati nell'esercizio, ed una volta dentro, dopo pochi secondi, ho udito lo sparo di alcuni colpi di pistola, ritengo tre, e subito ho visto l'individuo che prima aveva la donna in ostaggio uscire da solo cercando di allontanarsi. Lo stesso individuo è stato subito inseguito da altri vigili urbani e agenti in abiti civili, che hanno esploso diversi colpi di pistola contro l'individuo in fuga, il quale ha risposto sparando con la pistola che aveva in mano. Ho notato uno degli inseguitori in abito civile (il vigile Ugga: n.d.r.) cadere a terra...". Nella deposizione del 26/5/1977 (vol. 2° f. 94) il teste Balducci fornisce la seguente precisazione: "Nell'attimo in cui l'Andraous uscì dal bar di corsa, gli altri vigili non erano ancora arrivati di fronte all'ingresso del bar, ma erano giù dal marciapiede in gruppo.... Cominciarono a sparare verso l'Andraous quando già costui si era allontanato di alcuni metri, direi sei o sette metri, dall'ingresso del bar...".

2)- Anche il teste De Marco (vol. 2° f. 105) vide l'Andraous uscire dal bar da solo e di corsa immediatamente dopo aver sentito due o tre colpi di pistola provenienti dall'interno dell'esercizio. Ed anche questo teste fornisce le medesime precisazioni del teste precedente: "Nel momento in cui sentii il rumore delle deflagrazioni..., davanti all'ingresso del bar e comunque sulla strada nelle immediate vicinanze dell'ingresso del bar non c'era sicuramente nessuno degli altri vigili urbani o agenti operanti... L'Andraous uscì dal bar correndo piuttosto veloce... Nel momento in cui uscì correndo dal bar, davanti all'ingresso non c'era nessuno degli agenti o vigili operanti. L'Andraous si diresse molto velocemente verso il distributore Agip, e venne fatto segno ai primi colpi di pistola da parte degli altri vigili quando già si trovava all'incirca nel punto che indico sullo schizzo...".

3)- Particolarmente interessante appare la deposizione del teste Vidini (vol. 2° f. 124), la quale combacia in pieno con le testimonianze precedenti: "Dopo l'ingresso di Andraous nel bar, anch'egli scomparve dalla mia visuale, e dopo un tempo che non saprei precisare ma che potrebbe corrispondere a circa 20 secondi (durante i quali sentii la sua voce provenire dall'interno del bar) percepii il rumore di tre spari, pure provenienti dall'interno del bar: precisamente sentii un primo colpo, e poi a distanza di un paio di secondi circa altri due spari ravvicinati. Nel momento in cui sentii tre spari escludo che vi fossero altri vigili urbani, o comunque altri uomini armati in divisa o in borghese, nelle immediate vicinanze dell'ingresso del bar. Quasi immediatamente dopo i tre spari, che come ho detto provenivano sicuramente dall'interno del bar, vidi l'Andraous uscire da solo dal bar: ...corse rapidamente in direzione del distributore di benzina. A questo punto mi accorsi che a

breve distanza da me, e cioè nella zona che indico sullo schizzo con il punto D, vi erano cinque o sei uomini tutti in borghese, che sparavano in direzione dell'Andraous. Quando costoro cominciarono a sparare contro l'Andraous, costui si era già allontanato dall'ingresso del bar in direzione del distributore, e precisamente si trovava già ad una distanza di almeno due metri, o forse anche di più, dall'ingresso del bar".

4)- Completamente analoga è la deposizione del teste Siracusa (vol. 1° f. 108), il quale pure esclude che vi fossero altri uomini nelle vicinanze dell'ingresso del bar nel momento in cui l'Andraous ne uscì e nei momenti precedenti. Anche il teste Siracusa quantifica in pochi secondi il tempo trascorso dall'Andraous all'interno dell'esercizio bar-tabacchi, e dichiara che l'Andraous fu fatto segno ai primi colpi di pistola quando già si era allontanato di alcuni metri dall'ingresso del bar.

5)- Anche la deposizione del teste Restocchi è in contrasto con la tesi che vorrebbe sostenere la difesa Pagliaro: nella deposizione resa alla polizia nell'immediatezza dei fatti (vol. 1° f. 175) questo teste ha dichiarato di aver visto l'Andraous e la ragazza mentre entravano nel bar, e di aver sentito successivamente due colpi di arma da fuoco provenienti dall'interno dell'esercizio: "Subito dopo è uscito dal locale l'individuo che prima aveva in ostaggio la donna, da solo e con l'arma in mano, il quale di corsa ha attraversato la carreggiata, e poichè l'ho visto armato mi sono buttato a terra dietro l'albero dove stavo... Mentre stavo a terra ho udito una sparatoria...". Lo stesso teste Restocchi, nella deposizione del 25/5/1977 (vol. 2° f. 90) fornisce un elemento obiettivo in base al quale si può desumere che l'Andraous rimase all'interno del bar per un tempo veramente brevissimo (il tempo impiegato dal teste per attraversare la carreggiata centrale del viale Campania).

6)- Lo stesso teste Zaninelli, al quale viene fatto espresso riferimento nella memoria difensiva, ha reso dichiarazioni che contrastano con la tesi sostenuta dalla difesa Pagliaro, e che invece si accordano con quanto riferito dagli altri testimoni sopra menzionati. Nella deposizione resa nell'immediatezza dei fatti (vol. 1° f. 179), lo Zaninelli ha dichiarato di aver visto l'Andraous mentre usciva di corsa dal bar, ma non ha parlato dell'ipotetica presenza di altri uomini armati sul marciapiede antistante l'ingresso del locale: "Ho avuto modo di vedere anche l'individuo che poco prima avevo visto tenere stretta la donna, mentre usciva dal locale; lo stesso individuo è poi caduto a terra poco lontano, credo perchè rimasto ferito in quanto qualcuno gli aveva sparato contro...". Inoltre, nella deposizione del 27/9/1977 (vol. 7° f. 129) lo Zaninelli ha fornito una ricostruzione dei fatti che non convalida minimamente la tesi sostenuta dalla difesa Pagliaro, ed avvalorava invece sostanzialmente le ultime deposizioni dei teste Zerbi. Ed invero: a) il teste ha escluso espressamente la presenza di uomini sulla strada o sul marciapiede nelle immediate vicinanze dell'ingresso del bar; b) il teste non ha affatto escluso che il vigile Pagliaro abbia sparato, mentre si trovava all'interno del bar, ma ha semplicemente riferito di non essere in grado di dire alcunchè di preciso sul punto. >

7)- Infine, i testi Chierici (vol. 1° f. 241 e vol. 2° f. 72), Silico (vol. 1° f. 178 e vol. 7° f. 127) e Bergonti (vol. 7° f. 3), pur non essendo stati in grado di fornire molti particolari sugli attimi della sparatoria, hanno reso comunque dichiarazioni che sono contrastanti con le testimonianze sopra menzionate, e che forniscono, d'altra parte, alcun appiglio alla tesi difensiva.

Alla luce di quanto sopra si deve pertanto totalmente escludere che Fornaro Ada possa essere stata colpita da un proiettile proveniente dall'esterno del bar, esploso dal vigile Ugga o comunque da persona presente sulla strada a breve distanza dall'ingresso del locale. E' altrettanto pacifico (cfr. in particolare deposizione Balducci) che Andraous ferì mortalmente il vigile Ugga durante la fuga lungo il viale Campania (voltandosi a sparare verso i suoi inseguitori), e non prima di uscire dal bar-tabacchi: di conseguenza non regge assolutamente la versione secondo cui l'Ugga, colpito a morte e prima di accasciarsi, avrebbe esploso dei colpi verso l'interno del bar dove ancora si sarebbe trovato l'Andraous.

Non va dimenticato, d'altronde, che tale versione è stata smentita anche da uno dei vigili urbani imputati, Restelli Luigi, il quale nell'interrogatorio del 20/9/1977 (vol. 7° ff. 70-71) ha reso dichiarazioni che si accordano perfettamente con la ricostruzione dei fatti quale è stata fornita dai testimoni già esaminati: "Nel pieno della sparatoria io mi trovavo in un punto che indico...: da quella posizione non avevo la visuale libera su viale Campania, e non potevo vedere che cosa avvenisse nei pressi del bar o sulla sede stradale antistante al bar. Da tale mia posizione potei invece vedere i miei colleghi Ugga, Manazza, De Sabato e Simontacchi i quali sparavano in direzione di viale Campania da una zona che indico approssimativamente sullo schizzo.... Mentre Ugga stava sparando nella zona che ho indicato insieme con gli altri tre colleghi egli non venne colpito... Io non vidi Ugga nel momento in cui venne colpito, ma lo vidi soltanto in un secondo tempo quando era già stato colpito ed era a terra vicino al distributore di benzina".

Non appare rilevante, infine, il riferimento, fatto dalla difesa Pagliaro per sostenere la sua tesi, a talune dichiarazioni rese dallo imputato Andraous (che pure accusa il Pagliaro). Infatti, le dichiarazioni rese dall'Andraous sull'episodio che qui interessa sono decisamente contraddittorie e largamente inattendibili, per cui non sembra lecito, sulla base di esse, tentare una qualsivoglia ricostruzione dei fatti. Vi è contrasto stridente, ad esempio, fra quanto dichiarato dall'Andraous nell'interrogatorio del 12/3/1977 (vol. 1° f. 55) e quanto dichiarato dal medesimo nell'interrogatorio 12/10/1977 (vol. 8° ff. 179-180), relativamente ai modi e alle circostanze in cui esso Andraous uscì dal bar, dopo aver lasciato cadere a terra il corpo della Fornaro, ed ingaggiò la sparatoria con i vigili.

Una volta escluso che la Fornaro possa essere stata attinta da un colpo esploso dall'esterno del bar (ed essendo pacifico che essa non può essere stata colpita dall'Andraous) cadono automaticamente nel nulla tutti gli sforzi della difesa Pagliaro volti a dimostrare una pretesa inattendibilità dei due testimoni Zerbi Giovanbattista e Zerbi Francesco, i quali, rispettivamente il 20/6/1977 e il 21/6/1977 (vol. 2° ff. 132-7)

Foglio 27

102

no riferito come sia accaduto che Fornaro Ada, all'interno del bar, è stata attinta da un colpo di pistola esploso dal vigile Pagliaro; hanno fornito una ricostruzione dei fatti che in definitiva collima, e si è visto, con quanto dichiarato dagli altri testimoni.

Il fatto che i due fratelli Zerbi si siano decisi a rendere tali dichiarazioni con un ritardo di oltre tre mesi, e solo dopo gli ammonimenti del G.I., nulla toglie alla attendibilità del loro racconto, e non foss'altro perchè esso appare in linea con le dichiarazioni rese dagli altri testimoni (e con le risultanze peritali). La difesa Pagliaro sembra sostenere che la versione resa dai fratelli Zerbi nell'immediata perizia dei fatti (vol. 1° ff. 173-174) sarebbe più aderente alla realtà di quella resa al G.I. tre mesi dopo; si tratta però di un'argomentazione difensiva del tutto sterile, dal momento che è di un'evidenza a dirsi che la prima deposizione resa dai fratelli Zerbi (e non l'ultima) sia stata del tutto falsa e reticente: infatti i due testi, sentiti immediatamente dopo i fatti, non avevano fornito nessun elemento, eppure minimo, che potesse aiutare in qualche modo a far luce sulla morte di Ada Fornaro, che pure era deceduta davanti ai loro occhi, ed avevano praticamente sostenuto di non aver visto nè udito nulla, all'infuori del colpo esploso dall'Andraous contro il vigile Pagliaro.

Vi sono pertanto elementi più che sufficienti per ritenere che Fornaro Ada sia stata colpita effettivamente da un colpo di pistola esploso con imprudenza e imperizia, dal vigile Pagliaro, così come riferito dai due testi Zerbi Giovanbattista e Zerbi Francesco. Ciò trova il suo contro, d'altra parte, nelle risultanze della perizia medico-legale balistica, la quale ha messo in luce come il tramite intracorporeo alla distanza di sparo ben si accordino con l'ipotesi (ed anzi si accordano soltanto con l'ipotesi) che la Fornaro sia stata colpita dal Pagliaro.

La difesa Pagliaro contesta la conclusione dei periti, considerando che secondo i fratelli Zerbi il Pagliaro avrebbe sparato con il braccio teso ad angolo retto, e pertanto, secondo l'assunto difensivo, tenendo la mano "ad un'altezza dal piano plantare di cm. 108", il che contrasterebbe con le caratteristiche del tramite intracorporeo (foro di ingresso a cm. 123 dal piano plantare). Tale considerazione, peraltro, è infondata: infatti è del tutto arbitrario fissare in cm. 108 l'altezza della mano del Pagliaro dal piano plantare, perché, data la ricchezza delle articolazioni del braccio umano, tale valore, che la difesa fissa rigidamente in cm. 108, può in realtà variare lungo un'escursione di 40 centimetri. Parimenti, non ha alcuna rilevanza la differenza di altezza tra foro d'ingresso e foro di uscita, dal momento che la posizione precisa ed il grado di inclinazione del busto della Fornaro, al momento del suo ferimento, non sono dati noti.

Un'altra argomentazione della difesa Pagliaro riguarda i due bossoli raccolti nell'immediatezza dei fatti all'interno del bar, e riprende un brano della relazione peritale (pag. 123), laddove i periti, a proposito del bossolo raccolto nei pressi dell'espositore di cartoni, rilevano che la pistola del Pagliaro espelle i bossoli esplosivi dalla destra dello sparatore; quindi tale bossolo "salvo il caso di ribalzi, non avrebbe dovuto essere rinvenuto nella posizione indicata...". Va peraltro osservato che sia il ragionamento dei periti

Foglio 28

103

di conseguenza l'argomento della difesa, appaiono alquanto speciosi, proprio perchè il percorso preciso fatto dal bossolo, prima di cadere nel punto dove fu raccolto, non è ricostruibile, così come non sono ricostruibili gli eventuali rimbalzi che i periti hanno ipotizzato senza poterli evidentemente escludere.

Ciò che conta è che i due bossoli non possono non riferirsi alle armi del Pagliaro e dell'Andraous, che il primo di essi fu raccolto nell'immediatezza del fatto dal capodrappello Liguori (vol. 2° f. 133), e che il secondo bossolo fu raccolto o comunque preso in consegna qualche minuto dopo da un altro uomo, forse un altro vigile urbano (vol. 2° ff. 133 e 135, e vol. 7° f. 127). E ciò che pure conta è che questi due bossoli (così come d'altronde il proietto trapassante che uccise la Fornaro) non vennero repertati: infatti i bossoli repertati sono in totale 23, di cui 8 sequestrati dal brig. Graziano della P.S. e 15 del brig. Ciriaco dei CC (verbali in vol. 1° ff. 167-168), e i due sottufficiali, assunti come testimoni (vol. 7° ff. 123-126), hanno dichiarato che tutti i bossoli sequestrati erano stati raccolti sulla strada, e che nessuno di essi proveniva dall'interno del bar. Del resto, anche il verbale di polizia scientifica (vol. 6° ff. 3-4) non dà conto di bossoli o proiettili repertati all'interno del bar.

Pertanto, può fondatamente ritenersi che non solo la Fornaro è stata uccisa da un colpo esploso dal Pagliaro, ma che successivamente il relativo bossolo (e forse anche il proietto) è stato sottratto all'inchiesta giudiziaria. Il fatto che la pistola del Pagliaro risulterebbe non aver esploso nessun colpo (contenendo tutte le cartucce nel caricatore) si spiega quindi in un solo modo, e cioè evidentemente considerando avvenuta una manomissione dell'arma ed una sua pulitura.

Il fatto che la pistola in questione sia stata trovata dai periti "in modeste condizioni di manutenzione", come fa rilevare la difesa Pagliaro, non significa nulla: infatti, una pistola in modeste condizioni di manutenzione non cessa di essere tale solo perchè sia stata pulita.

Rimane aperto il problema del bossolo non identificato (quello che la difesa Pagliaro chiama "bossolo fantasma"). Sta di fatto però che qualsiasi ipotesi si volesse fare sulla sua provenienza, la situazione probatoria non verrebbe comunque modificata e rimarrebbe quella che già si è delineata. L'ipotesi meno improbabile, comunque, potrebbe forse essere quella secondo cui uno degli operanti abbia utilizzato, oltre all'arma di ordinanza o in sostituzione di essa, una pistola diversa di sua proprietà (come del resto aveva fatto il vigile Ugga).

Nell'altro sembra il caso di aggiungere sulle varie posizioni processuali in epigrafe, apparendo sufficienti e puntuali le considerazioni espresse dal P.M. e che si sono integralmente riportate in questa sede.

Questo G.I. deve peraltro pronunziarsi in ordine al sequestro di un flaconcino e di due bustine contenenti polvere bianca, sequestro avvenuto la sera del 6 marzo 1977 presso il night club Bounty di Milano. La perizia ha riscontrato nei reperti presenza di anfetamina e cocaina, sostanze stupefacenti. Peraltro, il sequestro è stato operato presso un tavolo non occupato del locale, per cui non è dato sapere a chi appartenesse lo stupefacente. Deve pertanto dichiararsi non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato di detenzione di sostanze stupefacenti, ed ordinarsi la confisca del reperto (C.R. 3529 pl. 1-2).

P . Q . M .

Visti gli artt. 374 e 378 C.P.P.,  
Dichiarata chiusa la formale istruzione,  
Sul parere parzialmente difforme del P.M.,

ORDINA

il rinvio di ANDRAOUS Vincenzo al giudizio della competente Corte d'Assise di Milano, per ivi rispondere dei reati allo stesso ascritti ai capi da 1 a 14 della rubrica.

ORDINA

il rinvio di BIGIANI Alfredo e MENCUCCI Enzo al giudizio della Corte d'Assise di Milano, competente per connessione, per ivi rispondere dei reati agli stessi rispettivamente ascritti ai capi 12, 13, 14 e 15 della rubrica.

ORDINA

il rinvio di CATTANEO Giuseppe al giudizio della Corte d'Assise di Milano, competente per connessione, per ivi rispondere del reato ascritto al capo 18 della rubrica.

ORDINA

il rinvio di PAGLIARO Armando al giudizio della Corte d'Assise di Milano, competente per connessione, per ivi rispondere del reato ascritto al capo 19 della rubrica.

ORDINA

il rinvio di LIGUORI Giuseppe, SIMONTACCHI Roberto, MANAZZA Pietro, DE SABATO Renato, RESTELLI Luigi, ROMANO Franco e MICHELON Guido, al giudizio della Corte d'Assise di Milano, competente per connessione, per ivi rispondere dei reati agli stessi rispettivamente ascritti ai capi 20, 21 e 22 della rubrica.

ORDINA

il rinvio di SANTAMBROGIO Luigi al giudizio della Corte d'Assise di Milano, competente per connessione, per ivi rispondere del reato ascritto al capo 23 della rubrica.

DICHIARA

non doversi procedere a carico di Ghirelli Stella e Rasso Giuliana in ordine al reato ad esse ascritto al capo 16 della rubrica, per non aver commesso il fatto.

DICHIARA

non doversi procedere a carico di Casellato Paola in ordine al reato ascritto al capo 17 della rubrica, perchè il fatto non costituisce reato.

DICHIARA

non doversi procedere a carico di Pinto Angelo in ordine al reato di lesioni colpose ascritto al capo 24 della rubrica, per difetto di querela.

Foglio 30

105

DICHIARA

non doversi procedere a carico di Simontacchi Roberto, De Sabato Renato e Manazza Pietro in ordine alle lesioni riportate da Andraous Vincenzo, perché il fatto non costituisce reato per essere scriminato dall'uso legittimo delle armi.

DICHIARA

non doversi procedere in ordine alla detenzione della sostanza stupefacente sequestrata il 6/3/1977 presso il night club Bounty di Milano, per essere ignoti gli autori del reato.

Visto l'art. 240 C.P.,

ORDINA

la confisca della sostanza stupefacente contenuta nel C.R. n. 3529 Michi 1° e 2°, delegando per gli incumbenti del caso il Cancelliere presso l'Ufficio Corpi di Reato in Sede.

Visto l'art. 74 C.P.P.

DICHIARA

non doversi promuovere l'azione penale nei confronti di Zavanella Paolo in relazione alla comunicazione giudiziaria 11/5/1977.

DICHIARA

non doversi promuovere l'azione penale nei confronti di Simontacchi Roberto, De Sabato Renato e Manazza Pietro in ordine alla morte di Ada Fornaro.

DICHIARA

non doversi promuovere l'azione penale nei confronti di Pagliaro Armando in ordine alle lesioni riportate da Andraous Vincenzo.

Milano, 29 marzo 1978

IL GIUDICE ISTRUTTORE  
(Dr. Giuliano TURONE)

IL CANCELLIERE  
(Dr. ...)

*[Handwritten signature]*

Deposito in Cancelleria

30 marzo 1978

*[Handwritten signature]*

4/4/78 *[Handwritten note]*  
a Ufficio Corpi Reato

*[Handwritten signature]*



PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MILANO

Procedimento penale contro:

ANDRAUS + 12

Sentenza Corte d'Assise



23/1/80 Commissione

1/3/79

Q. Attie Offello

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La <sup>3a</sup> CORTE D'ASSISE di MILANO

Composta dagli illustrissimi signori:

- 1° Dott. Borrelli Francesco Sabirio Presidente
- 2° Dott. D'Andrea Francesco Giudice
- 3° Sig. Hay Mario Palmirio Giudice popolare
- 4° " Montani Rosario .
- 5° " Cattaneo Giovanni .
- 6° " Scorzelli Giovanni .
- 7° " Bernardi Oscar .
- 8° " Mancini Enrico .

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

NELLA CAUSA PENALE

a carico di:

- 1) - ANDRAOUS VINCENTO + 12

(Vedi Interno)

N. 71/78 della Sentenza  
 N. 21/78 Reg. Gen.  
 N. .... Camp. Pen.

UDIENZA

del giorno

27- febbraio 1978

CAUSA

a carico di:

Andraous Vincenzo  
+ 12

Sp. cit. art. 101 c. 1

Il ..... 196

Redatte Schede

Il ..... 1978

IL CANCELLIERE

n. 2892

VISTO 15 FEB 1978  
Milano,

Il ..... Generale

- 1) ANDRAOUS Vincenzo, nato a Catania il 28/10/1954, residente a Cavalcaselle di Castelnuovo del Garda (VR), detenuto, difeso dagli avv. ti Camillo Rosica di Milano, Carlo Boni di Bergamo e Michele Continiello di Milano; *DETENUTO Casa circond. Bologna presente*
- 2) BIGIANI Alfredo, nato il 25.10.1958 a Bergamo, ivi residente, detenuto, difeso dagli avv. ti Michele Continiello di Milano e Carlo Boni di Bergamo; *BRESCIA Detenuto 2 PRESENTE*
- 3) MEMUCUCCI Enzo, nato il 15.11.1954 a Milano, qui residente, detenuto, difeso dagli avv. ti Michele Catalano di Milano e Luigi Colaleo di Milano; *Detenuto Perugia PRESENTE*
- 4) CATTANEO Giuseppe, nato a Paullo (MI) il 26.1.1945, residente a Paullo Via Turati n.22, libero, difeso dall'avv. to Dionisio Messina di Milano; *PRESENTE*
- 5) PAGLIARO Armando, nato a Zagarise (CZ) il 21/2/1944, residente a Milano Via Broni n.24, libero, difeso dall'avv. Salvatore Florio di Milano; *PRESENTE*
- 6) LIGUORI Giuseppe, nato a S.Colombano al Lambro il 24.9.1929, residente a Milano, libero, difeso dagli avv. ti Armando Cillario e Antonio Favarato di Milano, elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti difensori corso Porta Vittoria n.31, Milano; *PRESENTE*
- 7) SIMONTACCHI Roberto, nato a Milano il 7/9/1949, residente a Milano Via Lomellina 14/B, libero, difeso dagli avv. ti Armando Cillario e Antonio Favarato, entrambi di Milano; *con abbuclio eletto presso i medesimi PRESENTE*
- 8) LANAZZA Pietro, nato a Cassolnovo (PV) il 10.3.1943, residente a Milano Via Washington n.94, difeso dagli avv. ti Armando Cillario e Antonio Favarato, entrambi di Milano; *Con abbuclio eletto presso i medesimi PRESENTE*

- 9) DE SABATO Renato, nato a Milano il 5.8.1946, residente a Milano via Monte Velino n.2, libero, difeso dagli avv.ti Garlatti Alessandro e Armando Gillario, entrambi di Milano <sup>con domicilio eletto presso i medesimi</sup> PRESENTE.
- 10) RESTELLI Luigi, nato ad Arluno (MI) l'11.11.1948, ivi residente via Montello n.14, libero, difeso dagli avv.ti Armando Gillario e Antonio Favarato, entrambi di Milano; PRESENTE.
- 11) ROMANO Franco, nato a Milano il 2.4.1939, residente a Milano Vie Dessiè n.15, libero, difeso dagli avv.ti Armando Gillario e Antonio Favarato, entrambi di Milano; PRESENTE.
- 12) MICHELON Guido, nato a Rebbio (CO) il 23.5.1935, residente a Milano, l.go C. Dominioni n.1, libero, difeso dagli avv.ti Armando Gillario e Antonio Favarato, entrambi di Milano; PRESENTE.
- 13) SANTAMBROGIO Luigi, nato a Milano il 14.1.1942, residente a Milano via Feltre n.27, libero, difeso dagli avv.ti Salvatore La Villa e Michele Garramone, entrambi di Milano, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Salvatore La Villa Via Besana n.6, Milano. — PRESENTE —

IMPUTATI

L'ANDRAOUS:

- 1) del reato p. e p. dagli artt. 56,81 cpv., 82 u.p. 582,585,575,576 n.1 (in relazione all'art.61 n.2) e n.3,61 n.10 C.P. per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte dei brigadieri CC. Pinto Angelo e Pazienza Raffaele, sparando contro i predetti reiterati colpi di arma da fuoco, alcuni dei quali attingevano i due brigadieri in regione addominale con conseguente lesioni giudicate guaribili con prognosi riservata, con le aggravanti di aver commesso il fatto per commettere i reati descritti ai capi 2) e 3), durante lo stato di evasione dalla casa circondariale di Treviso per sottrarsi alla cattura e contro pubblici ufficiali, nonché per aver cagionato, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, offesa a Nardi Ariana, che attingeva con un colpo di arma da fuoco, e a Marino Carmelo, che attingeva con un colpo di arma da fuoco all'avambraccio destro. Procurando al brigadiere Pinto lesioni peritoneali, epatiche, diaframmatiche, pleuropolmonari da cui derivava una malattia della durata di giorni 40 e di una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni di ulteriori giorni 60, con pericolo di vita, e con conseguente indebolimento permanente dell'apparato respiratorio e dell'apparato digerente. Procurando al brigadiere Pazienza lesioni peritoneali, <sup>pleuriche</sup> epatiche, e costali da cui derivava una malattia di giorni 40 ed una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni di ulteriori giorni 60, e con conseguente indebolimento permanente dell'apparato respiratorio e dell'apparato digerente. Procurando a Nardi Ariana una malattia ed una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni superiori ai giorni 10 e inferiori ai giorni 40.

Procurando a Marino Carmelo una malattia e una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni di giorni 10.

In Milano il 6 marzo 1977

del reato p. e p. dagli artt. 337, in relazione all'art. 339, 61 n. 2 e 6, 81 cpv. C.P. per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, usato violenza e minaccia per opporsi al carabiniere Longobardo Vincenzo, ai Brigadieri Paziienza Raffaele, Pinto Angelo, Romano Silvio, mentre compivano un atto del loro ufficio e cioè conducevano fuori del locale notturno "Bounty" Bigiani Alfredo, tratto in arresto nella flagranza dei reati di detenzione e porto di arma e munizioni; violenza e minaccia consistite nell'immobilizzare il carabiniere Longobardo, afferrandolo per il collo, e nello sparare reiterati colpi di arma da fuoco contro gli altri pubblici ufficiali. - Con le aggravanti di aver commesso il fatto con armi, per commettere il reato descritto al capo seguente e durante lo stato di evasione dalla casa circondariale di Treviso.

In Milano il 6 marzo 1977

del reato p. e p. dagli artt. 386 1° e 3° comma in relazione al 1° cpv dell'art. 385, 61 n. 6 C.P. per avere procurato o comunque agevolato l'evasione di Bigiani Alfredo, legalmente tratto in arresto nella flagranza dei reati di detenzione e porto d'arma e munizioni, commettendo il fatto con violenza alle persone - consistita nell'immobilizzare, afferrandolo per il collo, il carabiniere Longobardo Vincenzo - e con minaccia mediante uso di una pistola con la quale sparava reiterati colpi contro i pubblici ufficiali Paziienza Raffaele, Pinto Angelo e Romano Silvio. Con l'aggravante di aver commesso il fatto durante lo stato di evasione dalla casa circondariale di Treviso.

In Milano il 6 marzo 1977

del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 61 n. 6 C.P., 10, 12, 19° e 2° comma, 14 l. 14/10/1974 n. 497, per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico una pistola Beretta cal. 7,65. Con le aggravanti di aver portato l'arma di notte, in luogo abitato, dove era concorso di persone e durante lo stato di evasione dalla casa circondariale di Treviso.

In Milano il 6 marzo 1977

del reato p. e p. dagli artt. 697, 61 n. 6 C.P. per avere detenuto, senza averne fatto denuncia all'autorità, proiettili cal. 7,65 dell'arma descritta al capo precedente. Con l'aggravante di aver commesso il fatto durante lo stato di evasione dalla casa circondariale di Treviso.

In Milano il 6 marzo 1977

del reato p. e p. dagli artt. 703, 1° e 2° comma, 61 n. 2 e 6 C.P. per avere, senza licenza dell'autorità, sparato colpi d'arma da

fuoco in un luogo abitato. Con le aggravanti di aver commesso il fatto per commettere i reati di cui ai capi 1), 2) e 3), in luogo ove vi era adunanza di persone e durante lo stato di evasione dalla casa circondariale di Treviso.

In Milano il 6 marzo 1977

del reato p. e p. dagli artt. 630, 61 n.2 e 6 C.P. per avere sequestrato Fornaro Ada, immobilizzandola con il metterle un braccio intorno al collo e con il puntarle una pistola alla tempia, allo scopo di conseguire per sé l'ingiusto profitto della propria impunità come prezzo della liberazione. Con le aggravanti di aver commesso il fatto per commettere il reato descritto al capo seguente e durante lo stato di evasione dalla casa circondariale di Treviglio; con l'aggravante di cui all'art. 93 C.P. in relazione all'art. 92 1° e 2° comma C.P., per avere agito previa assunzione di sostanze stupefacenti.

In Milano il 9 marzo 1977

del reato p. e p. dagli artt. 610, 61 n.2 e 6 C.P. perchè, con violenza e minaccia — consistite nel tenere immobilizzata Fornaro Ada, cingendole il collo con il braccio e puntandole una pistola alla tempia — costringeva la Fornaro medesima a fargli scudo con il suo corpo all'uscita del negozio di parrucchiere, posto in via Marcona 90 e fino all'interno dell'esercizio pubblico posto nella stessa via, all'angolo con via Campania, mentre veniva inseguito da vigili urbani ed altri agenti della forza pubblica, per essere tratto in arresto dopo la consumazione dei reati descritti ai capi precedenti. — Con le aggravanti di aver commesso il fatto per assicurarsi l'impunità e durante lo stato di evasione dalla casa circondariale di Treviso; con l'aggravante di cui all'art. 93 C.P. in relazione all'art. 92 1° e 2° comma C.P., per aver agito previa assunzione di sostanze stupefacenti.

In Milano il 9 marzo 1977

del reato p.p. dagli artt. 575, 576 n.3 C.P. perchè, tenendo in ostaggio Fornaro Ada con un braccio intorno al collo e una pistola puntata alla testa, facendosi scudo con il suo corpo dal negozio di parrucchiera di via Marcona fino all'interno del Bar, posto in via Marcona angolo via Campania, si da esporla agli agenti di p.s. e ai vigili urbani che lo inseguivano armati per trarlo in arresto dopo la consumazione della rapina ai danni del Banco di Roma di via Anzani, e, pertanto, accettando il rischio che la Fornaro venisse colpita da proiettili sparati dagli agenti della forza pubblica, cagionava la morte della Fornaro medesima, che, attinta da un colpo di pistola esplosa dal vigile urbano Pagliaro Armando, decedeva in seguito alle lesioni riportate. Con l'aggravante di aver commesso il fatto durante lo stato di evasione dalla casa circondariale di Treviso per sottrarsi alla cattura. — Con l'aggravante di cui all'art. 93 C.P. in relazione all'art. 92 1° e 2° comma C.P., per aver agito previa assunzione di sostanze stupefacenti.

In Milano il 9 marzo 1977

10) del reato p. e p. dagli artt. 56, 575, 576 n.1 ( in relazione all'art. 61 n.2 e n.3, 61 n.10 C.P. per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte del vigile urbano Pagliaro Armando, atti consistiti nello sparargli contro un colpo di arma da fuoco che lo attingeva alla regione epigastrica provocandogli lesioni giudicate guaribili con prognosi riservata. Con le aggravanti di aver commesso il fatto per procurarsi l'impunità dei reati descritti ai capi precedenti, durante lo stato di evasione dalla casa circondariale di Treviso, per sottrarsi all'arresto e contro un pubblico ufficiale. Procurando al Pagliaro lesioni peritoneali, perforazioni intestinali multiple, lacerazione traumatica dell'arteria iliaca comune di sinistra, da cui derivava una malattia della durata di circa 100 giorni ed un ulteriore periodo di incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni prevedibile in ulteriori giorni 40 circa, con pericolo di vita, e con indebolimento permanente dell'apparato enterico, dell'organo della deambulazione e dell'apparato cardiovascolare. - Con l'aggravante di cui all'art. 93 C.P. in relazione all'art. 92 1° e 2° comma C.P., per aver agito previa assunzione di sostanze stupefacenti.

In Milano il 9 marzo 1977

11) del reato p. e p. dagli artt. 575, 576 n.1 (in relazione all'art. 61 n.2) e n.3, 61 n.10 C.P. per avere cagionato la morte del vigile urbano Uggia Vincenzo, sparandogli contro un colpo di arma da fuoco che lo attingeva all'emitorace sinistro, provocandogli lesioni dalle quali derivava la morte. Con l'aggravante di aver commesso il fatto per procurarsi l'impunità dei reati descritti ai capi precedenti, durante lo stato di evasione dalla casa circondariale di Treviso, per sottrarsi alla cattura e contro un pubblico ufficiale. - Con l'aggravante di cui all'art. 93 C.P. in relazione all'art. 92 1° e 2° comma C.P., per aver agito previa assunzione di sostanze stupefacenti.

In Milano il 9 marzo 1977

ANDRAOUS, BIGIANI e MENCUCCI

12) del reato p. e p. dagli artt. 110, 582, 585, 576 n.1 (in relazione all'art. 61 n.2), 61 n.10 per avere in concorso fra loro cagionato alla guardia giurata Arboleo Cosimo lesioni personali, colpendolo alla testa con il calcio di una pistola. Con le aggravanti -per tutti- di aver commesso il fatto per commettere il reato descritto al capo q) dell'ordine di cattura 28/3/77 e contro un pubblico ufficiale; nonchè - per Andraous e Bigiani - con l'ulteriore aggravante di aver commesso il fatto durante lo stato di evasione dalla casa circondariale di Treviso, ai sensi dell'art. 61 n.6 C.P. Procurando all'Arboleo una malattia di gg. 7 ed un periodo di incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni di ulteriori gg. 30. Con l'aggravante di cui all'art. 93 C.P. in relazione all'art. 92 1° e 2° comma C.P., per aver agito previa assunzione di sostanze stupefacenti.

In Milano il 9 marzo 1977



ANDRAOUS e BIGIANI

13) del reato p. e p. dagli artt.110,582,585,576 n.1 in relazione all'art. 61 n.2,61 n.6 e 10 C.P. per avere, in concorso tra loro, cagionato alla guardia giurata Amore Giacomo lesioni personali, colpendolo al capo con un calcio di pistola e dandogli una violenta spinta. Con le aggravanti di aver commesso il fatto per commettere i reati descritti ai capi A) e B) dell'ordine di cattura 13.4.77, contro un pubblico ufficiale e durante lo stato di evasione dalla casa circondariale di Treviso. Procurando ad Amore Giacomo una malattia di giorni 10 e un periodo di incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni di ulteriori giorni 16.  
In Segrate il 22.2.1977

14) del reato p. e p. dagli artt.110,582,585,576 n.1 in relazione all'art. 61 n.2, 61 n.6 C.P. per avere, in concorso tra loro, cagionato a Lanzo Giuseppe lesioni personali, colpendolo alla testa con una pistola. Con l'aggravante di aver commesso il fatto per commettere il reato descritto al capo B) dell'ordine di cattura 13.4.77, e durante lo stato di evasione dalla casa circondariale di Treviso. Procurando al Lanzo una malattia di giorni 10 e un periodo di incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni di ulteriori giorni 30.  
In Segrate il 22 febbraio 1977

il solo BIGIANI:

15) del reato p. e p. dall'art.385 C.P. perchè, essendo legalmente arrestato nella flagranza dei reati descritti ai capi m), n) e o) dell'ordine di cattura 28/3/77, evadeva dalle mani del v.brig.CC Romano Silvio che gli aveva messo le manette ai polsi nel locale notturno "Bounty".  
In Milano il 6 marzo 1977

CATTANEO:

16) del reato p. e p. dall'art.378 C.P. perchè -dopo che erano stati commessi i reati descritti dal capo a) al capo p) dell'ordine di cattura in data 28.3.77- aiutava Andraous Vincenzo e Bigiani Alfredo a eludere le investigazioni dell'autorità e a sottrarsi alle ricerche di questa, fornendo, in sede di deposizione testimoniale dinanzi ai CC., false dichiarazioni in ordine alla verità dei fatti e ai propri rapporti di conoscenza con i predetti Bigiani e Andraous e quindi sottacendo elementi essenziali per l'identificazione e l'arresto dei medesimi.  
In Milano il 6 marzo 1977

PAGLIARO:

17) del reato p. e p. dall'art.589 C.P. per avere cagionato la morte di Fornaro Ada per colpa, consistita in imperizia nell'uso delle armi e in imprudenza, avendo espulso, alla distanza di

m.1,60/1,70, un colpo di pistola in direzione di Andraous Vincenzo e Fornaro Ada, mentre L'Andraous teneva in ostaggio la Fornaro cingendole il collo con un braccio e facendosi scudo con il suo corpo, talchè il proiettile attingeva la Fornaro medesima all'emitorace sinistro, provocandole lesioni dalle quali derivava la morte pressochè istantanea (in concorso di causa con il reato di omicidio volontario di cui è accusato Andraous Vincenzo a titolo di dolo eventuale). In Milano il 9 marzo 1977

LIGUORI, SIMONTACCHI, MANAZZA, DE SABATO, ROMANO, RESTELLI, e MICHELON:

B) del reato di cui agli artt. 110, 112, 479, 476 1° e 2° comma, 61 n. 2 C.F. per avere, in concorso fra loro nelle loro funzioni di pubblici ufficiali (Liguori capo-drappello Vigilanza Urbana e gli altri Vigili Urbani di Milano); redigendo il rapporto n. A/3126 in data 9 marzo 1977 a carico di Andraous Vincenzo, attestato falsamente i seguenti fatti, dei quali l'atto era destinato a provare la verità e cioè che "... udito un colpo d'arma da fuoco, i vigili Ugga, Simontacchi, De Sabato, Manazza, Restelli e Micheloni si precipitavano verso il viale Campania (dalla via Marcona), mentre il vigile Romano sollecitava l'invio di pattuglia in ausilio. Il vigile Simontacchi, giunto per primo all'altezza dell'ingresso del bar e notato che all'interno il bandito, sempre facendosi scudo con la donna, gli stava sparando, si spostava rapidamente, senonchè il colpo partito dall'arma del bandito colpiva all'addome il vigile Ugga che era sopraggiunto nel frattempo alle spalle del Simontacchi; conseguentemente il vigile Ugga comprimendosi il punto in cui era stato ferito, ripiegandosi su sè stesso, barcollando e retrocedendo, esplose alcuni colpi con l'arma. Vedendo il vigile Ugga colpito, il bandito abbandonava la donna all'interno del bar, quindi se ne usciva di corsa ingaggiando un conflitto a fuoco con i vigili Simontacchi, De Sabato e Manazza"; essendo, al contrario, risultato che all'interno del bar di via Campania non era stato sparato un solo colpo, ma almeno due o tre a distanza ravvicinata; che, nell'attimo in cui l'Andraous uscì dal bar, nessuno dei vigili sopra menzionati era ancora sopraggiunto in prossimità dell'ingresso del bar, trovandosi tutti sulla strada, nell'incirca all'angolo di via Marcona con viale Campania; che gli stessi vigili spararono i primi colpi di arma da fuoco contro l'Andraous solo quando il medesimo si era già allontanato dal locale di alcuni metri in direzione del distributore Agip, posto sull'altro lato della strada. Commettendo la falsità relativamente ad un atto facente fede fino a querela di falso e con le aggravanti di avere commesso il fatto in più di cinque persone e per assicurare al vigile Pagliaro Armando l'impunità del reato descritto al capo 17).

In Milano il 9 marzo 1977

LIGURI:

del reato p. e p. dagli artt. 374 1° e 2° comma, 61 n.2 e 9 C.P. per avere, nelle sue funzioni di pubblico ufficiale quale capo-drappello della Vigilanza Urbana, anteriormente al procedimento penale per omicidio e altri reati a carico di Andraous Vincenzo e altri imputati, al fine di trarre in inganno il perito nell'esecuzione della perizia medico-legale e balistica, immutato artificiosamente lo stato delle cose, inserendo un proiettile nel caricatore della pistola in dotazione al vigile Pagliaro Armando o sostituendo l'arma con un'altra, sì da farla apparire, comunque, completa di tutte le munizioni, mentre con la sua pistola il Pagliaro aveva esplosso un colpo all'interno del bar-tabacchi di viale Campania, colpendo Fornaro Ada, nonchè raccogliendo il bossolo del proiettile esplosso dal Pagliaro e omettendo di consegnarlo alla autorità di Pubblica Sicurezza. Con le aggravanti di aver commesso il fatto per assicurare al vigile Pagliaro Armando l'impunità dal reato descritto al capo 17) e con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione. In Milano il 9 marzo '77

) del reato p. e p. dagli artt. 351, 61 n.2 e 9 C.P. per avere, nelle sue funzioni di pubblico ufficiale quale capo-drappello della Vigilanza Urbana, sottratto corpi di reato, raccogliendo all'interno del bar-tabacchi di viale Campania il bossolo del proiettile esplosso dal vigile urbano Pagliaro Armando e omettendo di consegnarlo all'autorità di Pubblica Sicurezza, nonchè raccogliendo la pistola in dotazione al Pagliaro medesimo e restituendola dopo averla manomessa o sostituita con altra arma. Con le aggravanti di aver commesso il fatto per assicurare al vigile Pagliaro Armando l'impunità dal reato descritto al capo 17) e con la violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione. In Milano il 9 marzo 1977

SANTA TEREGGIO:

) del reato di cui all'art. 372 C.P. perchè, con deposizione resa, nel procedimento a carico di Andraous Vincenzo ed altri, dinanzi al Giudice Istruttore del Tribunale di Milano, in data 19/9/1977, affermava il falso nel dichiarare di aver ricevuto, dopo la sparatoria avvenuta in via Marcona il 9.3.77, la pistola del vigile urbano Armando Pagliaro da un ignoto cittadino e di averla portata in Questura, mentre da altre testimonianze è risultato che tutte le armi, ivi compresa quella del vigile Pagliaro, erano già state tutte reperite prima che egli potesse giungere in questura, o comunque per avere tacito da chi e in quali circostanze ebbe a ricevere la predetta arma.

Nell'udienza del 22/11/76 il Presidente su richiesta del P.V. ha contestato all'imputato Andraous les recidive specifiche, e, con riferimento ai capi 7, 8, 9, 10, 11, esecuti al medesimo ha specificato come segue l'aggravante di cui all'art. 61 n. 3 c.p. « per avere commesso i fatti allo scopo di assicurarsi la impunità del reato di rapina aggravata ai danni del Banco di Roma di via Anzani e del reato di lesioni personali idonee ai danni di Arnaldo Corino ».

#### MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

Gli episodi, ai quali si riferiscono le imputazioni descritte ai tredici prevenuti, sono i seguenti: 1) rapina a mano armata, consumata il 22 febbraio 1977 ai danni del Banco di Sicilia, dipendenza di Segrate (imputati Andraous e Bigiani, capi 13 e 14); 2) sparatoria con ferimento di varie persone e fuga di un arrestato, la notte del 6 marzo 1977 all'interno del locale notturno "Bounty" in Milano (imputati Andraous, Bigiani, Cattaneo, capi 1, 2, 3, 4, 5, 5, 15, 16); 3) rapina a mano armata, consumata alle ore 9,10 del 9 marzo 1977 ai danni del Banco di Roma, agenzia di via Anzani in Milano (imputati Andraous, Bigiani, Mencucci, capo 12); 4) sparatoria avvenuta poco dopo le ore 11 dello stesso 9 marzo 1977 in viale Campania angolo via Marcona, in Milano, tra l'Andraous e alcune pattuglie di vigili urbani, con morti e feriti (imputati Andraous e Paggiaro, capi 7, 8, 9, 10, 11, 17); 5) rapporti e altre attività di polizia giudiziaria compiute dai vigili urbani dopo la cruenta operazione nella quale essi erano intervenuti (imputati Liguori, Simontacchi, Manazza, De Sabato, Romano, Restelli, Michelon, Santambrogio, capi 18, 19, 20, 21).

Va ricordato che il Bigiani e il Mencucci, inseguiti nell'immediatezza della rapina ai danni del Banco di Roma, vennero arrestati prontamente in viale Campania, in prossimità dell'incrocio con via Giuriati, mentre l'Andraous, che

si era rifugiato in un negozio di parrucchiera gestito da Ada Fornaro in via Marcona, dal quale, circondato, era uscito facendosi scudo con la Fornaro presa in ostaggio, venne catturato al termine del conflitto a fuoco che seguì. Per quanto concerne la rapina del 22 febbraio 1977 ai danni del Banco di Sicilia e la rapina del 9 marzo 1977 ai danni del Banco di Roma, la quasi totalità dei reati commessi in quelle occasioni sono stati oggetto del giudizio direttissimo instaurato nei confronti di Andraous, Bigiani e Mencucci davanti all'8<sup>a</sup> sezione del Tribunale di Milano, conclusosi con la sentenza di condanna del 29 aprile 1977 (cfr. le copie dei relativi atti nel vol. III), parzialmente riformata solo quanto all'entità delle pene inflitte, con sentenza 24 maggio 1978, n. 2901, della Corte d'appello di Milano, divenuta definitiva verso il Mencucci per mancata impugnazione (copia prodotta nel corso di questo dibattimento). I tre prevenuti, nella presente sede, devono rispondere unicamente dei reati di lesioni volontarie non potutisi giudicare in quel contesto. Analogamente per quanto riguarda i fatti del "Bounty" del 6 marzo 1977, alcuni reati sono già stati giudicati dal Tribunale e dalla Corte d'appello nel procedimento ora ricordato.

Ciò premesso, l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto sui quali questa Corte fonda la propria decisione si suddividerà in paragrafi distintamente dedicati ai cinque episodi o momenti sopra indicati, cui seguirà il paragrafo dedicato alla determinazione delle pene e alle pronunzie accessorie.

1) Reati di lesioni volontarie commessi in danno di Giacomo Amore e di Giuseppe Lanzo in occasione della rapina del 22 febbraio 1977 al Banco di Sicilia di Segrate (capi 13 e 14).

Il Tribunale di Milano e la Corte d'appello, con le sentenze menzionate sopra, già hanno affermato la responsabilità dell'Andraous e del Bigiani in ordine al reato di rapina a mano armata, cui essi direttamente parteciparono. Nonostante le proteste di innocenza dei prevenuti, questa Corte d'assise non può non condividere l'esito degli accertamen-

ti di fatto cui i giudici precedentemente occupatisi dell'episodio sono pervenuti, per le seguenti, decisive considerazioni. L'imputato Andraous è stato formalmente riconosciuto dai testimoni Scanferla, Vecchio e Cordini; l'imputato Bigiani dai testimoni Scanferla, Spadaro, Cordini e Beninati (verbali di ricognizione in vol.I, fogli 301 segg.; letti ai sensi degli art. 462 pen.comma e 363 c.p.p.). La carta d'identità col falso nome di Mario Favini, esibita da uno dei rapinatori (riconosciuto nel Bigiani) che il giorno precedente si era presentato agli sportelli della banca col pretesto di aprire un conto corrente, ma in realtà per compiere un sopralluogo preparatorio, proveniva dal medesimo furto in danno del Comune di Pontoglio, da cui proveniva la cartaw d'identità col falso nome di Carlo Bonetti (vol.I, foglio 101), esibita da Vincenzo Andraous ai carabinieri presso il locale notturno "Bounty" nella notte sul 6 marzo 1977 (rapporto 9 marzo 1977, vol.I, foglio 48). Infine la pistola Beretta cal. 7,65, matr.A-46536-W, di cui era in possesso e di cui si servì l'Andraous sia nel conflitto con i carabinieri all'interno del "Bounty" il 6 marzo (vedasi oltre), sia nel conflitto con i vigili urbani del 9 marzo 1977, era precisamente quella sottratta alla guardia giurata Giacomo Amore nel corso della rapina di Segrate; né mette conto occuparsi dell'ingenua, e del tutto indimostrata oltre che improbabile asserzione dell'Andraous di avere acquistato due giorni prima l'arma da uno zingaro. Vi è quanto basta per ribadire che Andraous e Bigiani furono autori della rapina ai danni della banca oltre che di quella della pistola ai danni dell'Amore; e che sono quindi responsabili, indipendentemente dall'individuazione di chi abbia vibrato i colpi, delle lesioni arrecate al

la guardia giurata Amore e al dipendente della banca Giuseppe Lanzo, donde derivarono le malattie accertate dalla perizia del prof. Farneti (vol. IV) e sinteticamente descritte nei capi 13 e 14. Tali lesioni integrano i reati contestati, da unificarsi ai sensi dell'art. 81 cpv. c.p., con le aggravanti: a) del nesso teleologico con le rapine; B) dello stato di latitanza che caratterizzava la situazione di Andraous e Bigiani, evasi dalla Casa circondariale di Treviso il 2 gennaio 1977, perseguiti da ordine di cattura 17 gennaio 1977 del Procuratore della Repubblica di quella città per l'evasione violenta, e intenzionati a procurarsi con delitti i mezzi di sussistenza durante la latitanza; c) quanto al capo 13, della qualità di pubblico ufficiale che ineriva all'Amore come guardia giurata nell'ambito delle funzioni di sorveglianza de mandategli.

2) Reati commessi in occasione dell'intervento dei carabinieri presso il locale notturno "Bounty" nella notte sul 6 marzo 1977 (capi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16).

Le fonti probatorie si rinvencono nei rapporti dei carabinieri e allegate relazioni di servizio e dichiarazioni testimoniali (vol. I, foglio 6 segg.; foglio 40 segg.), nelle deposizioni rese dai testimoni Cristina Kohut (I, 38; II, 21, letta in dibattimento), Kia Bent Ahmed Belbachir (I, 36; II, 23; dibattimento pag. 64), Domenica Micale (I, 35; II, 25; dibattimento pag. 65), Vincenzo Chiaravalli (I, 15; II, 27, dibattimento pag. 65), Carmelo Marino (I, 19, dibattimento pag. 5), Ariana Nardi (dibattimento pag. 59-60), oltre che nelle deposizioni dibattimentali dei brigadieri Angelo Lato (pag. 55), Raffaele Paziienza (pag. 55), Silvio Luciano (pag. 56) e dei carabinieri Vincenzo Longobar-

(pag.56) e Pietro Fusco (pag.57). Infine, per quanto concerne l'entità delle lesioni subite dalle persone colpite dai colpi d'arma da fuoco, nella perizia allegata medico-legale e balistica a firma dei proff. Mazzato e Farneti, dell'ing. Cerri e del dott. Tavani (vol.IV). E' appena il caso di ricordare che sia Andraous e Bigiani (quest'ultimo con la sola eccezione dell'interrogatorio in vol.VIII, foglio 230) hanno, anche al dibattimento, pacificamente ammesso di essere stati protagonisti dell'episodio, pur fornendone una personale ricostruzione, non confermata da alcun'altra fonte; e che una impronta digitale del Bigiani è stata riscontrata su oggetti repertati sul tavolo del "Bounty" (vol.VIII, fogli 241 segg.).

La pattuglia dei carabinieri, dunque, confidenzialmente informata che nel "Bounty" si trovavano dei giovani con documenti falsi e probabilmente con un revolver, verso le ore 1,30 entrò nel locale e si avvicinò al tavolo n.22, attorno al quale sedevano nove persone. Durante le operazioni di identificazione il brig. Romano provò addosso al Bigiani una pistola cal.7,65 con cartucce a bruciavola (circostanza sostanzialmente pacifica, come il Bigiani sostenga che l'arma gli cadde dalla mano nella successiva precipitosa fuga), sicché dimostrò in arresto il giovane e lo ammanettò. Mentre il brig. Romano si accingeva a consegnare l'arrestato al brig. Longobardi affinché lo portasse fuori, l'Anzani afferrò fulmineamente da tergo il Longobardi immobilizzandolo col braccio sinistro (ingessato a causa di un incidente, probabilmente motociclistico, di pochi giorni prima) attorno al collo e puntandogli una pistola in faccia, urlò "Fermi, fermi!" ed esplose tre colpi in direzione dei militari. Il brig. Pinto (cfr. sue di-



chiarazioni in vol.II, foglio 28, e dibattimento),  
 che era accanto al collega Romano, sebbene colpito  
 fece fuoco a sua volta esplodendo due colpi. Nel tran-  
 busto che seguì, l'Andraous, indietreggiando e facen-  
 dosi scudo col corpo del carabiniere Longobardi riuscì  
 a guadagnare l'uscita e al pari di lui il Bigiani,  
 nonostante fosse ammanettato. I due, quindi, sulla  
 strada bloccarono un'autovettura di certo Antonio Ur-  
 ciuoli, se ne impossessarono con minaccia armata e  
 raggiunsero il proprio rifugio, dove Bigiani si fece  
 segare le manette (ritrovate infatti nell'appartamento  
 di piazzale Martini 7, piano 2°, a cui essi facevano  
 capo). Nelle mani dei carabinieri rimasero, oltre la  
 pistola sequestrata a Bigiani, la falsa carta d'iden-  
 tità esibita da Andraous.

E' stato peritalmente accertato che, dei  
 tre colpi sparati da Andraous, uno attinse all'addome  
 del brig.Pinto, il secondo attinse, pure all'addome,  
 il brig.Pazienza, mentre il terzo perforò all'altezza  
 della spalla destra - senza produrre lesioni - il  
 giaccone del carabiniere Fusco. I tre colpi proveniva-  
 no, secondo i risultati dell'esame microscopico del  
 perito balistico, dalla stessa pistola Beretta 7,65  
 che l'Andraous aveva rapinato in Segrate alla guardia  
 Amore e che tre giorni più tardi gli sarebbe stata  
 trovata nelle mani. Delle altre persone ferite nel  
 locale, il Barbieri risultò colpito a un gluteo da un  
 proiettile esploso dal brig.Pinto, il Marino e la Nardi  
 da proiettili non identificati provenienti alternati-  
 vamente - a detta dei periti - uno dalla pistola del  
 brigadiere, l'altro dalla pistola dell'Andraous, sen-  
 za peraltro possibilità di attribuzione specifica.  
 Tra le persone presenti nel locale e interrogate su-  
 bito dopo il fatto vi era Giuseppe Cattaneo, soprann-  
 ominato Gipsy, il quale - al pari di alcune entrati-

1  
 2  
 3  
 C  
 Z  
 A  
 F  
 E  
 O  
 -  
 3  
 -  
 F  
 A  
 Z  
 O

neuses - era seduto al tavolo n.22, ma non seppe dare ai carabinieri indicazioni utili per identificare i due giovani fuggiti. Da altre testimonianze si apprende che questi frequentavano da qualche tempo il locale, venivano soprannominati "gli sbarbati" e si facevano chiamare "Stefano" (l'Andraous, il cui prenome peraltro è Vincenzo) e "Alfredo" (il Bigiani).

Posta questa ricostruzione del fatto, sulle cui linee non vi è possibilità di dubbio attesa la concordanza delle fonti e dei rilievi oggettivi, e a cui vanamente gli imputati Andraous e Bigiani oppongono una propria versione che ascriverebbe a terzi ignoti sparatori quell'iniziativa della quale essi, ed essi soli, si giovarono sottraendosi alla altrimenti inevitabile fine della loro vita di evasi, la Corte osserva anzitutto che il delitto di evasione semplice contestato al Bigiani al capo 15 - e riferito non già alla fuga da Treviso bensì alla fuga dopo l'arresto, già eseguito, da parte del brig. Romano nella flagranza dei reati concernenti il porto e la detenzione dell'arma clandestina - è coperto dall'ammnistia di cui al d.P.R. . . agosto 1978, n.413, della quale l'imputato è in condizione di fruire. Egualmente estinta per amnistia è la contravvenzione ascritta all'Andraous al capo 6 (esplosione di colpi d'arma da fuoco in luogo abitato con adunanza di persone). Occorre ancora osservare che il reato di resistenza aggravata, contestato all'Andraous nel capo 2, non possiede una sua autonomia rispetto al reato di procurata evasione pluriaggravata di cui al capo 3. La contestazione del capo 2, quale formulata dal Giudice istruttore e rimasta invariata nel dibattimento, non contiene, infatti, nella descrizione della condotta dell'Andraous e nell'indicazione del fine da costui perseguito (dolo specifico: opposi-

zione all'atto di ufficio consistente nell'accompagnamento dell'arrestato al sicuro), alcun elemento che non appartenga anche alla formulazione del capo 3. Il reato di procurata evasione aggravata dalla violenza o minaccia, d'altro canto, implicando necessariamente la direzione della violenza o minaccia verso il pubblico ufficiale adibito alla custodia del detenuto e arrestato, si pone in rapporto di specialità con il reato di resistenza. Conseguentemente il capo 2 è da considerarsi interamente assorbito nel capo 3.

Sulla responsabilità dell'Andraous per tutti gli altri reati contestatigli in relazione all'episodio del "Bounty" non è possibile nutrire dubbi. Egli deteneva (ormai già da due settimane, e cioè dal giorno della rapina di Segrate) la pistola, la portò con sé di notte in luogo abitato dove vi era concorso di persone (il locale notturno) (capo 4); deteneva inoltre i proiettili di cui l'arma era munita (capo 5, contravvenzione espressamente esclusa dal provvedimento di clemenza); la sua azione, consistita nell'immobilizzare il carabiniere Longobardi che doveva prendere in consegna l'arrestato Bigiani e nell'atterrare i sottufficiali Pinto e Pazienza con due ben diretti colpi di pistola, fu, con ogni evidenza, determinante ai fini della fuga dell'arrestato, perfezionata con la successiva rapina dell'autovettura in danno dell'Urciuoli (capo 3, in esso assorbito il capo 2).

Quanto alla gravissima e plurima imputazione di cui al capo 1, reputa la Corte che la volontà omicida dell'Andraous nei riguardi dei sottufficiali Pinto e Pazienza sia inequivocabilmente attestata dalla medesima distanza di tiro che non permette di ritenere casuale - bensì impone di giudicare esattamente mirato

e represso - il responsabile del misfatto come per

ne addominale: a una regione, cioè, vitale, tanto che entrambi ne hanno riportato malattia lunghissima (cento giorni) e indebolimento permanente degli organi della respirazione e della digestione, con pericolo di morte per il Pinto. Né deve fuorviare la considerazione che i colpi esplosi dall'Andraous furono pochi: tre in tutto. Come si vedrà anche nell'episodio del 9 marzo 1977, l'Andraous, oltre che essere capace di decisioni lucide e rapidissime, è persona estremamente esperta e precisa nel maneggio delle armi, che usa da tiratore scelto e con prudente risparmio di munizioni. Né può ragionevolmente ritenersi casuale che, di tre colpi sparati, ben due centrassero bersagli umani e il terzo finisse anch'esso assai prossimo alle parti vitali del terzo bersaglio umano, perforando la spalla del giaccone di pelle del carabiniere Fusco.

Sussiste pertanto il duplice tentativo di omicidio volontario ai danni dei sottufficiali, con le aggravanti contestate del nesso teleologico rispetto alla procurata evasione del Bigiani, della veste di pubblici ufficiali dei soggetti passivi e dell'offesa anche di persone diverse (ai sensi dell'art. 32, comma 2°, c.p., le lesioni aggravate dall'uso dell'arma in danno di terze persone fungono in questo contesto da circostanza aggravante) quali la Nardi e il Marino, una di esse colpita proprio dall'Andraous, l'altra dal brig. Pinto ma per effetto del conflitto scatenato dall'Andraous nel quale l'uso dell'arma da parte del militare fu del tutto legittimo. A tutti i reati fin qui considerati in relazione all'episodio del "Bounty", collegati tra loro da unico disegno criminoso, inerisce altresì, come già si è osservato a proposito della rapina di Segrate, l'aggravante dello stato di latitanza dell'Andraous sotto il profilo dell'art. 576 n. 3 (capo 1) e dell'art. 61 n. 6 c.p. (capi 3, 4, 5).

Per quanto concerne la marginale posizione dell'imputato Cattaneo, la Corte reputa che non si siano concretati elementi di accusa idonei a sorreggere un'affermazione di responsabilità o anche soltanto un dubbio oggettivo sulla sua colpevolezza in ordine al reato di favoreggiamento personale (capo 16).

La circostanza che in istruttoria siano state prosciolte altre persone su cui potevano gravare sospetti o indizi ben più consistenti per un reato analogo (Stella Ghirelli e Giuliana Rasso) e che non si sia ritenuto di assumere alcuna iniziativa nei confronti delle entraineuses e delle altre persone che, momentaneamente come il Cattaneo, erano al tavolo dell'Andraous e del Bigiani quando arrivarono i carabinieri, e neppure nei confronti del personale di servizio del "Bounty" (soggetti tutti che, quanto meno allo stesso titolo del Cattaneo, poteva congetturarsi conoscessero i due evasi) non è certamente decisiva. Nel senso che l'errore o l'indulgenza verso gli uni non attribuisce all'altro un diritto al medesimo trattamento. Ma sta di fatto che nessuna fonte, assolutamente nessuna, fornisce informazioni sui sospettati rapporti di conoscenza tra il Cattaneo, da un lato, e i due evasi, dall'altro; e non vi è alcuna ragione per non credere al Cattaneo quando asserisce, come ha sempre fatto, di averli incontrati solo casualmente in quello o in altri locali notturni, e di essersi scambiato con loro la cortesia di libagioni offerte. Solo un eccesso di fantasia ispirato forse ai costumi del bel mondo, che non sono certo quelli dei frequentatori abituali dei bar e dei locali notturni, può suggerire la poco realistica immagine di presentazioni formali con nome, cognome, professione e indirizzo. E meno ancora pare verosimile che due evasi andassero

+  
 B  
 -  
 B  
 C  
 Z  
 A  
 F  
 M  
 O  
 -  
 Z  
 -  
 F  
 A  
 Z  
 O

19

pro qualificandosi con le esatte generalità. Sic-  
non è incredibile che il Cattaneo li conoscesse  
tanto di vista, specie se è vero - come il testi-  
Chiaravalli ha detto in dibattimento - che il  
Cattaneo frequentava piuttosto il bar che non i ta-  
e che Andraous e Bigiani - come si sono vanta-  
spendessero fiumi di denaro offrendo da bere con  
eralità a destra e sinistra (cfr. dep. Kohut, II, 21,  
ra in dibattimento). Se il Cattaneo quella sera  
per avventura a fianco dell'Andraous al tavolo, e  
come sembra vi si era appena seduto (deposiz. Bel-  
tir, II, 23 e dibattimento) perché indottovi da  
corsi su comprendate di automobili (di cui è  
ifico che professionalmente si occupa), è vera-  
te troppo poco per supporre che sapesse sul conto  
due evasi più di quello che riferì ai carabinieri.  
Circostanza che nella sua deposizione non sia sta-  
verbalizzato l'accenno, che egli dice di aver fat-  
all'avambraccio ingessato dell'Andraous, non ap-  
a punto sospetta, se si pensa che i carabinieri  
erano per altra via al corrente di tale momenta-  
connotato del ricercato, d'altronde recente e  
di inservibile nelle indagini, e potrebbero essi  
essi aver ritenuto superfluo verbalizzarlo nuovamen-  
e. Il Cattaneo va coerentemente assolto dall'imputa-  
che ascrittagli perché il fatto non sussiste.

Reato di lesioni volontarie in danno di Cosimo Ar-  
in occasione della rapina del 2 marzo 1977 al  
di Roma di via Anzani in Milano (capo 12).

La rapina in questione venne sicuramente  
cessa dall'Andraous, dal Bigiani e dal Mencucci  
concorso tra loro, come già il Tribunale e la Cor-  
d'appello hanno accertato nelle sentenze ricordate  
la parte introduttiva. Ciò risulta dalle

20

ne che al riguardo hanno reso tutti i tre imputati e dal rapporto dei vigili urbani Ferruccio Boffi, Pietro Filia e Pietro Villa, che sagacemente notarono la vettura Renault di proprietà del Mencucci in corsa con i tre a bordo, la inseguirono, e riuscirono a bloccare in viale Campania angolo via Giuriati il Bigiani con la refurtiva e una rivoltella e il Mencucci pure armato, mentre il terzo - Andraous - momentaneamente sfuggiva (rapporto in vol.I foglio 122; deposizioni istruttorie dei vigili in I, 277, 288, 276; II, 128, 121; VII, 149, 135; confermate in dibattimento, pag.123, 126, 115 del verbale).

L'imputato Bigiani si è addossato la paternità dell'atto di violenza contro la guardia giurata Cosimo Arboleo, di servizio all'ingresso della banca. Non vi è bisogno di spendere parole per dimostrare che ne rispondono anche gli altri, rientrando nella programmata rapina il compimento delle violenze occorrenti per attuarla. Il reato di lesioni volontarie sussiste dunque a carico di tutti, con l'aggravante del nesso teleologico tra lo stesso e la rapina, e della veste di pubblico ufficiale di cui l'Arboleo era portatore nell'ambito delle mansioni affidategli e, per Andraous e Bigiani, anche con l'aggravante correlativa alla loro qualità di evasi latitanti. Per questi ultimi due ricorre altresì l'aggravante della preordinata assunzione di sostanze stupefacenti, sotto la cui azione essi operarono. Nella mattinata del 10 marzo 1977, cioè il giorno successivo all'arresto, per incarico del Pubblico ministero vennero prelevati campioni di urine dell'Andraous, del Bigiani e del Mencucci che, analizzati dal perito tossicologo prof. Franco Lodi (cfr.relazione in vol.I, fogli 391 segg.) con duplice metodica cromatografica e gascromatografica,

...ciarono la presenza di cocaina, con la conclu-  
...che "essendo stati i prelievi effettuati circa  
...dopo i fatti di cui al procedimento si deve  
...stamente ritenere che al momento dei fatti i tre  
...ati erano sotto l'effetto della cocaina". Di fron-  
...questo indiscutibile risultato dell'analisi chi-  
...le proteste meramente negative degli imputati  
...evidentemente prive di qualsiasi valore. Al con-  
...co, come già ebbe a osservare il Tribunale nella  
...enza 29 aprile 1977, l'ammissione da parte dell'  
...ous e del Bigiani di avere acquistato la droga  
...averla propinata al Mencucci - ignaro - in una  
...di caffè allo scopo di abbattere le sue resi-  
...ze e di porre il complice (che sembra fosse al  
...esordio come rapinatore) in condizione di opera-  
...tà disinvoltamente e senza paura, costituisce un  
...ificativo elemento a loro carico e depone a favo-  
...ella tesi accusatoria dell'uso preordinato in vi-  
...della consumazione dei reati, dal momento che in  
...a sostanza gli imputati hanno riconosciuto di es-  
...e al corrente degli effetti esaltanti della droga  
...andi della facilitazione neuro-psichica che ne de-  
...va alla commissione di reati. Né può trascurarsi ~~ex~~  
...Andreas e Bigiani - quantunque non vi siano ele-  
...ti per sostenere che fossero dediti abitualmente  
...i stupefacenti e meno ancora per sospettare in lo-  
...una degradazione cronica della capacità d'intendere  
...di volere da tossicomania - certamente non erano  
...vi all'uso della droga. Giacché sopra e sotto il  
...lo n.22 del "Bounty" (episodio del 6 marzo 1977)  
...ero sequestrate una boccettina e due bustine di  
...ere bianca (vol.I, foglio 49) che, analizzata  
...pre dal perito prof.Lodi (relazione in vol.IV, fo-  
...44 e segg.), risultò contenere amfetamina (quanto  
...boccettina) e cocaina (quanto alle bustine).



resto la testimone Cristina Kohut (deposiz. in vol. II, foglio 21, letta in dibattimento) ha confermato che varie volte aveva avuto la certa sensazione che i due si drogassero. Essi avevano dunque familiarità con la droga e ne conoscevano bene gli effetti. La assunsero prima di commettere la rapina in via Anzani, e non lo fecero certo perché "uncinati" dal bisogno, bensì, come si è detto, per potenziare la propria aggressività, attutire i freni inibitori, ridurre i tempi di reazione, rimuovere dubbiosità ed esitazioni. Risultato che certo raggiunsero, se, entrati nella banca, erano in tale stato di eccitazione da gridare spavalidamente "Siamo quelli di Treviso!", il che equivaleva a firmare pubblicamente l'azione con nome e cognome (cfr. denuncia Alberto Torre, direttore dell'agenzia, vol. I, foglio 139-140).

Nei confronti del Mencucci, può credersi che egli non fosse al corrente della somministrazione fattagli, convergendo su tale punto le dichiarazioni sue e degli altri imputati. Il problema, peraltro, è privo di rilevanza pratica, giacché al Mencucci va applicata per questo reato (che è l'unico del quale egli è chiamato a rispondere nella presente sede, e che indiscutibilmente concorre, in astratto, con il reato di rapina per il quale è stato, come si è detto, definitivamente condannato) l'amnistia di cui al d.P.R. 4 agosto 1973, n. 413. Egli ha documentato di avere con le debite formalità offerto in modo reale (atti del 20 e del 21 aprile 1977) alla parte lesa Arboleo a titolo di risarcimento di danni la somma di L. 250.000, che può ritenersi congrua in relazione alla non gravità delle lesioni; gli compete pertanto l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., che, in considerazione dei buoni precedenti dell'imputato, è di peso equivalente all'aggravante dell'art. 61 n. 10 per gli effetti

1  
2  
-  
B  
C  
Z  
A  
L  
M  
O  
-  
3  
-  
L  
A  
Z  
O

23

cui all'art.3 lettera c del provvedimento di cle-  
enza, e poiché delle altre aggravanti non si tiene  
to per espresso dettato di legge, il reato è co-  
que estinto.

Fatti commessi nella tarda mattinata del 9 marzo  
77, scontro a fuoco tra Vincenzo Andraous e vigili  
ani (capi 7, 8, 9, 10, 11, imputato Andraous, ca-  
17, imputato Pagliaro).

Nel complesso della materia che è oggetto  
del presente procedimento, è questa la parte di più  
licato accertamento e di maggiore rilevanza dal  
nto di vista della gravità delle imputazioni.

Le prime fonti d'informazione in ordine di  
tempo, esse stesse tuttavia oggetto oltre che strumer-  
ti di valutazione critica, per le imputazioni che so-  
state poi elevate a carico dei vigili urbani, sono  
rappresentate dal rapporto della Vigilanza 9 marzo 1977  
vol.I, foglio 150) e dal rapporto della Squadra mo-  
le 10 marzo 1977, con allegate relazioni di servi-  
o, dichiarazioni testimoniali, verbali vari (vol.I,  
gli 105 segg.). Entro certi limiti, neppure parti-  
larmente ristretti, i fatti sono chiari e pacifici.  
Andraous, dopo essere sfuggito alla cattura da par-  
e dei vigili Boffi, Filia e Villa che avevano messo  
mani sul Bigiani e sul Mencucci (erano circa le  
20), continuò ad aggirarsi nella zona: forse perché  
e pattuglie che lo cercavano non gli davano la pos-  
bilità di allontanarsi, forse perché sperava di po-  
r riparare — congettura assai verosimile ma non pro-  
ta - nell'alloggio di via Marcona 90, piano 3°, dove  
abitava Barbara Cartaleni suocera del Mencucci e do-  
il Mencucci stesso faceva capo. Di fatto, egli si  
trodusse nel negozio di parrucchiera, posto nel me-  
simo stabile di via Marcona 90, di cui era titolare

da pochissime settimane Ada Fornaro (nel corso del dibattito si è adombrata l'ipotesi che Andraous fosse già noto alla Fornaro e alla sua lavorante Melina Saporito, ma quest'ultima l'ha negata; e così pure che fosse noto ai fratelli Zerbi, gestori del bar tabaccheria sull'angolo tra via Marcona e viale Campania, dove il dramma di lì a poco raggiunse l'acme, ma nemmeno di ciò si è avuta la prova, salvo una strana apostrofe di Giambattista Zerbi all'imputato durante il dibattito: "Se lo ricorda, signor Andraous?", pag.82 del verbale).

Vi si introdusse col pretesto di attendere la moglie, si intrattenne conversando con la Fornaro e con la lavorante, che incaricò anche di comperargli le sigarette nella vicina tabaccheria (a questo particolare si riferisce l'inciso ora riportato del teste Zerbi). Dopo un tempo abbastanza lungo - forse un'ora - cominciò a innervosirsi perché davanti al negozio erano comparsi alcuni vigili urbani, e chiese di nascondersi nell'angusto retrobottega comunicante col cortile, estraendo a un certo punto la pistola e facendo comprendere ai presenti che era un "bandito": se ne accorse la cliente Lucia Chierici (I, 241; II, 72, dibattito pag.75), che si precipitò fuori ancora con un bigodino in testa, se ne accorse il fattorino Osvaldo Campestre (II, 115; dibattito pag.72), entrato per una consegna di merce, che appena sulla strada ne avvisò il vigile Franco Romano.

Nel frattempo era accaduto che, sulla base di un'annotazione nel taccuino del Bigiani (I, 112) la Squadra mobile aveva inviato verso le ore 11 in via Marcona 90 il brig. di P.S. Giancarlo Rugo, l'appuntato Stefano Carangelo e la guardia Salvatore Sol-

15

adiuvati dal capo drappello della Vigilanza urbana  
Liguori e dai vigili Pietro Filia, Franco Ro-  
Armando Pagliaro, per una perquisizione dell'  
gio segnalato. Rintracciato dopo breve indagine  
ggio la cui porta era stata aperta dal soprag-  
Rosario Caponnetto, convivente di una cognata  
encucci, i tre militari di P.S., il capo drappel-  
Liguori e il vigile Filia avevano iniziato la per-  
zione, mentre il vigile Pagliaro era rimasto nel-  
zione e il vigile Romano sulla strada. Quest'ul-  
informato dal fattorino Campestre della presen-  
"bandito" nel negozio della parrucchiera, chie-  
via radio rinforzi alla Centrale, e ne avvisò  
Mega Pagliaro il quale a sua volta chiamò il  
drappello Liguori, che scese insieme con la guar-  
P.S.Solda. A questo punto gli eventi presero  
capitare.

Mentre il Liguori e il Solda identificavano  
per indicazione del gerente del bar Zerbi: ma  
ben certo se allo Zerbi si era rivolto solo il  
to se il Liguori era stato nel bar prima della  
zione, con il brig.Rugo) la porta posteriore  
parrucchiera, d'altronde ben riconoscibile per  
che vi appariva, vi si appostavano dietro  
sano, l'Andraous, afferrata la parrucchiera  
taro, strettala con l'avambraccio sinistro at-  
la gola (la stessa mossa che tre giorni prima  
tato con successo al "Bounty"), la pistola nel-  
destra, la sospingeva avanti a sé sulla porta  
no verso strada e, facendosi scudo del suo  
siva sul marciapiede. Pochi attimi prima,  
città erano arrivati in via Marcona un  
del Nucleo mobile della Vigilanza con i vi-  
Marchese Vincenzo Ugg-a, Pietro Manazza, Lui-

gi Restelli e l'allievo vigile Guido Michelin, e una pattuglia composta dai vigili in uniforme Roberto Simontacchi e Renato De Sabato; mentre il vigile Pagliaro si era allontanato dall'androne di via Marciana 90 e si era portato sull'angolo, poco distante, di viale Campania. I vigili assistettero necessariamente impotenti alla sortita dell'Andraous, che puntando la pistola un po' contro la tempia della parrucchiera presa in ostaggio, un po' verso i vigili, un po' verso le finestre dove si erano affacciati gli agenti che operavano la perquisizione, urlando intimidazioni e minacce ("Via i cecchini, via tutti, fate largo o l'ammazzo!"), e strisciando con le spalle lungo il muro e sempre con la donna davanti a sé come scudo, si diresse verso l'angolo di viale Campania, esitò un momento all'altezza dell'Alfasud di servizio della Vigilanza parcheggiata presso l'angolo con l'intenzione subito abbandonata di impadronirsene, poi svoltò l'angolo sulla destra ed entrò nel bar tabaccheria dei fratelli Zerbi, posto immediatamente all'angolo. In quel bar, appena prima di lui, anche il vigile Pagliaro, con la pistola in pugno, era introdotto e si era appostato sulla destra all'ingresso: sicché l'Andraous con lo scudo della donna - il fianco destro verso la porta del bar, il sinistro verso il bancone, la schiena alla sala del biliardo dove avventori terrorizzati si erano rifugiati - e il vigile Pagliaro si fronteggiarono, entrambi armati, per qualche istante, a due o tre metri l'uno dall'altro. Nel frattempo i vigili che, per non mettere a repentaglio la vita dell'ostaggio erano rimasti pressoché immobili, pur cercando - specie Romano - di ridurre a più miti consigli l'uomo, una volta scomparso l'Andraous dietro l'angolo si

+  
 R  
 -  
 B  
 C  
 Z  
 A  
 F  
 E  
 D  
 -  
 Z  
 -  
 F  
 A  
 Z  
 O

27

erano precipitati, alcuni lungo il marciapiede, altri in mezzo alla strada, verso la stessa direzione; e, press'a poco negli stessi attimi, la lavorante parrucchiera Melina Saporito era uscita sconvolta dalla porta posteriore del negozio, informando il capo drappello Liguori e la guardia Solda che il "bandito" aveva preso con sé la Fornaro.

A questo punto si udirono nel bar una, due, tre esplosioni, il vigile Pagliaro cadde colpito contro la parete che aveva alle spalle (sulla destra della porta per chi entri), la parrucchiera colpita a morte cadde distesa con i piedi verso il bancone e la testa verso l'apparecchio telefonico (sulla sinistra della porta per chi entri), l'Andraous si gettò sulla strada sparando e correndo verso destra prima sul marciapiede, poi in diagonale verso un chiosco di carburanti sullo spartitraffico che separa il conviale dalla carreggiata centrale di viale Campania, i vigili sopraggiunti gli spararono dietro numerosi colpi inseguendolo, finché l'Andraous cadde presso il chiosco, ferito alle spalle e a un piede, e a un paio di metri da lui si accasciò, gravemente ferito al torace, il vigile Ugga. Autolettighe accorse trasportarono la Fornaro e l'Ugga al Policlinico, dove la donna giunse ormai cadavere (I, 119), mentre l'Ugga, giuntovi alle 12, decedette dopo cinque minuti (I, 120). Il vigile Pagliaro, soccorso per sua buona ventura da uno studente in medicina (il teste Adriano Oldini: vol.II, foglio 124 e dibattimento pag.109 retro), fu trasportato con il pullmino della Vigilanza al Policlinico, dove giunse alle ore 12 in stato di arresto cardiaco, rianimato e sottoposto a immediato, laborioso intervento chirurgico, si salvò.

28

Da agenti e carabinieri furono reperiti, nella concitata confusione che seguì alla separatoria, ventitrè bossoli di cartucce 7,65 raccolti da passanti e curiosi: dei quali cinque risultarono provenire da cartucce esplose dalla pistola Beretta del vigile De Sabato (altri due, sempre del De Sabato che sparò sette colpi, non furono trovati), cinque dalla pistola Walther 7,65 del vigile Ugga, otto dalla pistola Beretta del vigile Simontacchi, uno dalla pistola Beretta impugnata da Andraous (quella rapinata in Segrate il 22 febbraio 1977; ma anche a proposito di questa va detto che ~~ixxxxxxxx~~ due bossoli non dovettero venire recuperati, perché i colpi sparati da Andraous furono più d'uno, probabilmente quattro), tre di difficile attribuzione ma probabilmente esplosi dalla Beretta del vigile Manazza, e uno non identificato nella sua provenienza (cfr. perizia collegiale in vol. IV). Dei proiettili, venne recuperato soltanto, in sede di autopsia, quello che aveva colpito Ugga, che risultò sparato dalla pistola di Andraous; non quelli che colpirono Andraous alla schiena e Pagliaro all'epigastro, perché ritenuti, non quello che con ferita trapassante uccise la Fornaro, nessuno di tutti gli altri.

Se, nei termini fin qui riferiti, la ricostruzione dei fatti può dirsi certa e pacifica, e se altrettanto certo è che non solo il vigile Ugga ma anche il vigile Pagliaro vennero colpiti dall'Andraous (come quest'ultimo ha ammesso: né del resto davanti a Pagliaro vi erano altri, quando egli cadde, che potessero avergli sparato), più problematica è l'individuazione di chi colpì mortalmente la parrucchiera Fornaro, così come lo è la determinazione dell'esatta successione dei colpi.

29

Secondo la tesi dell'atto di accusa, parzialmente fatta propria dal Pubblico ministero nel dibattimento, il vigile Pagliaro avrebbe sparato per primo in direzione di Andraous colpendo la donna che costui teneva allo scudo, l'Andraous avrebbe reagito sparando addosso a Pagliaro, e sulla strada si sarebbe avuto il reciproco ferimento di Ugga e di Andraous durante l'inseguimento. Tale tesi si fonda essenzialmente sulle deposizioni rese dai fratelli Giambattista e Francesco Zerbi quando vennero interrogati per la terza volta (vol.II, \* di 132 e 135), mentre la prima volta in Questura, e la seconda volta davanti al Giudice istruttore, vol.I fogli 174 e vol.II, fogli 88 e 92, essi avevano negato che Pagliaro avesse sparato, e su alcune considerazioni tecniche della perizia collegiale. Ad essa si contrappongono la tesi del Pagliaro, e in genere di tutti i difensori dei vigili urbani, secondo cui il vigile Pagliaro non avrebbe mai sparato, e la donna sarebbe stata colpita da un colpo proveniente dall'esterno, quando essa era da uno dei vigili che, udito il colpo sparato dall'Andraous contro il Pagliaro, si erano avvicinati con le armi in pugno alla porta del bar tabaccheria; tesi, questa volta, accreditata dal fatto che la pistola del Pagliaro fu trovata col caricatore completo di sette colpi (ma l'atto di accusa sospetta che la pistola fosse stata sostituita o manipolata prima del sequestro, sulla base anche del ritrovamento del bossolo di provenienza non identificata: donde le imputazioni fatte al drappello Liguori e al vigile Santambrogio) e dalle considerazioni medico-legali e balistiche sviluppate dai difensori, soprattutto del Pagliaro, sulla base dei medesimi dati, rilevati dai periti. E' importante sottolineare come sia tassativamente da escludersi,



30

e infatti da nessuno sostenuto, che alla Fornaro abbia sparato l'Andraous: poiché la donna è stata colpita allo sterno, sopra il seno sinistro, all'altezza di cm.123 dal piano plantare, e il proiettile è fuoruscito dal dorso, emitorace destro, a cm.105 dal piano plantare, con un tramite intracorporeo affatto incompatibile con la posizione di Andraous, che stava alle spalle di lei, senza considerare poi che un colpo esploso da distanza ravvicinata avrebbe lasciato caratteristici segni di ustione, affumicatura o tatuaggio, mentre nella specie i periti hanno accertato, col metodo dell'attivazione neutronica delle tracce di antimonio, una distanza di sparo di cm.160-170.

La Corte reputa che la ricostruzione dei fatti, delineata dal Giudice istruttore, non abbia retto alla prova dibattimentale. I vari elementi di tale ricostruzione sono tutti strettamente connessi e in qualche misura destinati a provarsi reciprocamente; ciò che conferisce apparente coerenza, ma sostanziale debolezza all'atto di accusa, dove un filo conduttore unico collega l'asserita pistolettata di Pagliaro con la manipolazione o sostituzione della pistola di lui da parte del capo drappello, con la deliberata falsificazione del rapporto, infine con la falsa testimonianza del vigile Santambrogio.

In via di primo, generico approccio deve osservarsi che, a parte l'istintiva reazione di perplessità, proporzionata alla estrema gravità del giudizio che dovrebbe darsene, di fronte alla prospettazione che un Corpo di Vigilanza urbana si trasformi - come coloritamente ha detto uno dei difensori - in una associazione per delinquere, la complessa macchinazione decettiva dovrebbe essere stata ideata e realizzata

F  
R  
-  
B  
C  
Z  
A  
L  
E  
D  
-  
N  
-  
L  
A  
Z  
O

31

In tempi di brevità addirittura fulminea, con completezza a molti, svariati livelli e assai più estese di quanto lo stesso Giudice istruttore non abbia osato immaginare. Si pensi al vice capo drappello Sergio Morandi, VII, 153 e dibattito pag.123, ad esempio, che ha convalidato la deposizione incriminata di Santambrogio, VII, 152, circa il trasporto della pistola di Pagliaro da viale Campania al Policlinico e poi in Questura; al brigadiere dei carabinieri Giuseppe Migliore, VII, 162 e dibattito pag.119, che ha confermato, esibendo il suo appunto scritto, VII, 163, che poco dopo mezzogiorno, dunque a mezz'ora dalla paratoria, il Santambrogio voleva consegnargli al Policlinico "una pistola di uno dei vigili", ma fu a lui inviato in Questura previo interpello della Centrale Operativa del gruppo "Milano I"; al vigile Giuseppe Scarnà, II, 131 e VII, 136, dibattito pag. 20, autista del dirigente di zona Mario Rossi, che a Questura intorno alle ore 13 già aveva scritto su altrettante buste (in atti a vol.VII, fogli 113 e segg.) gli estremi di matricola delle pistole consegnate dai vigili, ivi compresa quella di Pagliaro, con i rispettivi nominativi di appartenenza e il numero delle cariche residue. Si pensi a tutti gli altri ipotetici complici che dovrebbero aver coadiuvato il capo drappello Liguori - se davvero la pistola matr.621165 in questo non era quella di Pagliaro - nel rapidissimo gioco di prestigio della sua sostituzione e nell'altra versione dei documenti ufficiali (VII, 97 e 99) da cui l'assegnazione risultava. Non soltanto, ma la macchina che decettiva, riferita al momento in cui dovrebbe essere stata concepita e attuata (ore 11,30-12 del 9 marzo 1977), era sostanzialmente priva di un attendibile scopo, perché Pagliaro appariva in fin di vita,

e addirittura le prime notizie diffusesi nell'ambiente dei vigili davano per morto Pagliaro e non Ugga. Significativa al riguardo è la nota 8 ottobre 1977 del Nucleo radiomobile dei Carabinieri, VII, 160, da cui risulterebbe che il brig. Migliore nell'interpellare come sopra si è detto la sua Centrale operativa in ordine all'arma portatagli al Policlinico dai vigili Santambrogio e Morandi aveva parlato della "pistola d'ordinanza del loro collega deceduto". Non vi sarebbe stata ragione di imbastire un trucco per salvare da remote e discutibili responsabilità penali un agonizzante, quando poi la Vigilanza nel suo complesso e il Comune di Milano non si sarebbero in nessun modo potuti sottrarre alle indagini sulla responsabilità civile per la morte della Fornaro se fosse risultato (cosa, al momento, non ancora accertabile) che essa non era stata uccisa da Andraous. Macchinazione dunque priva di un attendibile scopo e rischiosissima, perché nella immediatezza dei fatti nessuno poteva escludere che testimoni oculari avessero visto distintamente il Pagliaro nell'atto di sparare, e soprattutto che nel corpo della Fornaro si rinvenisse la pallottola che l'aveva colpita, il cui effetto trapassante non poteva essere noto in quanto gli abiti sul dietro non erano stati bucati. La pallottola poi andò perduta probabilmente durante il precipitoso e vano trasporto della donna al Policlinico.

Proseguendo la critica alla Ricostruzione del Giudice istruttore, osserva la Corte che nella catena dei ragionamenti dell'atto di accusa l'anello rappresentato dalle deposizioni dei fratelli Zerbi si è praticamente sbriciolato al dibattimento. Appariva già alquanto strano che dopo due deposizioni, la prima resa in Questura a due ore di distanza dai fatti

senza che gli Zerbi avessero avuto la pratica possibilità di accordarsi, la seconda al Giudice istruttore, in entrambe le quali avevano escluso che il vigile Pagliaro avesse sparato, essi fossero stati colti la terza volta da un'improvvisa e concorde crisi di coscienza, decidendo di "dire la verità" e con parole mirabilmente all'unisono accusando il Pagliaro. Strano e sospetto, perché se si trattava di testimoni così fragili da sacrificare la verità alla preoccupazione di non creare fastidi alla Vigilanza e magari non crearne a se stessi, niente garantiva che il sacrificio della verità non fosse stato da loro compiuto invece la terza volta, per secondare una supposta aspettativa del magistrato, come l'esperienza giudiziaria insegna che non di rado i testimoni fanno quando vengono minacciati di incriminazione per falso.

Ma al dibattimento (pag. 80 e segg. del verbale), a parte le non poche contraddizioni tra i due fratelli su particolari (Giambattista ha sentito tre colpi, Francesco due; ciascuno dei due si attribuisce la chiusura della porta del retrobottega dopo il passaggio degli operanti la perquisizione; ciascuno si attribuisce il gesto di raccogliere lo zoccolo perduto dalla Fornaro e consegnarlo alla Saporito sopraggiunta dopo la tragedia; Giambattista attribuisce al fratello il ritrovamento di un bossolo sotto il telefono, Francesco dice che lo trovò un poliziotto in borghese), è emerso con estrema chiarezza che Francesco Zerbi non vide il Pagliaro nell'atto di sparare e non vide la fiammata, ma la sua attenzione venne richiamata dall'esplosione, dopo di che notò il sussulto del braccio di Pagliaro e il rannicchiarsi di costui contro la parete (ciò che poteva benissimo essere la conseguenza <sup>del colpo</sup> sparatogli da Andraous); e che egli, ripensando all'accaduto prima di recarsi dal Giudice istruttore per l'ultima deposizione, si convinse con un procedimento logico di esclusione (pag. retro) che il feritore della parrucchiera non poteva

essere stato che il vigile Pagliaro. Quanto a Giambattista Zerbi, ~~XXXXX~~ nemmeno lui vide fiammate dalla pistola di Pagliaro (pag.80 retro) nonostante scorgesse bene il braccio del vigile, e, nel corso dell'escussione, pur avendo esordito con l'affermazione che Pagliaro sparò e che egli notò il rinculo del braccio, ha finito con l'ammettere sorprendentemente "Posso avere qualche dubbio sul colpo sparato dal Pagliaro in relazione al gemito della ragazza che forse confusi con un colpo di pistola" (pag.85); e ha detto un gran numero di altre assurdità che si spiegano non tanto con mala fede quanto con un accavallamento disordinato di percezioni ottiche e uditive, frammentate, sovrapposte, condensate, rimescolate con racconti altrui nel debole tentativo - e nel probabile echeggiamento di discorsi che, sebbene lo neghi, nel suo bar dovettero ripetersi per giorni e giorni - di delineare secondo una sua personale logica la sequenza drammatica. Ad esempio, ha asserito con sicurezza che Andraous sparò due colpi contro Pagliaro, laddove è obiettivamente accertato che Pagliaro fu raggiunto da una sola pallottola e che nessun proiettile colpì oggetti o pareti del locale; ha asserito che Andraous fuggito dal bar subito saltò "come se gli desse sicurezza" su una macchina della Polizia che lo portò via (pag.82, 83), laddove è pacifico che Andraous inseguito e bersagliato dai vigili che erano fuori cadde presso il chiosco di benzina, fu disarmato e immobilizzato da Simontacchi, e solo dopo - sia pure nel giro di pochi minuti - fu caricato sulla macchina della Polizia, tutte scene evidentemente sfuggite alla percezione o alla memoria del teste. Ha asserito che la signora col bigodino in testa (la teste Chierici, sopra menzionata, la cui deposizione è in vol.I, 241; II, 72; ~~Vixxi~~

+  
 R  
 -  
 B  
 C  
 Z  
 A  
 F  
 E  
 O  
 -  
 Z  
 -  
 F  
 A  
 Z  
 O

VII, 142; dibattimento pag.75), entrata nel bar, ne era uscita cinque o sei minuti prima della sparatoria (pag.81 retro), mentre è certo che quella signora era ancora sul posto, tanto che si rifugiò nella sala del biliardo all'arrivo di Andraous e, dopo, prestò soccorso alla Fornaro (cfr. teste Ignazio Siracusa, dibattimento pag.133 retro). Entrambi gli Zerbi hanno confermato di aver visto un graduato (il Liguori, secondo l'accusa) raccogliere la pistola di Pagliaro, ma mentre al Giudice istruttore avevano detto di averlo riconosciuto dal fregio sul bavero (i capi drappello hanno infatti una mostrina dorata che si differenzia da quella pure dorata dei vigili per una piccola frasca di alloro in più), al dibattimento hanno negato di aver notato il fregio, parlando solo delle stellette alla manica.

In sostanza, questi due singolari personaggi che rappresentavano il pilastro dell'accusa nei confronti di Pagliaro, e mediatamente di tutti gli altri appartenenti alla Vigilanza coinvolti nel processo, si sono rivelati totalmente inattendibili. Non perché, lo si ripete, deliberatamente falsi - e d'altronde non si comprenderebbe il movente di una loro falsa testimonianza - ma perché mentalmente disordinati, incapaci di sceverare ciò che hanno percepito da ciò che hanno sentito da altri, da ciò che hanno pensato fosse accaduto, ondegianti, emotivi (Giambattista ha ammesso di essere soggetto a sbalzi di pressione e di essersi agitato davanti all'istruttore, che poi lo "aiutò a dire la verità", pag.85 del verbale), suggestionabili, portati a conciliarsi con l'interlocutore, dubbiosi - come essi stessi hanno confessato - sul criterio stesso della verità. Sicché, pur non potendo ovviamente escludersi che tra le tante cose dette

36

e le versioni fornite qualche elemento di verità vi sia, ritiene la Corte che, per quanto riguarda il quesito se Pagliaro abbia sparato o meno, delle loro ultime deposizioni istruttorie - praticamente ritratte al dibattimento - non debba tenersi alcun conto.

A parte i fratelli Zerbi, nessun altro teste asserisce di aver visto il vigile Pagliaro sparare: né, certo, può darsi credito all'Andraous quando lo afferma, perché su molti altri punti egli ha mentito, e perché nella sua più o meno distorta prospettiva egli potrebbe avere interesse a sostenere che sparò a sua volta soltanto per reagire a un gesto inconsulto altrui.

Occorre però dire qualcosa di più. Un accertamento tecnico è stato svolto dai periti allo scopo di rintracciare eventuali tracce di antimONIO sul giaccone di pelle che il vigile indossava: l'esito è stato, secondo i periti, non significativo (relazione pag.41-42), ma più correttamente dovrebbe dirsi negativo (cfr.memoria tecnica prodotta in dibattimento dal difensore di Pagliaro). KI Infatti la quantità di antimONIO trovata sulla manica destra è addirittura inferiore a quella riscontrata sul campione di controllo (0,16 ug contro 0,20 ug), ciò che fa ragionevolmente supporre che l'antimonio provenisse da residui di impurità nell'acido nitrico usato per prelevare le ipotetiche tracce dal giaccone. Inoltre, se fosse vero che la parrucchiera Fornaro e l'Andraous erano fermi ed eretti di fronte a Pagliaro nel momento in cui la donna venne colpita, come hanno sostenuto Andraous e gli Zerbi, il prolungamento extracorporeo del tramite intracorporeo accertato in sede di autopsia (si ricordi che il foro d'ingresso era a cm.123, quello di uscita a cm.105 dal piano plantare) fino alla

istanza di sparo di cm.160-170 (accertata dai periti) andurrebbe a un punto alto oltre m.2,40 dal pavimento: risultato chiaramente assurdo, tenuto conto che il Pagliaro è alto m.1,74. Né può trascurarsi che, se la ragazza fu attinta da un colpo sparato dalla distanza di cm.160-170, il vigile a sua volta fu colpito da una distanza superiore a cm.250 (perizia, pag.91): mentre, è noto che Andraous avrebbe sparato secondo gli Zerbi a braccio teso, la pistola di costui si sarebbe dovuta trovare a una distanza dal corpo di Pagliaro pressappoco eguale a quella della pistola di Pagliaro dal corpo della ragazza tenuto stretto da Andraous. Infine deve ricordarsi - quantunque secondo logica non possa ~~trascinarsi~~ trarsene argomento di prova, date le imputazioni elevate al graduato Liguori con i capi 19-20 - che la pistola di Pagliaro fu trovata con sette colpi nel caricatore, cioè completa della normale sua dotazione, senza colpo in canna; che all'olfatto del teste Mondani (VII, 153 e dibattito 123 segg.) non rivelò odore di polvere bruciata; e che la congettura del pubblico ministero, secondo cui poteva esserci un ottavo colpo in canna (cosa tecnicamente possibile, come anche il perito Cerri ha detto, e come si verificò per l'arma del vigile Simontacchi), non è stata corroborata da alcun elemento di prova e, parrebbe, nemmeno dalle condizioni dell'arma. ~~Quasi~~ All'esplosione del colpo in canna sarebbe dovuto automaticamente seguire l'inserimento della cartuccia successiva (la più alta del caricatore) nella camera di scoppio, mentre l'imputato Santambrogio ha detto che le sette cartucce erano tutte nel caricatore, pur essendo armato il cane, donde l'illazione che probabilmente Pagliaro, assai poco esperto di armi, nella concitazione del momento avesse trascurato di tirare indietro il carrello dopo avere alzato il cane.



38

Quanto al bossolo di non identificata provenienza (fotogr.n.43 allegata alla perizia), che nell'argomentazione dell'atto di accusa costituiva la riprova dell'esistenza di una pistola fatta surrettiziamente sparire, e che è stato oggetto di un ulteriore accertamento tecnico in dibattimento per stabilire se poteva ricondursi alle armi dei vigili Villa o Filia che un'ora prima in quella stessa zona avevano sparato contro Mencucci e Bigiani, occorre ricordare che il perito ing.Cerri ha finito con l'ammettere - in dibattimento, pag.129 segg. - che l'analisi delle impronte del percussore, dell'estrattore e dell'espulsore non può condurre a risultati matematicamente certi. Fattori imponderabili, dovuti alle caratteristiche della singola cartuccia, imprevedibili giuochi o imperfezioni o altri accidenti dei meccanismi, ben possono fare sì che anche cartucce esplose dalla stessa arma finiscano col riportare impronte differenti. Di conseguenza non può affatto escludersi che quel bossolo provenga da una delle armi in sequestro, ed è appena il caso di ricordare che la marca di esso - GE.CO., fabbricazione tedesca - è identica a quella di cartucce appartenenti alle armi di Andraous, Mencucci e Bigiani, mentre le cartucce dei vigili (tranne una sola esplosa da Uggia, fotogr.n.21) erano tutte di fabbricazione italiana. E' quindi abbastanza probabile che provenisse da cartuccia sparata da Andraous.

Per volgere il discorso al positivo, e impegnarlo in una attendibile ricostruzione della rapidissima sequenza, la Corte reputa che si debbano tenere presenti vari altri elementi, oltre quelli già ricordati.

Il teste Pietro Zaninelli (II, 93;

1  
2  
-  
B  
C  
Z  
A  
F  
M  
O  
-  
S  
-  
F  
A  
Z  
O

XX 39

dib.pag.98 retro) vide con certezza cadere prima il vigile Pagliaro, poi la Fornaro; in quest'ordine di idee, nonostante tutto, sono anche gli Zerbi; e il teste Ignazio Siracusa (II, 108; dib.pag.133), che si trovava sulla strada, sebbene non scorgesse altro né prima né dopo perché l'interno del bar non doveva essere molto chiaro, vide "barcollare per un attimo" il capo della Fornaro (che poi scomparve ~~XXXXXXXXXX~~ nuovamente: quasi un istante di emersione verso la luce dell'uscita, per rientrare subito nell'ombra) pressoché contemporaneamente alla sortita di Andraous dal bar, ciò che conferma che la donna si piegò verso il suolo quando ormai Andraous aveva già abbattuto Pagliaro.

Il tramite ~~ix~~ intracorporeo del colpo che raggiunse la Fornaro depone per una posizione di marcata flessione della donna in avanti, secondo una angolazione ~~XXXXXXXXXX~~ di 36-42 gradi tra l'asse maggiore del busto e la linea percorsa dal proiettile (cfr.chiarimenti in dibattito del perito prof.Farneti, pag.135 retro del verbale).

Il tramite intracorporeo del colpo che attinse il vigile Pagliaro (foro di entrata a 108 cm. dal piano plantare, 4 cm. a destra della linea mediana dell'addome, direzione da destra verso sinistra) si accorda perfettamente, come già i periti riconobbero (pag.91 della relazione), con la versione fornita dal Pagliaro, secondo cui quando Andraous sparò egli stava obbedendo all'intimazione del bandito di uscire dal bar e gli offriva il fianco ~~sixixixi~~ destro; mentre è incompatibile con la posizione di resa, a spalle contro il muro e braccia incrociate, che i fratelli Zerbi attribuivano a un Pagliaro quasi imbambolato e terrorizzato dal suo stesso presunto sparo.

40

Il vigile Vincenzo Ugga, che perse la vita, fu attinto all'emitorace destro da un colpo sparatogli da una distanza di m.1,70-2, con direzione dall'alto verso il basso e da destra verso sinistra (p. 134 della perizia): dunque l'Andraous, alla cui pistola risale il colpo, si trovava più alto di Ugga e spostato sulla sua destra.

L'Andraous, a sua volta, fu colpito una prima volta alla schiena, da un proiettile sparatogli a circa 2 metri di distanza, dal basso verso l'alto e da destra verso sinistra: dunque da una pistola vicina, bassa e orientata diagonalmente rispetto alla posizione dell'uomo, ciò che induce a ritenerla appartenente a un vigile che doveva trovarsi immediatamente a ridosso del muro e della porta del bar e che sparò non appena l'altro uscì, giacché, subito dopo, come vari testi hanno detto (ad es. De Marco, dib. pag.108 retro), l'Andraous correndo frappose parecchi metri tra sé e i vigili; con tutta probabilità, lo stesso vigile che sparò il colpo che, pure diagonalmente e pure dal basso verso l'alto, raggiunse il margine del tettuccio della Fiat 500 dei fratelli Zerbi parcheggiata poco più avanti del bar (cfr. fotografia allegata al verbale di udienza, pag.137).

I colpi, che i testimoni udirono provenire dal bar furono tre o, secondo alcuni, due (Francesco Matichecchia, II, 116, dib.72; Antonio Restocchi, I, 175, II, 90, dib.97; Savino Balducci, I, 177, II, 94, dib.99; Pietro Zaninelli, I, 179, II, 93, ~~XXXIX~~ VII, 129, dib.98; Lucia Chierici, I, 241, II, 72, VII, 142, dib.75; Marcello De Marco, II, 105, dib.105; Ignazio Siracusa, II, 108, dib.132; Adriano Oldini, II, 124, dib.109; Pietro Bergonti, VII, 133, dib.78); e i testimoni che parlano di tre colpi, tendono a frapporre

tra il primo e il secondo un intervallo leggermente più lungo di quello tra il secondo e il terzo.

Infine sia l'Andraous a partire dall'interrogatorio del 12 marzo 1977 (I, 265, ma anche VIII, 18), sia il rapporto dei Vigili urbani (I, 151), sia i vigili Simontacchi nei suoi interrogatori, parlano dei vigili nelle immediate vicinanze della porta del bar quando Andraous fece la sortita sparando: e si trattava precisamente di Simontacchi, che non ha avuto difficoltà - nonostante si rendesse ben conto di esporsi al sospetto di avere lui sparato addosso alla Fornero - ad ammettere di essere arrivato per primo sulla soglia del bar (verbale dibattito pag.39-40) e di essere stato sopraggiunto mentre Simontacchi si ritraeva precipitosamente dopo aver visto Andraous e la ragazza con la bocca aperta come se stesse urlando".

Tenuta presente questa serie di dati, la Corte pensa che l'unica, o comunque la più attendibile possibilità di collegarli tra loro in un disegno globale che risponda a qualche ragionevolezza e da cui non rimangano assenti i riferimenti ai personaggi, alla loro psicologia e alle loro motivazioni, sia offerta dalla seguente ricostruzione, tracciata dai difensori del Pagliaro.

Vincenzo Andraous entra nel bar, tenendo davanti a sé la giovane donna e, scorto il vigile Pagliaro che si è collocato sulla destra della porta (per l'entri), si pone di fronte al vigile, sull'altro lato della porta. Gli intima rabbiosamente di uscire, perché vuole avversari su più fronti e spera ancora con la donna in ostaggio di tenere a bada i vigili e riuscire a farsi largo. Pagliaro, con la pistola in mano, ha qualche momento di esitazione: non è esperto di armi, ma si è mai trovato in situazioni simili, non è dotato

di particolare grinta né d'altrone potrebbe fronteg-  
 giare utilmente il bandito senza mettere a repentaglio  
 l'ostaggio. Abbassa l'arma e fa un passo in avanti di-  
 rigendosi verso la porta, a prudente distanza da An-  
 draous, cui offre il fianco destro. Andraous, teso,  
 sovreccitato, iperreattivo (non si dimentichi la dro-  
 ga che ha preso al mattino), fraintende il movimento  
 di Pagliaro, o percepisce all'esterno qualche rumore  
 che lo allarma, o più semplicemente decide di trarsi  
 d'impaccio eliminando l'avversario più vicino -  
 l'episodio del "Bounty" di tre giorni prima è illu-  
 minante - gli spara addosso e lo abbatte. Il bossolo  
 della cartuccia sparata finisce sotto il telefono,  
 cioè alla destra di Andraous. La Fornaro, fino a quel  
 momento annichilita e passiva, nel sentirsi esplodere  
 la revolverata e nel veder cadere il vigile è colta  
 da una convulsione di terrore quasi animale, si tor-  
 ce nella stretta del bandito e si piega in avanti  
 nell'unica direzione dove istintivamente sente che  
 la morsa può aprirsi (il bandito la tiene col brac-  
 cio sinistro, che è ingessato e non può chiudere del  
 tutto la stretta), verso destra, verso la strada in  
 un impeto di fuga. In quell'attimo sulla porta com-  
 paiono i vigili Simontacchi e Ugga: Simontacchi a-  
 rdimento ed esperto di armi (come ha dichiarato), Ugga  
 ardimentoso e impulsivo (ha al suo attivo più di una  
 operazione di polizia che gli ha fruttato riconosci-  
 menti ed encomi). Simontacchi nel vedere Andraous a  
 così breve distanza fa un balzo indietro, Ugga gli  
 sopraggiunge alle spalle o accanto, immediatamente  
 sotto il gradino di accesso al bar. L'uno o l'altro  
 dei due vigili fulmineamente spara, vedendo che An-  
 draous è rimasto scoperto a causa della torsione e  
 della flessione della donna, ma colpisce questa, che

T  
R  
I  
B  
U  
N  
A  
L  
E  
D  
I  
M  
I  
S  
I  
R  
A  
T  
O

è vicinissima alla porta e offre al colpo la spalla sinistra. La donna si abbatte verso l'interno, il bossolo della cartuccia sparata dal vigile, espulso in avanti verso destra, va a cadere presso l'espositore di cartoline (sarà poi raccolto da qualcuno e andrà a confondersi con tutti gli altri). Andraous si sente intrappolato, balza verso l'uscita, risponde al fuoco dei vigili e colpisce Ugga stando ancora sullo ~~sc~~ scalino del bar (distanza m.1,70-2, dall'alto verso il basso), poi scende e si dirige verso destra. Ugga si inginocchia, è ancora vicinissimo alla porta (il teste De Marco, dibattimento pag.106, dirà poi di ricordare un vigile inginocchiato), spara altri colpi, raggiunge alla schiena (distanza m.2, dal basso verso l'alto) Andraous che fugge, colpisce il tettuccio della Fiat 500 degli Zerbi, si rialza, barcolla, spara altri colpi, sorretto dai colleghi insegue il bandito in un estremo impeto di battaglia o di vendetta (i periti medici, al dibattimento, pag.135, chiariranno che non è impossibile che abbia percorso dieci, anche venti metri, nonostante la gravità della ferita) e crolla a due o tre metri dal punto in cui Andraous, frattanto fatto segno a fitta sparatoria da Simon-tacchi, De Sabato e Manazza, a cui ha risposto con un paio di altre revolverate sparate all'indietro (in tutto, ha sparato non più di quattro colpi: perché nella sua pistola si troveranno ancora quattro cartucce), è andato a cadere, ferito a un piede. Il conflitto è terminato, inizia l'opera di soccorso, vigili, agenti, cittadini di buona volontà, curiosi si affollano da ogni parte, bossoli vengono raccolti disordinatamente e consegnati ad agenti e carabinieri che nella confusione non prendono nota dei nomi degli occasionali collaboratori, altri bossoli - sicura

mente - vanno dispersi, forse nei tombini, forse nelle tasche di qualche maniaco collezionista.

Sulla base di questa ricostruzione, reputa la Corte che il Pagliaro - sempre protestatosi innocente - debba essere assolto per non aver commesso il fatto dall'imputazione di omicidio colposo. Altri, forse Uggà, forse Simontacchi, ma non lui sparò in direzione di Andraous il colpo che uccise la sventurata **Ada Fornaro**.

Vincenzo Andraous, per contro, va dichiarato colpevole di tutti i reati di cui ai capi 7, 8, 9, 10 e 11, in evidente nesso di continuazione tra loro e con il reato di cui al capo 12 (lesioni in danno di Arboleo) per l'unicità di disegno criminoso che presiedette a tutte le gesta di quel drammatico giorno: gesta, certo, non tutte analiticamente programmate in anticipo, ma scaturite l'una dall'altra nella logica perversa dell'attacco armato al Banco di Roma che potenzialmente comprendeva lo svolgimento di tutte le azioni che sarebbero apparse utili non solo per asportare il denaro ma anche per assicurare l'impunità ai rapinatori.

Sussiste il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione perché la condotta dell'Andraous verso la Fornaro, puntualmente descritta nel capo d'imputazione n.7, si materializzò in una totale privazione della libertà di locomozione della donna con la violenza fisica e con la minaccia dell'arma, finalizzata a utilizzare anzitutto la libertà e la stessa vita della donna come contropartita per indurre vigili urbani e agenti - così coartando moralmente la loro volontà - a non compiere il loro dovere che era quello di arrestare, occorrendo con l'uso delle armi, il rapinatore; e così a procurare a lui

ingiusto profitto (che, come acutamente ha sottolineato il Giudice istruttore nell'ordinanza di rinvio a giudizio, non deve necessariamente avere contenuto patrimoniale) della libertà. Il delitto è aggravato nei sensi dell'art.61 n.2 c.p., perché in nesso teleologico anche con l'ulteriore delitto di violenza privata di cui si dirà e perché commesso allo scopo di assicurare l'impunità dei delitti di rapina e di lesioni volontarie perpetrati presso il Banco di Roma nella stessa circostanza; dell'art.61 n.6 perché commesso, come già è osservato a proposito degli altri reati, dal latitante-evaso; dell'art.93 c.p. perché l'Andraous, come pure si è rimarcato, aveva assunto la sostanza stupefacente col fine specifico di commettere con maggiore sicurezza e disinvoltura il reato di rapina e tutti quegli altri reati che, nel corso dell'azione, gli sarebbero occorsi per mettere in salvo la furtiva o se stesso, e ai quali era psicologicamente disposto nel quadro di una scelta di violenza che già nei giorni prima si era manifestata come costantemente presente al suo animo.

Sussiste il delitto di violenza privata descritto nel capo 8, con le medesime aggravanti, e concorre con il delitto precedente, perché la forza oltre che essere privata della libertà di locomozione venne anche costretta, sempre con la forza e minaccia, a fungere con la propria persona da scudo al corpo dell'Andraous: e tale abietta utilizzazione dell'ostaggio non è concettualmente ricompresa nella nozione del sequestro di persona, altro essendo la privazione della libertà di movimento e altro essendo la attiva esposizione al fuoco a guisa di schermo antiproiettile.

Sussiste il delitto di omicidio volon-



tario di cui al capo 9, perché, come esattamente posto in rilievo nell'imputazione, l'Andraous affrontando i vigili armati con la donna davanti a sé come scudo, quantunque si ripromettesse di servirsi della donna come strumento di protezione, non poteva non aver considerato e accettato altresì l'ipotesi che i vigili, con uso legittimo delle armi non imprevedibile né eccezionale, tentassero di colpirlo e, così facendo, colpissero invece, o anche, la donna che egli strettamente avvinceva (dolo eventuale). Ciò che avvenne, e a cui proprio Andraous diede concretamente causa sparando contro il Pagliaro e inducendo così i vigili sopravvenuti sulla soglia del bar a tentare di tutto per sopraffarlo. Reato aggravato ai sensi dell'art.576 n.3, perché commesso dal latitante-evaso per sottrarsi all'arresto, e ai sensi dell'art.93 c.p. per le cose già dette.

Sussiste il delitto di tentato omicidio di cui al al capo 10, perché l'Andraous - eccellente tiratore che, come si è visto nell'episodio del "Bounty", risparmiava le munizioni e sapeva mandare a segno quasi ogni colpo - sparò al vigile Pagliaro a brevissima distanza e in parti vitali; tanto che - • la cartella clinica e la perizia medico-legale lo dimostrano - solo un insieme di circostanze fortunate consentì al Pagliaro, miracolosamente, di sopravvivere. Non è arbitraria ma, anzi, aderente alla realtà delle cose l'affermazione che chi spara una revolverata a due metri e mezzo di distanza nel ventre di un avversario lo fa con lo scopo di ucciderlo: e il contesto, ciò che era accaduto prima e ciò che accadde subito dopo, non può che corroborare l'assunto. Il delitto è aggravato ai sensi dell'art. 576 n.1 in relazione all'art.61 n.2, perché commesso

*Spalle*

+  
 R  
 -  
 B  
 C  
 Z  
 A  
 F  
 E  
 O  
 -  
 Z  
 -  
 F  
 A  
 Z  
 O

47

dall'Andraous al fine di procurarsi l'impunità dei delitti precedenti; dell'art.61 n.10 per la qualità di pubblico ufficiale che ineriva al Pagliaro; dell'art.576 n.3 e dell'art.93 c.p. per quanto sopra detto.

Sussiste, infine, il delitto di omicidio volontario di cui al capo 11, perché, con la stessa precisione con cui aveva colto Pagliaro, l'imputato ferì - questa volta mortalmente - il valoroso vigile Uggia che si era fatto innanzi. Le aggravanti sono le stesse del capo precedente.

5) Reati descritti agli altri appartenenti alla Vigilanza urbana (capi 18, 19, 20, 21, imputati Liguori, Simon-  
tacchi, Manazza, De Sabato, Romano, Restelli, Michelon,  
Santambrogio).

La ricostruzione, sopra delineata, dei fatti di via Marcona-viale Campania, contiene già in sé la soluzione del problema relativo a queste imputazioni.

Il rapporto incriminato (vol.I, foglio 150) -  
- che, si badi, non avanzava alcuna ipotesi in ordine al colpo che aveva ucciso la Fornaro, né ovviamente lo stato delle indagini, a poche ore di distanza dal fatto, lo avrebbe consentito - non presenta falsità di sorta, perché il racconto è del tutto aderente, sebbene mancante di quelle precisazioni che soltanto attraverso la lunga istruttoria e il dibattimento si sono potute acquisire, alla ricostruzione cui la Corte è pervenuta. Né, certo, le parole "udito un colpo d'arma da fuoco", poste in evidenza nel capo 18, erano dirette a fuorviare dalla verità: perché esse indicavano solo il momento iniziale della fase culminante dell'operazione, che fu appunto la revolverata esplosa dall'Andraous contro il vigile Pagliaro, udita la quale Simontacchi, <sup>e Uggia,</sup> dall'angolo di viale Campania (un me-

tro o poco più dalla porta del bar) si precipitarono sulla soglia; ovvio, e chiaro fin dal rapporto essendo che a quella revolverata erano immediatamente seguite le altre esplose dagli stessi vigili e dall'Andraous. Il reato, quindi, non sussiste.

Nemmeno sussistono i due gravi reati (capi 19 e 20) ascritti al capo drappello Liguori, che soltanto i due fratelli Zerbi - sulla cui incredibilità lungamente si è scritto innanzi - indicano come la persona che raccolse la pistola di Pagliaro, laddove con ogni probabilità costoro videro il vigile Santambrogio, sopraggiunto al termine della sparatoria, riporre nella tasca del giaccone la pistola di Pagliaro; pistola che, in ogni caso, non subì alcuna manipolazione e che è la stessa che dai documenti della Vigilanza (VII, 97 segg.), la cui prassi di allora è stata spiegata in dibattimento dal teste Paolo Zanin (pag.108) dirigente l'ufficio personale, risulta essere stata a suo tempo assegnata a Pagliaro.

Nè, infine, sussiste il reato di falsa testimonianza ascritto al Santambrogio, al quale in una prospettiva di estrema severità si potrebbe tutt'al più muovere l'appunto di non aver preso nota delle generalità della persona che aveva raccolto e gli aveva consegnato l'arma di Pagliaro. Omissione, del resto, che fu comune al brig.Sesto Ciriaco, dei carabinieri (VII, 123; dib.pag.68 retro) e al brig. Alfonso Graziano, della P.S. (VII, 125; dib.pag.69 retro), che ricevettero i bossoli da cittadini non identificati, e che è del tutto giustificabile in considerazione del caos che regnava sul posto. Già si è detto come l'assunto del Santambrogio, di avere ricevuto l'arma, averla portata prima al Policlinico per consegnarla ai carabinieri, poi, intorno alle ore 13,

Questura, sia stato adeguatamente confermato dai testi Morandi e Migliore, e, sia pure con qualche scordanza di orario sulla quale sarebbe ingenuo fare scandalo, dai testi vigile Roberto Topi (VII, 11, dib. pag. 118) e Giuseppe Scarnà (VII, 136, dib. pag. 120 retro), la grafia del quale ultimo figura sulla busta (VII, 120) in cui la pistola di Pagliaro venne riposta. Nessun dubbio è lecito, pertanto, sulla sincerità del Santambrogio, come sulla correttezza e lealtà di tutti gli altri dipendenti della Vigilanza urbana che sono stati coinvolti in questa vicenda giudiziaria.

6) Determinazione delle pene a carico dei colpevoli. Pronunzie accessorie.

Non ritiene la Corte di poter seguire il Pubblico ministero nella sua richiesta di unificazione di tutti i delitti, dei quali Andraous e Bigiani sono responsabili, sotto il vincolo della continuazione. Se entrambi avessero scelto di impostare sul crimine la propria esistenza, è evidente, ma non sufficiente ad affermare che tutti i delitti qui esaminati, commessi alcuni il 22 febbraio, altri il 6 marzo, altri il 9 marzo 1977, in contesti differenti (e, quanto all'episodio del 6 marzo, in modo del tutto estemporaneo, giacché certo la visita dei carabinieri nel "Bounty" non era prevista), fossero stati programmati preventivamente e unitariamente, sia pur soltanto nelle linee generali.

Come già si è accennato, il nesso di continuazione sussiste tra i delitti di lesioni volontarie di cui ai capi 13 e 14, commessi nel corso della pena in Segrate il 22 febbraio; sussiste, quanto ad Andraous, tra tutti i reati commessi nel "Bounty" il 6 marzo 1977 (esclusa la contravvenzione in omaggio

al noto principio della non cumulabilità di reati puniti con pene di genere diverso), perché evidentemente te scaturiti da una determinazione unica; sussiste, sempre per ciò che riguarda Andraous, tra tutti i delitti commessi il 9 marzo 1977, a partire dalle lesioni volontarie in danno della guardia giurata Cosimo Arboleo fino all'ultimo in ordine di tempo costituito dall'assassinio del vigile Vincenzo Ugga, perché, quanto meno nelle linee generali, è certo che nell'accingersi a realizzare la rapina a mano armata presso il Banco di Roma l'Andraous - anche se ovviamente non poteva prevedere nei particolari ciò che sarebbe accaduto - era fermamente determinato a fare uso micidiale, come fece, dell'arma carica che aveva con sé, allo scopo di sottrarsi alla cattura e assicurarsi la impunità di tutti i precedenti, più o meno prossimi, reati, e a questa stessa determinazione preventiva vanno ricondotti anche i reati di sequestro di persona, di violenza privata e di omicidio nei confronti della Formaro presa in ostaggio durante la fuga.

Reputa la Corte che né all'Andraous né al Bigiani sono concedibili le attenuanti generiche. Sia l'uno che l'altro hanno, nonostante la giovane età, una consistente serie di precedenti condanne (cfr. certificati penali a vol.VIII, fogli 148 e 149) per un ammontare complessivo di vari anni di reclusione e parecchi mesi di arresto in relazione a reati contro il patrimonio, reati di armi, e favoreggiamento della prostituzione, per tacere dei perdoni giudiziali loro accordati quando erano minorenni; e tanto basta per affermare che si tratta di soggetti dediti sistematicamente al crimine, nei cui confronti - quali che siano state all'origine le cause che li hanno condotti a questa scelta di vita - appare estremamente pro

T R I B U N A L E O R D I N A Z I O N E

51

blematica una possibilità di recupero alla vita sociale. Se ai reati attestati dal certificato penale si aggiungono quelli commessi con l'evasione e per l'evasione da Treviso, e da ultimo i reati giudicati in parte dal Tribunale di Milano con la sentenza 29 aprile 1977 e in altra parte in questa sede, il quadro raggiunge una dimensione e una densità tali da imporre irrecusabilmente la convinzione che essi siano delinquenti estremamente pericolosi, verso i quali la collettività non può che adottare una reazione difensiva di rigida severità. Discorso, questo, che per Andraous pare essere un commento addirittura pleonastico alla fredda ferocia e alla diabolica precisione con la quale egli ~~ha~~ in due distinte occasioni non ha esitato a sacrificare incolumità e vite umane al desiderio di sottrarsi alla cattura.

Ciò premesso, per l'episodio di Segrate del 22 febbraio 1977 la Corte reputa che, per i reati unificati di cui ai capi 13 e 14, dei quali il primo per il maggior numero di circostanze aggravanti è il più grave, la giusta pena da infliggere sia di un anno per ciascuno degli imputati (pena base quattro mesi di reclusione, aumentata di due mesi per l'art.576 n.1, di un mese per ciascuna delle aggravanti di cui ai nn.6 e 10 dell'art.61 c.p., e di quattro mesi per la continuazione).

Al Bigiani, per il delitto di lesioni volontarie in danno di Cosimo Arboleo commesso il 9 marzo 1977 durante la rapina al Banco di Roma - capo 12 - va irrogata la pena di otto mesi di reclusione (pena base quattro mesi, aumentata di due mesi per l'art.576 n.1 e di altri due mesi per le rimanenti aggravanti).

Quanto all'Andraous, <sup>dei</sup> delitti commessi nel "Bounty" il 6 marzo 1977 (capi 1, 3, 4)

52

il più grave è da individuarsi nel tentato omicidio pluriaggravato in danno del brig. Angelo Pinto. La giusta pena per questo delitto che, se fosse stato consumato, meriterebbe l'ergastolo in considerazione della aggravante dell'art. 576 n. 1, cui si aggiungono tutte le altre aggravanti contestate e la recidiva, è di dodici anni di reclusione (art. 56, comma 2°, c.p.). L'aumento per la continuazione con gli altri reati può determinarsi in due anni, così raggiungendosi il totale di quattordici anni di reclusione. Per la contravvenzione di cui al capo 5, sempre relativa allo stesso giudizio, appare giusta la pena di quattro mesi di arresto (pena base tre mesi, aumentata di un mese per l'aggravante e la recidiva).

Per i delitti commessi il 9 marzo 1977, tutti unificati dalla continuazione, la pena conforme alla legge non può essere che quella dell'ergastolo: tale essendo la pena edittale prevista dall'art. 576 c.p. (in relazione all'art. 575), del quale ben due aggravanti specifiche ricorrono nell'omicidio del vigile urbano Ugga - da considerarsi come il reato più grave della serie - oltre le aggravanti comuni e la recidiva.

Alla condanna dell'Andraous all'ergastolo conseguono tutte le pronunzie accessorie previste dalla legge.

Conformemente alle fondate richieste delle parti civili, l'Andraous deve essere condannato al risarcimento dei danni arrecati al vigile Pagliaro, ai familiari di Ada Fornaro e ai familiari del vigile Ugga, da liquidarsi in sede separata. Le spese in favore delle stesse parti vanno liquidate come segue: L.1.000.000 verso il Pagliaro; L.1.000.000 verso Anna Maria De Chiara in Fornaro ed Edoardo Fornaro; L.

53

.000.000 verso Gennaro e Luigi Ugga; L.860.000 verso  
na Maria Battilomo e Lucia Barone per sé e per i fi-  
li minori Annalisa e Francesco Ugga.

Le pistole in sequestro appartenenti alla Vigi-  
nza urbana devono essere a questa restituite, così  
me all'Amore deve restituirsi quella sottrattagli  
all'Andraous, e ai rispettivi aventi diritto tutti  
li indumenti in sequestro. Oggetti preziosi e denaro  
i pertinenza di Andraous e Bigiani vanno mantenuti  
tto sequestro a garanzia dei crediti di cui all'art.  
9 c.p. Ogni altro oggetto, in quanto costituente  
rpo di reato, va confiscato.

P. Q. M.

sti gli artt.483, 488, 489 c.p.p.;

chiara Andraous Vincenzo colpevole dei delitti a-  
rittigli, ritenuto assorbito il reato di resistenza  
gravata di cui al capo 2 nel reato di procurata eva-  
one aggravata di cui al capo 3 e, tenuto conto della  
cidiva e di tutte le contestate aggravanti, lo con-  
nna per i delitti di cui ai capi 1, 3, 4, unificati  
a loro dalla continuazione, alla pena di anni 14  
quattordici) di reclusione; per i delitti di cui ai  
pi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, unificati tra loro dalla  
ntinuazione, alla pena dell'ergastolo; per i delitti  
cui ai capi 13 e 14, unificati tra loro dalla con-  
nuazione, alla pena di un anno di reclusione; lo di-  
ara inoltre colpevole della contravvenzione di cui  
capo 5, e lo ~~rightxxxxx~~ condanna per questa alla  
za di mesi quattro di arresto; lo condanna così  
mplessivamente alla pena dell'ergastolo, con isola-  
to diurno per un periodo di un anno, e alla pena  
mesi quattro di arresto, nonché al pagamento delle  
ese processuali. Dichiara il predetto Andraous in-



54

~~terza~~  
~~interdetto~~ in perpetuo dai pubblici uffici; ~~interdetto~~  
~~legalmente~~; e privato della potestà di genitore e del  
la capacità di testare. Ordina la pubblicazione della  
presente sentenza per estratto mediante affissione  
nei Comuni di Milano e di Castelnuovo di Verona e  
~~mediante inserzione per una volta~~ nel quotidiano  
"Corriere della Sera". Condanna inoltre l'Andraous  
al risarcimento dei danni verso le parti civili co-  
stituite, da liquidarsi in separata sede, e alla ri-  
fusione delle spese di costituzione e difesa verso  
le parti civili medesime, che liquida in L.1.000.000  
quanto a Pagliaro Armando, in L.1.000.000 quanto a  
De Chiara Anna Maria in Fornaro e Fornaro Edoardo,  
in L.1.000.000 quanto a Ugga Gennaro e Ugga Luigi,  
in L.860.000 quanto a Battilomo Anna Maria e Barone  
Lucia per sé e per i figli minori Ugga Annalisa e  
Ugga Francesco.

Dichiara Bigiani Alfredo colpevole dei rea-  
ti di cui ai capi 12, 13, 14 con le contestate aggra-  
vanti, e lo condanna per il primo alla pena di mesi  
otto di reclusione, per il secondo e il terzo unifi-  
cati dalla continuazione alla pena di un anno di re-  
clusione, e così complessivamente alla pena di un  
anno e otto mesi di reclusione nonché al pagamento  
delle spese processuali limitatamente al riferimento  
a tali reati in solido con l'Andraous.

Visto l'art.479 c.p.p.;

dichiara non doversi procedere nei c-onfronti di  
Andraous Vincenzo in ordine alla contravvenzione di  
cui al capo 6, nei confronti di Bigiani Alfredo in  
ordine al delitto di cui al capo 15 e ~~in~~ nei  
confronti di Mencucci Enzo in ordine al delitto di  
cui al capo 12 - riconosciuta a quest'ultimo imputa-

T  
R  
I  
B  
U  
N  
A  
L  
E  
D  
I  
P  
R  
I  
M  
A  
Z  
I  
O

55

to l'attenuante di cui all'art.62 n.6 c.p. equivalente all'aggravante di cui all'art.61 n.10 c.p. - perché tali reati sono estinti per amnistia (d.P.R. 4 agosto 1978, n.413).

Ordina la scarcerazione del Bigiani limitatamente al riferimento al reato di evasione di cui al capo 1 del mandato di cattura 14 settembre 1977 del Giudice istruttore di Milano; e del Mencucci limitatamente al reato di lesioni volontarie di cui al mandato di cattura 14 settembre 1977 del Giudice istruttore di Milano.

Assolve Cattaneo Giuseppe dalla imputazione a lui ascritta perché il fatto non sussiste;

assolve Pagliaro Armando dalla imputazione a lui ascritta per non aver commesso il fatto;

assolve Liguori Giuseppe, Simontacchi Roberto, Manazza Pietro, De Sabato Renato, Restelli Luigi, Romano Franco, Michelon Luigi Guido, Santambrogio Luigi da tutte le imputazioni loro rispettivamente ascritte, perché i fatti non sussistono.

Visto l'art.624 c.p.p.;

ordina la restituzione della pistola Beretta matr.A-46536-W ad Amore Giacomo; la restituzione delle pistole Beretta 7,65 dei vigili Pagliaro Armando, Simontacchi Roberto, Manazza Pietro, De Sabato Renato, Uga Vincenzo, Villa Pietro e Filia Pietro, con relative munizioni residue, al Corpo Vigilanza Urbana del Comune di Milano; la restituzione degli indumenti tutti in sequestro ai rispettivi aventi diritto.

Visto l'art.622 c.p.p.;

ordina che sia mantenuto il sequestro, a garanzia dei crediti di cui all'art.189 c.p., sugli oggetti di cui al corpo di reato n.3386 e sulle somme di denaro di cui ai libretti di depositi giudiziari

56

n.37324 e n.37325.

Visto l'art.240 c.p.;

ordina la confisca di quant'altro in se-  
questro.

Milano, 27 novembre 1978.

Il presidente, estensore:

*Franco Devesi Borde*

Il Direttore di Cancelleria

*Giuseppe*

Depositato in Cancelleria con il n. 14 del 1978

*Giuseppe*

*Impugnata dal P.M. nei confronti degli  
imputati Cattaneo e Tagliaro, nonché  
dagli imputati Andreassi e Bigiani.*



PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MILANO

Procedimento penale contro:

VILLA Pietro

Sentenza di 1° grado



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

8/10/77  
E. P. P. P. P.

La <sup>2a</sup> CORTE d'ASSISE di MILANO

Atto alle Procure Generali

N. <sup>49/77</sup> della Sentenza

N. <sup>54/77</sup> Reg. Gen.

N. .... Camp. Pen.

UDIENZA

del giorno

24. giugno 1978

CAUSA

a carico di:

Villo Pietro

Spediti estrattj esecutivi a

il ..... 197

Redatte schede

il ..... 197

IL CANCELLIERE

**SENTENZA**

NELLA CAUSA PENALE

a carico di:

VILLA PIETRO

nato a Roma Bizantino il 2.10.1953 -  
residente in Civitello Balsano - Via  
De Marchi m. ... - detenuto dal 27.6.77  
presente. —

imputato

A) del reato p.p. dagli artt. 110, 306 C.P. in rela-  
zione all'art. 275 C.P. per avere partecipato

in concorso con altre persone non ancora identificate, alla banda armata denominata "Brigate Rosse" volta a sovvertire mediante la lotta armata gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato. Accertato in Limisello Balsamo il 27.6.1977. —

- B) del reato p.p. dagli artt. 110, 628, 1° e 3° comma m. 1 (fatto commesso con armi e più persone riunite) e m. 2 C.P. ferché, in concorso con altre persone non ancora identificate, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, si impossessava con violenza e consisteva nel minacciarli con armi e nel tenerli sotto il tiro delle stesse, nonché imbavagliandoli e legandoli, della somma di £ 2.000 in contanti, nonché di alcune schede delle ditte Pubbli labor di Milano, con le aggravanti di aver commesso il fatto con armi, in più persone fra loro riunite nonché nel l'aver fatto Buemi Carmelo, Tuccio Aurora ed Espirito Angela nell'incapacità di agire. In Milano il 4.2.77. —
- C) del reato p.p. dagli artt. 110, 597, 61 m. 2 C.P. 10 e 14 legge 14.10.74 n. 497 per avere, in concorso con altre persone non ancora identificate detenuto illegalmente ed al fine di realizzare il reato di cui al



- capo A), delle armi da fuoco di calibro e marca non accertate. In Milano il 4.2.77 -
- D) del reato p.p. dagli artt. 110, 699, 61 n. 2 C.P. - 1, 2. 14 legge 14.10.74 n. 497 per avere in concorso con altre persone non ancora identificate, portato in pubblico illegalmente ed al fine di realizzare il reato di cui al capo A), delle armi da fuoco di calibro e marca non accertate.
- E) del reato p.p. dagli artt. 110, 635, 2° e 3° comma n. 1 C.P. per avere deteriorato, in concorso con altre persone non identificate, gli uffici delle ditte Pubblilavor di Milano, scrivendo sui muri con vernici le seguenti frasi "No al lavoro nero", "Squadre Operose armate", "Contro il lavoro nero falce e martello", "No allo sfruttamento", "Squadre operaie combattenti", "Potere operaio Armato", nonché dell'aver reso inoperabile l'impianto telefonico. Con l'approvante di aver commesso il fatto con violenza nei confronti di Bruno Carmelo, Tuccio Aurora ed Esposito Angela che si trovavano all'interno delle predette ditte Pubblilavor. In Milano il 4.2.77. -

F) del reato p.p. degli artt. 110, 614 v.p. C.P. perché, insieme ad altre persone non ancora identificate, si intratteneva arbitrariamente negli uffici della ditta Pubblilabor in Milano, contro la volontà del titolare dello stesso Bueeni Carmelo.

con l'aggravante di aver commesso il fatto con violenza alle persone presenti (Bueeni Carmelo, Tuccero Antonio ed Eposito Angelo) muniti con violenza nelle cose e falsamente armati. In Milano il 4.2.77.

visti gli art. 483, 488 c.p.p., dichiara Pietro Villa colpevole  
dei reati previsti ai capi A), B), D), E), F) della rubrica e,  
ritenute tra gli stessi la continuazione e considerato più  
grave il delitto di rapina plurisaprovata, connessa l'atte-  
nente di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e ritenute l'equivale-  
nza con le aggravanti inerenti al delitto di rapina, lo  
condanna alla pena di anni cinque di reclusione e lire  
quattrocentomila di multa, oltre al pagamento delle spese  
processuali;

visti gli art. 29 e 32 c.p., dichiara il Villa perpetuamente  
interdetto dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale  
durante l'esecuzione della pena;

viste l'art. 479 c.p.p., ordina il Villa col reato sub c), pe-  
na non essere commesso il fatto.

Milano, 24 giugno 1978

Al Cancelliere  
P. V. /

Il Presidente  
P. V. /

V. B. del 31  
in dipendenza del d. l.  
N. 26-X-77 *Chioschi*

**URGENTE**

26 OTT 1977  
p.e. 372 C  
AW. 2E22A



**PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO**

N. 1544-77-D ERGPM//2090-77-A RG. GI

Milano, li 25-10-1977

Risposte e note N. .... del .....

Sostituto Lucio B A R D I

OGGETTO: VILLA PIETRO = REQUISITORIE CONCLUSIONALI

AL SIGNOR GIUDICE ISTRUTTORE - S E D E -

- dott. A. LOMBARDI -

IL P.M.

- letti gli atti del p.p. contro :

- V I L L A Pietro

imputato dei reati di cui in rubrica ( mandato di cattura del 21-7-77)

**O S S E R V A**

Le risultanze dell'espletata formale istruzione evidenziano - a parere del P.M. - la sussistenza di sufficienti elementi di prova a sostegno della postulata penale responsabilità del prevenuto in ordine a tutti i reati , come in rubrica contestati , tali da legittimamente ed imporne la richiesta di rinvio a giudizio .

In particolare , per quanto concerne i delitti di cui ai capi B)C)D)E) F) del mandato di cattura emesso in data 21-7-1977 ( in atti ) , le dichiarazioni testimoniali rese da BUEMI Carmelo , nonchè il positivo esito dell'eseguita ricognizione personale , non possono non costituire sicura prova della partecipazione del VILLA ai reati in questione commessi in concorso con altre persone non potute identificare .

istruttorie  
Risultanze ~~xxxxxxx~~ che ricevono ulteriore sostegno , sotto il profilo dell'efficienza probatoria , dal riscontro che , il giorno dei fatti ( il 4-2-1977 ) , il VILLA si assentò dal lavoro dalle ore 9.00 alle ore 13.00(vds.52) .

Assenza , in ordine alla quale , il VILLA non ha voluto fornire

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 2 94

esaurienti e convincenti spiegazioni .

L'irruzione nella ditta 'PUBBLILABOR' avvenne - come ricostruito in atti - tra le ore 12,15 e le ore 12,30 circa del 4-2-1977; l'operazione durò approssimativamente pochi minuti ( vds. dep. WEKI ed altri ) .

L'eccezione , astrattamente rilevabile , secondo cui - attesa la distanza tra il luogo ove era sita la 'PUBBLILABOR' ( v. Chiossetto ) e la centrale SIP-VOLTA ( v.le Stelvio ), ove alle 13.00 risulterebbe aver ripreso il lavoro il VILLA - non sarebbe , concretamente possibile , che il prevenuto possa aver partecipato a detta operazione delittuosa , è agevolmente superabile , eppertanto inconferente effettivo valore probatorio sia pure sotto il profilo del dubbio .

Ciò , a parere del P.M. , per un duplice ordine di considerazioni :

- 1) l'esatta ora del rientro , alla centrale 'VOLTA' , del VILLA , non risulta accertata in modo incontrovertibile . Invero , l'ora del rientro non risulta apposta dai consueti 'timbri ad orologio ' , bensì verosimilmente dallo stesso VILLA . Esaminando , infatti , il cartellino (ff. gg. 52) si desume che la firma del capo-sala - DE GIORGI Luigi - necessaria per autorizzare l'uscita del VILLA , non appare altresì 'convalidare' l'orario esatto del rientro in servizio del prevenuto .

- 2) quand'anche , in ipotesi , si potesse incontrovertibilmente accertare che il VILLA rientrò in servizio effettivamente alle ore 13.00 esatte, non può di per ciò solo affermarsi ch'egli non prese parte alla irruzione nella 'PUBBLILABOR' , nella ritenuta ed erronea convinzione che in tal caso gli sarebbe stato impossibile trovarsi alle ore 12.30 circa in v. Chiossetto , e alle 13.00 in v.le Stelvio .

Detta convinzione potrebbe ritenersi verosimile , eppertanto influente , qualora soltanto si ipotizzasse - cosa assai peregrina - che il VILLA , per recarsi dalla via Chiossetto al posto di lavoro , dopo aver perpetrato l'irruzione , si sia servito dei 'mezzi pubblici' .

Ma , allorquando - sulla base delle risultanze istruttorie , - ed in particolare , dell'eseguita positiva ricognizione personale , risultanze ed ricognizione sulle quali non è dato obiettivamente nutrire perplessità alcuna - in relazione alle perfette modalità di esecuzione dell'aggressione in oggetto che , ciò stante , non può non essere

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

80 3 95  
Foglio seguito N. ....

qualificata ~~da un'incursione~~ un'incursione da 'commando' , è pur logico presumere , con un certo valido fondamento , che il VILLA non sia stato 'costretto', per ritornare al suo normale lavoro, a servirsi dei mezzi pubblici .

E' ben verosimile , piuttosto , che possa essersi servito ad es. di una moto , con la quale - del tutto agevolmente - ~~potrebbe~~ può aver coperto la distanza tra via Chiossetto e v.le Stelvio in pochi minuti , pur in una ora di ~~non~~ intenso traffico .

Ciò premesso , nessun problema si evidenzia , a parere del P.M. , in ordine alla positiva ricorrenza altresì delle contestate aggravanti , nonché alla compatibilità del 'concorso' tra le ipotesi delittuose di cui ai capi B)E)F) contemplate nel già citato mandato di cattura del 21-7-1977 . Passando ad esaminare , da ultimo , il reato di cui al capo A) della rubrica - la ritenuta partecipazione alla banda armata denominatasi 'BRIGATE ROSSE' - va rilevato preliminarmente dal Requirente come il semplice rinvenimento , da parte della Polizia nell'abitazione del Villa e sul luogo di lavoro dello stesso , della 'varia' documentazione di cui in atti , in ordine al cui possesso il prevenuto ha fornito delle spiegazioni quanto meno poco persuasive attesa la 'particolare' natura e rilevanza delle carte in questione , non può certo costituire - isolatamente considerato - una prova , ovvero un indizio valido univoco e concludente , della postulata ~~non~~ penale responsabilità del VILLA in ordine al delitto 'de quo' .

Le piantine della caserma ( non riferentisi , come affermato dall'imputato alla caserma ove avrebbe prestato temporaneamente il servizio militare ), tracciate di pugno del VILLA ; i ciclostilati nei quali si sottolinea la necessità della 'lotta armata' ,; i volantini -comunicato delle 'BRIGATE ROSSE' nei quali si parla dell'organizzazione in ogni fabbrica di NUCLEI ARMATI CLANDESTINI e in cui si fa riferimento ad episodi di violenza subiti da alcuni dirigenti della SI-SIEMENS , BREDA FUCINE e MAGNETI MARELLI considerati e valutati criticamente in correlazione all'episodio della 'PUBBLILABOR' , non possono non assumere una diversa e più conferente connotazione probatoria , sia pure sotto il profilo dell'indizio univoco e concludente , quanto meno in questa sede istruttoria ~~non~~, della effettiva partecipazione del VILLA alla contestata 'banda armata' .

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 4 *9/*

L'irruzione nello studio 'PUBBLILABOR' , del resto rivendicato dalle 'SQUADRE OPERAIE COMBATTENTI' , uno dei tanti gruppi scaturenti dalla medesima matrice 'rivoluzionaria' quale che possa essere la denominazione del 'singolo' gruppo , si inquadra perfettamente nella strategia sovvertitrice e distruttrice volta allo sconvolgimento - mediante la violenza e la lotta armata - degli ordinamenti costituiti dello Stato Repubblicano del nostro Paese .

Tanto premesso e considerato , non appare \* logicamente controvertibile la sussistenza della contestata partecipazione del VILLA alla 'organizzazione' eversiva di cui al capo A) della rubrica .

I titoli dei reati contestati non consentono , ai sensi della normativa di cui alla legge n.152 del 22-5-1975 , l'eventuale adozione di provvedimenti concernenti lo stato di libertà dell'imputato .

P . Q . M .

visti gli artt?29-369-374 c.p.P.

C H I E D E

che la S.V. , in SEDE , ~~xxx~~ dichiarata chiusa la formale istruzione , voglia - con ordinanza - disporre il rinvio a giudizio , nell'attuale stato di detenzione , di :

- V I L L A Pietro

avanti la CORTE di ASSISE di MILANO , competente per materia e territorio, in ordine a tutti i reati di cui in rubrica , così come contestati .

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

( Lucio ~~B~~ A R D I - sost. )

LISTA TESTI DEL P.M.

- 1) BUEMI Carmelo - res. Messina , v. Catania n.44
- 2) TUCCIO AVRORA - res. ~~XXX~~ SEGGIANO di PEOLETTELLO-v. Panama n.7
- 3) ESPOSITO ANGELA - res. MILANO - v. Oristano n.15
- 4) WEKI EDWARD - SESTO SAN GIOVANNI - v. Boccaccio n.298

**ORDINANZA****IL GIUDICE ISTRUTTORE**

Affogliaz. N. ....

90/77-R.G.G.I.

n. 10

**Il Giudice Istruttore del Tribunale Civile e Penale di Milano.**ha pronunciato la seguente **ordinanza** nel procedimento penale**C O N T R O**

VILLA Pietro nato a ROCCO Briantino il 2.10.1953. res.  
in Cinisello Balsamo in via De Marchi, n°1

-Detenuto presso la Casa Circondariale di S.Vittore in  
Milano-

**-Imputato-**

A)-del reato p.e.p. dagli artt.110,306 cpv in relazione  
all'art.270 C.P. per avere partecipato, in concorso con  
altre persone non ancora identificate, alla banda armata  
denominatasi "Beigate Rosse" volta a sovvertire median-  
te la lotta armata gli ordinamenti economici e sociali  
costituiti nello Stato. Accertato in Cinisello Balsamo  
il 27.6.77.

B)-del reato p.e.p. dagli artt.110,628,1° e 3° comma n°1  
(fatto commesso con armi e più persone riunite) e n°2  
C.P. perché, in concorso con altre tre persone non anco-  
ra identificate, al fine di procurarsi un ingiusto pro-  
fitto, si impossessava con violenza consistita nel minac-  
ciarli con armi e nel tenerli sotto il tiro delle stes-  
se, nonché imbavagliandoli e legandoli della somma di li-  
re 20.000 in contanti, nonché di alcune schede della dit-  
ta Publilabor di Milano. Con le aggravanti di aver com-  
messo il fatto con armi, in più persone fra loro riunite,  
nonché nell'aver posto Buemi Carmelo, TUccio Aurora ed  
Esposito Angela nell'incapacità di agire. In Milano il  
4.2.77.

C)-del reato p.e.p. dagli artt.110,697,61 n°2 C.P. 10  
e 14 legge 14.10.1974. n°497 per avere, in concorso con  
altre persone non ancora identificate detenuto illegal-  
mente ed al fine di realizzare il reato di cui al ca-



po A) delle armi da fuoco di calibro e marca non accertate. In Milano il 4.2.77.

D)-del reato p.e.p. dagli artt.110,699,61 n°2 C.P. 1,2 e 14 legge 14.10.1974. n°497 per avere in concorso con altre persone non ancora identificate, portato in pubblico illegalmente ed al fine di realizzare il reato di cui al capo A), delle armi da fuoco di calibro e marca non accertati;

E)-del reato p.e.p. dagli artt.110,635 2° e 3° comma n°1 C.P. per aver deteriorato, in concorso con altre persone non identificate, gli uffici della ditta Publilabor di Milano, scrivendo sui muri con vernici le seguenti frasi "No al lavoro nero" "Squadre Operaie armate" "Contro il lavoro nero falce e martello" "No allo sfruttamento" "Squadre Operaie Combattenti" "Potere Operaio Armato" nonché nell'aver reso inservibile l'impianto telefonico. Con l'aggravante di aver commesso il fatto con violenza nei confronti di Buemi Carmelo, Tuccio Aurora ed Esposito Angela, che si trovavano all'interno della predetta ditta Publilabor. In Milano il 4.2.77.

F)-del reato p.e.p. dagli artt.110,614 u.p. C.P. perché, insieme ad altre persone non ancora identificate, si intratteneva arbitrariamente negli uffici della ditta Publilabor in Milano, contro la volontà del titolare della stessa Buemi Carmelo. Con l'aggravante di aver commesso il fatto con violenza alle persone presenti (Buemi Carmelo, Tuccio Aurora ed Esposito Angela), nonché con violenza sulle cose e palesemente armati. In Milano il 4.2.77.

=====

Letti gli atti e le richieste del PM;

A seguito di rapporti della P.S. di Milano in date 27.6.77. e successivi, procedevasi contro Villa Pietro per i reati in epigrafe.

All'esito dell'istruttoria il PM chiedeva il rinvio a giudizio dell'imputato per tutti i reati ascrittigli. Le richieste sono fondate e vanno pertanto accolta ~~in ordine a tutti i reati~~ sufficienti elementi di colpevolezza in ordine a tutti i reati

**ORDINANZA**  
**EL GIUDICE ISTRUTTORE**

- 2 -

Affogliaz. N. ....

**Il Giudice Istruttore del Tribunale Civile e Penale di Milano.**ha pronunciato la seguente **ordinanza** nel procedimento penale**contro**

ti contestati.

Per quanto concerne il reato di partecipazione a banda armata reato sub A), va rilevato che nell'abitazione della Villa sono stati sequestrati 4 fogli contenenti piantine di caserme tracciate a penna & biro dall'imputato stesso, 9 fogli ciclostilati nei quali si sottolinea la necessità della lotta armata siglati "L A X C" (cioè lotta armata per il comunismo), due fogli (forse le due facciate dello stesso volantino) siglati "Brigate Rosse" nei quali si parla della organizzazione in ogni fabbrica dei nuclei armati clandestini e di episodi di violenza subiti da alcuni dirigenti della Sit-Siemens, Breda Fucine e Magneti Marelli.

L'imputato negli interrogatori ha escluso la sua appartenenza alle BR o ad altre organizzazioni similari propugnanti la lotta armata, ma le giustificazioni sul possesso dei vari documenti appaiono molto vaghe o poco convincenti (gli sarebbero stati consegnati in occasioni di manifestazioni o li avrebbe raccolti per strada). Quanto agli schizzi delle caserme, a parte il fatto che anche la sua giustificazione non appare <sup>ACCETTABILE</sup> attendibile ("dato che non avevo niente da fare per passare il tempo feci gli schizzi delle caserme di Arzenà dove ero militare"), va rilevato che dagli accertamenti svolti i quattro schizzi non appaiono neppure riferibili alla caserma di Arzenà; il nome "Teresa" poi che figura su ogni schizzo potrebbe indicare secondo il linguaggio convenzionale "caserma".

Ciò premesso va rilevato che la natura e la specificità

- 3 -

dei documenti e volantini appaiono elementi di un programma e sintomatici di un'attività di chiaro significato eversivo specialmente se considerati nel loro complesso e in relazione tra loro.

All'imputato è stato contestato il reato ex art. 306 cpv per appartenenza alle Brigate Rosse. Non vi è dubbio che queste costituiscono una associazione segreta costituita per sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali dello Stato. Esse perseguono appunto l'attacco allo Stato attraverso numerose azioni criminose atte a creare una situazione permanente di allarme nell'intera popolazione italiana. Per tale scopo hanno posto in essere una banda armata della quale ricorrono tutti gli elementi costitutivi; il numero delle persone, l'elemento associativo, l'organizzazione idonea, il possesso delle armi nei depositi e da parte degli associati, il fine di commettere uno dei delitti indicato dall'art. 302 e precisamente quello dell'art. 270 C.P. In ordine ai rapporti tra l'art. 306 e l'art. 270 C.P., va rilevato che l'esame logico della struttura dei delitti di banda armata e di associazione sovversiva lascia fondatamente escludere il concorso tra le due norme, ritenendosi l'assorbimento del delitto di associazione sovversiva in quello di banda armata. Se infatti l'associazione sovversiva si costituisce e si organizza come banda armata, ne discende che questa non può essere considerata uno strumento per la realizzazione per l'associazione sovversiva ma diviene una modalità operativa per l'associazione. Essendo l'associazione sovversiva costituita come banda armata, l'ipotesi criminosa dell'art. 306 C.P. assorbe l'altra, considerato anche la banda armata è punita più gravemente della associazione sovversiva.

Al Villa è stata anche contestata l'appartenza alle Brigate Rosse per i volantini ciclostilati a lui sequestrati siglati appunto Brigate Rosse e "Lotta Armata per il Comunismo"; anche se oggi non è facile distinguere tra l'appartenenza ad uno o ad altro gruppo eversivo; tuttavia, come già questo G.I. ha avuto modo di evidenziare in altre sue ordinanze, voler necessariamente distin-

**ORDINANZA**  
**IL GIUDICE ISTRUTTORE**Affogliaz. N. 100

- 4 -

**Il Giudice Istruttore del Tribunale Civile e Penale di Milano.**ha pronunciato la seguente **ordinanza** nel procedimento penale**contro**

guere oggi tra un gruppo attuante la lotta armata dall'altro non appare determinante; atteso, infatti, che essi obbediscono ad un'unica strategia perseguono gli stessi obbiettivi ed attuano gli stessi metodi di lotta, un'unica direzione sembra oggi guidare la lotta armata in Italia, benché tende a presentarsi sotto etichette diverse. Determinante nel caso del Villa, ad avviso del G.I., è il chiaro significato eversivo della documentazione a lui sequestrata, per la specificità dello stesso appare insostenibile la casualità del rinvenimento e del possesso. Le stesse contestazioni fatte poi all'imputato sub B, C, D ed F, relative all'irruzione nello studio "Pubblilabor" rivendicato dalle "Squadre Operaie Combattenti" (uno dei tanti gruppi scaturenti come sopra riferito dalla medesima matrice rivoluzionaria), si inquadrano del resto perfettamente nella strategia sovvertitrice degli ordinamenti costituiti dello Stato, rimarcando la connotazione probatoria del materiale sequestrato al Villa.

In ordine appunto ai reati sub B, C, D ed F le dichiarazioni testimoniali del Buemi, nonché il positivo esito della ricognizione personale legittimano, ad avviso del G.I., pienamente il giudizio nei confronti del Villa anche per tali reati. L'imputato del resto era stato descritto perfettamente prima del riconoscimento. Tali risultanze istruttorie hanno ricevuto ulteriore riscontro dalla circostanza che il giorno dei fatti (4.2.77.) il Villa si assentò dal lavoro dalle ore 9 alle ore 13,

4 8

assenza sulla quale lo stesso non ha saputo fornire esaurienti e convincenti spiegazioni.

L'irruzione nella ditta Publilabor avvenne tra le 12,15 e le 12,30 come risulta dagli atti; l'operazione durò pochi minuti. L'eccezione dell'imputato secondo cui difficilmente lo stesso avrebbe potuto raggiungere per le ore 13 il luogo di lavoro in via Stelvio da via Chiossetto é facilmente superabile ove si consideri che in auto o in moto si poteva certamente percorrere quella distanza in mezz'ora. Il Villa, secondo quanto dichiarato dal Buemi, avrebbe comandato il drappello impugnando una pistola con silenziatore.

*così come indicati in rubrica*  
Ricostruita la dinamica dei fatti attraverso le numerose deposizioni testimoniali, non vi é dubbio che il Villa debba essere rinviato a giudizio anche per rapina pluriaggravata, detenzione e porto d'armi, danneggiamento e violazione di domicilio.

P.Q.M.

Sulle conformi richieste del PM;

Visto l'art.374 cpp;

1)-Dichiara chiusa la formale istruzione;

2)-Ordina il rinvio di Villa Pietro al giudizio della Corte d'Assise di Milano perché risponda di tutti i reati a lui ascritti.

Milano, 9.11.1977

*Publilabor*

Dr. 



PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MILANO

Procedimento penale contro:

CAVALLINA Arrigo + 3

Sentenza di 1° grado





2/6/79 Commissione. 2/3/78 C. Pirella Offello 425

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La <sup>9</sup> CORTE d'ASSISE di MILANO

Composta dagli illustrissimi signori:

- 1 CUSUMANO Dr. Antonino ..... Presidente
- 2 MARTINO dr. Luigi ..... Giudice
- ROTONDI Giacomina .....  
3 ..... Giudice popolare
- BIANCHI Piero .....  
4 .....  
5 GUCCHETTI Maria Regina .....  
6 ARIENTI Maria .....  
7 GARAVAGLIA Emilio .....  
8 VINETTI Giuseppina .....

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

NELLA CAUSA PENALE

- a carico di 1) CAVALLINA ARRIGO - nato Verona il 17/10/45 - ivi res. via Risorgimento 16 -  
- DETENUTO PRESENTE -
- 2) SERAFINI ROBERTO - nato Genova 23/10/54  
- DETENUTO PRESENTE -
- 3) PULSINELLI SALVATORE - nato Palena 31/8/50  
res. Pero via Parini 4 -  
- LIBERO PRESENTE -
- 4) SERAFINI ANGELO - nato Genova 23/3/26 -  
res. S. Donato M.se via Piadena 4 - elett.  
- Com. c/o avv. Giovanni Causareno C.so Italia 3 - MILANO - LIBERO PRESENTE.

I M P U T A T I

- A) CAVALLINA - SERAFINI - PULSINELLI:

N. 80/77 della Sentenza

n. 10/77+45/77. Gen.

N. .... Camp. Pen.

UDIENZA

del giorno

12 Dicembre 1977

CAUSA

a carico di:

CAVALLINA ARRIGO + 3

Spediti estratti esecutivi a

Il ..... 196

Redatte Schede

Il ..... 196

IL CANCELLIERE

N° 681  
Costo .....  
facc. n° 22 .....  
quinta  
Tel. .... 3782200  
MILANO .....  
30 IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI MILANO

N° 1 ..... 00504

N° 22 pagine

Cinque copie L. 1760

• UFFICIO

• UFFICIO

• UFFICIO

del delitto p. e p. dall'art. 270, 3° comma C.P. perchè, in concorso tra loro, ed altre persone allo stato non identificate, nel territorio dello stato, partecipavano ad una associazione diretta a sovvertire gli ordinamenti economici e sociali con azioni violente, quali atti di sabotaggio e di devastazione in stabilimenti industriali e linee telefoniche, rapine e sequestri di persona; il Cavallina ed il Pulsinelli in Milano fino al 18/3/1975 ed il Serafini Roberto in Milano ed altrove fino al 18/3/1976.-

CAVALLINA ARRIGO e SERAFINI ROBERTO:

del delitto p. e p. dagli artt. 110 - 628, 2° cpv. n.1 e 2, 61 n.2 C.P. perchè, nella realizzazione del programma dell'associazione sovversiva di cui al capo A), in unione tra loro ed altra persona, travisate ed armate, per procurarsi un ingiusto profitto, si impossessavano della somma di L. 30.000 circa, una catena d'oro con medaglione, due fucili da caccia, tre revolver, sei pistole automatiche, sottraendoli a Caldironi Armando, nella cui abitazione si introducevano e quindi minacciando la di lui figlia minore Manuela (unica presente in casa), la quale pure veniva rinchiusa a chiave nel gabinetto. In Milano il 18/3/1975 -

CAVALLINA ARRIGO e SERAFINI ROBERTO:

del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. 697, 699 C.P. e 14 Leg. e 14/10/74 n.497 perchè, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico le armi preventivo della rapina di cui al capo B). In Milano il 18/3/1975 -

SERAFINI ROBERTO, inoltre:

del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628 pp. 2° cpv. n.1 (tutte e tre le ipotesi) C.P. perchè, in concorso con altre quattro persone rimaste sconosciute, agendo con il volto coperto da una sciarpa minacciando con le armi (tre pistole ed un fucile a canne mozze) di lui moglie Mairaghi Rosa Emilia, si impossessava al fine di procurarsi un ingiusto profitto, di n.31 pistole, sottraendole a Scevo a Danilo, nella cui armeria era penetrato insieme ad altri tre. In Milano il 12/12/75 -

del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. 112 n.1 697, 699 C.P. modific. artt. 10, 12 e 14 Legge 14/10/1974 n.497, 61 n.2 C.P. perchè, in concorso con altre quattro persone rimaste sconosciute in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, deteneva e portava illegalmente fuori della propria abitazione n.3 pistole ed un fucile a canne mozze, al fine di commettere il delitto di cui al capo D). In Milano il 12/12/1975 -

del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. 112 n.2, 397, 699 C.P. modificata dagli artt. 10, 12, 14 Legge 14/10/74 n.497 e art. 61 n.2 C.P., perchè, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso in concorso con altre quattro persone rimaste sconosciute, al fine di assicurarsi il prodotto del delitto di cui al capo D), illegalmente deteneva e portava fuori della propria abitazione n.31 pistole rapinate nell'armeria di Scevola Danilo. In Milano il 12/12/1975

./.

177

del delitto p. e p. dagli artt.110, 628 p.p. e 2° cpv. n.1 C.P. perchè, in concorso con altre persone non identificate, minacciando con le armi in pugno i dipendenti della Agenzia del Credito Commerciale di Vescovato, si impossessavano, al fine di procurarsi un profitto, della somma di £.9.211.247, sottraendola dalle casse del suddetto Istituto di Credito, il 19/1/1976.

del delitto p. e p. dagli artt.110, 81 cpv. n.1 e 61 n.2 C.P., 10 e 13 e 14 Legge 14/10/74 n.497 perchè, al fine di commettere la rapina di cui al capo precedente, in concorso con altre persone rimaste sconosciute, illegalmente deteneva e portava in luogo pubblico le pistole utilizzate.

del delitto p. e p. dagli artt.110, 81 cpv. 624, 625 n.2 e 5, 61 n. perchè, in concorso con altre persone, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, si impossessava, al fine di procurarsi un profitto e di commettere il reato di cui al capo (4), delle targhe BS-226228, sottraendola all'autovettura Citroen di proprietà di Mausnton Hilary, in Brescia il 16/1/76, e quindi dell'autovettura Simca 1100 targata CR-151888, sottraendola a Farati Luigi, dopo averne aperte le portiere ed avviato il motore con mezzo fraudolento. In Cremona il 15/1/1976 -

del contravvenzione p. e p. dall'art.66 Codice della Strada, perchè circolava sull'autovettura CR-151888 dopo averne sostituito le targhe con quelle dell'autovettura targata BS-226228.

SEARFINI ANGELO:

del reato p. e p. dagli artt.697 C.P. modif. artt.10 e 14 Legge 14/10/74 n.497 perchè deteneva illegalmente, nella propria abitazione una pistola "Sturm Ruger e Co" cal.22 matr.12-82093 e n.2.050 cariche di vario calibro e tipo; in Milano fino al 8/4/75.-

SEARFINI Roberto, inoltre, dei reati di cui al processo n.45/77, rinviato all'udienza.

del reato di cui all'art.648 C.P. per avere, al fine di procurarsi un profitto, acquistato o comunque ricevuto il modulo di carta d'identità n.23299533, provento di furto in danno del Comune di Gaivano.

del reato di cui agli artt.476,482 C.P. per aver formato, con il modulo di cui al capo precedente, una falsa carta di identità, intestandola a FERRARI Enrico, nato il 23/9/52, applicandovi la propria fotografia e facendola figurare rilasciata dal Comune di Milano il 5/12/74 -

del reato di cui all'art.468 C.P. per aver fatto uso di un sigillo contro fatto del Comune di Milano applicandolo sul falso documento di cui al capo che precede.

Acc.ti in Carnate il 10/3/1976

~~Per reati commessi in...~~

del reato p.p. art.10 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere illegalmente detenuto un fucile a canne mozze cal.16 marca "Procomsa Bilbao", un fucile con calco modificato e canna rigata cal.16 marca "Winchester", una pistola "Smith Wesson" modello 357 Magnum cal. 38 nonche n.75

178

cartucce cal.7,65 n.8 cartucce cal.16 da caccia grossa, n.16 cartucce cal.12, n.30 cartucce corazzate cal.22, n.124 corazzate cal.33 speciali;

del reato p. e p. art.12 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere illegalmente portato in luogo pubblico le armi e le munizioni descritte al capo che precede;

Acc.to in Carnate il 10/3/76 -

reato p.p. art.3 L.18/4/75 n.2 110, per avere alterato le caratteristiche e le dimensioni del fucile cal.16 Procomsa Bilbao e del fucile cal.16 Winchester" in modo da aumentarne la potenzialità offensiva e di renderne più agevoli il porto d'uso e l'occultamento.

reato p.p. art.643 C.P. per avere acquistato o comunque ricevuto il fucile Winchester di cui sopra da persona ignota, conoscendone la provenienza furtiva al fine di profitto.

Acc.to in Carnate il 10.3/76

(Fucile proveniente da furto in danno di Bozoni Sergio in Torino)



179

la mattina del 19 marzo 1945 una pattuglia del distaccamento di Polizia Mobile "Milano Ovest" notava nel cimitero urbano della zona di campagna della Tangemede ovest di Milano due uomini - poi identificati in Luigi Landolina e Roberto Palmiselli - intenti a osservare una fabbrica dell'alta tensione a un punto di industrie ubicate nella zona.

Interpellati sul motivo della loro presenza in luogo, i due, dopo una prima risposta evasiva, dichiararono di essersi fermati per identificare i fili del telefono che quelli della corrente elettrica e ciò in vista di azioni di sabotaggio di fabbriche che si svolgevano anche in mente. Il Palmiselli precisò, però, di aver conosciuto il proprietario del suo compagno soltanto mentre si recavano in luogo e di aver espreso immediatamente e categoricamente il suo dissenso.

Al Landolina, dopo l'interrogatorio durante il quale espresse la propria idea politica da collocare nell'area della sinistra extraparlamentare e il modo di realizzare (azioni violente, autoimmersioni), il Procuratore della Repubblica contestava con ordine di cattura del 19 marzo 1945 il reato di associazione sovversiva. Di converso nello stesso reato era indicato, a pieno titolo, il Palmiselli.

Veriva necessariamente accertato che il giorno 18 marzo 1945 verso le ore 9.40 tre giovani si erano intralotti con un parente nell'abitazione della famiglia di Armando Labisiani (in Milano, via Martignetti 4) era evasivo rispetto alle armi, di questi teneva come collezionista, oltre a una piccola somma di denaro (circa £ 200.000) e a una collana in oro con malachita. In sede di interrogazione si presentò la giovane Emanuela Labisiani, che in corso d'arresto della polizia, identificava nel Landolina - che all'atto dell'arresto aveva con sé, tra l'altro, un appunto con le istruzioni nella famiglia

1 11 1.



481

uccidati di notte 6 aprile 1976; maggio 1976; 25 ottobre 1976, i reati di rapina, furto, detenzione a posto d'armi, associazione sovversiva in danno al cervello.

Risolto sulla Corte di Cassazione il conflitto di competenza elevato dal Tribunale di Monza da procedura autonomamente avviata dai profini per alcuni reati, il giudice istruttore ordinava il rinvio a giudizio i reati a carico della Corte d'Assise del cervello, del Pulcinella, di Breglio e Roberto Profini per i reati dei reati loro rubricati al n. 10/77 R.G.. Successivamente il Tribunale di Monza con sentenza 18 maggio '77 si dichiarava incompetente a conoscere dei reati esposti a Roberto Profini e rubricati ai nn. 12/77 R.G. e 148/77 R.G. e ordinava la trasmissione degli atti alla Corte d'Assise di Milano in quanto alla quale il 9 dicembre 1977 si apriva il giudizio contro i summenzionati imputati. Acquisito la dichiarazione con cui le parti civili sollecitano l'assunzione delle atti integralmente rinviati del danno conseguente alle rapine, disposta la riunione dei procedimenti, emanata l'istruzione dibattimentale, il P.M. e i difensori degli imputati concludevano come in atti.

Onde la Corte di Cassazione sovversiva prevista dall'art. 270 c.p. non è un potere particolare di associazione per delinquere rispetto alle quali viene in considerazione non il fine - che si può riconoscere nel sovvertimento, in senso lato, dell'ordine politico - bensì il mezzo violento, adoperato dagli associati per il perseguimento dello scopo. La norma, quindi, mira a colpire lo Stato italiano non già da tutte le associazioni di tipo a riserva un cambiamento (ma pure radicale) di indirizzo politico, bensì da quelle che per il metodo violento si propongono di ottenere mettono in pericolo i beni e valori nei quali si fonda la pacifica convivenza

L. i. Martini

482

... e da appieno essenziali al corretto funzionamento del sistema  
 tripartito. In conseguenza, nessuna limitazione corrisponde in alcun modo  
 all'idea di quella non viene pivota nei della libertà d'associazione - per  
 in via esclusiva dall'art. 18 cost., che pure vieta quelle politiche a carattere  
 interno - né tanto meno dei diritti pubblici prima per tutte quelle di  
 natura per unione "con intolo democratico" e determinare la politica na  
 sole (art. 49 cost.), bensì unicamente della "libertà di violenza" da nessun  
 strumento giuridico corrente così per fini di delinquenza comune (art.  
 6 c.p.) come - bisognerebbe dire a fortiori - per scopi politici (art. 270 c.p.).  
 Non ha luogo, quindi, opposizione di la norma in esame finiva  
 a carattere per "prossimo alle intenzioni" - bisognerebbe provenire alla medes  
 a condanna per tutti i casi di pura polizia, e così anche, ad es., per  
 il caso (art. 422 c.p.) e l'associazione per delinquere (art. 416 c.p.) - la sua  
 consistenza unicamente nella tutela della personalità dello Stato che  
 è "l'esclusione di qualsiasi forma di violenza e di anarchistiche  
 e ispirazione nella lotta politica" (ante art. 18-7-1943 n. 142). Dal resto, il  
 divieto - di cui nessuno, giustamente, ha mai pensato di contestare la va  
 lidità - di formazioni necessitate motivate "per l'instaurazione o l'uso di  
 mezzi violenti di lotta" (art. 4 l. 3-12-1944 n. 1540) proprio di quel  
 genere di associazioni, è riprova che solo il "mezzo violento" è escluso  
 stato in politica.

... l'esistenza del reato di questo, richiama di un'ipotesi di c.d. unione  
 elementare, ovvero di si presuppone a un'associazione - che non equivale  
 ad accordo come si viene esplicitamente dal rapporto tra gli art. 304  
 - 305 c.p. - e quindi a un modo di organizzato, per se in modo

hif. Antino



elementa, però con carattere di stabilità anche nella distribuzione di funzioni. Mentre non si richiede un numero minimo di partecipanti (la differenza dell'associazione per delinquere), non è vero che questi non si uniscono tutti tra di loro, essendo possibile una struttura c.d. a compartimenti staccati, l'associazione caratterizzandosi per la permanenza e per il vincolo di volontà e di scopo. In compimento la fattispecie rimane esaurita, sotto il profilo oggettivo, che il partecipante non compie atti del fine dell'associazione e del mezzo adibito per conseguirlo.

Tanto più, pensando all'errore della posizione degli imputati, la lotta politica che si instaura ponendosi concretamente la permanenza del delitto nell'effettiva partecipazione del delittuoso e un'associazione consensuale quale posta dal codice penale. Il reato di imputato si colloca politicamente nell'area della sinistra, ma la partecipazione non è di per sé stessa fatto penalmente rilevante anche se, notoriamente, quella frangia politica ripudia il metodo di lotta democratico partecipativo, quella violenza - d'appellativo extraparlamentare sta a significare non soltanto la non derivazione da un gruppo rappresentativo nelle assemblee legislative (c.d. extraparlamentarismo genuino), ma anche il rifiuto di una risposta responsabile - non vincente da solo a dimostrare che il delittuoso partecipa a un'associazione che abbia la struttura (oltre che il programma) di violenza. In tal modo, l'imputato al momento del suo fatto ha commesso un reato di partecipazione e ha una tutela di quelle dichiaratorie che consistono nel fatto che lo stesso può indicare di quanti, con buona probabilità, l'accusa non sarebbe insorta e dimostrata, visto che, a istruzione esaurita tutto si risolveva ancora all'interrogatorio del 19 marzo '75.

È noto che quelle affermazioni sono certamente in armonia con un



186

una politica violenta. Le crisi di sabotaggio e gli scontri  
 simili per distruggere la rete di magazzini e impediscono il ricorso alla  
 un'interazione; la prospettiva di "autofinanziamento", che nel linguaggio  
 qui esteriormente significa risorse e requisiti di persona; la sua dispo-  
 sizione a dare una "struttura" a certe tendenze e atteggiamenti delle  
 una opera; il farsi chiamare semplicemente "luigi" nell'ambiente politico  
 è anche difficile una sua identificazione e non impedire così l'atti-  
 vità di impunità per una grande storia; gli appunti nella propria  
 abitazione e in altri possibili "finanziatori locali" che il livello di attività  
 di una città da qualcuno e che potremmo essere destinati ad altri soggetti  
 diversi, sono elementi tutti che possono indurre a ritardare l'impulso  
 di un organizzatore, come se uno stato centralizzato con il primo ordine  
 di attività, almeno sempre partecipante a un'associazione sovversiva.

MILANO  
 Il completo esame degli atti, però, induce ad altre considerazioni  
 a lui favorevoli. Invece tutto egli sa di far parte di un gruppo  
 sovversivo organizzato, e la dichiarazione - iscritta nella presidenza delle  
 diposte a quell'interrogatorio nel corso del quale ha ammesso una  
 serie di rapporti di minor grado, altrimenti, non sarebbe mai  
 stata espressa la prova - può essere credibile. Il livello di  
 intesa, però anche appreso, magari non un intonazione, ma un iso-  
 lato di voce di attività d'attenzione su di sé ed interno in un  
 mondo politico - che doveva offrirgli la via e la rete esterne per  
 ottenere il difficile risultato dell'insediamento in una città intanto  
 ostile - non può ripetere i problemi della scuola e degli insegnanti - che  
 probabilmente lasciarono indifferenti gli altri - una dimostrazione di

intervallazioni", attentati, sabotaggi, "autofinanziamenti", folla di industrie, e tutte di una qualche considerazione, con il parlare il linguaggio della violenza.

Non sarebbe difficile pensare che un'associazione sovversiva lo aveva inteso tutto sul compimento di uno di quei nati per "militazione" la cui natura lo avrebbe dotato di materiali umani qualificati piuttosto da un punto di vista di primo scatto (particolarmente) da pochi giorni e nel cui non poteva, ragionevolmente, riporre una completa fiducia, e non si non fosse stato inviato ad hoc dell'organizzazione (ma ciò nemmeno occorre ipotizzare). È anche possibile che il cordone avesse il compito preciso di intercettare possibili di percorsi adatti, e in questo senso l'operazione del "p. a. a." di Palmisani poteva volere e raggiungere la piena soddisfazione di un obiettivo, una distensione, per sempre, dei primi incontri obiettivi, d'unico momento autentico essendo quello con il collettivo di Aldo di, però, non aveva una natura sovversiva violenta (vedi, d'Alfieri sostiene il contrario, v. Sup. 21.11.75 al f. 1).

nei confronti del cordone la prova è corrente si da mettere in evidenza l'importanza di costituire l'opera del Subito personale, nei confronti del Palmisani può essere altro affermarsi di la prova meno del tutto. Egli ha soltanto accompagnato il cordone in una gita in automobile e per consentendo di un momento sin da prima il motivo e la destinazione - ma, nel punto, la sua affermazione contraria può essere quanto quella del compagno - non per questo risulta dimostrata da ogni partecipazione e un'associazione sovversiva.

È certo non può essere indicato i fili del telefono, dimostrandosi

Luigi Martino

180

in del programma esposto dal l'escluso, da parte per di lui un co-  
 mo nuovo sotto il profilo del solo, avendo il Pulcinella anticipato la vol-  
 ta del quel nuovo risultato di lotta che gli veniva esposto approssimando di,  
 alternative, quelle orioni si riducessero in un senso per gli stessi,  
 ma la prova che egli voleva partecipare a un'associazione sovversiva  
 da quale, altrimenti, avrebbe dovuto condividere il programma (dunque  
 massima) insieme con gli altri associati: in un vincolo di ro-  
 tati, e di capo.

conclusioni offerte in base per Roberto Trovati.

in è l'abbis di un territorio dello Stato italiano esistono associazioni  
 sovversive le più note delle quali hanno promulcato e possiedono come tali

il corso dei vari fatti di nuova natura dei quali esse puntualmente  
 rendono la potestà consentendo la conoscenza, in parte, anche la

organizzazione interna con suddivisione in sezioni di variate grandez-  
 ze di nome di altri associati caduti in conflitti a fuoco con Polizia

ordinaria. Da il Trovati si colloca politicamente nell'area delle sinistre  
 esteriormente che elegge la violenza a unico mezzo di lotta politica,

è raccomandato pacifico, ma a differenza del l'escluso vi sono elementi  
 ostili di carattere lo definisce con tranquillità interesse partecipante

a un'associazione sovversiva.

divino, la copia di un'aria verso compinta il 12 dicembre '75 è stata  
 rinvenuta il giorno successivo da un "Nucleo locale unito", il di

realtà che si sia trattato di un fatto di delinquenza comune. Le carte  
 le riprese in una collezione e quella di guerra di l'escluso del l'escluso

l'escluso non sono state rivendicate (e così pure il fatto in corso

Luigi Natino

così) tuttavia, a poco più di un anno di distanza dalla prima, il  
 quale viene tenuto in presenza di denaro e armi provenienti da tutti e  
 quattro i citati posti di controllo. Ciò evidenzia, chiaramente, l'esistenza  
 di una generazione delittuosa che quale primo colpo anche i servizi non  
 sono riuscite a intercettare - la paternità di quella e dunque dell'arresto  
 del 20, probabilmente, è stata accertata soltanto pochi giorni prima del  
 12 dicembre - e che si può, pertanto, come punto di riferimento di crisi  
 attuativa di un programma di violenza.

La generazione, poi, dimostra di avere in grado di denaro nel tempo (almeno)  
 un anno, quanto ne intercorre tra la ripresa in corso (almeno) e l'arresto  
 del profino) e di avere una struttura tale da consentire la mobilitazione  
 dei fondi e la produzione di un falso documento d'identità. L'impianto,  
 infine, ammette di avere ricercato le armi da qualcuno (che non vuole  
 identificare) con il compito di consegnarle ad altro soggetto, per cui non è stato  
 possibile concludere che un "essente" abbia interesse del trasporto proprio del  
 "essente" e una volta non essendo compatibili con la finanzia di  
 un'organizzazione criminosa (civile o politica che sia) affari e affari.

Il solo è evidenza del comportamento. Il profino vede (o almeno  
 si vedeva all'epoca) nella politica delle sinistre extraparlamentare e  
 quindi nella violenza politica della cui pratica attuazione ha parte  
 nelle armi - procurate in modo illecito ma dai quali potere in maniera  
 tradizionale - che gli vengono affidate per il trasporto da un luogo ad  
 altro per la consegna a soggetti i quali - non è difficile rendersi  
 conto dov'è impigliato in operazioni di "autofinanziamento" o, peggio,  
 attività, nella misurazione del metodo politico. Vi è molto di più

Luigi Martini

180

è sempre sincera e volente degli scopi dell'associazione, ed è desiderosa  
 di partecipare all'attività creativa, non pur con un ruolo non  
 passivo, ma sempre utile.

Non si può negare che in relazione alle ragioni comminate in casa ledi  
 con i ritorni e crisi del livello elementare di addebiatura. L'aspetto  
 con le indicazioni nella famiglia e nelle abitudini dei suoi componenti,  
 soprattutto dell'imputato il giorno dopo che il rito era stato commesso,  
 per non comprenderlo per quel motivo egli lo tenne anche con  
 se, manifestando non solo l'esistenza di un rapporto criminale allo stato  
 di mera possibilità (perfettamente ammesso nel più recente interro-  
 gatorio del 19 marzo 1975), ma induce a ritenere che quanto espresso  
 nell'ambito di una fervida programmazione abbia poi tratto  
 l'azione. Il riconoscimento effettuato da Marcello Ledezzi - la quale  
 con il delitto si è svolta in un breve lasso di tempo, è così che  
 non solo ha visto l'uomo del gruppo a viso scoperto attraverso la  
 spioncina della porta d'ingresso prima di aprire, ma durante  
 l'azione in casa è rimasta a contatto visuale con lui - è ricorsi,  
 per dopo l'inevitabile incertezza iniziale dovuta all'emergenza e  
 alla necessità di vivere nella propria mente la scena. La descrizione  
 di un ripetersi una fra prima della ricognizione è abbastanza  
 puntuale e indica alcune caratteristiche (tono di voce moderato) che  
 sembrano proprie del livello.

D'altro canto, nemmeno l'oblietto nell'imputato è del tutto  
 sprovisto di prova. È infatti, prescindendo dalla deposizione di Teri,  
 che non spiegando come a distanza di quasi sei mesi fosse in grado di  
 identificare

Lup. Martini

... ed - con assoluta certezza e precisione di data, luogo e orario un episodio  
 ... marginale nella sua vita, si rivolge non tanto in una prova  
 ... nella richiesta di un atto di fede, quella rese dalla Bobetta e  
 ... alla Bobetta si portava a essere volute favorevolmente. Forse si proprio  
 l'opposto incertezza di quei testimoni, il poco valore di prima prova  
 ... mi abbiano esse nel passato e convincere non solo delle vicende di  
 ... di lui ma, a ben guardare, anche dell'impossibilità di collegare  
 ... out con tra gli elementi non probanti.

La Bobetta, è vero, non può né confermare né escludere che il Corbellino  
 fosse a Roma il giorno 18 marzo 1975, ma essa è stata in contatto telefonico  
 e ha una pochi giorni prima del suo primo e l'arresto può collocarsi  
 proprio in quel momento (18 marzo) nel quale il Corbellino era libero dai  
 suoi impegni relativi e che era solito trascorrere ~~con~~ con la madre  
 e il fratello. Vista (la Bobetta) conferma la presenza dell'imputato per  
 il giorno 17 e si limita a ripetere dichiarazioni della signora Corbellino  
 quanto alla permanenza del proprio fidanzato anche nel giorno successivo.  
 Il complesso delle disposizioni delinea un quadro funzionale abbastanza  
 armonico nel quale anche si inseriscono così le memorie della madre  
 come il primo concerto con il figlio stanziate che forniscono di  
 un falso alibi.

... che valutazione complessiva degli elementi e forse a di quelli contrastanti  
 e l'imputato, la lotta opera di il giudizio di equidistanza sia il più  
 ... mente che sotto possibili contemporanei a vicenda di riconoscimento  
 ... le disposizioni testimoniali in un equilibrio contrastante all'acquisizione  
 delle anterie in un corso o nell'altro.

(Luigi Natino)

1890

...azione, anche se con formula substitiva, del reato in esame, comporta l'essenzialità del reato sub. C).

Il medesimo giudizio deve provenire nei confronti di prof. Roberto.

Il dubbio rispetto ad essere potute fornire lui le indicazioni nella famiglia di cui è contenuta nel foglio sequestrato di Carolina, rispetto di recente sempre più spaventato dopo le disposizioni dei ladri: così i quali tutti sono concordi

nell'averne e ribadire di l'imputato aveva frequentato con tale carità le loro case (una paio di volte nel corso di molti anni) da non poter

conoscere l'esatta ubicazione dei vari e la localizzazione dei mobili, può determinare unicamente il dubbio sulla colpevolezza, dubbio che può

essere superato solo in minima misura dal possesso - a distanza di oltre un anno, più - di una delle armi oggetto del reato. Per di oltre

spiega) ubriacate a carico del prof. sub B) e G) del capo d'imputazione nel solo possesso di parte delle cose sottratte è elemento equivoco che

ben può essere spiegato in relazione ad altre figure criminali (e in questo caso si è espresso il Pubblico Ministero d'ufficio; ma in ciò

si parla) e inidoneo, quindi, per un'affermazione di responsabilità. Invece e questo punto esaminerà un'ipotesi di concorso del prof. nei

di cui si ripete e di cui è causa nell'obliquità di rinvio a giudizio nella quale si parla di concorso morale. Ora, questa forma di partecipazione

è criminosa non può essere attribuita unicamente in relazione alla permanenza dell'imputato in un'associazione sovversiva, non potendosi dubitare che si anche l'organizzazione prevista dall'art. 270 c.p. ha


lo scopo di commettere un numero indeterminato di reati finalizzati al sovvertimento dell'ordine politico, cioè non basta di soli singoli delitti

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20



perché le costituenti vengono consentite, gli associati possono essere chiamati a ripartire uniformemente in base ai principi generali dell'ordinamento giuridico, perché e quindi, o in quanto entità individuali o parti costituenti.

In quest'ultima ipotesi, però, la partecipazione (morale o materiale di rito) al delitto va ricercata secondo le norme proprie di questa forma di associazione sul resto e quindi occorre - per quanto qui si va - da rito acquisito a carico del rapporto concorrente la prova di un suo contributo concreto alla realizzazione dell'evento che, in tema di concorso morale, non può prescindere dal requisito minimo dell'aver (quanto meno) corrisposto il proprio contributo all'opera. È necessario, poi, la volontà di cooperare nel reato e questo requisito negativo deve essere individuato di volta in volta e nella misura che - nella pubblicità dell'associazione sovversiva - ha potuto, in piena libertà, il consenso a un generico programma di azione sovversiva e di reato non si identifica) trattandosi di due diversi momenti della volontà e cui corrispondono due diversi fatti di reato. È chi si partecipa a uno di quelle associazioni vietate dall'art. 236 c.p. e, in tal caso, è sottoposto a pena, centrale responsabile del reato da altri non di doverne compiere (nella realizzazione del programma) e prescindere dalla dimostrazione di una sua propria cooperazione (morale o materiale) al delitto, significherebbe attribuire gli altri illeciti sulla base del solo verso di contributo dell'organizzazione minima. Il che, in ordine di tempo, per il rito è negativo, non è consentito all'interprete.



Luigi Mastino

187

si - scritti ai capi (C), (E), (F), (H), (I), (L).  
 i testi di legge (capi B), (D), (G)) il Pubblico Ministero ha detto che le  
 teorici relative vengono trattate in trattazione con affermazione  
 di dipendenza del bel fine in ordine a questo diverso modo.  
 la lotta, prima del problema di eventuale indagine di merito politica  
 portare in relazione alle conclusioni (insufficiente di prova) cui è pervenuto  
 l'esame dei testi di legge e in rapporto alla pratica necessità che il  
 effetto sia certamente e totalmente estraneo - anche come concorrente -  
 e consumazione del reato presuppone, individua un ostacolo processuale alla  
 acquisizione della nuova imputazione.



Art. 477 c.p.p., infatti, nel permettere di finire una diversa qualifica  
 del "fatto", pone come limite, nell'implicito e ovvio fatto del  
 fatto di legge, che gli elementi di fatto rimangano invariati (per  
 la nuova qualificazione) o combino in maniera così marginale da  
 mutare unicamente all'imputato la sua originaria difesa. Nel caso  
 viene occupato, tra legge e trattazione vi è <sup>una</sup> sostanziale diversità tanto  
 di elemento oggettivo dei testi - il primo, all'istituzione, si staglia quale  
 rapporto al mondo - come nell'elemento psichico, ben altro mondo è il  
 trattatore da quello del rapinatore, da escludere tutt'altro che si possa  
 scendere all'esame della nuova ipotesi di reato.

Possiamo alla acquisizione dei testi attribuiti a Roberto Longoni e dei quali  
 si era stato chiesto a riprendere originariamente innanzi al Tribunale  
 di Pavia, ovvero il collegio di quelli previsti ai capi a), b), d), e)  
 sono stati ammessi dall'imputato; per quello iscritto al capo c) si  
 chiede il rinvio da egli ha fatto uso del sigillo controfirmato usando il  
 Luigi Martini

170

• un certo d'identità. Vissia è anche la sua colpevolezza per il reato  
 di cui il fuoriclasse (cappo g) - proveniente da furto, e' indubbiamente  
 in ordine al quale il delinquente non è mai stato imputato del  
 reato - avendo egli ammesso di aver ricevuto l'oro con l'intento  
 di consegnarlo a terze persone. Non è escludibile, poi, che egli ne ignorasse  
 per una delittuosa via perché quest'ipotesi di ricettazione è da allora  
 e la considerazione più svolta - nell'ambito della sua partecipazione  
 non viene sovveniva; sia perché l'attenzione del fuoriclasse è più elementare  
 sia anche eloquente in ordine alla provenienza del bene. Il fine di  
 fatto caratteristico della fattispecie criminosa da qua può consistere in  
 qualunque utilità e non può escludersi che il delinquente abbia rilevato  
 tenore occorrente per il viaggio un'ulteriore somma (magari quei  
 10.000 lire) da £ 10.000 ad essere provenienti dalla spesa in mercato) o  
 dell'attività perdetta. Per il reato imputato al capo f), va osservato,  
 per la insufficienza di prova, non essendo sufficiente il possesso delle armi  
 di cui è stato lui ad ottenere le caratteristiche e le dimensioni.  
 - I aspetti nel vincolo della continuazione i reati sui quali Roberto  
 più viene riconosciuta colpevole - come espressione di un medesimo  
 più omogeneo - è assunto o reato base quella di ricettazione del fuoriclasse  
 di cui è, tenuto conto dei reati di cui all'art. 133 c.p., oppure equa la  
 pena di anni tre di reclusione e £. trecentomila di multa. Ritenuto  
 l'imputato meritevole delle attenuanti generiche, almeno per la parte che  
 per il reato imputato è stato durante il reato, la pena come ora determinata  
 viene ridotta ad anni due e lire duecentomila di multa e quindi postata,  
 a' un. dell'art. 81 c.p., ad anni cinque di reclusione e lire cinquecentomila



Luigi Martini

BM

di. Va ordinata la consegna delle munizioni sequestrate.

Il profino ha stato trovato in possesso presso la sua abitazione di  
pistole non denunciata e di un numero di cartucce superiori a  
consentite, oltre ad un numero dell'impugnato e portato del  
di questo. Ha il profino non sapeva che la pistola era denunciata,  
stabile visto che era un collezionista d'armi. In armonia ai criteri  
di cui all'art. 133 c.p. offre proporzionata al fatto la pena di anni uno  
relativa e lire duecentoventicinquemila di multa ridotta, al sensi  
art. 14 l. 14-10-'44 n. 497, a anni otto di reclusione e lire cento  
quarantamila di multa e quindi, per la concessione delle attenuanti  
di cui la legge profino offre tutt'altra circostanza, a anni cinque  
anni dieci di reclusione e lire centomila di multa.



Il profino va condannato, in solido con il figlio Roberto, al pagamento  
di lire duecentomila. Va ordinata la consegna delle pistole sequestrate  
e al. 22 matr. 12/82093.

Il profino può presentarsi alla legge profino si interviene per il futuro  
di condanne ulteriori resti, può ordinarsi la sospensione per anni  
e ogni volta pena come sopra impedita e la sua reclusione  
di condanna nel certificato del casellario giudiziale.

La cancella delib. roni, luglio Borroni, Danilo Beroldi vanno resti  
te se la pena di loro proprietà e quindi, rispettivamente, il padre  
P. corso bisce, il padre Winchester, la pistola Smith e Wesson  
3 7 mesi, art. 38.


Il profino, infine, va ordinata l'immediata reclusione,  
resti non detenuto per altra causa.

Prof. Martini

185

P. A. H.

art. 483, 488 c.p.p. Sindaca Indira Roberto  
 del reato scattogli al capo A) del processo n. 10/77 R.G. (associazione  
 in via) e reati di reati scattogli ai capi a), b), c), d) e), g) del  
 n. 45/77 R.G. c, concerno le attenuanti generiche, ritenute fra  
 di la continuazione, considerato come più grave la reiteratione  
 di reati scattogli al capo g), la condanna alla pena di  
 anni cinque di reclusione e lire cinquecentomila di multa;  
 Sindaca Angelo colpendo del reato scattogli e, concerno le attenuanti  
 di reati scattogli, la condanna alla pena di anni cinque e giorni dieci di reclusione  
 e lire centomila di multa;  
 entrambi gli imputati al pagamento, in solido, delle spese



art. 163, 175 c.p. ordina sospendersi per anni cinque l'esecuzione  
 della pena inflitta al Sindaca Angelo e una pari menzione della condanna  
 al primo certificato del casellario giudiziale delle condanne di legge;  
 art. 210 c.p., ordina la consegna delle pistole Sturm uger col. 22  
 n. 1252093 e di tutte le munizioni acquistate al Sindaca Roberto;  
 Sindaca Roberto il librai Giuseppe il fucile procassa balbo, a  
 Sindaca Roberto il fucile Winchester e a Sindaca Danilo la pistola  
 n. 351 n. 351 n. 351 col. 38, anni tutte in sequestro;  
 art. 179 c.p.p. ordina l'arresto degli scattogli per  
 per il reato di reato, Sindaca Roberto del reato a lui ascritto per  
 con numero il fatto, Sindaca Roberto dei reati scattogli ai capi  
 b) - d), E), F), G), H), I), L) del processo n. 10/77 R.G. e del reato

196

il capo) del paragrafo n. 45/77 R.G., per insufficienza di prove;  
 e l'immediata revocazione del Cavallino se non detenuto per altri  
 motivi.  
 Deciso nella Camera di Consiglio del 12 dicembre 1977.

Il f. l. c. attuale  
 Luigi Martini

Il Presidente  
*[Signature]*

IL CANCELLIERE  
*[Signature]*

Depositato in Cancelleria oggi 20 DIC. 1977


IL CANCELLIERE  
*[Signature]*



Espletata dai Difensori di Cavallino Origo,  
 Serafini Roberto e Serafini Rugelo, nonché  
 del P.M. contro Cavallino Origo, Gabellini  
 Saldatore e Serafini Roberto.

IL CANCELLIERE

Per Copia Conforme  
 Milano, 2 MAR 1978  
 IL CANCELLIERE



1  
 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
 10  
 11  
 12  
 13  
 14  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50  
 51  
 52  
 53  
 54  
 55  
 56  
 57  
 58  
 59  
 60  
 61  
 62  
 63  
 64  
 65  
 66  
 67  
 68  
 69  
 70  
 71  
 72  
 73  
 74  
 75  
 76  
 77  
 78  
 79  
 80  
 81  
 82  
 83  
 84  
 85  
 86  
 87  
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  
 93  
 94  
 95  
 96  
 97  
 98  
 99  
 100

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MILANO

Procedimento penale contro:

CUCCO Ivana + 2

Sentenza di rinvio a giudizio e

Sentenza di 1° grado






Procura  
della Repubblica

PRESSO IL TRIBUNALE  
DI

MILANO

11982/76-A  
N. Reg. Gen.



(1) Generalità dell'imputato o altre indicazioni personali che valgono a identificarlo, generalità della persona civilmente obbligata per l'ammenda e del responsabile civile art. 396. n. 1 Cod. p. p.)

(2) Enunciazione del fatto, del titolo del reato, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono importare misure di sicurezza, con le indicazioni dei relativi articoli di legge (art. 396, n. 2, C. p. p.)

(\*) Questo modello va usato quando si procede al giudizio a seguito di istruzione sommaria (art. 396, C. p. p.)

# Richiesta e Decreto di Citazione pel Giudizio

DAVANTI LA CORTE D'ASSISE (\*)

(Art. 396, 405, 407, 415, Cod. proc. pen.)

## Richiesta di citazione

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Milano

Letti gli atti nel procedimento penale

A CARICO DI

1°)-CUCCO Ivana, nata a Magenta il 26/10/1953 ed iv  
residente in Via Stadio n.5. Domiciliata a Milano in  
Piazza Guardi nr.16; det.in S.Vittore MODENA

2°)-AQUILI Alberto, nato a Pettenasco (NO) l'11/2/1  
e residente a Novara, Via Tarantola n.11. det.S.Vitto

3°)-MUSCIANISI Giuseppe, nato a Milazzo (ME) il 14/  
1953 e residente a Sesto S.Giovanni, Via Monti n.30. d  
Carceri Giudiz. di S.Vittore -Milano.-

IMPUTAT

TUTTI<sup>(2)</sup>

a)-del delitto p. e p.dall'art.270 C.P. per avere parteci  
pato all'associazione denominata "Brigate Rosse", aven  
per finalità di sovvertire gli ordinamenti economici s  
li costituiti dallo Stato.

- (1) b)-del delitto p. e p. dall'art. 306 C.P. per avere partecipato alla banda armata costituita per realizzare l'associazione sovversiva "Brigate Rosse" Reati accertati da ultimo in Sesto S. Giovanni il 15.12.1976. (1) La CUCCO Ivana inoltre:
- c)-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628 pp e 2° cpv n.1 e 3 C.P., per avere, in concorso con ALASIA Walter ed altre persone allo stato non identificate, partecipato alla preparazione della rapina commessa dall'Alasia e tre donne con la minaccia delle armi in danno di persone, presenti nella sede del centro di cultura "Democrazia Nuova" (che venivano altresì poste in incapacità di agire per essere state legate e imbavagliate) e nel corso della quale veniva sottratta documentazione dell'Istituto; nonché oggetti e somme di denaro a Stefani Vittorio per un importo complessivo di lire 1.200.000. In Milano il 1° 12.1976 MUSCIANISI Giuseppe, infine:
- d)-del delitto p. e p. dall'art. 81 cpv. C.P., IO, 14 leg 14.10.1974 n. 497, perchè, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso deteneva illegalmente una pistola beretta cal. 7,65 con 8 cartucce ed un revolver Smith & Wesson calibro 38;50 cartucce calibro 38 e mero 14 cartucce calibro 9 lungo. Accertato in Sesto S. Giovanni il 15.12.1976

(1) La lista dei testimoni deve a pena di decadenza, essere presentata in cancelleria almeno tre giorni prima del dibattimento (art. 415 C. p. p.).

(2) Si può chiedere la citazione così dei testimoni assunti dal giudice e dal pubblico ministero nell'istruzione, con o senza giuramento, come dei testimoni assunti, per richiesta dell'Autorità giudiziaria, da ufficiali di polizia giudiziaria (art. 415 ult. capov. C. p. p.).

- PARTI OFFESE DAL DELITTO
- 1)- Stefani Vittorio, C.so XXII Marzo, 23 Milano
  - 2)- Bestetti Guido, via Roma, 97 Bresso
  - 3)- Piccolo Pasquale, via S. Paolino, 28 Milano
  - 4)- Grassi Carlo, via Pier della Francesca, 34 Milano
  - 5)- Mannin Genevieve, via Nava, 21 Milano
  - 6)- Alasia Ada, via Leopardi, 161 Sesto S. Giovanni
  - 7)- Alasia Guido, via Leopardi, 161 Sesto S. Giovanni

LISTA DEI TESTIMONI (1)

1. Testimoni esaminati nell'istruzione (2)

- 8)- Viecca Vinicio, via Govone, 29 Milano
- 9)1- Dott. Vincenzo Potomatti - Uff. Politico Quest. MI
- 10)2- Brig. Giangaia Alberto - Uff. Pol. Questura Milano
- 11)3- v. brig. Oliva Adolfo - Nucleo S.P.S. Questura Milano
- 12)4- V. brig. P.S. Battaglia Fausto - Uff. Pol. Questura Milano
- 13)- Dott. Vito Plantone - Nucleo S.P.S. Quest. Milano
- 14)-5- Cap. Roberto Arlati - Nucleo Invest. CC Milano
- X)6- .....
- 7- .....
- 8- .....
- 9- .....
- 10- .....

(1) A pena d'inammissibilità, si devono specificare i fatti e le circostanze su cui è chiesto l'esame (art. 415, 2° cap. C.p.p.).

(2) Si può chiedere la lettura anche dei testimoni assunti, per richiesta dell'Autorità giudiziaria, da ufficiali di polizia giudiziaria (art. 415, 3° capov.C.p.p.).

(3) Art. 416 C. p. p.

Prima CORTE D'ASSISE

. di

MILANO

N. 7/77 Reg. Gen. delle cause

(1) Il termine per comparire non potrà essere minore di 15 giorni, salvo il disposto dell'art. 183 (art. 405, C. p. p.).

(2) Nella Cancelleria o in altro luogo dove si trovano.

(3) Nomina del difensore se l'imputato ne sia privo.

(4) Persona obbligata per l'ammenda; parte civile offesa dal reato.

(5) Testimoni, periti, interpreti.

(6) Ove occorra si disponga il richiamo dei documenti richiesti.

Chiunque chiama o dall'Autorità giudiziaria quale testimone, perito o interprete ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa da lire trecento a cinquemila.

Se si tratta di un perito o un interprete la condanna importa la sospensione dall'esercizio della professione o dall'arte (art. 366, Cod. pen.).

2. Testimoni non sentiti nell'istruzione (1)

- 1
2
3
4
5
6

3. Testimoni esaminati nell'istruzione delle cui deposizioni si chiede la lettura al dibattimento (2)

- 1
2
3
4
5
6

RICHIESTA

di richiamo di documenti, o di citazione di periti per chiarimenti (3)

Deposita la presente richiesta nella Cancelleria di questa Corte d'Assise insieme agli atti processuali.

Milano, li 24 gennaio 1977 196

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

DECRETO DI CITAZIONE PER IL GIUDIZIO

Noi Dott. Mario Del Rio Presidente della Corte d'Assise di Milano

Vista la richiesta del Procuratore della Repubblica;

Visto il decreto dell'Ill.mo Sig. Presidente della Corte di Appello di Milano in data che ordina

l'apertura della Sessione di questa Corte d'Assise per il giorno 12/1/78

Visti gli art. 396, 397, 405, 407 Cod. proc. pen.

Ordiniamo la citazione degli imputati a comparire alla pubblica udienza che sarà tenuta dalla Prima Corte d'Assise di Milano ad ore 9 del giorno 25 del mese di gennaio dell'anno 1978

(1); con avvertimento agli imputati che non comparendo saranno giudicati in contumacia; che, volendo far sentire a propria discolora testimoni, o periti per chiarimenti o chiedere il richiamo di documenti, dev presentare nella Cancelleria della Corte d'Assise la lista o l'istanza almeno tre giorni prima di quello del dibattimento anticipandone la spesa, qualora non vi sia ammissione a gratuito patrocinio; e infine che ha facoltà di far prendere visione da difensore, (2)

delle cose sequestrate, e di esaminare in Cancelleria gli atti e documenti ivi estrarne copia.

(3) Dispone darsi avviso ai difensori degli imputati

Ordina altresì la citazione per la stessa udienza dei testimoni indicati dal P.M. (4)

nonchè de (5) indicat nella detta richiesta con avvertimento ai medesimi che, non comparendo senza dimostrare un legittimo impedimento, incorreranno nelle sanzioni dell'art. 144 del Codice di procedura penale modificato dall'art. 7 del Dec. Leg. 21 ottobre 1947, n. 1250, ed eventualmente nelle pene stabilite nell'art. 366 del Codice penale.

(6) Milano 15 SET. 1977

IL CANCELLIERE (196)

[Signature]

IL PRESIDENTE (Dr. Del Rio)

[Signature]

**SENT. 32**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**1<sup>a</sup> CORTE DI ASSISE DI MILANO**  
**La CORTE d'ASSISE di MILANO**

Composta dagli illustrissimi signori:

- 1<sup>o</sup> DI MISCIO GENNARO ..... Presidente
- 2<sup>o</sup> DAFFINA GIACOMO ..... Giudice
- 3<sup>o</sup> FETTAROLI MARCELLO ..... Giudice popolare
- 4<sup>o</sup> GALLI PAOLA ..... "
- 5<sup>o</sup> BENNATI GIACOMO ..... "
- 6<sup>o</sup> LODOVICI ANNAMARIA ..... "
- 7<sup>o</sup> PAPOLA ALBERTO ..... "
- 8<sup>o</sup> BASSI PAOLO ..... "

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

NELLA CAUSA PENALE

a carico di: 1) CUCCO IVANA, nata a Magenta il 26.10  
1953 ivi residente in Via Stadio 5. Domiciliata  
in Milano P.zza Guardi 16. =DETENUTA=PRESENTE  
Scarcerata all'udienza del 7/3/78.....

2) AQUILI ALBERTO, nato a Pettenasco (NO) il 14-  
2-1952 e residente a Novara, Via Tarantola 14  
LIBERO==PRESENTE.....

3) MUSCIANISI GIUSEPPE, nato a Milazzo (ME) il  
14/8/1953 e residente in Sesto S. Giovanni, via

*Archivio*

*13.10.80*

N. 18/78 della Sentenza

N. 7/77 Reg. Gen.

Cl. Camp. Pen.

UDIENZA

del giorno

7 marzo 1978 197

CAUSA

a carico di:

*Cucco Ivana + 2*

Spediti estratti esecutivi a

il 197

Redatte schede

il 197

IL CANCELLIERE

./.

Monti n. 30 - LIBERO PRESENTE -

I M P U T A T I

TUTTI:

a) del delitto p. e p. dall'art. 270 C.P. per avere partecipato all'associazione denominata "Brigate Rosse", aventi per finalità di sovvertire gli ordinamenti economici e sociali costituiti dallo Stato.

b) del delitto p. e p. dall'art. 306 C.P. per avere partecipato alla banda armata costituita per realizzare l'associazione sovversiva "Brigate Rosse".

Reati accertati da ultimo in Sesto S. Giovanni il 15/12/76-

La CUCCO IVANA inoltre:

c) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628 pp. e 2° cpv. n.1 e 3 C.P., per avere, in concorso con Alasia Walter ed altre persone allo stato non identificate, partecipato alla preparazione della rapina commessa dall'Alasia e tre donne con la minaccia delle armi in danno di persone presenti nella sede del centro di cultura "Democrazia Nuova" (che venivano altresì poste in incapacità di agire per essere state legate e imbavagliate) e nel corso della quale veniva sottratta documentazione dello Istituto; nonché oggetto e somme di denaro a Stefani Vittorio per un importo complessivo di lire 1.200.000,-  
In Milano il 1°/12/1976 -

MUSCIANISI GIUSEPPE, infine:

d) del delitto p. e p. dall'art. 81 Cpv. C.P. 10/1974 n. 497, perchè, in esecuzione criminosa deteneva illegalmente un revolver con 8 cartucce ed un revolver cartucce 38 e numero 14 C  
Accertato in Sesto S

*il reparto dell'edile*

*nel pomeriggio del*

*persone, di cui tre do,*

*di cultura "Democrazia*

*no Massimo De Carolis*

*direttore, dott. Vittorio Stefani,*

*Piolo Pasquale - gli ultimi ti*

*ne banditica - applicando la*

*formavano di vari documenti, e*

rapinatori, dopo aver profittato indistricamente contro l'on. Di Carlo  
 e tracciato sulle pareti scritte irrispettanti alle brigate zone  
 di punto il simbolo del movimento, si allontanarono.  
 La Polizia, intervenuta su segnalazione telefonica dello S.T. e  
 Piani, interrogava coloro che avevano assistito all'episodio  
 (che avvenne verso un preambolo nella visita, effettuata una  
 quindicina di giorni prima da due giovani, nei quali si  
 era ritratto di poter forse riconoscere alcuni dei partecipi della  
 rapina, motivata dall'espresso desiderio di acquistare copia dello  
 opuscolo "Democrazia Nuova", che i visitatori avevano, in realtà, 22  
 comprato, ed in una telefonata fatta il 20/11/1976, da parte  
 Roberto Bentarelli, anche egli desideroso di acquistare una  
 copia dello stesso opuscolo) e la custodia dello stabile ed in via  
 va un suo rapporto alla locale Procura della Repubblica.  
 Fu data lo scorso 1976, personale dell'Ufficio politico della  
 Questura di Pavia aveva proceduto all'arresto di tale  
Giorgio Antonio, colpito da due mandati di cattura, spediti  
 dal Giudice Istruttore del Tribunale di Torino per i reati di partec.  
 in associazione sovversiva, partecipazione a banda armata, eccetera.  
 Quasi, danneggiamento, sequestro di persona, violenza privata e furto;  
 nel corso delle indagini, era stato appurato che l'appartamento, occu-  
 pato dal Sabino al momento dell'arresto, era in locazione al  
 defunto Donato Marino, al quale Walter Giuseppe Alana, fu-  
 re perseguito da ordine di cattura del Procuratore della Repub-  
 blica di Pavia per numerosi reati.

328  
 22  
 220  
 176

473  
 1760  
 550  
 1.2900

II. CANCELLIERE

Il Magistrato inquirente aveva disposto l'intercettazione delle comunicazioni in aereo ed in partenza dall'aeroporto di Fiumicino del quale era interdetto il signor Guido, padre del Walter; ed il Nucleo Antiterrorismo di Milano aveva sollecitato il Procuratore della Repubblica, ottenendola, autorizzazione per le intercettazioni continuando, dati i fatti, in attesa di risultati derivanti dall'ascolto.

Con rapporto del 13/12/1976, lo stesso Nucleo ed il Nucleo investigativo dei Carabinieri di Milano davano conto al Procuratore della Repubblica degli accertamenti, eseguiti sulla base delle intercettazioni, e fornivano, altresì, informazioni sulle persone di Cucco Giana, Agosti Roberto e Muscianisi Giuseppe, nonché sulle loro attività.

Guidi, in data 15/12/1976, i tre, unitamente a Delucchia = Muele ed a Bianchi Maria (Carla, erano arrestati sotto l'imputazione di partecipazione ad associazione sotterranea ed a banda armata (per il Muscianisi, inoltre, era imputato anche l'adempimento di alcune determinazioni di armi da fuoco, cariche e di munizioni); e, per lo Cucco, quello di attività organizzata in favore del (centro "Democrazia Nuova"), in esecuzione di ordine di cattura, essendo stata competente l'aggravazione. In precedenza, a carico di Giovanni e di Franco Walter, erano state effettuate perquisizioni personali e domiciliari; l'Alania aveva offerto come armi, determinando un conflitto a fuoco con la Polizia Giudiziaria, a seguito del quale erano

decaduti il vice questore Padovani, il maresciallo di P.S. Bassera  
Fergio e lo stesso Alagna. Le perquisizioni andarono portate al  
rinviamento ed al sequestro di armi e di munizioni nella  
abitazione del Musciani e di numerosi documenti nelle abi-  
tazioni di tutti i perquisiti.

L'istruttoria sommaria proseguirà con gli interrogatori degli  
imputati, con l'unione al processo, del fascicolo delle E.C.  
lesive emesse dalla Polizia Scientifica nei locali del  
Centro "Democrazia Nuova", con le perquisizioni di persona  
e con l'esecuzione dei Tatti.

Il Giudice istruttore, con provvedimento del 24 dicembre 1976,  
esprimendo avviso di diffamazione dal P.M. - C.M., avv. Fran-  
co, scarcerato di Luca Emanuele per mancanza di indizi - ac-  
coppiata l'analoga istanza, proposta dalla Dianetti, ma dispo-  
nuto in parte tempo, alcune cautele; respingerà l'equale do-  
manda di Agnelli Alberto, il cui appello era retto dalla Pe-  
sone istruttoria della locale Corte d'Appello.

Il Magistrato di Torino, che attendeva all'impugnazione di  
un provvedimento penale contro l'Agnelli, indiziato di par-  
tecipazione alla banda armata "brigate rosse", declinata  
la propria competenza e ritiene loci a favore del foro mi-  
lanese, nella cui giurisdizione erano verificatisi i fatti  
discussi concernenti a Milano ed a Torino, acriti all'imputato  
e concessi tra loro sotto il suo file probatorio.  
Anche Musciani Giuseppe era scarcerato in decorrenza dei



torcenti di entità probante.

Cucco Poma, Muscaioni e l'Agnili erano di poi, teatro a giudizio di un'aula alla Corte d'Assise di Milano per riprova e reati e con loro meriti in epigrafe.

Nella fase degli atti preliminari al dibattimento, la Corte d'Assise di Milano era stata confluita di competenza con la Corte d'Assise di Torino, in ordine al delitto p.e.p. dell'art. 306 c.p., correlato al delitto p.e.p. dall'art. 270 stesso codice e i reati soggettivamente ed oggettivamente connessi, per essere, l'Organo giudiziario torinese, già destinatario, in forza di prescrizione decisa dalla Corte di Cassazione, dei procedimenti instaurati a carico ed a favore dei soggetti con i titoli delittuosi ideati a quelli configurati a carico della Cucco, del Muscaioni e dell'Agnili: la Corte di Cassazione non aveva, però, i presupposti dell'invito confluito.

Anteriormente all'espletamento delle formalità di apertura del dibattimento, il Collegio giudicante deliberava e respingeva alcune eccezioni ed nullità, sollevate dai difensori degli imputati; veniva, successivamente, aperta l'istruttoria dibattimentale e, a scioglimento di ritegno sull'andamento delle notizie contenute nelle registrazioni delle telefonate intercettate e sulla integrale <sup>loro</sup> traduzione, si procedeva, contemporaneamente, disponendo i necessari documenti e l'opportuno materiale: l'elaborato tecnico, la cui compilazione e redazione era stata affidata a periti, assistito da un loro

T  
R  
I  
B  
U  
N  
A  
L  
E  
D  
I  
M  
I  
L  
A  
N  
O

7

pubblici di parte, e ora depositato nel territorio romano. Le parti  
 si, durante la discussione, rassegnarono le rispettive li-  
 cenzie, e successivamente nel verbale di dibattimento.

Quanto sopra osservato si fa, si ritiene in diritto:

Muscolano: Giuseppe è condannato a rispondere, tra l'altro,  
 del delitto di cui all'art. 306, 2° comma, CP.

La contestata fantasma criminosa conta, in circa genera-  
 le e sulla scorta del sistema legislativo: 1) dell'esistenza  
 di un'associazione - il cui numero di membri, e stiffe-  
 zenza di altre; poteri delittive (confezione mediante de-

corde: art. 304 CP; confezione mediante associazione:

art. 305 CP; associazione per delinquere: art. 416 CP), non

è previsto dalla legge penale, fonte, rispetto alla nozione ge-

nerica di associazione, quella di banda non si specifica

in rapporto ai partecipanti, si tiene in relazione all'elicità

dello scopo - intesa come ente unitario qualificato da

un'organizzazione; 2) della potenziale tendenza del gruppo

a conseguire un fine, legislativamente indicato con riu-

ris ad altre disposizioni (art. 30 CP. e altre in via di sviluppo);

- 3) del potere di alcuni, che, traducendosi, propriamente e  
 separatamente, in una loro disponibilità, finalizzata che in  
 una permanente detenzione, integri un indispensabile  
 elemento della struttura e valga a garantire il successo  
 la proiezione collettiva verso lo scopo (al raggiungimento  
 di quale non è allora necessaria la cooperazione di tutti);

h) di un atto associativo, che potrebbe estinguersi, nel momento costitutivo - e, cioè, quando tutti i soci, o almeno uno di loro, fanno di creare il proprio contributo in vista di uno scopo comune, riconoscendo la validità di certe regole fondamentali - ovvero nell'adesione al gruppo già istituito, che involge una manifestazione di volontà, assunzione di responsabilità e la consapevolezza delle finalità normative statutarie - Trattasi, dunque, di reato collettivo ed elementare del fucolo.

Esaurita la premessa, ossia, la Corte, almeno in ordine: già la partecipazione del Musciaresi alla brigatone: da un lato, l'importante - almeno in senso qualitativo - documentazione sequestratagli dalla Polizia addì 1° dicembre 1976 (v. i foll. 62/64, vol. I), il cui contenuto sommariamente accennato nel corrispondente verbale, trova descrizione e specificazione nel successivo esame condotto dagli organi inquirenti (cfr. vol. II, foll. 24 e segg.) - dal quale si ricava, irrefutabilmente, come è avvenuto si è verificato sui criteri da seguire nelle azioni da compiere e, eventualmente nella rete di brigatista "irregolare", come egli, inoltre, fosse in possesso di carnetti di istruzioni sulla confezione di ordigni esplosivi e sulle tecniche da usare per il lancio di bombe a mano, di progetti e di opuscoli afferenti i gruppi guerriglieri politici, le rapporti da cercare sulle autorità carcerarie, la topografia delle carceri, l'organico del personale



<p>10</p> <p>queste ultime, secondo l'enumerazione che precede, l'adot-</p> <p>tata di unificazione (introducendo, sotto un profilo tecnico,</p> <p>il concetto di "formazioni militari subordinate ad uno o</p> <p>più comandi e disciplinate rigorosamente), la designa-</p> <p>zione esplicita dell'apparato costituito e dei suoi scopi specifici,</p> <p>evincendo da uno documento di indubbia importanza la</p> <p>funzionalizzazione della struttura, delle funzioni e dei fini</p> <p>della brigatizzazione (cfr. § fol. 23, vol. I) e, in fine, la notazione,</p> <p>ormai attribuita alle relative ed esaltanti gesta delle Bri-</p> <p>gate in questione, costano a comporre un quadro foto-</p> <p>grafico di indiscusso rilievo, quale si proceda alla loro iden-</p> <p>tificazione con le bande elencate di cui all'art. 306 CP.</p> <p>Il riferimento, operato dalla Corte al notorio (rectius: ai</p> <p>fatti, circostanti nella comune esperienza), non sembra az-</p> <p>ziario o poco pertinente: se il notorio non collima con</p> <p>l'evidente e non ha collocazione normativa finale (vedi</p> <p>invece, fu la legge civile processuale, l'art. 115 CPP; e, fu l'ordine,</p> <p>ad esempio, gli artt. 339, 152 e 554 n. 3 CPP), ciò non bisogna</p> <p>escludere l'utilizzazione nel processo finale, allorché il libero</p> <p>convincimento del giudice - che presiede alla ricerca e</p> <p>alla valutazione della prova - si attenti su eventi che "non</p> <p>egregi probationem", siccome percepiti fu osservazione od in-</p> <p>tezione immanente della generalità dei concetti, bensì</p> <p>che circoscritta ad un limitato ambiente e ad un preciso</p> <p>momento storico (cfr. per tutti: Cass. 17.6.1970, Venturi, in Cass.</p>	<p>+</p> <p>2</p> <p>-</p> <p>3</p> <p>C</p> <p>Z</p> <p>D</p> <p>Γ</p> <p>Π</p> <p>0</p> <p>-</p> <p>3</p> <p>-</p> <p>Γ</p> <p>Δ</p> <p>Z</p> <p>0</p>
--	--



una consegna di documentazione scritta e di atti e comunicazioni a firma affatto estranea all'organizzazione, che essa, praticamente, deturca, senza la contemporanea sicurezza di una completezza nel suo livello; l'atteggiamento di Musciani Quinto, dichiaratosi causa prima della delicatezza e della pericolosità dell'incarico di custodia ricevuto, non si raccomandando, d'altro canto, per la fiducia che deve distinguere tra rapporto di amicizia e rapporto di correttezza, collima perfettamente con la condotta di un aderente ad un'organizzazione eversiva, depositario di documenti così delicati, forse non più tenuti presso di lui, come lo Alana, presentiva l'incalcolabile possibilità di una tornata della Polizia (v. fol. 341 - int. 5) o ancora predisponendosi a qualche azione violenta.

La scarsa attenzione dimostrata dal Musciani - detenuto del materiale ricordato, nonostante i fondati sospetti, che avrebbero dovuto mettere in lui a seguito degli appuntamenti e dei colloqui (v. fol. 49, vol. I, ad esempio), ai quali fu sottoposto, l'ignoranza, nelle varie fasi procedurali, del rituale associativo (contenzioso, sindacato, di appartenenza, proclami, rifiuto delle garanzie processuali, dichiarazione di fuorilegge politica, ecc.) e la collaborazione, prestata agli inquirenti, durante la perquisizione, non alterano le conclusioni, alle quali, necessariamente, è pervenuto il Collegio giudicante: l'infrazione

13

di una o, il che è lo stesso, la singolare presenza nell'uniformità  
e la non conformità al codice formale del gruppo formale  
dei ricorsi. Con la procedura e tra il presente,  
con la sua ancora modesta ed imperfetta certezza:  
dice, con il ruolo forse non particolarmente segnalato,  
tenuto nel senso dell'organizzazione, e con la probabile  
volontà di ragionarsi dall'eccezione conosciuta di fatto,  
vare, comunque, alla propria difesa; l'atteggiamento  
corrente, tenuto all'atto della subita perquisizione, è, poi,  
spiegabile, ricorrendo alla parziale indifferenza di ricerca  
o di ricorsi che, nelle ricerche circostanze di tempo  
e di luogo, non avrebbero risvolti agli inquirenti  
di reperire l'attività ~~per~~ requisita.

Il titolo del delitto asserito al Muricani è specificato in parte  
to a quello di partecipazione ad associazione laurenza (art.  
270 CP) e lo stesso, in contemplazione dei principi del diritto  
della specialità, della consumazione e della temporarietà, fu  
parte disposti dalla legge attuale (art. 15 CP), per parte  
elaborati dall'ingenuo teorico-giuridico;  
Il reato attuale (art. 306 apr. CP) presenta, infatti, in se  
gli elementi propri dell'altra fattispecie, ampliando, tut-  
tavia il suo ambito ad un settore residuo, nel quale si  
realizzano i requisiti di specialità e provocando la presen-  
za della lex primaria sulla lex subordinata e l'effetto  
della lex consumens sulla lex consumpta.



Per quanto concerne l'imputazione di cui al capo 1) della rubrica, la prova è nel risultato della perquisizione domiciliare e nelle cose annessate a sequestro.

L'ipotesi di cui all'art. 5 legge 2/10/1967 n. 395

rimanda a quanto è stato stabilito dall'art. 1 del decreto legislativo (L. 14/10/1974 n. 497), non è, nel caso, da applicarsi: di per sé, la obiettività di una fittola Beretta mod. 952 parabolica con inserimento di un caricatore di otto cartucce cal. 9 lungo e con il colpo in camera, di una fittola Smith and Wesson, di altre otto cartucce cal. 9 lungo, di due scatole fittole di cartucce cal. 38 con fittole di pronto e di un carabina con quattro cariche cal. 9 lungo non legittima l'ipotesi della "lieve infittola" del fatto e, dunque, la diminuzione della pena; quindi, ancora, la Corte, che è l'interlocutore, l'ha portato al giudice nella propria materia - per cui, in definitiva, la ritorsione dei presunti della non è, quanto a quantità, qualità delle armi non comporta l'automatizzazione, che delittuosa - debba trarre un'opportuna valutazione globale dell'episodio; anche per tal modo, si è la legittimo il rigetto dell'istanza avanzata.

La prova è stata e l'incriminazione del Museo, in cui sono a far parte, fu infatti ritenuta, dal tribunale che fu edito, tali ed a concederle. Per i rimanenti gli esiti: pena equa da erogare stanti quella complessiva di anni 17 e di 20.

T  
R  
I  
B  
U  
N  
A  
L  
E  
D  
I  
M  
I  
L  
I  
T  
A  
N  
O

15

effigie: forcelle create a carico al Museo civico possono venire agevolmente unificati dal video della Costituzione (art. 81 cpr. e f.), la pena base fu creata fu grave (art. 306 CP) - anni 3 di reclusione -, di durata in effetto dell'art. 68 bis CP - anni 2 - e aumentata solo alla pena irrogata per effetto della stessa Costituzione (già applicata per gli episodi di cui al capo D) dello stesso). Per quanto, alla pena principale, la condanna al pagamento delle spese processuali e la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Nei discorsi avvenuti va avvertito per Aguzzi Alberto e Cucco Ivano: in ordine al reato p. e f. dall'art. 306 cpr. CP, gli elementi, offerti dalle tavole processuali, e su cui brevemente indugiava il Collegio ad altro proposito, non attestano la sussistenza di quel reato indispensabile cioè, come si è avuto occasione di ricordare, costituito nell'arricchimento e, cioè, nel possesso di beni, in odio alla stretta di disponibilità (vedasi anche la relazione ministeriale sul progetto del codice penale, II, 99). Tale estremo non è ricavabile dall'esito del duplice sequestro, eseguito in danno dell'Aguzzi Cui. Coll. (cfr. 75, 132 e 133), né da fonti diverse. Aguzzi Alberto e Cucco Ivano devono essere, pertanto, assolti con formula precisa di unificazione.

Opinione differente autorizza, all'incanto, la lettura delle carte processuali, in ordine al reato p. e f. dall'art. 270,

3° Camera, PP, nei confronti di Luttracchi: l'adesione - forse  
senza diretta partecipazione a singoli episodi ed al programma  
ma comunque concettiva - ideologicamente ai vari filo-  
sofi, politici e teoricamente rivoluzionari del o dei gruppi  
eventivi (nella specie: brigate rosse) rende attuale l'ipotesi  
zata fattispecie, allorchè l'adesione non si arresta alla  
sfera intellettuale ed alla sfera morale, ma si espone o  
in via formale o con un comportamento tacito, conclusivo  
e inequivoco, a carattere esterno.

Nella delicata direzione, e relativamente ad Agnelli del-  
tutto, l'atteggiamento della sua agenzia personale in uno  
dei casi della brigate rosse (Robiano di Mediglia: fol.  
39, 50, 128), i contatti che egli avrebbe avuto con i socia-  
listi (fol. 39) e con aderenti a movimenti di estrema  
sinistra (fol. 128 e 141), tanto da giustificare i pedina-  
menti ai quali era sottoposto (fol. 39 e 49), la conversazione  
con la Lucio, impegnata in una relazione non soltanto di  
indole sentimentale con Walter Alasia (ibidem), il conte-  
nuto, altrettanto significativo, di taluni documenti seque-  
strati (v. i fol. 74 e 75, 132 e 133) rappresenterebbero del  
trentanti dati di prova della sua partecipazione al gruppo  
eventivo, se questi stessi dati non si palesassero equivoci (con-  
diversa con la Lucio, contatti con altri elementi) od indispensa-  
bi a dimostrare, in maniera completa ed esauriente, la con-  
dotta vicinissima (agendata e documentata in sequenza) e

17

insuscitabili di ulteriore, positiva integrazione (vedasi anche  
il fol. 146): a farsi, dunque, di giustizia adottare, per Aquilino  
Alberto, la formula strutturata di Amolupione.

Il trattuale soluzione vale per Cucco Grana: ella, dedita a cap.  
posto utimo con l'Alana (vedasi gli interrogatori dell'infir-  
mità), non ha spiegato convenientemente la ragione per  
la quale aveva assunto, detto prima, l'identità dell'assan-  
te, il nome di Chiara, e frequentato, nel rielaborato ad un  
almeno di credito etic, a suo dire, avrebbe circondato e per-  
sunto i rapporti con l'uomo.

Non è, peraltro, difficile credere che l'accorgimento, cui  
la Cucco sarebbe stata indotta, non tendeva, tanto, a coprir-  
la come persona (l'Alana aveva stretti rapporti, che non  
rimano coinvolti nella sua attività), quanto ad evitare  
l'individuazione e ad allontanare il pericolo della ricostitu-  
zione di punti di riferimento soggettivi, relative presioni per  
il gruppo: la mancanza di motivi politici, posto a fondamento  
della praticata misurazione, e corre, d'altra parte, nelle  
stesse sfilate di misurazione dell'infirmità. Costei deteneva, inoltre,  
documenti sequestrati nell'abitazione di piazza Quercia  
(cfr. i fol. 44 e 45); ebbe ad effettuare le due telefonate del  
30 novembre e del 2 dicembre 1936 - all'assalto delle cui  
registrazioni si è atteso inutilmente, alla presenza della  
Cucco, col suo consenso e col suo pieno riconoscimento  
in persona l'interlocutrice di Alana (cfr. il verbale dell'indagine

5 marzo 1972), dalle quali emergono più che semplici sospetti di una sua connivenza rispetto ad iniziative e collegamenti dell'Alasca ed al suo gruppo; ella fu, infine, indicata come persona che aveva mantenuto contatti con ultras.

Sul piano strettamente giuridico, non c'è che da rimandare alle riflessioni già fatte sull'argomento della delegittimazione delle bande armate e sulle relazioni intercorrenti tra la fattispecie dell'art. 306 e quella dell'art. 270 et seq. Cause tutte che la partecipazione alle brigate come "calza", nel rispetto dell'estremo del possesso delle armi, la figura delittuosa sussidiaria, di cui all'art. 270, 3° comma, e p. (quella, cioè, della partecipazione ad associazione, volta a sovvertire violentamente gli ordinamenti comunali e locali dello Stato); se bene le indicazioni probatorie, esistenti dal processo, non sono bastevoli per una affermazione di responsabilità dell'imputata.

Il caso di Cucco Franz è stato elevato quale l'esempio di cui al capo C) della rubrica.

Nota che la massa contestazionale inerente esclusivamente il concorso morale dell'imputata nell'episodio della rapina aggravata (oggetto, tra l'altro, di una perquisizione proveniente dal Pubblico Ministero di Udine) e che si è trascinato, in ogni caso, in sede istruttoria ed in sede dibattimentale, di configurare specificamente la condotta concorrente, è avviso della Corte che appare interdetta.

T  
R  
I  
B  
U  
N  
A  
L  
E  
D  
I  
M  
I  
L  
A  
N  
O

h/f

19

Ogni eventuale indagine, intesa a cogliere gli elementi di fatto di una partecipazione a titolo diverso della Cucco.

È stabilito, osserva, la Corte, che quanto risulta dalle sentenze Flana - Cucco del 30 novembre e del 2 dicembre 1976.

Dimostra, al fine, l'entusiasmo della donna per attività che passavano capo alle Flana: interesse, tuttavia, sintomatico di atteggiamenti psicologici "stranati" e non riconducibili sicuramente ad uno di quelle forme di collaborazione qualificata (istigazione, detestazione, incoraggiamento, processo di aiuto, ecc) che serve a perfezionare o a rafforzare l'altro proposito.

Le cognizioni di persona vennero fornite e in ampia misura negativi; gli altri elementi, già ragliati e riguardanti ad imputazioni diverse, sono estranei al delitto di cui si imputano, dunque, l'assoluzione di Cucco Flana dall'imputazione di cui è capo (C) della rubrica con formula piena e l'emissione dello ordine di scarcerazione.

A questo punto, prova avvertire che il diverso e suggestivo problema, inerente alla validità delle interazioni te. foniche, seguite nel presente processo, è diventato invece presente: per completezza di motivazione, la Corte si limita a citare i principi già affermati con la prima ordinanza di istruttoria, che fanno in perfetto senso forma con il testo novellato del codice penale, la

dove è la *sedes materiae* (artt. 226, 226 bis, 226 ter, 226 quater, 226 quinquies CPP e art. 339 CPP, nella formulazione grandemente integrativa, varata dalla legge 8 aprile 1974 n. 98). Va accolta l'istanza di *Ciccio Frana* e di *Fagnoli Alberto* fu la restituzione della *summa bonae* *quadrata*.

F. F. h.

visto gli artt. 483 e 488 CPP,

declina

Muscianisi *Cusette* colpevole del delitto di cui al capo B) della rubrica, in esso associata l'imputazione di cui al capo A) della stessa rubrica; nonché del delitto di cui al capo D), citando, tra i medici, il nome della *Quattrocchi*; e *Concetti* *Te* *strumenti* *generi* *che*, *lo*

condanna

alla pena di anni tre di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali; lo

declina

interdetto dai pubblici uffici fu la durata di anni cinque;

visto l'art. 479 CPP.

assolve

*Ciccio Frana* dall'imputazione di cui al capo A) fu insufficiente il prove e dalla imputazione di cui

21

ai capi B) e C) per non aver commesso il fatto; e ne  
ordina l'immediata scarcerazione, se non detenta  
in altra causa;

Assolto

Aquili Alberto dall'imputazione sub capo B) della  
cubica per insufficienza di prove e dall'imputazione  
in cui al capo B) della stessa cubica per non aver com-  
messo il fatto;

Ordina

la restituzione della somma in sequestro agli avve-  
sti di diritto Cucco Emma ed Aquili Alberto -  
Lionelario in Napoli, il 2 marzo 1978.

IL PRESIDENTE  
Stefano Daffinà  
Stefano Daffinà

Il Cancelliere  
M. De...  
M. De...

Depositata in cancelleria off. 29/3/78



C'è appello del P.M. nei confronti di Cucco  
e Aquili, nonché dei difensori di Aquili e  
M...  
M...



PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MILANO

Procedimento penale contro:

BAGLIONI Enrico + 17

Requisitoria del P.M.



1

## PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

*V. Di...*

IO713/75-A

Milano, li 23 dicembre 1977

posta e nota N. .... del .....

rituito Dr. E. Alessandrini - minuta predisposta dal Dr. M. Scuffi Ud.  
Giudiziario.

OGGETTO: .....

AL SIGNOR GIUDICE ISTRUTTORE

- S E D E -

*37/4/78*

IL P.M.

atti gli atti del procedimento penale a carico di:

BAGLIONI, RODIA, PERES, MEREGALLI, GUERRIERO, BRAMBILLA, COMINELLI,  
REALE, SERINO, SURDO, MARELLI, ZANETTI, PETROBANI, CARNIELLO, CHESSA,  
MINA, MAZZARIELLO, ANNONI,

imputati (vedi relativi mandati di <sup>carcere</sup> ~~carcere~~)

MESSO inF A T T O

I°

- Con rapporto redatto su denuncia di La Monica Domenico - direttore del personale della Magneti Marelli Spa - veniva rilevato che in data 9.5.1975 un gruppo di circa cento operai dello stabilimento, appartenenti a diverse sezioni, avevano abbandonato il proprio posto di lavoro ed avevano invaso e devastato l'ufficio di Palmieri Matteo, capo delle Guardie della Società, responsabile della sorveglianza interna.

Il corso dell'invasione venivano individuati e riconosciuti come i seguenti: attivi nel compiere atti di vandalismo e nel rivolgere ingiurie e minacce al Palmieri ed al Dr. Polifroni (- responsabile del personale - dopo sopraggiunto nell'ufficio del Palmieri) teli BAGLIONI, ENRI-RODIA Teodoro, SAVINO G. Carlo, SURDO Nunzio, ANNONI Renato, MARELLI Luigi, ZANETTI Francesco, REALE Antonio, PERABONI Filippo, CAR-CELLA Antonio - Durante l'incursione venivano poi anche operati i contenitori dell'ufficio i cui documenti in parte erano strappati, in parte bruciati dal gruppo occupante - così almeno risultò dagli accertamenti effettuati immediatamente dopo il fatto -

Relativo procedimento penale a carico dei summenzionati per i reati p. e p. dagli artt. 633, 635 e 612 C.P. (R.G. IO713/75-A) veniva per competenza trasmesso in Pretura a causa della derubricazione delle incriminazioni nelle ipotesi lievi punite e querela di parte (R.G. 308/75).

segue

*[Signature]*

ammessa la querale dalla parte lesa, gli imputati venivano peraltro prosciolti con sentenza 5/24-6-76.

B)- con rapporto 7.IO.I975 redatto su ulteriore denuncia di La Monica <sup>Domenico</sup> veniva rilevato che in data 9.9.I975 gli operai Baglio Enrico, Mazzariello Giuseppe, Chessa Raffele e Spina Giovanni, sotto la scorta cautelare dell'azienda, a causa di episodi di violenza dei quali si erano resi responsabili - incuanti del provvedimento preso nei loro confronti - si erano introdotti nello stabilimento, spallati da un centinaio di operai in corteo, si erano portati nell'ufficio del direttore dello stabilimento, ing. Tacchini, al fine di convincerlo a revocare il provvedimento di cui sopra, con un comportamento palesemente intimidatorio, concretatosi in minacce scritte, disegni e figure. I predetti continuarono - nei giorni successivi - a permanere nell'azienda di Crescenzago, nonostante venissero continuamente diffidati e quindi - tra il 16 ed il 17/9/75 - licenziati. Il relativo procedimento penale per i reati p. e p. dagli artt. 393 C.P. rubricato inizialmente al n.R.G.II512/75-A della Procura Milano, fu poi trasmesso alla Pretura (RG16893/75) per la relativa istruttoria.

C)- con denuncia del 23.I2.I975 ancora del Dr. La Monica <sup>Monica</sup> esprimeva che il Baglioni, il Chessa, il Mazzariello e lo Spina, nonostante fossero stati licenziati, continuavano arbitrariamente a trattenerli nei locali dell'azienda, contro la volontà dei dirigenti della Marli. Ciò avveniva nonostante che il licenziamento - impugnato ex art. 700 dagli stessi - fosse stato confermato con ordinanza ~~pre~~ Pretrile del 13.IO.I975. Ribadiva in proposito il denunciante che i quattro operai, avuta notizia del rigetto del loro ricorso, lo stesso giorno organizzavano un corteo all'interno dello stabilimento iniziando una vera e propria caccia ai dirigenti che venivano costretti ad abbandonare i propri uffici - (tale episodio oggetto di una ulteriore memoria del Dr. La Monica risulta allegato al procedimento n.16893 della Pretura di Milano). La ennesima denuncia di cui sopra mette in moto contro i medesimi un altro procedimento penale avanti alla Pretura di Milano (RG 901/76) per il reato di cui all'art. 614 C.P.

D)- con rapporto 2.4.I976 veniva segnalato dalla Questura che lo stesso giorno due sconosciuti si erano presentati all'ingresso dello stabilimento della Marelli ed, introdottisi nell'ufficio del capo delle guardie giurate Palmieri, intimavano a quest'ultimo ed al capo della sorveglianza Braccia Antonio di sdraiarsi sul pavimento e consegnare le chiavi della cassaforte - ove avevano saputo erano custodite le armi - minacciando in caso contrario di fare una strage. Rovistato quindi superficialmente i cassetti ove erano contenute le chiavi senza peraltro esportare nulla, esplose di seguito un colpo in direzione di Palmieri, ferendolo alla coscia destra e successivamente dopo aver ancora sparato, in aria, si davano alla fuga con altri due complici.

segue



CURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 3 4

In merito ai fatti di cui sopra si instaurava procedimento penale a carico di ignoti per i reati p. e p. dagli artt. 582, 56, 628 C.P. (RG 21989/76-B).

E)- con segnalazione 2000/76 del Commissariato di P.S. di Sesto San Giovanni veniva portato a conoscenza della Procura della Repubblica di Monza che in data 16.II.1976 quattro uomini e una donna, dopo avere immobilizzato alcuni dipendenti della Magneti Marelli, si introducevano nei locali adibiti a garage della società, scagliando numerose bombe "molotov" all'interno, che danneggiavano tredici autovetture tutte appartenenti a dirigenti della Magneti Marelli. Il relativo procedimento penale contro ignoti (RG I5604/76-B) si concludeva con sentenza di non luogo a procedere per tale titolo in data 4.I2.1976.

Gli episodi avvenuti all'interno della Marelli di Crescenzago nello ultimo semestre del 1975 di cui alle lettere A), B), C) come si è detto hanno dato luogo a distinti procedimenti penali avanti alla Pretura. Peraltro, essendosi ravvisato per le finalità e per la parziale identità dei protagonisti - motivi di connessione oggettiva e soggettiva con l'ulteriore procedimento penale (RG I0798/75-A) instaurato avanti la Procura di Milano contro le medesime summenzionate persone per i fatti anzidetti, e peraltro considerato sotto un diverso e più grave profilo, i procedimenti di cui sopra venivano riuniti a quest'ultimo già in fase di istruttoria formale.

Questi di sopra esposti sono stati gli episodi che hanno più interessato la Magneti Marelli dal maggio 1975 al novembre 1976 che assumono peraltro una più ampia dimensione se collegati ad altri fatti contestuali e successivi avvenuti al di fuori della azienda e riguardanti l'attività ~~terroristica~~ delle Brigate Rosse e di altri consimili gruppi eversivi oggetto delle indagini che vengono di seguito riferite.

## II

F)- subito dopo l'occupazione dell'ufficio del Palmieri da parte di un centinaio di operai della Marelli - con i ben noti gravi episodi che ne seguirono (così come meglio specificato nel A) in alcune fabbriche milanesi venne distribuito un volantino in cui veniva rivendicato "anonimamente" l'esproprio" e l'incendio di materiale documentale sottratto nel corso dei predetti disordini, al fine di interrompere una presunta attività di spionaggio posta in essere dalla Marelli (cfr rel. I)

G)- sul n. I e 2 del Giornale delle Brigate Rosse (lotta armata per il comunismo) i fatti del 9 maggio 1975 nonché quelli del settembre dello stesso anno attinenti al corteo ed alla occupazione dell'ufficio del direttore dello stabilimento - ing. Tacchi (vedi sub B) - venivano espressamente rivendicati dai Nuclei ~~Interazzionali~~ <sup>omdal</sup> delle Brigate Rosse (cfr. pag. II del n. I e pag. 30 del n. 2).

segue

CURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 4

H)- Il 18 gennaio 1976 in via Maderno n. 18 ove furono tratti in arresto i noti esponenti delle B.R. Renato Curcio e Nadia Mantovani, venne reperito e sequestrato copioso materiale documentale interno della Magneti Marelli: In particolare 1) l'elenco del personale in servizio di sorveglianza presso l'azienda (rep.2), l'elenco completo del personale amministrativo della Marelli, con relativi compiti e numeri telefonici (rep. 4), 3) la struttura organizzativa della divisione equipaggiamenti (rep.5), 4) depliant della Marelli relativo alle forniture industriali aeronautiche effettuate dalla Marelli ai vari paesi europei ed extraeuropei (rep.6) Venivano altresì reperiti e sequestrati dattiloscritti risultanti "schede" di funzionari e personale di guardia della Marelli. In particolare: 5) elenco del personale direttivo della Marelli (rep.7); 6) Elenco di altro personale direttivo con indicazione di via e numero civico di abitazione nonché di targa automobilistica delle rispettive vetture (rep. 8); 7) elenco dirigenti Magneti Marelli con indicazioni di cui sopra (rep.9); 8) elenco di ulteriore personale dell'azienda (rep.10); 9) elenco delle guardie Magneti Marelli con abitazione, targa automobilistica e qualificazione politica "fascista" nonché "spia ~~e~~ crumiro" per quasi tutti (rep.11).

Durante il p.v. di sommarie informazioni rese da Matteo Palmieri il 17 dicembre 1976 nell'ambito delle indagini svolte ad accertare la provenienza dei documenti de quo presso le Brigate Rosse, quest'ultimo ebbe a riconoscere il rep. n.2 (elenco del personale in forza di sorveglianza alla Magneti Marelli) di togli in visione, come quello sottrattogli nell'ufficio durante l'invasione del 9.5.1975 nella quale circostanza venne trafugato notevole materiale cartaceo.

I)- Durante la perquisizione in data 15.12.1976 nell'abitazione di Walter Alasia - anch'egli noto brigatista - subito dopo la sua uccisione nello scontro a fuoco con i carabinieri, ve ne rinvenuto un altro dattiloscritto riferentesi alla situazione giornaliera di scioperanti espressa in percentuale, con dati che venivano comunicati allo stesso Palmieri dai segretari di officina. Anche in riferimento a tale documento, il Palmieri in sede di p.v. di sommarie informazioni avvenuto il 17.12.1976, ne ebbe a confermare il trafugamento durante l'incursione nel suo ufficio di cui si è sopra detto. Venne anche rinvenuta numerosissima ulteriore documentazione relativa alla struttura organizzativa della Marelli, tabelle e comunicati ad uso interno della ditta ed altri dattiloscritti su carta intestata della società oltre ad opuscoli, volantini e copie di periodici di chiara ispirazione rivoluzionaria (B.R.; Senza Tregua; Rosso etc.)

L)- Il 4.4.1976 in una cabina telefonica di via Melchiorre Gioia in Milano veniva trovato un volantino dove l'attentato al Palmieri del 2.4.1976 (così come meglio specificato sub D) veniva rivendicato dalla sedicente organizzazione "Costruire potere armato della classe operaia".

M)- Il 18.II.1976 in una Cabina telefonica di Milano e successivamente il 29.II.1976 presso lo stabilimento Falck Vittoria venivano trovati volantini delle Brigate Rosse che rivendicavano l'attentato delle autovetture dei dirigenti della Magneti Marelli, così come meglio specificato sub E)

Se segue

CURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 5 <sup>6</sup>

N)- Con rapporto 44/6 del 26.4.1977 veniva segnalato dalla Compagnia di Verbania - Legione Carabinieri di Torino - che il 22.4.1977 in località Volgrande - comune di Cassagno - si era proceduto all'arresto di sette persone in quanto trovate in possesso di numerose armi e munizioni di provenienza clandestina, dopo appostamenti effettuati dietro indicazioni di un cittadino che aveva visto in fondo alla valle, sul greto del fiume, sette individui sparare a turno con delle pistole. Infatti durante il sopralluogo in zona avvenuto il giorno successivo, vennero rinvenuti bossoli, cartucce e frammenti di bersagli. Gli arrestati furono generalizzati per Baglioni Enrico, Pars Riccardo, Brambilla Elio, Meregalli Francesco, Guerriero Antonio, Corminelli Emilio e Rodia Teodoro, tutti dipendenti della "Magnetis Marelli" e della Falck. Nel corso poi delle perquisizioni domiciliari successive effettuate presso le abitazioni dei sopraindicati prevenuti fu esperito e sequestrato materiale documentale vario, in parte inerente le B.R. o comunque organizzazioni inneggianti alla lotta armata in aparte riguardante la Magnetis Marelli. In particolare presso il Baglioni fu rinvenuto un opuscolo ciclostilato a titolo "la giustizia è proletaria", un opuscolo a titolo "Le caratteristiche del movimento di lotta ed i nostri compiti", una copia del giornale "senza tregua", un foglio pubblicazione dal titolo "Chiamiamo Comunismo", n. 17 fogli di fotocopie riferentisi ad apparecchiature varie della Magnetis Marelli, al costo delle stesse nonché al nominativo del fornitore, n. 6 ciclostili datati 16.12.1976 del Comitato Operaio Magnetis n. 1 opuscolo di cinque fogli relativo al "Soccorso Rosso", una documentazione del comitato di coordinamento Magnetis Marelli, n. 8 fogli in fotocopia relativi ad una relazione sulla ristrutturazione della Magnetis Marelli, un manifesto a titolo Autonomia Operaia del il Comunismo ed altra documentazione di secondaria importanza. Presso il Rodia furono rinvenute n. due copie del periodico "Senza Tregua" ed una del periodico "Addaveni", 1 opuscolo a stampa a titolo "Oggherete tutto" edito da Lotta Continua, un opuscolo a stampa dal titolo "carcere oggi" edito a cura del Soccorso Rosso Militante due carpette in cartone con l'intestazione "Magnetis Marelli" contenenti numerosi documenti dattiloscritti ed in fotocopia inerenti la società nonché un elenco telefonico interno completo della stessa, n. 5 volantini ciclostilati a firma "Comitato Operaio Magnetis" nonché altro ciclostilato a titolo "La giustizia Proletaria", n. 2 fogli di fotocopia con manoscritto a penna a firma "Listino Prezzi" della società "Magnetis Marelli", n.2 fogli ciclostilati con intestazione "struttura del comando e Lotta Operaia alla Magnetis di Crescenzago". Presso le abitazioni degli altri prevenuti, ad eccezione del Brambilla venne altresì rinvenuto ulteriore materiale documentale della medesima provenienza politica. Nel prosieguo delle indagini venivano infine sequestrati due colli giacenti presso il deposito bagagli delle FF.SS di Roma e Bologna (i cui relativi scontrini erano stati trovati in possesso del Baglioni il giorno dell'arresto) contenenti rispettivamente 313 e 500 copie del periodico "Senza Tregua".

segue con

C.A. DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 6 7

C) - In relazione ai fatti di cui sopra, in data 28/29 aprile 1977 venivano distribuiti nei pressi degli stabilimenti SIT - SIEMENS e Magneti Marelli, volantini a firma del Comitato Operaio Marelli, Comitato Operaio Falck ed altri organismi autonomi di fabbrica in cui facendosi riferimento alle "7 avanguardie operaie arrestate pochi giorni prima al ritorno da un addestramento", si affermava espresamente il diritto di questi ultimi e degli operai in genere e detenere le armi al fine di prendersi con la forza "tutto ciò che la borghesia aveva loro negato".

Dagli accertamenti effettuati in merito risultò che la distribuzione del volantino avvenne per opera di dipendenti della società Marelli, fra i quali venne individuato - tra gli altri Reale Antonio.

Questi gli episodi asetticamente inquadrati in un approssimativo ordine cronologico che - pur avvenuti all'esterno della azienda - se esaminati nella loro dinamica e nel ruolo assunto dai loro protagonisti o presunti tali, trovano un evidente - seppure indiretto - collegamento con i noti fatti avvenuti all'interno della Magneti Marelli esposti sub I°.

In merito pertanto alla configurazione giuridica di quanto è emerso dalle varie denunce, esposti, inchieste ed accertamenti su tali episodi - solo apparentemente autonomi tra loro ma in realtà strettamente collegati dalla identità dei personaggi e dalla comune matrice politica, si osserva quanto segue in

#### DIRITTO

I fatti sovraesposti debbono essere raggruppati entro tre categorie: 1) avvenimenti verificatisi all'interno dell'azienda Magneti Marelli (sub. a), b), c), d), e) - 2) attività propagandistica e rivendicatoria degli episodi avvenuti nella Marelli da parte delle B.R. e di altri nuclei eversivi, (presso i covi dei quali venne altresì rinvenuto notevole materiale documentale interno alla predetta ( sub f), g), h), i), l), m); 3) - fatti di Verbania con collaterali perquisizioni a carico dei protagonisti e successiva giustificazione politica degli stessi (sub n), o).

I collegamenti ideologici tra tutti gli episodi sono chiari dall'esposizione dei fatti ma meritano - per chiarezza - di essere puntualizzati negli elementi più salienti:

nel gruppo individuato come il responsabile dell'occupazione dell'ufficio del Palmieri che portò alla sottrazione ed alla distruzione di numerosi documenti della società vengono notati - tra gli altri - Baglioni Enrico e Rodia Teodoro. E' ancora il Baglioni assieme ad altri operai della Marelli tutti sospesi cautelatamente dall'azienda, quindi licenziati - che si trattiene nello stabilimento fomentando cortei intimidatori ed occupando l'ufficio del direttore, ing. Tacchini, indurlo a revocare provvedimenti presi.

segue





L'ORA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 7 8

Tali episodi vengono tutti rivendicati dalle Brigate Rosse (giornale "Lotta Armata per il Comunismo n.1 e 2" le quali si assumono altresì la paternità dei successivi attentati compiuti contro il capo delle Guardie Mezzio Palmieri e contro le autovetture dei dirigenti della società.

Nei covi dei brigatisti Walter Alasia e Renato Curcio viene reperito copioso materiale documentale intorno della Marelli, fra il quale il Palmieri riconosce alcuni documenti che vennero sottratti dal suo ufficio durante l'invasione del 9.5.1975, alla quale come già detto parteciparono il Baglioni ed il Rodia.

Tra il gruppo dei sette speratori di Verbania vengono individuati ancora il Baglioni ed il Rodia, presso le abitazioni dei quali gli agenti sequestrano numerosi documenti della Spa Marelli (in originale e fotocopia), nonché ciclostilati e periodici del giornale "Rosso" "Addaveni" "Senza Tregua" ed altri di analoga estrazione politica. In particolare sul Baglioni vengono trovati due scontrini ferroviari di deposito di circa 700 copie di "Senza Tregua", giornale che già aveva interessato gli inquirenti nelle sue pubblicazioni riguardanti documenti riservati interni della Spa Marelli che come già spiegato furono riconosciuti dal Palmieri come quelli sottratti durante l'occupazione del suo ufficio e ritrovati poi nei "covi" dei brigatisti Alasia e Curcio.

L'episodio di Verbania viene infine giustificato con un volantinaggio presso la Marelli e la Sit - Siemens ad opera dei comitati autonomi di fabbrica che rivendicano la necessità dell'addestramento armato degli operai.

Tutti questi episodi pertanto, per la particolare giustificazione politica ad essi data con volantinaggi, opuscoli anonimi e periodici quali Lotta Armata per il Comunismo (giornale ufficiale delle Brigate Rosse), nonché "Rosso" "Addaveni" e "Senza Tregua", (riviste che costituiscono l'intelaiatura) si inquadrano nella matrice ideologica che sostiene quei nuclei eversivi che invocano la "lotta armata" per sovvertire l'ordinamento costituito.

E' indubbio che tali gruppi - primo fra tutti - le Brigate Rosse - necessitano per poter svolgere i loro compiti rivoluzionari, soprattutto l'apparato economico industriale privato che costituisce il primo nemico da combattere quale supporto del capitalismo borghese di "ramificazione organizzativa locali" all'interno delle singole aziende con il compito vuoi di fomentare disordini vuoi di controllare e più in particolare acquisire tutti quegli elementi organici strutturali interni dell'industria, presupposto della incisività delle loro azioni armate e della loro delirante propaganda di lotta.

E' appunto in questa prospettiva che si inquadrano il Rodia ed il Baglioni, quest'ultimo collaboratore e responsabile della distribuzione c/o la Magneti Marelli della rivista "senza tregua" dell'area di autonomia, collegata, almeno per i motivi di lotta propugnata con i brigatisti (presso i quali ne vennero trovate altresì copie). Furono essi infatti che con altri otto individui in un più vasto gruppo di circa cento operai - occuparono l'ufficio

segue

A

CORA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 8 9

del Palmieri, ove venne sottratto copioso materiale documentale riservato della società, in parte pubblicato sull'anzidetto periodico, in parte ritrovato presso le loro stesse abitazioni nonché presso i covi dei noti brigatisti Alasia e Curcio. Sintomatico e poi il fatto che presso Curcio venne reperito altresì un elenco delle guardie e dirigenti della Marelli, con rispettivo domicilio e targa automobilistica indicazioni residue che possono essere state raccolte solo attraverso l'attività inquirente di affiliati o quanto meno simpatizzanti delle B.R. che fornivano ad essi via via gli obiettivi di future azioni delittuose. Tale inconfutabile collegamento ideologico e strutturale con il gruppo terroristico delle B.R. od altro simile da parte del Baglioni e del Rodia (soprattutto per quanto emerso confrontando i fatti del 9/5/1975 alla Magneti Marelli con le perquisizioni effettuate presso gli inquisiti ed i brigatisti Alasia e Curcio) assume una più netta dimensione - nella specie poi la configurabilità della ipotesi criminosa di cui all'art. 307 C.P. - s'è confrontato con i fatti di Verbania (esercitazione a fuoco da parte di sette individui fra i quali appunto presenti sempre il Baglioni e il Rodia) che costituiscono l'anello conclusivo e nello stesso tempo la prova definitiva dell'appartenenza effettiva dei due imputati ad una organizzazione finalizzata dalla lotta armata della quale appunto essi costituivano le appendici all'interno della Marelli.

Ne consegue che gli stessi dovranno essere rinviati a giudizio per aver partecipato ad una associazione sovversiva con finalità di azioni armate contro l'assetto statale e, più in particolare, data l'estrazione degli imputati - contro l'apparato aziendale di rispettiva provenienza. Non si può infatti giustificare le esercitazioni a fuoco di Verbania alle quali presero parte i due prevenuti in nessun altro modo se non ricomprendendole in una attività di addestramento militare nell'ambito di gruppo che rivendicano la necessità della lotta armata. D'altra parte gli stessi comitati autonomi di fabbrica (in particolare la Marelli, la Sit-Siemens, la Falck) riferendosi alle "avanguardie arrestate a Verbania" rivendicarono il diritto degli operai di prendersi con le armi quanto a loro era stato negato dalla borghesia" qualificando così gli imputati nel loro precipuo ruolo interno ("punta d'azione" nella lotta di fabbrica) ed esterno (veri e propri "militi" addestrati alla azione armata contro i centri di potere industriali). Se per altro i confini dell'imputazione di cui sopra appaiono netti e precisi a carico del Baglioni e del Rodia proprio per tutti i collegamenti che - a seguito delle sopraddette perquisizioni domiciliari nonché a seguito del ruolo da loro assunto nei noti fatti della Marelli - è dato ritenere gli stessi intrattenessero con le B.R. - organizzazione terroristica di struttura militare per definizione acquisita - tali confini vengono a sfumare nei confronti degli altri cinque imputati che parteciparono alle esercitazioni a fuoco, cioè Paris Riccardo, Brambilla Elio, Menegalli Francesco, Guerriero Antonio e Carminelli Emilio. E' vero che alcuni di essi (il Brambilla ed il Guerriero) erano dei dipendenti della Falck che anche essa - al pari della Marelli - era stata ripetutamente oggetto di interessamento sul periodico "Senza Tregua" nonché di numerosi attentati delle B.R.. E' vero che presero parte assieme al Baglioni ed al Rodia all'addestramento di Verbania e non certo a scopo di

10

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 9

divertimento come è pur e vero che presso le abitazioni di quest'ultimi venne sequestrato copioso materiale documentale clandestino di ispirazione eversiva.

In concreto, però, l'elemento più rilevante per ritenerli membri delle B.R. è quello costituito dalla presenza di Baglioni e Rodia all'esercitazione a fuoco di Verbania.

Tuttavia non si può non prendere atto della esistenza attuale, nella nostra società, di un'area politica che si riconosce e propugna la lotta armata per il comunismo, area, che, però si articola in moltissime e diversi gruppi alcuni dei quali agiscono nella clandestinità e sono strutturati in banda armata (come le B.R.), altri in associazione sovversiva, (come alcune frange della c.d. Autonomia Operaia), altri ancora che si limitano alla sola ~~discussione~~ discussione ideologica. E' pure possibile che persone aderenti ai gruppi diversi, ma che, come gli imputati, frequentano lo stesso ambiente di lavoro e partecipano alle medesime lotte sindacali, possono ritrovarsi in attività che rappresentino un minimo denominatore comune, come ad esempio, la presenza ad un corteo (che può riguardare tutti i diversi gruppi) o come nel caso di specie ad una esercitazione con uso di armi (che può riguardare sia i partecipanti ad una banda armata che quelli ad una associazione sovversiva che non è ancora strutturata in organizzazione paramilitare) Va anche tenuto presente che a differenza del Baglioni e del Rodia, il Paris, il Brambilla, il Menegalli, il Guerriero ed il Cominelli, nessun ruolo specifico risulta che assunsero nell'ambito delle lotte aziendali o di altre azioni rivendicate dalla B.R. pertanto, mentre al Baglioni e Rodia va addebitata la partecipazione all'associazione sovversiva B.R. con relativa banda armata, gli altri suindicati imputati vanno colpiti da una serie di elementi che le fanno ritenere membri di una associazione sovversiva organizzata tra essi ed altre persone, associazione, che, per il solo fatto dell'esercitazione a fuoco di Verbania non può dirsi che abbia formato una banda armata che prevede che "gli associati abbiano uno statuto ed un capo e, dotati di armi" (Cass. 20.1.1953) "siano collegati mediante un vincolo organizzativo che comporti un'unica disciplina" (cass.10.10.52) e che, comunque, sia da identificarsi nelle B.R..

Per quanto poi riguarda il Serino, il Surdo, il Marelli, il Zanetti, il Reale, l'Annoni, il Paraboni ed il Carminiello (che hanno partecipato unitamente al Baglioni ed al Rodia, assieme ad un gruppo di circa 100 operai non identificati, all'invasione dell'ufficio del Palmieri il 9.5.1975, ove vennero distrutti ed asportati documenti interni della società Marelli) anche per essi non sembra che sussistano elementi che li possano anche indirettamente collegare alle B.R. ovvero - più in generale - ai nuclei di lotta armata agenti all'interno delle aziende di emanazione delle brigate stesse.

Ciò per alcune considerazioni fondamentali che distinguono nettamente la figura dei precitati imputati dal ruolo determinante del Baglioni e del Rodia e più specificatamente dagli altri cinque partecipanti all'episodio di Verbania nell'ambito dei reati di questi ultimi ascritti. Innanzitutto buona parte della documentazione societaria esportata durante l'occupazione dell'ufficio del Palmieri fu rinvenuta solo presso l'abitazione del Baglioni e del Rodia, unitamente a documentazione ./.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. .... IO 11

clandestina sulla lotta armata. Ed è chiaro che la qualifica del Baglioni e del Rodia non è giustificata il possesso se non per scopi estranei a quello del lav-oro, quali - tra gli altri - trasferirne il contenuto in volantini ciclostilati e periodici rivoluzionari. Infatti il Baglioni era anche collaboratore e diffusore presso la Magneti Marelli del giornale "senza tregua" (legato all'area della autonomia), laddove appunto apparvero pubblicati su alcuni numeri parte dei documenti asportati quel giorno nell'ufficio del Palmieri. Se poi si collega il fatto del rinvenimento di tali documenti riservati presso il domicilio dei predetti con quello del sequestro di ulteriore documentazione dello stesso tipo proveniente sempre dall'ufficio del Palmieri presso i covi del Curcio e dell'Alasia, si rileva chiaramente il nesso tra il Baglioni ed il Rodia con le B.R., al quale sembrano invece rimanere estranei gli altri otto del gruppo invasore. E ciò per l'ulteriore argomentazione che nonostante l'esporto del materiale societario predetto avrebbe potuto avvenire da parte di ciascuno dei cento presenti all'invasione e quindi anche ad opera di uno o più degli altri otto individuati in quell'occasione che successivamente avrebbero potuto trasferirlo presso il Baglioni ed il Rodia e - tramite questi ultimi o meno - anche presso il Curcio e l'Alasia, solo il Baglioni ed il Rodia in effetti parteciparono all'addestramento armato di Verbania insieme ad altri cinque individui estranei alla Marelli. Per cui gli indizi a carico dei due relativamente ai loro presunti collegamenti alle B.R. od altri consimili nuclei eversivi raccolti dall'esame dei noti fatti del 9.5.1975 e del materiale reperito presso gli stessi e presso i covi dei capi storici delle B.R. hanno trovato un inequivocabile supporto probatorio nell'episodio di Verbania che si pone come fatto sintomatico e conclusivo non solo del collegamento anzidetto ma anche della effettiva partecipazione degli stessi ad una organizzazione terroristica ineggiante la lotta armata. Nulla emerge invece - si ripete a carico del Serino, Del Surdo, dell'Annoni, del Marelli, del Zanetti, del Reale, del Paraboni e del Carnicella che concorsero nella sola invasione dell'ufficio del Palmieri senza più dare contezza di se nell'ambito degli accertamenti e delle inchieste successive e senza soprattutto partecipare all'episodio di Verbania che in definitiva costituisce il momento esclusivo o quantomeno principale della configurabilità dei reati di cui all'art. 270 e 306 C.P. da ascrivere - pertanto - con le anzidette distinzioni solo ai sette già nominati che del fatto furono gli unici protagonisti.

In merito poi all'invasione dell'ufficio del Palmieri il 9/5/1975 da parte del Baglioni, del Rodia del Serino del Surdo dell'Annoni del Marelli del Zanetti, del Reale del Paraboni del Carnicella e di numerosi altri operai non identificati - della SpA Marelli - con le note devastanti conseguenze che ne derivarono, v'è da dire che i predetti imputati vennero prosciolti da tutti i capi di imputazione dal Pretore di Milano per difetto di querela, relativamente all'ipotesi criminose lievi come tali configurate dal magistrato inquirente (reg. 15308/75). Pertanto l'ulteriore procedimento benchè instaurato avanti a questa Procura a carico degli stessi (R.G. 10798/75-A) per i medesimi episodi sia pur ascritti a diversi e più gravi titoli di reato incontra necessariamente

CURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. ....

II

la preclusione di cui all'art.90 C.P.P. che sancisce il principio del "ne bis in idem". Ondeg gli stessi dovranno essere prosciolti in quanto l'azione penale per i fatti di cui sopra non poteva essere esercitata.

Resta infine da esaminare sotto quale profilo criminoso devono essere compresi tutti i successivi fatti avvenuti nell'interno della Magneti Marelli di Crescenzago dalla data della occupazione dell'ufficio del capo delle guardie della società (maggio 1975) al dicembre dello stesso anno, dei quali si resero responsabili oltre all'immane Baglioni lo Spina Giovanni, il Mazzariello Giuseppe ed il Chessa Raffaele, unitamente ad altri operai non individuati, così come esposto nelle denunce del direttore del personale dr. La Moniva, sinteticamente riportate sotto i capitoli d) e c) della premessa.

E' risultato che gli imputati - pur essendo stati sospesi dalla azienda cautelatamente - nel settembre 1975 si introdussero nello stabilimento e spalle ggiate da un corteo di un centinaio di operai si portarono nell'ufficio dell'ing. Tacchini per indurlo con minacce ed intimidazioni varie a revocare il provvedimento preso. Nulla avendo ottenuto in tale occasione ma anzi venendo tutti e quattro licenziati tra il 14 ed il 17/9/1975 continuarono a trattenersi nell'azienda nonostante le diffide e la volontà contraria della direzione. Tale atteggiamento perdurò anche successivamente alla conoscenza della loro espulsione dall'azienda era stata giudiziariamente confermata in data 13/10/1975. Gli imputati in sede di interrogatorio ammisero sostanzialmente i fatti sia pure giustificandoli come legittime misure di intervento contro condotte antisindacali.

Onde da quanto emerso gli stessi che con reiterate azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso (cioè quello di costringere con provocazioni varie la società a riassumerli dopo che ne erano stati legittimamente allontanati) hanno ripetutamente violato nel periodo anzidetto le norme sancite a tutela della libertà morale degli individui, agendo in talune occasioni con l'appoggio di gruppi di operai delle diverse sezioni della Magneti - non per altro individuati - dovranno essere rinviati a giudizio per i reati:

- 1)- di violazione di domicilio per essersi introdotti e trattenuti dal settembre al dicembre del 1975 nello stabilimento di Crescenzago contro la espressa volontà del responsabile dello stesso, (art.81, 110, 614 C.P.)
- 2)- di tentata violenza privata aggravata per avere con numerosi altri operai in data 10/9/1975 compiuto atti idonei in modo non equivoco a costringere il direttore della Magneti di Crescenzago ing. Tacchini mediante minacce espresse nei suoi confronti dopo essere penetrati nel suo ufficio a fare revocare il provvedimento di sospensione, senza peraltro riuscire nell'intento per motivi indipendenti dalla loro volontà (art.81, 110, 339, 56, 610 C.P.).

Per quanto ~~rigua~~ infine riguarda l'attentato al Palmieri del 2/4/1976 rubricato contro ignoti al n.R.G.21989/76-B (confronta cap.d) sembra opportuno che il sig. G.I. debba emettere sentenza di Non doversi procedere per la causale di cui sopra, così come emanata in relazione all'ulteriore attentato alla Magneti del 16/II/1976 rubricato sub.

Du



SENTENZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE

VISTO  
2 APR 1978  
Milano, IL PROCURATORE GENERALE

## TRIBUNALE CIVILE e PENALE DI MILANO

N. 3235/76A G.I.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Milano  
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento.

contro

STAT.

APR 13 APR 1978

- 1) BAGLIONI Enrico, nato a Milano il 5.12.1949 ivi res. via S. Eusebio nr.16. Attualmente detenuto c/o Casa Cir. Fossombrone;
- 2) RODIA Teodoro, nato a Bari il 19.6.1945 e res. in Milano, via Passo Rolle n.19 - Attualmente detenuto C/O Casa Circ. ORISTANO -
- 3) PARIS Riccardo, nato a Marne (BG) il 2.5.1945, res. a Muggiò in via Baracca n.9 - elett. dom. in Grumolo del Monte (BG) via V. Veneto nr.35;
- 4) MEREGALLI Francesco, nato a Sesto S. Giovanni l'11 novembre 1950 ivi res. in via Firenze n.37/D - do S. san Giovanni, via Pascoli nr.23;
- 5) GUERRIERO Antonio Guido, nato a Merate (CO) il 2.9 ivi res. in via Verdi, 50/B;
- 6) BRAMBILLA Elio Assunto, nato ad Agrate B. l'11.8. ivi res. in via Monte Grappa n.19/D;
- 7) COMINELLI Emilio, nato a Darfo (BS) il 27.2.1948 - eletto dom. in Gorzone (BS) via S. Siro n.3;
- 8) REALE Antonio, nato a Napoli l'11.9.1947, res. a Cinisello B. via Libertà n.20;
- 9) SERINO Giancarlo, nato ad Albaville Iripina il 22. res. a Gorgonzola in via Vespucci nr.1;
- 10) SURDO Nunzio, nato a Ginosa il 23.5.1948, res. in Milano in via Padova n.205;
- 11) MARILLI Luigi, nato a Monza il 22.7.1956 res. a Sesto S. Giovanni, via C.D'arco nr.184;
- 12) ZANETTI Francesco, nato a Milano il 19.3.1941, res. a Sesto S. Giovanni in via Montenero n.63 eletto dom. in via G. Leopardi n.8 C/O Bartella Vinci;
- 13) PERABONI Filippo, n. a Brugherio il 12.10.1943 res. a Cernusco S/N via Adua nr.69;
- 14) CARNICOLA Gioacchino, nato a Terlizzi il 1.11.52 res. a Cinisello B. via Risorgimento n.165;
- 15) CHESSA Raffaele, n. a Irgoli (NU) il 2.8.1946 ed ivi res. dom. in Milano via del ...

- 16) SPINA Giovanni, nato a Sinni (CA) il 4.7.1948 ivi res., dom. in Milano in via Picozzi n.4, c/o BASTASINI;
- 17) MAZZARIELLO Giuseppe, nato a Ruvo del Monte il 2.5.1947 res. in Cinisello B. via C.Villa n.6;
- 18) AMMONI Renato, nato a Desio il 28.8.1945 res. in Milano, via Petrocchi n.21;
- 19) OPIZZI Tiziana, n. a Milano il 17.12.1952 ivi res. via SCHEWILLER n.7;

I M P U T A T I

il BAGLIONI, il PARIS, il BRAMBILLA, il MEREGALLI, il GUERRIERO, il COMINELLI ed il RODIA:

- a) del reato p. e p. dall'art. 270 C.P., perchè partecipavano alla associazione sovversiva "BRIGATE ROSSE" organizzata clandestinamente in tutto il territorio dello Stato e diretta a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato.
- b) del reato p. e p. dall'art. 306 del C.P., per avere partecipato alla banda armata formata dall'associazione "BRIGATE ROSSE" per realizzare le sue finalità sovversive.

~~Fatti accertati in Cossogno (NO) il 22 aprile 1977.~~

BAGLIONI, RODIA, REALE, SERINO, SURDO, MARELLI, ZANETTI, PERABONI, CARNICELLA, CHESSA, SPINA, MAZZARIELLO e AMMONI:

- c) del reato p. e p. dagli artt. 110, 628 cpv n.1 C.P., perchè in concorso tra loro e con numerose altre persone non identificate, per procurarsi un ingiusto profitto, mediante violenza e minaccia a PALMIERI Matteo e POLIFRONI Filippo, si impossessavano di documentazione della spa "MAGNETI MARELLI" che asportavano dai contenitori dell'ufficio così sottraendola al PALMIERI, commettendo il fatto in più persone riunite.
- d) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. 110, 610, 339 C.P. perchè in concorso tra loro e con numerose altre persone non identificate con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante minacce e violenza consistita nel trattenerli fisicamente, costringevano il PALMIERI Matteo e POLIFRONI Filippo a rimanere a loro balia durante l'occupazione dell'ufficio del suddetto PALMIERI, potratasi per circa un'ora;
- e) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 614 up C.P. per essere introdotti in concorso tra loro e con numerose altre persone non identificate nell'ufficio di PALMIERI Matteo, contro la volontà dello stesso ed usando nei suoi confronti la violenza di cui sopra, ed inoltre minacciandolo e spintonandolo;



28

f) del reato p.e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 635 cpv. h. 1 C.P. per avere danneggiato, in concorso tra loro e con numerose altre persone non identificate, in occasione dei fatti di cui sopra, l'ufficio e le relative attrezzature di PALMIERI Matteo commettendo il fatto con violenza e minaccia allo stesso ed a POLIFRONI Filippo.

In Crescenzagò il 9.5.1975.

BAGLIONI e SPINA:

g) del reato p.e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 614 C.P., per essersi introdotti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso nello stabilimento della "Magneti-Marelli", contro la volontà espressa del responsabile stesso.

In Crescenzagò dal 10.9.1975 al 23.12.1975.

h) del reato p.e p. dagli artt. 110, 56, 610, 339 C.P. perchè in concorso con numerose altre persone compivano atti idonei diretti in modo equivoco a costringere il direttore dello stabilimento, ing. TACCHINI mediante minacce espresse nei suoi confronti dopo essere penetrati nel suo ufficio, a far revocare il provvedimento di sospensione, senza riuscire nell'intento per motivi indipendenti dalla loro volontà.

In Crescenzagò il 10.9.1975.

CHESSA, MAZZARIELLO, SPINA e BAGLIONI:

i) del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 614 C.P. per essersi introdotti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, nello stabilimento della "Magneti-Marelli", contro la volontà espressa del responsabile dello stesso.

In Crescenzagò dal 12.9.1975 al 23.12.1975.

OPIZZI Tiziana:

l) del delitto p. e p. dall'art. 270 C.P. per aver promosso l'associazione "Brigate Rosse" organizzata anche clandestinamente e diretta a sovvertire violentemente gli ordinamenti economico-sociali costituiti nello Stato.

Acc. in Milano il 24.6.1977.

Letti gli atti;

viste la memoria difensiva e le richieste del P.M. che si riportano integralmente:

"" PREMESSO in

FATTO

I°

a) - con rapporto redatto su denuncia di La Monica Domenico - direttore del personale della Magneti Marelli SpA. - v. si è rilevato che in data 9.5.1975 un gruppo di circa cento operai dello stabilimento, appartenenti a diverse sezioni, avevano abbandonato il proprio posto di lavoro ed avevano invaso e devastato l'ufficio di Palmieri Matteo, capo delle guardie della società, responsabile della sorveglianza interna.

Nel corso dell'invasione venivano individuati e riconosciuti come i più attivi nel compiere atti di vandalismo e nel rivolgere ingiurie e minacce e al Palmieri e al dr. Polifroni (responsabile del personale - poco dopo sopraggiunto nell'ufficio del Palmieri) tali BAGLIONI Furio, RODIA Teodoro, SERENO Carlo, SURDO Nunzio, ACCIONI Renato, MARELLI Luigi, CANERFI Francesco, REALI Antonio, PERAZONI Filippo, Carmicella Antonio. Durante l'incursione venivano poi anche procurati i danni.

29

dell'ufficio i cui documenti, in parte, erano strappati, in parte bruciati dal gruppo occupante - così almeno risultò dagli accertamenti effettuati immediatamente dopo il fatto.

Il relativo provvedimento penale a carico dei summenzionati per i reati p.e.p. dagli artt. 633, 635 e 612 C.P. (R.G. 10713/75A) veniva per competenza trasmesso in Pretura a causa della derubricazione delle incriminazioni nelle ipotesi lievi punite a querela di parte (R.G. 15308/75). Rimessa la querela dalla parte lesa, gli imputati venivano peraltro prosciolti con sentenza 5/24-6-76.

B) - con rapporto 7.10.1975 redatto su ulteriore denuncia di La Monica Domenico veniva rilevato che in data 9.9.1975 gli operai BAGLIONI Enrico, MAZZARIELLO Giuseppe, CHESSA Raffaele e SPINA Giovanni, so- spesi cautelamente dall'azienda, a causa di episodi di violenza dei quali si erano resi responsabili - incuranti del provvedimento preso nei loro confronti - si erano introdotti nello stabilimento, spalleggiati da un centinaio di operai in corteo, si erano portati nell'ufficio del direttore dello stabilimento, ing. TACCHINI, al fine di convincerlo a revocare il provvedimento di cui sopra, con un comportamento palesemente intimidatorio, concretatosi in minacce scritte, disegni e figure. I predetti continuarono - nei giorni successivi - a permanere nella azienda di Crescenzago, nonostante venissero continuamente diffidati e quindi tra il 16 ed il 17.9.1975 - licenziati. Il relativo procedimento penale per i reati p. e p. dagli artt. 614, 393 C.P., rubricato inizialmente al nr. R.G. 11512/75A della Procura di Milano, fu poi trasmesso alla Pretura (RG. 16893/75) per la relativa istruttoria.

C) - con denuncia del 23.12.1975 ancora del dr. La Monica si esponeva che il Baglioni, il Chessa, il Mazzariello e lo Spina, nonostante fossero stati licenziati, continuavano arbitrariamente a trattenersi nei locali dell'azienda contro la volontà dei dirigenti della Marelli. Ciò avveniva nonostante il licenziamento - imputato ex art. 700 CPC. dagli stessi - fosse stato confermato con ordinanza Pretorile del 13.10.1975. Ribadiva in proposito il denunziante che i quattro operai, avuta notizia del rigetto del loro ricorso, lo stesso giorno organizzavano un corteo all'interno dello stabilimento iniziando una vera e propria caccia ai dirigenti che venivano costretti ad abbandonare i propri uffici (tale episodio oggetto di una ulteriore memoria del dr. La Monica risulta allegato al procedimento n. 16893/75 della Pretura di Milano). La omissima denuncia di cui sopra metteva in moto contro i medesimi un altro procedimento penale avanti alla Pretura di Milano (RG. 901/76) per il reato di cui all'art. 614 C.P..

D) - con rapporto 2.4.1976 veniva segnalato dalla Questura che lo stesso giorno due sconosciuti si erano presentati all'ingresso dello stabilimento della Marelli ed, introdottisi nell'ufficio del capo delle guardie giurate Palmieri, intimavano a quest'ultimo ed al capoturno della sorveglianza Braccia Antonio di sdraiarsi sul pavimento e di consegnare le chiavi della cassaforte, ove avevano saputo erano custodite le armi, minacciando in caso contrario di fare una strage.

Rovistando quindi superficialmente i casetti ove erano contenute le chiavi senza peraltro esportare nulla, esplosevano di seguito un colpo in direzione del Palmieri, ferendolo alla coscia destra e successivamente dopo aver ancora sparato, in aria, si davano alla fuga con altri due complici.

In merito ai fatti di cui sopra si instaurava procedimento penale a carico di ignoti per i reati p. e p. dagli artt. 582, 56, 628 C.P. (RG 21989/76-B).

E)- con segnalazione 2000/76 del Commissariato di P.S. di Sesto San Giovanni veniva portato a conoscenza della Procura della Repubblica di Monza che in data 16.II.1976 quattro uomini e una donna, dopo aver immobilizzato alcuni dipendenti della Magneti Marelli, si introducevano nei locali adibiti a garage della società, scagliando numerose bombe "molotov" all'interno, che danneggiavano tredici autovetture tutte appartenenti a dirigenti della Magneti Marelli. Il relativo procedimento penale contro ignoti (RG 15604/76-B) si concludeva con sentenza di non luogo a procedere per tale titolo in data 4.II.1976.

Gli episodi avvenuti all'interno della Marelli di Crescenzago nell'ultimo semestre del 1975 di cui alle lettere A), B), C) come si è detto hanno dato luogo a distinti procedimenti penali avanti alla Pretura. Peraltro, essendosi ravvisato per le finalità e per la parziale identità dei protagonisti - motivi di connessione oggettiva e soggettiva con l'ulteriore procedimento penale (RG 10798/75-A) instaurato avanti la Procura di Milano contro le medesime summenzionate persone per fatti anzidetti, e peraltro considerato sotto un diverso e più grave profilo, i procedimenti di cui sopra venivano riuniti a quest'ultima già in fase di istruttoria formale.

Questi di sopra esposti sono stati gli episodi che hanno più interessato la Magneti Marelli dal maggio 1975 al novembre 1976 che assumono peraltro una più ampia dimensione se collegati ad altri fatti contestuali e successivi avvenuti al di fuori della azienda e riguardanti l'attività ~~terroristica~~ delle Brigate Rosse e di altri consimili gruppi eversivi oggetto delle indagini che vengono di seguito riferite.

## II°

F)- subito dopo l'occupazione dell'ufficio del Palmieri da parte un centinaio di operai della Marelli - con i ben noti gravi episodi che ne seguirono (così come meglio specificato nel A) in alcune bricche milanesi venne distribuito un volantino in cui veniva rivendicato "anonimamente" l'esproprio e l'incendio di materiale documentato sottratto nel corso dei predetti disordini, al fine di interrompere una presunta attività di spionaggio posta in essere dalla Marelli (cfr rel. I)

G)- sul n. I e 2 del Giornale delle Brigate Rosse (lotta armata al comunismo) i fatti del 9 maggio 1975 nonché quelli del settembre dello stesso anno attinenti al corteo ed alla occupazione dell'ufficio del direttore dello stabilimento - ing. Tacchini (vedi sub B) - venivano espressamente rivendicati dai Nuclei Intersezionali delle Rosse (cfr. pag. II del n. I e pag. 30 del n. 2).

segue

H)- Il 18 gennaio 1976 in via Maderno n. 18 ove furono tratti in arresto i noti esponenti delle B.R. Renato Curcio e Nadia Mantovani, vennero reperiti e sequestrato copioso materiale documentale interno della Magneti Marelli: In particolare 1) l'elenco del personale in servizio di sorveglianza presso l'azienda (rep.2), l'elenco completo del personale amministrativo della Marelli, con relativi compiti e numeri telefonici (rep. 4), 3) la struttura organizzativa della divisione equipaggiamenti (rep.5), 4) depliant della Marelli relativo alle forniture industriali aeronautiche effettuate dalla Marelli ai vari paesi europei ed extraeuropei (rep.6) Vennero altresì reperiti e sequestrati dattiloscritti risultanti "schede" di funzionari e personale di guardia della Marelli. In particolare: 5) elenco del personale direttivo della Marelli (rep.7); 6) Elenco di altro personale direttivo con indicazione di via e numero civico di abitazione nonché di targa automobilistica delle rispettive vetture (rep. 8); 7) elenco dirigenti Magneti Marelli con indicazioni di cui sopra (rep.9); 8) elenco di ulteriore personale dell'azienda (rep.10); 9) elenco delle guardie Magneti Marelli con abitazione, targa automobilistica e qualificazione politica "fascista" nonché "spia ~~o~~ crumiro" per quasi tutti (rep.11).

Durante il p.v. di sommarie informazioni rese da Matteo Palmieri il 17 dicembre 1976 nell'ambito delle indagini svolte ad accertare la provenienza dei documenti de quo presso le Brigate Rosse, quest'ultimo ebbe a riconoscere il rep. n.2 (elenco del personale in forza di sorveglianza alla Magneti Marelli) datogli in visione, come quello sottrattogli nell'ufficio durante l'invasione del 9.5.1975 nella quale circostanza venne trafugato notevole materiale cartaceo.

I)- Durante la perquisizione in data 15.12.1976 nell'abitazione di Walter Alasia - anch'egli noto brigatista - subito dopo la sua uccisione nello scontro a fuoco con i carabinieri, venne rinvenuto un altro dattiloscritto riferentesi alla situazione giornaliera di scioperanti espressa in percentuale, con dati che venivano comunicati allo stesso Palmieri dai segretari di officina. Anche in riferimento a tale documento, il Palmieri in sede di p.v. di sommarie informazioni avvenuto il 17.12.1976, ne ebbe a confermare il trafugamento durante l'invasione nel suo ufficio di cui si è sopra detto. Venne anche rinvenuta numerosissima ulteriore documentazione relativa alla struttura organizzativa della Marelli, tabelle e comunicati ad uso interno della ditta e altri dattiloscritti su carta intestata della società oltre ad opuscoli, volantini e copie di periodici di chiara ispirazione rivoluzionaria (B.R.; Senza Tregua; Rosso etc.)

J)- IL 4.4.1976 in una cabina telefonica di via Melchiorre Gioia in Milano veniva trovato un volantino dove l'attentato al Palmieri del 2.12.1976 (così come meglio specificato sub D) veniva rivendicato dalla seguente organizzazione "Costruire potere armato della classe operaia"

K)- Il 18.II.1976 in una Cabina telefonica di Milano e successivamente il 29.II.1976 presso lo stabilimento Falck Vittoria venivano trovati volantini delle Brigate Rosse che rivendicavano l'attentato alle scritte dei dirigenti della Magneti Marelli, così come meglio specificato sub E)

Se segue :

N)- Con rapporto 44/6 del 26.4.1977 veniva segnalato dalla Compagnia di Verbania - Legione Carabinieri di Torino - che il 22.4.1977 in località Valgrande - comune di Cassagno - si era proceduto all'arresto di sette persone in quanto trovate in possesso di numerose armi e munizioni di provenienza clandestina, dopo appostamenti effettuati dietro indicazioni di un cittadino che aveva visto in fondo alla valle, sul greto del fiume, sette individui sparare a turno con delle pistole. Infatti durante il sopralluogo in zona avvenuto il giorno successivo, vennero rinvenuti bossoli, cartucce e frammenti di bersagli. Gli arrestati furono generalizzati per Baglioni Enrico, Paris Riccardo Brambilla Elio, Merigalli Francesco, Guerriero Antonio, Corminelli Emilio e Rodia Teodoro, tutti dipendenti della "Magneti Marelli" e della Falck. Nel corso poi delle perquisizioni domiciliari successive effettuate presso le abitazioni dei sopraindicati prevenuti fu esperito e sequestrato materiale documentale vario, in parte inerente le B.R. o comunque organizzazioni inneggianti alla lotta armata - in aparte riguardante la Magneti Marelli. In particolare presso il Baglioni fu rinvenuto un opuscolo ciclostilato a titolo "La giustizia è proletaria", un opuscolo a titolo "Le caratteristiche del movimento di lotta ed i nostri compiti", una copia del giornale "senza tregua", un foglio pubblicazione dal titolo "Chiamiamo Comunismo", n. 17 fogli di fotocopie riferentisi ad apparecchiature varie della Magneti Marelli, al costo delle stesse nonché al nominativo del fornitore, n. 6 ciclostili datati 16.12.1976 del Comitato Operaio Magnet n. 1 opuscolo di cinque fogli relativo al "Soccorso Rosso", una documentazione del comitato di coordinamento Magneti Marelli, n. 8 fogli in fotocopia relativi ad una relazione sulla ristrutturazione della Magneti Marelli, un manifesto a titolo Autonomia Operaia del il Comunismo ed altra documentazione di secondaria importanza.

Presso il Rodia furono rinvenute n. due copie del periodico "Senza Tregua" ed una del periodico "Addaveni", l'opuscolo a stampa a titolo "Oggherete tutto" edito da Lotta Continua, un opuscolo a stampa dal titolo "carcere oggi" edito a cura del Soccorso Rosso Militante due carpette in cartone con l'intestazione "Magneti Marelli" contenenti numerosi documenti dattiloscritti ed in fotocopia inerenti la società nonché un elenco telefonico interno completo della stessa, n. 5 volantini ciclostilati a firma "Comitato Operaio Magneti" nonché altro ciclostilato a titolo "La giustizia Proletaria", n. 2 fogli di fotocopia con manoscritto a pennarello "Listino Prezzi" della società "Magneti Marelli", n. 2 fogli ciclostilati con intestazione "struttura del comando e Lotta Operaia alla Magneti di Crescenzago". Presso le abitazioni degli altri prevenuti, ad eccezione del Brambilla venne altresì rinvenuto ulteriore materiale documentale della medesima provenienza politica.

Nel prosieguo delle indagini venivano infine sequestrati due collaudi giacenti presso il deposito bagagli delle FF.SS di Roma e Bologna (i cui relativi scontrini erano stati trovati in possesso del Baglioni il giorno dell'arresto) contenenti rispettivamente 313 e 500 copie del periodico "Senza Tregua".

segue

o) - In relazione ai fatti di cui sopra, in data 28/29 aprile 1977 venivano distribuiti nei pressi degli stabilimenti SIT - SIEMENS e Magneti Marelli, volantini a firma del Comitato Operaio Marelli, Comitato Operaio Falck ed altri organismi autonomi di fabbrica in cui facendosi riferimento alle "7 avanguardie operaie arrestate pochi giorni prima al ritorno da un addestramento", si affermava espressamente il diritto di questi ultimi e degli operai in genere e dettare le armi al fine di prendersi con la forza "tutto ciò che la borghesia aveva loro negato".

Dagli accertamenti effettuati in merito risultò che la distribuzione del volantino avvenne per opera di dipendenti della società Marelli fra i quali venne individuato - tra gli altri Reale Antonio.

Questi gli episodi asetticamente inquadrati in un approssimativo ordine cronologico che - pur avvenuti all'esterno della azienda - se esaminati nella loro dinamica e nel ruolo assunto dai loro protagonisti o presunti tali, trovano un evidente - seppure indiretto - collegamento con i noti fatti avvenuti all'interno della Magneti Marelli esposti sub I°.

In merito pertanto alla configurazione giuridica di quanto è emerso dalle varie denunce, esposti, inchieste ed accertamenti su tali episodi - solo apparentemente autonomi tra loro ma in "realtà strettamente collegati dalla identità dei personaggi e dalla comune matrice politica, si osserva quanto segue in

#### DIRITTO

I fatti sovraesposti debbono essere raggruppati entro tre categorie: 1) avvenimenti verificatisi all'interno dell'azienda Magneti Marelli (sub. a), b), c), d), e) - 2) attività propagandistica e rivendicatoria degli episodi avvenuti nella Marelli da parte delle B.R. e di altri nuclei eversivi, presso i covi dei quali venne altresì rinvenuto notevole materiale documentale interno alla predetta (sub f), g), h), l), m); 3) - fatti di Verbania con collaterali perquisizioni a carico dei protagonisti e successiva giustificazione politica degli stessi (sub n), o).

I collegamenti ideologici tra tutti gli episodi sono chiari dall'esposizione dei fatti ma meritano - per chiarezza - di essere puntualizzati negli elementi più salienti:

nel gruppo individuato come il responsabile dell'occupazione dell'ufficio del Palmieri che portò alla sottrazione ed alla distruzione numerosi documenti della società vengono notati - tra gli altri - gli operai Enrico e Rodia Teodoro. E' ancora il Baglioni assieme ad altri operai della Marelli tutti sospesi cautelatamente dall'azienda, quasi licenziati - che si trattiene nello stabilimento fomentando cortei intimidatori ed occupando l'ufficio del direttore, ing. Tacchini, inducendolo a revocare provvedimenti presi.

segue

Tali episodi vengono tutti rivendicati dalle Brigate Rosse (giornale "Lotta Armata per il Comunismo n.1 e 2) le quali si assumono altresì la paternità dei successivi attentati compiuti contro il capo delle Guardie Nere Marco Palmieri e contro le autovetture dei dirigenti della società.

Nei covi dei brigatisti Walter Alasia e Renato Curcio viene reperito copioso materiale documentale intorno della Marelli, fra il quale il Palmieri riconosce alcuni documenti che vennero sottratti dal suo ufficio durante l'invasione del 9.5.1975, alla quale come già detto parteciparono il Baglioni ed il Rodia.

Tra il gruppo dei sette sparatori di Verbania vengono individuati ancora il Baglioni ed il Rodia, presso le abitazioni dei quali gli agenti sequestrano numerosi documenti della Spa Marelli (in originale e fotocopia), nonché ciclostilati e periodici del giornale "Rosso" "Addaveni" "Senza Tregua" ed altri di analogo estrazione politica. In particolare sul Baglioni vengono trovati due scontrini ferroviari di deposito di circa 700 copie di "Senza Tregua", giornale che già aveva interessato gli inquirenti nelle sue pubblicazioni riguardanti documenti riservati interni della Spa Marelli che come già spiegato furono riconosciuti dal Palmieri come quelli sottratti durante l'occupazione del suo ufficio e ritrovati poi nei "covi" dei brigatisti Alasia e Curcio.

L'episodio di Verbania viene infine giustificato con un volantinaggio presso la Marelli a la Sit - Siemens ad opera dei comitati autonomi di fabbrica che rivendicano la necessità dell'addestramento armato degli operai.

Tutti questi episodi pertanto, per la particolare giustificazione politica ad essi data con volantinaggi, opuscoli anonimi e periodici quali Lotta Armata per il Comunismo (giornale ufficiale delle Brigate Rosse), nonché "Rosso" "Addaveni" e "Senza Tregua", (riviste che costituiscono l'intelaiatura) si inquadrano nella matrice ideologica che sostiene quei nuclei eversivi che invocano la "lotta armata" per sovvertire l'ordinamento costituito.

E' indubbio che tali gruppi - primo fra tutti - le Brigate Rosse - necessitano per poter svolgere i loro compiti rivoluzionari, soprattutto l'apparato economico industriale privato che costituisce il primo nemico da combattere quale supporto del capitalismo borghese di "ramificazione organizzativa locali" all'interno delle singole aziende con il compito vuoi di fomentare disordini vuoi di controllare e più in particolare acquisire tutti quegli elementi organici strutturali interni dell'industria, presupposto della incisività delle loro azioni armate e della loro delirante propaganda di lotta.

E' appunto in questa prospettiva che si inquadrano il Rodia ed il Baglioni, quest'ultimo collaboratore e responsabile della distribuzione c/o la Magneti Marelli delle riviste "senza tregua" dell'area di autonomia, collegata, almeno per i motivi di lotta propugnata con i brigatisti (presso i quali ne vennero trovate altresì copie). Furono essi infatti che con altri otto individui in un più vasto gruppo di circa cento operai - occuparono l'ufficio  
... segue ...

del Palmieri, ove venne sottratto copioso materiale documentale riservato della società, in parte pubblicato sull'anzidetto periodico, parte ritrovato presso le loro stesse abitazioni nonché presso i dei noti brigatisti Alasia e Curcio. Sintomatico e poi il fatto che presso Curcio venne reperito altresì un elenco delle guardie e dirigenti della Marelli, con rispettivo domicilio e targa automobilistica indicazioni residue che possono essere state raccolte solo attraverso l'attività inquirente di affiliati o quanto meno simpatizzanti B.R. che fornivano ad essi via via gli obiettivi di future azioni lituose. Tale inconfutabile collegamento ideologico e strumentale con il gruppo terroristico delle B.R. od altro simile da parte di Baglioni e del Rodia (soprattutto per quanto emerso confrontando i fatti del 9/5/1975 alla Magneti Marelli con le perquisizioni effettuate presso gli inquisiti ed i brigatisti Alasia e Curcio) assume una netta dimensione - nella specie poi la configurabilità della ipotesi criminosa di cui all'art. 307 C.P. - s'è già raffrontato con i fatti Verbania (esercitazione a fuoco da parte di sette individui fra i quali appunto presenti sempre il Baglioni e il Rodia) che costituiscono un anello conclusivo e nello stesso tempo la prova definitiva dell'attività effettiva dei due imputati ad una organizzazione finalizzata alla lotta armata della quale appunto essi costituivano le appendici all'interno della Marelli.

Ne consegue che gli stessi dovranno essere rinviati a giudizio per aver partecipato ad una associazione sovversiva con finalità di azione armata contro l'assetto statale e, più in particolare, data l'età degli imputati - contro l'apparato aziendale di rispettiva provenienza. Non si può infatti giustificare le esercitazioni a fuoco di Verbania alle quali presero parte i due prevenuti in nessun altro modo se non ricomprendendole in una attività di addestramento militare nell'ambito di gruppo che rivendicano la necessità della lotta armata. D'altra parte gli stessi comitati autonomi di fabbrica (in particolare la Marelli, la Sit-Siemens, la Falck) riferendosi alle "avanguardie armate a Verbania" rivendicarono il diritto degli operai di prendersi le armi" quanto a loro era stato negato dalla borghesia" qualificando così gli imputati nel loro precipuo ruolo interno ("punta d'azione" lotta di fabbrica) ed esterno (veri e propri "militi" addestrati ad azione armata contro i centri di potere industriali). Se per altro confini dell'imputazione di cui sopra appaiono netti e precisi a carico del Baglioni e del Rodia proprio per tutti i collegamenti che - a seguito delle sopradette perquisizioni domiciliari nonché a seguito del ruolo da loro assunto nei noti fatti della Marelli - è dato ritenere gli stessi intrattenessero con le B.R. - organizzazione terroristica di struttura militare per definizione acquisita - tali confini vengono a sfumare nei confronti degli altri cinque imputati che parteciparono alle esercitazioni a fuoco, cioè Paris Riccardo, Brambilla Mehagalli Francesco, Guerriero Antonio e Carminelli Emilio. E' vero che alcuni di essi (il Brambilla ed il Guerriero) erano dei dipendenti della Falck che anche essa - al pari della Marelli - era stata ripetutamente oggetto di interessamento sul periodico "Senza Tregua" nonché di attentati delle B.R.. E' vero che presero parte assieme al Baglioni ed al Rodia all'addestramento di Verbania e non certo a scopo di



... l'arresto come è pur e vero che presso le abitazioni di quest'ultima venne sequestrato copioso materiale documentale clandestino di ispirazione eversiva.

In concreto, però, l'elemento più rilevante per ritenerli membri delle B.R. è quello costituito dalla presenza di Baglioni e Rodia all'esercitazione a fuoco di Verbania.

Tuttavia non si può non prendere atto della esistenza attuale, nella nostra società, di un'area politica che si riconosce e propugna la lotta armata per il comunismo, area, che, però si articola in moltissimi e diversi gruppi alcuni dei quali agiscono nella clandestinità e sono strutturati in banda armata (come le B.R.), altri in associazione sovversiva, (come alcune frange della c.d. Autonomia Operaia), altri ancora che si limitano alla sola discussione ideologica. E' pure possibile che persone aderenti ai gruppi diversi, ma che, come gli imputati, frequentano lo stesso ambiente di lavoro e partecipano alle medesime lotte sindacali, possono ritrovarsi in attività che rappresentano un minimo denominatore comune, come ad esempio, la presenza ad un corteo (che può riguardare tutti i diversi gruppi) o come nel caso di specie ad una esercitazione con uso di armi (che può riguardare sia i partecipanti ad una banda armata che quelli ad una associazione sovversiva che non è ancora strutturata in organizzazione paramilitare). Va anche tenuto presente che a differenza del Baglioni e del Rodia, il Paris, il Brambilla, il Menegalli, il Guerriero ed il Cominelli, nessun ruolo specifico risulta che assunsero nell'ambito delle lotte aziendali o di altre azioni rivendicate dalla B.R. pertanto, mentre al Baglioni e Rodia va addebitata la partecipazione all'associazione sovversiva B.R. con relativa banda armata, gli altri suindicati imputati vanno colpiti da una serie di elementi che li fanno ritenere membri di una associazione sovversiva organizzata tra essi ed altre persone, associazione, che, per il solo fatto dell'esercitazione a fuoco di Verbania non può dirsi che abbia formato una banda armata che prevede che "gli associati abbiano uno statuto ed un capo e, dotati di armi" (Cass. 20.1.1953) "siano collegati mediante un vincolo organizzativo che comporti un'unica disciplina" (cass.10.10.52) e che, comunque sia da identificarsi nelle B.R..

Per quanto poi riguarda il Serino, il Surdo, il Morelli, il Zanetti, Reale, l'Annoni, il Paraboni ed il Carminiello (che hanno partecipato unitamente al Baglioni ed al Rodia, assieme ad un gruppo di circa 100 operai non identificati, all'invasione dell'ufficio del Palmieri il 9.5.1975, ove vennero distrutti ed asportati documenti interni della società Morelli) anche per essi non sembra che sussistano elementi che li possano anche indirettamente collegare alle B.R. ovvero - più in generale - ai nuclei di lotta armata agenti all'interno delle aziende di emanazione delle brigate stesse.

Ciò per alcune considerazioni fondamentali che distinguono nettamente la figura dei precitati imputati dal ruolo determinante del Baglioni e del Rodia e più specificatamente dagli altri cinque partecipanti all'episodio di Verbania nell'ambito dei reati di questi ultimi ascritti. Innanzi tutto buona parte della documentazione societaria esportata durante l'occupazione dell'ufficio del Palmieri fu rinvenuta solo presso l'abitazione del Baglioni e del Rodia, unitamente a documentazione ..

38

clandestina sulla lotta armata. Ed è chiaro che la qualifica del Baglioni e del Rodia non è giustificata il possesso se non per scopi estranei a quello del lavoro, quali - tra gli altri - trasportarne il contenuto in volantini ciclostilati e periodici rivoluzionari. Infatti il Baglioni era anche collaboratore e diffusore presso la Magneti Marelli del giornale "senza tregua" (legato all'area della autonomia), laddove appunto apparvero pubblicati su alcuni numeri parte dei documenti asportati quel giorno nell'ufficio del Palmieri. Se poi si collega il fatto del rinvenimento di tali documenti riservati presso il domicilio dei predetti con quello del sequestro di ulteriore documentazione dello stesso tipo proveniente sempre dall'ufficio del Palmieri presso i covi del Curcio e dell'Alasia, si rileva chiaramente il nesso tra il Baglioni ed il Rodia con le B.R., al quale sembrano invece rimanere estranei gli altri otto del gruppo invasore. E ciò per l'ulteriore argomentazione che nonostante l'esporto del materiale societario predetto avrebbe potuto avvenire da parte di ciascuno dei cento presenti all'invasione e quindi anche ad opera di uno o più degli altri otto individuati in quell'occasione che successivamente avrebbero potuto trasferirlo presso il Baglioni ed il Rodia e - tramite questi ultimi o meno - anche presso il Curcio e l'Alasia, solo il Baglioni ed il Rodia in effetti parteciparono all'addestramento armato di Verbania insieme ad altri cinque individui estranei alla Magneti Marelli. Per cui gli indizi a carico dei due relativamente ai loro presunti collegamenti alle B.R. od altri consimili nuclei eversivi raccolti dall'esame dei noti fatti del 9.5.1975 e del materiale reperito presso gli stessi e presso i covi dei capi storici delle B.R. hanno trovato un inequivocabile supporto probatorio nell'episodio di Verbania che si pone come fatto sintomatico e conclusivo non solo del collegamento anzidetto ma anche della effettiva partecipazione degli stessi ad una organizzazione terroristica ineggiante la lotta armata. Nulla emerge invece - si ripete a carico del Serino, del Surdo, dell'Annoni, del Marelli, del Zanetti, del Reale, del Paraboni e del Carnicella che concorsero nella sola invasione dell'ufficio del Palmieri senza più dare contezza di se nell'ambito degli accertamenti e delle inchieste successive e senza soprattutto partecipare all'episodio di Verbania che in definitiva costituisce il momento esclusivo o quantomeno principale della configurabilità dei reati di cui all'art. 270 e 306 C.P. da ascrivere - pertanto - con le anzidette distinzioni solo ai sette già nominati che del fatto furono gli unici protagonisti.

In merito poi all'invasione dell'ufficio del Palmieri il 9/5/1975 da parte del Baglioni, del Rodia del Serino del Surdo dell'Annoni del Marelli del Zanetti, del Reale del Paraboni del Carnicella e di numerosi altri operai non identificati - della SpA Marelli - con le note devastanti conseguenze che ne derivarono, v'è da dire che i predetti imputati vennero prosciolti da tutti i capi di imputazione dal Pretore di Milano per difetto di querela, relativamente all'ipotesi criminose lievi come tali configurate dal magistrato inquirente (reg. 15308/75). Pertanto l'ulteriore procedimento benchè instaurato avanti a questa Procura a carico degli stessi (R.G. 10798/75-A) per i medesimi episodi sia pur ascritti a diversi e più gravi titoli di reato incontra necessariamente

... art. 90 C.P.R. che sancisce il principio "ne bis in idem". Ondeg gli stessi dovranno essere prosciolti quanto l'azione penale per i fatti di cui sopra non potevo essere scitato.

Sto infine da esaminare sotto quale profilo criminoso devono essere compresi tutti i successivi fatti avvenuti nell'interno della Magneti Marelli di Crescenzago dalla data della occupazione dell'ufficio del capo delle guardie della società (maggio 1975) al dicembre dello stesso anno, dei quali si resero responsabili oltre all'immaneabile Baglioni e Spina Giovanni, il Mazzariello Giuseppe ed il Chessa Raffaele, unitamente ad altri operai non individuati, così come esposto nelle denunce del direttore del personale dr. La Monica, sinteticamente riportato sotto i capitoli d) e c) della premessa.

Il risultato che gli imputati - pur essendo stati sospesi dalla azienda autelamente - nel settembre 1975 si introdussero nello stabilimento spalle ggati da un corteo di un centinaio di operai si portarono nell'ufficio dell'ing. Tacchini per indurlo con minacce ed intimidazioni varie a revocare il provvedimento preso. Nulla avendo ottenuto in tale occasione ma anzi venendo tutti e quattro licenziati tra il 14 ed il 17/9/1975 continuarono a trattenersi nell'azienda nonostante le diffide e la volontà contraria della direzione. Tale atteggiamento perdurò anche successivamente alla conoscenza della loro espulsione dall'azienda era stata giudiziariamente confermata in data 13/10/1975. Gli imputati in sede di interrogatorio ammisero sostanzialmente i fatti sia pur giustificandoli come legittime misure di intervento contro condotte antisindacali.

onde da quanto emerso gli stessi che con reiterate azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso (cioè quello di costringere con provocazioni varie la società a riassumerli dopo che ne erano stati legittimamente allontanati) hanno ripetutamente violato nel periodo anzidetto le norme sancite a tutela della libertà morale degli individui, agendo a talune occasioni con l'appoggio di gruppi di operai delle diverse sezioni della Magneti - non per altro individuati - dovranno essere rinviati a giudizio per i reati:

- di violazione di domicilio per essersi introdotti e trattenuti dal settembre al dicembre del 1975 nello stabilimento di Crescenzago contro la espressa volontà del responsabile dello stesso, (art. 81, 110, 614 C.P.)
- di tentata violenza privata aggravata per avere con numerosi altri operai in data 10/9/1975 compiuto atti idonei in modo non equivoco a costringere il direttore della Magneti di Crescenzago ing. Tacchini mediante minacce espresse nei suoi confronti dopo essere penetrati nel suo ufficio a fare revocare il provvedimento di sospensione, senza peraltro riuscire nell'intento per motivi indipendenti dalla loro volontà (art. 81, 110, 339, 56, 610 C.P.).

quanto riguarda infine riguarda l'attentato al Palmieri del 2/4/1976 ricetto contro ignoti al n.R.G. 21989/76-B (confronta cap. d) sembra opportuno che il sig. G.I. debba emettere sentenza di Non doversi procedere per lo causale di cui sopra, così come emanata in relazione all'ulteriore attentato alla Magneti del 16/11/1976 rubricato sub.

57  
N.R. 19806/76-3 (cfr. cap.F). Infatti - nonostante entrambi gli episodi siano stati rivendicati da consimili organizzazioni terroristiche clandestine (il primo del gruppo "costruire e potere armato della classe operaia", il secondo dalle brigate rosse: cfr. sub. L. ed II.) - alle quali erano collegati il Baglioni ed il Rodia e si presentino indubbiamente come misure di ritorsione ai noti fatti ai quali furono interessati questi ultimi e gli altri operai della Marelli - nessun indizio a loro carico è emerso dagli accertamenti effettuati per scoprirne gli esecutori materiali."

## OSSERVA

Il presente procedimento è nato dalla riunione di diversi fascicoli processuali legati fra loro dall'unicità del luogo in cui si sono verificati i fatti, lo stabilimento MAGNETI MARELLI di Crescenzago.

Nel far rinvio, per una esposizione più dettagliata dei singoli episodi alla requisitoria del P.M., preme osservare come nella presente istruttoria il fattore unificante delle singole imputazioni sia costituito dalla scoperta che documenti sottratti presso l'ufficio del capo delle guardie di Crescenzago erano stati rinvenuti presso abitazioni di noti esponenti delle Brigate Rosse, le quali, d'altra parte, in due numeri del loro giornale, rivendicavano vari atti di terrorismo avvenuti in Crescenzago ed in particolare l'occupazione dell'ufficio del capo delle guardie Matteo Palmieri.

I successivi fatti avvenuti a Verbania in data 22/4/77 costituirebbero a loro volta, secondo l'accusa, la conferma del fatto che non solo le B.R. sono presenti nella MAGNETI MARELLI, ma che suoi esponenti e cioè il BAGLIONI ed il RODIA si trovano a capo di un settore del movimento sindacale nello stabilimento di Crescenzago.

Non pare a questo G.I. che, come sostiene il P.M., per comprovare l'esistenza di una banda armata sia necessario dimostrare che essa sia una cellula "irregolare" delle B.R. o di altro gruppo terroristico e qualificare di conseguenza come semplici partecipanti ad associazione sovversiva coloro che si recano ad esercitazioni con le armi, quando sia possibile dimostrare che la loro attività è finalizzata alla commissione di reati contro la personalità dello Stato.

Circa la presenza dei sette imputati a Verbania non si possono nutrire dubbi: agli atti del procedimento celebrato per direttissima a Verbania si aggiungono le ampie ammissioni rese a questo G.I. dal GUERRIERO, l'unico del gruppo che non si sia dichiarato vittima di una congiura da parte di qualcuno che avrebbe messo, all'insaputa di tutti, armi e munizioni ritrovate nelle loro auto.

Le esercitazioni a fuoco di Verbania non sono un fatto casuale: dalla documentazione sequestrata agli imputati emerge una loro adesione, in misura maggiore o minore, a quei gruppi "autonomi" la cui linea politica è espressa dai fogli "rosso", "addavenà", e "senza tregua".

E' di comune dominio il fatto che proprio in quel periodo ed in quell'immediatamente successivo (congresso di Bologna del settembre 1977) vi è stato un vivo dibattito nel campo dell'Autonomia Operaia sul ricorso alle armi per opporsi al "nemico di classe", e che in numerosi scontri di piazza, in vari luoghi d'Italia sono stati, da parte dei dimostranti, esplosi corpi di arma da fuoco.

Il volantino distribuito in alcune fabbriche dopo i fatti di Verbania appare, proprio perchè proveniente da regione ideologicamente vicine agli imputati, la "interpretazione autentica" del significato politico

avvenuto dai fatti stessi, allorchè definisce "gli operai sorpresi con le armi" compagni caduti nelle mani del nemico" e dichiara che essi si sono armati ed addestrati essendosi posti "il problema di appropriarsi gli strumenti di lotta adeguati all'affermazione pratica del loro interesse strategico".

Già da tempo insegna la Cassazione che si deve intendere per banda armata "un organismo più o meno perfetto, ma idoneo al raggiungimento di determinati fini delittuosi. Non è necessario che l'organizzazione consti di un completo ordinamento di gerarchie e di attribuzioni, purchè le persone stesse siano collegate mediante un vincolo organizzativo che comporti un'unica disciplina per i partecipi, altrimenti si avrebbe una folla, un'accolta, un gruppo di individui amorfo, disgregato ed incapace di proporsi e di perseguire un fine" (Cass. IO/IO/1952, Mora) e che pertanto "non occorre una vera e propria organizzazione militare, ma basta una semplice organizzazione di fatto" (Cass. 29/I/1953 Fabi).

Nel caso di specie è più che evidente che la condotta dei sette arrestati a Verbania sia sintomatica di un'organizzazione di fatto che non si esaurisce nella singola uscita di addestramento e che si estende anche ad altre persone non identificate.

Il fine perseguito dagli imputati è quello di "costruire ed organizzare una forza reale" cioè in altre parole, di dar vita ad una opposizione armata di tipo capillare che interessi vasti strati di popolazione.

Se si analizzano i documenti delle B.R. contemporanei ai fatti per cui è processo, si osserva come i metodi operativi e le analisi politiche di tale gruppo terroristico siano solo in parte coincidenti con quelli dell'Autonomia Operaia.

Si afferma ad esempio nel giornale delle B.R. dal titolo "Lotta armata per il comunismo" del luglio 1975 che "per lotta violenta il legale intendiamo sia esperienze di massa quali l'occupazione della Fiat, San Basilio, le giornate di aprile a Milano, sia la lotta condotta da avanguardie armate clandestine che autonomamente compiono tutte quelle azioni che, pur rispondendo a profonde e generalizzate esigenze del movimento rivoluzionario, in una fase come quella attuale, secondo noi non si può considerare preinsurrezionale, non è possibile organizzare a livello di massa" (luglio 68).

Questa rinuncia ad agire come organizzazione di massa da parte delle B.R. non contrasta certo con la <sup>organica</sup> necessità di essere presenti nelle fabbriche attraverso formazioni di "irregolari", cioè di affiliati che B.R. che anzichè vivere in completa clandestinità mantengono un'attività lavorativa di copertura.

Il citato documento nel sottolineare che "la responsabilità politica dell'irregolare è ~~eguale~~ uguale a quella del regolare" stabilisce una netta distinzione fra brigatisti "combattenti" ed il "movimento di classe" costituito da tutti coloro che senza un collegamento costante ed organico con le B.R. ne facilitano ed agevolano in vario modo il lavoro: "non si tratta di aumentare illusoriamente il peso del pesce, ma il volume di acqua intorno al pesce" (luglio 6).

E' singolare che queste frasi siano contenute nello stesso documento che rivendica l'invasione dell'ufficio di Palmieri. Dal momento che il P.M. nel differenziare le posizioni processuali di RODIA e BAGLIONI da quelle degli altri arrestati di Verbania pone l'accento sulla loro partecipazione a tale episodio, è indispensabile analizzarne l'esotta

portata.

Il citato documento delle B.R. non rivendica in esclusiva l'organizzazione dell'irruzione, ma dichiara: "questa azione è stata compiuta da circa trecento operai sotto la guida della brigata e dei compagni di avanguardia" ed aggiunge: "all'interno della Magneti, mentre l'azione aveva visto la partecipazione di tutte le formazioni politiche, la gestione clandestina dell'azione ha portato ad una frattura delle forze, frattura necessaria che ha chiarito ulteriormente le posizioni di chi vuole concretamente portare avanti il discorso sulla lotta armata e chi invece si accontenta di parlarne e di portare avanti una prassi di scontro di forze" (foglio 14).

Data la estrazione politica assai varia dei partecipanti all'azione, a cui erano presenti tutte le componenti del movimento sindacale dello stabilimento, non vi è ragione di mettere in dubbio l'analisi condotta dalle B.R. circa una frattura creatasi all'interno del gruppo, frattura consistita essenzialmente nella strumentalizzazione da parte di alcuni di una manifestazione che, per quanto discutibile, aveva carattere sindacale, per finalità completamente diverse ed estranee al sindacato, cioè per sottrarre documenti riservati di proprietà della MAGNETI MARELLI.

E' noto che alcuni di essi sono stati trovati in copia presso noti brigatisti, mentre altri sono stati pubblicati su "Senza tregua" e poi sull'Espresso.

Le indagini condotte non hanno consentito di ricostruire la strada presa dai singoli documenti sottratti dall'ufficio di Palmieri. Anche dall'esame della documentazione sequestrata agli arrestati di Verbania non sono emersi elementi univoci, nè tanto meno sono stati trovati presso di loro altri documenti sottratti il 9/5/75.

Il fatto che BAGLIONI era RODIA siano due noti collaboratori di "Senza tregua", non può consentire una attribuzione della diretta sottrazione di quanto è poi stato pubblicato sul foglio citato, se si considera che essi si trovavano durante tutto l'episodio di fronte al Palmieri e lontani dall'armadio saccheggiato.

E' possibile invece che essi abbiano partecipato indirettamente alla sottrazione, organizzando il saccheggio con la copertura di apparenti rivendicazioni a carattere sindacale.

E' un'ipotesi questa che trova conforto nella posizione di capi riconosciuti all'interno dello stabilimento da parte dei due imputati ed in quella di collaboratori di "Senza tregua" comprovata nel ritrovamento di centinaia di copie di tale giornale, copie destinate alla distribuzione, nella disponibilità dei due imputati.

D'altra parte non può nemmeno escludersi, prestando fede al racconto di Palmieri e del Polifroni, che il saccheggio sia stato deciso improvvisamente, magari da persone che si trovavano in fondo alla stanza e che per tale ragione non sono state identificate.

Per queste ragioni si impone il proscioglimento degli im-

42

putati dall'accusa di concorso in rapina aggravata con formula dubitativa.

Le indagini di P. G. non hanno potuto far luce sull'aspetto più inquietante dell'intera vicenda e cioè sul modo di penetrazione delle B.R. all'interno della MAGNETI MARELLI. Non si sa chi abbia dato all'ALASIA, al CURCIO ed al PELLI i documenti trovati nelle rispettive abitazioni, non è stato identificato nemmeno uno degli autori dei numerosi attentati di cui fa menzione il P.M. nel suo excursus storico. Per il sanguinoso attentato a Palmieri gli atti sono stati trasmessi all'ufficio ignoti, senza che nemmeno risultino escussi i testi oculari e la parte lesa. Purtroppo a distanza di quasi due anni è impensabile che si possa addiventire, partendo da zero, all'identificazione dei responsabili. Le indagini condotte a seguito dell'arresto dei sette sparatori di Verbania, non hanno d'altronde portato un sostanziale contributo alla chiarificazione dei rapporti esistenti fra il gruppo degli "autonomi" della MAGNETI MARELLI e le Brigate Rosse.

Riviste, volantini ed appunti appartenenti agli imputati si riferiscono costantemente alla loro militanza in gruppi di estrema sinistra, ma nulla di più.

Le perquisizioni disposte nei confronti di alcune persone indicate come distributrici del volantino del 28/29 aprile 1977 ineggiante alla lotta armata, non hanno fornito elementi nuovi ed il volantino delle B.R. sequestrato alla Opizzi è troppo poco, da solo, per provare ~~è una militanza un collegamento~~ ~~è~~ tanto meno una militanza.

Considerazioni analoghe valgono per l'intercettazione telefonica disposta da questo G.I. nei confronti del Folloni, e a maggior ragione valgono per le perquisizioni domiciliari presso le abitazioni di altre persone legate agli imputati da rapporti di amicizia e di lavoro politico. Per esse dovrà pronunciarsi decreto di archiviazione ai sensi dell'art. 74 C.P.P. Analogo provvedimento deve adottarsi per quanto concerne la detenzione della copia di un documento della Magneti Marelli sottratto al Palmieri e rinvenuto presso l'alloggio di Via Maderno n° 5, ove è stato arrestato Renato Curcio. Nei confronti di questi non si giustifica l'accusa di ricettazione non essendosi potuto accertare in quale modo la copia del documento gli sia pervenuta.

Per le considerazioni precedentemente svolte, pur essendovi ampia prova circa l'appartenenza del BAGLIONI e del RODIA ad una banda armata e ad una associazione sovversiva operante nella Magneti Marelli ed avente rapporti sia con gruppi di "autonomi" di altre fabbriche del milanese, sia con elementi irregolari delle B.R., non appare la loro diretta appartenenza a tale gruppo terroristico.

Va ancora osservato che se le B.R. hanno sempre mostrato grande interesse per l'organizzazione della Magneti Marelli come dimostra la documentazione veramente copiosa che è stata sequestrata presso alcune abitazioni di brigatisti, è altresì vero che nella Magneti Marelli non vi sono soltanto il BAGLIONI ed il RODIA a manifestare un'inclinazione alla lotta

armata ed alle azioni di tipo terroristico. 613

Si ricorderà infatti che insieme al Curcio i Carabinieri di Milano arrestarono anche un dipendente della Magneti Marelli, Gugliardo Vincenzo, anch'egli trovato in possesso di documentazione della Società. Il fatto che il Gugliardo a differenza del Baglioni e del Rodia non si segnalasse per azioni chiassose e provocatorie, può indurre a riflettere circa la diversa serietà e professionalità di coloro che praticano il terrorismo seriamente.

Le conclusioni a cui è possibile pervenire sulla base dell'istruttoria svolta <sup>sono</sup> pertanto che il gruppo di "autonomi" di cui fanno parte gli sparatori di Verbania, costituisca un'organizzazione armata a se stante, nata nell'ambiente della fabbrica, con una attività di tipo pseudo-sindacale alla luce del sole ed un'altra semi-clandestina della quale le esercitazioni para-militari fanno parte, attività sicuramente finalizzata ad una presenza armata in cortei e manifestazioni (si ricordi infatti che nell'abitazione del RODIA è stata sequestrata una fionda corredata di grosse biglie d'acciaio, del tipo comunemente usato in alcune manifestazioni violente), ed eventualmente anche predisposta per operazioni di tipo terroristico: è certo infatti che questi gruppi hanno sempre manifestato piena solidarietà con ogni tipo di attività terroristica, anche la più sanguinaria ed efferata, come testimonia un volantino uscito e distribuito nella fabbrica in seguito al ferimento del Palmieri. Il passaggio da una militanza ~~in~~ sindacale ad una forma violenta di lotta, passaggio che grosso modo si può situare in concomitanza con una spaccatura avvenuta nel 1974 nel gruppo di Lotta Continua, non può non aver posto al BAGLIONI ed ai suoi amici i problemi esaminati dal giornale n° 1 delle B.R. nella parte trattante i rapporti fra queste e gli organismi di massa non clandestini, allorchè si afferma che pur ritenendosi possibile una organizzazione non clandestina, la durezza e la violenza dello scontro di classe rendono necessaria la creazione di "livelli di clandestinità" tali, fra l'altro, da consentire di "praticare efficacemente e con il massimo di sicurezza possibile le forme di lotta illegali e violente che il loro lavoro di massa, qualunque esso sia, necessariamente richiede e richiederà". (foglio 68).

Si deve in gran parte alle azioni di gruppi clandestini il clima di paura e di insicurezza regnante sia fra gli operai che fra i dirigenti dello stabilimento e che sta alla base, fra l'altro, della veramente singolare serie di rimesse di querele disposte dai dirigenti della fabbrica nei confronti degli imputati, quasi a sancire una pace separata con la frangia più estremista del movimento operaio.

oooooooooooo

Entrando nel merito dei singoli capi di imputazione si osserva ancora quanto segue:

Capi a) e b)

La posizione del GUERRIERO alla luce dell'analisi precedente non può essere distinta da quella dei coimputati anche se



49  
la sua militanza più recente e forse meno impegnata ha in un primo tempo indotto questo G.I. a derubricare l'imputazione di banda armata, in quella di partecipazione ad associazioni sovversive.

Entrambi i reati risultano commessi a Milano, essendo nel territorio milanese il "centro operativo" dell'organizzazione, sebbene l'attività criminosa che ne ha manifestato l'esistenza sia stata realizzata nei pressi di Verbania. (circa la competenza territoriale in casi di tal genere cfr. Cass. 6/7/77 imp. Cucco).

Da entrambi i capi di imputazione deve essere esclusa la qualifica di B.R. dell'associazione sovversiva e della banda armata, dovendosi invece precisare da un lato che esse si collocano nella cosiddetta area dell' "autonomia" e che ad esse non sono estranei rapporti con le B.R. come riconosciuto dai documenti delle B.R. stesse.

#### Capo c)

Il P.M. ha chiesto per tutti gli imputati l'applicazione dell'art. 90 C.P.P. essendo stati gli stessi fatti giudicati con sentenza non appellata del Pretore di Milano, anche se detti fatti avevano ricevuto una qualificazione giuridica meno grave della rapina (danneggiamento, invasione di edificio, minacce).

Le richieste non possono essere accolte dal momento che la sottrazione dei documenti dall'ufficio del Palmieri è fatto radicalmente nuovo e diverso rispetto a quello giudicato dal Pretore; infatti la denuncia della società parlava di distruzione di documenti in loco, mentre il successivo rapporto dei Carabinieri, dal quale ha preso le mosse la presente istruttoria, dimostra l'uscita di vari documenti dalla sfera di disponibilità della Società, concretizzando in tal modo non più un semplice danneggiamento, bensì la diversa fattispecie criminosa della rapina.

Per quanto si è detto precedentemente, l'istruttoria ha raccolto elementi insufficienti per attribuire al BAGLIONI e al RODIA la sottrazione dei documenti, mentre mancano totalmente le prove a carico degli altri coimputati, essendo la denuncia della Magneti Marelli, unico elemento a loro carico, troppo generica ed incompleta e per di più smentita dalle dichiarazioni dei testi Palmieri e Polifroni.

Il proscioglimento istruttorio del BAGLIONI e del RODIA comporta la loro scarcerazione per decorrenza dei termini di carcerazione preventiva, essendo quelli previsti per i reati per i quali vengono rinviati a giudizio non superiori ai mesi sei ed essendo gli imputati detenuti in virtù di mandato di cattura di questo G.I. dal giugno 1977.

#### Capi d) - e) - f)

Per queste imputazioni deve essere accolta la richiesta del P.M. di applicazione dell'art. 90 C.P.P. non tanto in virtù del principio del "ne bis in idem" quanto piuttosto per l'inesistenza delle "nuove prove" che potrebbero giustificare la riapertura dell'istruzione, ai sensi del combinato disposto

43  
degli artt. 90 e 402 c.p.n.; non sono infatti emerse nuove prove a carico dei singoli imputati, essendo le dichiarazioni del PALMIERI e del POLIARONI sostanzialmente identiche al contenuto della denuncia presentata dalla Magneti Marelli in data 14.5.1975-

Capi g) - h) - i)

In epoca successiva alla requisitoria del P.M. la parte lesa denunciante dr. LA MONICA ha rimesso la querela a suo tempo presentata contro BAGLIONI, SPINA, CHESSA e MAZZARIELLO. La rimessione è stata accettata da tutti gli imputati; conseguentemente essi devono essere prosciolti dalle imputazioni contenute ai capi g) ed i) della rubrica.

Il BAGLIONI e lo SPINA devono invece rispondere del reato di cui al capo h) essendo questo procedibile d'ufficio ed essendo emersi elementi a loro carico, desumibili sia dalla denuncia della parte lesa, sia dalle ammissioni dello SPINA che, a sola giustificazione del proprio comportamento, adduce un inesistente diritto soggettivo dell'operaio ad entrare, anche con invasioni di massa, in qualunque locale dello stabilimento in cui esplica la sua attività lavorativa.

Capo l)

Si è detto che gli elementi raccolti a carico dell'OPIZZI non presentano l'univocità sufficiente a legittimare l'accusa mossale; l'imputata dovrà pertanto essere prosciolta perché il fatto non sussiste.

\*\*\*\*\*

La personalità del BAGLIONI e del RODIA e la gravità dei fatti loro addebitati impongono l'adozione, all'atto della loro scarcerazione, delle cautele atte ad evitare che gli stessi possano persistere in comportamenti antigiuridici nell'ambiente di fabbrica in cui hanno finora operato.

Non vi è dubbio infatti che fra il personale della Magneti Marelli si è creato un clima di paura a causa della "escalation" del terrorismo e dei metodi di intimidazione collettiva praticati dagli imputati.

Si ritiene pertanto necessario imporre agli imputati il divieto di dimorare in qualsivoglia comune della provincia di Milano, nella zona cioè in cui svolgono le proprie attività lavorative le parti lese del presente procedimento. Apparendo fuori discussione l'impossibilità degli imputati di pagare una congrua cauzione, si impone agli stessi l'obbligo di presentazione quotidiana alla autorità di P.G. del luogo in cui avranno eletto domicilio all'atto della scarcerazione.

\*\*\*\*\*

Agli atti si trova un libretto di deposito di somme di denaro sequestrate ad ALASIA Walter; esso fa parte del

procedimento relativo all'uccisione del commissario PADOWANI da parte dello stesso ALASIA, e a tale procedimento tale libretto deve essere trasmesso. \*\*\*\*\*

Competente al giudizio é ai sensi dell'art.29 c.p.p. la Corte d'Assise di Milano. P. Q. M.

visti gli artt. 74, 90, 374, 378 e segg. c.p.p. ed artt. 5 sg. L. 15.12.1972 n. 773 deliberando con sentenza-ordinanza sulle parzialmente difformi richieste del P.M., dichiarata chiusa la formale istruzione,

## ORDINA

il rinvio a giudizio avanti la competente Corte d'Assise di Milano di BAGLIONI Enrico, PARIS Riccardo, RODIA Teodoro, MEREGALLI Francesco, GUERRIERO Antonio, BRAMBILLA Elio, e COMINELLI Emilio in ordine ai seguenti reati:

a) del reato di cui all'art. 270 c.p. perché partecipavano ad associazione sovversiva operante nell'area dell'Autonomia Operaia ~~XX~~ avente rapporti con le Brigate Rosse, ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ e diretta a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nella Stato.

b) del reato di cui all'art. 306 c.p. per aver partecipato a banda armata operante nell'area di Autonomia Operaia, avente rapporti con le Brigate Rosse e diretta a realizzare le finalità dell'associazione sovversiva di cui al capo precedente. Fatti accertati in Cossogno (NO) il 22.4.1977, così modificati gli originari capi a) e b) della rubrica.

## ORDINA

il rinvio a giudizio avanti la competente Corte d'Assise di Milano di BAGLIONI Enrico e di SPINA Giovanni in ordine al reato di cui al capo h) della rubrica.

## DICHIARA

non doversi procedere nei confronti del BAGLIONI e del RODIA in ordine al reato di cui al capo c) per insufficienza di prove ~~ne~~ ~~ordina la scarcerazione per questo reato.~~

## DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di REALE Antonio, SERINO Giancarlo, SURDO Nunzio, MARELLI Luigi, ZANETTI Francesco, PERABONI Filippo, CARNICELLA Gioacchino, CHESSA Raffaele, SPINA Giovanni, MAZZARIELLO Giuseppe ed AMMONI Renato, in ordine al reato di cui al capo c) per non aver commesso il fatto.

## DICHIARA

non doversi procedere nei confronti del BAGLIONI, RODIA, REALE, SERINO, SURDO, MARELLI, ZANETTI, PERABONI, CARNICELLA, CHESSA, SPINA, MAZZARIELLO ed AMMONI in ordine ai reati di cui ai capi d) c) ed f) perché l'azione penale non poteva essere esercitata.

47

## DICHIARA

non doversi procedere nei confronti del BAGLIONI e dello SPINA in ordine al reato di cui al capo g) in quanto estinto per rimessione di querela ;

## DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di CIUSSA, MAZZARIELLO, SPINA e BAGLIONI in ordine al reato di cui al capo i) in quanto estinto per rimessione di querela;

## DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di OPIZZI Tiziana in ordine al reato di cui al capo l) perché il fatto non sussiste;

## CONDANNA

il querelante LA MONICA Domenico al pagamento delle spese processuali;

## DICHIARA

non doversi promuovere l'azione penale nei confronti di CURCIO Renato in ordine alla detenzione di un documento della Magneti Marelli, nei confronti di tutte le persone per le quali in data 23/6/77 è stata disposta perquisizione domiciliare nonché in ordine al ferimento da parte di ignoti di PALMIERI Matteo (Rapporto di P.G. del 2.4.1976);

## ORDINA

la scarcerazione di BAGLIONI Enrico e di RODIA Teodoro per decorrenza dei termini della carcerazione preventiva, se non detenuti per altra causa; in ordine ai reati per cui sono rinviate a giudizio.

## IMPONE

al BAGLIONI e al RODIA il divieto di dimorare nella Provincia di Milano nonché l'obbligo di presentarsi ogni giorno fra le ore 8 e le ore 20 all'autorità di P.G. (Carabinieri) del luogo in cui eleggeranno domicilio all'atto della scarcerazione;

## DISPONE

lo stralcio del libretto di deposito giudiziario n. 026900I del 9.2.1977 e la riunione dello stesso al procedimento n. 6009/77 P.M.†

Milano li 30 marzo 1978

IL CANCELLIERE

(Renato Seller)

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Pietro Forno

Depositato in Cancelleria oggi 30 MAR 1978

IL CANCELLIERE

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MILANO

Procedimento penale contro:

LIBARDI Massimo + 4

Requisitoria del P.M.

Sentenza di rinvio a giudizio



IN OMNIBUS REBUS

N. 2675/77A-R.O.C.T.

N. 2633/77A-P.G.P.M.



TRIBUNALE CIVILE e PENALE DI MILANO

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Milano  
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento.

contro

- 1) LIBARDI Massimo, nato a Levico Terme il 31.12.1953, ivi residente in Piazza Hotel nr.6, domiciliato in Milano in Via Stronoloni nr.5 ed in Via Rassi nr.11, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di San Vittoria in Milano.
- 2) ROSSO Roberto, nato ad Ospedaletti (Imperia) il 21.3.1949, residente a Bresso in Via Leonardo da Vinci nr.21 e domiciliato a Milano in Viale Abruzzi nr.76.
- 3) CIRELLA Donatella, Katia, nata a Castelnuovo il 30.10.1951, ivi residente in Via Leonardo da Vinci nr.32.
- 4) GRETTI Maurizio, nato a Trento il 23.5.1952, ivi residente in Via Ivana nr.2.
- 5) LIBARDI Giacomo, nato a Levico Terme il 29.1.1958, ivi residente in Via Hotel nr.6.

I N P U T A T I

LIBARDI Massimo - ROSSO Roberto - CIRELLA Donatella  
Katia - GRETTI Maurizio

A) - del reato p. e p. dagli artt. 110 e 270 cod. pen. per avere, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, prelevato dall'associazione denominata "Briga Linea", organizzazione dichiarata come diretta e sovvertita, con la violenza, gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato. Con l'aggiunta per il LIBARDI Massimo di essere in posizione di dipendenza dall'attività di detta organizzazione.

B) - del reato p. e p. dagli artt. 110 e 270 cod. pen. per avere, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, prelevato dall'associazione denominata "Briga Linea", organizzazione dichiarata come diretta e sovvertita, con la violenza, gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato. Con l'aggiunta per il LIBARDI Massimo di essere in posizione di dipendenza dall'attività di detta organizzazione.

...serma CC. di Corsico del 29.4.1977; aggressione all'ISEO del 13.5.1977; attentati alla M.H. del 19.5.1977; aggressione al Centro Fuccher del 13.6.1977; incendi alla Magneti Marelli e alla Hit Siemens del 19.6.1977). Con l'aggravante per il LIBARDI Massimo di essere fra i capi di detta banda armata.  
 — Reati accertati in Milano il 13.10.1977.

#### LIBARDI Giacomo:

— del reato p. e p. dall'art. 372 cod. pen., per avere, deponendo come testimone dinanzi alla A.G., affermato falsamente che l'incontro del 10.10.1977 alla stazione ferroviaria di Milano tra il Grotter Maurizio e il Libardi Massimo era dettato da motivi giornalistici, e che tali motivi ne giustificavano la gravità e l'urgenza; e per essere stato ampiamente reticente su altre circostanze riguardanti la natura e la provenienza delle notizie che egli voleva far pervenire al fratello Massimo.  
 — In Milano, il 26.10.1977.

#### H. O. T. I. V. I

— Per tutti gli atti del procedimento e la requisitoria del P.M., il quale ha formulato le seguenti richieste:

- rinviare al giudizio della Corte d'Assise di Milano, competente per materia e territorio, il Libardi Massimo, nell'attuale stato di carcerazione preventiva, il Rosso Roberto e il Libardi Giacomo, perchè rispondano dei reati loro rispettivamente ascritti;
- dichiarare N.D.P. a carico di Cirella Donatella Katia e Grotter Maurizio perchè il fatto non sussiste".

#### O S S E R V A

##### Di confronti di Massimo Libardi.

Da tempo, ormai, sono a tutti note la esistenza e la pericolosità della c.d. "organizzazione comunista combattente Prima Linea": una formazione criminale, che costituisce non soltanto una associazione sovversiva (art. 270 cod. pen.), diretta a sovvertire violentemente gli ordinamenti dello Stato, ma altresì una vera e propria banda armata (art. 306 cod. pen.), operante per commettere delitti contro la personalità dello Stato mediante uso di armi, attentati, azioni terroristiche. Nel giro di non molti mesi, — dall'aprile 1977 al maggio 1978 —, i criminali di "prima linea" hanno compiuto e rivendicato ben 15 attentati, dei quali 9 in Lombardia, 3 in Toscana, 1 in Campania.

Nella provata qualità di dirigente ed organizzatore di tale banda armata ed associazione sovversiva, va rinviato a giudizio il deputato Massimo Libardi, a carico del quale gravi, incrinati e solidi elementi di prova sono stati raccolti in particolare dal vasto e ponderoso materiale documentale (verbali ed allegati agli atti) degli interrogatori, e dei confronti.



- 11) - il dattiloscritto di 16 fogli intitolato "stato dell'organizzazione", del quale il Libardi si è assunto la piena paternità almeno come scritturazione (v. suo interrogatorio davanti al G.I.), e nel quale va ravvisata una sorta di "magnum opus" dei principi, scopi e metodi di lotta della banda criminale "de qua" e del suo "comando nazionale", con chiari, specifici e ripetuti riferimenti alla sua "linea di combattimento", all'"armamento proletario", alla "guerra rivoluzionaria", a singoli episodi delittuosi (v. pag. 16 del documento); mentre la tesi difensiva del Libardi, secondo cui il dattiloscritto in questione doveva servirgli come base per la redazione di uno "studio" o di una pubblicazione, è palesemente inattendibile, giacché non soltanto le sue numerose annotazioni, aggiunte, correzioni manoscritte, ma altresì la impostazione dei problemi e degli argomenti, il tono, lo stile, il "piglio" della trattazione, lo sviluppo dei ragionamenti, le proposte di soluzioni operative, la costruzione delle frasi, dimostrano la piena, personale e convinta partecipazione dell'imputato alla elaborazione del documento ed al perseguimento delle finalità della banda (contrariamente a quanto assume il difensore del Libardi nella sua memoria 31. luglio 1976) - rivelano la sua funzione e posizione quale uno dei capi e "cervelli" della organizzazione;
- i due voluminosi pacchi di circa 340 "schede" (reperti nr. 42 e 43), contenenti indicazioni precise sugli indirizzi-recapiti, le finalità, le "presidenze" di vari enti ed organismi, o su personalità della vita politica ed economica, alcuni dei quali - si noti - furono vittime di attentati ed atti terroristici compiuti e pubblicamente rivendicati da "Prima Linea" (l'Associazione Industriali di Monza 2.12.1976 - Associazione Milanese dei Medici Mutualistici 6.12.1976 - I.S.E.O. Istituto Studi Economici Organizzati 18.5.1977 - Centro Culturale Giancarlo Puecher 13.6.1977 - Attentato al segretario dei medici Dr. Roberto Anzalone 24.6.1977 - Rapina e incendio presso il C.B.S.A.N. di Napoli 13.10.1977);
- le quattro "piantine" manoscritte (reperto nr. 46) contenenti la dettagliata descrizione dei locali e degli uffici delle società ALDAR di Milano via P. da Sannobio 8, IDI di Milano via Chiaravalle 2, ALDAR di Milano via Larga 31 e della Confindustria di Milano via Brera 3, piantino la cui presenza nella sua abitazione di via Strobel in Milano il Libardi ha dichiarato di ignorare e di "non sapersi spiegare" (v. suo interrogatorio davanti al G.I.);
- 12) - il foglietto manoscritto con biro rossa di pugno dall'imputato (reperto nr. 3), nel quale, con riferimento alle società GEMIGEM, si propagandano azioni di "distruzione" e di "smantellamento del reparto legni".

... 2 cod. proc. pen. e dell'art. ... primo ...  
 ... pen. (organizzatori e capi di bande armate; ...  
 ... di ...), la donna della custodia; ...  
 ... del più ...

### confronti di Rosso Roberto.

Il principale elemento di prova a carico del Rosso è costituito dal possesso, da parte sua, di una copia del "volantino" stato con la dicitura "creare, organizzare potere proletario armato!" accanto alla stampigliatura di un mitra e alla "prima linea - gruppo di fuoco Napoli", con il quale la criminale "de qua" rivendicò di avere il 13 ottobre 1977 visitato e distrutto il CESAN, Centro Studi Aziendali, "Sape Cenzato Napoli". Al riguardo va notato: 1) che il volantino fu rinvenuto indosso alla persona dell'imputato in data il 18/10/1977 all'atto del suo arresto, cioè a soli due giorni dalla data dell'azione terroristica commessa in ...; 2) che il Rosso, in sede di interrogatorio davanti al giudice, dichiarò di averlo trovato, uno o due giorni prima del suo arresto, dentro la cassetta della posta nell'edificio del domicilio, ma di non ricordare se fosse, o no, contenuto in busta a lui indirizzata; 3) che la copia del volantino rinvenuta dal Rosso era ed è l'unica rinvenuta, oltre quella rinvenuta dalla banda "prima linea" nel bar "Zanfardino" di ... in Napoli (v. foglio 11 nel volume 8° degli atti allegati al presente processo; e v. comunicazione 29/11/1977 emanata dal nucleo Investigativo dei Carabinieri di ...). Orbene, la inverosimiglianza del fatto che il volantino sia stato spedito da Napoli al Rosso e gli sia pervenuto a Milano nel breve lasso di tempo di due o tre giorni, tenuto conto di memoria" nelle sue asserzioni circa le modalità di movimento del volantino (in busta oppure no), la mancanza di altre copie del volantino oltre quella sequestrata dal Rosso ed oltre l'originale rinvenuto nella lontana Napoli: elementi che inducono a ritenere l'imputato, se non personalmente dell'assalto contro il CESAN, certamente esponente di rilievo della organizzazione e responsabile del complesso dei piani delittuosi da essa perpetrati. È priva di importanza la dimestichezza del Rosso con la donna e con l'abitazione in Via Strobel del Libardi, dove rinvenuto il materiale documentale di cui sopra, e dove il Rosso si trovava alle ore 23 circa del 16 ottobre 1977, al momento della perquisizione ivi effettuata dai Carabinieri. Il sequestro del materiale stesso: se si pensa che il ... del Libardi si conoscevano sin dal 1972 (v. ... di ... di ... davanti al G.I.), che intrattenevano rapporti di conoscenza o di amicizia con ... di ... e di appartenenza al gruppo "prima linea", può anche fatto qualche viaggio in ... (con ... del ... 1977), l'affermazione del Rosso di ...

le schede, contenente utilizzato per le attività criminose della banda "prima linea", si appalesa non veritiera né verosimile e come tale costituisce altro indizio dell'appartenenza dell'imputato alla banda.

Anche il Rosso, quindi, va rinviato a giudizio.

Nei confronti di Cirella Donatella Katia e di Gretter Maurizio.

I due imputati furono ripetutamente e approfonditamente interrogati e poi scarcerati dai P.M., per insufficienza di indizi. La perizia calligrafica disposta dall'ufficio, e puntualmente eseguita, ha escluso, con adeguata motivazione da condividere, che la redazione delle schede, delle piantine, dei documenti sequestrati al Libardi sia attribuibili alle calligrafie della Cirella e del Gretter. Non sono emersi, nel complesso, prove sufficienti per il rinvio a giudizio dei due imputati. Nemmeno sussiste, però, la piena prova della estraneità dei medesimi alla organizzazione "prima linea", permanendo a loro carico, anzi, non trascurabili motivi di sospetto: per la Cirella, la intestazione a suo nome di circa due anni del contratto di affitto dell'appartamento di Via Strobel, occupato dal Libardi; per il Gretter, il possesso, da parte sua, nell'abitazione di Trento, di materiale propagandistico piuttosto "inecadescente", in particolare di un ciclostilato, estratto dal libro "Sangue dei Leoni", e contenente istruzioni per l'uso di ordigni incendiari, esplosivi, bombe a mano; per entrambi, il fatto che attualmente sono irreperibili (v. comunicazione 11 luglio 1978 dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano).

Pertanto, la Cirella ed il Gretter vanno prosciolti per insufficienza di prove.

Nei confronti di Libardi Giacomo.

La falsità della deposizione testimoniale dell'imputato emerge chiaramente dal confronto di essa con il contenuto e il tenore del suo colloquio telefonico col fratello Massimo. Si impone, pertanto, il rinvio a giudizio del Libardi Giacomo per responsabilità del reato ascrittogli.

Nella parte omessa con la sua deposizione, l'imputato "prima linea" come fattori in campo di varie preoccupazioni, da considerarsi, almeno in parte, come "causa di disturbo", di cui si è avvertita l'esistenza e l'importanza, e la sua partecipazione al reato.

...ato fascicolo n. 2575/77 R.G.I., dei procedimenti  
n. 50736/77<sup>3</sup>, 74001/77<sup>3</sup> e 74246/77<sup>3</sup> R.G.P.M. a suo  
tempo (11 ottobre 1977) riuniti dal P.M. al fascico-  
lo n. 2433/77 R.G.P.M.

P. Q. M.

...conformi richieste del P.M.; visto l'art. 374 C.P.P.,  
dispone

...rinvio a giudizio, davanti alla Corte di Assise di Mi-  
ano, di Libardi Massimo, di Poggi Roberto e di Libardi  
...acemo, perchè rispondano dei reati loro rispettiva-  
...ascritti;

...difforme richiesta del P.M.; visto l'art. 378 C.P.P.,  
dichiara

...doversi procedere contro Cirella Donatella Katia e  
...etter Maurizio, in ordine ai reati loro rispettiva-  
...te ascritti, per insufficienza di prove.

...ano, 31 luglio 1978.

IL PISCIERE ISTRUIT. AGG.  
(C. G. M. BRADONNA)

IL CANCELLIERE  
(Oscario Scuderi)

*Ungedon*

Depositato in Cancelleria

IL CANCELLIERE

*Scuderi*



PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

REQUISITORIA

N. 2344/77D RG PM

N. 2675/77A RG GI

V.° Si depositi per giorni 5  
con avviso al difensore, a  
sensi dell'art. 372 c. p. p.

Milano, 3. 7. 1978

IL GIUDICE ISTRUTTORE

*U. G. G. D. C. C. C.*

IL P.M.

letti gli atti del procedimento penale a carico di Libardi  
Massimo, Rosso Roberto, Gretter Maurizio, Cirella Donatella  
Katia e Libardi Giacomo, imputati come in atti;

o s s e r v a

All'esito della formale istruzione vanno valutate con serena attenzione le prove acquisite in relazione alle ipotesi di reato, rispettivamente agli imputati ascritte. Non può innanzitutto tacersi che le indagini che hanno dato origine al presente procedimento sono, per così dire, "nate male": un intervento precipitoso ed eccessivamente radicale da parte della P.G. ha compromesso, infatti, le possibilità di acquisire ulteriori prove e, forse, di individuare precise responsabilità in ordine ad altri specifici episodi delittuosi. Meglio, probabilmente, sarebbe stato, di fronte all'equivocità della telefonata ricevuta dal Libardi Massimo, iniziare o proseguire pazienti indagini preliminari a carico delle persone così individuate, al fine di ricostruire il quadro delle loro attività e di precisare i rapporti reciproci nonché eventuali collegamenti con terzi. Non che mancassero del tutto indizi o addirittura (come per il Libardi) elementi precisi di prova; anzi, proprio la convinzione - di qui emergente - di trovarsi di fronte a persone appartenenti - in modo più o meno regolare - alla area del "partito armato" ha indotto anche questo P.M. a sollecitare più approfonditi accertamenti ed a mantenere, nel contempo, appunto per questi fini istruttori, un atteggiamento rigoroso in tema di libertà personale. Ma è peraltro evidente che ogni iniziale convinzione, ogni pregiudiziale percezione della portata dei fatti di causa - pur lecita ed anzi inevitabile - deve poi trovar riscontro probatorio adeguato, pena l'insostenibilità dell'assunto, almeno di fronte ad una Corte d'Assise. E va anche detto, allora, che questa sorta di "rincorsa delle prove" che la pubblica accusa si è vista costretta a richiederne è stata soltanto parzialmente perseguita e, ciò che più conta, non ha dato risultati di pregio. Nessun nuovo elemento o riscontro è stato, infatti, fornito dagli inquirenti; negativa è risultata l'unica



## PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

- 2 -

( segue )

ricognizione di persona eseguita ( nei confronti del Rosso in relazione all'episodio CESAN di Napoli ); la perizia grafica e dattiloscopica ha escluso la relazione dei documenti in sequestro da parte di alcun imputato.

Appare pertanto opportuno, per evidenti ragioni di celerità processuale, ordinare la separazione dei procedimenti relativi ai singoli episodi terroristici, a suo tempo uniti al procedimento principale, e proseguire le indagini in relazione a tali fatti.

Al proc. N. 2675/77A RG GI saranno allegare copie di tutti gli atti utili ad illustrare l'attività criminosa della associazione sovversiva e banda armata denominata " Prima Linea".

Venendo all'esame delle singole posizioni, non vi è dubbio alcuno, ad avviso del P.M., circa la piena responsabilità del LIBARDI Massimo per i reati a lui contestati. Egli confessa, infatti, di avere scritto il documento intitolato allo "stato dell'organizzazione" ed ammette la disponibilità ed in qualche caso la redazione del materiale sequestratogli - ad eccezione delle piantine di cui al reperto 46. Particolarmente significativo è il primo lungo documento nel quale si analizza dall'interno la situazione del gruppo terroristico " Prima Linea".

Appare evidente che l'autore del dattiloscritto e delle correzioni manoscritte sia un appartenente all'organizzazione: non a caso viene usata una volta la prima persona singolare o comunque sempre la prima persona plurale; non a caso ricorrono locuzioni del tipo: " esiste per noi un problema" o " la nostra organizzazione" ( f.124).

Né si può credere alla versione difensiva fornita dal LIBARDI: anche al più ingenuo e superficiale lettore lo scritto non appare certo dettato da intenti giornalistici, ma rivendica espressamente come destinatari i membri dell'organizzazione. Né vi è riscontro alcuno al racconto del LIBARDI a proposito dell'ignoto fornitore del testo incriminato: anzi, a prendere le cose sul serio, verrebbe da chiedersi dove sia finito il presunto originale. E che senso avrebbero poi le correzioni manoscritte ulteriormente apportate dal LIBARDI, dato che certo non contribuiscono ad una più chiara confezione giornalistica del "pezzo"? Ma vi è di più: il documento si apre con l'esplicita affermazione di essere una sintesi del dibattito condotto all'interno

./.



## PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

(segue)

- 3 -

del "Comando Nazionale", assicura poi di offrire " un quadro abbastanza preciso sullo stato delle sedi ", accenna infine al " dibattito con le altre forze combattenti" ( f. 124).

Il " giornalista" non é dunque un membro qualsiasi di "Prima Linea", un elemento di secondo piano, cui vengono rivelati soltanto dati parziali, non pericolosi per la sicurezza dell'organizzazione. Egli partecipa evidentemente alle riunioni del " Comando Nazionale", massimo organo del gruppo, ed é inoltre incaricato di redigere le indicazioni da diffondere a tutti gli appartenenti, ai quali anzi ha pure l'autorità di rivolgere severi rimproverati. Se non fosse, insomma, in posizione di assoluto rilievo fra i membri di " Prima Linea", il LIBARDI non avrebbe potuto scrivere ciò che ha scritto, né conoscere i dati che mostra di conoscere: di qui la fondata contestazione dell'aggravante. Né é possibile scindere la partecipazione del LIBARDI alla associazione sovversiva da quella alla banda armata. Che " Prima Linea" abbia effettuato attentati o altre gesta criminose con l'impiego di armi é fuor di dubbio: la documentazione, acquisita al fascicolo processuale, circa episodi espressamente rivendicati é pur-? troppo copiosa. Ed é chiaro altresì che l'adesione del LIBARDI é globalmente volta ad abbracciare anche l'attività violenta dell'organizzazione. Istruttivo é ancora una volta il documento già esaminato: fra gli altri aspetti dell'organizzazione esso ne analizza anche il " livello di combattimento". Possiamo ritrovarvi espressioni inequivoche come le segg. : "dobbiamo concretamente dimostrare la capacità di praticare un'adeguata linea di combattimento "(f. 120) , " dirigere e governare un processo di armamento di massa" (f.121). Nel testo il LIBARDI suggerisce obiettivi e propone metodi di azione armata drasticamente decisi, fino allo omicidio ( cfr. ff. 133-134).

Ulteriori, finali riscontri della partecipazione del LIBARDI al programma combattente di " Prima Linea" sono poi gli altri reperti ( ad esempio i nn. 3 e 5) trovati in suo possesso e chiaramente indicativi, se le parole hanno un senso ( " distruzione", " sequestro") di una violenta attività eversiva. La cui progettazione non era certo puro desiderio, ma accurata preparazione, come dimostrano le piantine di cui al reperto N. 46, in possesso delle quali il LIBARDI " non sa spiegare".

./.



## PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

( segue )

- 4. -

Se, dunque, per il rinvio a giudizio del predetto imputato non sorgono dubbi di rilievo, diversa è certamente, appunto sulla scorta di quanto preliminarmente si osservava, la posizione processuale del ROSSO Roberto.

Non sembra infatti costituire - di per sé sola - serio elemento indiziante la sua presenza nell'appartamento del LIBARDI. Certo, essa è un sintomo di amicizia e consuetudine con lui, ma non può tout court caricarsi dei connotati della complicità, non potendosi definire un "covo" l'abitazione del LIBARDI. In essa non si custodivano, invero, prove di attività eversive, tali da non poter essere nascoste agli occhi di un pur assiduo visitatore, sicché non può desumersi - e lo stesso discorso vale evidentemente anche per la Cirella - dalla frequentazione della casa la conoscenza e la partecipazione alla attività di "Prima Linea".

Né argomenti di pregio sostengono la qualifica, attribuita all'appartamento "di semiclandestino": non certo il fatto che la residenza anagrafica del LIBARDI fosse altrove - situazione di ubiquità, questa, comune a molti giovani -, né il silenzio sulla sua effettiva dimora che il prevenuto mantenne al momento dello arresto. Ragion sufficiente di questo silenzio era infatti all'evidenza la consapevolezza della presenza nell'appartamento del materiale poi sequestrato. Agli atti, del resto, non vi è prova alcuna che l'esistenza della casa di via Strobel fosse occultata ai più e rivelata soltanto agli affiliati.

La presenza del ROSSO nell'appartamento del LIBARDI - che l'accusa assume essere "membro autorevole di "Prima Linea" - contribuisce piuttosto a colorare quell'unico elemento di prova - almeno allo stato degli atti - costituito dal rinvenimento sulla persona del ROSSO della copia del volantino rivendicante l'incursione contro il CESAN di Napoli. Circostanza, questa, indubbiamente seria, ove si consideri che si trattava (salvo un successivo rinvenimento, di cui ai rapporti pervenuti da Napoli) della prima copia trovata dell'unico originale diffuso. Si aggiunga che l'attentato risaliva a pochissimi giorni prima e che era avvenuto a 800 Km di distanza dal luogo dell'arresto del ROSSO. Improbabile, per di più - se pur non impossibile - la versione difensiva fornita dall'imputato: anche il dato, di comune esperienza, dei tempi del servizio postale si oppone a quella ricostruzione.

Questa, dunque, - infatti - la situazione delle prove a carico del ROSSO: occorre ora valutarne la sufficienza e congruità in relazione alle ipotesi di reato contestate.

./ .





## PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

- 5 -

Il problema è certamente delicato: il possesso di materiale documentario o propagandistico relativo ad azioni o programmi di gruppi terroristici si concilia soltanto con l'ipotesi di un ruolo - sia pure marginale - nell'organizzazione?

Costituisce, in altri termini, elemento probatorio unico e conferente rispetto ai reati di cui agli artt. 270 e 306 C.P.?

Il riferimento a precedenti di merito - già invocato dalla difesa - non si rivela un argomento decisivo. Così, troppo scarna appare la motivazione dell'ordinanza ( di cui all'all.A) che valuta - per la verità in relazione ad una situazione di fatto parzialmente diversa - il possesso di numerosi volantini, a firma "Brigate Rosse", come elemento soltanto genericamente indiziante ma non probante della commissione dei reati de quo ( nel caso in questione fu ravvisata l'ipotesi di cui all'art. 272 C.P., ciò che non può qui evidentemente sostenersi trattandosi di un solo volantino). Così ancora l'assoluzione con formula dubitativa di cui alla sentenza della Corte d'Assise di Milano ( all.B) relativa ad un imputato trovato in possesso di copioso materiale documentario, non risulta convincente sino al punto da trasferirne automaticamente le deduzioni conclusive in questa sede istruttoria.

Ciò che di detta sentenza va indubbiamente condiviso è il principio secondo cui la fattispecie di partecipazione ad associazione sovversiva o banda armata viene integrata soltanto dal comportamento di chi contribuisce alla predisposizione dei mezzi per l'attuazione della attività violenta ( ciò che appunto si è provato per il Libardi) e non invece di chi semplicemente si colloca nella medesima area ideologica dei terroristi o comunque si dimostri politicamente connivente con essi. In rilievo, questo, che viene rafforzato dall'analisi del dato reale circa l'odierna esistenza di numerosi gruppi politici che propugnano la necessità di una lotta - anche armata - contro le attuali istituzioni.

Giacché non può disconoscersi che questa area sia grandemente composita e che - mentre indubbiamente tutta favorisce e protegge lo sviluppo del fenomeno terroristico - si differenzia al suo interno, strutturandosi in alcuni gruppi e persone in vera e propria banda armata, altri concludendo in essere attività sovversiva senza l'uso delle armi, altri infine limitandosi alla semplice adesione ideologica.

Infine, se da indiscutibili elementi si impone il convincimento che il Rosso faccia parte di questa area politica complessivamente considerata, permangono innegabilmente alcune perplessità sulla significatività del riscontro probatorio in ordine ad una sua più diretta ./.



## PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

- 6 -

partecipazione a "Prima Linea". E Tuttavia appare opportuno e conforme allo spirito del nostro processo penale sottoporre al pubblico e più articolato giudizio della Corte d'Assise gli elementi di prova sussistenti a suo carico.

Sembra invece a questo P.M. possa sciogliersi in istruttoria il nodo della contestata aggravante di cui all'art. 112 n.I C.P. Pur in assenza di una specifica considerazione del problema da parte della dottrina ed in mancanza di puntuali precedenti giurisprudenziali (1) (se non quelli di merito, costanti, per cui mai - e quanto se ne sa - è stata contestata in casi analoghi l'aggravante in questione), questa deve ritenersi incompatibile quanto meno con l'ipotesi incriminatrice dell'art. 306 C.P. insegna infatti la S.C. (cfr. all. D) che l'inapplicabilità della suddetta aggr. ai casi di concorso necessario va esaminata di volta in volta. Orbene, di contro ad una posizione isolata (Boscarelli, voce Banda Armata in Enc. d. Dir.), la dottrina più autorevole e di gran lunga prevalente (cfr. Antolisei, parte spec. Vol. II, pp. 897 ss.; Pannain, parte spec. p. 266, ove adesivamente viene citato il Manzini) e soprattutto la stessa Relazione Ministeriale (parte II, p. 101) osservano come la legge, non determinando a priori il numero minimo dei componenti la banda, ha volutamente rimesso al giudice del caso concreto la determinazione, nella quale occorre anche riferirsi alla specificità del progetto criminoso, nel caso in esame, certo, particolarmente impegnativo.

Ora, per ritenere applicabile l'aggr. de qua occorrerebbe evidentemente potersi individuare una "banda armata" tendente a sovvertire violentemente le istituzioni dello Stato anche in un'organizzazione di tre o quattro persone, sicché possa dirsi particolarmente pericolosa, e perfino da punire più gravemente, un'organizzazione formata da cinque o più persone.

E che integri la fattispecie di cui all'art. 306 l'associazione di meno di cinque persone vieta di ritenerlo non solo il buon senso, ma la stessa accezione del concetto di "banda", siccome derivato dal linguaggio comune e tecnicamente specificato ad es. nelle sentenze della Cassazione (20.1.53 e 10.10.52).

Sulla base di tali considerazioni è pertanto dichiarata insussistente  
./.

(1) (vedi comunque sull'incompatibilità dell'aggravante de qua coi reati plurisoggettivi: Cass. Sez. III - 24/2/66 Bifulco - Giust. Pen. 1967-II-206; Cass. 24/11/37 - Morallo - Scuola Positiva - 1938-II-380 con nota critica di Milillo.)



## PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

- 7 -

l'aggr. dicui all'art. 112 n.1 C.P. e conseguentemente, per quel che riguarda il Rosso, decorsi i termini massimi di carcerazione preventiva. All'imputato, così scarcerato, si chiede peraltro siano irrogati gli obblighi che la S.V. riterrà adeguati. Per quanto riguarda poi le posizioni della Cirella e del Gretter, ~~nulla~~, nulla occorre aggiungere a quel che si è scritto in sede di ordinanza di scarcerazione. Nessun nuovo elemento è infatti emerso a loro carico a comprovare possibili più stretti legami con il Libardi, sicché deve riaffermarsi il principio che la mancata o non convincente difesa non può mai costituire di per sé prova positiva di responsabilità, ma tutt'al più accessorio argomento di riscontro. Entrambi gli imputati vanno pertanto prosciolti con formula piena.

Va al contrario rinviato a giudizio, per il reato di falsa testimonianza il LIBARDI Giacomo. La falsità e la reticenza della sua testimonianza, descritte nel capo di imputazione, sono provate al di là di ogni dubbio dal tenore della telefonata da lui fatta al fratello Massimo. La concitazione del colloquio derivava verosimilmente dalla necessità ed urgenza che il "Max" fosse messo al corrente delle infagini che si andavano sperando sul suo conto. Inespiegabilmente il Libardi Giacomo, oltretutto contraddittoriamente, nega questa evidenza dei fatti ed insiste sugli improbabili intenti giornalistici dell'incontro da lui combinato. Egli incorre perciò nel reato ascrittogli, nonostante il rapporto di parentela con uno degli imputati, essendo stato ritualmente avvisato della facoltà di astenersi né in alcun modo invitato, come l'imputato tardivamente sostiene, a render comunque dichiarazioni a carico degli altri co-imputati.

P. Q. M.

chiede al Sig. G.I. in sede di volere, ai sensi dell'art. 374 C.P.P., dichiarare chiusa la formale istruttoria e  
 - rinviare al giudizio della Corte d'Assise di Milano, competente per materia e territorio, il Libardi Massimo, nell'attuale stato di carcerazione preventiva, il Rosso Roberto e il Libardi Giacomo, perché rispondano dei reati loro rispettivamente ascritti;  
 - dichiara N.D.P. a carico di Cirella Donatella, Katia e Gretter Maurizio poiché il fatto non sussiste.

Milano, 28.6.78

*[Handwritten signature]*

IL S. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
 (Dr. *[Handwritten name]*)



PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MILANO

Procedimento penale contro:

LIBARDI Massimo + 1

Sentenza di 1° grado



*Doni pervenute*  
*della Cassazione*  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

*19-4-79 C. Appello -*

**La 3<sup>a</sup> CORTE d'ASSISE di MILANO**

Composta dagli illustrissimi signori:

- 1<sup>o</sup> Dott. Borrelli Francesco Sabino ..... Presidente est.
- 2<sup>o</sup> Dott. D'Andrea Francesco ..... Giudice
- 3<sup>o</sup> Sig. Guenzani Ovidio ..... Giudice popolare
- 4<sup>o</sup> " Fanti Silvano ..... "
- 5<sup>o</sup> " Asseconi Ambrogio ..... "
- 6<sup>o</sup> " Castaldini Giancarlo ..... "
- 7<sup>o</sup> " Brenna Gian Leonardo ..... "
- 8<sup>o</sup> " Belfeguo Bruno ..... "

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

NELLA CAUSA PENALE

a carico di:

- 1) LIBARDI MASSIMO nato a Levico Terme (TN)  
 il 31.12.1953 ivi residente - Detenuto  
 nella casa Circondariale di Milano dal  
 18.11.1978. - *Presente - detenuto -*
- 2) ROSSO ROBERTO nato ad Ospedaletti il 21.3.1949  
 res. Bresso via L.da Vinci 21 e di fatto  
 dom. Milano V.le Abruzzi 76 - Detenuto dal  
 18.10.1977 al 19.7.1978. - *Presente - libero -*

N. *6/79* ..... della Sentenza  
 N. *50/78* ..... Reg. Gen.  
 N. .... Camp. Pen.

UDIENZA

del giorno

*19/ Giugno / 1979*

CAUSA

a carico di:

*Libardi Massimo e*  
*Rosso Roberto*

Spediti estratti esecutivi a

il ..... 196

Redatte Schede

il ..... 196

**IL CANCELLIERE**

## I M P U T A T I

LIBARDI MASSIMO - ROSSO ROBERTO :

A) del reato p.e p. dagli artt.110 e 270 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, partecipato all'associazione clandestina denominata "Prima Linea", organizzazione dichiaratamente diretta a sovvertire, con la violenza, gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato.

Con l'aggravante per il Libardi Massimo di essere in posizione dirigente nell'ambito di detta organizzazione.

B) del reato p.e p.dall'art.306 2° e 3° comma C.P. in relazione agli artt.285 e 286 C.P.per avere partecipato all'associazione clandestina e banda armata denominata "Prima Linea", organizzazione dichiaratamente finalizzata a commettere fatti diretti a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato,nonchè ad attentare alla sicurezza dello Stato mediante devastazioni e stragi ( fra gli altri nel Circondario di Milano detta banda armata ha espressamente rivendicato l'attentato alla Caserma dei Carabinieri di Corsico del 29.4.1977, l'aggressione all'ISEO del 18.5.1977, gli attentati alla metropolitana milanese del 19.5.1977, l'aggressione al centro P&Pcher del 13.6.1977 e le devastazioni alla Magneti Marelli ed alla Siet-Siemens del 19.6.1977).

Con l'aggravante per il Libardi di essere tra i capi di detta banda armata . Reato accertato in Milano il 18.10.1977.

Così riformulato su richiesta del P.M. nel corso del dibattimento.



## MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

Il 5 ottobre 1977 il Giudice istruttore di Milano autorizzò il Nucleo investigativo dei Carabinieri ad ascoltare le conversazioni telefoniche facenti capo all'utenza n.297220 intestata a Enrico Lentà, via Strobel 5, Milano, in uso a Massimo Libardi. Alle ore 18,45 del 18 ottobre 1977 i Carabinieri registrarono una telefonata in arrivo nel corso della quale certo "Gian" (poi identificato per Giacomo Libardi) informava "Max" (il fratello Massimo) che alle 17,15 era partito da Trento per Milano certo "Maurizio", e lo invitava pressantemente ad andare alla Stazione centrale perché "Maurizio" doveva parlargli di una questione "molto importante". Alla domanda di spiegazioni, "Gian" soggiungeva: "So che cosa è, ma non te lo posso spiegare, comunque è una faccenda tutta sporca che è contro di te; qualcuno è andato a cercare delle cose e per cui farà un po' di caldo". Diceva inoltre "Gian" che del contenuto del messaggio era informato anche "Sandro Fontanari" (cfr. trascrizione in vol. I bis, fol. 76, e rettifiche di errori materiali di audizione in vol. II, fol. 69 retro). I Carabinieri, sulla base delle informazioni desunte dall'intercettazione, si portarono alla Stazione centrale e alle 21,15 fermarono Massimo Libardi, trovandogli addosso, tra l'altro, alcune carte con annotazioni sospette (p.v. di sequestro in I bis, fol. 8), e Maurizio Gretter, appena giunto da Trento, addosso al quale furono trovati, tra

l'altro, un elenco di nomi di ufficiali e funzionari della P.S., dei Carabinieri e della Finanza, e vari ciclostilati e ritagli di giornali (I bis, fol.10). Nel corso della stessa serata, alle ore 22,30, i Carabinieri accedettero all'alloggio di via Strobel 5, che Massimo Libardi occupava insieme con Donatella Katia Cirella, e vi trovarono la Cirella in compagnia di Roberto Rosso. Procedettero a perquisizione domiciliare per decreto del Procuratore della Repubblica e a perquisizione personale del Rosso in base all'art.41 del T.U.L.P.S. Sul Rosso trovarono la fotocopia di un volantino col quale in data 13 ottobre 1977 la "Organizzazione combattente comunista Prima linea" aveva rivendicato l'irruzione armata fatta quel giorno a Napoli negli uffici del Centro di Studi <sup>Aziendali</sup> ~~AMMINISTRATIVI~~ G.Cenzato CESAN; nell'alloggio trovarono abbondante documentazione di carattere politico e, tra questa, un dattiloscritto in 18 fogli denominato "Stato dell'organizzazione", compendio della dottrina strategico-ideologica dell'organizzazione eversiva "Prima linea", una serie di 385 schede riguardanti l'attività e la vita di personalità del mondo politico e imprenditoriale, uffici ed enti pubblici e privati, piantine planimetriche di quattro uffici milanesi (IDI, via Chiaravalle 8/2, Confindustria, via Brisa 3, ALDAC, via Paolo da Cannobio 8, ALDAI, via Larga 31) (p.v.di perquisizione e sequestro in vol.I bis, fol.12, 14 e segg.). La Cirella, il Rosso e al

5

trasi il Libardi e il Gretter vennero dichiarati in arresto (vol. I bis, fol. 21) per flagranza dei reati di partecipazione ad associazione sovversiva e a banda armata; il Libardi fu fermato anche perché sospettato per supposta somiglianza fisica di identificarsi con il sedicente Paolo Sicca che il 1° settembre 1976 a Biella aveva assassinato in correatà con Lauro Azzolini il vice questore dott. Francesco Cusano (p.v. in vol. I bis, fol. 22). Alle ore 23,30 della stessa sera i Carabinieri operarono una perquisizione anche presso l'abitazione di Silvana Barezzi, via Ressi 11, Milano, che Massimo Libardi aveva oralmente indicato come propria dimora (sottacendo quella di via Strobel 5, peraltro già nota agli investigatori), senza rinvenirvi alcunché di interessante. Durante la perquisizione, precisamente alle 23,50, sopraggiunsero nell'appartamento Alessandro Fontanari e Piersandro Libardi (omonimo ma non parente di Massimo), provenienti da Trento (p.v. vol. I bis, fol. 13). Altre perquisizioni regolarmente autorizzate furono eseguite il 19 ottobre 1977 presso le abitazioni, rispettivamente a Trento e a Levico, di Maurizio Gretter e dei genitori di Massimo Libardi, col ritrovamento di copiosa documentazione di controinformazione politica e, presso il Gretter, anche di un opuscolo ciclostilato, estratto dal volume "Sangue dei leoni", contenente istruzioni per l'uso di ordigni esplosivi, incendiari, armi (I bis, fol. 27 e 29).

6

Il Procuratore della Repubblica di Milano, al quale i Carabinieri inoltrarono vari rapporti (in vol. I bis) concernenti le operazioni compiute e illustranti le connessioni tra la copiosa documentazione in sequestro e le gesta criminali rivendicate nel corso dell'anno precedente dalla organizzazione "Prima linea", procedette agli interrogatori dei quattro arrestati, convalidando l'arresto di tutti. Successivamente, peraltro, in data 29 ottobre 1977 ordinò la scarcerazione della Cirella e del Gratter per insufficienza di indizi. E, con atto del 2 novembre 1977, richiese al Giudice istruttore di procedere con istruzione formale nei confronti di Massimo Libardi e di Roberto Rosso per i reati di cui agli art. 270 e 306 c.p., da contestarsi con mandati di cattura, e nei confronti di Giacomo Libardi, il quale il 25 e il 26 ottobre, informato della facoltà di astenersi, aveva deposto come testimone ed era stato arrestato in quanto falso e reticente (ottenendo però la libertà provvisoria il 29 ottobre 1977), per il reato di cui all'art. 372 c.p., da contestarsi con mandato di comparizione (atti in vol. II).

Nel corso della formale istruzione Massimo Libardi e il Rosso - nei cui confronti il Giudice istruttore spiccò mandati di cattura - si difesero, come già nella fase sommaria, negando gli addebiti. Il primo sostenne che il documento "Stato dell'organizzazione", da lui materialmente dattiloscritto, riproduceva in parte (pag. 1-5) un documen-

4  
7  
-  
U  
C  
Z  
D  
F  
M  
O  
-  
S  
-  
F  
D  
Z  
O

*in*

7

to consegnatogli da persona non voluta nominare, in ~~altra~~ parte (pag.9-14) esponeva e rielaborava tesi prospettategli oralmente da questa medesima persona, nelle altre parti infine conteneva considerazioni politico-economico-sociologiche sui rapporti tra le forze sociali e citazioni di scritti altrui, e che nel suo complesso gli sarebbe servito come base per uno studio che aveva intenzione di pubblicare. Parimenti a scopo di documentazione e studio ricondusse il possesso degli schedari, ricevuti da persona non voluta nominare. Negò di conoscere le piantine planimetriche sequestrate tra le altre carte. Il Rosso sostenne che aveva trovato nella sua cassetta delle lettere, uno o due giorni prima, la fotocopia del volantino - a suo dire illegittimamente sequestratagli - relativo all'irruzione di "Prima linea" presso il CESAN di Napoli; e che la sera del 18 ottobre era andato semplicemente a far visita al suo amico Libardi - col quale non negava di avere affinità ideologiche e comune provenienza dall'area di "Lotta continua" - e di essersi trattenuto in sua assenza a conversare con Katia Cirella. Negò qualsiasi partecipazione all'episodio di Napoli e qualsiasi relazione con gli autori di quella irruzione (di fatto, sottoposto a Napoli a ricognizioni personali - cfr. gli atti in vol.VII - non venne riconosciuto da alcuno dei testimoni). Il Rosso venne scarcerato il 19 luglio 1978 con l'obbligo di presentarsi due volte al giorno all'autorità di polizia

8

(vol.XII, fol.7). Il terzo imputato, Giacomo Libardi, si trincerò dietro l'affermazione che egli in tanto aveva reso una deposizione testimoniale, in quanto convinto di non potere astenersi in ordine alle posizioni degli imputati diversi dal fratello; posizioni che, in realtà, si era poi reso conto essere inscindibili, sicché reclamava adesso il diritto di non fornire alcuna informazione.

Il Giudice istruttore esaminò alcuni testimoni (Silvana Barezzi, Pier Sandro Libardi, Alessandro Fontanari: vol.III, fogli 1; 2, 3), acquisì rapporti di polizia concernenti le azioni rivendicate da "Prima linea" (nel vol. XIV i rapporti sulle azioni in Milano), e dispose una perizia grafica su alcuni dei documenti sequestrati (vol.X). Quindi, su conformi requisitorie del Pubblico ministero, con sentenza-ordinanza del 31 luglio 1978 - previo stralcio degli atti relativi ai singoli crimini commessi da "Prima linea" a Milano, tuttora da ~~istruire~~ - prosciolsse per insufficienza di prove la Cirella e il Gretter e rinviò gli altri tre imputati al giudizio della Corte d'assise perché rispondessero dei reati loro rispettivamente contestati.

Nel dibattimento si è immediatamente provveduto ad applicare all'imputato Giacomo Libardi, ai sensi dell'art. 152 c.p.p., l'amnistia sopravvenuta con il d.P.R. 4 agosto 1978, n.413 (separata sentenza in data 16 gennaio 1979). Gli altri due imputati, ai quali il giudizio è rimasto cir

coscritto, hanno ribadito nella sostanza le tesi difensive precedentemente esposte, dichiarandosi estranei a "Prima linea". All'esito del dibattimento, uditi i testimoni, acquisiti vari documenti prodotti dagli imputati e dal Pubblico ministero, assunte informazioni presso le procure della Repubblica di Torino, Biella, Bologna, Firenze e Napoli, che sono risultate negative quanto alla pendenza di altri procedimenti a carico del Libardi e del Rosso, e procedutosi su richiesta del Pubblico ministero a una riformulazione più chiara e meglio articolata del capo d'imputazione di cui alla lettera B, le parti hanno concluso come da verbale.

La Corte d'assise osserva quanto segue.

1) L'esistenza di un'organizzazione eversiva denominata "Organizzazione comunista combattente Prima linea" è ampiamente provata e non è oggetto di contestazione neppure da parte degli imputati, uno dei quali - il Libardi - ~~la~~ ammette, anzi, esplicitamente, affermando di averla assunta come tema di uno studio da pubblicarsi nel periodico "Controinformazione" e precisamente nel numero destinato ad apparire nel novembre 1977.

"Prima linea" è comparsa sulla scena della lotta politica armata il 29 novembre 1976 con un'irruzione e una rapina presso la sede dei Gruppi dirigenti FIAT a Torino e ha rivendicato con telefonate, volantini e scritte murali numerosissime azioni terroristiche (rapine, esplosioni, incendi,

		10
	attentati di vario genere, ferimenti, omicidi) di cui già	
	trentaquattro alla data dell'arresto dei due imputati e mol-	
	te altre posteriori (si veda l'allegato n.2 al rapporto 28	
	novembre 1977 del Nucleo investigativo dei Carabinieri di	
	Milano, prodotto dal Pubblico ministero nel corso del dibat-	4
	timento). Similarità tra i vari episodi, analogia stilistica	J
	e contenutistica tra i comunicati scritti, identità della	-
	firma, mancanza di rivendicazioni concorrenti o di smentite	0
	da parte di altre organizzazioni, denominazione "gruppo di	C
	fuoco" frequentemente ricorrente per le unità operative, in	Z
	quadramento unitario e ragionato dell'ideologia e della stra-	D
	tegia offerto dal documento "marzo 1977" sequestrato a Fi-	F
	renze presso Stefano Neri e Renato Bandoli (all.8 al rappor-	M
	to 28 novembre 1977 sopra citato) e infine dal documento X	0
	"Stato dell'organizzazione" rinvenuta presso l'abitazione	-
	milanese di Massimo Libardi (fotocopia in vol.I bis, origi-	3
	nale in vol.I ter). Sono, questi, altrettanti elementi che	1
	vietano ogni ragionevole dubbio. Nell'area del cosiddetto	F
	partito armato una frazione - certo consistente di parecchie	A
	diecine di persone tra ideologi, dirigenti, istruttori, ese-	Z
	cutori materiali, basisti, informatori - si è organizzata	0
	sotto la sigla "Prima linea", con l'aspirazione a una propria	
	connotazione strategico-culturale, per portare uno specifico	
	contributo alla lotta armata comune a vari altri gruppi con-	
	tro gli ordinamenti politici, giuridici, economici dello	

*Prima linea*



11

Stato, creando le precondizioni positive (nella coscienza politica delle masse proletarie) e negative (nel fronte nemico: distruzione della ricchezza nella forma di prodotti finiti, disarticolazione dei suoi meccanismi e delle sue funzioni mediante l'eliminazione delle persone che con maggiore efficienza cooperano alla conservazione e alla evoluzione naturale del sistema) dell'insurrezione armata contro i poteri costituiti, della guerra civile, della sovversione delle strutture costituzionali.

Si tratta, certamente, di un'associazione sovversiva nel senso previsto dall'art.270 c.p.: vi è una pluralità di persone che non solo su un piano culturale, ma in una ben precisa dimensione pratica si sono legate tra loro per porre in comune gli sforzi dichiaratamente indirizzati a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato.

Ma si tratta, nella specie, anche di qualche cosa di più. Il sodalizio si propone di operare, e in concreto opera, con l'uso di armi e di esplosivi in dotazione o nella disponibilità dei vari "gruppi di fuoco". E' fornito di una organizzazione di tipo militare - senza che ciò significhi l'imitazione di strutture e gerarchie proprie degli eserciti regolari - in mancanza della quale, e della corrispondente accurata ripartizione di compiti disciplinatamente eseguiti,

12

di tante spavalde e fulminee azioni di guerriglia; e certo non a caso nello "Stato dell'organizzazione" si parla di un comando nazionale, di comitati ~~XXXXXXXX~~ locali o comandi di sede per Milano, Torino, Firenze e Napoli, di una direzione politico-militare, di un esercito rosso, di un coordinamento delle squadre, e via dicendo. Esso persegue il suo scopo di sovversione attuando ~~XXXXXXXX~~ o programmando una serie di azioni dirette a devastazioni e stragi e mediamente alla ulteriore proclamata finalità di attentare alla sicurezza dello Stato con l'eliminazione o l'intimidazione dei suoi uomini migliori e in generale dei collaboratori del sistema, e, in prospettiva, di suscitare la guerra civile esasperando in modo non più controllabile la spirale della tensione. Basta pensare agli attentati alla Metropolitana Milanese del 19 maggio 1977, quando saltarono binari alla Cascina Gobba e a Precotto (vol.XIV, fol.7, 9, 13); all'attentato con raffiche di arma da fuoco e dinamite contro la Caserma dei Carabinieri di Corsico nel 29 aprile 1977 (vol.XIV, fol.15 e 21); ai colossali incendi dei magazzini della Magneti Marelli e della Sit Siemens, appiccati quasi alla stessa ora il 19 giugno 1977 (vol.XIV, fol.24 e 29); episodi che sono soltanto alcuni tra i molti rivendicati da "Prima linea" e ~~XXXXXXXX~~ spiegati chiaramente nelle loro motivazioni rivoluzionarie, coincidenti con quella "pratica concreta della guerra civile" e delle "azioni parainsurrezionali" per il

13

passaggio "dalla fase prerivoluzionaria alla fase della guerra rivoluzionaria" teorizzata nel documento sequestrato presso l'abitazione milanese del Libardi.

Questi connotati rispondono esemplarmente alla fattispecie di formazione di banda armata prevista dall'art.308 c.p.; la quale, nella correlazione finalistica con i reati contemplati dagli art.285 e 286 (devastazione e strage allo scopo di attentare alla sicurezza interna dello Stato; fatti diretti a suscitare la guerra civile), in definitiva viene a porsi - a differenza di ciò che accadrebbe se i reati scoperti fossero altri, pur previsti dai capi I e II del titolo I del libro II c.p., ma non incidenti nell'assetto economico-sociale dello Stato - in rapporto di specialità con la fattispecie dell'art.270. Sicché, pur rimanendo sul terreno della prova generica del fatto obiettivamente considerato e della sua qualificazione giuridica, deve fin d'ora dirsi che l'appartenenza all'organizzazione "Prima linea" viola apparentemente due norme - quella dell'art.270 e quella dell'art.308 in relazione agli art.285 e 286 c.p. - una sola delle quali, la seconda, che contiene tutti gli elementi costitutivi della prima e in più altri elementi specializzanti, è però concretamente applicabile.

2) L'appartenenza di Massimo Libardi all'organizzazione "Prima linea" non appare seriamente contestabile.

Non è certo criminalizzabile la sua militanza, ormai

14

di lunga data, nell'estrema sinistra - di cui non fa mistero - né possono trarsi argomenti di prova dalle modeste pendenze a suo carico per episodi che in sé nulla hanno a che vedere con la formazione di bande armate. Di peso alquanto diverso, seppur non decisivo, è invece la sua familiarità con elementi come Bruno Laronga (insieme col quale, e con Roberto Rosso, alloggiò come è pacifico nella pensione Farini di Bologna il 30 maggio 1977, cfr. vol. I bis, fol. 119), attualmente latitante, perseguito da mandato di cattura del Giudice istruttore di Firenze per concorso in strage, omicidio, tentato omicidio, sequestro di persona e altro in relazione all'assalto del 20 gennaio 1978 alla Casa circondariale di Firenze finalizzato alla liberazione di Renato Bandoli, esponente di "Prima linea" ivi detenuto. Familiarità che non casualmente si salda con altri atteggiamenti, quanto meno culturali, di marcata prossimità all'area della teorizzazione della lotta organizzata e armata cui univocamente ritardano elenchi di nomi e documenti di cui erano in possesso altri soggetti, come Maurizio Grotter, ~~FRAN~~ e gli altri di cui l'imputato non ha voluto fare i nomi, frequentati dal Libardi e sicuramente appartenenti a circoli che non nascondono la loro disponibilità a comprendere e fiancheggiare se non altro in funzione di casse di risonanza l'attività dei gruppi dell'eversione violenta.

Ma decisivo è, contro il Libardi, il possesso della

*Beccia*

1  
C  
Z  
D  
E  
M  
O  
I  
M  
I  
L  
A  
N  
O

15

documentazione trovata nella casa di via Strobel. Al contenuto dello "Stato dell'organizzazione" già si è accennato, né può essere posta in dubbio la sua natura di documento programmatico e ragionato dei fini e dei mezzi di "Prima linea": che dal suo esordio ("questo documento è un tentativo di sintetizzare il dibattito avvenuto nel comando nazionale", "sistemazione di una discussione durata alcuni mesi", "progetto di costruzione della rete operaia combattente" ecc.) si rivela chiaramente frutto di un dibattito in sede organizzativa posteriore alla redazione del documento "marzo 1977" sequestrato al Neri e al Bandoli, che di quel dibattito costituiva probabilmente la base di lavoro.

Che il Libardi intendesse servirsene anche per la pubblicazione di un articolo su "Controinformazione" può concedersi senza che ne resti minimamente scalfita l'ipotesi di accusa. Non è credibile invece e non è spiegabile secondo logica e buon senso, salvo ipotizzare che Libardi per avviare il suo "studio" sentisse una sorta di maniacale esigenza di preliminare immedesimazione psicologica nel ruolo del rivoluzionario armato, che a un documento destinato a servire solo come "appunto" per uno studio, per un'indagine cioè meramente conoscitiva e culturale, egli conferisse la verbosa ampiezza e il tono oratorio che di fatto possiede, redigendolo tra l'altro con l'uso frequentissimo della prima persona singolare o plurale ed esprimendo così un rapporto di inequivoca

16

e calorosa paternità verso i contenuti che andava svolgendo. In altri termini, lo studioso che intende esaminare il fenomeno della lotta politica armata e riferire ai propri lettori, sia pure con vibrazioni simpatetiche, i risultati dell'indagine, non ha alcun bisogno di concepire e recitare preventivamente davanti a se stesso, in solitudine, il monologo del perfetto guerrigliero con la puntigliosità anche formale (non poche sono le correzioni manoscritte meramente stilistiche) che si nota nel documento in questione. Lo "Stato dell'organizzazione" dunque, e non solo nella parte che Libardi assume di aver copiato da un originale datogli da altri, non è una semplice raccolta di informazioni per fini di rielaborazione culturale, ma è un documento programmatico indirizzato a ben precisi fini di critica, di autocritica, di approvazione, di incitamento, di persuasione, di organizzazione, dotato di una propria vita autonoma e di una funzione pratica che il redattore - pacificamente Libardi - svolge e sa di svolgere in prima persona.

Queste considerazioni già basterebbero per convincere dell'appartenenza di Massimo Libardi all'organizzazione "Prima linea". Ma c'è ben altro. Le svariate centinaia di schede trovate nell'abitazione di via Strobel, concernenti persone fisiche e uffici, non hanno e non possono avere il valore di strumenti di lavoro e di studio che l'imputato sostiene, perché estremamente povere proprio di informazio-

17

ni e dati di ordine sostanziale che per gli interessi di un economista o sociologo si penserebbero essenziali, mentre con tale povertà mal si concilia il gusto di applicarvi fotografie di personaggi ritagliate da giornali e altri periodici ed evidentemente finalizzate all'identificazione fisica e visiva, non solo politico-sociale, di costoro.

Il Libardi ha conservato un ostinato silenzio, non privo di significato, sulla provenienza dello schedario; e se il diritto dell'imputato di non rispondere non deve in genere ritorcersi contro di lui, nondimeno l'esercizio selettivo di tale diritto non può non indurre gravi elementi di sospetto sulla natura dei fatti che costui sceglie di coprire.

Ed è ancora poco. Nello stesso plico in cui erano le schede, sono state trovate quattro piantine di uffici milanesi - sopra elencate nella parte narrativa, e allegate al fascicolo processuale nel vol.I ter - assai dettagliate e precise, con indicazioni specifiche sulle strade circostanti, sugli accessi, sulle utilizzazioni dei vari locali interni, persino sul funzionamento degli ascensori. Queste piantine sono in stretta connessione con lo schedario, non solo perché conservate insieme, ma perché addirittura a due di esse si fa rinvio da altrettante schede: da quella dell'ALDAI (Associazione lombarda dirigenti aziende industriali),

18

da quella dell'IDI (Istituto dirigenti italiani), che porta la scritta "vedi allegato"; mentre altra scheda, dedicata alla FEDERQUADRI, porta la scritta "vedi schema", senza peraltro che lo schema sia stato trovato (probabilmente perché servito per l'operazione del 13 giugno 1977: vedi oltre).

Le piantine non hanno e non possono avere alcun interesse di ordine culturale, ciò è fin troppo ovvio. Ne hanno invece, e notevolissimo, per chi progetta incursioni e rapine, appunto secondo lo stile dei nucleo operativi di "Prima linea" e altre formazioni similari. Va infine posto in evidenza che non poche di quelle carte si riferiscono a enti o persone, che di fatto sono state prese di mira da "Prima linea" con azioni terroristiche: così la scheda dell'Associazione industriali di Monza (irruzione con incendio del 3 dicembre 1976); quella dell'Associazione milanese medici mutualisti (irruzione armata e rapina del 6 dicembre 1976); quella dell'ISEO di viale Monza 106 (irruzione del 18 maggio 1977); quella della FEDERQUADRI presso il Centro Puecher di via Pantano 17, ~~dux~~ (irruzione del 13 giugno 1977); quella del dottor Roberto Anzalone, indicato come presidente della Associazione medici mutualisti (agguato e ferimento alle gambe del 24 giugno 1977), persona priva di qualsiasi interesse per uno studioso di economia o sociologia; quella di Gino Ceriani, presidente dell'Unione industriali di Napoli, il cui nome si ritrova nel volantino rivendicante l'azione com-

*folle*



19

piuta il 13 ottobre 1977 contro il Centro di studi aziendali  
CFSAN di Napoli.

Il materiale di cui si è parlato denuncia dunque con  
trasparenza la sua natura di strumento dell'organizzazione  
terroristica. Ed è abbastanza evidente che, se si trovava  
presso Massimo Libardi - tanto consapevole della sua delica-  
tezza da indicare ai Carabinieri come propria dimora l'abi-  
tazione della teste Barezzi anziché quella di via Strobel,  
forse sperando ritardare le operazioni di quel tanto che  
consentisse ad altri il ritiro della documentazione - costui  
doveva essere persona di tutta fiducia dell'organizzazione,  
dunque - di fatto - un collaboratore. Cosicché i due filoni  
di prova provenienti dallo "Stato dell'organizzazione" e dal-  
lo schedario con le piantine convergono e si saldano ferma-  
mente, con adeguato contorno di altri segnali meno intensi  
ma perfettamente armonizzati, nell'indicare l'appartenenza  
di Massimo Libardi alla banda armata "Prima linea".

Se l'appartenenza è inoppugnabilmente provata, non al-  
tretanto può dirsi della veste di dirigente o capo che l'ac-  
cusa attribuisce all'imputato. Si ignora, almeno fino a que-  
sto momento, se egli abbia mai partecipato ad azioni armate  
della banda, o se ne abbia organizzata specificamente qual-  
cuna; e questo non scalfisce l'affermazione della apparte-  
nenza, che non presuppone l'individuale partecipazione ai

collaboratori di scellerato criminoso. Ma, tenuto conto del-

l'estrema discutibilità di un'applicazione pura e semplice degli usuali schemi dell'associazionismo civile e borghese alla fenomenologia dei gruppi rivoluzionari, dove tra l'altro il concetto guida dell'egualitarismo neutralizza la possibilità di privilegiare a ogni costo il momento della sistemazione concettuale e culturale su quello esecutivo, non sembra che dalla paternità del documento "Stato dell'organizzazione" e dalla custodia dello schedario possa trarsi con tranquillità la conclusione che Libardi fosse un capo, dirigente od organizzatore della banda. Nulla impedisce di pensare che, trattandosi di un aderente dotato del livello di cultura letteraria e politica di un laureando in filosofia, i compagni lo avessero caricato del compito di redigere in forma organica ed efficace, con il corredo di considerazioni socio-economiche del caso e con citazioni di autori, il documento da diffondere tra aderenti e simpatizzanti e da reclamizzare poi su "Controinformazione": di un compito, cioè intellettuale, magari di coordinamento e di riferimento informativo, ma non per ciò stesso organizzativo o direttivo o di supremazia militare. Sicché, pur con tutti i dubbi che la fattispecie concreta suscita, il reato del quale egli va dichiarato colpevole non è quello del primo o del terzo comma, ma quello del secondo comma dell'art.306 c.p.: partecipazione a banda armata.

Nella determinazione della pena, la giovane età e

21

l'attuale incensuratezza possono indurre a non spingersi verso il massimo edittale, non certo a concedere le attenuanti generiche né ad adagiarsi in prossimità del minimo, poiché la smisurata gravità del fatto, diretto a minare con modalità cruento e sconvolgenti fin nel profondo le radici dell'assetto del Paese, non troverebbe così il suo adeguato apprezzamento, e neppure lo troverebbe la personale posizione dell'imputato, tanto più responsabile in quanto la preparazione culturale e la provenienza borghese dovrebbero metterlo criticamente al riparo da quelle pulsioni irrazionalistiche di aggressività e violenza che possono comprendersi, anche se non consentirsi, in chi della società abbia conosciuto soltanto il volto ingiusto e perverso e non abbia l'intelletto per adoperarsi in altro modo alla sua trasformazione. Pena giusta pare alla Corte quella di cinque anni di reclusione.

3) In ordine alla posizione dell'imputato Roberto Rosso, elemento accusatorio di notevole gravità è costituito dal possesso della copia fotostatica del manifestino con cui "Prima linea" il 13 ottobre 1977 - cinque giorni prima - aveva rivendicato l'irruzione al CFSAN di Napoli (in vol. I ter).

L'eccezione di illegittimità sollevata quanto alla perquisizione personale del Rosso e al sequestro del corpo di reato, prescindendo da ogni giudizio sulla fondatezza dello stesso, è irrilevante non tanto perché la mate-

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*R*

rialità dell'oggetto ~~xxxx~~ acquisito faccia aggio sulla critica delle forme seguite, quanto perché il Rosso ha pacificamente ammesso di essere stato in possesso di quel documento e ha asserito di averlo trovato nella cassetta delle lettere di casa sua. E attraverso questo canale confessorio si ottiene egualmente la certezza del medesimo fatto, che la perquisizione e il sequestro, se illegittimi, non sarebbero idonei a provare.

L'elemento, come si è detto, è grave, perché il manifestino era stato trovato in unico esemplare originale a Napoli la sera del 13 ottobre, nessun altro esemplare era stato diffuso (in conformità al costume di "Prima linea"), e nessuna copia, per lunghissimo tempo, ne venne poi reperita: di qui l'inferenza che, se il Rosso ne era in possesso, ciò non poteva spiegarsi altrimenti che con l'appartenenza di costui all'organizzazione. L'illazione è altamente probabile, né i ragguagli forniti dall'imputato - insuscettibili di controllo e per questo di debole consistenza - paiono intuitivamente attendibili, ~~xxx~~ data la notoria lentezza del servizio postale e l'improbabilità che immediatamente dopo la commissione del crimine qualcuno si sia dato carico di spedire o recapitare da Napoli a un qualsiasi Roberto Rosso - sol perché militante nella sinistra estrema - il documento fotocopiato. Ché se poi il manifestino era stato preparato prima dell'attentato e fuori Napoli (come un er-

*R*

*Roberto*

D  
I  
S  
I  
M  
P  
A  
N  
O

23

rore di scrittura che nessun napoletano avrebbe mai commesso  
pare denunciare: "via Risignano" in luogo di "Rione Sirignano",  
indirizzo del CFSAN) e magari a Milano, la posizione del Rosso  
so potrebbe uscirne anche deteriorata, non necessariamente  
alleggerita come vorrebbe la difesa. Molte cose dunque con-  
corrono a indicare nel Rosso un fiduciario di "Prima linea",  
non esclusa la sua diestichezza con Libardi, il suo viaggio  
a Bologna con Libardi e Laronga nel maggio 1977, la sua pre-  
senza nella casa di via Strobel proprio nella sera in cui  
da Trento arrivava Maurizio Gretter con le scottanti notizie  
sulle indagini che i Carabinieri di Levico conducevano sul  
Libardi indiziato dell'omicidio del dott. Cusano, l'assoluta  
inattendibilità del diniego di conoscere il documento "Stato  
dell'organizzazione" al quale il Libardi lavorava certo da  
tempo e senza particolare cautela di segretezza, se era espo-  
sto in bella vista sul tavolino dell'alloggio.

Queste considerazioni paiono irrefutabili, tuttavia  
non può dirsi che la prova abbia chiuso il suo cerchio at-  
torno a Roberto Rosso. Come già era stato accennato dal Pub-  
blico ministero nelle sue requisitorie scritte, il Rosso po-  
trebbe anche collocarsi nella fascia, non tanto ristretta,  
di coloro che, senza praticarlo né concorrervi, consentono  
più o meno apertamente con il metodo della lotta politica  
armata: atteggiamento che civilmente e moralmente può ripro-  
varsi, se che non basta per una condanna.

24

zione. Ed egli, quantunque lo taccia, potrebbe essersi procurato il documento presso qualche fonte qualificata, magari per l'intenzione di portarlo all'amico Libardi; o potrebbe addirittura averlo trovato in casa del Libardi; ipotesi tutte che non implicano necessariamente una personale collaborazione con l'organizzazione armata.

In questa situazione probatoria di perplessità, sembra giusto assolvere il Rosso per insufficienza di prove, conseguentemente revocando le misure di cautela imposte all'imputato con l'ordinanza 19 luglio 1978 del Giudice istruttore.

P. Q. M.

visti gli art.477, 483, 488 c.p.p.;

dichiara Libardi Massimo colpevole del reato di cui all'art. 306, comma 2°, cod.pen., così modificata la definizione giuridica del fatto contestato al capo B nella formulazione precisata nel corso del dibattimento, ed in esso assorbito il reato di cui al capo A; e lo condanna alla pena di anni cinque di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali; dichiara il predetto Libardi interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;

visto l'art.479 c.p.p.;

assolve Rosso Roberto dalle imputazioni a lui ascritte per insufficienza di prove; revoca l'ordinanza del Giudice istruttore dott.Margadonna in data 19 luglio 1978 nella

22

24

25

parte relativa all'imposizione al predetto Rosso dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia giudiziaria; visto l'art.240 c.p.;

ordina la confisca del materiale in sequestro, ad eccezione delle targhe e del documento di circolazione relativo alla autovettura TN-60948, di cui ordina la trasmissione al Pubblico registro automobilistico di Trento per le operazioni di sua competenza.

Milano, 19 gennaio 1979.

Il presidente, estensore:

*Franco Anselmi*

IL PRESIDENTE  
*Giardi*

Depositato in Cancelleria il 3 Feb 1979

IL CANCELLIERE

*Giardi*





PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MILANO

Procedimento penale contro:

SEMERIA Giorgio

Sentenza di 1° grado



N. 3595/77 Reg. Gen.

N. Camp.

**APPELLI**

Sentenza N. 3090

197 7

Addi 16

Mese di giugno

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO**

**SEZIONE II PENALE**

composto dai Sigg. Magistrati:

Dott. SALVATORE GIANGRECO

Dott. ANTONIO PISAPIA

Dott. ISABELLA PUGLIESE

Depositata in Canc. Presidente oggi 4 LUG. 1977

Giudice

Giudice

Visto

Milano

IL SOST. PROC. GENERALE

Redatta scheda

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa penale contro

SEMERIA GIORGIO

nato a Milano il 3/11/1950, ivi residente in Via Veniero n.14 - detenuto nella Casa Circondariale di Belluno detenuto - assente

i m p u t a t o

A) del reato p. e p. dagli artt.110, 51 N.6, 306 in relazione all'art.270 c.p. perchè, in concorso con altre persone in parte identificate e in parte ancora ignote, al fine di sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato italiano, ha continuato a promuovere ed organizzare una banda armata tutt'ora operante con la denominazione " Brigate Rosse " ( di \_\_\_\_\_

27 AGO. 1977

del reato (uno dei principali costituenti) che, mediante la commissione di vari reati quali omicidi, sequestri di persona, ricatti di estorsione, rapine, incendi, minacce, detenzione e porto di armi e munizioni comuni e da guerra, falsificazione di documenti pubblici, sigilli dello Stato, furti, ricettazioni, ed altri reati, si pone come scopo ultimo la distruzione dello Stato italiano e delle libere istituzioni garantite dalla Costituzione.

scritto in Milano, il 22 marzo 1973

b)-del reato p.e.p. dagli artt. 657, 61 nr. 2 e 6 C.P. in relazione all'art. 7 legge 2 ottobre 1967 nr. 895, modificato dall'art. 14 legge 14 ottobre 1967 nr. 497 perché, al fine di commettere il reato di cui al capo a), distribuiva, senza licenza dell'Autorità competente, 38 Special con relative munizioni e nr. 23 di prova dello stesso calibro;

c)-del reato p.e.p. dagli artt. 699, 61 nr. 2 e 6 C.P. in relazione all'art. 7 legge 2 ottobre 1967 nr. 895 modificato dall'art. 14 legge 14 ottobre 1974 nr. 497 perché, al fine di commettere il reato di cui al capo a) portava, fuori della propria abitazione senza averne licenza, il revolver e le munizioni di cui al capo precedente.

e)-del reato p.e.p. dagli artt. 81cpv, 648, 61 nr. 2 e 6 C.P. perché al fine di commettere il reato di cui al capo a) ed in reati diversi, ha in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, riceveva:

1°)-un modulo patente mod. MC 701 serie A nr. 710364 asportato in bianco presso l'Ispettorato della Motorizzazione Civile di Messina il 7.10.73.;

2°)-un modulo patente mod. MC/01 serie A nr. 5284791 asportato in bianco presso l'Ispettorato della Motorizzazione Civile di Catania;

3°)-un modulo patente mod. MC 701 serie A nr. 5103579 sulla cui prevenzione sono in corso indagini;

4°)-un modulo di carta d'identità nr. 10416181 asportato in bianco presso il Municipio di Erba il 12 dicembre 1971;

5°)-una tessera di riconoscimento nr. 7075138 rilasciata dal Comando Guardia di Finanza il 27 giugno 1974 al finanziere Ferrara

- 3 -

... nonché una tessera nr. 25613 rilasciata dall'Associazione  
professionale di Polizia al predetto Ferraro Giustino, documenti  
... sottratti o alle stesse sottratti.

... in Milano, il 22 marzo 1976

... delitto p.e.p. dagli artt. 110, 81 cpv. 476, 477, 482, 61 nr. 2 e 6  
... perché, in concorso con persone non identificate, in tempi  
... con più azioni esecutive di un medesimo disegno crimi-  
... apponendosi la propria fotografia e contraffacendo bolle e  
... dello Stato, contraffaceva la patente falsa intestata a Lenti  
...; la patente falsa intestata a Vincenzi Roberto; la patente  
... intestata a Ferrario Elvire; la carta di identità falsa in-  
... di Vidali Franco;

... reati con l'aggravante di averli commessi durante il  
... in cui si era volontariamente sottratto all'esecuzione di  
... mandato di cattura del G.I. di Milano spedito per un preceden-  
... reato;

... accertati in Milano, il 22 marzo 1976

a) - del delitto p.e.p. dall'art. 648 CP perché, al fine di procurar-  
... un ingiusto profitto, riceveva una tessera della Guardia di Fi-  
... proveniente dal furto commesso in danno del finanziere Fer-  
... Giustino;

b) - del delitto p.e.p. dall'art. 454 CP perché per accedere agli  
... uffici del "Centro Studi Confindustria, esibendo un tesserino  
... della Guardia di Finanza, si qualificava come finanziere incari-  
... di una perquisizione;

c) - del delitto p.e.p. dagli artt. 81 cpv. 110, 628 pp e 2° cpv. nr. 1.  
... art. 2 CP perché in concorso con altre persone non ancora  
... identificate, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, al  
... di procurarsi un ingiusto profitto, si si impossessavano del-  
... della d'identità e della patente di guida di Mazzi Luigi, del-  
... della d'identità di Longhi Giuseppe; della patente di guida di  
... Mazzi Giovanni, Baggio Maria, Catto Giacomo e di Donato Vincenzo  
... dell'agenda tascabile di Guarnieri Mauro, dopo essere pen-  
... negli uffici del Centro Studi Confindustria con la mediali-  
... di cui al capo g) aver minacciato con pistola



La Corte Suprema di Cassazione con sentenza 4/3/1977  
ha statuito la competenza della Corte di Assise di  
Torino a conoscere dei reati ex art.306 in relazione  
all'art.270 C.P. e la competenza del Tribunale di Mi-  
lano a conoscere dei residui reati di cui all'Ordinan-  
za del 14/12/1976 del Giudice Istruttore di Milano.

- 1 -

## Svolgimento del processo.

Nel tardo pomeriggio del 29 ottobre 1975 tre uomini e una donna entravano negli uffici del "Centro Studi Confindustria", al piano terreno di Via Morigi, n. 2/a di Milano, e, qualificatisi inizialmente come Finanziari incaricati di una perquisizione, ~~xxxxxxx~~ concentravano tutti i presenti (tre impiegati e sei consulenti) nel locale adibito ad ufficio di segreteria. Dichiaratisi poi appartenenti alle Brigate Rosse, costringevano tutti, sotto la minaccia di una pistola e di una rivoltella, a disporsi con la faccia contro una parete e legavano loro le mani dietro la schiena adoperando anche catene e lucchetti per *legarli* tra di loro. Prelevavano quindi ad alcuni di loro i documenti personali, e tracciavano delle scritte propagandistiche sulle pareti e bagnavano con una sostanza dichiarata acida le maniglie delle porte e gli apparecchi telefonici. Infine si allontanavano, lasciando sul posto una bandiera ed un volantino con lo stemma delle Brigate Rosse.

Sul fatto venivano svolte immediatamente indagini di polizia giudiziaria, a cura della Questura di Milano e del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Milano, che ne riferivano l'esito alla Procura della Repubblica con rapporti datati 6 novembre 1975 (ff. 1 e 28, Vol. 4°). I Carabinieri allegavano al rapporto quattro ricostruzioni fotografiche del volto di due uomini, suscettibili di consentire l'identificazione di due responsabili. Dallo stesso rapporto risultava che nei pressi del luogo del fatto erano state trovate e sequestrate due autovetture, una Fiat 600 ed una Simca 1000, munite di targhe false e risultate di provenienza furtiva, e che tali autovetture erano poi state riconsegnate ai proprietari, immediatamente identificate.

Il 18 novembre 1975 il Pubblico Ministero trasmetteva gli atti al Giudice Istruttore, per l'unione a quelli di un procedimento già in istruzione formale a carico dei responsabili delle Brigate Rosse (Miagostovich ed altri).

Successivamente, la sera del 23 marzo 1976, i Carabinieri della Se-





- 3 -

ria si rifiutava di entrare nel merito degli addebiti e si dichiarava "detenuto politico".

Frattanto, con rapporto del ~~18 aprile~~ 1976, i Carabinieri della Sezione speciale Anticrimine denunciavano al Giudice Istruttore il Semeria come responsabile dei reati commessi negli uffici della Confindustria il 29 ottobre 1975, richiamandosi alle ricostruzioni fotografiche allegate al rapporto del 6 novembre 1975, al fatto <sup>che</sup> il Semeria era stato trovato in possesso di una tessera di Finanziere come quella esibita negli uffici della Confindustria ed alla circostanza che il Semeria, pedinato a Milano alcuni giorni prima della cattura, era stato notato con un cappello del genere di quello che le vittime dell'aggressione del 29 ottobre 1975 avevano notato in testa ad uno degli aggressorix (rapp. a f.96, vol. 4°).

Sulla base di tale rapporto, il Pubblico Ministero richiedeva (f. 107, vol. 4°) al Giudice Istruttore il mandato di cattura, effettivamente emesso in data 11 maggio 1976 (f.109, vol. 4°) nei confronti del Semeria, per i reati di ricettazione, sostituzione di persona, falso documentale, rapina, danneggiamento e furto di auto accertati in ~~nessuna~~ relazione all'episodio del 29 ottobre 1975.

Interrogato in base a tale mandato, il Semeria contestava la validità sostanziale delle prove indicate nel rapporto dei Carabinieri, richiamandosi anche all'esito negativo dalle ricognizioni personali frattanto esperite nell'istruzione formale, e negando la possibilità del collegamento tra i fatti del 29 ottobre 1975 e il furto delle autovetture e la falsificazione delle relative targhe (f. 107, vol. IA).

Intanto, nel complesso dell'istruttoria a carico delle "Brigate Rosse", i Carabinieri di Zogno (Bergamo) scoprivano una base dei "brigatisti" a Piazzatorre (rapporto del 12 giugno 1976, f.1 del vol. 2°), e dalle ulteriori indagini emergevano elementi per la incriminazione di Franco Brubelli, Luigi Pedilarco, Marco Fasoli e Michele Galati.

- 4 -

Il Giudice Istruttore di Milano, compiuta l'istruttoria, con omni-  
nanza del 14 dicembre 1976 rinviava il Semeria, il Brannelli, il  
Pedilarco, il Fasoli ed il Galati al giudizio della Corte d'Assi-  
se di Milano. Ma, a seguito del conflitto positivo di competen-  
za, denunciato dal difensore del Semeria il 29 dicembre 1976 in  
relazione alla citata ordinanza ed agli altri procedimenti a ca-  
rico delle "Brigate Rosse" pendenti davanti ai giudici di Torino,  
la Corte di Cassazione, in parziale accoglimento del ricorso, in-  
dicava questo Tribunale siccome competente a giudicare di tutti  
i reati ascritti in questo procedimento al Semeria, ad eccezione  
dell'imputazione di promozione e costituzione di banda armata, ri-  
servata all'istruzione ed al giudizio dei giudici di Torino (sen-  
tenza del 4 marzo 1977, Vol. degli atti preliminari al giudizio).

Il Semeria, pertanto, veniva citato al presente giudizio davanti  
a questo Tribunale. In questa sede, egli revocava la nomina del  
difensore di fiducia fatta nella fase istruttoria. Il difensore  
nominato di ufficio chiedeva un rinvio di qualche ora che gli ve-  
niva accordato per lo studio degli atti. Ripreso il dibattimento,  
ed esaurite le formalità di apertura, alla prima domanda rivolta  
gli il Semeria chiedeva di dettare a verbale la sua risposta. Non  
essendo stato a ciò autorizzato, dichiarava di non voler presen-  
ziare ulteriormente all'attività dibattimentale, cosicché il di-  
battimento proseguiva in assenza dell'imputato. Il difensore, a-  
stenutosi dal porre domande durante l'istruttoria dibattimentale  
dopo aver posto alcune eccezioni preliminari, assisteva ininter-  
rottamente a tutta l'attività dibattimentale (lettura degli in-  
terrogatori, dei rapporti e dei relativi allegati, degli atti  
dell'istruzione formale, esame dei testi comparso), ed a conclu-  
sione dell'atx discussione finale, dopo l'intervento del Pubblico  
Ministero che chiedeva la condanna del Semeria per i fatti del  
23 marzo 1975 e l'assoluzione per insufficienza di prove per i  
fatti del 29 ottobre 1975 e quelli a questi ultimi collegati, si  
rinetteva al Tribunale.

- 5 -

## Motivi della decisione.

Le numerose eccezioni di nullità dell'istruzione formale, formulate davanti al Giudice Istruttore e già respinte da quel Giudice, non sono state riproposte in questa sede né il Tribunale ritiene necessario un approfondimento delle relative questioni, sia perché ~~inxxxxxx~~ nella maggior parte riguardano la posizione degli imputati il cui giudizio è stato demandato ad altri giudici, sia perché sicuramente infondate per quanto riguarda il Semeria. L'imputato, infatti, ha avuto regolare contestazione degli addebiti con i mandati di cattura e nei conseguenti interrogatori, in cui gli sono state indicate le fonti di prova a suo carico, ha risposto nei limiti in cui lo ha ritenuto opportuno. Gli atti del procedimento, originariamente duplice, sono stati depositati, contestualmente, ai sensi dell'art. 372 C.P.P., e le questioni relative al deposito dei documenti contenuti nei "corpi di reato" sono in questa sede irrilevanti, non dovendo qui il Semeria rispondere in via principale dell'imputazione di promozione di banda armata e bastando certamente gli atti sul cui deposito non vi è stata questione a sorreggere il giudizio del Tribunale ai fini delle circostanze aggravanti e della valutazione della personalità dell'imputato. Il fatto che il Giudice Istruttore non abbia emesso un formale decreto di riunione dei procedimenti, pur essendo a ciò stato sollecitato dal Pubblico ministero, non comporta alcuna nullità, ai sensi degli artt. 184 e 187 C.P.P., né da tale formale omissione è derivata alcuna violazione del diritto di difesa ai sensi dell'art. 185, n. 3, C.P.P., poiché la pubblicità degli atti di entrambi i procedimenti è stata realizzata nel momento in cui, a fini difensivi, poteva avere ammissibilità e rilievo, e cioè al momento della conclusione dell'istruzione formale di entrambi i procedimenti istruttori.

Riguardo alle nullità dedotte dal difensore di ufficio nel dibattimento, è sufficiente il richiamo delle ordinanze collegiali che hanno risolto le relative questioni.

- 6 -

Il dibattimento si è celebrato nelle forme dovute, in quanto lo imputato, regolarmente citato, ha rifiutato di presenziarvi ai sensi dell'art. 427, cpv., C.P.P., ed il difensore di ufficio ha ottenuto il termine richiesto per lo studio degli atti, nella misura da lui stesso ritenuta sufficiente. Egli ha poi svolto la sua funzione controllando il dibattimento per tutta la sua durata, anche se, nell'esercizio discrezionale del suo diritto, ha ritenuto di dover accogliere talune indicazioni del suo assistito astenendosi dal formulare domande ed istanze e di non dover proporre conclusioni specifiche.

Passando, pertanto, al merito delle imputazioni, è da rilevare anzitutto la piena evidenza della prova a carico dell'imputato in ordine ~~alla imputazione~~ ai delitti accertati la sera del 23 marzo 1976 nella Stazione Centrale di Milano, quando il Semeria, arrestato dai Carabinieri, fu trovato in possesso del revolver Colt Agent 38 special, detenuto nella tasca destra del soprabito e carico di sei cartucce, e di altre cartucce dello stesso calibro riboste nella panciera elastica che indossava (verbale di arresto, f. 4, vol. 1A). Le modalità dell'arresto, e le imputazioni che a carico del Semeria e dei Carabinieri che hanno eseguito l'arresto stesso sono state elevate per l'uso, anche solo tentato, delle armi, hanno costituito oggetto di un separato procedimento e non vanno perciò esaminate in questa sede.

Nella medesima circostanza i Carabinieri hanno anche sequestrato una tessera di riconoscimento, non falsificata, appartenente al Finziere Giustino Ferrara, nonché tre patenti ed una carta di identità su cui erano apposte le fotografie del Semeria con generalità di persone inesistenti. La provenienza da furto dei moduli delle patenti e della carta di identità è provata dall'esito delle indagini compiute dai Carabinieri e riportate nel rapporto del 24 marzo 1976 (f.7, vol. 1 A) e corrisponde a quanto enunciato ai capi D), numeri 1,2 e 4, ed E), della rubrica.

E' provato, dunque, che il Semeria ha commesso i reati di deten-

- 7 -

zione e porto abusivi dell'arma e delle munizioni indicati ai capi B) e C), nonché della ricettazione continuata e della falsificazione continuata dei documenti indicate ai capi D) ed E). E' solo da precisare, riguardo alla ricettazione della tessera personale del Ferrara, che la prova di tale reato è stata raggiunta in sede dibattimentale mediante la deposizione testimoniale dello stesso Ferrara, il quale, rettificando la dichiarazione fatta in proposito al suo Comando, e giustificando di averla fatta in termini non veritieri allo scopo di non essere sottoposto a rilievi disciplinari per scarsa diligenza nella custodia dei suoi documenti personali, ha testimoniato di aver subito un borseggio su un mezzo pubblico urbano della linea 43, qualche giorno prima dell'8 luglio 1975, venendo privato in tale circostanza di un borsello in cui si trovavano, tra l'altro, il documento personale poi trovato in possesso del Semeria e altri due documenti personali, poi trovati nella sede delle "Brigate Rosse" di Via Maderno, n.5, in Milano. Risulta da ciò manifestamente provata la provenienza delittuosa della tessera personale la cui detenzione da parte del Semeria viene quindi qualificata prova della ricettazione contestatagli sia al N. 5 del capo D), sia al capo F), non essendo credibile, data l'evidente altruità della cosa, che l'imputato abbia potuta riceverla ignorandone la provenienza delittuosa.

In relazione ai reati fin qui esaminati, inoltre, appare provata la sussistenza delle aggravanti contestate. Il Semeria, infatti, ha commesso tali fatti durante la sua latitanza, essendo colpito da mandato di cattura emesso il 20 aprile 1974 dal Giudice Istruttore di Milano nel procedimento penale N. 2351/72 R.G.G.I., *sempre* per fatti connessi alla attività delle "Brigate Rosse", cosicché sussiste, anzitutto, la circostanza aggravante prevista dall'art. 61, n. 6, C.P.- Concorre con tale aggravante quella prevista dall'art. 61, n. 2, C.P., essendo evidente ~~xxxxxxx~~ che il Semeria ha quanto meno partecipato alla attività eversiva e violenta

- 8 -

delle "Brigate Rosse". Ciò va affermato non soltanto in base al fatto che, arrestato, il Semeria ha tenuto a dichiararsi "prigioniero politico", il che - tenuto conto delle circostanze in cui la dichiarazione è stata fatta - equivale ad una confessione, ma anche perché egli è stato trovato in possesso di materiale ~~xxxx~~ ~~xxxxxx~~ (la tessera del Ferrara, proveniente certamente dalla base di Via Maderno; il documento dattiloscritto allegato al vol. 1°, reperto 7 H, proveniente - giusta la perizia dattilografica di cui al Vol. 5° - dalla base di Via Cavaleri, n. 7, di Milano; le chiavi ~~xxxxxxxxxxxxxxxx~~ del blocco di avviamento e di una portiera dell'autovettura trovata nel box della base di Piazzatorre; i documenti elencati nel verbale di sequestro in data 23 settembre 1976, ff.15/19 del Vol. 1 A, e particolarmente quelli indicati ai punti 7 e 11) che lo dimostra in contatto con diverse basi della Brigate Rosse ed aggiornato sulle azioni dimostrative e terroristiche (attentati ai carabinieri, sequestri di persona nei confronti di esponenti di "Comunione e Liberazione", ecc.) in programma.

L'appartenenza del Semeria alle "Brigate Rosse", oltre a provare la sussistenza della circostanza aggravante del nesso teleologico cui si è accennato per i reati fin qui esaminati, costituisce altresì un indizio probatorio molto importante della sua partecipazione all'azione dimostrativa che, secondo lo stesso volantino ciclostilato che l'ha rivendicata (f.72 del Vol. 4°), è stata compiuta da elementi delle "Brigate Rosse" negli uffici del Centro Studi Confindustria il 29 ottobre 1975. Anzi, la qualità di capo e promotore delle suddette bande armate, se provata in questo procedimento, potrebbe da sola valere - come è stato accennato dal Pubblico Ministero nella discussione orale - a costituire prova sufficiente della colpevolezza del Semeria, come ispiratore ed istigatore, in ordine alla rapina di cui al capo H) ed alle altre imputazioni che ad essa si collegano. La costante presenza del Semeria a Milano, luogo dove il fatto si è fat-

- 9 -

ficato, ove si accompagnasse alla prova di una sua <sup>funzione</sup> ~~funzione~~ pro-  
pulsiva dell'azione delle "Brigate Rosse", non potrebbe far rite-  
nere come avvenuta quella azione dimostrativa senza la preventiva  
approvazione del Semeria come capo della organizzazione. Queste  
considerazioni, tuttavia, non bastano a provare la responsabili-  
tà del Semeria per quei fatti, specie perché l'imputato, che pu-  
re ha rinunciato in genere a ~~difendersi~~ difendersi dal merito del-  
le contestazioni che gli sono state mosse, ha derogato a tale re-  
gola (sia pure soltanto nella fase istruttoria) per quanto risuar-  
da queste imputazioni, negando al Giudice Istruttore la rilevanza  
delle prove che tendevano ad attribuirgli un ruolo primario nel  
compimento materiale di quella rapina e delle imputazioni connes-  
se. Tale deroga del Semeria rispetto alla linea generale, ad av-  
viso del Collegio, può far ritenere che, all'interno della orga-  
nizzazione delle "Brigate Rosse", egli si fosse dissociato dai  
complici nell'ideazione di quell'impresa e non vi avesse poi par-  
tecipato, cosicché l'esame delle risultanze probatorie va appro-  
fondito, alla ricerca di una prova specificamente intesa a dimo-  
strare la presenza fisica del Semeria tra i quattro che operaro-  
no nella sede della Confindustria, sottraendo sotto la minaccia  
delle armi ad alcuni dei presenti i documenti personali.

La tale ricerca, ~~condotta~~ condotta essenzialmente sulla base delle testio-  
nienze dei presenti e delle riconoscizioni personali, non sembra  
fornire elementi sufficienti a sorreggere un giudizio di condan-  
na del Semeria.

Riducendo l'esame alle posizioni testimoniali di coloro che, fin  
dalle prime indagini della polizia, si sono dichiarati più degli  
altri in grado di effettuare dei riconoscimenti (Vincenzo Donato,  
Marco Canesi e Giacomo Catto), occorre dare atto dell'esito so-  
stanzialmente negativo delle riconoscizioni personali effettuate.

Ora, pur concordando ~~con la~~ considerazione svolta dal Pubblico Mi-  
nistero nelle conclusioni scritte ed accolta dal Giudice Istrut-  
tore, secondo cui la negatività di tali riconoscizioni può spiegar-



- 10 -

si con il tempo trascorso dalla data del fatto a quella della ricognizione (che può aver comportato confusioni della memoria nei testimoni ed alterazioni sia pur minime delle linee somatiche dell'imputato), è certo tuttavia che detta considerazione non può valere a conferire un ~~risultato~~ significato di prova positiva, a carico dell'imputato Semeria, alle suddette ricognizioni.

Va valutato a favore dell'accusa il fatto che i testimoni più attendibili, tra cui i tre già nominati, hanno indicato quali dati somatici di uno dei rapinatori, e precisamente di quello che esibì un tesserino personale verde, alcuni dati essenziali come la statura (metri 1,66 - 1,70), il colore degli occhi e dei capelli, la corporatura regolare) che sicuramente concordano con quelli dell'imputato. Questi dati, però, ancorché raccordati a quelli desumibili dalle ricostruzioni fotografiche dei Carabinieri di cui si è già detto, non danno un risultato di certezza a carico esclusivo del Semeria, neppure tenendo conto di altri particolari come i baffi che, come è noto, possono aver facilmente cambiato foggia, specie trattandosi di latitanti, data la loro genericità che consente di riferirli ad un gran numero di persone. Ancor minore rilevanza può darsi ai dati dell'abbigliamento (cap-pello Borsalino, impermeabile) che chiunque altro potrebbe aver posseduto, od agli occhiali, che il rapinatore non aveva e che il Semeria suole portare ma potrebbe aver tolti nell'occasione. Importante, invece, appare l'elemento probatorio costituito dal fatto che uno dei rapinatori, come risulta dalle deposizioni testimoniali raccolte in istruttoria e ribadite in dibattimento, si qualificò Finanziere ed esibì un tesserino di colore verde con lo stemma della Repubblica italiana, dato che il Semeria, all'atto dell'arresto, fu trovato in possesso di un tesserino di quel genere. Ma anche questo, a giudizio del Tribunale, non è risolutivo, perché nessuno dei testimoni ha potuto esaminare la fotografia apposta sulla tessera né leggere il nome del presunto Finanziere che vi era apposto, cosicché il dubbio permane sia perché non è certo che il tesserino esibito fosse quello del Finanziere Ferrara, sia perché, anche ammesso che si sia trattato di quel tesserino, non si può escludere che, nella circostanza,

- 11 -

ne stato affidato, dai responsabili della base di Via Maderno dove sicuramente era stato portato subito dopo il furto insieme agli altri due documenti personali del Ferrara, ad un "brigatista" diverso dal Semeria che lo avrebbe poi adoperato esibendolo agli impiegati della Confindustria.

Il complesso di questi elementi è ~~però~~ <sup>perché</sup> tale da non consentire una sicura conclusione né contro né a favore del Semeria, il quale va quindi assolto per insufficienza di prove dall' ~~accusa~~ imputazione di rapina aggravata e dalle altre imputazioni contestuali o collegate alla rapina, enunciate ai capi G), H), I), L), M) e N), che non occorre esaminare singolarmente e specificamente dato che il dubbio investe l'identificazione del responsabile senza però escludere né la materiale sussistenza dei singoli fatti né il collegamento funzionale tra gli stessi.

Tutto ciò premesso, occorre procedere alla determinazione della pena in ordine ai reati di cui il Semeria, per quanto si è detto, deve sicuramente rispondere. Si tratta indubbiamente di una pena unica, essendo evidente che sia i reati concernenti l'arma e le munizioni, sia quelli concernenti la ricettazione e le varie falsità riscontrate nei documenti, sono stati commessi in esecuzione di un unico disegno criminoso, essendo ispirati dall'unico intento di camuffare una latitanza, difendere quell'illegittima libertà con l'uso delle armi e partecipare armato e clandestinamente all'ulteriore attività delle "Brigate Rosse". Ma proprio per ciò la pena base non può essere fissata nel minimo edittale, ma in misura sensibilmente superiore. <sup>Per tanto</sup> ~~Per tanto~~, tenuto conto dei criteri dettati dall'art. 133 C.P.I., ritenuto che l'imputazione più grave è quella indicata al capo C) (porto abusivo dell'arma) ~~ex~~, la pena base può essere fissata nella misura di tre anni di reclusione e lire 500.000 di multa, da aumentare di otto mesi e lire 80.000 ~~per~~ per l'aggravante del nesso teleologico e di altri due mesi e di lire 20.000 per l'aggravante della latitanza. L'aumento per la continuazione, ai sensi dell'art. 81 C.P., appare e-

- 12 -

quo nella misura di un anno e di lire 200.000, dovendosi considerare che esso si riferisce <sup>Tra l'altro</sup> a più episodi di ricettazione, ancorché attenuati a norma dell'art. 62 n.4 C.P., e ad una complessa serie di falsificazioni, concernenti anche il sigillo dello Stato la cui impronta appare sulle patenti falsificate, e lascia quindi supporre l'esistenza di uno stabile collegamento con l'organizzazione attrezzata per l'incetta dei moduli e dei documenti rubati e per la fabbricazione dei documenti falsi.

La pena complessiva è quindi quella di cinque anni di reclusione e lire 800.000 di multa.

La condanna alle spese processuali consegue per legge.

La dichiarazione della falsità dei documenti va pronunciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 480 C.P.P.

La rivoltella e le munizioni in sequestro vanno confiscate a norma dell'art. 240 C.P., così come le targhe contraffatte e l'attrezzatura adoperata dagli autori, rimasti ignoti, della rapina di cui al capo h).

Le tessere personali del Ferrara, non essendo state alterate, vanno restituite al titolare.

La somma trovata in possesso del Semeria all'atto dell'arresto, quantunque non ne risulti la provenienza illecita, va mantenuta in deposito giudiziale, nel libretto N.0267599 (f.64 del volume degli atti preliminari al giudizio), a garanzia delle spese di giustizia.

Tutte le altre cose e gli altri documenti in sequestro vanno posti a disposizione della Corte d'Assise di Torino, potendo essere utili ai fini del giudizio sull'imputazione di cui al capo A). Tra queste la pistola automatica "Glisenti" (f.6, Vol. 1 A) e l'autovettura Fiat 127, telaio n.0605653 (f.16, Vol. 2).

P. Q. M.

visti gli artt. 483, 488 C.P.P., dichiara SEMERIA Giorgio colpevole dei reati di cui ai capi B), C), D) ed E), identificato

- 13 -

l'imputazione di cui al capo F) nell'episodio di cui al numero 5 del capo D), unificati per la continuazione, e lo condanna alla pena di anni cinque di reclusione e lire 800.000 di multa nonché al pagamento delle spese processuali;

dichiara la falsità dei documenti di cui all'imputazione sub E) e ne ordina la cancellazione;


ordina la confisca dell'arma e delle munizioni in sequestro, di cui al capo B) delle targhe di cui al capo M) nonché degli oggetti di cui al capo H) e la restituzione delle tessere di cui al numero 5 del capo D) a Ferrara Giustino;

dispone il mantenimento del sequestro della somma versata in giudiziale deposito, a garanzia delle spese di giustizia;

dispone che quanto altro in sequestro venga messo a disposizione della Corte d'Assise di Torino;

viato l'art. 479 C.P.P., assolve il SEMERIA da tutte le altre imputazioni per insufficienza di prove.


Milano, 16 giugno 1977.



*Roberto Frangini*  
*Strover*  
*Plutze*

Impugnata con appello o ricorso per  
cassazione da *ll'impugnato il 17/6/77 e dal dif. u il 18/6/77*

IL CANCELLIERE



**CASSAZIONE**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN OMNE TERRITORIUM ITALIANUM

**La Corte d'Appello di Milano**

Sezione I

Composta dai signori:

1. Dott. ~~ALBERTO PONSERO~~ ALBERTO PONSERO Presidente  
 2. " ~~RENATO CORPINO~~ RENATO CORPINO Consigliere  
 3. " ~~feluszi f.~~ feluszi f. rel.  
 4. " .....  
 5. " .....

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa del Pubblico Ministero

contro

SEMERIA GIORGIO, nato a Milano il 3/11/50; ivi  
 res. via Veniero 14; detenuto all'Asinara almeno  
 fino al 3/12/77  
 detenuto assente per rinvii

N. 4320

della Sentenza

N. 4983/77

del Reg. Gen. App.

**UDIENZA**

del giorno

5/10/ 1977

Depositata  
in Cancelleria

il 31. 10. 1977

Il Cancelliere

Estratto esecutivo c

la P.G. il

Estratto alla Quest

ra di

Estratto alla Pref

tura di

Estratto all'Intend

za di Finanza

di

il

Il Cancelliere

Redatt. sched

il

Il Cancelliere

Art.

Campione Penai

APPELLANTE

\_\_\_\_\_ imputat. \_\_\_\_\_

avverso la sentenza del Tribunale di \_\_\_\_\_ Milano \_\_\_\_\_

in data \_\_\_\_\_ 16/6/77 \_\_\_\_\_ con la quale veniva \_\_\_\_\_

condannat. alla pena della \_\_\_\_\_ reclusione in anni 5 e della \_\_\_\_\_

multa in f. 800.000; confisca cose in sequestro; \_\_\_\_\_

pagamento spese proc. e tassa di sentenza \_\_\_\_\_

oltre agli accessori di legge \_\_\_\_\_

pe. reat. di cui agli artt. a) 61 N.2 e 6 C.P., 697 C.P.; \_\_\_\_\_

7 l. N. 895 del 1967 e 14 l; N. 497 del 1974; b) 699, \_\_\_\_\_

61 B.2 e 6 C.P. 7 l. N.895 citata; c) 81=648=61 N.2 \_\_\_\_\_

e 6 C.P.; e) 81=476477=482=61 N.2 e 6 C.P. ritenuta \_\_\_\_\_

la continuazione; assolto per insuff. di prove dai \_\_\_\_\_

reati di cui agli artt. 110=61 N.6, 306=270 C.P. (ca \_\_\_\_\_

po a); 648 (capo f); 494 C.P.(capo g); 81=628 C.P. \_\_\_\_\_

(capo h); 635 C.P.(capo c); art. 624=625 N.2=5 (capo l); \_\_\_\_\_

~~XX~~

476=482 (capo m); 81=66 C.S. (capo n) \_\_\_\_\_

~~XX~~  
accertato in MILANO il 29/10/75 \_\_\_\_\_

In esito all'odierno pubblico dibattimento tenutosi in \_\_\_\_\_

dell'imputato \_\_\_\_\_

Sentita la relazione del Sig. Consigliere Palomosi \_\_\_\_\_

Sentit. \_\_\_\_\_ imputat. \_\_\_\_\_, la parte civile, il Pubblico Ministero

Dott. Farina \_\_\_\_\_ e la difesa.

-3-

## Fatto e diritto

Devono essere annate tutto esaurite le eccezioni che nei motivi d'appello, distinte e presentate dai due difensori di fiducia dell'imputato, sono state sollevate in via preliminare.

A) Illegittimità costituzionale degli art. 125 e 128 C.P.P. per un palese contrasto con l'art. 124 della Costituzione in relazione all'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.

L'eccezione è manifestamente infondata per le ragioni già esposte dal Tribunale con l'ordinanza emessa nel corso del dibattimento. Osserva in ogni caso la Corte che se l'art. 24 della Costituzione afferma che la difesa è un diritto inviolabile del cittadino, gli istituti difensori previsti dall'ordinamento processuale sono in perfetta armonia con la Costituzione per cui determinano i modi e le forme che consentono al cittadino di concretamente difendersi. Su questa linea sono in particolare gli articoli contestati i quali prevedono obbligatoriamente per l'imputato

-1-

l'esistenza di un tecnico in grado di contrapporre all'organo tecnico dell'accusa ed in grado di assicurare nell'ambito del processo — in virtù della sua competenza specifica — il pieno ed effettivo rispetto delle norme processuali poste a tutela dell'imputato.

Nessuna contraddizione di altra parte sussiste fra gli articoli contestati e l'art. 6 della Convenzione suscitata, atteso che per le ragioni sopra esposte l'esistenza di un avvocato per difendere i diritti inviolabili della difesa in misura ben superiore dell'autodifesa, la quale risulta concepita — come giustamente osserva il Tribunale — come forma minima di difesa dell'imputato. Né può dimenticarsi che numerose norme processuali riconoscono all'imputato il diritto all'intervento personale nel processo, talché all'imputato stesso è data la possibilità di manifestare il suo pensiero e di impostare nel modo che ritiene più opportuno la linea difensiva.

B) Nullità del processo per violazione dell'art. 185 U. 3 C. P. P. in relazione ai



-5-

modi con i quali il difensore d'ufficio ha esercitato l'incarico nel processo di primo grado.

Assume la difesa ~~in questo caso~~ ~~perché in procedure sostanziali, ma che l'infamato può da atto difensivo, senza necessità~~ ~~la presenza di un difensore~~ che la partecipazione passiva al processo da parte del difensore d'ufficio ha di fatto determinato la mancata esistenza dell'imputato e la violazione quindi delle norme succitate.

La tesi difensiva è priva di fondamento. Va in primo luogo rilevato che è pacifico che la cosiddetta partecipazione passiva al processo da parte dell'Avv. Truffini non è dovuta ad incompetenza professionale o a mancata conoscenza del processo per motivi a lui non imputabili o ad altre cause che, in quanto alle spalle del difensore di appello il mandato avrebbe effettivamente privato l'imputato dell'esistenza di cui all'art. 185 C.P.P. Nella specie l'atteggiamento del difensore è dovuto ad una libera scelta

6

ed è incontestabile sia che la scelta dei  
cassali con i quali espletare il mandato  
è rimessa al potere discrezionale dell'ev-  
vocato sia che non è debito al giudice ve-  
lutare se la scelta operata sia stata la  
più opportuna o la più efficace (confor-  
me a la più opportuna; si vede in partico-  
lare Cass. Sez. I 26-1-1965, Cass. Pen. Unif.  
Num. 1965, 227 M. 1265).

C) Nullità del decreto di citazione ai  
requisiti dell'art. 412 C.P.P. per la presenza  
indeterminata del tempo e del luogo  
dei reati di cui ai capi B-C-1) nonché  
dei capi due vanno dalla lettera F alla let-  
tera M.

Chiaramente preferibile è tale eccezio-  
ne che è più stata respinta con ampia  
motivazione in primo grado (vedi verbale  
di dibattimento). All'integrazione della  
motivazione, che questa Corte  
sicuramente condivide, è sufficiente  
ricordare che l'incertezza sul contenu-  
to della imputazione, per di più dare  
colpo e nullità della citazione deve esse-  
re assoluta, tale da togliere all'imputato

- 7 -

dato la possibilità di difendersi di fronte alle accuse. Tale situazione non si verifica certamente nel caso in esame, atteso che il caso d'impugnazione è formulato in modo tale da dare all'impugnato la conoscenza precisa e dettagliata dei fatti sui quali è chiamato a difendersi.

D) Nullità del giudizio e dell'impugnazione secondo i sensi dell'art. 185 U. 3 C.P.P. in relazione al fatto che all'impugnato non è stato consentito di difendere a verbale le sue dichiarazioni.

Assume la difesa che, essendo stato vietato all'impugnato di difendere a verbale le sue dichiarazioni, sarebbe stato impedito allo stesso di esercitare un suo preciso diritto garantito dal disposto dell'art. 493 C.P.P. e che, conseguentemente gli sarebbe stato impedito di difendersi di partecipare utilmente al dibattimento.

Anche tale rilievo della difesa risulta infondato.

Ve in primo luogo rilevato che ci sen-

-8-

si del II comma dell' art. 283 C.P.P. l'ordinanza del Presidente che rifiuta la verbalizzazione delle dichiarazioni dell'imputato deve essere impugnata nei modi di cui all' art. 200 C.P.P., il quale prescrive che l'impugnazione contro qualsiasi sentenza emessa nel periodo degli atti preliminari ovvero durante il dibattimento può essere proposta soltanto con l'impugnazione contro la sentenza e che "con la dichiarazione di impugnazione deve essere impugnata tutta la sentenza, quanto l'ordinanza, e pena di inammissibilità". Tutto ciò, nella specie, non si è verificato, atteso che sia la dichiarazione d'impugnazione ovvero la sentenza di I grado presentate personalmente dall'imputato sia quelle presentate dal suo difensore (vedi fogli 92 e 95 degli atti del processo di primo grado) non fanno alcun riferimento ad un gravame ovvero l'ordinanza di que! Con sequenza la duplice della difesa non può neppure essere presa in considerazione, dato che "è inammissibile l'esame di un

-9-

motivo relativo ad una ordinanza che non sia stata espressamente impugnata,, (Cass. Sez. I 17-11-1971 - Cass. Pen. Un. Ann. 1972, 1755 n. 2540).

In secondo luogo va rilevato che anche nella sostanza il riteo è infondato. Risulta dal verbale di dibattimento che rispetto le varie eccessive sollecitazioni della difesa nella fase degli atti preliminari il Presidente ha presieduto alle ribattute contestazioni all'imputato ai sensi dell'art. 244 II c. P.P. ma che l'imputato, dopo aver contestato la validità del dibattimento per la presenza passiva del difensore d'ufficio (ossia per non essergli stata consentita l'autodifesa) ha espressamente dichiarato "di non voler proseguire al dibattimento,,. Risulta a definitiva da tale comportamento che l'imputato ha inteso di fatto evolversi dalla facoltà di non rispondere e addirittura del diritto riconosciutoogli dal II c. dell'art. 247 c. P.P.

Le dichiarazioni che, dopo aver incisi-

-10-

fermato la volontà di evolversi di tali diritti, egli intendeva debbano a verbale essere quindi pacificamente dichiarate ed essere in fatti di cause, con la conseguenza che legittimamente il Presidente non ha dato il consenso alla deliberazione.

Va inoltre precisato che il Presidente ha - in ogni caso - fatto buon uso dei suoi poteri riguardo all'impulso di dettare direttamente a verbale le proprie dichiarazioni. Infatti, ai sensi dell'art. 485 C.P.P., la verbalizzazione delle dichiarazioni delle parti è espressamente demandata al Cancelliere (il quale opera sotto la vigilanza del Presidente) talché non esiste - contrariamente a quanto sostiene la difesa - il diritto dell'imputato o far inserire a verbale, direttamente, le sue dichiarazioni, ritenuto soltanto il diritto, previsto dall'art. 483 C.P.P., di far inserire nel verbale (e detto ai sensi dell'art. 485 C.P.P.) "opere emendative a cui abbia interesse e che non sia contraria alla legge".

~~D. G. D. G. D. G.~~ del II comma del succi

- 11 -

l'art. 295 risulta dal testo in modo  
esatto, preciso che la parte può procedere  
alla dettatura solo su invito del Presi-  
dente e soltanto dopo che ha reso, in  
termini che ritiene più opportuni, una  
sua fede preventivamente prelevata di  
dettata e verbale, le sue dichiarazioni.

Ed è ovvio che suscita una tale re-  
golamentazione, allora che il Presidente  
non può ricevere una autorizzazione "a  
bando", ossia consentire una dettatura di  
dichiarazioni di cui non conosce il conte-  
nuto e che possono quindi non essere attinen-  
za con i fatti di causa.

La pretesa dell'imputato di voler dettare  
le sue dichiarazioni, ed il fatto che egli  
abbia abbandonato l'aula di fronte al di-  
rizzo del Presidente (diniego inaccettabile sot-  
to il profilo processuale) determinano di  
conseguenza una situazione analoga a  
quella dell'imputato che rifiuta di rispon-  
dere all'interrogatorio. Non può sussistere  
pertanto la pretesa violazione dei diritti dell'  
l'imputato poiché questi ha volutamente  
rifiutato di rispondere all'interrogatorio.

-12-

di non pregiudicare al processo.

Immediati d'accolgimento risultano anche le richieste avanzate nel merito dai due difensori di fiducia dell'imputato.

Ed infatti:

1) Le richieste d'evoluzione dell'imputazione di ricettazione della terra di ricossamento della guardia di finanza Ferrare Giustino non è fondata. Il Ferrare ha precisato al dibattimento di essere stato sbarcato nel barile (nel quale si trovava anche la terra) precisando le circostanze di tempo e di luogo del fatto fatto e non sussiste alcun solido motivo per ritenere che il teste abbia girato il falso. Mancano in sostanza validi elementi per dubitare della sussistenza del reato presupposto.

2) Hanno torto i difensori quando contestano la sussistenza dell'effettività di cui all'art. 61 n. 2 C.P. sotto il profilo che quando il Seneca venne condannato dai primi giudici, ancora non era stata accertata la sua colpevolezza.



- 13 -

to fine (art. 306 C.P. in relaz. all' art. 270 C.P.)

La giurisprudenza ha ripetutamente affermato che l' apprezzabile in parole, che precede un momento di pena per chi commette un reato in scopo di esquire un altro, sussiste anche quando il reato fine, alla cui perfezione il reato mezzo è proceduto, non è stato in seguito consumato né tentato e furto punito (Cassaz. sez. V P. 3-1868 just. sez. 1468 II, 722) l' appunto non deve riportarsi comunque per il reato fine.

Adiacente è una tale soluzione, atteso che l' apprezzabile in parole è una circostanza soggettiva che si concreta relativamente nel momento intenzionale della determinazione criminosa.

È indifferente quindi che, quando venne condannato con la sentenza impugnata, l' appunto non fosse stato ancora giudicato dalla Corte d' Appello di Torino per il reato fine, atteso che — come risulta dalla serie di elementi e circostanze che i primi giudici hanno dettagliatamente esaminato e correttamente valutato — non vi è dubbio alcuno che il Tesseris avesse fatto della banda armata

- 14 -

denominata "Brigate Rosse", e che i reati da lui commessi (e giudicati con la imputata serietà) sono stati strumentali rispetto all'attività criminosa, eversiva e violenta, della banda stessa.

Non è fuori luogo d'altra parte ricordare che nella sede del presente giudizio d'appello il Senecio è stato condannato nella Corte d'Appello di Torino perché ritenuto colpevole del delitto di cui agli art. 300 e 270 C. P. e che con lettera in data il 5-10-1978 il Presidente di questa Sezione della Corte d'Appello il Senecio rivendica l'appartenenza alle Brigate Rosse.

- 3) Succogliibili risultano sia la richiesta di concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 U. e C. P. e dell'attenuante di cui all'art. 62 bis C. P. sia la richiesta di riduzione della pena. Per la concessione delle prime attenuanti mancano completamente i presupposti non potendosi certo qualificare di particolare valore morale o sociale i motivi che stanno alla base dell'attività criminosa del Senecio. Alla concessione delle attenuanti generiche si oppone la elevata pericolosità sociale dell'imputato.

. 15 -

denunciabile del numero dei reati, cui proccedono i giudici, non suoi aspetti legittimi, come altri responsabili di gravi crimini del suo comportamento processuale della assoluta mancanza di responsabilità. Tenuto conto della natura dei reati e della personalità del denunciato non si può infine procedere ad una riduzione della pena, che risulta irragionevole dai principi giuridici con misura ed equità.

4) Non è censurabile la decisione del Tribunale di esolvere il denunciato delle imputazioni di cui si egli T-H-I-L-M-N per insufficienza di prove. Considerando e tenuto conto l'Avv. Di Giovanni, che ha tenuto soltanto agli elementi che le stesse sentenze di I grado ha fornito favorevoli all'imputato, nel corso del processo di primo grado sono venute alla luce diverse circostanze ~~che nella istruttoria della sentenza sono state ed esattamente valutate~~ (i appartenenti del denunciato alle Brigate Rosse, la sua età presso il Tribunale di primo grado consumati i reati, le sue caratteristiche personali, il fatto che uno

- 15 -

dei refettori fosse in possesso di un denaro simile a quello - risultato poi sottoposto alle perquisizioni di Finestra Ferrera - Trovato indotto al Seceris all'atto dell'arresto, il fatto che i refettori si fossero inizialmente qualificati finanziari).

Sotto il profilo probatorio sussiste pertanto quella situazione di contraddizione fra elementi sfavorevoli ed elementi favorevoli all'imputato che giustamente giustificano l'evoluzione con formula dubitativa.

Ritiene ancora la Corte necessario dire atto che non può essere dichiarato estinto il reato di cui al capo E che in base agli articoli di legge citati sarebbe compreso nel recente provvedimento di amnistia, atteso che l'esame integrale del capo d'imputazione permette di rilevare che in realtà è stato contestato al Seceris la contraffazione di bolli e sigilli dello Stato, ossia il reato di cui all'art. 267 C. P. reato che - in rapporto alla pena edittale - è escluso dall'amnistia.

- 17 -

Per quanto riguarda infine il condono,  
poiché il Tribunale ha riportato altre  
condanne ritene opportuno la Corte in-  
mettere all'esecuzione l'applicazione  
del condono stesso, ad un momento  
in cui la posizione giudiziale dell'im-  
putato sarà meglio definita.

P. G. M.

V. gli art. 523 e 213 C. P. P.

Conferme l'impugnata sentenza e con-  
ferma l'effettivo pagamento delle  
sue maggiori spese.

Rinvia all'esecuzione l'eventuale ap-  
plicazione dell'indulto.

Utileno 5-10-1978

Il Presidente

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

Adi 6-10-78 proposto ricorso per

cassazione da imputato e P. F. 10-78 avv. Roberto Quarzi



PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MILANO

Procedimento penale contro:

BRUSA Fabio +. 2

Ordinanza di rinvio a giudizio





**ORDINANZA  
DEL GIUDICE ISTRUTTORE**

*Corte d'Amire* → *per il dott. Gattuso 1*  
*14/78*  
*27/3/80*  
Affogliaz. N.....

**Il Giudice Istruttore del Tribunale Civile e Penale di Milano.**  
ha pronunciato la seguente **ordinanza** nel procedimento penale

**contro**

Uff. Istr. Sez. 26<sup>a</sup>  
N. 832/79F G.I.

*11/80*  
*mis. in l. -*  
*59/79*  
*cl. Alunni*  
*2<sup>a</sup>*

- 1) BRUSA Fabio, nato a Varese il 29/11/1957 - DETENUTO presso La Casa Circondariale di Milano -
- 2) SEGIO Sergio, nato a Pcla, il 24/1/1955, res. a Sesto S. Giovanni, via Sacchetti n. 31 - LATITANTE -
- 3) SERAFINI Roberto, nato a Genova il 23/10/1954, res. a San Donato Milanese, via Piadena, 4 - LATITANTE -

**I M P U T A T I**

BRUSA FABIO  
A) in concorso con ALUNNI Gennaro, ZONI Marina, MAPOCCO Antonio, BELLOLI Maria Rosa, FELICE Pietro Guido, BIGNANI Maurizio, ZAMBIANCHI Paolo, ed altre persone tra le quali Barbara AZZARONI

1) del delitto p.e.p. dagli artt. 110-306-302 in relazione agli artt. 270-284 e 286 C.P. per avere costituito ed organizzato bande armate operanti sotto varie sigle, quali "PRIMA LINEA", "FORMAZIONI COMUNISTE COMBATTENTI", "SQ. ARMATE PROLETARIE", "UNITA' TERRITOR. COMUNISTE", "REPARTI COMUNISTI D'ATTACCO", "BRIGATE COMUNISTE", "NUCLEI COMUNISTI ARMATI", tutte riconducibili ad una unica struttura associativa ed identica matrice ideologica, al fine di sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato. A tal fine, elaboravano un piano teorico e <sup>realizzativo</sup> ~~relativo~~ una strategia operativa in particolare diretti:

a) alla consumazione di numerosi reati quali stragi, omicidi, devastazioni e, in genere, delitti contro la incolumità pubblica <sup>e le</sup> ~~e le~~ persone, previsti come mezzo di disarticolazione dello Stato e delle sue strutture

9

- b) alla diffusione sul territorio nazionale della lotta armata attraverso la aggregazione di altre persone;
- c) alla diffusione del programma teorico e delle tecniche di realizzazione dello stesso;
- d) alla consumazione di rapine, furti e ricettazione per il finanziamento ed approvvigionamento della banda;
- e) alla consumazione dei reati di ricettazione e falsità in documenti e sigilli per la "copertura" personale dei membri della banda ed il reclutamento di basi della stessa;
- f) alla costituzione di depositi di armi, munizioni, esplosivi, mezzi indispensabili per l'attività della banda, ed alla diffusione delle tecniche di impiego di essi;
- g) ad una attività di schedatura e documentazione su personaggi politici, industriali e commercianti, su giornalisti, magistrati, appartenenti alla P.S., all'Arma dei Carabinieri ed alla Amministrazione carceraria, liberi professionisti, quali obiettivi da colpire.

Bande operanti sul territorio nazionale, in particolare in Lombardia, ed Emilia e Piemonte, costituite ed organizzate in Milano; reato consumato fino al momento dell'arresto degli imputati detenuti e tuttora permanente per quelli latitanti.

- 2) del delitto p.e.p. dagli artt. 110-81 cpv. 303 in relazione agli artt. 302-270-284-286 C.P. per avere, in concorso tra loro, pubblicamente istigato a commettere reati di associazione sovversiva costituita in banda armata, di insurrezione armata contro i poteri dello Stato e di guerra civile e, comunque, per

3

avere pubblicamente fatto l'apologia di tali reati, mediante la redazione e diffusione di volantini rivendicanti singoli episodi criminosi (in particolare quelli di cui ai capi 4-8-12-30-42-45-47-48-49-50-51-52-53-84-89-90) e di documenti illustrativi della ideologia delle bande armate di cui facevano parte, commettendo i fatti con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso;

3) del delitto p.e p. dagli artt.110-81 cpv.-272 C.P., per avere, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, fatto propaganda nel territorio dello Stato per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali in esso costituiti, mediante la redazione e diffusione di volantini rivendicanti singoli episodi criminosi (in particolare quelli di cui al capo n.2) e di documenti illustrativi della ideologia delle bande armate di cui facevano parte;

Reati nn.2 e 3 consumati nei luoghi e nei tempi di diffusione dei volantini e dei documenti;

accertati in Milano il 13/9/78 e il 1/1979 ed in Bologna il 19/12/1978

B) in concorso con Alunni Corrado, Zoni Marina, Marocco Antonio, Belloli Maria Rosa, Zanetti Gianantonio, Felice Pietro Guido, Zoni Maria Teresa -

4) del delitto p.e p. dagli artt.110-56-575-577 1° comma n.3 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone, con premeditazione, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di Francesco Giacomazzi, esplodendogli contro vari colpi di pistola che gli determinavano lesioni personali e pericolo di vita;

5) del delitto p.e p. dagli artt.81 cpv.-110 C.P.-10-12 e 14 Legge 14/10/74 n.497, per avere, in concorso tra loro e con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico una pistola cal. 7,65, con l'ulteriore aggravante di cui all'art.61 n.2 C.P., in relazione al solo delitto di porto illegale, per avere commesso il reato al fine di eseguire quello di cui al capo n.4;

6) della contravvenzione p.e p. dagli artt.110-697 C.P., per avere, in concorso tra loro e con altre persone, illegalmente detenute le munizioni per l'arma comune da sparo di cui al capo n.5;

Reati nr4-5 e 6 commessi in Milano il 10/5/1978

7) del delitto p.e p. dagli artt.110-624-625 nn.2-5 e 7-61 n.2 C.P., per essersi impossessati, in concorso tra loro e con altre persone e, quindi, con l'aggravante del numero, al fine di trarne profitto e consumare il reato di cui al capo n.4, della autovettura "SIMCA" 1000 targata MI-S 84524, sottoposta al =====

Foglio uguale N. 4

proprietario DEMI FORTUNATO, che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, con le ulteriori aggravanti di avere commesso il fatto su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede, valendosi di violenza e mezzo fraudolento per l'apertura e l'avvicinamento del mezzo.

In Milano, il 2.5.1973

8) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 577 1° comma n. 3 C.P.; per avere in concorso tra loro e con altre persone, con prova di dizione, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di Marzio STABITTA, contro il quale esplodevano numerosi colpi di pistola che determinavano alle stesse pericolo di vita e lesioni personali;

9) del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P., 12 e 14 legge 14.10.1973 n. 497, 61 n. 2 C.P., per avere, in concorso tra loro e con altre persone, al fine di commettere il reato di cui al capo n. 8, illegalmente portata in luogo pubblico una pistola cal. 7,65, già detenuta ed usata anche per commettere il reato di cui al capo n. 8;

10) della contravvenzione p. e p. dagli artt. 110, 697 C.P., per avere in concorso tra loro e con altre persone, illegalmente detenute le munizioni usate per commettere il reato di cui al capo n. 8;

Reati n. 8, 9 e 10 commessi in Milano  
l'11.5.1978

11) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 n. 2, 5 e 7, 61 n. 2 C.P., perché, in concorso tra loro e con altre persone, e quindi con l'aggravante del numero, si impossessavano, al fine di trarne profitto, dell'autovettura FIAT/127 targata CO40 925344, sottraendola al possessore CANTONI Stefano che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, commettendo il fatto valendosi di violenza e mezzo fraudolento per l'apertura e l'avvicinamento del mezzo, esposto per necessità e consuetudine alla pubblica fede, per commettere il reato di cui al capo n. 8.

In Como, il 21.4.1978

12) del delitto p. e p. dagli artt. 81 1° comma, 61 n. 10, 110, 56 575, 577 1° comma n. 3 C.P., per avere, in concorso tra loro e con altre persone, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di PEROSINO Claudio e DRESSIN Guido, carabinieri in servizio esterno di vigilanza a bordo di automezzo militare presso la casa circondariale di Novara, contro i quali esplodevano numerosi colpi di fucile;

e/o

f. b.

Foglio sigillo N. 5

- 13) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv C.P., 10, 12 e 14 legge 14.10.1974 n. 497, per avere, in concorso tra loro e con altra persona e con più agenti esecutivi del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto o portato in luogo pubblico n. 2 fucili cal. 12 usati per consumare il reato di cui al capo precedente e, quindi, con la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P., in relazione al solo delitto di porto illegale d'arma;
- 14) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 635 1° e 2° comma n. 3, in relazione all'art. 625 n. 7 C.P., per avere, in concorso tra loro e con altra persona, danneggiato l'automezzo militare, destinato a pubblico servizio, indicato nel capo n. 12, in quanto i colpi esplosivi contro il PEROSINO ed il BREISSAN infrangevano i vetri del mezzo e danneggiavano la carrozzeria;
- Reati n. 12, 13 e 14 commessi in Novara il 18.1.1978;
- 15) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 605 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altra persona, privato della libertà personale MEDA Michele, AMICO Luca e CONTRO Antonio, secondo le modalità precisate al successivo capo n. 16;
- 16) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 610 opv in relazione all'art. 339 C.P., per avere, in concorso tra loro e con altre persone, agendo con armi, travisati ed in più persona riunite, costrette con violenza e minaccia MEDA Michele, AMICO Luca e CONTRO Antonio a mettere in onda dalle apparecchiature di "RADIO RADICALE", nella cui sede avevano fatto irruzione, un messaggio registrato su nastri rivendicando il tentato omicidio di cui al capo n. 12 e la irruzione stessa, successivamente legandoli ed imbavagliandoli;
- 17) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv C.P., 10, 12 e 14 legge 14.10.1974 n. 497, per avere, in concorso tra loro e con altra persona, con più agenti esecutivi del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico pistola in numero e di tipo imprecisato, usate per commettere i reati di cui ai capi n. 15 e 16 e, portando, con la ulteriore aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P., in relazione al solo delitto di porto illegale di armi;
- Reati n. 15, 16 e 17 commessi in Milano il 3.2.1973
- 18) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 623 1° e 3° comma n. 1 e 2, 61 n. 10 C.P. perché, in concorso tra loro e con altre

o/o

l.ks

Foglio seguito N. 6

persone, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, si impossessavano di due pistole cal. 7,65 Beretta, che sottraevano ai Vigili Urbani SCALZULLI Potito e BALSAMO Giovanni, dopo averli minacciati con le armi ed assicurati con un paio di manette ad un cancello, così ponendoli in stato di incapacità di agire, con l'ulteriore aggravante di aver commesso il fatto contro pubblici ufficiali;

11) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv C.P., 10, 12 e 14 legge 14.10.1974 n. 497, perché, in concorso tra loro e con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illecitamente detenevano e portavano in luogo pubblico un revolver ed altre pistole utilizzate per commettere il delitto di cui al capo n. 18 e, quindi, in relazione al solo delitto di porto, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P.;

20) del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P., 12 e 14 legge 14.10.1974 n. 497 perché, in concorso tra loro e con altre persone, illecitamente portavano in luogo pubblico le armi sottratte ai Vigili Urbani SCALZULLI e BALSAMO di cui al capo n. 18;

21) della contravvenzione p. e p. dagli artt. 110, 697 C.P., perché, in concorso tra loro e con altre persone, abusivamente detenevano le munizioni relative alle armi di cui al capo n. 19;

22) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 424 2° comma C.P. perché, in concorso tra loro e con altre persone, allo scopo di danneggiare l'autovettura in dotazione ai Vigili Urbani SCALZULLI e BALSAMO, applicavano il fuoco a tale autovettura, così che ne derivava un incendio che la distruggeva;

Reati n. 18, 19, 20, 21 e 22 commessi in Milano il 4.5.1978;

23) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 1° comma, 628 1° e 3° comma n. 1 C.P., per essersi impossessati, in concorso tra loro e con altre persone, per procurarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia commessa in più persone riunite e con armi, di lire 135 milioni circa in contanti e di lire 60 milioni in assegni, che sottraevano dai loculi del Credito Lodigiano di Lodi, nonché di portafogli contenenti somme varie di denaro a PIOLINI Giuseppe, GUZZELONI Roberto, PAPAGNI Mauro, ZAGO Fernando, VICINATI Luigi, BALCONI Battista, GIANI Giuseppe, con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 61 n. 7 C.P. per avere cagionato al Credito Lodigiano di Lodi un danno patrimoniale di rilevante entità;

o/o

fpr

Foglio seguito N. ....

24) del delitto p. e P. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P., 10, 12 e 14 legge 14.10.1974 n. 497, per avere, in concorso tra loro e con altre persone, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico, tre pistole, armi comuni da sparo usate per commettere il reato di cui al capo n. 23 e, pertanto, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P., in relazione al solo delitto di porto;

Reati n. 23 e 24 commessi in Lodi il 3.5.1978

25) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628 1° e 3° comma n. 1 e 2 C.P. per essersi impossessati, in concorso tra loro e con altre persone, per procurarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia commessa con armi, da più persone riunite e travisate, in danno di BARIN Franco, di documenti vari relativi all'attività della S.r.l. "PRAFI", di due blocchetti di assegni di proprietà di GALBA Antonio, legale rappresentante della "PRAFI", di documenti vari di identità dello stesso BARIN, ponendolo in stato di incapacità di agire, in quanto lo rinchiusavano nel bagno della sede della "PRAFI" nella quale avevano fatto irruzione;

26) del delitto previsto e punito dagli artt. 110, 81 cpv. C.P. 10, 12 e 14 legge 14.10.1974 n. 497 per avere, in concorso tra loro e con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico quattro pistole o revolver, armi comuni da sparo, usate per la consumazione del reato di cui al capo n. 25 e, pertanto, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P., in relazione al solo delitto di porto illegale di armi;

Reati n. 26 e 25 commessi in Milano il 20/4/1978

27) del delitto p. e p. dagli artt. 81 1° comma, 110, 628 1° e 3° comma n. 1 C.P. per essersi impossessati, in concorso tra loro e con altre persone, per procurarsi un ingiusto profitto, mediante violenza commessa da più persone riunite e consistita nel colpire il GEMIGNAN con il calcio di una pistola e minaccia commessa con armi, di due pistole e vari documenti personali che sottrassero alla guardia giurata GEMIGNAN Gino, nonché di lire 7.264.500 che sottrassero dalle casse della Banca Popolare di Novara, Agenzia di Cassolnovo (PV) e di 2 orologi da polso che sottrassero rispettivamente ad AINA Antonio e PRINA Francesco, entrambi impiegati nella predotta banca;

e/o

f. bei

Foglio numero N. ... 8) ...

- 23) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 10, 12 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497, 81 c.p. C.P., per avere, in concorso tra loro e con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico due pistole usate per commettere il reato di cui al capo precedente e, quindi, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P. in relazione al solo delitto di porto illegale di armi.  
reati commessi, n. 27 e 23, in Casnol  
novo (PV) il 2.6.1978
- 24) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 n. 2, 5 e 7, 61 n. 2 C.P. per essersi impossessati, in concorso tra loro e con altre persone e, quindi, con l'aggravante del mezzo, dell'autovettura Volkswagen targata NO. 237199, parcheggiata sulla pubblica via, sottraendola alla proprietà DELLE PIANE Marta per procurarsi un ingiusto profitto e commettere il reato di cui al capo 27 con le ulteriori aggravanti di avere agito con mezzo fraudolento per l'apertura e l'avviamento del mezzo, su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede;  
reato commesso in Milano in epoca  
anteriore e prossima al 2.6.1978
- 30) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 419 C.P., per avere, in concorso tra loro e con altre persone, commesso fatti di deviazione contro la sede di Milano (Corso Venezia) della Unione del Commercio e del Turismo di Milano, nella cui sede facevano esplodere due ordigni ad alto potenziale;
- 31) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 c.p. C.P., 10, 12 legge 14.10.1974 n. 497 per avere, in concorso tra loro e con altre persone, e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico ordigni esplosivi, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P. in relazione al solo delitto di porto, commesso per eseguire il reato di cui al capo precedente;
- 32) del delitto p. e p. dagli artt. 115<sup>CP</sup>, 13 legge 14.10.1974 n. 497, per avere, in concorso tra loro e con altre persone, fatto esplodere, al fine di incutere pubblico timore e suscitare pubblico disordine, due bombe ad alto potenziale nei luoghi precisati al capo n. 32;  
reati n. 30, 31 e 32 commessi in Milano  
il 20.7.1978.

f. p. c.



9)

- 33) del delitto p. u. p. dagli artt. 81 1° comma, 110 C.P. e 21 legge 18.4.1975 n. 110 par. terzo, in concorso tra loro, con ALVARO Corredo ed altra persona, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, attentare alla sicurezza pubblica o privata e commettere il reato di cui al capo n. 1, detenuto la seguente lista ed i seguenti esplosivi:

ARMI LUNGHE

- a) fucile "Anschutz" cal. 22, matricola abrasa e privo di calcio;
- b) fucile "Remington", mod. 1100, cal. 12 matricola 253522;
- c) carabina di fabbricazione sovietica "TO-3-17", cal. 22, matricola abrasa e priva di calcio;
- d) fucile "Remington" mod. 1100, cal. 12 con matricola abrasa e canna mozza;
- e) fucile "Browning" cal. 12 matricola abrasa;
- f) carabina "Winchester", mod. 91, cal. 44 magnum, matr. 3758188, priva di calcio;
- g) fucile "Franchi", cal. 12, matr. abrasa e canna mozza;
- h) fucile "Remington", cal. 12, modello 870, matr. T 6734954V;
- i) mitra fabbricazione inglese "Sten", cal. 9 parabellum, matr. 97392;
- l) fucile "Breda" cal. 12, matr. 630126, canna mozza;

ARMI CORTE

- m) pistola "Beretta", mod. 35, cal. 7,65, matr. 621117;
- n) pistola "Beretta" mod. 35, cal. 7,65, matr. 619152;
- o) pistola "Beretta", mod. 35, cal. 7,65, matr. abrasa;
- p) pistola "Walthar" P.E.K. cal. 7,65 matricola abrasa;
- q) pistola "Fronner" cal. 7,65, matr. 221195;
- r) pistola "Walthar", PP, cal. 7,65, matricola abrasa;
- s) pistola "Colt" Commander, cal. 9 parabellum matricola abrasa;
- t) pistola "Walthar" P. 38, cal. 7,65 parabellum, matricola 9141;
- u) pistola fabbricazione ungherese "Firebird", cal. 9 parabellum matricola E 24329;
- v) pistola fabbricazione ungherese "Firebird", cal. 9 parabellum matr. E 23593;
- x) pistola fabbricazione ungherese "Firebird", cal. 9 parabellum, matr. E 24571;
- ai) revolver "Colt" Detective, cal. 38 special matricola abrasa;
- bi) revolver "Smith & Wesson", cal. 38 special, matricola abrasa;
- ci) revolver "Colt" Trooper, cal. 357 magnum, matricola abrasa;
- di) n. 3 spezzoni di miccia detonante;
- ei) n. 2 spezzoni di miccia a lenta combustione;
- fi) n. 3 detonatori;
- gi) n. 1 bomba a canna 100, fabbricazione USA;

l. fe

34) del delitto p. o p. dagli artt. 81 1° comma, 110 C.P., 10 e 14 legge 14.10.1974 n. 497 per avere, in concorso tra loro, con ALUNNI Corrado ed altre persone, illegalmente detenute le seguenti munizioni per armi da guerra nonché le seguenti parti di armi da guerra e comuni da sparo:

- a) n. 855 munizioni di vario calibro per armi da guerra;
- b) canna per pistola "Scretta" cal. 9, matricola lincata;
- c) massa battente per mitra cal.9;
- d) n. 4 caricatori per pistola cal. 9 parabellum, "Firebird" con matricola 4220, 2643, 4705 e 4325;
- e) caricatore per pistola "Walther", cal. 7,65;
- f) culatta per pistola "Sobley & Scott" cal. 7,65;
- g) n. 2 castelli per fucile;
- h) n. 1 caricatore per pistola;
- i) massa battente per fucile automatico;

35) del delitto p. o p. dagli artt. 110, 81 cpv C.P. e 3 legge 18.4.1975 n. 110, per avere, in concorso tra loro, con ALUNNI Corrado ed altre persone, alterato, al fine di renderne più agevole il porto, l'uso o l'occultamento, le armi di cui alle lettere "a", "c", "d", "f", "g", "h" del capo n. 39, sagandone i calci o mozzandone le canne;

36) del delitto p. o p. dagli artt. 81 1° comma, 110 C.P. e 23 legge 18.4.1975 n.110 per avere, in concorso tra loro, con ALUNNI Corrado ed altre persone, detenuto illegalmente le armi o le parti di armi clandestine, in quanto con il numero di matricola lincato e prive di esso, di cui alla lettera "a", "c", "d", "e", "g", "h", "p", "r", "s", "a1", "b1", "c1", del capo n. 39 e di cui alla lettera "b" del capo n. 40;

37) della contravvenzione p.ep. dagli artt. 81 1° comma 110, 697 C.P. per avere, in concorso tra loro, con ALUNNI Corrado ed altre persone, illegalmente detenute n. 4118 munizioni di vario calibro per armi comuni da sparo; reati n. 32, 34, 35, 36 e 37 accertati in Milano, il 13.9.1973;

38) del delitto p. e P. dagli artt. 81 cpv e 110 C.P., 648 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone, con più azione esecutiva del medesimo disegno criminoso, acquistate o ricevute da persona sconosciuta, per procurarsi un profitto:

- le armi da guerra di cui alla lettera "i", "s", "u", "v", "z", nonché le bombe di cui alla lettera "g", del capo n. 39, provenienti da illecito commercio di armi da guerra e di ordigni esplosivi nonché da illecita introduzione nel territorio dello Stato, per quanto riguarda armi o bombe straniere;

- i fucili "Remington" e "Breda" di cui alle lettere "b" ed "e" del capo n. 39, compendio della rapina commessa ai danni dell'armeria "ALUNNI Nello" in Viterbo il 10.8.1977;

- il fucile "Winchester" di cui alla lettera "f" del capo n. 39 compendio del furto commesso in San Pietro Messico frat. Nibbia, Cascina Lussina il 20.8.1974 in danno del proprietario "CACCIA-Belgi";

f. l. c.

- 11)
- 39) del delitto p. e p. dagli artt. 81 c.p., 110, 648 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altra persona, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, acquistato o ricevuto da persona sconosciuta, per procurarsi un profitto :
- a) n. 21 cartellini relativi ad altrettante carte di identità rilasciate dal Comune di Loreggia, nonché un timbro tondo dello stesso Comune, provenienti da furto consumato tra il 2 ed il 3.3.1977 in danno del Comune di Loreggia ;
  - b) il libretto per licenza di porto d'armi n. 607743 D ed un cinturone per pistola con ambra dell'Istituto Vigilanza Riunito d'Italia, provenienti da rapina commessa in Milano il 18.3.1977 in danno dei riunitivi proprietari Hanna Giovanni e Nicastro Michela ;
  - c) la carta di circolazione del motociclo tg. VA 110948 proveniente da furto consumato in danno del proprietario Luini Pietro il 10.12.1975 in Varese ;
  - d) un passaporto proveniente da furto consumato in danno del proprietario Matteo Carpagano, in Milano il 3.6.1978 ;
  - e) la patente di guida e la carta di identità provenienti dal furto commesso in danno del titolare ed intestatario Zito Giuseppe, in Milano tra il 6 ed il 5.7.1978 ;
  - f) il modello in bianco per carta di identità n. 21069250 proveniente da furto commesso il 23.9.1974 in danno del Municipio di Castelnuovo (Benevento) ;
  - g) n. 5 moduli per patenti di guida in bianco nn. A 9367048, A 9367090, A 9367100, A 9367256, A 9367257 provenienti da furto commesso in danno del Comune di S. Giorgio a Cremano (Ca) ;
  - h) una carta di identità n. 23290337 proveniente da furto commesso in danno del Comune di Caluso nel maggio 1974 ;
  - i) n. 20 moduli in bianco per carta di identità, asportati da ignoti dal Comune di Portici tra il 30 ed il 31.5.1975 ;
  - l) una carta di identità n. 13194911 proveniente da furto commesso tra il 13 ed il 14.3.1975 in danno del Comune di Roma - XVI circoscrizione ;
  - m) vari fogli complementari autentici per autoveicoli, non consegnabili e, pertanto, strumento di prova di provenienza delittuosa ;
- 40) del delitto p. e p. dagli artt. 81 c.p., 110, 476-482, 477-482 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altra persona, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, falsificato

e/o

L. Per.

DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N.

12)

o contraffatto in tutto o in parte :

- a) il modello per carta di identità di cui alla lettera "h" del capo n. 45 facendolo risultare rilasciato dal Comune di Milano a "Santini Giuseppe" (persona inesistente) ;
- b) il modello per carta di identità di cui alla lettera "i" del capo n. 45, facendolo risultare rilasciato dal Comune di Milano a "Terquinto Vincenzo" ;
- c) un certificato di idoneità a condurre autoveicoli militari, del tutto falso, apparentemente rilasciato a "LEHMIS Robert", persona, in realtà, inesistente ;
- d) uno dei modelli per carta di identità di cui alla lettera "i" del capo n. 45, apponendovi le false generalità di "Savarini Oscar", persona in realtà inesistente ;
- e) cinque modelli in bianco per carte di circolazione per autoveicoli, integralmente falsi ;
- f) un modello in bianco per carta di identità, integralmente falso, apponendovi il n. 25696120 ;
- g) un modello in bianco per carta di identità, integralmente falso, apponendovi il n. 33596296 ;
- h) un modello per carta di identità in bianco, integralmente falso, apponendovi il n. 20476176 ;

reati n. 38, 39 e 40 accertati in Milano, il 13.9.78

- 41) del delitto p. e p. dagli artt. 21 e 22 c.p., 110, 408 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, contraffatto i sigilli dei soggetti enti pubblici e pubblici uffici : Questura di Varese ; Prefettura di Milano, ufficio patenti ; Ambasciata della Repubblica Italiana ; reati accertati in Milano, il 13.9.78

- C) in concorso, oltre che con gli imputati di cui al capo B), con FORNI Dante, KJUN Paolo, BIGNAMI Maurizio, ZAMBIANCHI Paolo ;

- 42) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 419 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali ZAMBIANCHI Barbara, compiuto fatti di devastazione facendo esplodere un ordigno ad alto potenziale dinanzi al Commissariato P.S. Lambrate di via Claricetti di Milano e provocando al Commissariato stesso ingenti danni, nonché ad edifici e autoveicoli circostanti ;

- 43) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 c.p. C.P. 10 e 12 legge 14.10.1974 n. 487 per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali ZAMBIANCHI Barbara, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto o portato in luogo pubblico l'ordigno esplosivo di cui al capo precedente, con l'aggravante, prevista, di cui all'art. 81 c.p. C.P. 10 e 12 legge 14.10.1974 n. 487, di porto illegale, commesso per procurare il reato di cui al capo n. 40 ;

13)

44) del delitto p. o p. degli artt. 110 C.P. e 13 legge 14.10.1974 n. 497 per avere, in concorso tra loro e con altre persona tra le quali AZZARONI Barbara, al fine di incutere pubblico timore fatto esplodere l'ordigno al alto potenziale di cui ai capi n. 42 e 43;

reati n. 42, 43 o 44 commessi in Milano il 25.7.1978

45) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 623 1° e 3° comma n. 1 e 2 C.P. perché, in concorso tra loro e con altre persona tra le quali AZZARONI Barbara, al impossessavano, per procurarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia commessa con armi su presenti e mediante violenza consistita nell'immobilizzare gli stessi con nastro adesivo, di numerosi timbri del Comune di Montano Lucino, di circa lire 300.000 in contanti, di un certificato di residenza intestato a STEFANO MI Ronato, di un libretto di lavoro intestato a SALA Ezio e di un modulo di carta di identità che sottraevano negli uffici del Comune di Montano Lucino e/o avevano fatto irrubare, nonché di una carta di identità che sottraevano a GIUSEPPE TI Giuseppe, impiegato presente dello stesso Comune, con le aggravanti di aver commesso il fatto in più persona riunite, con armi e pericolo in stato di incapacità di agire le persone presunte;

46) del delitto p. o p. dagli artt. 81 e 110 C.P., 10, 12 e 14 legge 14.10.1974 n. 497 per avere, in concorso tra loro e con altre persona, tra le quali AZZARONI Barbara, con più armi a scoppio del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenute e portate in luogo pubblico 2 pistole (armi comuni da sparo), un mitra (arma da guerra) ed una bottiglia incendiaria, il tutto usato per commettere il reato di cui al capo precedente e di cui al capo seguente, con l'aggravante, pertanto, di cui all'art. 61 n. 2 C.P. in relazione al solo delitto di porto illegale;

47) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 424 1° e 2° comma C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persona tra le quali AZZARONI Barbara, allo scopo di danneggiare gli uffici del Comune di Montano Lucino, causato un incendio negli uffici stessi facendovi esplodere una bottiglia incendiaria;

48) del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P. e 13 legge 14.10.1974 n. 497 per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara, al fine di incutere pubblico timore, fatto esplodere una bottiglia incendiaria in occasione della consumazione del reato di cui al capo 47;

reati n. 45, 46, 47 o 48 commessi in Montano Lucino il 27.7.1978

14)

44) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 635 1° e 2° comma n. 3 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara, danneggiato il portone metallico di ingresso ed altra struttura della autorimessa comunale di via Don Minzoni (edificio pubblico) di Bologna, facendosi esplodere nel pressi un ordigno ad alto potenziale;

50) del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P. e 13 legge 14.10.1974 n. 497, per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara, fatto esplodere l'ordigno di cui al capo precedente al fine di incutere pubblico terrore;

51) del delitto p. e p. dagli artt. 110 81 cpv C.P., 10, 12 e 16 legge 14.10.1974 n. 497 per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico, l'ordigno esplosivo di cui ai due capi precedenti, con l'aggravante, pertanto, di cui all'art. 61 n. 2 C.P. in relazione al solo delitto di porto, commesso per eseguire i reati di cui ai 2 capi precedenti; reati n. 44, 50, 54 commessi in Bologna il 28.7.78

52) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 635 1° e 2° comma n. 3 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara, danneggiato il portone metallico ed altra struttura interna ed esterna del Comando Vigili Urbani (Centro Civico) di via Bercaldo a Bologna, edificio pubblico, facendosi esplodere nel pressi un ordigno ad alto potenziale;

53) del delitto p. e p. dagli artt. 110, C.P. e 13 legge 14.10.1974 n. 497 per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara, fatto esplodere l'ordigno di cui al capo precedente al fine di incutere pubblico terrore;

54) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv C.P. 10, 12 e 16 legge 14.10.1974 n. 497 per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra le quali AZZARONI Barbara, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico, l'ordigno esplosivo di cui ai due capi precedenti con l'aggravante, pertanto, di cui all'art. 61 n. 2 C.P. in relazione al solo delitto di porto, commesso per eseguire i reati di cui ai capi precedenti;

reati n. 52, 53, 54 commessi in Bologna il 28.7.1978

D N

15)

D) in concorso con gli imputati di cui al capo B);

55) del delitto p.e p. dall'art.648 C.P. per avere acquistato o ricevuto, da persona sconosciuta, per procurarsi un profitto, il libretto di porto d'armi N.066659/D, provento di rapina commessa il 28/4/78 in Motta Castigliole, in danno del titolare del documento CESTE Roberto;

56) del delitto p.e p. dagli artt.81 cpv.-477-482 C.P. per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, falsificato il porto d'armi di cui al precedente capo di accusa ed una carta di identità apponendovi le proprie fotografie, così da fare risultare la carta di identità falsamente rilasciata a CESTE Roberto; con l'aggravante di cui allo art.61 n.2 C.P., avendo commesso il fatto per eseguire il reato di cui al capo successivo;

57) del delitto p.e p. dagli artt.494-61 n.2 C.P., perchè al fine di procurarsi un vantaggio e compiere il reato di cui al capo successivo, induceva in errore Angelo BECCAGLIA, attribuendosi le generalità di CESTE Roberto ed esibendo i documenti falsificati di cui al capo precedente;

reati commessi in Milano, in epoca immediatamente successiva al 28/4/78 e comunque antecedente al 20/6/78 ai nn. 55 e 56, il 21/4-78 al n. 57.

58) del delitto p.e p. dagli artt.81 cpv. C.P.-10-12 e 14 L. 14/10/74 n.497; per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico una pistola Beretta, cal.7,65 mod.81, matr.D-18850W, con l'aggravante di cui all'art.61 n.2 C.P., avendo commesso il fatto per eseguire quello di cui al capo "1";  
reato commesso in Cuggiono il 21/9/78 e in altre località sconosciute in epoca successiva;

59) del delitto p.e p. dagli artt.81 cpv.C.P.-9-12 e 14 L. 14/10/74 n.497, per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente introdotto nello Stato e portato in luogo pubblico, un fucile REMINGTON mod.870 a pompa cal.12, matr.673495-V, acquistato presso la ditta Hofmann Reinhart di Zurigo il 20/6/78; con l'aggravante di cui all'art.61 n.2 C.P. per aver commesso il fatto per eseguire il reato di cui al capo "1";

ascertato in Milano, il 13/9/78

SEGIO SERGIO

60) in concorso con AIUNNI Corrado, ZONI Marina, MAROCCO Antonio, BELJOLI Maria Rosa, BONATO Daniele, FELICE Pietro Guido, ZANETTI (Antonio), ZONI Maria Teresa, TURICCHIA Massimo, FORNI Dante, KLUN Paolo, BIGNAMI Maurice, GRANATA Annamaria, <sup>SEARFINI ROBERTO</sup> ed altri, tra i quali AZZARONI Barbara, deceduta, del delitto di cui agli artt. 110-306-302, in relazione agli artt. 270-284 e 286 C.P. per avere costituito ed organizzato bande armate operanti sotto varie sigle "PRIMA Linea", "FORMAZIONI COMUNISTE COMBATTENTI", "SQUADRE ARMATE PROLETARIE", "UNITA' TERRITORIALI COMUNISTE", "REPARTI COMUNISTI D'ATTACCO", "BRIGATE COMUNISTE", "NUCLEI COMUNISTI ARMATI", tutte riconducibili ad un'unica struttura associativa ed identica matrice ideologica, al fine di sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, promuovere una insurrezione armata e suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato. A tali fini, elaboravano un piano teorico e realizzavano una strategia operativa in particolare diretti:

- a) alla consumazione di numerosi reati quali stragi, omicidi, devastazioni e, in genere, delitti contro l'incolumità pubblica e le persone, previsti come mezzo di disarticolazione dello Stato e delle sue strutture periferiche;
- b) alla diffusione sul territorio nazionale della lotta attraverso la aggregazione di altre persone;
- c) alla diffusione del programma teorico e delle tecniche di realizzazione dello stesso;
- d) alla consumazione di rapine, furti e ricettazioni per il finanziamento ed approvvigionamento della banda;
- e) alla consumazione dei reati di ricettazione e falsità in documenti e sigilli per la "copertura" personale dei membri della banda ed il reperimento di basi della stessa;
- f) alla costituzione di depositi di armi, munizioni, esplosivi, mezzi indispensabili per l'attività della banda, ed alla diffusione delle tecniche di impiego di essi;
- g) ad una attività di schedatura e documentazione su personaggi politici, industriali e commercianti, su giornalisti, magistrati, appartenenti alla P.S., all'Arma dei Carabinieri ed all'Amministrazione carceraria, liberi professionisti, quali obiettivi da colpire.

Bande operanti sul territorio nazionale e, in particolare, in Lombardia, Emilia, Piemonte, costituite ed organizzate in Milano;

Reato consumato fino al momento dell'arresto per gli imputati detenuti e tuttora permanente per quelli latitanti.



SERAFINI ROBERTO

61) In concorso con ALUNNI Corrado, ZONI Marina, MAROCCO Antonio, BELLOLI Maria Rosa, BONATO Daniele, FELICE Pietro Guido, ZANETTI Gianantonio, ZONI Maria Teresa, TURICCHIA Massimo, FORNI Dante, KLUN Paolo, BIGNAMI Maurice, GRANATA Annamaria, SEGIO Sergio, ed altri, fra i quali Barbara AZZARONI, dece duta, del delitto di cui agli artt. 110 - 306 - 302 in re lazione agli artt. 270 - 284 - 286 c.p., per avere costitui to ed organizzato bande armate, operanti sotto varie sigle (Prima Linea - Formazioni comuniste combattenti - Squadre armate proletarie - Unità territoriali comuniste - Reparti comunisti di attacco - Brigate comuniste - Nuclei comunisti armati) tutte riconducibili ad un'unica struttura associati va e ad identica matrice ideologica, al fine di sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, promuovere un'insurrezione armata e suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato. A tali fini ela boravano un piano teorico e realizzavano una strategia opera tiva in particolare diretti:

- a) alla consumazione di numerosi reati quali stragi, omicidi, devastazioni e, in genere, delitti contro l'incolumità pubblica e le persone, previsti come mezzo di disarticola zione dello Stato e delle sue strutture periferiche;
- b) alla diffusione sul territorio nazionale della lotta attra verso l'aggregazione di altre persone;
- c) alla diffusione del programma teorico e delle tecniche di realizzazione dello stesso;
- d) alla consumazione di rapine, furti e ricettazioni per il finanziamento ed approvvigionamento delle bande;
- e) alla consumazione dei reati di ricettazione e falsità in documenti e sigilli per la copertura personale dei membri della banda ed il reperimento di basi della stessa;
- f) alla costituzione di depositi di armi, munizioni, esplosi vi, mezzi indispensabili per l'attività della banda, ed alla diffusione delle tecniche di impiego degli stessi;
- g) ad una attività di schedatura e documentazione su perso naggi individuati come obbiettivi da colpire.  
Bande operanti su territorio nazionale ed in particolare in Lombardia, Piemonte, Emilia, costituite ed organizzate in Milano.

Reato consumato fino al momento dell'arresto per gli impu tati detenuti e tuttora permanente per quelli latitanti.

18

62) In concorso con BATTISALDO Massimo, PIROLI Sandra, BRUSA Fabio, CARCANO Roberto, BELLERE' Francesca, ORRU' Antonio, COLOMBO Luca, BALICE Fortunato, BELLOLI Maria Rosa ed altri, del delitto di cui agli artt. 110 - 306 comma 1° - 302, in relazione agli artt. 270 - 284 - 286 c.p. per avere promosso, costituito ed organizzato una banda armata al fine di sovvertire violemntemente gli ordinamenti economici e sociali cstituiti nello Stato, di promuovere un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato, di commettere fatti diretti a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato, attraverso la consumazione, altresì, di numerosi reati quali omicidi, furti, rapine, e ricettazioni, detenzione e porto di armi comuni e da guerra e di esplosivi, falsificazione di documenti ed altro, attentati alla pubblica sicurezza ed alla privata incolumità, nonché di altri reati, elaborando un piano teorico-tattico, di sostegno alle azioni materialmente compiute e da compiere, da diffondere su tutto il territorio nazionale, al fine, anche, di reclutare nuovi aderenti all'organizzazione. Banda armata operante su tutto il territorio dello Stato, ed in particolare in Milano, sede del centro organizzativo e logistico e zone limitrofe, sino al 27/5/1979.

LE PROVE PER IL RINVIO A GIUDIZIO

Il presente procedimento n.832/79F G.I. contro SEGIO Sergio, SERAFINI Roberto, BRUSA Fabio, si collega al procedimento n. 988/78F contro Corrado ALUNNI ed altri ed al procedimento n. 603/79F contro BATTISALDO Massimo ed altri, definiti con ordinanza di rinvio a giudizio rispettivamente 11/9/79 e 95/11/79. Le ordinanze sono in atti, in copia, ed il loro contenuto permette di evitare, qui, inutili ripetizioni.

-----ooo000-----

A seguito dell'arresto di Corrado ALUNNI e Marina ZONI, avvenuto in Milano, il 13/9/78, in un appartamento sito in via Negrolì 30/2, la Questura - D.i.g.o.s. ed i Carabinieri di Milano rinvenivano nell'appartamento stesso, tra l'altro:

- 1) n.11 quaderni tutti manoscritti da 11 persone diverse, sulla conoscenza e sull'uso delle sostanze esplosive;
- 2) un fucile Remington a pompa cal.12, che risultò essere stato acquistato in Zurigo da persona che usò nell'occasione un porto d'armi falsificato, proveniente da rapina commessa in danno della guardia giurata CESTE Roberto.

Con lo stesso documento falsificato risultò essere stata acquistata presso un'armeria di Cuggiono, il 21/9/78 (una settimana circa dopo l'arresto di ALUNNI), una pistola BERETTA mai ritrovata.

All'atto del fermo in Como, il 27/5/79, Luca COLOMBO (imputato, con BRUSA) nel procedimento BATTISALDO) venne trovato in possesso di due documenti manoscritti, del quale uno, in particolare, risultò essere stato scritto dallo stesso COLOMBO e l'altro dalla tuttora latitante Maria Rosa BELLOLI: ivi figuravano correzioni ed aggiunte palesemente attribuibili ad altra persona.

Da un semplice esame visivo dei documenti in sequestro e dalla grafia degli imputati del presente procedimento è parso di poter dedurre:

C

- 1) che SEGIO Sergio e SERAFINI Roberto sono gli autori di due tra gli 11 quaderni di cui s'è detto (altri 8 tra gli autori sono stati pure identificati nell'ambito del procedimento n. 988/78F e del procedimento n.603/79E);
- 2) che Fabio BRUSA è colui che acquistò il fucile Remington poi sequestrato in via Negroli, stando alla falsa firma "CESTE Roberto" apposta sul contratto d'acquisto dell'arma (documento trasmesso in originale dall'A.G. elvetica a quella italiana a seguito di rogatoria internazionale;
- 3) che Roberto SERAFINI è il secondo delle persone che materialmente ebbero a redigere il documento manoscritto sequestrato in dosso a COLOMBO Luca, in Como, il 27/5/79.

\*

Al riguardo sono state disposte separate perizie grafiche che hanno condotto alle conclusioni di cui sopra. Va subito detto - salvo ritornare sulla attendibilità delle perizie - che le stesse non rappresentano i soli elementi a carico degli imputati: come esattamente osserva il pubblico ministero (pag.8 requis.), non sono mere ipotesi, ma fatti :

- 1) i precedenti per detenzione e porto di armi da guerra e comuni da sparo, sia del SEGIO che del SERAFINI, detenzione e porto finalizzati alla lotta armata (v. fascic. 12 vol. I);
- 2) la loro sicura collocazione nell'area dell'Autonomia Organizzata, il cui ceppo ideologico è quello delle bande armate inquisite;
- 3) gli stretti rapporti tra il SEGIO e Romano TOGNINI, notissimo personaggio (anche se deceduto) militante nell'Organizzazione Comunista Combattente PRIMA LINEA: entrambi si esercitavano, insieme, al poligono di tiro di Codogno (v. fascic. 11 vol. I° }° 19) poco prima che il TOGNINI decedesse nel corso di una rapina a Tradate, rivendicata appunto da PRIMA LINEA;
- 4) la passata incriminazione di SERAFINI per partecipazione ad associazione sovversiva, reato per cui, dopo una condanna di 1° grado, è stato dichiarato in 2° grado non doversi procedere perché estinto a seguito di intervenuta amnistia: (v. fascic. 12 d - vol. I);

%

- 5) la militanza dello stesso SERAFINI nella Organizzazione facente capo a NEGRI, PANCINO, TOMMEI, STRANO, quale si deduce dalle dichiarazioni del FICRONI, acquisite in copia da altri procedimenti, ex art. 165 bis c.p.p. (fascic. 3.44 vol. I°, § 21 ss.);
- 6) il passaggio alla clandestinità sia del SEGIO che del SERAFINI, avvenuto ben prima che fosse emesso a loro carico mandato di cattura (v. depos. Serafini Roberto in fascic. 9 vol. I ed inutili intercettazioni telefoniche in fascic. 8 vol. I);
- 7) i fatti contestati al BRUSA nel procedimento n. 603/79F, sia risalenti al maggio 1977 - in concorso con BELLOLI Maria Rosa, ZANETTI Gianantonio, BIANCHI Sergio, ZONI M. Teresa, i primi due autori di altri due tra i ricordati quaderni - sia ricollegabili a momenti successivi all'arresto di Corrado ALUNNI - in concorso, tra gli altri, con BATTISALDO Massimo, BELLERE' Francesca, COLOMBO Luca, a loro volta autori di altri tre tra i detti quaderni;
- 8) la "somiglianza" del BRUSA con il falso CESTE Roberto acquirente di una pistola presso l'armeria Beccaglia (v. fasc. 1 vol. II, § 17) poco dopo l'arresto di ALUNNI.

\* \* \*

Spiccato rilievo assumono però sul piano probatorio le perizie grafiche, inerenti:

- 1) il quaderno attribuito a SEGIO Sergio
- 2) il quaderno attribuito a SERAFINI Roberto
- 3) le aggiunte - attribuite a SERAFINI - sul documento prevalentemente manoscritto (v. proc. contro BATTISALDO Massimo ed altri) da Maria Rosa BELLOLI
- 4) la bolla d'acquisto, presso l'armeria Reinhart di Zurigo, del fucile Remington, con l'apposizione, da parte dell'acquirente, della falsa sottoscrizione "CESTE Roberto", attribuita a BRUSA Fabio.

Preliminarmente ad una analisi specifica delle singole relazioni peritali, va osservato in linea generale:

- a) sono in atti abbondanti scritti di comparazione, di sicura provenienza degli imputati, redatti in periodo ed in circostanze "non sospette" (con le riserve che si sottolineeranno a proposito del punto 4);

- b) con l'eccezione del documento a punto 4), gli scritti sottoposti ad esame constano di numerosissime pagine a loro volte comprendenti caratteri svariati;
- c) tutte le indagini peritali sono state condotte senza preconcetti, da un tecnico di valore e la cui probità è emersa nell'episodio riferito alle pagine <sup>70-71</sup> dell'ordinanza 11/9/79;
- d) le indagini stesse hanno compreso l'esame delle grafie da valutare, l'esame degli scritti di comparazione, i raffronti, la ricerca e l'analisi degli elementi di accostamento, con riguardo sia alle singole lettere, sia ai loro collegamenti, sia all'andamento, sia alle strutture delle grafie.

Si osserva ora specificamente:

Sub. 1) - Quaderno attribuito a SERGIO Sergio -

- le scritture autografe e quelle del quaderno presentano l'identica fisionomia globale, l'identica impostazione, l'identica spaziatura intergrammatica, analoga estensione lineare, indentità di dimensioni e di proporzioni, sia nella stampatello che in corsivo;
- non sono minimamente riscontrabili divergenze, queste, anzi, si nella scrittura da esaminare sia in quella autografa; tanto riscontrano - identiche! - sia nell'una quanto nell'altra, per esempio, la "d" è talvolta più e talvolta meno - e sempre allo stesso modo - "aperta";
- vanno, tra gli altri, particolarmente sottolineati, come dati di assoluta identità e di notevole specificità, la "s" sia nel suo andamento autonomo sia nel legame con la lettera immediatamente precedente e quella immediatamente successiva; il gruppo "qu"; il gruppo "bb"; i gruppi "gio" e "gia"; tutti i gruppi comprendenti la "t" ed una vocale; l'intero parole "questi", "questa", "questo"; i gruppi composti dalla "d" e da una vocale, sia inseriti nel corpo di altra parola, sia autonomi.

Sub 2) - Quaderno attribuito a SERAFINI Roberto.

- le scritture autografe (particolarmente quella della cartolina) e quella del quaderno presentano a loro volta fisionomia identica, parità di estensione e di proporzioni, nello stampatello e in corsivo;



cipali scritture si presentano con caratteri molto studiati e controllati, che esprimono la consapevolezza dell'imputato circa la loro eventuale analisi: così per il saggio allegato all'interrogatorio nel processo inerente la "banda <sup>Battistello</sup> ~~BRUSA~~", e così per la corrispondenza inoltrata dal carcere. Ed infatti, l'unico scritto di epoca recente <sup>che,</sup> per l'epoca e le circostanze di redazione, non presuppone nel redattore alcuna preoccupazione del genere, mostra caratteri di fondo sicuramente comuni, ma un andamento nettamente più sciolto a naturale: è lo scritto di cui al n.2 del verbale di perizia, redatto in alternanza per come riconosciuto dallo stesso BRUSA nell'interrogatorio nel processo BATTISALDO da lui e dalla BELLERE'. Su di questo andrà dunque portata l'attenzione, al di là delle considerazioni circa la corrispondenza di singole lettere, ben deducibile anche dalle altre recenti scritture di comparazione.

Dal secondo punto di vista, due osservazioni. A differenza che per le indagini sopra considerate, lo scritto di esame è quantitativamente modesto, risolvendosi nella sottoscrizione "CESTE ROBERTO". Non solo: sempre a differenza che per le indagini relative agli scritti di SEGIO e SERAFINI, questi erano vergati senza preoccupazioni dai loro autori, mentre il falso "CESTE ROBERTO" era istintivamente portato, per ovvie ragioni di cautela, a redigere la falsa firma con l'attenzione, istintivamente emergente, a dissimulare i caratteri tipici della sua grafia. Altro è che - come si sa - qualsiasi dissimulazione non impedisca l'emersione delle proprie caratteristiche grafiche; altro è che un tentativo in tal senso dell'autore dello scritto, comporti ulteriori difficoltà nell'analisi del medesimo.

Evidenziando tali difficoltà, la perizia ha operato correttamente: ed è giunta a risultati corretti, assolutamente condivisibili.

Gli ingrandimenti di cui all'album fotografico sottolineano due cose:

- l'assenza di significative divergenze;
- la presenza di significative convergenze.



Tra queste ultime vanno soprattutto evidenziate: la perfetta sovrapponibilità della "C" maiuscola, eccezionalmente caratteristica; il collegamento interno del gruppo "st"; il collegamento della "t" con la vocale immediatamente successiva, quale che essa sia; la formazione strutturale della "r" maiuscola ed il suo legame con la vocale successiva, con il caratteristico innalzamento dell'estremo di congiunzione; la "b"; l'intero gruppo "ber".

Pur non altrettanto evidenziabile negli ingrandimenti fotografici, vanno ancora sottolineati questi altri elementi, desumibili dal raffronto con la già citata scrittura BRUSA-BELLERE\* (scritto di comparazione n.2):

- il gruppo "st" di "composto" (riga 2), "questi" (riga 3), "questa" e "composta" (riga 5), "gesti" (riga 15), rispetto alla parola "CESTE": si noti, in particolare, il tratto di collegamento della "s" alla "t" che sale, sistematicamente, sin quasi all'apice di questa;
- la struttura, appunto, della "t", che qui ~~ai~~ rivela, talvolta, la sua perfetta sovrapponibilità alla corrispondente lettera della falsa firma: cfr. "tutto" - la seconda "t" - alla riga 13, "altra" (riga 18), "tra" (riga 20);
- il caratteristico e marcato "saliscendi" dell'andamento grafico, nettamente emergente, pur nella modestia quantitativa della scrittura, anche nella falsa firma in esame.

Si deve concludere che tutti i risultati di tutte le perizie grafiche offrono piena affidabilità. -

IA QUALIFICAZIONE DEI REATI NEI CONFRONTI DEGLI  
IMPUTATI SEGIO E SERAFINI.-

A) Richiamate le considerazioni di cui alle due ordinanze di rinvio a giudizio, circa le bande armate lì prese in esame e circa la sussistenza di tutti i requisiti del reato previsto dall'art.306 C.P., va pure richiamato quanto rilevato a proposito della destinazione dell'appartamento di via Negroli (ove fu sequestrata un'ingentissima quantità di armi, munizioni, documenti etc.) a vera e propria base logistica dell'organizzazione; a proposito della finalità con cui furono redatti gli undici quaderni sugli esplosivi; a proposito della attribuibilità di altri otto di questi quaderni ad altrettante persone identificate; in definitiva a proposito della sicura appartenenza degli autori di tali quaderni alla banda-ALUNNI..

B) Ad entrambi gli imputati, in relazione alla "banda-ALUNNI", è contestato il reato di costituzione ed organizzazione di banda armata di cui al 1° comma dell'art.306 C.P. Conformemente alle richieste del pubblico ministero, va invece ritenuta la meno grave fattispecie di partecipazione alla banda armata-ALUNNI, ex art. 306 comma 2°.

Come bene si scrive a pag.9 della requisitoria, "infatti, pur dovendosi confermare che il diffondere tecniche di impiego di armi ed esplosivi (comportamento che, appunto, trova concreta esplicazione nella redazione dei quaderni in questione sequestrati in via Negroli) costituisce attività che integra l'ipotesi del primo comma dell'art.306 C.P. (vedi, in proposito, pagg.106 e 107 della requisitoria - ALUNNI) e ciò in considerazione della importanza che, sotto il profilo organizzativo, assume per un gruppo armato la diffusione di tali tecniche, si deve dall'altro conto precisare che in questo procedimento, contrariamente a quanto, in quello - ALUNNI + 16, è avvenuto per Marina ZONI, BELLOLI, ZANETTI, BIGNAMI e ZAMBIANCHI (autori di altri cinque quaderni), non è emerso a carico di SEGIO e SERAFINI alcun altro elemento che provi una loro qualsiasi altra

attività quali membri della banda armata, al di là, appunto della redazione dei noti quaderni.

Ed allora, pur se la condotta del SEGIO e del SERAFINI è di per sé qualitativamente apprezzabile ai fini della loro incriminazione ex art.306 C.P., 1° comma, mancano gli ulteriori e necessari riscontri di tipo "quantitativo" circa il peso della loro attività all'interno della banda armata e, pertanto, non è conforme alle risultanze processuali attribuire loro la qualifica tecnico-giuridica di organizzatori della banda stessa".

- C) Al solo SERAFINI è invece contestato il reato di cui all'art. 306 comma 1° C.P. in rapporto a quella che - assai impropriamente e <sup>per</sup> pure ragioni di semplicità - può qualificarsi banda armata "BATTISALDO", di cui all'ordinanza 95/11/79, e che - come li dimostra <sup>è</sup>, per dirla con il pubblico ministero, "prosecuzione e rigenerazione" di quella che - meno impropriamente - può qualificarsi banda armata "ALUNNI".

Richiamata la portata <sup>è</sup> in detta ordinanza evidenziata - del documento di cui è risultato coautore, con la BELLOLI, il SERAFINI, il suo contenuto, l'attribuibilità a persone di notevole prestigio all'interno dell'organizzazione;

rilevato come gli apporti di SERAFINI ~~del~~ documento, stando alle sole aggiunte a sua grafia, non siano né sporadici né strutturalmente modesti; <sup>sottile</sup> come la scrittura stessa "a due mani" dimostri il contributo ed il concorso dello stesso SERAFINI alla predisposizione dell'intero documento; ne consegue necessariamente, in conformità al significato ed alla importanza del documento stesso, l'attribuibilità al SERAFINI del ruolo di costituente ed organizzatore della "banda armata BATTISALDO" (capo 62).-

LA QUALIFICAZIONE DEI REATI NEI  
CONFRONTI DELL'IMPUTATO BRUSA

Gli elementi in precedenza indicati, oltre a fornire prova sufficiente per il rinvio a giudizio di BRUSA sotto il profilo della materiale commissione da parte sua dei reati di cui alla lettera D) ~~dei~~ numeri da 55) a 59), comportano:

- 1- la sufficienza di prove anche per il reato di cui al capo A) n. 1;
- 2- la conseguente sufficienza di prove per tutti i restanti delitti di cui all'imputazione.

Sub 1)

Dall'episodio "CESTE Roberto" deriva che BRUSA era addetto al rifornimento di armi per l'organizzazione.

Verosimilmente, non il solo: ma certamente questo era suo compito (od uno tra i suoi compiti: non si dimentichi il ruolo di palese preminenza che egli è risultato avere avuto nella "banda armata Battisaldo"). Nè rileva che il fatto abbia potuto essere provato per il solo fucile a pompa Remington, se si considera:

- a) che certamente BRUSA (somiglianza rilevata dal teste BECCAGLIA e - soprattutto - impiego dello stesso falso documento) è colui che acquistò la Beretta presso l'armeria di Cuggiano;
- b) che l'acquisto del fucile Remington - e di molte munizioni - non fu opera di poco impegno, comportando un viaggio a Zurigo, il possesso di documenti falsi, l'introduzione clandestina dell'arma in Italia;
- c) che tali modalità depongono per una attività, del genere, tutt'altro che occasionale;
- d) che, quand'anche si fosse veramente trattato di fatto sporadico, non per questo esso perderebbe la sua preminente rilevanza all'interno dell'organizzazione.

Ricorrente od isolato che sia, il procacciamento di armi è, infatti, comportamento vitale per la stessa economia generale della attività di una banda armata che - come ben dice il pubblico ministero - "ovviamente, proprio nella dotazione delle armi necessarie a compiere atti espressione della propria "ragione sociale" trova uno dei presupposti essenziali della sua stessa esistenza. Si vuol dire, cioè, che procacciare armi integra un'ipotesi tipica e "scolastica" di attività organizzativa di banda armata".

"Se a ciò si aggiunga - prosegue la requisitoria - la particolare esperienza nel settore - falsificazione di documenti del BRUSA e l'epoca antica - giugno '77 - in cui risulta processualmente accertata la militanza dello stesso in gruppi armati (vedi capi da n. 16 a n. 20 della rubrica del procedimento BATTISALDO, tutti relativi al rinvenimento di armi e documenti vari, in Varese, nei pressi di un appartamento-base in v. Iamoretti, frequentato anche dal BRUSA), potrà affermarsi senza dubbio alcuno la qualità non solo di organizzatore, ma anche di costituente della banda armata di Fabio BRUSA". Considerazione che non può <sup>non</sup> essere condivisa.

Sub 2)

Anche qui non può che ripetersi quanto incisivamente scrive il pubblico ministero: "Dalle proposizioni che precedono deriva che al BRUSA, come organizzatore della banda, devono attribuirsi tutti i reati commessi dalla banda stessa nell'ambito territoriale e spaziale in cui egli risulta avere rivestito tale qualità-funzione, indipendentemente dalla esistenza di specifiche prove circa la sua materiale partecipazione ai singoli episodi, trattandosi di reati che rappresentano il risultato concreto programmato dagli organizzatori in funzione dell'attività, della esistenza, del raggiungimento delle finalità proprie della banda, risultato cui tutti gli organizzatori necessariamente recano il proprio contributo": concetto già esaminato nell'ordinanza

%

11/9/79, qui integralmente ripreso e che comporta il rinvio a giudizio di BRUSA per tutti i reati attribuibili alla "banda ALUNNI", della quale egli fu organizzatore.

31

P. Q. M.

visti gli artt. 369 - 374 c.p.p.,

## O R D I N A

il rinvio avanti la Corte d'Assise di Milano, di

BRUSA Fabio, perchè risponda di tutti i reati contestatigli;SEGIO Sergio, perchè risponda del reato di cui all'art. 306  
comma 2° c.p., così modificata l'imputazione sub 60) ;SERAFINI Roberto, perchè risponda del reato di cui all'art.  
306 comma 2° c.p., così modificata l'imputazione sub 60), (61)  
e del reato di cui al n. 62.

Milano, 17/3-1979

IL GIUDICE ISTRUTTORE

(Dott. Guido Gatti)

Guido Gatti

Per Copia Conforme

Milano

Sergio

I N D I C E

Le imputazioni	pag. 1-18
Le prove per il rinvio a giudizio	" 19-25
La qualificazione dei reati nei confronti dei imputati SEGIO e SERAFINI	" 26-27
La qualificazione dei reati nei confronti dello imputato BRUSA	" 28-30
Il dispositivo	" 31-



PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MILANO

Procedimento penale contro:

BATTISALDO Massimo + 11

Sentenza di rinvio a giudizio



10/10/73

M. 603/73<sup>F&I</sup>

2<sup>a</sup> CORTE DI APPELLO DI MILANO

Vol. 6

Ordinanza G. I.

di rinvio e giudizio -

(art. 374 e.p.p.)

— . —  
Pattisaldo Scamuro

+

altri -

1

**ORDINANZA****DEL GIUDICE ISTRUTTORE**

Affiliaz. N. ....

DI RINVIO A GIUDIZIO

(art. 374 c.p.p.)

2

**Il Giudice Istruttore del Tribunale Civile e Penale di Milano.**ha pronunciato la seguente **ordinanza** nel procedimento penale**contro**

ff. Istr. Sez. 26°

603/79F G.I.

- 1) BATTISALDO Massimo, n. Luino 6/9/1956 - DETENUTO  
c/o La Casa Circondariale Milano -
- 2) PIROLI Sandra, n. Comunanza 18/10/1956 - DETENUTA  
c/o La Casa Circondariale Milano -
- 3) BRUSA Fabio, n. Varese 29/11/1957 - DETENUTO  
c/o La Casa Circondariale Milano -
- 4) CARCANO Roberto, n. Milano 23/1/1953 - DETENUTO  
c/o La Casa Circondariale Milano -
- 5) ORRU\* Antonio, n. Orroli 8/3/1959 - DETENUTO  
c/o La Casa Circondariale Milano -
- 6) COLOMBO Luca, n. Milano 2/4/1949 - DETENUTO  
c/o La Casa Circondariale Milano -
- 7) BELLERE\* Francesca, n. Milano 21/6/1953 - DETENUTA  
c/o La Casa Circondariale BRESCIA -
- 8) BAMBICE Fortunato, n. Serracapriola 21/8/1945  
già res. Saronno, via Roma 66 - LATITANTE
- 9) BELLOLI Maria Rosa, n. Cividate al Piano 30/10/54,  
già res. Varese, via Jamoretti, 1 o Cuveglio, via  
Vidoletti n. 76 - LATITANTE -
- 10) DE SILVESTRI Giancarlo, n. Milano 23/7/53, res. a  
Milano in via Oltrocchi, 11 -
- 11) COLLI Mariangela, nata Varese, 1°/8/1957, ivi res.  
in Piazza Libertà n. 1 -
- 12) LETTIERO Gennaro, n. ad Avella (AV) 1°/1/1951,  
res. a Luino, via Creva n. 46 -

rtt.

o=

ul=

i

er=

i

i

o=

i=

i=

i

i=

i=

2

I M P U T A T IBATTISALDO - PIROLI - BRUSA - CARCANO - BELLERIS - ORFIO - COLOMBO - BALICE - FULIOLI

- 1) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 306 I° C., 302 in relazione agli artt. 270, 284 e 286 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone, promosso, costituito ed organizzato una banda armata al fine di sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, di promuovere un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato e di commettere fatti diretti a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato, attraverso la consumazione, altresì, di numerosi reati quali omicidi, furti, rapine e ricattazioni, detenzione e porto di armi comuni e da guerra nonché di esplosivi, di falsificazioni di documenti ed altro, di attentati alla pubblica sicurezza ed alla privata incolumità, nonché di altri reati, elaborando un piano teorico-tattico, di sostegno alle azioni materialmente compiute e da compiere, di diffondere su tutto il territorio nazionale, al fine, anche, di reclutare nuovi aderenti all'organizzazione.

Banda armata operante su tutto il territorio dello Stato, ed in particolare in Milano (sede del Centro organizzativo e logistico) e zone limitrofe fino al 27.5.79.

ORFIO

- 2) del delitto p. e p. dall'art. 21 L. 18.4.75 n.110 per avere detenute n.41 detonatori di composizione diversa, n. 2 candelotti contenenti ciascuno gr.100 di "Tritolo A.P.", due ordigni esplosivi (contenenti bulloni in ferro) già predisposti, un frammento di candelotto esplosivo alla gelatina e complessivi n.3,55 di miccia a lenta combustione, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, attentare alla sicurezza pubblica e privata e, comunque, commettere il reato di cui al capo "a".

Accertato in Casclago il 28.5.79.

BATTISALDO e PIROLI

- 3) del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P., 21 L. 18.4.1975 n.110 per avere, in concorso tra loro, detenute n.3 armi comuni da sparo (pistole cal.7,65 e cal.6,35, nonché un revolver cal.32) ed un metro di miccia rapida al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, attentare alla sicurezza pubblica e privata e, comunque, commettere il reato di cui al capo "a".

Accertato in Comunanza il 3.4.79

- 4) del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 61 n.2 C.P., 12 e 14 L.14.10

3

1974 n.497, per avere, in concorso tra loro ed al fine di commettere il reato di cui al capo "a", illegalmente portato in luogo pubblico le tre armi di cui al capo n.3 ;

- 5) del delitto p. e p. dagli artt.110, 61 n.2 C.P. e 23 III° e IV° comma L.18.4.1975 n.110 per avere, in concorso tra loro ed al fine di commettere il reato di cui al capo "a", illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, le armi di cui al capo n.3, clandestine, perchè sprovviste del numero di matricola o con lo stesso cancellato;
- 6) della contravvenzione p. e p. dagli artt.110,697,61 n.2 C.P. per avere, in concorso tra loro ed al fine di commettere il reato sub n.1, illegalmente detenuto n.115 munizioni per armi comuni da sparo.

Reati nn.4,5 e 6 accertati in Comnanza il 3.4.79

BATTISALDO, PIROLI e BELLOLI

- 7) del delitto p. e p. dagli artt.648 e 61° n.2 C.P. e, per il Battisaldo e la Pirolì anche dall'art.110 C.P., per avere, per procurarsi un profitto e commettere il reato di cui al capo n.1, acquistato o ricevuto la Belloli da persona sconosciuta ed il Battisaldo e la Pirolì dalla Belloli, o, comunque, per avere occultato una delle armi di cui al capo n.3 (la pistola Beretta cal.7,65, matr.801178) proveniente dalla rapina consumata il 12.10.78 in danno del notturno ZUSSINO Pinaldo.

Reato consumato in epoca successiva e prossima al 12.10.79 in luogo sconosciuto per la Belloli ed in Luino per il Battisaldo e la Pirolì

BETSA

- 8) del delitto p. e p. dagli artt.477-482-61 n.2 C.P. per avere, al fine di commettere il reato sub "a", falsificato la carta di identità francese n.395208 sequestratagli indosso, sulla quale figuravano le generalità di MOSCHI Christian e la sua fotografia .

CARGANO

- 9) del delitto p. e p. dagli artt.477-482-61 n.2 C.P. per avere, al fine di commettere il reato sub n.1, falsificato la carta di identità francese n.475424 sequestratagli indosso, sulla quale figuravano le generalità di LUCARINI Jean Claude e la sua fotografia ;

COLOVBO

- 10) del delitto p. e p. dagli artt.477-482-61 n.2 C.P. per avere, al fine di commettere il reato di cui al capo n.1, falsificato la carta

di identità spagnola n.35016574 sequestratagli indosso, sulla quale figuravano le generalità di Rodriguez Carlos Lopez e la sua fotografia ;

- 11) del delitto p. e p. dall'art.495 C.P. per avere falsamente dichiarato agli ufficiali di P.G., che redigevano il verbale del suo fermo di P.G., di essere Rodriguez Carlos Lopez, nato a Barcellona il 25.7.1953 .

BELLERIS

- 12) del delitto p. e p. dagli artt.477-482-61 n.2 C.P. per avere, al fine di commettere il reato di cui al capo n.1, falsificato la carta di identità francese intestata a Cardelli Emanuele, apponendovi la propria fotografia e falsificando la sottoscrizione .

BRUSA, CARGANO, COLOMBO, BELLERIS

- 13) del delitto p. e p. dagli artt.648,61 n.2 C.P. per avere, al fine di procurarsi un profitto e commettere i reati appresso indicati, acquistato o ricevuto da persona sconosciuta, i documenti di identità loro sequestrati e rispettivamente indicati nei capi n.8, 9, 10 e 12, tutti di provenienza delittuosa.

CARGANO

- 14) del delitto p. e p. dagli artt.648,61 n.2 C.P. per avere, al fine di procurarsi un profitto e commettere il reato di cui al capo n.1, acquistato o ricevuto da persona sconosciuta, la patente di guida francese rilasciata a Pollice Flavio Bruno, sequestratagli indosso, patente di provenienza delittuosa.

BRUSA

- 15) del delitto p. e p. dagli artt.648,61 n.2 C.P. per avere, al fine di procurarsi un profitto e commettere il reato di cui al capo n.1, acquistato o ricevuto da persona sconosciuta, la carta di identità rilasciata dal Comune di Milano ad Agostini Bruna, documento proveniente dalla rapina consumata il 1°.5.79 in danno di Valtorta Edeino in Milano.

reati dal n.8 al n.15 accertati in Como il 27.5.79 e commessi in luogo sconosciuto, in epoca immediatamente anteriore a tale data.

BRUSA

- 16) del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1 C.P. L.18.4.75 n.110, per avere, in concorso con Maria Ibsa BELLOLI, Maria Teresa ZCHI, Giannantonio ZANETTI, Pietro Guido FELICE, e Sergio BIANCHI, e quindi con l'aggravante del numero delle persone, detenuto, al fine di

5

sovvertire l'ordinamento dello Stato e di mettere in pericolo la sicurezza della collettività e la vita delle persone e, comunque, commettere il reato di cui all'art. 306 C.P., le seguenti armi :

- un fucile cal.12 Riot matr.P03770;
- un fucile cal.12 "Beretta" a canna mozza e matricola limata;
- una pistola "Beretta" cal.7,65, con matricola limata;
- un revolver cal.38 special con matricola limata .

17) del delitto p. e p. dagli artt.110,112 n.1 C.P., 12 e 14 L.14.10. 1974 n.497 per avere, in concorso con le persone indicate sub n.16 e, quindi, con l'aggravante del numero delle persone, portato illegalmente in luogo pubblico le armi di cui al capo n.16 .

18) del delitto p. e p. dagli artt.110,112 n.1,81 cpv.C.P. e 23,3° e 4° comma L.18.4.1975 n.110 per avere, in concorso con le persone indicate sub n.16 e, quindi, con l'aggravante del numero, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenute e portate in luogo pubblico, il fucile Beretta cal.12, la pistola cal.7,65 Beretta ed il revolver cal.38 special Smith & Wesson, armi clandestine, elencate nel capo n.16, perchè prive del numero di matricola o con lo stesso abraso .

19) della contrabbazione p. e p. dagli artt.110,112 n.1 ,697 C.P. per avere, in concorso con le persone indicate sub 16 e, quindi, con l'aggravante del numero, illegalmente detenute n.335 proiettili di vario calibro, munizioni per le armi comuni da sparo di cui al capo n.16 ;

20) del delitto p. e p. dagli artt.110,112 n.1,643,81 cpv. C.P. per avere, in concorso con le persone indicate sub n.16, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, acquistato o ricevuto, da persone sconosciute, per procurarsi un profitto, un passaporto ed una patente intestati a Canters Ferruccio, una patente, un passaporto, una carta di identità ed una tessera mutualistica, documenti francesi intestati ad Audibert Emmanuelle Solange, un passaporto U.S.A. intestato a Klink Jeanine Lynne, provenienti tutti da furti commessi in danno dei rispettivi intestatari.

Reati nn.16,17,18,19 e 20 accertati in Varese il 15.6.77 ed il 29.9.77.

#### BALICE

21) del delitto p. e p. dall'art.21 L.18.4.1975 n.110 per avere detenuto una pistola, non meglio identificata, arma comune da sparo, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, attentare alla sicurezza pubblica e privata e, comunque, commettere il reato di cui al capo n.1.

Reato accertato in Saronno il 24.3.77





6

CARCANTO

22) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 c.p.c.p., 10 e 12 L. 14.10.1971 n. 497 per avere, in concorso con persona sconosciuta, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso n. 2 ordigni esplosivi ed incendiari, costituenti armi da guerra ai sensi dell'art. 1 l. 13.4.75 n. 110.

In Milano, il 5.2.1977

BRESA

23) del delitto p. e p. dall'art. 378 C.P. per avere aiutato BATTISALDO Massimo e PIROLI Sandra, latitanti, a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità indicando loro una persona (De Silvestri Carlo) ed un'abitazione (quella del De Silvestri in Roncaglia) ove rifugiarsi e nascondersi momentaneamente e facendo da intermediario presso il De Silvestri perchè costui ospitasse i due latitanti.

In Milano, in epoca anteriore e prossima al 27.5.75

COLCUBO, BELLERFI e BATTISALDO

24) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 306 II comma, 302 C.P. in relazione agli artt. 270, 284 e 236 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone tra cui ALUINI Corrado, ZONI Marina, MARCO Rocco Antonio, BELLOLI Maria Rosa, BONATO Daniele, FELICE Pietro Guido, ZANETTI Giannantonio, ZONI Maria Teresa, GRANATA Annamaria, BIANCHI Sergio, TURICCHIA Massimo, KLUN Paolo, FORNI Dante, BIGNAMI Margherita, ZAMBIANCHI Paolo, AZZARONI Barbara (tutti membri a vario titolo della stessa organizzazione), partecipato a bande armate operanti sotto varie sigle, quali "PRIMA LINEA", "FORMAZIONI COMUNISTE COMBATTENTI", "SQUADRE ARMATE PROLETARIE", "UNITA' TERRITORIALI COMUNISTE", "REPARTI COMUNISTI D'ATTACCO", "BRIGATE COMUNISTE", "NUCLEI COMUNISTI ARMATI", tutte riconducibili ad una unica struttura associativa ed identica matrice ideologica, al fine di sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, promuovere un'insurrezione armata e suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato. A tal fine elaboravano o aderivano ad un piano teorico e realizzavano una strategia operativa in particolare diretti:

- a) alla consumazione di numerosi reati quali stragi, omicidi, devastazioni e, in genere, delitti contro l'incolumità pubblica e le persone, previsti come mezzo di disarticolazione dello Stato e delle sue strutture periferiche;

DE SILVESTRI G.

- 25) del delitto p.e p. dall'art.378 C.P. per avere aiutato Massimo BATTISALDO e Sandra PIROLI, latitanti, a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, offrendo loro ospitalità e consentendo di nascondersi nella propria abitazione sita in Roncaglia (SO).

In Roncaglia in epoca anteriore e prossima al 27/5/79

COLLI M.

- 26) del delitto p.e p. dagli artt.81 cpv.624-61 n.11 C.P. per essersi impossessata, al fine di trarne profitto, di una fotocopia della piantina della Caserma dei CC. di Saronno, nonchè di una piantina della provincia di Varese, sottraendo il tutto, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, dagli uffici della Amministrazione Provinciale di Varese presso cui era impiegata, commettendo pertanto il fatto con l'aggravante dell'abuso di relazioni di ufficio.

Fatti commessi in Varese in epoca anteriore e prossima a quelli dell'accertamento (29/5/79).

LETTIERO G.

- 27) del delitto di cui all'art.372 C.P. perchè, deponendo come testimone innanzi al Giudice Istruttore di Milano il 7/6/79, affermava il falso e taceva quanto a sua conoscenza sui fatti sui quali era interrogato, in particolare affermando di nulla sapere circa le persone che frequentavano la casa di Riviera di Montegrino presa in affitto da Battisaldo Massimo e circa la destinazione della casa stessa come punto di incontro di persone facenti parte di una banda armata, negando di avere portato via dalla casa stessa materiale comunque riferibile ad attività illegale di tali persone ed affermando di avere provveduto spontaneamente a sgomberare la ca-

sa sopraddetta e tacendo il luogo ove quel materiale era stato in realtà depositato.

- 28) del delitto di cui agli artt.81 cpv.-378 C.P. perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, dopo la consumazione del delitto di banda armata ascritto a Battisaldo Massimo, sua moglie Piroli Sandra ed altre persone in parte già identificate, aiutava le stesse ad eludere le investigazioni della autorità asportando materiale illegale relativo alla attività della banda armata in questione, dall'appartamento indicato sub 27) e commettendo la falsa testimonianza di cui al capo 27). -

reati commessi in Luino (e dintorni) ed in Milano fino al 7/6/1979 -

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel corso delle indagini conseguenti all'arresto di Corrado ALUNNI e di Marina ZONI, avvenute in Milano, il 13/9/78, in un appartamento sito in via Negroli 30/2, i CC. di Milano Rep. Operativo, con rapporto n.152100/3 P del 12/3/79 richiedevano l'autorizzazione a perquisire i domicili di varie persone, ritenute appartenenti alle "FORMAZIONI COMUNISTE COMBATTENTI", collegate ad ALUNNI ed implicate, in particolare, nel tentato omicidio commesso il 10/5/78 in danno del dr. Franco GIACOMAZZI: tra queste persone,

COLOMBO Luca,  
BELLERE Francesca,  
BRUSA Fabio,  
BATTISALDO Massimo,  
BALICE Fortunato (v. rapporto citato in vol.I, fasc. 2A).

Le perquisizioni davano esito sostanzialmente negativo. Si aveva comunque la conferma ( per taluna di dette persone già acquisita: v. in particolare per BRUSA, la perquisizione all'indomani dell'arresto ALUNNI: vol. II, fasc. 11, f.º ) che la maggior parte di dette persone si era, senza apparente ragione, da tempo allontanata dai propri domicili: v. vol. I, fasc. 2A, f.º 3 ). Non solo: i coniugi Massimo BATTISALDO e Sandra PIROLI fuggivano da Luino, subito dopo l'atto di polizia e si rifugiavano in Comunanza (Ascoli Piceno) dove - come risulterà - affidavano ad amici e parenti del luogo armi, munizioni, miccia e documenti.

Ritrovate il 2/4/79, casualmente, armi e munizioni, documenti, ed arrestate e giudicate con rito direttissimo le persone di Comunanza che le detenevano (Antonio PALOMBI e Rossella FERRETTI), grazie alla sostanziale con-

%

fessione di queste ultime, i Carabinieri identificavano facilmente il BATTISALDO e la PIROLI come gli originali detentori (v. vol. I, fasc. 2<sup>D</sup> f.º 60).

Il documento dai due affidato agli amici di Comunanza si intitolava "R.S. d.S.A.P." - Nov.78 e, cioè, "Risoluzione Strategica delle SQUADRE ARMATE PROLETARIE" del novembre 1978 (ivi f.º 68). Esso, fino a quel momento sconosciuto agli organi di polizia, si rivelava la stesura definitiva e leggermente più ampia del documento dattiloscritto di tre pagine sequestrato indosso a Marina ZONI, all'atto del suo arresto nella casa di Corrado ALUNNI, il 13/9/78 (v. vol. V, fasc. 5, f.º 3).

Il 27/5/1979, i CC. di Milano, in un bar di Como, sorprendeivano in riunione:

- Massimo BATTISALDO e Sandra PIROLI, latitanti sin dal ritrovamento delle armi in Comunanza;
- Fabio BRUSA, Luca COLOMBO, Francesca BELLERE e Roberto CARCANO, tutti in possesso di documenti personali falsificati;
- Tonino ORRU: in un cascinale di sua pertinenza, sito in Casciago, venivano sequestrati, il giorno successivo, numerosi detonatori, 200 grammi di tritolo ed ordigni esplosivi (vol. I, fasc. 2<sup>B</sup>).

Di tutti costoro, il solo ORRU non era stato nelle indagini immediatamente precedenti oggetto di accertamenti: e però anche egli era legato all'Autonomia varesina cui ampiamente aveva attinto la Banda ALUNNI. Appunto in tale qualità egli aveva reso testimonianza (con successiva condanna in primo grado per il delitto di cui all'art. 372 C.P.) a favore di Pietro Guido Felice - imputato tuttora latitante nel procedimento contro ALUNNI ed altri - durante il processo per l'attentato al bar "Bonetti" di Varese (v. vol. V, fasc. 2).

Il COLOMBO veniva trovato in possesso di due documen-

%

- 13 -

ti manoscritti (dei quali si tratterà più dettagliatamente in seguito) e che risultavano redatti l'uno da lui stesso, l'altro da Maria Rosa BELLOLI, in cui si teorizzava la fusione o l'avvicinamento del gruppo alle "BRIGATE ROSSE", definite "espressione fondamentale dell'iniziativa di Partito oggi in Italia".

Tutti i fermati venivano colpiti da mandato di cattura del giudice istruttore 1/6/1979, per costituzione di banda armata e per i reati conseguenti al sequestro di documenti falsificati e di provenienza delittuosa, di armi, munizioni ed esplosivi.

Ad un semplice confronto visivo delle grafie, il COLOMBO e la BELLERE apparivano essere gli autori di due tra undici quaderni manoscritti rinvenuti nella base di via Negroli, riproducenti istruzioni, tratte da un ciclostilato in lingua spagnola, sulle tecniche di impiego dei più svariati esplosivi ed ordigni: successivamente, perizie grafiche avrebbero confermato questa sensazione (v. vol. IV fasc. E).

In momento successivo, lo stesso accadrà nei confronti di BATTISALDO (v. vol. IV, fasc. F).

Nel prosieguo delle indagini, e per effetto soprattutto delle dichiarazioni dei coniugi BATTISALDO-PIROLI, si potevano accertare i precedenti rapporti di comune militanza in un'organizzazione armata tra i fermati ed altre persone latitanti (Maria Rosa BELLOLI) o irreperibili (Fortunato BALICE).

In particolare, quanto al BALICE, scomparso subito dopo la perquisizione effettuata presso il suo domicilio di Saronno il 24/3/1979, i coniugi BATTISALDO-PIROLI dichiaravano che:

- avevano da lui ricevuto documenti in cui si trattava il tema della lotta armata e dei gruppi armati; tali documenti erano stati sequestrati, secondo i due, nel loro domicilio, dai CC. durante la perquisizione del 24/3/79;

%

- 12 -

- documenti uguali erano pure stati sequestrati dai CC. nel domicilio del BALICE;
- autore di questi documenti era proprio il BALICE; costui, subito dopo le perquisizioni subite, aveva loro consigliato di fuggire per evitare le conseguenze che sarebbero potute derivare dal sequestro di quei documenti;
- avevano ripetutamente incontrato, durante la latitanza, il BALICE, il quale aveva permesso<sup>lo</sup> di incontrarsi con BRUSA Fabio.

Riesaminati, sulla base di talè dichiarazioni, i documenti sequestrati il 24/3/79 nel domicilio del BALICE (e ritenuti in primo momento non particolarmente qualificanti), essi, ad un materiale confronto, risultavano contenere testualmente numerosi brani (soprattutto quelli concernenti la "teoria economica") della "Risoluzione strategica delle SQUADRE ARMATE PROLETARIE" sequestrata in Comunanza il 2/4/79.

Tenuto conto, ancora, dell'avvenuto sequestro in casa del BALICE di una fondina per revolver ed altri accessori, nuovi, per armi, e della sua perdurante irreperibilità, in data 28/7/79, si emetteva mandato di cattura a carico del BALICE.

Quanto poi alla BELLOLI, tuttora latitante nell'ambito dell'"inchiesta ALUNNI", sempre dalle prime dichiarazioni al g.i. del BATTISALDO e della PIROLI risultava:

- che proprio la BELLOLI aveva affidato loro le armi (tra cui una pistola proveniente da rapina ai danni del metronotte ZUSSINO (v. vol. II, fasc. 10) poi da loro stessi trasportate in Comunanza;
- che sempre la BELLOLI aveva loro consegnato diversi esemplari della "Risoluzione Strategica delle Squadre Armate Proletarie - novembre 1978", pure da loro portati in Comunanza;

- che con la BELLOLI si erano ripetutamente incontrati a Milano, nel pubblico locale ("Bar Pinguino") ove sistematicamente avevano colloqui con tutti gli altri fermati (ad eccezione dell'ORRU').

Questi rapporti con la BELLOLI inducevano ad esaminare con maggior attenzione gli scritti sequestrati: uno dei due documenti "ideologici" rinvenuti sulla persona del COLOMBO - e ai quali già si è accennato - appariva, a parte talune parole evidentemente di altra mano, redatto con grafia nettamente richiamante i numerosi scritti della BELLOLI acquisiti nel "processo ALUNNI". Da cui una perizia grafica, all'esito positivo della quale (vol. V, fasc. D) si emetteva mandato di cattura contro la BELLOLI nei cui confronti già si procede, in quel processo, per il reato sub<sup>3/6</sup>) contestato qui a BATTISALDO e PIROLI.

Sempre sulla base di indicazioni della PIROLI, nonchè della riscontrata corrispondenza tra una chiave sequestrata alla BELLERE' ed una rinvenuta indosso alla PIROLI stessa, si accertava che quest'ultima ed il marito BATTISALDO erano gli affittuari di una casa di campagna sita nei pressi di Luino, in località Riviera di Montegrino, casa che, a dire di alcuni vicini, risultava essere stata frequentata da numerosi giovani (v. vol. II fasc. 14).

La perquisizione disposta dava esito sostanzialmente negativo, ma, tra la spazzatura, venivano rinvenuti frammenti di fogli di carta sui quali appariva una grafia attribuibile, per le sue particolarità, alla BELLERE': una perizia grafica (vol. V, fasc. E) lo confermava.

Essendo naturale presumere, quindi, che la casa fosse stata, sia pure per qualche breve tempo, rifugio per gli imputati o per alcuni di essi, tutti da tempo allontanatisi dalle rispettive abitazioni ufficiali e tutti rifiutatisi, dopo il loro fermo, di indicare il luogo di dimora, ed avendo BATTISALDO e PIROLI dichiarato di essersi rivolti ad un loro amico, Gennaro LETTIERO, prima di darsi alla clandestinità, perchè costui sgomberasse quella abitazione, veniva sentito come teste il LETTIERO: pur



ammettendo di avere sgomberato la casa dei BATTISALDO con urgenza e decisione, tale da forzare la porta di ingresso, costui negava di avere occultato alcunchè di compromettente; si procedeva nei suoi confronti, quindi, per favoreggiamento e falsa testimonianza (mandato di cattura 7/6/79).

In data 3/7/79, venute meno esigenze istruttorie, gli veniva concessa la libertà provvisoria.

Altre imputazioni venivano elevate: a COLOMBO, essendo risultati scritti da lui documenti pure sequestrati in via Negrolì, oltre uno dei già ricordati quaderni (v. perizia in vol. IV, pag. 6).

- a CARCANO: dopo riapertura dell'istruzione ex art. 402 c.p.p., in relazione al reato di detenzione e porto di ordigni esplosivi (capo n. 22), commesso il 5/2/1977, per il quale era stato in precedenza prosciolto, "inopinatamente e frettolosamente", dice non a torto il p. m. (pag. 17 requisitoria), con formula dubitativa.
- a BRUSA: in quanto il BRUSA risultava essere stato uno dei frequentatori della base di via Iamoretta a Varese, nelle cui immediate vicinanze erano state trovate armi e munizioni il 15/6/77; nonché in relazione al capo n. 15 per l'accertata provenienza delittuosa del documento d'identità di AGOSTINI Bruna (v. vol. II, pag. 12).
- a Giancarlo DE SILVESTRI: in quanto BATTISALDO e PIROLI dichiaravano al giudice istruttore di essere stati ospitati per circa una settimana, proprio quella precedente il loro fermo, da tale Giancarlo DE SILVESTRI, in Roncaglia, un paesino di montagna in provincia di Sondrio, ove si erano recati su indicazione di BRUSA: da qui la imputazione di favoreggiamento, anche nei confronti di BRUSA.
- a Mariangela COLLI, fidanzata dell'ORRU, essendosi ella impossessata, presso gli uffici dell'Amministrazione Provinciale di Varese ove era impiegata, di documenta-

- 15 -

zione varia (piantina di una caserma CC. e cartina della provincia di Varese), materiale sequestrato a seguito di perquisizione domiciliare.

Emesso un riassuntivo mandato di cattura 30/10/79, dopo gli ultimi interrogatori degli imputati, l'esame di taluni testi e la separazione di procedimenti che richiedono ulteriori prolungate indagini (v. vol. V, pag. 7-8-9), il p.m. presentava una lucida ed esauriente requisitoria. Depositati gli atti ex art. 372 c.p.p., veniva concessa proroga per il tempo ritenuto "assolutamente indispensabile".

\*\*\*\*\*

## MOTIVI DELLA DECISIONE

## PREMESSA

Giustamente affermava il pubblico ministero che questo procedimento rappresenta una sorta di appendice del "processo ALUNNI": originato da indagini disposte in quella sede, esso infatti <sup>ha</sup> evidenziato:

- 1- come alcuni degli imputati (COLOMBO, BATTISALDO, BELLERÉ) siano autori di documenti estremamente significativi sequestrati nell'abitazione di ALUNNI, ed i cui autori erano sin qui rimasti ignoti;
- 2- come alcuni degli imputati (COLOMBO, CARCANO, BELLERÉ) fossero stati oggetto di accertamenti in relazione ad uno specifico episodio delittuoso attribuito alla "banda ALUNNI" (tentato omicidio Franco GIACOMAZZI);
- 3- come alcuni degli imputati si identifichino (BELLOLI) con membri della "banda ALUNNI" ed altri (BRUSA-ORRU) fossero a componenti di quella banda strettamente legati;
- 4- come in questo processo ricompaia quella sigla "S.A.P." (Squadre Armate Proletarie) che aveva caratterizzato tutta una serie di attentati della "banda ALUNNI": ~~(BATTISALDO, PIROLI)~~, (BATTISALDO, PIROLI, BELLOLI); qui, addirittura, alcuni degli imputati sono in possesso della "Risoluzione Strategica SAP novembre 1978", che non risulta altrove presente nel suo testo integrale, ma che riprende in gran parte un documento sequestrato a Marina ZONI, nonché un documento di cui è autore l'imputato BALICE. -

\*\*\*\*\*

IMPUTAZIONE N. 1 + GLI ELEMENTI DI PROVA NEI CON-  
FRONTI DEI SINGOLI IMPUTATI

17

Nel presente processo non risultano specifici attentati rivendicati dalle S.A.P.: per taluni si procede separatamente, in questa (vol. V, fascic. 4) ed in altra sede (vol. V, fascic. 6).

Non si può, allo stato, affermare od escludere che la banda armata di cui all'imputazione n. 1 sia etichettabile come S.A.P. e che proprio ad essa vadano quindi ascritti oppur no quegli attentati: quello che sostanzialmente conta, in questa sede, è verificare se ci si trovi in presenza di una banda armata e se gli attuali imputati ne fossero organizzatori.

Sembra opportuno, in questa verifica, prender le mosse dall'episodio del 27/5/79.

Tutti gli imputati partecipano (la Belloli, purtroppo per gli inquirenti, solo idealmente, <sup>attraverso</sup> il suo documento affidato a Colombo evidentemente per farne oggetto di discussione) alla riunione del 27/5/79 a Como.

Poichè la riunione di Como non aveva certo per scopo una gita sul lago - nel corso della quale scorrere magari documenti impegnativi come i programmi ideologico-operativi di Belloli e Colombo o succosi schemi riassuntivi come gli appunti della Bellerè -, il parteciparvi, nel quadro di una comune militanza, di una identica matrice politica, di una scelta collettiva della clandestinità, di una serie di incontri precedenti, è già prova sufficiente per evidenziare elementi a carico degli imputati in ordine al delitto di cui al capo 1.

Ma gli elementi sono di più e ben altri. Con estremo scrupolo, il p.m. li ha minuziosamente analizzati alle pagine da 36 a 43 della requisitoria: qui non si può che sostanzialmente riprodurre quelle pagine enunciando soltanto -per ora- quanto risultato nei confronti dei singoli imputati. Affermazioni apparentemente apodittiche sono, invece, il risultato di accertamenti e collegamenti sui quali via via ci si soffermerà.

18

BRUSA

- è in possesso di documenti falsificati e di provenienza delittuosa;
  - è in possesso di fotografie formato tessera, destinate alla formazione di documenti di identità falsificati, di varie persone tra cui alcuni latitanti come la PIROLI, la BELLOLI (con l'indicazione "VERA" figurante nel processo c/ Alunni Corrado) ed il notissimo ANDREA LEONI (v. vol. II fascicolo 5, f.º 19-65 e volume V fascicolo 4);
  - dalle dichiarazioni dei computati Battisaldo, Piroli, Orrù e Carcano, ~~ora~~ risultano i suoi stretti collegamenti con il gruppo dei fermati, con la Belloli ed il Balice, nonchè la sua posizione di indubbio prestigio all'interno del gruppo stesso;
  - è irreperibile (e rifiuta di indicare il suo ultimo domicilio) a partire almeno dal 17/10/78, data in cui subì perquisizione domiciliare nell'ambito del processo contro ALUNNI ed altri. A seguito di quella perquisizione furono sequestrate chiavi per manette, parti di caricatore per arma e radiotrasmittente.
- La scelta della clandestinità operata dal Brusa, è confermata dagli accertamenti di P.G. compiuti su una ricevuta rilasciata dal Brusa da una lavanderia della città e sequestratagli indosso all'atto del fermo (v. vol. I, fascic. 1 A, f.º 84).
- Questa ricevuta è intestata a MOSCHI Christian, vale a dire allo stesso nome che figura sul documento di identità contraffatto, recante la foto del Brusa. Il titolare dell'esercizio ha descritto il suo cliente (v. fascic. 1 A, f.º 87), i connotati di costui sono esattamente quelli del Brusa; l'imputato, pertanto, celava la sua vera identità anche nella vita quotidiana ed in circostanze tali che il fatto può giustificarsi solo con la sua militanza in un'organizzazione clandestina ed eversiva;

19

- è sistematicamente presente alle riunioni al bar "Pinguino" con i coimputati (v. vol. II, fasc. 9 f° 12).
- risultano prove per i reati di cui ai capi 16/20 della rubrica (rinvenimento avvenuto nel 1977 di armi e munizioni in Via Iamoretta a Varese) e di cui al capo n. 23 (favoreggiamento/De Silvestri);
- è in possesso di due "spadini", strumenti indispensabili per il furto di autovettura; è noto, in proposito, che le organizzazioni armate si servono costantemente di auto rubate per la consumazione di attentati a persone o cose e, in genere, per la loro attività.

COLOMBO e BELLERÈ

- sono in possesso di documenti falsificati e di provenienza delittuosa;
- dalle dichiarazioni rese dai coimputati Battisaldo, Piroli, Carcano e dalla proprietaria del bar "Pinguino" si deduce con certezza l'esistenza di rapporti personali (non certo di semplice amicizia) con tutti gli imputati, ad eccezione dell'Orrù;
- sono irreperibili con abbandono del luogo di lavoro a partire almeno dall'epoca immediatamente successiva all'arresto di CORRADO ALUNNI. Conseguente alla loro scelta di vita è stato, da parte degli imputati, il rifiuto di indicare il loro ultimo domicilio. Per quanto riguarda la Bellerè, identificata dalla Polizia già il 14/9/78, attraverso un numero telefonico rilevato nell'abitazione di Gerenzano (Va) di Marina e Maria Teresa ZONNI, lo stesso coimputato Carcano, nell'interrogatorio del 4/6/79, ne ha esplicitamente confermato la scelta di vita clandestina;
- Colombo ha redatto il documento ideologico sequestratogli indosso il 27/5/79 e la Bellerè il documento schematico sequestratole nella stessa occasione.
- hanno partecipato alla banda armata-Alunni di cui al capo 24 della rubrica;

20

COLOMBO

- è in possesso dell'altro documento ideologico sequestrato il 27/5/79 e che è risultato essere stato scritto da Maria Rosa BELLOLI;

BELLERÈ

- ha direttamente frequentato la casa dei coniugi BATTISALDO in Riviera di Montenegrino, base della organizzazione (sono risultati scritti dalla Bellerè alcuni pezzi di carta sequestrati tra la spazzatura della casa) e ha coadiuvato il Brusa nel trovare un rifugio temporaneo ai coniugi Battisaldo presso il De Silvestri (v. interrogatorio 9/11/79 De Silvestri).

BELLOLI

- ha redatto il documento ideologico (inequivoco quanto alla posizione di prestigio all'interno della Organizzazione di chi lo ha redatto) sequestrato il 27/5/79 indosso a Colombo;
- dalle dichiarazioni rese da BATTISALDO, PIROLI, CARCANO e, in misura minore, dall'ORRU', risultano accertati e frequenti i suoi rapporti con i coimputati e risultano gli elementi a suo carico per i reati di cui ai capi 3/6 (per i quali è già stata rinviata a giudizio nell'ambito del procedimento contro ALUNNI ed altri) e 7 della rubrica;
- sono state sequestrate indosso a Fabio BRUSA, due sue fotografie formato tessera, evidentemente destinate ad essere apposte su uno o più documenti falsi (v. rapp. C.C. 17/7-79 in vol. II, fascicolo 5, f° 19-65).

BALICE

- ha redatto i documenti sequestrati presso la sua abitazione il 24/3/79, come dichiarato direttamente dalla Pirolì e confermato indirettamente dal Battisaldo.
- L'avvenuto sequestro dei documenti in questione ed il numero delle copie (11) presenti nel domicilio del Balice sono circostanze che forniscono il riscontro obbiettivo

- alle affermazioni del Battisaldo e della Piroli (furono costoro, infatti, a sollecitare l'attenzione degli inquirenti sui documenti in questione, originariamente ritenuti non qualificanti dagli organi di P.G.);
- esiste una corrispondenza assoluta tra numerose parti dei documenti redatti dal Balice e vari capoversi della "RISOLUZIONE STRATEGICA delle SQUADRE ARMATE PROLETARIE" del novembre 1978, sequestrata a Comunanza il 2.4.79: la circostanza induce a concludere che il Balice fu autore della citata "Risoluzione" o, quanto meno, di alcune parti di essa. Non si dimentichi che la originaria stesura della "Risoluzione" o una vasta parte di questa (tre pagine) fu sequestrata indosso a Marina ZONI all'atto del suo arresto del 13/9/78 nella casa di ALUNNI;
  - si è reso irreperibile immediatamente dopo la perquisizione, concordando tale irreperibilità, come da costoro affermato, con il Battisaldo e la Piroli;
  - è stata sequestrata presso la sua abitazione, sempre in data 24/3/79, una fondina ascellare per revolver e materiale per la pulizia di armi, il tutto assolutamente nuovo;
  - ha avuto contatti, durante il periodo di irreperibilità, con il Battisaldo e la Piroli e, alla luce di quanto da costoro dichiarato, anche con il Brusa;
  - ha mantenuto stretti contatti con gli altri coimputati e assiduamente partecipato alle riunioni che si tenevano presso il bar "Pinguino" (v. depos. *Belloni* in vol. II, fascic. 9, fo 12-16).

#### BATTISALDO-PIROLI

- esistono prove evidenti per la detenzione, porto e ricettazione delle armi, munizioni e miccia, di cui ai capi 3/7 della rubrica; si dirà poi della fantastica ritrattazione del Battisaldo;
- si sono resi immediatamente irreperibili dopo la perquisizione subita in data 24.3.79;



29

- dalle loro dichiarazioni, da quelle dell'Orrù, del Carcano e dalla deposizione <sup>Becherini</sup> si deducono i comuni rapporti, di militanza politica in un'organizzazione armata, rispetto a tutti i coimputati;
- dagli accertamenti compiuti sulla loro casa di Riviera di Montenegriano è risultato essersi trattato di una base della banda armata, almeno per un certo periodo di tempo;
- Battisaldo è autore di uno dei quaderni sull'uso degli esplosivi sequestrati in casa Alunni;
- quanto alla Piroli, sono state sequestrate indosso a Fabio Brusa quattro sue fotografie formato tessera, evidentemente destinate alla creazione di un documento di identità falsificato (v. l'annotazione della spesa relativa in vol. I, cartella 4, pas. 3/201)

ORRÙ

- è detentore degli esplosivi, detonatori, ordigni e miccia di cui al capo n. 2 della rubrica;
- dalle sue stesse dichiarazioni, da quelle del Battisaldo e della Piroli, si deduce la militanza con i coimputati in una organizzazione armata.

Osserva il p.m. che "Orrù è stato l'unico tra gli imputati a tentare di fornire una spiegazione non ridicola della sua presenza a Como. Cosciente della impossibilità di negare il contenuto "politico" della riunione del 27.5.79 e la qualifica dei membri di un'organizzazione armata di quanti vi parteciparono, infatti, l'Orrù ha scelto l'unica strada praticabile (ovviamente oltre quella della piena confessione): ha dichiarato, cioè, di essere stato consapevole di dover partecipare ad una riunione di una banda armata, ma nello stesso tempo, negando la propria appartenenza a questa, ha motivato la sua presenza a Como con una sorta di interesse/curiosità, di tipo accademico, per la tematica della lotta armata".

23

Esattamente continua lo stesso p.m.:

"prescindendo per un attimo dall'avvenuto sequestro di esplosivi ed altro nel suo cascinale, la tesi difensiva di Orrù si rileva assolutamente inconsistente solo che si consideri la massima rigidità delle norme di sicurezza personale cui si affidano i membri di organizzazioni armate (di qualsiasi matrice, si badi bene): non è minimamente concepibile, cioè, che un estraneo, sia pure simpatizzante, partecipi ad una riunione di una organizzazione clandestina eversiva, tanto più ove si tratti, come nella specie, di una riunione importante in cui si debba discutere la linea politica del gruppo"

- è stato trovato in possesso di uno "spadino", mezzo indispensabile per il furto d'autovetture, per il che può ripetersi quanto rilevato a proposito di Brusa. Si rimanda a quanto precisato alla pag. 194, a proposito del possesso di strumenti analoghi da parte del Brusa, circa il significato non sottovalutabile di questo possesso;
- ha chiesto alla propria fidanzata Mariangela COLLI di sottrarre dagli uffici della Amministrazione Provinciale di Varese, ove la ragazza era impiegata, una piantina della Caserma Carabinieri di Saronno.

La tesi di Orrù, secondo cui sarebbe stato interessato alla piantina per esigenze di informazione sul territorio, è già di per sé poco consistente, ma perde ogni parvenza di fondamento ove si consideri che proprio presso quella Caserma, pochi mesi addietro, era stato consumato un attentato dinamitardo rivendicato dalla SQUADRE ARMATE PROLETARIE, proprio da una sigla, cioè, che è tra quelle presuntivamente utilizzate dalla organizzazione indicata al capo n. 1, (v. vol. VIII, fascicolo 3).

CARCANO

- è in possesso di documenti falsificati e di provenienza delittuosa;
- dalle sue stesse dichiarazioni e da quelle rese dal Battisaldo, dalla Piroli e da Orrù e dalla deposizione testimoniale <sup>Bakerini</sup> si deducono i comuni rapporti di militanza politica in un'organizzazione armata rispetto a tutti i coimputati;
- si è reso irreperibile a partire almeno dall'epoca immediatamente successiva alla cattura di Carrado ALUNNI. Anche il Carcano si è rifiutato di indicare il suo domicilio precedente ~~al~~ al fermo del 27.5.79;
- ha praticato le regole fondamentali della clandestinità procedendo, oltre all'assunzione di false generalità, all'annotazione di tutto ciò che riguarda i rapporti con terze persone usando codici segreti, distruzione delle pagine della propria agenda relative ai giorni ormai trascorsi, etc.;
- è stato trovato in possesso di uno "spadino", mezzo indispensabile per il furto di autovetture: si ripete quanto rilevato per Brusa;
- esistono prove sufficienti per il reato di cui al capo n.22 della rubrica, che, commesso nel febbraio del 1977 e confrontato con i fatti successivi, è indice del progressivo accostarsi alla lotta armata del Carcano;
- è stato <sup>trovato</sup> in possesso, a fine di falsificazione di documenti, degli estremi della patente di altrà persona, Paolo MOLINA, a sua volta imputato di appartenenza a banda armata in altro procedimento; il Molina, nonostante la recentissima scarcerazione per insufficienza di ~~and~~ <sup>and</sup>, è risultato avere frequentato un appartamento sito in Via Castelfidardo N.10 a Milano, dove il 26.6.79 sono state trattate in arresto cinque persone trovate in possesso di un fucile mitragliatore, pistole e revolver, bombe a mano, munizioni, documenti falsificati ed altro.

IMPUTAZIONE N. 1 + GLI ELEMENTI COSTITUTIVI  
DEL DELITTO

Ricondurre tali comportamenti al delitto di organizzazione di banda armata ex art.306 C.P. non è disagiata, ove si analizzino i notori elementi costitutivi di questa figura delittuosa, con lo scrupolo dimostrato dal p.m. alle pagine 24-46 della requisitoria.

Due aspetti si vogliono sottolineare: il significato dei documenti ideologici della banda; la disponibilità da parte della stessa di luoghi di rifugio e di conservazione di materiale.

A- I documenti "ideologici" della banda.

Gli imputati sono stati trovati in possesso di documenti teorizzanti il programma e le finalità della banda che, anche nella dizione testuale, non possono ritenersi farneticazioni individuali e dai quali è quindi lecito dedurre (beninteso, congiuntamente ad altri dati): che si tratti di banda armata; che la stessa si collochi nell'ambito dell'art.306 C.P.; che si tratti di organizzazione da non molto costituita ed in via di progressiva evoluzione, e però già saldamente costituita; proprio nella riunione di Como doveva decidersi la linea <sup>delittiva</sup> da seguire.

I documenti ideologici dei quali si impone l'esame sono i seguenti.

- 1° Il dattiloscritto (v.vol.I fasc. 2 D, 1° 68) intitolato "R.S. d. S.A.P." - Nov. 1978 (cioè: "Risoluzione Strategica delle SQUADRE ARMATE PROLETARIE" del novembre 1978), sequestrato in Comunanza il 2/4/79, secondo le attendibili prime dichiarazioni del BATTISALDO e PIROLI a loro affidato dalla BELLOLI, e da loro portato seco al momento della fuga da Luino.

Il documento consta di quattro pagine; dopo un'analisi della situazione economico-sociale internazionale ed italiana ed uno studio della "riorganizzazione delle forze di repressione "(Servizi di sicurezza, apparati carcerari, Polizia, Carabinieri, Vigili, Vigilantes ed elementi del "blocco sociale contririvoluzionario)" condotti secondo una prospettiva comune della maggior parte dei gruppi armati operanti nel Paese, viene affrontato il cd. "problema del combattimento" e spiegata storicamente la nascita "delle Squadre come necessità storica di:

- destabilizzazione del comando nei suoi processi di riorganizzazione;
- espansione del combattimento (costruzione dell'esercito combattente);
- costruzione di elementi di potere nella classe".

Viene teorizzata, infine, la costruzione dell'esercito combattente, in vista "del passaggio dalla guerra diffusa alla guerra civile", attraverso la "coagulazione del territorio nazionale delle squadre e la creazione " di una rete clandestina.... di pronta mobilità quale espressione della capacità di organizzare movimento reale".

A questo punto, risulta persino superfluo individuare analiticamente i punti del documento che lo caratterizzano come programma ideologico-operativo di base di una organizzazione armata.

Va soltanto evidenziato, per sottolineare la portata del documento stesso ed il significato che gli va attribuito ( e che gli stessi imputati gli attribuivano):

- 1-che non risultano diffusi altri esemplari;
- 2-che BELLOLI lo affida - nel senso proprio del termine - ai coniugi BATTISALDO-PIROLI, attribuendogli, nell'ambito dell'organizzazione armata, una importanza equivalente a quella delle armi contemporaneamente loro affidate;
- 3-che BATTISALDO e PIROLI, aderendo a questa valutazione, lo portano con sé, insieme alle armi, quando fuggono da Luino e fuggono proprio perchè BALICE ha loro manifestato

- la "pericolosità" del documento stesso;
- 4- che il documento era in avanzata <sup>fase di</sup> gestazione nell'ambito della banda ALUNNI, al punto che una fotocopia costituente la sua parte centrale era nelle mani di Marina ZONI al momento del suo arresto (v. vol. V fascic. 5);
- 5- che presso BALICE vengono infatti sequestrati dattiloscritti - altrettanto non diffusi - aventi perfetta corrispondenza con parte del documento (v. vol. I fascic. 2A; f. 40-42);
- 6- che perfetta corrispondenza esiste con talune parti del volantino con cui le Squadre Armate Proletarie rivendicavano l'attentato alla Caserma Carabinieri di ~~Sarnano~~ <sup>Sesto Calende</sup>, al dott. Franco Lombardo, alla Prealpina (v. vol. V, fasc. 6).
- II - Il documento manoscritto di Maria Rosa BELLOLI (v. perizia grafica in vol. IV<sup>o</sup>, cartella D ), composto di nove facciate, rinvenuto sulla persona del COLOMBO all'atto del fermo: è in sostanza una giustificazione delle dimissioni dalla Organizzazione Combattente di due membri della stessa (evidentemente una delle persone dimissionarie è la stessa BELLOLI, l'altra è probabilmente identificabile con chi - diverso dagli imputati - ha operato talune correzioni di propria mano allo scritto), con contemporaneo annuncio della probabile confluenza nelle file delle BRIGATE ROSSE "espressione fondamentale dell'iniziativa di Partito oggi in Italia".

Vi si esamina l'attività della Organizzazione Combattente nel periodo di tempo precedente il 27/5/1979, si rilevano gli errori commessi ed "il mancato sviluppo di una rete di Partito dentro la classe" (determinati dal "meccanismo e dogmatismo organizzativo più sfrenati applicati al nodo partitico") - il problema della costruzione dell'Esercito - "attraverso la cui soluzione passa lo sviluppo del processo rivoluzionario"), si lamenta, infine,

la caduta della tensione ideologica all'interno della Organizzazione, la mancata risposta "alla richiesta di direzione politica proveniente dalle Avanguardia di Combattimento" con cui si era in rapporto e la conseguente attuale "impossibilità di fare politica" nell'Organizzazione stessa.

\*Vanno in particolare sottolineati i seguenti passi, convergenti a dimostrare l'esistenza: di una organizzazione, e non soltanto di compagni che occasionalmente si incontrano; di una organizzazione sovversiva; di una organizzazione sovversiva che ha operato ed intende continuare ad operare sul terreno della lotta armata.\*

"Il punto apparentemente fermo da cui siamo partiti nel nostro lavoro è stato quello di muoverci come O. (organizzazione) frazione di P. (partito) per affrontare i due problemi strategici attraverso la cui soluzione si dà il passaggio da una fase di Prop. Armata alla guerra civile".

"La volontà di muoverci in questa dimensione di progetto era data dalla considerazione, da noi posta come contraddizione discriminate, che le BR si fossero in teoria e in pratica poste il problema dell'esercito".

"La divergenza dell'organizzazione dalle BR è "tattica, cioè legata ad una diversa valutazione di fase e non strategica, legata ad una diversa concezione della lotta".

"Il compito dei gruppi organizzati che si muovono all'esterno delle BR è di dare un contributo alla soluzione dei problemi strategici e prima di tutto, alla costruzione del Partito, andando ad un confronto costruttivo, comunque convergente, e nella pratica (la sottolineatura è della BELLOLI), con chi rappresenta l'espressione fondamentale dell'iniziativa di Partito oggi in Italia: le BR".

"Abbiamo nella pratica dimostrato di non essere una organizzazione portatrice di un livello adeguato di programma politico".

"Riteniamo (la sottolineatura è tutta della BELLOLI) che a questo punto della nostra esperienza e della nostra situazione mantenere come irrinunciabile il punto di vista del Partito voglia dire immediatamente andare ad un rapporto con i compagni di BR che sia di discussione e determinazione assieme a loro della nostra posizione e della nostra iniziativa".

"Tre posizioni sono state espresse.... un'autonomia tattica di progetto che comunque sviluppa un confronto positivo con i Compagni di BR. Non è un caso che questa posizione venga espressa da chi lavora a più stretto contatto con il settore sud.., Una seconda posizione che tentava di definire dei termini di divergenza generali e centrali con le BR... Una terza posizione.... che continua a vedere in termini contrapposti e non dialettici il Partito (inteso come nella realtà separata) e il combattimento diffuso".

\*Si aggiunga, i ripetuti richiami alle "Avanguardie di combattimento", alla "disponibilità di massa al combattimento", all'"esercito", le rinnovantisi allocuzioni di "compagni". ~~(A. COLOMBO)~~

III- Il documento in sette facciate manoscritte a stampatello da Luca COLOMBO (v. perizia grafica in vol.4°, cart.

C ) sequestrato sulla sua persona il 27/5/79. Allo scopo di individuare una corretta strategia di attacco nei loro confronti, vengono prese in esame le scritture politiche ed economiche dello STATO e le "articolazioni centrali del comando capitalista" e "del controllo sociale".

Vengono successivamente esposti i comportamenti indispensabili per lo sviluppo della lotta armata con preciso



riferimento sia all'insèrimento di "forze regolari" all'interno delle m~~esse~~, sia all'infiltrazione all'interno dei partiti e degli organismi politici di zona.

Viene indicata, inoltre, la necessità di reperire immediatamente per l'Organizzazione "il minimo logistico per la sopravvivenza e cioè documenti e cose"; nonchè quella di redigere un "documento con cui presentarsi alle altre forze" "rivoluzionarie e, infine, di studiare la possibilità di portare a termine" un qualche tipo di intervento armato tale da renderpiù reale il confronto teorico con le altre forze organizzate e con la rete amica".

Vanno, meditati, tra i tanti, passi come questi: "In un percorso di guerra civile dispiegata attaccare le persone fisiche che esercitano comando significa aprire contraddizioni all'interno del comando se l'individuo non è facilmente sostituibile. Attaccare chi garantisce l'effettualità del comando se avviene in modo costante e diffuso è invece l'inizio reale del contropotere, sviluppare il combattimento significa svelare e attaccare i meccanismi del controllo.

Oggi soltanto una parte minima dei meccanismi di controllo godono di una difesa militare da parte dello stato, gli altri devono fidarsi dei meccanismi di controllo diffusi sul territorio che non hanno la funzione di difendere il singolo obiettivo ma di ~~in~~alzare il livello minimo di fuoco escludendo chi non vi si adegua.

Considerando quindi l'impossibilità del nemico di garantire ad personam i funzionari del controllo è evidente come individuare e attaccare i meccanismi del controllo e disarticolare il controllo militare sul territorio siano due attività inscindibili". -

"Bisogna infiltrarsi nelle file nemiche e usare la violenza come strumento di conoscenza. Ai fini dell'inchiesta

diventa fondamentale la capacità del partito di utilizzare quella fascia di compagni che pur non essendo personalmente disponibili al combattimento lo sarebbero a lavorare per raccogliere informazioni". -

" per sapersi creare le riserve - la immissione dei compagni nella OC è stata sin'ora affidata alle amicizie. Se non usciamo rapidamente da questa pratica ci votiamo all'estinzione - la sola soluzione è la capacità dei regolari di vivere realmente tra le masse. Il fatto che i regolari abbiano un ambiente sociale di riferimento è la sola garanzia di riproduzione. Bisogna rompere la stupida spirale che porta i regolari a non vedere più nessuno - per far ciò il lavoro dell' O.C. tra regolari e irregolari deve essere ripartito in modo differente da come avviene ora". -

" Il controllo politico e militare sul territorio-

La regione, i comuni, i consigli di zona distretti scolastici, consigli sanitari di zona, CUZ, commissariati, parrocchie, giustizia, è questa la ragnatela a cui fanno riferimento i partiti e con cui deve mediarsi la produzione e la realizzazione del profitto.

Bisogna capire dal di dentro questi meccanismi, (studiare la dipendenza) per capire quando sono semplici materassi e quando hanno margini di potere discrezionale - per sapere qualcosa sui consigli di zona bisognerebbe infiltrarsi in un partito e poi in un consiglio - Questa è la via delle talpe, via che <sup>da</sup>frutti negli anni".-

Si noti la parziale corrispondenza tra questo ultimo punto e gli obbiettivi del "controllo metropolitano" ~~di~~ ~~con~~ dallo schema contenuto nello scritto di cui appresso.

Se ne deduce agevolmente:

- che si tratta di un'organizzazione e non di isolati orientamenti individuali;
- che si tratta di un'organizzazione diretta a realizzare la lotta armata;

- che l'organizzazione, per questo fine, non ha problemi quanto alla disponibilità di armi: significativo, al riguardo, l'inciso circa l'esigenza di procurarsi "documenti e cose" senza alcun riferimento all'esigenza di procurarsi, appunto, "armi", e non certo perchè dall'impiego di queste ci si voglia astenere.

IV - Il quaderno sequestrato a Francesca BELLERE e da lei manoscritto (come risulta ovvio dalla sua disponibilità materiale, ed evidente dal suo solo esame). Esso produce uno schema di discussione o di programma operativo, la cui portata risulta palese alla sola lettura senza bisogno di commenti:

- "1- Potere/Stato - Articolazioni nel sociale
- 2- Rete Mobilitata Inchiesta-Indagini
- 3- Mantenere spazi combattimento tramite operazioni continuate sulla C.G. (Contro guerriglia)
- 4- Individuare e mantenere unità di azione con le altre forze per la continuità d'attacco
- 5- Attacco al potere centrale: Informazione/Controllo metropolitano (Comune, sezioni di partito, commissariati, Consigli sanitari di zona, centri di ristrutturazione )"  
è il brano sostanzialmente corrispondente all'ultimo passo dello scritto di Colombo sopra ricordato.
- "6- Dare priorità all'interno del minimo programma possibile ( costruzione organizzazione combattente e attacco terreno c.g.)
- 7- Campagna C.G.

Il constatare l'attuale squilibrio sul piano politico ed organizzativo della nostra Organizzazione è cosa semplice ma inutile. Ciò che si può fare, definire, teorizzare da questo momento in poi non può non passare da una autocritica feroce individuale e collettiva".

V - I dattiloscritti sequestrati in casa di BALICE ( vol. I, cartella ~~5~~ 4, ~~pezzi~~ fogli 6 e 7 ).

A parte il ripetutamente sottolineato travaso nella "Risoluzione strategica ", vanno <sup>evidenziati</sup> ~~sottolineati~~ taluni passi altamente significativi del documento costituente il reperto n. 6 ( in', fol. 6 ).

A pagina 7, dove si pretende di far passare per " analisi " una precisa individuazione di obiettivi ( guarda caso, si tratta di organismi ripetutamente attaccati - e cioè " analizzati " - dal terrorismo, variamente etichettato ): "Il piano di settore informatica-telecomunicazioni in ogni caso riguarda il progressivo sviluppo del controllo sulla classe, che investe ambiti produttivi e sociali: automazione, strumentazione produttiva, amministrazione pubblica - banche di dati - funzioni burocratiche - strumenti di controllo sul territorio ( dai metal-detecta, alle strumentazioni rice-trasmittenti per auto PS e CC; intercettazioni e identificazioni ).

La tendenza espressa è quella di potenziare e difendere massicciamente questi fenomeni.

I piani di settore perchè rappresentano l'ossatura del progetto cap. di ristrutturazione imperialista, forniscono le linee strategiche di medio periodo del progetto stesso.

La realizzazione di queste linee-guida è affidata a un personale pol. mil. che si avvale della strumentazione più sofisticata oggi a disposizione: dall'uso della scienza nei suoi aspetti di avanguardia all'uso della psicologia garante di consenso, responsabilità e partecipazione.

E' in questo senso che oggi nell'analisi della ristruttur. imperial. non si può tralasciare uno dei suoi aspetti fondamentali: la consulenza tecnico- finanziaria aziendale e la preparazione dei nuovi managers".

A pagina 8, dove ancora si parla di " analisi " e " dibattito " in termini e con punti di riferimento il cui significato emerge palese dalla sola lettura: " Il dibattito va quindi sviluppato e va quindi arricchito il progetto d'organizzazione. Occorre a questo proposito disporre

di strumenti e informazioni adeguati. Va quindi riproposta una metodologia capace di garantire in modo veloce l'accumulo dell'informazione ( perquisizioni, interrogatori ecc... ).

Uno dei problemi centrali, oggi, è quello di destabilizzare ( o disarticolare per dirla con gli amici ) i vari livelli della ~~struttura~~ ristrutturazione attraverso i quali il comando capitalista si riorganizza. Vanno, quindi, individuate con estrema precisione gli uomini e le funzioni operative delle articolazioni della ristrutturazione imperialista; vanno costruite e analizzate scadenze che sono in grado, da una parte, di evidenziare, di sviscerare il disegno capitalista, dall'altra, di compattare, di sedimentare ed espandere capacità combattente comunista.

Le scadenze centrali vanno saldate con quelle periferiche, in modo che l'iniziativa destabilizzante risulti nel suo complesso più incisiva e persuasiva.

Occorre inoltre riprendere tematiche d'attacco che siano legate in modo più diretto alla classe.

Questo non significa sovrapporsi all'iniziativa del combattimento diffuso ( squadre, esercito, brigate di situazione ), bensì consolidare il punto di vista di partito all'interno della classe.

CONCLUSIONI: proposte da prendere in considerazione:

- a) personale chiave d'impresa nell'ambito del piano di settore
- b) personale finanziario che garantisce la realizzazione del piano
- c) personale della ristrutturazione d'impresa
- d) prodotto finito
- e) tecnici consulenti delle piccole e medie imprese ( addetti alla ristrutturazione )
- f) istituti di consulenza e gestione d'impresa, esperti e studiosi addetti alla formazione manageriale
- g) produttori di macchine e strumenti di controllo
- h) centri di studio e ricerca informatica economica
- i) banche di dati
- l) centri di schedatura e informazione/identificazione\*.

**B- Le " basi " della banda**

I documenti ideologici - i documenti falsi - le fotografie formato tessera destinate alla formazione di altri falsi documenti - le armi, munizioni, esplosivi rinvenuti sono già sufficienti a dare un'idea delle disponibilità dell'organizzazione.

E' però evidente che queste erano di ben altro livello: si pensi agli strumenti per la falsificazione, ai concreti programmi di lotta armata, alla consuetudine di tutti gli imputati alla lotta stessa. E' altrettanto evidente che tutto questo non ha potuto emergere - ma esisteva ed esiste - soltanto perchè almeno una base milanese non ha potuto essere individuata e perchè la base del varesotto era stata ormai " ripulita".

Quanto alla prima, gli imputati PIROLI, BELLERE, COLOMBO e CARCANO sono stati trovati in possesso di mazzi di chiavi il cui esame ha consentito di confermare gli stretti legami di vita comune, la scelta di vita clandestina, la disponibilità in Milano di un luogo di rifugio e conservazione del materiale.

Infatti, si è accertato in modo immediatamente rilevabile con la semplice comparazione e sovrapposizione delle chiavi, che:

- a) BELLERE e PIROLI avevano una coppia di chiavi identiche;
- b) BELLERE e COLOMBO avevano tre coppie di chiavi identiche;
- c) CARCANO aveva due chiavi diverse tra loro che non aprivano la porta della sua casa di abitazione.

Va osservato:

a) quanto alle chiavi comuni a BELLERE e PIROLI, sono quelle che aprivano la serratura della casa di Riviera prima che il LETTIERO, scomparso l'appartamento, sostituisse il nottolino: è proprio con riferimento a questa chiave che la PIROLI ha indicato la casa nella zona di Luino.

b) quanto alle chiavi comuni alla BELLERE ed al COLOMBO, pur non essendosi potuto accertare a quali locali le stesse si riferissero, è fondato ritenere riguardassero uno o più appartamenti in uso agli imputati nella clandestinità: dei quali fruiva pure il BRUSA, legato sentimentalmente alla BELLERE. Ed infatti, al momento del fermo BRUSA e COLOMBO erano in possesso ognuno di un biglietto dell'A.T.M. timbrato sulla linea 92 quella stessa mattina alla stessa ora ( v. depos. Fabbri in vol. II, fascio 9

LERE', si erano mossi dagli stessi locali nei quali vivevano clandestinamente, prendendo poi il treno in partenza alla Stazione centrale alle ore 8,55 per Como ( v. interrog. CARCANO, in coincidenza rispetto ai dati della deposizione Fabbrini ).

c) quanto alle chiavi sequestrate al CARCANO, la circostanza che esse non aprissero la sua casa di abitazione e che, per ammissione dello stesso imputato, riguardassero luoghi presso i quali alloggiava, conferma quella scelta di clandestinità del cui significato già si è detto .

Per quel che riguarda la " base " esistente in territorio di Varese, particolare rilievo ha finito con l'assumere l'indagine ( volume II, fascic. 14 ) relativa alla casa di Riviera di Montegrino, indagine originata - ancora una volta - dalle iniziali dichiarazioni della PIROLI.

L'imputata, nel fornire chiarimenti in relazione alle chiavi trovate in suo possesso, ha indicato un appartamento sito nella zona di Luino ( v. interrog. 2 giugno 1979 ). I successivi accertamenti hanno portato all'individuazione dei locali di Riviera: la porta d'ingresso è stata aperta con una chiave del mazzo trovato in possesso della BELLERE' ( v. rapp. Carabinieri 11 giugno 1979 e deposizione Fernandez in vol. II, fascic. 14 ). I locali erano completamente vuoti mentre nel sacco delle immondizie vicino alla porta furono rinvenuti frammenti di carta con appunti.

Si è accertato che l'appartamento, costituito da due locali più servizi, era stato affittato nel novembre 1978 ai coniugi BATTISALDO dalla cognata di Fernandez Alfredo, al quale gli stessi si erano rivolti per intermediazione del LETTIERO : i contraenti erano stati concordi nel non denunciare il contratto nel pattuirne la durata in sei mesi ( v. depos. Marelli, f° 44 del vol. II, fascic. 14 ).

Il BATTISALDO ( v. interrog. 9 giugno 1979 ) non ha fornito spiegazioni attendibili circa le ragioni dell'affitto. Ha sostenuto da un lato che intendeva dare una nuova sede al collettivo autonomi di Luino ( ma secondo il teste Lambiase il collettivo si era già sciolto nel luglio 1978: v. f° 24 vol. II fascic. 14 ) dall'altro che desiderava dare ospitalità a una persona

durante il fine settimana ( circostanza questa non verificata per ammissione dello stesso imputato ), dall'altro ancora che voleva favorire incontri galanti degli amici: assunto quest'ultimo già di per sé inattendibile e smentito dalle successive dichiarazioni dello stesso imputato per cui, in realtà nella casa si sarebbe recato il solo LETTIERO<sup>E</sup>, nonché degli " amici " Lambiase e Abbate.

Che si sia invece trattato di un luogo di rifugio e di incontro dei componenti della banda e che ivi si siano svolte attività illecite connesse con l'azione clandestina della banda stessa, risulta dalle seguenti considerazioni e oggettive rilevazioni, tra di loro logicamente coordinate.

1)- Secondo le dichiarazioni di BATTISALDO , PIROLI, LETTIERO, essi soltanto - oltre la Colombo Carmen - si sarebbero occasionalmente portati nella casa. E' certo invece:

a) che nella casa si è recata anche la BELLERE': nel sacco della spazzatura ( non ad altro destinato che alla raccolta dei rifiuti inerenti la casa ) sono stati rinvenuti frammenti di carta con indicazioni ( tra l'altro, di orari ) sicuramente di grafia della BELLERE' stessa ( v. perizia in vol. IV, fascicolo E, particolarmente pag. 26 ); nel mazzo di chiavi della BELLERE' è stata trovata una chiave identica a quella contenuta nel mazzo della PIROLI e destinata - secondo le indicazioni della PIROLI stessa - appunto alla casa in quel di Luino ( v. rapporto Carabinieri Milano 1° giugno 1979, in vol. I, cartella A, f° 61-62 e f° 71 ).

b) che, dopo la sostituzione del nottolino della serratura da parte del LETTIERO, altra chiave nel mazzo della BELLERE' ed identica ad una nel mazzo del COLOMBO, permette l'apertura della serratura ( v. f° ~~36~~ 36 in vol. II, fascic. 14 ) : sarà una coincidenza...

c) che il teste Fernandez ( f° 35 ivi ) ha riferito di laggiù da parte dei parenti abitanti in luogo per il " movimento " in quell'appartamento: altro è che, per comprensibili ragioni di ritrosia, questi parenti, sentiti come testimoni, abbiano solo in parte confermato la circostanza;

d) che il teste Albini ( ivi, f° 31 ) ha descritto due persone, un ragazzo ed una ragazza, i cui connotati non corrispondono a quelli né del BATTISALDO, né della PIROLI.



del LETTIERO, nè della COLOMBO;

e) che due persone - e non e' verosimile pensare siano quelle appena sopra elencate - furono viste uscire di casa attraverso la finestra ( v. Fernandez , ivi, f° 35 ).

2) - Nell'appartamento avvenivano cose " strane " che avevano destato i sospetti del Fernandez e degli altri abitanti della zona. A parte il già ricordato " movimento " , per un certo periodo la casa, anche di giorno, aveva le imposte chiuse e la luce accesa all'interno; furono uditi anche rumori metallici e ritmici non ,meglio identificati ( v. ivi, f° 31 e 33 ). Non solo: quando il Fernandez, appunto perchè insospettito , ed a conoscenza dell'attività politica di LETTIERO e BATTISALDO , chiese al primo se nella casa non venisse svolta una qualche attività " politica " , ebbe per tutta risposta che... non doveva preoccuparsi( ivi; f° 25 ).

3) - Poco dopo l'inizio dell'affitto, il LETTIERO, sollecitato dal BATTISALDO, installò una serratura a più mandate, perchè la preesistente " non dava affidamento " ( v. interr. LETTIERO ): perchè mai se nella casa si trovava soltanto poca roba, acquistata da un rottamaio per poche migliaia di lire?

4) - Verso la metà di maggio, il LETTIERO, insieme alla Colombo, Lambiase, Abbate, sgomberò l'appartamento di quella " poca roba ": seguendo una raccomandazione dei coniugi BATTISALDO, che, al momento della fuga da Luino, subito dopo la perquisizione del 24 marzo 1979, si preoccuparono presso di lui perchè la casa fosse libera al momento della scadenza del contratto ( fine maggio).

Perchè mai:

- BATTISALDO, nello stato di agitazione derivato dalla perquisizione e dagli avvertimenti di BALICE - che lo inducono addirittura ad una precipitosa fuga con la moglie, in stato interessante - si preoccupa , al punto di recarsi la sera stessa a casa del LETTIERO a chiedergli tale favore, di questione così modesta, agevolmente risolvibile dal proprietario alla scadenza del contratto, tenuto anche conto dell'inesistente valore di quella " poca roba " , la cui dispersione sarebbe quindi stata del tutto irrilevante.

- LETTIERO a sua volta tanto si preoccupa di eseguire alla lettera questa modestissima incombenza, con tale fretta e risolutezza da forzare addirittura la serratura, e proprio pochi giorni dopo il colloquio con il Fernandez a proposito dei timori per l'impiego della casa per una attività " politica"?

- Colombo, Abbate e Lambiase in un primo tempo negano recisamente di aver aiutato il LETTIERO in questo sgombero e poi ammettono una circostanza - del tutto banale ed innocua quale sarebbe l'asportare poca vecchia roba per rispettare una scadenza contrattuale - che non vi era quindi ragione alcuna di negare e che non poteva d'altro canto essere stata dimenticata?

Non è illogico dedurre così che la casa di Riviera contenesse ben altro che quella " poca roba " e fosse ben altrimenti frequentata ed utilizzata : BATTISALDO ha avuto l'accortezza di farla sgomberare per tempo, LETTIERO di eseguire le sue istruzioni. Se sono stati così impediti ritrovamenti che, nella prospettiva degli stessi BATTISALDO e LETTIERO, sarebbero risultati significativi, non viene meno per questo il significato inequivoco della circostanza.

Riassumendo:

- 1- siamo in presenza di un gruppo di persone da tempo in contatto, di identica matrice politica, taluna già facente parte di banda armata;
- 2- queste persone hanno un comune programma di sovversione attraverso la lotta armata;
- 3- queste persone dispongono di armi ed esplosivi ( le pistole e munizioni di BELLOLI, BATTISALDO, PIROLI; la pistola di BALICE; gli ordigni di ORRU', per dire soltanto quelle rinvenute); e si veda la preziosa ammissione di ORRU' (interrogatorio 2/6-1971, p. 2) a proposito dell'incontro con il fantomatico " Andrea " per organizzare la riunione di Como: " armi ce ne sono".

- 4 - queste persone dispongono di basi, in Milano e fuori;
- 5-- queste persone dispongono di documenti falsi, sono in grado di predisporne altri;
- 6 - queste persone si incontrano sistematicamente e ripetutamente, secondo indicazioni ricorrenti nei gruppi eversivi, non in case di abitazione, ma in luoghi pubblici;
- 7 - queste persone hanno una loro salda organizzazione, sono in grado di ritrovarsi, di procurare rifugi a chi ne ha bisogno, di acquisire armi e documenti per la falsificazione, di elaborare programmi per la lotta armata, di porsi addirittura il problema se continuare a vivere come organizzazione autonoma o confluire nelle Brigate rosse;
- 8 - queste persone sono state capaci, dispersa la banda armata facente capo a Corrado ALUNNI e della quale tre almeno di loro facevano parte, dispersa ancora la banda " Reparti Comunisti d'attacco " nella quale erano confluiti taluni membri della banda ALUNNI, di riorganizzarsi con armi, falsi documenti, basi operative, documenti ideologici, dando vita a quella che ben può considerarsi - conclusivamente - una banda armata, da loro fondata e costituita, attraverso loro operante, sia pure con quei dissensi interni che proprio nell'incontro di Como avrebbero evidentemente dovuto ricomporsi & comunque risolversi.

DETEZIONE DI ESPLOSIVI, DETONATORI, ORDIGNI ESPLOSIVI E  
MICCIA A LENTA COMBUSTIONE : CAPO N.2 NEI CONFRONTI DI ORRU'.

In Casciago, in una cascina sita nei pressi della abitazione di Orrù, venivano sequestrati, a seguito del fermo dell'Orrù stesso, n.41 detonatori, n.2 candelotti contenenti gr.100 di tritolo ciascuno, due ordigni esplosivi già predisposti contenenti bulloni in ferro, un frammento di candelotto alla gelatina e m.3,55 complessivi di miccia a lenta combustione (v. rapp. 29/5-79 CC.Varese, in vol.I<sup>a</sup> fascic. 1 A f° 22-26).

Come è risultato dalla perizia (vol.IV<sup>a</sup>, cartella A), il materiale sequestrato presentava caratteri di immediata utilizzabilità e micidialità.

Orrù ha negato di essere stato detentore del materiale sequestrato, pur essendo risultato, in base alle testimonianze del genitore e del fratello (v. vol.II<sup>a</sup>, fascicolo 9 f° 1-2) ed alle sue stesse ammissioni, che egli aveva la disponibilità della cascina, dove talvolta si riuniva con amici o si portava con la sua fidanzata Mariangela Colli; e che la cascina stessa, contrariamente a quanto dichiarato da Orrù, risultava regolarmente chiusa con serratura.

E' palesemente inverosimile che una qualche persona abbia potuto nascondere nel casolare, all'insaputa e comunque senza il consenso di chi normalmente lo utilizzava, materiale tanto delicato, importante ed indispensabile per una attività di tipo terroristico : che questa poi fosse la destinazione del materiale è provato dal rinvenimento dei due ordigni micidiali già predisposti (v. perizia citata), con conseguente sussistenza della circostanza di cui all'art.21 della Legge 18/4/75 n.110.

Ancora, ordigni del genere non sono certo impiegabili, per attività terroristiche, individualmente. Quindi, accertata la partecipazione dell'Orrù alla banda, la materiale disponibilità immediata da parte di lui soltanto degli ordigni e degli esplosivi non rileva per escludere che ordigni ed esplosivi facessero parte della dotazione della banda stessa.

DETENZIONE E PORTO DI ARMI: CAPI ~~NUM~~, 3. 4. 5. 6. NEI  
CONFRONTI DI BATTISALDO E PIROLI

Si tratta delle armi e munizioni rinvenute in Comunanza (vol. I° <sup>fac. 2 D</sup> ), ed oggetto della perizia a vol. V°, cartella B).

Negli interrogatori al p.m. (vol. I, cartella B) sia Battisaldo (f.° 1 retro - 3) che Piroli (f.° 11 - 12) hanno ammesso di avere detenuto le armi e di averle portate con sé in Comunanza, pur fornendo spiegazioni di totale inverosimiglianza.

Nel primo interrogatorio al giudice istruttore hanno nuovamente ammesso detenzione e porto delle armi in Comunanza (vol. II fascic. 7) rispettivamente cartella A foglio 1 retro e cartella B foglio 1 retro): per la prima volta, in assoluta spontaneità, <sup>hanno</sup> dichiarato che le armi erano state loro consegnate da Maria Rosa Belloli. Hanno così indicato una circostanza alla quale nessuno poteva pensare: si <sup>noti</sup> ~~ma~~ che - al momento - non si erano neppure esaminate a fondo le grafie dei documenti sequestrati, uno dei quali, come si è detto, risulterà invece della Belloli; e che la perizia grafica è stata conferita solo il 26/7-79 (vol. V°, cartella D ), a seguito anche e proprio di una sollecitazione dell'interesse degli inquirenti sulla Belloli per effetto delle "rivelazioni" dei coniugi Battisaldo.

Nei successivi interrogatori nè Battisaldo nè Piroli, pur modificando alcune precedenti affermazioni, mai hanno rettificato questo punto: particolarmente significativo, al riguardo, l'interrogatorio 11/6/79 della Piroli (vol. II, fascicolo 7, cartella B, foglio 10).

Improvvisamente Battisaldo, nell'interrogatorio 6/11/79 (vol. II fascic. 7, cartella A, g foglio 24), avvalendosi

- per la prima volta - della facoltà di non rispondere, aggiunge però di voler ritrattare "talune delle affermazioni fatte nei precedenti interrogatori" perchè "effetto delle pressioni dei Carabinieri": si rifiuta di precisare che cosa effettivamente voglia ritrattare, e di quali pressioni si tratti visto che le sue "affermazioni" sono state fatte soltanto al p.m. e al giudice.

Chiede - e, ovviamente, ottiene - che venga allegata agli atti una lettera, a firma sua e della moglie, indirizzata al loro legale (ivi, f° 25-27).

Se non si tratta del frutto - assolutamente umano - del timore di ritorsioni per le prime sue (loro) rivelazioni, la lettera è tanto maldestra quanto significativa. Maldestra perchè basta leggere gli interrogatori di Palombi Antonio e Ferretti Rossella (v. vol. I, fascic. 2 D ) e la loro successione, per rendersi conto di come i due non abbiano davvero incolpato degli innocenti, indicando nel Battisaldo e nella Piroli coloro che portarono in Comunanza armi (una provento di rapina in Milano) e documenti (mai prima rinvenuti e riproducenti parti di documenti sequestrati in Milano e in Saronno); basta leggere gli interrogatori di Battisaldo e Piroli al p.m. per rendersi conto di come i due non "coprissero" affatto Palombi e Ferretti-rispetto a che cosa poi, avendo gli stessi ammesso detenzione e porto delle armi ed essendo per questo stati condannati? - quando riconoscevano di aver portato le armi in Comunanza; basta leggere le parti iniziati degli interrogatori di Battisaldo e Piroli al giudice istruttore per rendersi conto di quanto sia grottesca l'affermazione ( pag. 2 lettera citata ) per cui " i carabinieri...hanno sfruttato la situazione per farci dichiarare che quel materiale ci era stato consegnato dalla Belloli".

Significativa perchè la professione di innocenza quanto alla detenzione delle armi sembra - in realtà - un

"falso scopo " rispetto al vero obiettivo, che è quello di svilire gli elementi a carico della Belloli. In effetti, la " ritrattazione " quanto alla ammissione di detenzione delle armi ben potrebbe esistere autonomamente - pure se, in ogni caso, non credibilmente - anche senza il riferimento alla Belloli, ...inserita a forza nel processo per le strumentalizzazioni della magistratura ( pag. 1 della lettera ) e le pressioni dei carabinieri ( pag. 2 ).

Si badi bene che si tratta di atteggiamento comune ad altri membri della banda, a conferma della importanza che essi stessi attribuiscono alla personalità - e quindi al ruolo - della Belloli: e comune, guarda caso, agli stessi Battisaldo e Piroli quanto al loro comportamento processuale per quel che riguarda le prime indicazioni nei confronti di Brusa, palesemente indicato come figura di notevole rilievo tra i vari partecipi, salvo poi tentare un rapido ridimensionamento una volta cessato - come accuratamente nota il pubblico ministero - lo stato di isolamento ed una volta così avvertita dai loro " consiglieri " la gravità delle prime affermazioni.

Illuminante sembra al riguardo l'atteggiamento di COLOMBO nell'interrogatorio 6 novembre 1979, quando - ribadita la linea del rifiuto a rispondere - l'imputato ha pensato bene di porre domande - con quel po' po' di elementi a suo carico - su due soli aspetti, che pure non lo coinvolgevano direttamente: a) l'identificazione della Belloli tra gli autori di uno scritto " ideologico-organizzativo"; b) l'individuazione dello scritto trasfuso nella " Risoluzione strategica".

La legittima curiosità dell'imputato è vistosamente inquinata: sub a), dalla sua ovvia consapevolezza che lo scritto rinvenuto proprio sulla sua persona - unitamente a quello da lui materialmente redatto - è della Belloli, e dall'ovvio sconcerto del tramonto dell'illusione che a questo risultato gli organi inquirenti non sarebbero stati in grado di pervenire; sub b), dalla sua altrettanto ovvia consapevolezza che la " Risoluzione strategica " rappresentava un



46

documento in gestazione nella " banda Alunni" ( v. quanto sequestrato nella borsetta di Marina Zoni all'atto del suo fermo il 13 settembre 1978 ) nella versione definitiva consegnato dalla Belloli alla coppia Battisaldo- Piroli.

RICETTAZIONE DELLA PISTOLA OGGETTO DI RAPINA  
AI DANNI DI ZUSSINO RINALDO: CAPO ¶ NEI CON-  
FRONTI DI BATTISALDO, PIROLI, BELLOLI.-

Verso le ore 0,20 del 12/10/1978 il metronotte ZUSSINO Rinaldo, in via Asti di Milano, era vittima di una rapina. Due giovani, uno dei quali armato di pistola, lo ammanettavano alla cancellata di uno stabile, gli sottraevano la pistola di dotazione e si allontanavano su un'autovettura guidata da una terza persona (v.vol.II, fascicolo 10).

Nè lo ZUSSINO nè tale BORBOTTI Ademaro, che dalla finestra del proprio appartamento intravide le fasi finali dell'episodio, si dichiaravano in grado di riconoscere i due, descritti dallo stesso ZUSSINO come giovani sui 20-25 anni, alti circa m.1,70-1,75 (ivi, fogli 10 e 14).

La pistola sottratta era una Beretta 7,65 matricola 801178.

Una delle armi sequestrate in Comunanza è una Beretta 7,65 dalla matricola limata e punzonata: riuscendo a far parzialmente risaltare i numeri di matricola, i periti ne hanno evidenziato gli ultimi quattro ("1178"), accertando altresì (vol.IV, fasc.B f°.24-25) che con questi ultimi numeri furono immatricolate - evidentemente con numeri precedenti diversi - due altre sole pistole dello stesso tipo, così scrivendo: "E' risultato, esaminando i registri delle matricole, che nel 1952 solo tre armi, tra quelle del mod. '35 e del cal;7,65 presentavano una matricola le cui quattro ultime cifre erano: 1178.

Precisamente le sottonotate armi:

- pistola matricola 801178 - venduta il 10/4/1952 alla  
ditta RAVIZZA - via Hoepli, 3 - MILANO

- pistola matricola 811178 - venduta il 13/10/1952  
al Ministero dell'Interno della Repubblica Federale  
Tedesca - BONN
  - pistola matricola 821178 - venduta il 16/3/1952 alla  
Armeria NASTASI Antonio di POLISTENA (Reggio Calabria).  
L'Armeria NASTASI ha cessato da tempo l'attività".
- Che la pistola in sequestro sia quella proveniente dalla rapina ZUSSINO si deduce agevolmente:
- dall'inverosimiglianza della coincidenza, invece, con le altre due pistole sopra indicate, tenuto conto della loro ricordata destinazione;
  - dal successivo mancato rinvenimento della pistola dello ZUSSINO;
  - dalla tipicità dell'azione, come riconducibile alle note modalità operative delle "squadre armate proletarie" e degli analoghi organismi eversivi, nella programmazione ed esecuzione dell'armamento dell' "esercizio proletario", cui si rifanno anche gli attuali imputati.

Per quanto dati di questo tipo permetterebbero - a livello almeno istruttorio - la contestazione di più grave reato, ne derivano comunque prove sufficienti per il rinvio a giudizio a titolo di ricettazione.

Non è pensabile, infatti, che persone di comune discernimento e ragionevolezza, quali certamente sono gli imputati, non si rendessero conto della provenienza delittuosa dell'arma, al momento dei diversi passaggi descritti nel capo d'imputazione: la stessa eliminazione del numero di matricola, mediante punzonatura, ne rappresentava la traccia più significativa ed immediatamente avvertibile.

\*\*\*\*\*

RICETTAZIONE E FALSIFICAZIONE DI DOCUMENTI DI  
IDENTITÀ (IMPUTAZIONI N.8-9-10-11-12-13-14 NEI  
CONFRONTI DI BRUSA, CARCANO, COLOMBO, BELLERE -

Sono stati sequestrati sulla persona di BRUSA, COLOMBO, CARCANO, BELLERE, documenti falsi, con apposta la fotografia degli imputati (v. rapp. 1°/6- 1979 CC. Milano; v. reperti 1/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1). La sola BELLERE, nella fase immediatamente successiva all'arresto, essendo evidentemente rimasta in possesso del proprio documento, è riuscita a lacerarlo (v. rapporto 4/6- 1979 CC. Milano): non però in modo tale da impedirne quella parziale ricostruzione (v. u. 6/1- vol. I par. 4) che permette di riscontrare l'apposizione della firma - la grafia è inconfondibile - corrispondente alle false generalità dell'apparente titolare del documento stesso.

Indiscutibili gli estremi del delitto di cui agli artt. 477-482 C.P., è ragionevolmente ipotizzabile - nonostante la perdurante mancanza di indicazioni da parte degli organi di polizia stranieri - anche il reato di cui all'art. 648 C.P.: la provenienza delittuosa di moduli dei documenti è cioè in re ipsa, data la natura dei moduli stessi, indifferente essendo - da questo punto di vista - che si tratti di un qualsiasi delitto contro il patrimonio (anche sotto specie, al limite, piuttosto, romanzesco, di appropriazione indebita di cosa smarrita, dato che la querela opera soltanto come condizione di procedibilità: così che il reato presupposto del delitto di ricettazione sussisterebbe pur sempre come entità giuridicamente rilevante) piuttosto che del delitto di integrale falsificazione dei moduli.

10

RICETTAZIONE DELLA CARTA DI IDENTITA' DI  
AGOSTINI BRUNA: CAPO N.15 NEI CONFRONTI  
DI BRUSA -

Verso le ore 11 del 1°/5/79, Valtorta Edwino, mentre sostava al posto di guida della propria autovettura Fiat 131 targata MI-43713D, in via Tolmezzo di Milano, in attesa di AGOSTINI Bruna, veniva avvicinato da due giovani i quali, fattolo scendere con la minaccia di pistole e fattisi consegnare le chiavi dell'autovettura, si allontanavano con la stessa. Sull'autovettura era anche la borsetta della AGOSTINI, contenente - tra l'altro - i documenti di identificazione di quest'ultima (vol.II, fasc.12). La carta di identità è stata rinvenuta sulla persona del BRUSA all'atto dell'arresto (v. rapp.27/5/79 CC. Milano, vol.I, fasc.A, f°.9) e riconosciuta dalla AGOSTINI (vol.II, fasc.12, f°.4).

Tenuto conto anche degli altri documenti rinvenuti sulla persona dello stesso BRUSA, è agevole concludere per una destinazione del documento alla commissione di un falso.

Sufficienti comunque sono le prove per il rinvio a giudizio, la natura del documento essendo tale che la consapevolezza della sua provenienza delittuosa è indiscutibile, in ogni persona di normali capacità intellettive. -

\*\*\*\*\*

DETTENZIONE DI ARMI E RICETTAZIONE DI DOCUMENTI,  
REATI ACCERTATI IN VARESE IL 15/6/1977 E IL 29/  
9/1977: CAPI NN.16-17-18-19-20.-

L'imputazione nei confronti del solo BRUSA si riallaccia ad un importante episodio di ~~anni~~ due anni fa, non sufficientemente valorizzato - anzi, addirittura sostanzialmente ignorato, all'epoca, dall'autorità giudiziaria - e soltanto nell'ambito dell' "inchiesta ALUNNI" ripreso in considerazione.

Già al momento di quell'indagine, ed in occasione del rinvio a giudizio, per le stesse imputazioni, di ZONI M. Teresa, BELLOLI M. Rosa, BIANCHI Sergio, ZANETTI Giannantonio, FELICE Pietro Guido, la posizione di BRUSA era stata valutata dagli inquirenti: quanto lì emergeva nei suoi confronti (e di cui subito si dirà) non era però parso sufficiente per la formulazione di una imputazione.

Oggi, le cose sono cambiate: per l'accertato inserimento di BRUSA nella lotta armata - che logicamente permette quel collegamento con l'episodio specifico all'epoca troppo sfumato - e per la precisa indicazione di un coimputato di questo processo.

L'episodio in sè è presto riassunto (v.vol.III<sup>o</sup>, fasc. 11 ): in due distinte riprese, i Carabinieri di Varese ringengono, sotto un ponte stradale sul fiume Olona, in estrema prossimità dello stabile di via Jamoretti 1, in Valle Olona di Varese: le armi, i proiettili, i documenti di identità elencati nell'imputazione; due sveglie predisposte per un ordigno esplosivo;  
- pezzetti di carta e negativi fotografici con l'impressione di timbri a secco e ad olio, inerenti diversi pub-

blici uffici, prevalentemente della Lombardia e del Piemonte;

- un ciclostilato "Manuale di sopravvivenza", con istruzioni anche per la fabbricazione di bombe;
- 28 fogli in fotocopia con istruzioni - accompagnate da disegni - per la fabbricazione e l'impiego di svariati ordigni esplosivi: il documento è identico a quello ritrovato in Milano, via Negroli 30/2 e costituisce il testo - base per la compilazione dei noti quaderni;
- un quaderno e fogli sciolti con nominativi e targhe di autovetture (soprattutto di copertura civile di appartenenti alle forze di polizia ed alla magistratura di Varese e di zone vicine.

Le indagini si orientavano subito sugli occupanti dell'unico stabile nei pressi del ponte, tenuto conto del fatto che solo dallo stabile stesso era agevolmente raggiungibile il nascondiglio e che il materiale era stato nascosto senza nessuna particolare protezione, come cioè se fosse stato collocato poco prima e se dovesse essere immediatamente e facilmente recuperabile: soltanto chi abitava in quello stabile aveva la immediata disponibilità del materiale occultato sotto il ponte, la possibilità di accedervi e di allontanarsene indisturbato, di continuamente controllare quanto occultato.

Venivano perquisiti i locali affittati a due ragazze, identificate per ZONI Maria Teresa e per BELLOLI Maria Rosa, quest'ultima intestataria del contratto; in altro locale pure affittato dalle due ragazze ma situato al piano superiore, veniva trovato addormentato BIANCHI Sergio, mentre risultava vuoto un altro posto letto esistente nello stesso locale.

In quest'ultimo, in un cassetto di un mobile venivano trovati, tra l'altro:

- 1- copia di una denuncia di smarrimento di targa, integramente scritta e sottoscritta da Fabio BRUSA;
- 2- un foglio di carta a quadretti datato 20 maggio 1977 rappresentante una sorta di contabilità, certamente scritto dalla ZONI Maria Teresa, ove figurano soprannomi di coloro che si ritroveranno ad organizzare la banda armata con base in via Negroli e tutte le sue derivazioni, soprannomi lì riferiti ad attività che ricevono particolare significato dall'inserimento nel contesto di tutto quanto ritrovato; "- Torino, Blogna - Volantini - Azione - Divise" via via attribuite a Marzia (BELLOLI) - Tata (ZANETTI) - Kocis (Felice) - Gipo (ZONI Maria Teresa) - Fabio (BRUSA).

Il significato di tutto questo materiale non può lasciare dubbi: si tratta della dotazione, particolarmente ricca, di una banda armata costituita al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, di mettere in pericolo la sicurezza della collettività e la vita delle persone.

Alle numerose armi da fuoco lunghe e corte, alla imponente scorta di ~~una~~ munizionamento per le stesse, alla presenza di congegni esplosivi, si aggiunge una documentazione estremamente minuziosa costituente una vera e propria schedatura di appartenenti agli organi di polizia, alla magistratura, ad esponenti dell'industria, del commercio e della politica.

Come si è visto, non soltanto la casa era frequentata da BRUSA, ma anche il suo nome figura in quella contabilità che - vedi talune delle voci e vedi i destinatari delle indicazioni - si spiega soltanto come riferita ad una associazione sovversiva per lo svolgimento della lotta armata. Di questa associazione, quindi, BRUSA faceva parte, ~~XXXX~~ secondo una certezza - a livello, evidentemente, di conclusioni istruttorie - che oggi si ricava:



- a) dal punto di vista logico - e non arbitrariamente - dall'accertata sua partecipazione, e con ruolo di preminenza, alla banda armata di cui al presente processo: banda armata che ricava la sua matrice - in ideologia e in personalità dei partecipanti - dalla " banda ALUNNI", allo stesso modo che della " banda ALUNNI " facevano<sup>parte</sup> gli altri occupanti della casa di via Jamoretti 1 - Varese;
- b) dal punto di vista più strettamente probatorio, dalle dichiarazioni di BATTISALDO (interrogatorio 2/6/79 in vol.II, cartella 7, fasc.A), f.° 2 retro), il quale - e si badi che il BATTISALDO era, e si proclamava, responsabile dell'Autonomia in Luino - "intuito" che BRUSA "era in una organizzazione che non ripudiava la lotta armata, più esattamente "era in un ambito di lotta armata", vide rafforzata questa sua "impressione" successivamente al ritrovamento delle armi sotto il ponte. Il tono disperatamente sfumato di tali dichiarazioni non nasconde la loro sostanza: BATTISALDO sapeva perfettamente come BRUSA partecipasse alla banda armata il cui arsenale venne casualmente scoperto. Perchè mai, altrimenti, a lui e proprio a lui BATTISALDO doveva pensare come ad una tra le persone che disponevano di quell'arsenale?

11

DETENZIONE DI UN'ARMA COMUNE DA SPARO (GAPO N.21) NEI  
CONFRONTI DI BALICE.

Fondina per revolver ed attrezzi per la pulizia delle armi sono sequestrati nell'abitazione di Balice : essi sono assolutamente nuovi.

E' palesemente incredibile la tesi da Balice esposta agli organi di P.G. che procedevano alla perquisizione, secondo cui avrebbe ritrovato casualmente in un treno la fondina ed avrebbe ricevuto il materiale per pulizia armi dal fratello per pulire lo scaldabagno (v. vd. I fax. 2A, p. 23).

E' evidente, piuttosto, come nessuno che non possiede da una pistola si procuri una fondina per pistola e - soprattutto - attrezzi per la pulizia della pistola stessa.

Il materiale sequestrato al Balice, in definitiva, presuppone logicamente la detenzione di almeno un'arma, anche se questa, ovviamente, non ha potuto essere identificata.

L'appartenenza del Balice ad una banda armata, legittima la qualificazione giuridica di tale detenzione ex art.21 legge n.110/1975.

DETTENZIONE E PORTO DI ORDIGNI ESPLOSIVI ED  
INCENDIARI: CAPO N.22 NEI CONFRONTI DI CARCANO -

Verso le ore 2,15 della notte tra il 4 ed il 5 febbraio 1977, il metronotte MILESI Ermanno notava ferma in via Brogginì una autovettura Fiat 500, targata MI-L51478, con due persone a bordo. Insospettito per l'atteggiamento dei due e per la presenza di un pacco sul sedile posteriore, li invitava ad esibire i documenti personali; rifiutatisi, i due giovani si davano alla fuga, dopo avere l'uno - quello non alla guida - ingaggiato una colluttazione con il Milesi, l'altro - quello alla guida - gettato il pacco al di là di una recinzione.

L'autovettura aveva le chiavi regolarmente inserite nel quadro di accensione e non presentava alcun segno di forzatura. Essa era intestata ad Arlotta Edith, madre dello imputato CARCANO; la notte stessa le veniva restituita da una Squadra Volante; nell'occasione era accompagnata dal figlio, il quale dopo aver risposto affermativamente alla domanda se le chiavi fossero di sua pertinenza, non dava alcuna risposta all'ulteriore domanda sul se l'autovettura fosse stata parcheggiata con le chiavi nel quadro e perchè (v. relaz. e depos. testimoni ~~blm~~. Dessì in vol.II, fasc.13, f° 7 e f° 95).

Il pacco risultava contenere un ordigno esplosivo, costituito da una tanica di cinque litri di benzina, un contenitore con miscela a base di clorato di potassio, una sveglia, una batteria, fili elettrici collegati, una resistenza immessa nella miscela, un nottolino fissato al quadrante della sveglia, il tutto efficiente (v. relazione M. llo De Simone e perizia Centola, in fascicolo citato, f.° 9 e 36). Unitamente all'ordigno venivano rinvenuti volantini destinati a rivendicare due attentati che avrebbero dovuto compiersi la notte stessa. Altro analogo or-

digno veniva infatti rinvenuto pochi giorni dopo (f° 21) nei pressi del bar che avrebbe dovuto essere oggetto di uno dei due attentati di cui al volantino.

Prove sufficienti per il rinvio a giudizio del CARCANO - in contrasto con una requisitoria ed una sentenza di non doversi procedere per insufficienza di prove che <sup>non</sup> pare eccessivo definire frettolose (ivi, f° 65 e f° 67) - sono:

- 1- L'assoluta inverosimiglianza che - regolarmente parcheggiata l'autovettura sotto casa (ivi, f° 12: la dichiarazione della Arlotta è del mattino del 5/2/1977) - la autovettura stessa possa essere stata sottratta da ignoti che disponevano delle chiavi rinvenute inserite nel cruscotto.
- 2- L'assoluta <sup>vera</sup> inverosimiglianza che - secondo la versione del CARCANO (ivi f° 64) - l'autovettura possa essere stata sottratta da ignoti, che, aperta la portiera, avrebbero poi avuto la gradita sorpresa di trovare nel cassetto le chiavi da utilizzare per la messa in moto.
- 3- La mancata giustificazione del CARCANO all'atto dei primi accertamenti e, in particolare, la mancata indicazione (v. Dessì a f° 95) della - per quanto inverosimile - eventualità di cui al punto immediatamente precedente.
- 4- La mancata conferma da parte della Arlotta (f° 83) della circostanza dedotta dal CARCANO sulla consuetudine di lasciare un mazzo di chiavi nel cassetto: e del comportamento rientrante in tale consuetudine, tenuto: ~~ma~~ nell'occasione: non tanto, si badi, nella deposizione al g.i. alquanto tardiva e caratterizzata, quindi, da ricordi non certo limpidi (come confermato dalla deposizione Miranda: f° 94), quanto al momento stesso del ritrovamento dell'autovettura. Quando cioè <sup>41</sup> cercava di dare una giustificazione alla singolarità della presenza delle chiavi nel cruscotto di un'autovettura asseritamente rubata e quando doveva

balzare evidente alla Arlotta - sentita sia nella notte (f° 7) sia nel mattino (f° 12) - la spiegazione delle chiavi che (versione CARCANO) lei stessa avrebbe, nel pomeriggio, lasciato nel cassetto. Spiegazione che, invece, neppure il CARCANO - il quale avrebbe, nel pomeriggio, consegnato le chiavi alla madre con l'intesa che questa le lasciasse nel cassetto - pensò di dare nell'immediatezza dei fatti; per ricordarsene quando fu finalmente interrogato, ad otto mesi di distanza.

- 5 - La somiglianza che il metron-otte rilevò tra il conducente dell'autovettura ed il CARCANO, sia in fotografia, immediatamente dopo il fatto ( f° 14 ) sia quando, otto mesi dopo, fu finalmente effettuata una ricognizione personale ( f° 58 ): quest'ultima, con una scelta di altre persone che sarà forse stata infelice quanto a somiglianza, come sostiene il CARCANO nell'interrogatorio 6 novembre 1979, ma che certamente non suscitò alcuna riserva da parte del suo in allora difensore di fiducia, non meno attento e scrupoloso dei difensori attuali.

Favoreggiamento: capo n. 23 nei confronti di Brusa, capo n. 25 nei confronti di De Silvestri.

Che Battisaldo e Piroli, nella settimana immediatamente precedente l'arresto, siano rimasti ospiti del De Silvestri in Roncaglia, risulta dalle dichiarazioni degli stessi Battisaldo, Piroli, De Silvestri.

Che questa sistemazione sia stata ideata e realizzata da Brusa risulta dalle dichiarazioni Battisaldo e Piroli; resta da vedere - e non è inverosimile, tenuto conto da un lato dei rapporti Brusa/Bellerè, da un altro dalle dichiarazioni del De Silvestri, da un altro ancora di una precisazione del Battisaldo nell'interrogatorio 2/6/79 (vol. II, fascic. 7 A, F° 3: "egli - De Silvestri - ci disse che aveva saputo dalla sua ex ragazza che dovevamo arrivare") - se vi abbia contribuito anche Bellerè.

Per il che si potrà eventualmente provvedere ex art. 415 C.P.P.-

Che si sia trattato di un occasionale favore, prescindendosi del tutto dalla collocazione di Battisaldo, Piroli, Brusa, Bellerè, nella lotta armata e dalla specifica situazione di Battisaldo e Piroli, latitanti, è inverosimile, solo che si consideri:

- 1- come Battisaldo e Piroli non potessero non sapere - e gli altri con loro - della scoperta delle armi in Comunanza;
- 2- come la riunione di Como già fosse stata decisa;
- 3- come la Piroli avesse già consegnato a Brusa le fotografie formato tessera per la predisposizione di falsi documenti e così in insanabile contrasto con la ~~assoluta~~ intenzione di costituirsi;
- 4- come l'estrazione politica di De Silvestri (v. rapp. 25/10-79 C.C. Milano in vol. II, fascic. 5, F° 73 ) desse la più ampia garanzia di affidabilità;

- 5- come non sia seriamente credibile che, in una banda armata, due componenti siano fatti rifugiare - guarda caso, in cima ad una valletta laterale della meno facilmente raggiungibile tra le valli di Lombardia - presso chi non sia disposto ad ospitarli proprio e soltanto perchè "compagni in pericolo";
- 6- come un de Silvestri - per quanto credulone e buon samaritano possa essere - non possa mai seriamente pensare che si tratta veramente di due sposini che hanno bisogno di "cambiar aria" per ragioni di salute e perchè, in particolare, "lei" vuole abortire (a Roncaglia?);
- 7- come quest'ultima giustificazione sia contraddetta da una assai ~~pastorale~~ decisione della Piroli di interrompere la gravidanza (v. rich. 12/6-79: vol. 3° cartella 3 fox. 3), mai manifestata precedentemente, e solo determinata dallo stato di detenzione;
- 8- come non sia credibile che i tre neppure si siano parlati, nonostante le comuni conoscenze, ideologicamente qualificate.

Sussistono quindi prove sufficienti per il rinvio a giudizio - anche nei confronti del Brusa, trattandosi di autonomo comportamento delittuoso, pur nell'ambito della banda armata - non rilevando in contrario le dichiarazioni degli imputati Battisaldo e Piroli, sottolineate dalla difesa nella memoria ex art. 372 c.p.p., circa la non - conoscenza del De Silvestri della loro situazione: lo sforzo di evitare incriminazioni ad un "compagno" prestatosi all'aiuto è tanto naturale quanto evidente.

SPECIFICI COMPORAMENTI DELITTUOSI REALIZZATI  
NELL'AMBITO DELLA BANDA ARMATA "ALUNNI"; CAPO N.24  
NEI CONFRONTI DI COLOMBO, BELLERE', BATTISALDO

Come si è già visto (supra, p. 46 ) tra la c.d. banda ALUNNI (capo n.24) e quella indicata nel capo 1 esiste una sicura continuità ideologica, concretamente esprimendosi - per di più - con la presenza di medesimi personaggi attivamente operanti sia nell'una che nella altra: si ripete cioè che, indipendentemente da quel che si dirà subito, alla "banda ALUNNI" già parevano far capo persone che sarebbero poi emerse, con ruoli ben precisi e con il compimento di specifiche attività, nel presente processo. Alla luce proprio di questo processo diventano assai poco casuali quelli che, nel "processo ALUNNI", potevano sembrare momenti occasionali o pure coincidenze: si pensi agli accertamenti su COLOMBO, CARCANO, BELLERE' in occasione del tentato omicidio ~~Giacomazzi~~ ~~maestri in~~ via Jamoretta 1, Varese (vol. I, pag. 2 A); al ~~collegamento~~ collegamento ~~Bruna - Belloni per i fatti di~~ collegamento preciso - emerso all'indomani stesso dello arresto di ALUNNI - tra BELLERE' e Maria Teresa ZONI (vol. I pag. 1/E/5-b); al collegamento altrettanto preciso - pure emerso in occasione dello stesso arresto, ma, all'epoca, privo di significato - tra Marina ZONI e gli autori di quella che diventerà, due soli mesi dopo, la "Rivoluzione Strategica delle Squadre Armate Proletarie-Novembre 1978". Per non parlare, evidentemente, della presenza, qua e là, di Maria Rosa BELLOLI.

A seguito soltanto dell'operazione del 27/5/1979 hanno però potuto emergere precisi comportamenti di taluni degli imputati, precedentemente ignorati, riconducibili alla "banda ALUNNI", e cioè ad una diversa organizzazione



criminosa, cessata con l'arresto di ALUNNI e con tutti i successivi interventi operativi.

Esattamente, quindi, a coloro che sono stati anche membri della "banda ALUNNI" oltre che fondatori di questa banda, sono stati ascritti due distinti reati (capi nn. 1 e 24 della rubrica), in quanto frutto di due distinte condotte, nettamente autonome nel tempo pur se riconducibili all'identica matrice.

Si ha riguardo alla manuale redazione da parte di COLOMBO, BELLERE, BATTISALDO di tre quaderni manoscritti sulla conoscenza ed uso degli esplosivi in funzione terroristica, rinvenuti insieme ad altri otto del tutto identici nella base di via Negroli 30/2 di Milano, nello appartamento cioè ove fu sequestrata un'ingentissima quantità di armi, munizioni, documenti, e che costituiva vera e propria base logistica dell'organizzazione.

Va in proposito ritrascritto qui quanto si osservava nell'ordinanza di rinvio nel "processo ALUNNI", quando cioè erano stati identificati come autori di cinque tra tali quaderni Marina ZONI (Varese-Milano), BELLOLI Maria Rosa (Varese-Milano), ZANETTI Giannantonio (Varese-Milano), BIGNAMI Maurice (Bologna), ZAMBIANCHI Paolo (Bologna).

"I quaderni sono la copia - a seconda della personalità e delle abitudini di ciascuno, volta a volta più o meno fedele, pedestre o riassuntiva - della matrice (in lingua spagnola) pure rinvenuta in via Negroli - e, prima ancora, in Varese via Lamoretti - di istruzioni sullo uso, a livello tanto micidiale quanto sostanzialmente artigianale, di esplosivi, per una gamma di svariatissimi attentati, dalle diverse proporzioni.

I quaderni sono scritti - quelli almeno identificati - da personaggi del triangolo Milano-Varese-Bologna.

I quaderni non servono soltanto ai loro autori per la esecuzione degli attentati: non vi sarebbe bisogno di ta-

le numero, nè che fossero raccolti presso ALUNNI. Essi servono ad una attività "promozionale" di "diffusione delle competenze": a Milano, a Varese, a Bologna.

I quaderni sono il risultato di un "gruppo di lavoro" certamente riunitosi all'estero nei primi giorni di settembre (vedi le annotazioni sul quaderno di BIGNAMI), con non poca organizzazione e spesa (vedi l'entità della voce "viaggi" nella contabilità di settembre scritta da ALUNNI, con riferimento alle iniziali di persone diverse: documento (5 B 34 in allegato A 2 atti p.m.).

I quaderni rappresentano la preparazione per il rilancio delle operazioni nel triangolo Milano-Varese-Bologna dopo la riuscita prova del 26 - 27 - 28 luglio.

I quaderni non sono nè una esercitazione accademica nè il prodotto di una scampagnata ideologica in un momento di collettiva esaltazione giovanile: se appena si ha la doverosa pazienza di leggerli dalla prima alla ultima pagina, di confrontarli nella loro identità, di soffermarsi su talune delle prospettazioni che vi si trovano disinvoltamente trascritte, di meditare sugli effetti delle eventuali realizzazioni di una sola di quelle pagine così diligentemente ricopiate, di pensare a 11 giovani che si apprestano a concretare e diffondere il contenuto di queste pagine: ebbene, siamo di fronte ad un piano lucido, assoluta criminalità, dalle proporzioni che soltanto una desolante assuefazione può far trascorrere come un episodio fra tanti.

I quaderni trovano puntuale spiegazione nel già ricordato manoscritto di ALUNNI (documento 65 B 28 foglio 3 retro e 4) a proposito della "gestione del materiale (armi ed esplosivi) esistente ed estensione dell'uso al maggior numero di compagni": "in ogni caso è necessario ....

organizzare delle lezioni sul funzionamento, l'uso e le regole da adottare sull'uso delle armi. Rispetto allo esplosivo i problemi sono: diffusione generalizzata delle conoscenze di base in merito (Pubblicazione opuscolo), addestramento completo all'uso. Anche ciò deve esserne oggetto di lezioni specifiche che vanno organizzate quanto prima (Gruppi di lavoro)..... è necessario che si promuovano all'interno dell'O. delle campagne di discussione e di lavoro sui vari temi: a) uso armi et espl.....".

COLOMBO, BELLERE<sup>o</sup>, BATTISALDO sono altri tre tra gli autori di questa criminale attività di apprendimento personale e di diffusione promozionale: nell'area di Milano (COLOMBO, BELLERE<sup>o</sup>) e, ancora, di Varese (BATTISALDO).

Che tale identificazione sia assolutamente corretta, risulta:

- A) Dalle perizie grafiche (vol. IV<sup>o</sup> fascicoli E-F), estremamente precise, dettagliate, convincentemente motivate, redatte da un professionista sulla cui serietà il p.m. giustamente insiste (f<sup>o</sup>.48 requisitoria).
- B) Dalla inconfondibilità di tutta una serie di elementi - sia isolatamente che unitariamente considerati - nella grafia di tutti, e tra gli imputati, e, così, dalla (relativa) certezza che immediatamente deriva da un riscontro, anche non tecnicamente condotto, tra tale grafia e le scritturazioni dei tre quaderni (vol. III<sup>o</sup> fasc. 1).

Risultano a questo punto persino sovrabbondanti le seguenti ulteriori constatazioni, che però confermano i risultati dell'accertamento tecnico :

- 1- COLOMBO e BELLERE<sup>o</sup> - che sanno perfettamente come in casa ALUNNI siano sequestrati anche i quaderni a loro grafia - rifiutano di fornire un qualsiasi saggio grafico (v. interrogatorio 2/6/1979 in vol.II, fasc. 4).

- 2- COLOMBO e BELLERE<sup>o</sup> - resisi ben presto conto che, a seguito di detto rifiuto e per poter acquisire scritture di comparazione è stato eseguito un sequestro dei loro primi scritti dal carcere (v. vol. III, *fax. 2*), si rifugiano in un tentativo convergente: COLOMBO addirittura omette di scrivere una qualsiasi lettera, nota, richiesta; BELLERE<sup>o</sup> modifica radicalmente - e sia pure per gradi (v. le ~~prime~~ <sup>prime</sup> cartoline immediatamente successive al sequestro in vol. III, *fax. 2*) e, apparentemente diversa, la susseguente grafia <sup>nella</sup> copiosissima sua corrispondenza in vol. III, *fax. 3*) - l'andamento della propria scrittura.
- 3- BATTISALDO, per il quale solo in un momento successivo ed a seguito di un più attento esame di taluni suoi scritti si delinea una situazione analoga a quella più immediatamente evidenziabile per le grafie di COLOMBO e BELLERE<sup>o</sup>, tardivamente invitato a fornire saggio grafico, altera in modo grossolano la propria scrittura (v. allegati allo interrogatorio 24/7/79, in vol. II, *fax. 4*).

Posto di fronte all'evidenza, se ne esce (v. interrogatorio citato) in una serie di progressive dichiarazioni che sono più significative della più completa delle ammissioni: "io avevo degli appunti da me scritti sugli esplosivi, che però tenevo a casa mia", "non ricordo se il quaderno che mi si mostra sia il mio", "effettivamente la grafia assomiglia alla mia ma vorrei il tempo di rimettermi fisicamente prima di dirle se sia mia o no".

Come se di fronte ad un quaderno di quel contenuto, ci si possa seriamente .... "non ricordare" di averlo scritto oppure no o se, per riconoscerlo oppur no, ci si debba prima.... "rimettere fisicamente".

Salvo (interrogatorio 6/11/1979), una volta evidentemente rimessosi, negare - ancora una volta - l'evidenza:

ognun vede con quanta attendibilità.

- 4- BATTISALDO, quasi non bastasse, si era lasciato sfuggire, sulla prima pagina del suo quaderno un - per la verità inesplicabile, ma inequivoco - "BAT".
- 5- Sulla copertina del quaderno manoscritto dal COLOMBO figura la lettera "L" in cui è agevole identificare la iniziale del suo nome;
- 6- COLOMBO (v. perizia grafica in vol. IV fasc. G) è l'autore anche di alcune schede rinvenute nella stessa base di via Negroli: il risultato tecnico è ancora una volta incontestabile.

Il risultato non solo conferma l'esito della perizia sul quaderno, ma anche prova i contatti diretti tra l'imputato, ALUNNI, MAROCCO autori di gran parte delle altre schede analoghe a quelle manoscritte da COLOMBO ed insieme a queste rinvenute (v. vol. \_\_\_\_\_), alle quali vanno aggiunte altre schede dattiloscritte relative a personaggi vari (prevalentemente giornalisti) di cui vengono annotati precedenti professionali, attuali occupazioni, collocazione politica: dati, insomma, utilizzabili per future attività criminose nei loro confronti. Come esattamente nota il p.m. (pag.48 requisitoria) "una delle schede redatte dal COLOMBO deve definirsi più correttamente, uno schema di scheda, in quanto consistente in una specie di facsimile per la corretta raccolta dei dati": a dimostrazione, quindi, di un suo ruolo non certo marginale.

- 7- Il quaderno scritto dalla BELLERE<sup>1</sup> reca, nell'ultima pagina, quell'elencazione di armi che - chiaramente svincolata dal residuo testo - figura, pure nell'ultima pagina, sul quaderno redatto da Marina ZONI "Dada" (v. Vol. III fasc. 1): e su nessun altro degli undici quaderni di cui si è ripetutamente detto. A parte le fantastiche spiegazioni della ZONI (v. vol. V, fascicolo 5) tutto si risolve <sup>nel chiarirsi</sup> se sia questa ad avere copiato dalla BELLERE<sup>1</sup> o viceversa: cosa

che poco interessa, mentre significativa è la coincidenza degli scritti.

A questo punto, il ruolo di membri della banda ALUNNI è fuori discussione, anche se soltanto a livello di partecipazione e non di organizzazione. Scrive limpidamente al riguardo il p.m. (pag.49 requisitoria): "pur ~~non~~ dovendosi confermare che il "diffondere tecniche di impiego di armi ed esplosivi" (comportamento che, appunto, trova concreta applicazione nella redazione dei quaderni in questione sequestrati in via Negroli) costituisce, secondo il P.M., (vedi pagg.106 e 107 della requisitoria 1/8/79), attività che integra l'ipotesi del primo comma dell'art.306 C.P., e ciò in considerazione dell'importanza che, sotto il profilo organizzativo, assume per un gruppo armato la diffusione di tali tecniche, si deve d'altro canto precisare che in questo procedimento, contrariamente a quanto in quello n.988/78F contro ALUNNI + 16 è avvenuto per Marina ZONI, BELLOLI, ZANETTI, BIGNAMI e ZAMBIANCHI (autori di altri cinque quaderni), non è emerso a carico di COLOMBO, BELLERE e BATTISALDO, alcun altro elemento che provi una loro qualsiasi altra attività quali membri della banda armata, al di là, appunto, della redazione dei noti quaderni e, per il COLOMBO, delle schede di cui si è detto alla pagina precedente.

Ed allora, pur se la condotta del COLOMBO, BATTISALDO e della BELLERE è di per sé qualitativamente apprezzabile ai fini della loro incriminazione ex art.306 1° comma C.P., mancano gli ulteriori e necessari riscontri di tipo "quantitativo" circa il peso della loro attività allo interno della banda armata e, pertanto, non è conforme alle risultanze processuali attribuire loro la qualifica tecnico-giuridica di organizzatori della banda stessa".

Con le riserve circa gli accertamenti in corso ( vol. V lek 9 ) a proposito soprattutto della posizione della

BELLERE\* in ordine al tentato omicidio Giacomazzi, tale impostazione va condivisa.

Logica conseguenza è che ai tre imputati non vadano contestati i reati "comuni" attribuiti, invece, agli organizzatori della "banda ALUNNI".

FURTO DI DOCUMENTI : CAPO N. 26 NEI CONFRONTI DI COLLI MARIANGELA

La sussistenza del fatto risulta dal sequestro presso l'abitazione della Colli - fidanzata di Orrù - della fotocopia di una parte della planimetria relativa alla Stazione Carabinieri di Saronno, nonché di un lucido della provincia di Varese : dalla deposizione Goleume (vol.II°, fascicolo 9 , fl. 8 ) e dagli accertamenti dei Carabinieri di Varese (vol.II°, fascicolo 5 , fl. 21 e 66) risulta la provenienza dei documenti dagli uffici dell'Amministrazione provinciale di questa città, anche se la planimetria si presenta leggermente diversa da quella lì esistente (vol.III°, fascicolo 2 ).

La Colli, sentita sia dai Carabinieri che dal Pubblico Ministero (vol. I, cartella C fax.1, fl. 4 ), e interrogata poi come imputata (vol.II°, fascicolo 7 H), ha ammesso di avere ella sottratto i due documenti.

Esistono quindi prove sufficienti per il rinvio a giudizio.

Va soltanto aggiunto - quanto alla planimetria della caserma - che il patetico tentativo della Colli di attribuirsi l'esclusiva paternità della sottrazione, a titolo di ... curiosità, non può far venir meno, nei confronti di Orrù, l'inequivoco significato della richiesta da lui proveniente - come l'Orrù ha lealmente ammesso, - tentando una inverosimile giustificazione in termini di "controinformazione" - nei riguardi di una documentazione relativa a quello che era stato obbiettivo di un attentato proprio delle S.A.P. (v. vol. V°, fascicolo 3 ).



FALSA TESTIMONIANZA E FAVOREGGIAMENTO PERSONALE:  
CAP. NN. 27 E 28 NEI CONFRONTI DI LETTIERO -

Gennaro LETTIERO era, insieme al BATTISALDO, l'animatore del collettivo autonomi di Luino, La loro conoscenza risale al 1974 e da allora il comune pensiero politico li ha uniti nell'azione nell'ambito del movimento autonomo locale (v. anche vol.V, cartella 2, fascicoli 1 e 3).

Per sua stessa ammissione il LETTIERO aveva peraltro conoscenze con personaggi di spicco della Autonomia di Varese quali "Marzia" BELLOLI, FELICE Pietro, Tonino ORRU' nonchè Fortunato BALICE di Luino" (dich. ai CC. del 7/6/79 f.° 3).

Il suo stesso vincolo col BATTISALDO, i suoi legami con l'autonomia varesina, i suoi non trascurabili precedenti penali e giudiziari, particolarmente significativi in relazione ai reati commessi da lui stesso e dagli altri imputati di questo processo, Sono tutti elementi utili per inquadrarlo ed illuminano anche i comportamenti in ordine ai quali è stata elevata l'imputazione di falsa testimonianza e favoreggiamento.

Il nome di LETTIERO è emerso con riferimento all'appartamento di Riviera di Montenegrino preso in affitto dal BATTISALDO. In particolare è risultato che l'imputato ha avuto in tutta la vicenda una parte rilevante avendo egli posto in contatto il BATTISALDO con il proprietario, avendo provveduto poi insieme all'amico ad arredare sommariamente i locali montando anche una serratura a più mandate per rinforzare la porta d'ingresso, frequentandolo poi con la convivente Colombo Carmen e provvedendo a sgomberarlo dopo che il BATTISALDO si era reso irreperibile. Non vi è quindi alcun dubbio sul fatto che il LETTIERO da un lato fosse a perfetta conoscenza della reale funzione dell'uso

dell'appartamento da parte del BATTISALDO, dall'altro che conoscesse le persone che lo frequentavano.

Esistono, quindi, prove sufficienti per il rinvio a giudizio in ordine al delitto di falsa testimonianza quanto alla affermazione che l'appartamento era frequentato dai soli coniugi BATTISALDO e saltuariamente da lui stesso e dalla convivente; ed ancora quanto alla dichiarazione secondo la quale in quell'appartamento non era conservato altro che poche cose suppellettili.

Sussistono prove sufficienti anche in ordine al favoreggiamento continuato giacchè egli, dopo che il BATTISALDO, la PIROLI e le altre persone solo parzialmente identificate avevano consumato il delitto di banda armata, da un lato provvide allo sgombero dell'appartamento asportando consapevolmente (per le ragioni e nelle significative circostanze evidenziate a proposito della casa di Riviera) materiale clandestino di pertinenza della organizzazione, dall'altro, interrogato quale teste, al fine di non compromettere la posizione del BATTISALDO e della PIROLI, ha reso le false dichiarazioni di cui si è detto.

\*\*\*\*\*

## DISPOSITIVO

Ritenuta l'esistenza di prove sufficienti nei confronti di tutti gli imputati per tutti i reati loro contestati, va disposto il rinvio a giudizio avanti la Corte d'assise di Milano, competente per materia e per territorio.

Sono palesi gli elementi di connessione ex art. 45 c.p.p. ( tutte le ipotesi ) con il procedimento n. 988/ 78 F G.I. nei confronti di Corrado ALUNNI ed altri, per il quale è stato disposto il rinvio a giudizio avanti la stessa Corte d'assise con ordinanza 11 settembre 1979 : è evidentemente di competenza del presidente della stessa Corte adottare i provvedimenti di cui all'art. 413 c.p.

=====

Deve rimanere fermo lo stato di custodia preventiva, non essendo decorsi i termini di cui all'art. 272 c.p.p. ed essendo vietata - tra l'altro, in relazione ai reati di cui alle imputazioni n. 1 e n. 24 - la concessione della libertà provvisoria.

=====

In conformità delle richieste del pubblico ministero , ma con provvedimento a parte dovendo lo stesso assumere la forma di decreto ex art. 74 c.p.p., si provvede nei confronti di RICCIARDI Rocco - unito tra i destinatari di comunicazione giudiziaria nei cui confronti non siano emersi elementi, come si precisa a parte - e nei confronti di BATTISALDO Massimo per quel che concerne il fatto di cui al procedimento n. 1283/ 77 G.I. ( vol. I, fascicolo 2 ).

73

p.q.m.

visti gli articoli 369-374 c.p.p.,

ordina

il rinvio avanti la Corte d'assise di Milano, per tutti i  
reati come loro contestati, diBATTISALDO Massimo, PIROLI Sandra, BRUSA Fabio, CARCANO Ro-  
berto, ORRU Antonio, COLOMBO Luca, BELLERE' Francesca, BALICE  
Fortunato, BELLOLI Maria Rosa, DE SILVESTRI Giancarlo, COLLI  
Mariangela, LETTIERO Gennaro.

Milano, 25 novembre 1979

il giudice istruttore

( dott. Guido Galli )

IL DIRETTORE DI SEZIONE

P

Carboni

Guido Galli

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

OGGI 28 NOV 1979

IL CANCELLIERE

Carboni

I N D I C E

Elenco imputati.....	p. 1
Imputazioni.....	p. 2-8
Svolgimento del processo.....	p. 9-15
Motivi della decisione - Premessa.....	p. 16
Imputazione n. 1 ( Battisaldo -Piroli - Brusa - Carcano- Bellerè - Orrù - Colom- bo - Balice - Belloli )): gli e- lementi di prova dei confronti dei singoli imputati.....	p. 17-24
Imputazione n. 1 : gli elemnti costitutivi del delitto.....	p. 25-40
Imputazione n. 2 ( Orrù).....	p. 41-42
Imputazione n. 3-4-5-6 ( Battisaldo e Piroli)	43-46
Imputazione n. 7 ( Battisaldo - Piroli - Bel- loli ).....	p. 47-48
Imputazioni n. 8-9-10-11-12-13-14 ( Brusa - Carcano - Colombà - Bellerè )..	p. 49
Imputazione n. 15 ( Brusa ) .....	p. 50
Imputazioni n. 16-17-18-19-20 ( Brusa )....	p. 51-54
Imputazione n. 21 ( Balice ).....	p. 55
Imputazione n. 22 ( Carcano ) .....	p. 56-58
Imputazioni n. 23 e 25 ( Brusa- De Silvestri)	59-60
Imputazione n. 24 ( Colombo - Bellerè - Batti- saldo ) .....	p. 61-68
Imputazione n. 26 ( Colli ) .....	p. 69
Imputazioni n. 27-28 ( Lettiero ) .....	p. 70-71
Dispositivo.....	p. 72-73



PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MILANO

Procedimento penale contro:

ANDREATTA Walter + 31

Requisitoria del P.M.

Sentenza del G.I.





N. 35/80 Reg. Gen.

N. Reg. Corpi di reato

CORTE D'ASSISE

Anno.....



TRIBUNALE PENALE DI MILANO

N. del Reg. Gen. del Procuratore

N. del Reg. del Giudice Istruttore

PROCEDIMENTO PENALE

CONTRO

imputat

CAS. 13

VOL. 1



*V. P. D. M.*

**PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO**

n. 2748/79 D.P.M.

Milano, li 22 Maggio 1980

Risposta a nota N. .... del .....

Sostituto Dr. Corrado Carnevali.

OGGETTO: Procedimento penale a carico di Andreatta Walter + altri.

Al Signor  
Giudice Istruttore  
Dr. Turone e Forno

S E D E

IL P.M.

Visti gli atti processuali a carico di:

Depositato in Cancelleria 22 MAG. 1980

IL CANCELLIERE

*[Handwritten signature]*

V. Si depositi per giorni 5  
con avviso al difensore, a  
scad. dell'art. 372 c.p.p.

Attesto 22/5/1980  
IL GIUDICE ISTRUTTORE

*[Large handwritten signature]*

## PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Pagina seguita N. 2

- 1) Andreatta Walter, nato a Milano il 5.2.1957 - detenuto -  
- difeso dall'avv. Palmieri Renato -
- 2) CRIPPA Giuseppe, nato a Milano il 30.9.1956 - detenuto  
- difeso dagli avv. Cappelli Giovanni e Fuga Gabriele -
- 3) Fatone Sante, nato a Milano il 5.10.1959 - LATITANTE  
difeso, di uff. dall'avv. Malcangi Vito -
- 4) Masala Sebastiano, nato a Sassari il 17.11.1954 - Detenuto  
- difeso dall'avv. Fuga Gabriele -
- 5) Mutti Pietro, nato a Milano il 14.4.1954 - LATITANTE  
- difeso di fid. dall'avv. Fuga Gabriele -
- 6) GRIMALDI Gabriele, nato a Milano 1.5.1951 - detenuto  
dif. di fid. dagli avv. Bonzano Dino e Stasi Giuseppe -
- 7) MEKEO Giuseppe, nato a Palazzo San Gervasio l'11.10.1958 - detenuto  
dif. avv. ti Longoni Maria Grazia e Pensa Jacopo -
- 8) Franco Angelo, nato a Milano 26.3.1955 - detenuto  
dif. dagli avv. Giuliano Spazzali e Marina Piaggio - Detenuto
- 9) Masala Marco, nato a Mule il 25.4.1960 - LIBERO  
- dif. dagli avv. Fuga Gabriele e Spazzali Sergio -
- 10) Ferrari Maria Pia, nata a Milano il 23.1.1953 - Detenuta  
- dif. dall'avv. ssa Longoni Maria Grazia
- 11) Fontana Germano, nato a Milano il 4.12.1953 - LATITANTE  
- dif. dall'avv. Pecora Ernesto
- 12) Marelli Silvana, nata a Milano il 20.1.1940 - Detenuta  
dif. dagli avv. ti Spazzali Giuliano e Fuga Gabriele -
- 13) Moretti Marco, nato a Milano il 24.4.1956 - detenuto  
dif. dagli avv. ti Piaggio Marina e Pelatta Giuseppe
- 14) Falcone Cipriano, nato ad Erba (Como) il 2.4.1952 - Detenuto  
dif. dagli avv. ti Dominioni Oreste e Jaconianni Egidio, entrambi  
del Foro di Como.
- 15) Giacomini Diego, nato ad Albignasego (Padova) il 30.5.1957 - Detenuto  
dif. dall'avv. Gasperini Luciano del Foro di Padova e Vanni Luigi  
del Foro di Milano
- 16) Battisti Cesare, nato a Cisterna (Latina) il 18.12.1954 - Detenuto  
dif. dagli avv. to Spazzali Sergio e Fuga Gabriele
- 17) Lavazza Claudio, nato a Cerro Maggiore il 4.10.1954 - LATITANTE  
dif. dall'avv. Zezza Luigi
- 18) Bergamini Luigi, nato a Cittadelle (Padova) il 31.8.1948 - LATITANTE  
Dif. dagli avv. ti Fuga Gabriele e Medina Alberto
- 19) Orelli Claudio, nato a Sesse Romano il 3.5.1953 - LIBERO  
dif. dall'avv. Spazzali Sergio
- 20) Casagrande Ania, nata a Milano 1.1.1949  
difesa dagli avv. to Janni Marco e Longoni Maria Grazia
- 21) Miotti Giuseppe, nato a Milano 8.10.1960 - Libero  
dif. dall'avv. Brambilla Pisoni Giovanni
- 22) Bitti Angela, nata a Nule il 3.10.1951 - Libera  
dif. dagli avv. ti Piscopo Francesco e Medina Alberto
- 23) Vitrani Rita, nata a Milano il 15.9.1963  
dif. dagli avv. ti Spazzali Giuliano e Piaggio Marina

././././

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 3° fog.

- 24) Masala Giuseppe, nato a Nule il 29.8.1958 - LIBERO  
dif. dall'avv. Spazzali Sergio
- 25) Molina Paolo, nato a Milano il 3.7.1953 - Libero  
dif. dagli avv. ti Menegazzi Giuseppe e Fuga Gabriele
- 26) Migliorati Enrica, nata a Malcesine il 7.9.1955 - Libera  
di. dagli avv. ti Fuga Gabriele e Medina Alberto
- 27) Cavallina Arrigo, nato a Vetona il 17.10.1945 - Detenuto per altri  
dif. dagli avv. ti Fuga Gabriele e Spazzali Giuliano
- 28) Scrofferernecher Giorgio, nato a Borgosesia il 14.5.1951 - Detenu  
per altro  
:dif. dall'avv. Spazzali Giuliano
- 29) Bitti Sisinio, nato a Nule il 30.10.1947 - Libero  
dif. dagli avv. ti Piscopo Francesco e Cherubini
- 30) Zonni Fabio, nato a Cremona il 5.12.1959 - Libero  
dif. dall'avv. Cappelli Giovanni
- 31) Villa Roberto, nato a Milano il 5.4.1960 - Libero  
dif. dagli avv. ti Cappelli Giovanni e Pensa Jacopo
- 32) Lucarelli Umberto, nato a Milano il 6.2.1961 - Libero  
dif. dall'avv. Cappelli Giovanni

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 4° fogli

I M P U T A T II PRIMI SEDICI (16)

- 1) - del delitto di cui agli artt. 110, 306, 302, C.P. in relazione all'art. 270 C.P. per avere il Memeo, la Ferrari, il Fontana, la Karelli e il Grimaldi, costituito e organizzato una banda armata e, gli altri ( Fatone, Masala Sebastiano, Mutti, Battisti, Giacomini, Moretti, Falcone, Franco, Crippa, Andreatta, e Masala Marco) partecipato a tale banda armata, in concorso fra loro e con altre persone non identificate, al fine di sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, elaborando a tal fine un piano teorico e realizzando in concreto una strategia operativa diretta in particolare:
- a) alla consumazione di delitti contro l'incolumità pubblica e le persone;
  - b) alla consumazione di vari altri reati, fra cui rapina, furti e ricettazioni per il finanziamento e l'approvvigionamento della banda armata, nonché ricettazioni e falsità in documenti e sigilli per la "copertura" personale dei membri della banda stessa;
  - c) alla costituzione di depositi di armi, munizioni, esplosivi, quali mezzi indispensabili per l'attività della banda;
  - d) alla diffusione sul territorio nazionale della lotta armata attraverso l'aggregazione di altre persone e la diffusione del programma teorico e delle tecniche operative.

Banda armata avente in Milano un suo centro logistico-organizzativo e operante sul territorio nazionale ( particolarmente in Lombardia e Veneto) ( sotto la sigla " Proletari armati per il comunismo", e anche sotto altre sigle ( quali " Nuclei comunisti per la guerriglia proletaria", " squadre comuniste dell'esercito proletario", " Squadre armate operaie" ).

Reato consumato fino al momento dell'arresto o fermo degli imputati detenuti o già detenuti e tuttora permanente per gli imputati latitanti e per quelli non identificati.

Il BATTISTI con l'aggravante di cui all'art. 61 n.6 C.P. per avere commesso il fatto mentre si sottraeva volontariamente all'esecuzione di un mandato di cattura, emesso nei suoi confronti dal G.I. di Latina.

IL FATONE, IL MASALA SEBASTIANO?, IL MUTTI e IL MASALA MARCO

- 2) - del delitto p. e p. dagli artt. 110-112 C.P., 21 Legge 18.4.1975 n. 110 per avere, in concorso fra loro, e in più persone riunite, detenuto armi ed esplosivi ai fini indicati nel capo precedente.  
Reato accertato in Milano il 2 18.2.1979

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 5

FATONE SANTE, MASALA SEBASTIANO, MUTTI PIETRO, MEMEO GIUSEPPE e GRIMALDI GABRIELE

- 3) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n.1, 575 C.P. perchè, in concorso fra loro, cagionavano la morte di Torregiani Luigi Pietro esplodendo vari colpi di arma da fuoco contro di lui e attingendolo con cinque proiettili, di cui due ad entrambi gli arti inferiori e, successivamente (dopo la reazione del ferito) due al torace (protetto da giubbotto antiproiettile) e l'ultimo al capo.  
Avendo il Grimaldi e il Memeo fatto materialmente uso delle armi e gli altri tre partecipato direttamente all'azione, due come autisti e uno per coprire la fuga dei primi due.  
Con l'aggravante di avere agito in numero di cinque e con ulteriore aggravante - per i soli Memeo e Grimaldi quali organizzatori della banda armata di cui al capo 1) - di avere organizzato la cooperazione nel reato (art. 112 n.2 C.P.).  
In Milano il 16.2.1979.-
- 4) del reato di cui agli artt. 110, 648, 61 n.2 C.P. perchè, al fine di procurarsi un profitto e allo scopo di commettere il reato di cui al capo precedente, acquistavano e, comunque, ricevevano da ignoti l'autovettura OPEL ASCONA 12, Tg. MI R/23980, utilizzata per la fuga dal luogo del reato di cui al capo precedente, provento di rapina perpetrata a Milano il 15/2/1979 ai danni di Lanza Mario.
- 5) del reato di cui agli artt. 110, 61 n.2, 81 cpv. C.P., 2, 4 e 7 L. 2/X/1967 n.895 e succ.mod. per avere, in concorso fra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico le armi utilizzate per commettere il reato di cui al capo 3).  
In Milano, il 16.2.1979 e in data immediatamente antecedente.
- 6) della contravvenzione di cui agli artt. 110, 597 C.P. per avere in concorso fra loro, detenuto senza farne denuncia all'Autorità le munizioni relative alle armi di cui al capo che precede.  
In Milano, il 16.2.1979 e in data immediatamente antecedente.
- FATONE SANTE, MASALA SEBASTIANO, MUTTI PIETRO e ORELLI CLAUDIO
- 7a) del reato di cui agli artt. 110 C.P., 10, 12 e 14 Legge 14/X/74 numero 497 per avere, in concorso fra loro (e in concorso con Masala Marco) illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico varie armi comuni da sparo. In Latina e Milano tra la fine di Luglio e la fine di Agosto del 1978.
- MASALA MARCO
- 7b) del delitto p. e p. dagli artt. 110-112 C.P., 12 e 14 L. 14/X/74 n.497 per avere, in concorso con Bitti Sisinio, Fatone Santa Masala Sebastiano, Mutti Pietro e Orelli Claudio, e in più p. riunite, illegalmente portato in luogo pubblico varie armi comuni da sparo. In Latina e Milano tra la fine di Luglio e la fine di Agosto del 1978.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. .... 6 .....

FATONE SANTE e MASALA MARCO.

- 8) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 n.ri 2, 5 e 7 e 61 n.2 C.P. per essersi impossessati, allo scopo di commettere il reato di cui al capo 10), in concorso fra loro e con una persona non identificata e al fine di trarne profitto, dell'autovettura SIMCA 1300 Tg. MI V/69441, sottranedola al proprietario Zorzoli Francesco che l'aveva parcheggiata nella pubblica via, con le aggravanti di avere commesso il fatto in tre persone, valendosi di un mezzo fraudolento per l'apertura e l'avviamento del mezzo, su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede.  
In Rozzano, il 24.X.1978.-
- 9) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 61 n.2 C.P., 10 e 12 Legge 14.X.1974 n.497 perchè, in concorso fra loro, al fine di commettere il reato di cui al capo seguente, detenevano e portavano fuori della propria abitazione abusivamente materiale esplosivo.
- 10) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 635, 1° e 2° comma n.3 C.P. perchè, in concorso fra loro, facevano esplodere il materiale esplosivo di cui al capo precedente sotto l'autovettura FIAT 850 Tg. BG 118056 situata nel cortile della Caserma dei CC di San Cristofaro, distruggendo l'autovettura stessa e recando gravi danni allo stabile.  
In Milano, il 24/X/1978.

MARELLI SILVANA, MORETTI MARCO, GIACOMINI DIEGO, BATTISTI CESARE  
FALCONE CIPRIANO .

- 11) del reato di cui agli artt. 110, 112 n.1 C.P., 21 Legge 18.4.1975 numero 110 per avere, in concorso fra loro e altre persone e, quindi, con l'aggravante del numero, detenuto in Milano, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, attentare alla sicurezza pubblica e privata e commettere il reato di cui al capo 1), le seguenti armi e i seguenti ordigni esplosivi:
- armi lunghe:  
1) - un fucile d'assalto AKM cal. 7,62 di fabbricazione sovietica, matricola nr.420094, privo del calcio in legno;
- armi corte:  
2) - una pistola marca Browning, cal. 9 lungo, matr.nr.T-318369;  
3) - una pistola marca Beretta mod.51 cal.9, matr. abrassa;

## PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 7

4)- una rivoltella cal. 357 Magnum, matr. punzonata;

5)- una rivoltella 38 special CTG, matr. abrasa;

esplosivi:

6)- una bomba a mano di tipo difensivo di fabbricazione cinese, efficiente, con relativo accenditore;

7)- una bomba a mano tipo ananas, efficiente, con relativo accenditore  
Accertato in Milano il 26.6.1979.

2)- del reato di cui agli artt. 110, 112 N. 1, 81 1° comma, 61 n. 2 C.F. art. 2 L. 2.10.1967 n. 895 e succ. mod. per avere in concorso fra loro e altre persone e, quindi, con l'aggravante del numero, al fine di commettere il reato di cui al capo 1), illegalmente detenuto le seguenti munizioni per arma da guerra, nonché le seguenti parti di arma da guerra e comune da sparo:

1)- 60 cartucce impiegabili per il fucile di assalto di cui al punto n. 1 del capo 1) della rubrica;

1)- un caricatore semicurvo impiegabile per il fucile d'assalto di cui al punto n. 1 del capo 1) della rubrica;

1)- un caricatore impiegabile per la pistola di cui al punto 2 del capo 1) della rubrica.

Accertato in Milano il 26.6.1979.

3)- della contravvenzione p. e p. Dagli artt. 81 1° comma, 61 n. 2, 110 112 n. 1, 697 C.P. per avere, in concorso fra loro e con altre persone e, quindi, con l'aggravante del numero, al fine di commettere il reato di cui al capo 1), illegalmente detenuto munizioni di vario calibro impiegabili per le armi comuni da sparo di cui ai punti 4 e 5 del capo 1) della rubrica e per armi diverse da quelle reperite e sequestrate nel medesimo contesto.

Accertato in Milano il 26.6.1979.

14)- del reato di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 2 C.P., 3 L. 18 aprile 1975 n. 110 per avere, in concorso fra loro ed altre persone e, quindi, con l'aggravante del numero, al fine di commettere il reato di cui al capo 1), alterato, al fine di renderne più agevole il porto, l'uso e l'occultamento, l'arma di cui al punto 1 del capo 1) della rubrica, asportandone il calcio in legno.

In Milano, in epoca antecedente e prossima al 26.6.1979.

15)- del delitto p. e p. dagli artt. 81 1° comma, 110, 112 n. 1, 61 n. 2 C.P., 23 L. 18.4.1975 n. 110 per avere, in concorso fra loro e con altre persone e, quindi, con l'aggravante del numero, al fine di commettere il reato di cui al capo 1), illegalmente detenuto le armi di cui ai punti 3, 4 e 5 del capo 1) della rubrica presentanti il numero di matricola abraso o punzonato, eppertanto da ritenersi "armi clandestine" ai sensi di legge.

Accertato in Milano il 26.6.1979.

16)- del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1, 61 n. 2, 698 C.P. per avere, in concorso fra loro e con altre persone e, quindi, co



## PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. .... 5

l'aggravante del numero, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di commettere il reato di cui al capo 1), acquistato o, comunque, ricevuto da persona o persone rimaste sconosciute, per procurarsi un profitto, l'arma da guerra di cui al punto 3 del capo 11) della rubrica, nonché la bomba di cui al punto 7 dello stesso capo 11) provenienti da illecito commercio di armi da guerra e di ordigni esplosivi, nonché di illecita introduzione nel territorio dello Stato per quanto riguarda l'arma di cui al punto 1 del capo 11) e la bomba di cui al punto 6 del capo 11) di produzione straniera.

In Milano o in altra località del territorio nazionale in data imprecisata antecedente e prossima al 26.6.1979.

Il BATTISTI, sempre, con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 61 numero 6 C.P. per avere commesso i fatti di cui sopra mentre si sottraeva volontariamente all'esecuzione di un mandato di cattura del G.I. di Latina.

la MARILLI Silvana:

17)- del reato di cui all'art. 378 C.P. perchè in Milano, nel periodo compreso fra il 20.3.1969 e il 20.6.1979, aiutava BATTISTI Cesare, che sapeva colpito da mandato di cattura dell'A.G. per il reato di rapina ad eludere le investigazioni dell'autorità e a sottrarsi alle ricerche di essa, fornendogli ospitalità e rifugio presso la propria abitazione in via Castelfidardo nr. 10.

18)- del reato di cui all'art. 648, 61 n. 2 C.P. perchè in Milano, in data imprecisata antecedente e prossima al 26.6.1979, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto e al fine di commettere il reato di cui al capo 1), acquistava o, comunque riceveva da persona rimasta sconosciuta nr. 3 falsi moduli di patente di guida in bianco, preventivo oggetto del reato di uso del sigillo contraffatto del Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile - Direz. Gen. della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione (art. 468 C.P.) consumato ad opera di ignoti.

il FALCONE Cipriano:

19)- del reato di cui all'art. 314, 61 n. 2 C.P. perchè in Como, in data imprecisata compresa fra il 24.3.1979 e il 25/6/1979, nella sua qualità di impiegato dell'Ufficio Tecnico Erariale di Como, pubblico ufficiale ai sensi di legge, si appropriava - distraendole temporaneamente a profitto proprio, con il portarle fuori dall'Ufficio di appartenenza e fotocopiandole prima di rimetterle al loro posto - di nr. 10 piante catastali del N.C.E.U. del Comune di Merate relative all'edificio della locale filiale della Banca Briantea, nonché di altre 7 analoghe piante catastali del N.C.E.U. del Comune di Como relative all'edificio della locale filiale della Banca Popolare di Milano, documentazione della quale egli aveva il possesso per ragioni del suo ufficio. Avendo agito per i fini del reato di cui al capo 1).

il BATTISTI Cesare:

20)- del reato di cui all'art. 648 C.P. perchè in Milano o in altra

## PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. .... 9

calità non nota del territorio nazionale, in data imprecisata, antecedente e prossima al 26.6.1979, al fine di procurarsi un profitto, acquistava o, comunque, riceveva da persona rimasta sconosciuta il modulo di carta d'identità nr. 23394514 stampato dai Poligrafici dello Stato, provento parziale del furto consumato ad opera di ignoti in danno del Municipio di Portici (Napoli).

21)- del reato di cui agli artt. 110, 477, 482 C.P. perchè in Milano o in altra località non nota del territorio nazionale, in data imprecisata antecedente e prossima al 26.6.1979, in concorso con l'autore materiale del falso al quale forniva la propria effigie fotografica, contraffaceva la carta di identità di cui al capo 20), apparentemente rilasciata dal Comune di Milano in data 13.3.1976.

22)- del reato di cui all'art. 469 C.P. perchè in Milano, il 26.6.79 esibendolo agli agenti che avevano e stavano procedendo alla sua identificazione, faceva uso del documento falso di cui ai capi 20) e 21) della rubrica, portante, fra l'altro, l'impronta a secco contraffatta del timbro del Comune di Milano.

23)- del reato di cui all'art. 496 C.P. perchè, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capo 22) della rubrica, interrogato sulla propria identità personale, rendeva mendaci dichiarazioni ai pubblici ufficiali operanti affermando di chiamarsi FERRARI Giuseppe, n. a Roma il 18.3.1954 e res. a Milano, in via Sarpi nr. 17.  
Reati tutti aggravati ai sensi dell'art. 61 n. 6 C.P. per avere il BATTISTI commesso i fatti durante il periodo in cui si sottraeva volontariamente all'esecuzione di un mandato di cattura emesso nei suoi confronti dal G.I. di Latina.

MEMEO Giuseppe, FERRARI Maria Pia e FONTANA Germano:

24)- del reato di cui agli artt. 110, 112 n. 1 C.P. e 21 L.18.4.1975 n. 110 per avere, in concorso fra loro e con altre persone non identificate, in numero comunque non inferiore alle cinque persone, detenute in Milano, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, atteso che alla sicurezza pubblica e privata e commettere il reato di cui al capo 1), le seguenti armi:

armi lunghe:

1)- una "machine-pistole" marca "SCHMIDISSRE" mod. 40 cal. 9 lungo matricola 1233 di fabbricazione tedesca;

armi corte:

2)- una pistola semiautomatica marca BRIXA-GLISENTE cal. 9 matr.N.C. di fabbricazione italiana;

3)- una pistola semiautomatica marca BROWNING'S cal. 6,35 mod. Baby di fabbricazione belga con numero di matr. punzonato;

4)- una pistola semiautomatica marca BROWNING'S cal. 7,65 di fabbricazione belga con numero di matricola punzonato;

5)- una pistola semiautomatica cal. 7,65 marca "KAUSER PA. AB." mod. di fabbricazione tedesco-orientale con numero di matricola punzonato. Accertato in Milano il 9.7.1979.

## PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. *11*

25)- del reato di cui agli artt. 110; 112 n. 1, 81 1° comma, 61 n. 2 C.P., art. 2 L. 2.10.1967 n. 895 e succ. mod. per avere, in concorso fra loro e con altre persone non identificate, in numero comunque non inferiore alle cinque persone, illegalmente detenuto, al fine di commettere il reato di cui al capo 1), le seguenti munizioni per arma da guerra, nonché le seguenti parti di arma da guerra e comune da sparo:

- 1)- n. 26 cartucce cal. 9 lungo di varie marche;
- 2)- n. 3 caricatori di cui uno bigilare da 20 colpi per "Machine-pistola cal. 9 Parabellum;
- 3)- n. 1 percussore in metallo per spoletta per ordigno bellico;
- 4)- n. 1 silenziatore di fabbricazione artigianale presumibilmente destinato a pistola cal; 9;
- 5)- n. 2 caricatori di diversa capienza e dimensione per pistola automatica cal. 22 N.R.;

Accertato in Milano il 9.7.1979.

26)- della contravvenzione di cui agli artt. 81 1° comma, 110, 112 numero 1, 61 n. 2, 697 C.P. per avere, in concorso fra loro e con altre persone non identificate, in numero comunque non inferiore alle cinque persone, illegalmente detenuto, al fine di commettere il reato di cui al capo 1), un quantitativo ingentissimo di munizioni di vario calibro impiegabili per varie armi comuni da sparo di cui ai punti 3, 4 e 5 del capo 24) della rubrica e per armi comuni da sparo diverse da quelle reperite e sequestrate nel medesimo contesto.

Accertato in Milano il 9.7.1979.

27)- del reato di cui agli artt. 81 1° comma, 110, 112 n. 1, 61 n. 2 C.P., 23 L. 16.4.1975 n. 110 per avere, in concorso fra loro e con altre persone, illegalmente detenuto, al fine di commettere il reato di cui al capo 1), le armi di cui ai punti 3, 4 e 5 del capo 24) della rubrica presentati il numero di matricola punzonato e, pertanto, da considerarsi "armi clandestine" ai sensi di legge.

Accertato in Milano il 9.7.1979.

28)- del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1, 61 n. 2 C.P. <sup>(648)</sup> per avere in concorso fra loro e con altre persone non identificate in numero comunque non inferiore alle cinque persone, acquistato o, comunque, ricevuto da persona o persone rimaste sconosciute, per procurarsi un profitto, e al fine di commettere il reato di cui al capo 1) l'arma da guerra ~~da guerra~~ di cui al punto 2 del capo 24) proveniente da illecito commercio di armi da guerra, nonché di illecita introduzione nel territorio dello Stato per quanto riguarda l'arma di cui al punto 1 del capo 24), di produzione straniera.

In Milano o in altra località del territorio nazionale, in data imprecisata antecedente e prossima al 9.7.1979.

MILANI SILVANO, BATTISTI Cesare, GIACOMINI Dico, MORETTI Marco e F. G. CIRRIANO:

29)- del reato di cui agli artt. 81 cpv. 110, 648, 61 n. 2 C.P. per

./.

LE CIVILE

## PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 11

re, in concorso fra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di realizzare un profitto e di commettere il reato di cui al capo 1), ricevuto da persona o persone rimaste sconosciute: a) la pistola Beretta mod. 51 cal. 9 lungo, matr. originaria 27350, provento parziale della rapina consumata da ignoti in Verona il 15/12/1978 ai danni di Di Pasquale Antonio; b) i revolvers Smith & Wesson cal. 357 Magnum, matr. originaria n. 9 K 76693, e Lama cal. 38 special, matr. originaria n. 743827, provento parziale della rapina consumata ad opera di ignoti in Bergamo in data 24.1.1979 ai danni dell'armeria "Tuttosport" di Liosi Alfredo. Armi che si identificano con le tre menzionate nel capo 15) dell'imputazione.

FERRARI Maria Pia, FONTANA Germano e MEMEO Giuseppe:

30)- del reato di cui agli artt. 110, 112 n. 2, 628 1° e ult. comma, tutte le ipotesi, 61 n. 2 C.P. perchè, in concorso fra loro e con gli autori materiali del reato non identificabili che, in numero di tre, alcuni dei quali parzialmente travisati, irrupero, impugnando armi di vario tipo, all'interno dei locali del distaccamento di via Arena n. 1 dell'Istituto di Vigilanza "Cittadini dell'ordine", si impossessavano, mediante violenza e minaccia, di nr. 2 pistole, di due radio ricetrasmittenti, due cinture con fondina, due giacche di divisa, un numero imprecisato di giacconi, una valigetta 24 ore contenente nr. 7 quaderni di servizio, due berretti con visiera che sottraevano in parte personalmente a Raffaelli Mario e Savoca Francesco e in parte dalla sede del distaccamento predetto.

La condotta degli imputati essendo particolarmente consistita nell'aver ideato e organizzato l'azione criminosa nonché nell'aver fornito i mezzi per consentirne l'attuazione.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di realizzare il reato di cui al capo 1).

In Milano, il 21.12.1978.

31)- del reato di cui agli artt. 110, 648, 61 n. 2 C.P. perchè, in concorso fra loro e al fine di trarne profitto e di commettere il reato di cui al capo 1), acquistavano o ricevevano da persona non identificata n. 8 moduli in bianco di carta di identità provenienti da una rapina consumata da ignoti in Milano il 21.3.1979 ai danni della Delegazione anagrafica del Comune sita in via Callura n. 11.

32)- del reato di cui agli artt. 110, 648, 61 n. 2 C.P. perchè, in concorso fra loro e al fine di trarne profitto e di commettere il reato di cui al capo 1), ricevevano da persona non identificata una targa per autovettura MI U/26443, provento di furto denunciato in Milano in data 19 novembre danno di Scuto Giovanni.

33)- del reato di cui agli artt. 110, 648, 61 n. 2 C.P. per avere, in concorso fra loro, al fine di commettere il reato di cui al capo 1), ricevuto o acquistato da persona o persone rimaste sconosciute le tre pistole automatiche rispettivamente tipo Luger marca Mauser cal; 7,65

./.



## PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 12

parabellum, matr. originaria n. 10003469, tipo Browning mod. 1910/22 di fabbricazione FN-Liegi cal. 7,65 matr. originaria n. 154117, tipo Browning mod. baby - fabbricazione FN - Liegi cal. 6,35, matr. originaria 467420, costituenti provento parziale della rapina consumata ad opera di ignoti in Bergamo in data 24.1.1979 ai danni dell'armeria "Tuttosport" di Liosi Alfredo. Armi che si identificano con le tre menzionate nel capo 27) dell'imputazione.

34)- del reato di cui agli artt. 110, 648, 61 n. 2 C.P. perchè in concorso fra loro e al fine di trarne profitto e di commettere il reato sub 1), acquistavano o ricevevano da persona non identificata n. 14 moduli in bianco di contrassegno assicurativo della Soc. Assicuratrice "Ausonia" S.p.a., provenienti da una rapina consumata ad opera di ignoti in Milano il 13.11.1978 ai danni delle Assicurazioni Generali S.p.a., Agenzia di corso Lodi n. 123.

FRANCO Angelo:

35)- del reato di cui agli artt. 81 cpv. 648, 61 n. 2 C.P. per avere con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di realizzare un profitto e di commettere il reato di cui al capo 1) acquistato o ricevuto da persona o persone rimaste sconosciute: a) una pistola Beretta cal. 7,65 matr. L 83467, provento parziale della rapina commessa il 24.1.1979 in Bergamo ai danni dell'armeria "Tuttosport" di Liosi Alfredo; b) una pistola Beretta cal. 7,65 matricola originaria B 175257, provento parziale della rapina consumata ai danni di Raffaeli Mario il 21.12.1978 in Milano, e di cui al capo 30). In Milano fino al 19.2.1979.

FRANCO Giuseppe:

36)- del reato di cui agli artt. 81 C.P., 21 L. 18.4.1975 n. 110 per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto, al fine di sovvertire violentemente l'ordinamento dello Stato e attentare alla sicurezza pubblica e privata e, comunque, per commettere il reato di cui al capo 1), all'interno di un abitativo sito in Milano, via Chiesa Rossa n. 95 del quale egli aveva la disponibilità: a) un numero imprecisato di armi, dalle caratteristiche non potute accertare, custodite e occultate dentro una cassetta di legno; nonché, per un periodo di 15 giorni; b) n. 2 pistole e un fucile a canne mozze contenuti all'interno di una borsa, armi già da lui affidate all'Andreatta Valter e a quest'ultimo successivamente riconsegnate. In Milano, nel periodo fra il Gennaio e il Maggio 1979.

37)- del delitto di cui all'art. 3 L. 18.4.1975 n. 110 per avere alterato, al fine di renderne più agevole il porto, l'usc e l'occultamento, nonché per aumentare la potenzialità offensiva, il fucile di cui al punto b) del capo che precede, segnandone le canne. In Milano, nel Dicembre del 1978 o in epoca immediatamente antecedente.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 13ANDREATTA Valter:

38) - del reato di cui all'art. 21 L. 18.4.1975 n. 110 per avere, illegalmente detenuto, al fine di sovvertire violentemente l'ordinamento dello Stato e attentare alla sicurezza pubblica e privata e, comunque, per commettere il reato di cui al capo 1), nella cantina e all'interno della propria abitazione, n. 2 pistole e un fucile a canne mozze contenuti in una borsa consegnatagli da Memeo Giuseppe.  
In Milano, fra il dicembre 1978 e il maggio 1979, con l'interruzione di un breve periodo nel mese di gennaio del 1979 allorchè le armi furono trasferite nell'abbaino di via Chiesa Rossa.

GRIMALDI Gabriele:

39) - del reato di cui all'art. 21 L. 18.4.1975 n. 110 per avere illegalmente detenuto, al fine di sovvertire violentemente l'ordinamento dello Stato e attentare alla sicurezza pubblica e privata e, comunque, per commettere il reato di cui al capo 1), all'interno della villa di proprietà paterna sita in Cicola (BG), via Kennedy n. 16, un numero imprecisato di armi, dalle caratteristiche imprecisate, fra le quali n. 2 fucili.  
In Cicola, agli inizi del mese di febbraio e in epoca immediatamente antecedente.

MEMEO Giuseppe e GRIMALDI Gabriele:

40) - del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. C.P., 2, 4 e 7 L. 2.10.67 n. 895 per avere, in concorso fra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico, prima di accedere nell'abitazione di Andreatta Valter, nr. 2 revolver di marca e calibro non potuti accertare.  
In Milano, il 18 o il 19 febbraio 1979 e in epoca immediatamente antecedente a detta data.

ANDREATTA Valter e CRIPPA Giuseppe:

41) - del reato di cui agli artt. 110, 648, 61 n. 2 C.P. perchè, in concorso fra loro, al fine di trarne profitto e di commettere il reato sub 1), ricevevano o acquistavano da persona non identificata n. 4 moduli di bianche di contrassegni assicurativi della Soc. Assicuratrice "Ausonia" S. p. a; provenienti da una rapina consumata ad opera di ignoti in Milano il 13.11.1978 ai danni delle Assicurazioni Generali S.p.a; Agenzia di Corso Lodi n. 123.

42) - della contravvenzione p. e p. dagli artt. 110, 697 C.P. 61 n. 2 C.P. per avere, in concorso tra loro ed al fine di commettere il reato sub 1), illegalmente detenuto 18 cartucce cal. 7,63 marca Fiocchi, munizioni per armi comuni da sparo.  
Accertato in Milano, il 22.10.1979.

## PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. ....

CRIPPA GIUSEPPE e MIOTTI GIUSEPPE.

- 43) del reato di cui agli artt. 110, 477, 482 C.P. per avere, in corso fra loro, falsificato il passaporto di Miotti Giuseppe, da questi ceduto allo scopo al Crippa, sostituendo la fotografia del vero titolare con quella del Crippa così da farlo risultare regolarmente rilasciato a costui che, così, si attribuiva le generalità di Miotti Giuseppe, con l'aggravante, per il solo Crippa Giuseppe, di cui all'art. 61 n. 2 C.P., per avere commesso il fatto per eseguire quello di cui al capo 1) e per procurarsene l'impunità.
- 44) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 468 C.P. per avere, in corso fra loro, secondo le modalità di cui al capo precedente, contraffatto il sigillo di un pubblico ufficio (quello della Questura - Ufficio passaporti) o, comunque, fatto uso di tale sigillo contraffatto, la cui impronta apponevano sul passaporto falsificato di cui al capo precedente, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P. per il solo Crippa Giuseppe, avendo commesso il fatto per eseguire il reato di cui al capo 1) e per procurarsene l'impunità.
- Reati ( sub. 43 e 44 ) accertati in Milano, il 22/X/1979.

CRIPPA GIUSEPPE.

- 45) del delitto p. e p. dagli artt. 495, 61 n. 2 C.P. per avere falsamente dichiarato agli ufficiali di P.G. che lo interrogavano sulla sua identità, di essere Miotti Giuseppe, mostrando loro il passaporto falsificato di cui al capo 43), con l'aggravante di avere commesso il fatto per assicurarsi l'impunità dai reati di cui ai capi 43) e 44).
- In Milano, il 22/X/1979.

CASAGRANDE ANNIA.

- 46) del delitto p. e p. dall'art. 378 C.P. per avere aiutato Marco e Sebastiano Masala, Bitti Sisinio e Fatone Sante, autori dell'omicidio commesso in danno di Torregiani Luigi Pietro e degli altri reati connessi, ad eludere le investigazioni della Autorità e a sottrarsi alle ricerche di questa, ospitandoli per qualche ora nella propria abitazione e, comunque, facendovi pernottare il Fatone successivamente alla consumazione dell'omicidio.
- In Milano il 16/2/1979 e nella notte fra il 16/2 e il 17/2/79.

VITRANI RITA e BITTI ANGELA.

- 47) del delitto p. e p. dagli artt. 10-14 L. 14/X/1974 n. 497 per avere illegalmente detenuto, nelle rispettive proprie abitazioni, varie armi comuni da sparo loro affidate da Masala Marco e Sebastiano, Fatone Sante e Bitti Sisinio.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 15

VITRANI RITA.

- 48) del delitto p. e p. dagli artt. 12 e 14 L. 14/X/74 n. 497 per avere illegalmente portato in luogo pubblico le armi di cui al capo 47).

VITRANI RITA e BITTI ANGELA.

- 49) del delitto p. e p. dall'art. 378 C.P. per avere, mediante la consumazione dei reati di cui ai capi 47) e 48), occultato nelle proprie abitazioni o pertinenze le armi in questione, aiutando le persone indicate nel capo 47) ad eludere le possibili investigazioni dell'Autorità.  
Fatti (capi 47), 48) e 49) commessi in Milano, la Bitti, e in Rozzano (la Vitrani) tra la fine del Luglio e la fine dell'Agosto del 1978.

FATONE SANTE, MASALA SEBASTIANO, MUTTI PIETRO, BITTI SISINIO,MASALA MARCO e FRANCO ANGELO

- 50) del reato p. e p. dagli artt. 110, 56, 575 C.P. (tentato omicidio) perchè, in concorso fra loro, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di Alberto Torregiani, contro il quale esplodevano vari colpi di arma da fuoco, non conseguendo l'intento per cause estranee alla loro volontà. In Milano il 16/2/1979

BITTI SISINIO, MASALA MARCO e FRANCO ANGELO.

- 51) del reato p. e p. dagli artt. 110, 575, 577 n. 3 C.P. (omicidio volontario aggravato) perchè, in concorso fra loro e con Fatone Sante, Masala Sebastiano e Mutti Pietro, cagionavano la morte di Pier Luigi Torregiani, esplodendogli contro vari colpi di arma da fuoco, con l'aggravante di aver commesso il fatto con premeditazione.  
In Milano il 16/2/1979.
- 52) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628, 1° e 3° c. n. 1, 61 n. 2 C.P. (rapina pluriaggravata) perchè, allo scopo di commettere i reati di cui ai capi precedenti, si impossessavano, in concorso fra loro e con Fatone Sante, Masala Sebastiano e Mutti Pietro, in più persone riunite e mediante minaccia commessa con armi, dell'autovettura OPEL ASCONA 12 Tg. MI R/23980, sottraendola al proprietario Lanza Mario.  
In Milano il 15/2/1979
- 53) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 71 cpv. C.P., 10 - 12 e 14 L. 14/X/74 n. 497 per avere, in concorso fra loro e con Fatone Sante, Masala Sebastiano e Mutti Pietro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illegalmente detenute e



PROMOCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 46

portato in luogo pubblico le armi utilizzate per commettere i reati di cui ai capi 50), 51) e 52) e, quindi, in relazione al solo delitto di porto illegale di armi, con la ulteriore aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P.

In Milano il 15 e il 16/2/1979

- 54) della contravvenzione p. e p. dagli artt. 110, 697 C.P. per avere, in concorso fra loro, detenuto senza farne denuncia all'Autorità, le munizioni relative alle armi di cui al capo che precede.
- In Milano, il 15 e il 16/2/79.

BITTI SISINIO, ORELLI CLAUDIO, ZOPPI FABIO, VILLA ROBERTO, LUCARELLI UMBERTO.

- 55) del delitto p. e p. dall'art. 306 in rel. agli artt. 270, 284 e 286 C.P. per avere organizzato e costituito una banda armata unitamente a Masala Marco, Fatone Sante, Masala Sebastiano, Mutti Pietro, al fine di sovvertire con la violenza gli ordinamenti economici e politici dello Stato, di promuovere un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato, nonché al fine di suscitare nel territorio nazionale la guerra civile, a tale scopo detenendo armi e materiale esplosivo, confezionando ordigni esplosivi, commettendo attentati contro la pubblica e la privata incolumità, furti, rapine, omicidi e altro.
- Reato accertato in Milano il 18/2/1979
- 56) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 C.P. e 21 L. 10/4/75 n. 110 per avere, in concorso fra loro e le altre persone indicate nel capo che precede e, pertanto, in più persone riunite, detenuto armi ed esplosivi ai fini indicati nel capo precedente.
- Reato accertato in Milano il 18/4/1979.

BITTI SISINIO.

- 57) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 C.P., 12 e 14 Legge 14/4/1974 n. 497 per avere, in concorso con Masala Marco, Fatone Sante, Masala Sebastiano, Mutti Pietro e Orelli Claudio e, pertanto, in più persone riunite, illegalmente portato in luogo pubblico varie armi comuni da sparo.
- In Latina e Milano, tra la fine del Luglio e la fine dell'Agosto 1978.

LAVAZZA CLAUDIO e BERGAMIN LUIGI. MASALA GIUSEPPE MOLINA PAOLO

- 58) MIGLIORATI ENRICA del delitto p. e p. dagli artt. 110, 306 - 302 in rel. all'art. 270 C.P. per avere, in concorso fra loro e con altre persone in parte non identificate, costituito e organizzato una banda armata al fine di sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, elaborando a tal fine un piano teorico e realizzando una strategia operativa diretta

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. .... 17

in particolare:

- 1) alla consumazione di delitti contro l'incolumità pubblica e le persone, previsti come mezzo di disarticolazione dello Stato e delle sue strutture periferiche;
  - 2) alla diffusione sul territorio nazionale della lotta armata attraverso l'aggregazione di altre persone;
  - 3) alla diffusione del programma teorico e delle tecniche di realizzazione dello stesso;
  - 4) alla consumazione di rapine, furti e ricettazioni per il finanziamento e l'approvvigionamento della banda;
  - 5) alla consumazione dei reati di ricettazione e falsità in documenti e sigilli per la "copertura" personale dei membri della banda;
  - 6) alla costituzione di depositi di armi, munizioni, esplosivi quali mezzi indispensabili per l'attività della banda.
- Banda operante sul territorio nazionale e, in particolare, in Lombardia e Veneto, costituita e organizzata in Milano. Reato consumato fino al momento dell'arresto o fermo degli imputati detenuti e tuttora permanente per gli imputati non ancora identificati.

CAVALLINA ARRIGO.

- 59) del reato di cui all'art. 270, 1° e 3° comma C.P. per avere partecipato ad una associazione sovversiva diretta a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato.

Acc.to in Milano e Verona il 26/6/1979

-----000-----

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 15

F A T T O

L'omicidio dell'orefice Torregiani Luigi Pietro, consumato il 16.2.1979 nei pressi dell'esercizio di cui era titolare in Via Mercantini di Milano, costituisce senza dubbio l'episodio centrale su cui ruota l'intera vicenda processuale che nel giro di pochi mesi ha visto Polizia e Carabinieri giungere alla scoperta, nel cuore di Milano, di alcune basi di appoggio terroristiche, al sequestro di un copioso quantitativo di armi, munizioni ed esplosivi, all'arresto di numerose persone che hanno finito per essere imputate del medesimo reato di costituzione o partecipazione a banda armata contestato a coloro che, in termini di accusa, ne vengono indicati come gli autori.

Episodio centrale, non soltanto con riguardo all'importanza del fatto criminoso, rapportata alla sua gravità, ma anche con riferimento alla sua rilevanza processuale nel generale contesto.

Esaminando gli atti istruttori conclusi e, pertanto, ragionando con il senno di poi, sorge legittimo il sospetto che la nota campagna, manifestamente sperequata, relativa alla conduzione delle indagini sull'omicidio che ha visto Polizia e Magistratura accusate dagli ambienti politici vicini agli imputati di avere, rispettivamente, posto in essere e avallato " medioevali torture " nei confronti delle persone arrestate nell'ambito delle prime indagini sull'omicidio, abbia in realtà rappresentato l'estremo tentativo, trasformando gli accusati in accusatori, di depistare gli inquirenti dopo che gli stessi avevano imboccato la giusta via che li avrebbe portati a sgominare uno dei gruppi eversivi più pericolosi operanti nell'Italia Settentrionale e a Milano, in particolare.

Bisogna riconoscere che la campagna pseudo-garantista qualche successo è riuscita ad ottenerlo, specie a livello di condizionamento di una certa opinione pubblica che non aspetta altro per farsi condizionare : successi, tuttavia, temp

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. .... 45

l'nei, rientrati e messi in non cale dall'evolversi dell'istruttoria, sotto gli impulsi di quegli stessi organi di P.G. messi sotto accusa.

Si deve infatti, alla tenacia con la quale questi ultimi hanno insistito nell'indagine, convinti di essere nel giusto al di là delle apparenze e delle polemiche, se l'istruttoria ha raccolto i risultati che essa ha dato.

Non si vogliono, con questo, disconoscere errori e colpe di chi ha condotto e diretto l'indagine, nei termini concreti in cui vi sono stati, al di là delle montature e delle speculazioni create ad arte da chi vi aveva interesse.

L'eccezionale gravità dell'episodio che ha condotto a morte il Torregiani, da qualsiasi punto di visuale si voglia considerare il fatto ( per il coinvolgimento nello stesso di un innocente, il figlio quattordicenne dell'orefice ucciso, condannato a rimanere paralizzato per il resto della sua esistenza in conseguenza delle ferite riportate; per il suo verificarsi a distanza di pochi giorni da quell'altro assurdo delitto che è l'assassinio del S. Procuratore Emilio Alessandrini; per la contestuale esecuzione di un altro omicidio in danno anch'esso di un esercente, il macellaio Dino Sabbadin di Mestre; le assurde e farneticanti motivazioni addotte a giustificazione delle due "esecuzioni" contenute nei volantini di rivendicazione), in unione al possesso, da parte degli inquirenti, di elementi probatori che non potevano non dare positivi sviluppi; il timore che ogni ritardo nell'azione potesse favorire ( come è del resto avvenuto) la fuga dei responsabili, spiegano ( non giustificano !) la precipitazione con la quale si è operato nella prima fase dell'inchiesta alla ricerca della verità.

Se errori di valutazione sono stati compiuti; se gli errori medesimi sono stati posti a base di provvedimenti restrittivi, bisogna oggettivamente dare atto che appena resisi conto di ciò si è immediatamente provveduto a rimuoverne effetti e conseguenze.

Le contraddizioni, le discrepanze, le assurdità logiche in cui le pretese vittime delle violenze poliziesche sono cadute nei successivi atti istruttori che li hanno visti protagonisti anche davanti ai Giudici Istruttori; i successivi avvalli e riscontri che nel corso della istruttoria hanno ottenuto le dichiarazioni "estorte" o "suggerite" dagli inquirenti costituiscono la prova migliore della artificiosità dell'impalcato accusatorio costruito nei confronti della Polizia e dell'inesistenza di occulte trame persecutorie nei confronti della totalità degli imputati della morte del Torregiani e dei reati alla stessa connessi.

Se pubblici ufficiali hanno trasceso, se sono venuti meno ai doveri loro imposti per legge, gli stessi risponderanno delle loro azioni davanti al Giudice competente. Un'istruttoria è ancora aperta al riguardo.

Se ciò è avvenuto - e vi sono mille ragioni per dubitarne - non si può non ritenere che si sia trattato dell'operato e di iniziative di singoli che non possono assumere un significato diverso da quello

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 92

contingente loro proprio. Ritenere il contrario, coinvolgere in condanne indiscriminate le istituzioni che stanno dietro i pubblici ufficiali che le rappresentano significa essere in mala fede o avere la coscienza sporca. Significa fare il gioco degli stessi terroristi. Significa mettere sullo stesso piano chi mira all'eversione dell'ordine democratico attraverso i delitti più atroci, senza accettare regola alcuna, e chi combatte il fenomeno eversivo nell'ambito dell'ordinamento esistente, accettando le regole che lo stesso si pone, magari anche soltanto nell'essere pronto a rispondere a chi di dovere per averle violate.

Al di là di ogni considerazione, a dimostrazione di quanto sia arbitrario e irrazionale ogni e qualsiasi accostamento con l'operato della Polizia, qualunque esso sia stato, sta quel fatto ben preciso, privo di ogni umana connotazione, che è costituito dall'omicidio dell'agente Campagna Andrea, in forza alla DIGOS di Milano, avvenuto a distanza di pochi mesi dall'omicidio del Torregiani, rivendicato da quella stessa organizzazione eversiva ("Proletari armati per il comunismo") che ebbe ad attribuirsi la paternità di quest'ultimo delitto.

Si afferma nel volantino in questione, che l'"estirpazione" del Campagna, atto "necessitato" di giustizia proletaria, trova le sue motivazioni nel fatto che lo stesso era un torturatore o, quanto meno, era compenetrato nel ruolo DIGOS di torturatrice di compagni! Il sangue innocente di quel giovane di 25 anni, abbattuto come una bestia ammalata per il solo fatto di servire lo Stato conducendo un veicolo in dotazione alla DIGOS di Milano non può non cadere, se non altro a titolo di compartecipazione morale nel fatto, su chi ha artatamente montato o contribuito a montare, nel senso che si è sopra detto, una campagna di opinione contro le pubbliche istituzioni ad di là delle possibili, singole responsabilità contingenti.

Le deposizioni di alcuni testimoni oculari consentono di ricostruire in questi termini l'omicidio dell'orefice:

Mentre in compagnia dei figli si avvia a riaprire il negozio dopo la chiusura pomeridiana, il Torregiani viene affrontato da tre individui, due dei quali gli esplodono contro alcuni colpi di pistola. Il ferito reagisce, estraendo l'arma della quale è in possesso e con la quale fa fuoco a sua volta: una nuova serie di colpi degli assalitori lo abbatte definitivamente. Nel conflitto a fuoco rimane ferito gravemente alla schiena anche il figlio dell'orefice ucciso, Alberto.

Dopo l'omicidio, la fuga: la corsa degli sparatori, seguendo il terzo complice che li ha preceduti quasi volesse aprire loro la via, risalgono la via Mercantini fino alla piazza Bausan, raggiungendo la via De Capitani che da quest'ultima si diparte quasi a formare un angolo acuto con la via Mercantini. In luogo li attende, con a bordo un quarto complice, un'autovettura Opel Ascona che, dopo averli raccolti, parte a forte velocità verso Piazza Schiavone.

L'Opel Ascona verrà poco dopo ritrovata in Via Varchi, non lontano dal luogo del fatto e risulterà provento di una rapina commessa ad

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. .... 21.....

opera di due persone non identificate il giorno antecedente allo omicidio.

Va subito detto che mentre le indicazioni dei testimoni oculari si dimostrano, per la loro genericità, inidonee a consentire l'identificazione degli aggressori, che vengono soltanto descritti tutti di giovane età, fortuna vuole che un teste, sopraggiungendo in macchina dalla via Balducci in Piazza Bausan, si trovi ad imboccare la via De Capitani proprio nel momento in cui i tre giovani salgono sulla Opel Ascona e l'autovettura si avvia in direzione di Piazza Schiavone. Trovandosi a percorrere lo stesso itinerario dell'autovettura in fuga, il teste nota i quattro occupanti la Opel abbandonare la stessa in Via Varchi e, quindi, separarsi, due di essi allontanandosi di corsa verso Piazzale Lugano e gli altri due salendo a bordo di un'autovettura R 4 di colore rosso parcheggiata a pochi metri di distanza, dietro l'angolo che la laterale di via Varchi, che conduce al ponte della Ghisolfi, forma con la via Varchi stessa. Poiché il veicolo del teste percorre, anche questa volta, il medesimo tragitto dell'ultima coppia di fuggitivi, il teste medesimo non ha difficoltà a rilevare su un foglietta che poi consegna alla Polizia il numero di targa della Renault R 4 sulla quale la coppia predetta è salita.

L'accertamento svolto presso il P.R.A. di Milano consente di accertare che l'autovettura in questione risulta intestata a certa Scarno Rosa, residente a Milano. La donna, immediatamente convocata in Questura, unitamente al marito, nel confermare le risultanze del Pubblico Registro dichiara tuttavia che l'autovettura a lei intestata è in uso esclusivo al figlio Fatone Sante, classe 1959, disoccupato, frequentatore di una scuola serale.

Mentre alle Autorità preposte non risulta pervenuta denuncia alcuna di furto del veicolo, il Fatone Sante risulta irreperibile dalle prime ore del pomeriggio del 16.2.1979.

Verso le ore 20 di quello stesso giorno, un'anonima telefonata alla ANSA di Venezia rivendica al gruppo eversivo dei "PROLETARI ARMATI PER IL COMUNISMO" l'uccisione del Torregiani.

Il successivo 17.2.1979 vengono accompagnati in questura per ivi essere interrogati dal magistrato i parenti del Fatone Sante. Dichiarazioni particolarmente interessanti rendono il fratello Michele, la sorella Anna Maria e la figlia quindicenne di quest'ultima, VITFANI Rita. Le due donne, con abbondanza di particolari e in modo concorde fra loro, descrivono l'anomala condotta tenuta dal loro congiunto la sera del giorno 16 allorché, facendo ritorno presso la loro abitazione verso le ore 20, lo trovarono in luogo. Da un SANTE nervoso e agitato, pronto a fuggire giù per le scale al suono di un citofono, sconvolto dalla notizia che i genitori sono stati portati in Questura, le due donne sollecitano e ricevono la confidenza che il suo particolare stato è dovuto al fatto che, unitamente ad altri tre complici, egli ha ucciso un uomo. Non fa il nome della vittima, ma precisa che c'era andato di mezzo anche un bambino, sia pure per sbaglio, ed è per questo che è dispiaciuto. Spiega l'omicidio con il fatto che la persona

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. .... 9

da loro uccisa aveva a sua volta ucciso un compagno.

Per questi motivi deve allontanarsi da casa. Chiede ed ottiene che la sorella gli tagli, prima, i capelli; egli stesso provvede ad eliminare dal suo viso barba e baffi. Gli é compagna nell'inizio della fuga la nipote RITA, che descrive come lo zio si fosse recato presso la trattoria all'"Operetta" incontrandovi il SEBASTIANO assieme al quale avevano invano cercato una persona in Corso di Porta Ticinese 83. Separatisi, lo zio con i mezzi pubblici l'aveva condotta in Piazza Firenze dove erano stati nuovamente raggiunti dal Sebastiano nonché dal Pietro Mutti che li aveva presi a bordo della sua autovettura accompagnandoli nell'abitazione di una ragazza, poi identificata per Annia Casagrande, ove a suo dire, avrebbe trovato da dormire.

Nell'abitazione della Casagrande, assieme a quest'ultima, avevano trovato presenti MASALA Marco e BITTI Sisino, nonché un ragazzo a lei sconosciuto. Tutti avevano parlato dell'omicidio, commentando il fatto, compresa l'Annia, che ne era evidentemente a conoscenza; ancora, il Pietro, il Sebastiano, il Sante e il ragazzo sconosciuto avevano anche discusso su quale località raggiungere per rifugiarsi, una volta allontanatisi da Milano. Dopo un po' di tempo aveva abbandonato la casa della Casagrande per andare a dormire da un'amica, lasciando sul posto lo zio Sante che vi avrebbe dovuto passare la notte.

A piu' specifiche domande degli inquirenti le due donne fanno i nomi dei fratelli Marco e Sebastiano Masala e di Sisinio Bitti quali complici del Sante nella consumazione dell'omicidio, la Fatone specificando che si trattava di una sua congettura, la Vitrani assumendo di avere avuto dallo zio un'espressa conferma in questo senso, convinta tuttavia dentro di sé che all'episodio fosse stato anche presente il Pietro Mutti; indicano nell'area dei "Proletari" e in "Autonomia operaia" la collocazione politica del loro congiunto e dei suoi amici; oltre ai nomi già riferiti, indicano in certi "Umberto" e "Roberto" i cui cognomi vengono identificati rispettivamente per Lucarelli, Zoppi e Villa, altre persone vicine al Sante unitamente al quale svolgono attività politica.

Sull'attività del Sante e del suo gruppo, la Vitrani Rita, senza mezzi termini, anche nel corso dell'interrogatorio al quale viene sottoposta in qualità di imputata alla presenza del difensore, riferisce che lo zio, intorno al Natale del 1978, le aveva confidato di avere già fatto "un azzoppamento" a bordo di una Simca rubata; che sempre lo zio era solito rubare SIMCA per consumare azioni terroristiche; che nel secondo semestre del 1978 aveva portato a Milano da Latina, ove era rimasto vittima di un incidente stradale unitamente al Mutti Pietro, al Masala Sebastiano e a certo Claudio di Latina, una partita di armi contenuta dentro una borsa che, su preghiera dello zio, essa aveva consentito a nascondere per una notte nella cantina della propria abitazione; che nell'ottobre-novembre 1978 aveva visto con i suoi occhi lo zio Sante rubare in Rozzano, nei pressi della propria abitazione, unitamente al Masala Marco e a una terza persona che era a bordo della FIAT 500 del Bitti Sisinio, una SIMCA, fatto, codesto, che essa aveva spontaneamente ricollegato con un attentato avvenuto quella stessa notte a Milano ai danni di una Caserma dei CC e del quale aveva letto il giorno successivo sul giornale.

La conferma alle dichiarazioni della figlia viene dalla madre che,

PROMOCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 13

dopo essere stata dichiarata in arresto provvisorio quale teste reticente, riconosce di avere saputo dallo stesso Sante - che era solito confidarsi con lei - delle armi di Latina, di avere addirittura visto la borsa ove erano contenute, di essere stata a conoscenza del fatto che le stesse venivano temporaneamente celate in cantina; aggiunge di avere saputo dal fratello che il furto perpetrato a Rozzano dell'auto SIMCA era servito per entrare in possesso di un veicolo con il quale trasportare delle bombe da fare esplodere in un posto di Milano; che nel Gennaio del 1979 il fratello le aveva, inoltre, confidato di avere, con il suo gruppo, collocato un ordigno esplosivo vicino ad una tapparella di una finestra posta al piano rialzato di un edificio avente a che fare con giornali o giornalisti; che ancora il fratello, in un'occasione, le aveva proposto di partecipare alla consumazione di rapine in danno di esercenti.

Dal Fatone Michele si apprende, invece, che la sera precedente, prima di allontanarsi di casa al riferito scopo di sottrarsi alle ricerche della Polizia, un Sante con i capelli ~~tagliati~~ accorciati e la barba e i baffi tagliati gli aveva consegnato le chiavi della sua auto Renault 4, indicandogli la via ove l'aveva abbandonata. Detto luogo, che non è nelle immediate vicinanze della abitazione dell'imputato, coincide con quello in cui l'autovettura viene in concreto rinvenuta dalla Polizia sulla scorta delle indicazioni del Fatone Michele e sottoposta a sequestro.

Nel frattempo, dopo che un'ulteriore telefonata a Radio Popolare di Milano, fatta a nome dei "Proletari Armati per il Comunismo" aveva diffidato chiunque ad attribuirsi la paternità degli omicidi dei "due negozianti", facendo evidentemente riferimento anche all'omicidio perpetrato in Mestre in danno del macellaio Sabbadin Lino lo stesso pomeriggio del 16/2/79, il 18 Febbraio viene fatto recapitare a Radio Popolare un volantino nel quale i "Nuclei Comunisti per la Guerriglia Proletaria" rivendicano congiuntamente i due crimini.

Il documento è intitolato: "La risposta ad ogni atto di guerra nei confronti del proletariato: rappresaglia." Nello stesso i due omicidi vengono definiti "atti di giustizia proletaria" nei confronti di coloro che "in nome del 'sacro' valore della merce non hanno esitato a decretare ed eseguire sentenze di morte nei confronti di migliaia di proletari e "colpevoli" di riprendersi una parte di quel reddito che ogni giorno il capitale e le sue strutture estorcono".

Bisogna a questo punto specificare che tanto il Torregiani che il Sabbadin erano stati, poco tempo prima del 16/2/79, soggetti passivi di tentativi di rapina, verificatisi rispettivamente in Milano, presso il ristorante "Al Transatlantico" e in Mestre, nell'esercizio di macelleria condotto dal Sabbadin. Entrambi avevano reagito contro le aggressioni facendo uso di armi delle quali erano in possesso. Il Torregiani aveva con la sua reazione consentito a un altro avventore di fare fuoco contro un rapinatore che era poi deceduto a seguito delle lesioni riportate. Analogamente era deceduto uno dei rapinatori del ma-



CROCE DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 2/1

cellaio, colpito dai colpi esplosi dall'arma dell'esercente.

Il duplice omicidio viene rivendicato anche con un volantino, dal titolo "Attacchiamo gli agenti reazionari nel territorio" rinvenuto in copia il 20/2/1979 privo della c.d. firma riportante la sigla dell'organizzazione terroristica rivendicante l'azione. Volantini del tutto analoghi di contenuto e con caratteristiche di stampa identiche, portanti, questa volta, in calce l'indicazione "Proletari Armati per il Comunismo" verranno rinvenuti in un sol pacco di 250 esemplari circa in data 21/3/79. Una copia dello stesso volantino "firmato" verrà trovata in Via Picozzi n.18 presso l'abitazione della Ferrari e del Fontana e nel cui interno verrà arrestato il Memeo.

Procedendo ad un raffronto fra i due documenti è agevole osservare che il primo, in ordine temporale, sembra essere stato ottenuto staccando materialmente dal foglio del secondo l'ultima parte riportante, tra l'altro, la firma di rivendicazione: il fatto trova la spiegazione alla quale si accennerà in prosieguo.

Da notare, invece, che il 20.2.1979, assieme al volantino "monco" di cui si è sopra parlato, ne viene rinvenuto un altro contenente — è testuale — una diffida diretta alla stampa e al regime "ad addossare la responsabilità del ferimento del giovane Alberto al nostro nucleo di compagni, quando la responsabilità ricade invece solo sul porco Torregiani". Si rimprovera a quest'ultimo di avere reagito all'aggressione, costringendo fra l'altro i compagni a trasformare in una esecuzione un'azione che doveva nelle intenzioni originarie limitarsi ad un semplice "azzoppamento". A conferma dell'autenticità del volantino si precisa che il Torregiani è stato colpito da proiettili cal.357 Magnum tipo hgh velocity, 58 di granatura, marca Federal.

L'indicazione troverà piena conferma nei risultati della perizia balistica disposta dal Giudice Istruttore.

Le dichiarazioni dei congiunti del Fatone portano al fermo dei cugini Bitti Sisinio e Masala Marco, mentre non vengono rintracciati il Mutti Pietro e il Masala Sebastiano.

Il Bitti, interrogato alla presenza del difensore il 18.2.1979, si dichiara estraneo all'omicidio dell'orefice, fornendo come testi per il suo alibi i colleghi della clinica Mangiagalli ove svolge l'attività di infermiere. Nel medesimo contesto precisare che a suo avviso, autori del fatto erano stati il Masala Sebastiano, il Fatone Sante e il Mutti Pietro. Spiega che la sera dell'omicidio mentre si trovava presso la sua abitazione di via Bari n.4, aveva visto giungere nella stessa, verso le ore 18, preoccupate e trafelate le persone suddette che portavano con loro una borsa che egli, poi ritenne potesse contenere le armi. Alle sue domande i tre avevano risposto che era successo "un casino" e che dovevano andare via. La sera di quello stesso giorno, in compagnia di Masala Marco, si era recato presso l'abitazione dell'Ania Casagrande dove aveva rivisto i tre, apprendendo soltanto in quel momento dalla loro voce che quel pomeriggio essi si erano resi autori dell'omicidio del Torregiani, che giustificavano affermando di

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. .... 25

: averlo fatto per una scelta politica in quanto il Torregiani aveva a sua volta ucciso una persona".

Interrogato sull'identità del 4° soggetto che secondo le testimonianze raccolte aveva partecipato al fatto, il Bitti afferma di non sapere se fosse stato il Masala Marco o altra persona diversa da lui. Avanza, tuttavia, sospetti su un certo "Angiolino", un compagno che lavora all'Alfa Romeo, molto amico del Mutti, esso pure operaio presso l'Alfa, che alla trattoria "All'Operetta" stava sempre con il gruppo del Fatone e dei fratelli Masala. Precisa, in proposito, che dal Sebastiano, due o tre sere prima dell'omicidio, aveva saputo che l'Angiolino gli aveva proposto di fare un attentato al Torregiani.

Sugli attentati commessi dal gruppo di cui facevano parte per persone nominate che egli colloca nell'area dell'Autonomia Operaia, riferisce che verso il mese di ottobre del 1978 aveva dal Sebastiano sentito dire che si accingevano a compiere un attentato a una sede giornalistica aggiunge che fra i componenti del gruppo di cui sopra, oltre all'Angiolino vi erano altri dipendenti dell'Alfa Romeo.

Lo stesso 18.2.1979 questo ufficio emette ordine di cattura nei confronti rispettivamente:

-Della Vitrani e della Bitti Angela, per detenzione e porto illegali in luogo pubblico delle armi provenienti da Latina, nonché per favoreggiamento;

della Casagrande per favoreggiamento;

- del Bitti, del Fatone, dei Masala Sebastiano e Marco per i reati di omicidio, tentato omicidio nei confronti del figlio dell'orefice ucciso, di rapina dell'Opel Ascona; di detenzione e porto illegali di armi e munizioni;

- delle persone implicate al punto precedente, nonché del Mutti, dello Orelli (il Claudio è di Latina), dello Zoppi, del Villa e del Locarelli per i reati di costituzione e organizzazione di banda armata, di detenzione di armi per fini di eversione e porto illegale di armi comuni da sparo, in Latina e Milano nel Luglio - agosto 1978.

Nel frattempo la Polizia identifica l'Angelino, cui ha fatto riferimento il Bitti nelle sue dichiarazioni, nell'imputato Franco Angelo, che viene tratto in arresto in flagranza di reato. Una perquisizione domiciliare disposta presso la sua abitazione porta, infatti, al sequestro di due pistole automatiche cal.7,65, una delle quali con canna filettata e silenziatore di fabbricazione artigianale, nonché di 25 cartucce del medesimo calibro delle armi. Mentre una delle pistole ha il numero di matricola abraso, la matricola dell'altra consente di accertare che l'arma proviene da una rapina consumata il 24.1.1979 ai danni dell'armeria "Tuttosport" di Bergamo.

Fra tutte le persone colpite dal provvedimento restrittivo sfuggono alla cattura il Fatone Sante, il Masala Sebastiano e il Mutti Pietro.

In sede di interrogatorio:

-Bitti Angela respinge gli addebiti, assumendo, in particolare, di non avere mai visto armi;

-Casagrande Ania, pur riconoscendo di avere dato per una notte ospitalità al Fatone, dichiara di essere stata all'oscuro del fatto che il medesimo, assieme ad altri, avesse partecipato all'omicidio.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 96

del Torreggiani. Ammette che nella tarda ora della serata del 16.2. 1979 si portarono presso la sua abitazione il Bitti e il Masala Marco e, quindi, dopo oltre mezz'ora, il Masala Sebastiano che era il compagno del Fatone e della nipote di questi Vitrani Rita. Aggiunge, dopo alcuni tergiversamenti, che era presente anche il proprio ragazzo Grimaldi Gabriele. Nega, invece, che fossero presenti anche il Mutti e la ragazza di nome Marina cui aveva accennato la Vitrani nella ricostruzione della fuga. Esclude che la conversazione tenutasi tra gli ospiti in sua presenza abbia avuto ad oggetto l'omicidio del Torreggiani e progetti di fuga in altre città da parte di Chicchesia.

Da notare che un ordine di accompagnamento coattivo nei confronti del Grimaldi Gabriele immediatamente dopo la sua identificazione rimane senza effetto per irreperibilità dell'interessato;

-Masala Marco contesta egli pure gli addebiti assumendo che aveva trascorso il pomeriggio dell'omicidio dal luogo di lavoro, testimoni i suoi colleghi. Si era recato, quindi, a casa del fratello Paolo e successivamente in quella di Sebastiano che non aveva però visto, non di era, pertanto, incontrato quella sera con lui, come pure con il Bitti. Tanto meno s'era recato nell'abitazione della Casagrande.

Contesta inoltre di avere mai fatto parte di una banda armata, di avere mai visto armi;

- Orelli Claudio tiene un'analogha condotta processuale. Indica come del tutto casuale il duplice incontro avvenuto in Latina con il Mutti, Masala Sebastiano e il Fatone, da lui mai conosciuti in precedenza.

Egli pure mai vide, né mai sentì parlare di armi;

-Franco Angelo, non potendo negare di essere stato trovato in possesso delle armi che gli sono state sequestrate, giustifica il fatto con sue personali esigenze di difesa, assumendo di essere stato fatto oggetto di minacce ad opera di persona non meglio precisate;

-anche il Villa, il Lucarelli, e lo Zoppi si proclamano innocenti. Accettano, nondimeno, il contraddittorio e forniscono chiarificazioni in ordine agli elementi di accusa a loro carico. Riconoscono, in particolare, di avere svolto attività politica nell'ambito del Collettivo Autonomo <sup>barona</sup> al quale aderivano anche i due fratelli Masala, il Bitti Sisirio e il Fatone. Dichiarano di essere stati sempre contrari alla lotta armata e, rifacendo la storia del Collettivo, precisano che questo andò via via sfaldandosi dopo l'omicidio Moro, fino a cessare completamente la sua attività a seguito della loro espulsione dai locali abusivamente occupati ove lo stesso collettivo aveva sede. Prima che ciò avvenisse, tuttavia, il gruppo che faceva capo ai coimputati sopra indicati, da loro chiamato "il Gruppo dei Sardi", si era andato praticamente isolando dagli altri compagni del Collettivo, formando un'entità a sé con collegamenti e contatti con i compagni della Alfa Romeo e di altre fabbriche, assumendo anche diverse posizioni politiche.

Gli interrogatori di questo terzetto di imputati hanno termine il 23.2.1979. Il giorno successivo i tre prevenuti vengono scarcerati da questo ufficio per mancanza di indizi.

PULCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 27

Paradossalmente - ma, a ben guardare, la circostanza è tutt'altro che fortuita e casuale - è proprio questo il provvedimento che dà la stura a tutta una serie di accese e violente polemiche che tengono desta per giorni l'opinione pubblica, trovando alimento in orchestrate campagne di opinione promosse e organizzate da gruppi della sinistra extraparlamentare vicini alle posizioni degli imputati.

Prima il Masala Marco, quindi il Bitti Sisinio denunciano di essere stati oggetto di "vere e proprie torture" durante la loro permanenza in Questura : proprio queste torture - a detta del Bitti - lo avrebbero indotto a rilasciare le dichiarazioni rese nel corso del suo primo interrogatorio al P.M., dichiarazioni da considerarsi, pertanto, non veritiere. " Nel momento in cui non ho più potuto resistere - testualmente afferma il Bitti - ho ammesso ai poliziotti tutto quello che loro volevano che io dicessi e che ho poi confermato anche nell'interrogatorio successivo, avvenuto immediatamente dopo, sempre per la paura di quello che mi poteva succedere".

La ritrattazione del Bitti è generale : quello che ha dichiarato nel primo interrogatorio gli è stato suggerito ed è tutto falso, con la sola eccezione, naturalmente, dei punti in cui ha contestato gli addebiti rivoltigli e delle circostanze nelle quali si sostanzia l'alibi fornito per il pomeriggio dell'omicidio.

Da sottolineare, fin d'ora, che nel corso del successivo interrogatorio al quale sarà sottoposto dal G.I. il 23 Marzo successivo l'imputato farà in parte marcia indietro, riconoscendo di avere "spontaneamente" riferito, perchè corrispondenti a verità, determinate circostanze che in precedenza aveva affermato essergli state suggerite dai poliziotti. Frutto di un'evidente, più ponderata messa a punto delle generali posizioni difensive.

Ma la lista dei torturati o, quanto meno, di coloro che assumono di avere subito violenze e minacce nell'ambito dell'edificio di Via Fatebenefratelli si allarga a dismisura : non a caso comprende tutti coloro che hanno reso dichiarazioni di un certo rilievo perchè le indagini si dirigessero nella direzione che poi hanno preso e verso i nominativi degli imputati in concreto inquisiti e tuttora perseguiti da provvedimenti restrittivi. Tutti sarebbero stati sottoposti a violenze e minacce, tutti o quasi tutti si sarebbero piegati ai voleri della Polizia che con questa efficace, ma anche certosa, opera di convincimento avrebbe suggerito loro che cosa dichiarare al magistrato.

Piovono così le denunce e con le denunce hanno inizio le manifestazioni pubbliche di protesta; fioriscono i comitati per la liberazione di questo o quell'imputato, infuriano polemiche roventi che volutamente coinvolgono anche magistrati di questo Ufficio.

Non si vuole qui censurare il diritto, che è poi anche un dovere, di denunciare episodi di violenza perpetrati su persone

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 28

inquisite da pubblici ufficiali cui è demandato il compito, nelle forme previste dalla legge, di prendere conoscenza dei reati, di arrestarne gli autori, di raccoglierne le prove. Quello che si depreca e si condanna è la strumentalizzazione a cui le denunce suddette sono servite: ne è sufficiente una lettura non superficiale per rendersi conto di come con le stesse non si sia, puramente e semplicemente, denunciato alla magistratura e, soprattutto, alla pubblica opinione il preteso comportamento arbitrario e illegale di pp.uu. che, eccedendo nei loro poteri, avrebbero esercitato violenze o minacce su imputati o testimoni. Le denunce, in realtà, costituiscono un tramite attraverso il quale si è fatto un uso strumentale delle pretese violenze, sostenendo pubblicamente che esse sarebbero servite alla Polizia per far dire alle persone interrogate ciò che essa voleva fosse detto.

Con la conseguenza che il potere giudiziario, più o meno consapevolmente, avrebbe nella fattispecie adottato provvedimenti restrittivi della libertà personale di imputati non sulla base di una verità processuale oggettivamente emersa dalle indagini, ma di una verità processuale falsata da ingerenze poliziesche. Il che, poi, equivale a dire sulla base di una verità che si voleva emergesse, una verità "istituzionale".

Ancora una volta viene così buttata in pasto all'opinione pubblica la fola ricorrente del "complotto istituzionale", al quale le istituzioni tutte e, quindi, anche l'A.G. non possono essere estranee.

Fortunatamente la stessa condotta processuale delle pretese vittime del plagio poliziesco, costellata di contraddizioni, rettifiche, incongruenze manifeste; la fallita verifica processuale avvenuta alla presenza del C.I., delle asserite ingerenze poliziesche nella ricostruzione di fatti e avvenimenti interessanti l'istruttoria hanno fatto giustizia sommaria della speculazione pseudo-garantista artatamente montata.

A spegnerla definitivamente, come meglio si vedrà in prosieguo, penseranno alcune fortunate operazioni di polizia che consentiranno di opporre, a conferma dell'esattezza e della correttezza dell'impostazione accusatoria, al vuoto e duttile linguaggio delle parole quello, concreto e immutabile, dei fatti.

L'istruttoria comunque procede. Il 2/3/79 questo Ufficio emette ordine di cattura nei confronti del Mutti Pietro e del Franco Angelo, contestando ad entrambi il concorso nell'omicidio dell'orefice e nei reati connessi, nonché estendendo al Franco il reato di cui all'art. 306 C.P.-

Viene, quindi, ordinato lo stralcio degli atti a carico dello stesso Franco, della Vitrani e della Bitti Angela concernenti i reati di detenzione e porto illegale di armi, nonché il reato di favoreggiamento contestato alle due prevenute. Quanto sopra al fine di consentire la celebrazione del giudizio direttissimo a loro carico, giudizio che si svolgerà compiutamente nei confronti del solo Franco, mentre gli atti concernenti le due donne verranno ritrasmessi all'ufficio del P.M. ritenendosi neces-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. .... 2

sarie particolari indagini, incompatibili con il rito. Gli atti medesimi finiranno, pertanto, per riconfluire nel presente processo.

Viene, altresì, formato un separato procedimento in ordine agli atti di violenza fisica e minacce che alcuni imputati e testi assumono di avere subito ad opera di pubblici ufficiali in forza alla Questura di Milano.

Sotto la stessa data del 2/3/79 il processo viene formalizzato con contestuale espressa richiesta che, a definizione del procedimento avvenuta, il G.I. acquisisca al processo principale copia degli atti relativi al procedimento sopra menzionato relativo alle asserite violenze.

Il giorno 3/3/79 compare davanti al Consigliere Istruttore che si trova materialmente in possesso del fascicolo per la sua assegnazione, il giornalista Cerruti Giovanni del quotidiano "La Repubblica". Assunto a verbale in qualità di teste, riferisce che quella stessa mattina, uscendo di casa, aveva rinvenuto nell'abitacolo della propria vettura, all'interno del vano porta oggetti, una busta gialla senza intestazione contenente tre fogli dattiloscritti e fotocopiati facenti riferimento alle modalità dell'uccisione del Torregiani. Ai fogli era unita in originale una striscia di un altro foglio con alcune righe dattiloscritte, nonché una scatola confezione per 50 proiettili per revolver contenente, tuttavia, soltanto sei cartucce. Nulla il giornalista è in grado di riferire sull'identità di chi aveva abbandonato il materiale suddetto all'interno della sua autovettura.

La lettura dei fogli cui si è sopra fatto riferimento è estremamente interessante, anche con riferimento alle future risultanze dell'istruttoria.

Presentandosi come rappresentanti della "formazione di compagni" che <sup>hanno</sup> ucciso il Torregiani, dopo avere spiegato le ragioni dello scritto con la necessità di dare una risposta alla "brillante operazione" della Polizia e di motivare le ragioni per le quali l'orefice era stato preso come bersaglio, gli ignoti autori del documento dichiarano di essere in grado di dimostrare come si è svolta l'azione di Via Mercantini e di poter provare, in particolare, "che non siamo stati noi a colpire il figlio di Torregiani ma è il Torregiani che ha sparato contro il figlio con la sua Smith & Wesson cal.38 a 2 pollici". Alla descrizione della fase preparatoria nella quale si indicano dettagliatamente le armi impiegate ( pistole a tamburo 357 Magnum a 4 pollici e un mitra in auto ), fa seguito una ricostruzione della dinamica dell'omicidio che vale la pena di trascrivere integralmente :

" Due di noi si mettono davanti alla fermata dell'82 di fronte al negozio del Torregiani. Il terzo aspetta in macchina. Per non dare nell'occhio entriamo nel bar e beviamo un cognac. Alle 15

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 20

torniamo davanti alla fermata e dopo un quarto d'ora arriva la Ford Fiesta celeste guidata dalla figlia. Quando escono dal garage abbiamo visto che con il porco c'è un ragazzo che non avevamo mai visto durante gli appostamenti. Attraversiamo la strada e uno di noi si ferma per farsi affiancare da Torregiani nel mentre l'altro va avanti per tre o quattro metri e arma il cane del 357. Il porco si accorge e quando il compagno butta a terra la figlia io riesco ad anticipare Torregiani e sparo per primo tre colpi. Lui cade sparando all'impazzata. Continuo a sparare contro il Torregiani che aveva il corsetto antiproiettile che si è dimostrato perfettamente inutile. Il ragazzo ha cercato di mettersi al riparo ed è incorso nella linea di fuoco del padre. Non lo abbiamo colpito noi e se non manipolano la perizia sarà dimostrato. Vista la reazione del Torregiani l'altro compagno interviene e lo finisce con 1 colpo in testa e 1 al cuore."-

Seguono quindi considerazioni socio-politiche sull'azione: dal contesto generale merita di essere estrapolata la frase: "Noi comunisti sappiamo che la rapina al transatlantico non è stata fatta da combattenti comunisti, ma da anonimi proletari che ufficialmente con la politica non hanno a che fare", con la quale trova conferma l'esito degli accertamenti in proposito svolti dalla P.G. a riprova, se pur ve ne sia stato mai bisogno, del movente politico posto a base dell'aggressione.

La riconducibilità dello scritto all'organizzazione terroristica che ebbe a compiere l'azione e - come minimo - a un sicuro partecipante alla stessa risulta in maniera irrefutabile non soltanto dalle cartucce allo stesso allegate, del tutto identiche a quelle usate per colpire il Torregiani, così come accerterà la perizia balistica disposta dal G.I., ma altresì dall'accenno, nel trafiletto di foglio dattiloscritto a sua volta allegato, ad un paio di occhiali da sole tipo Lozza che si assume essere stati abbandonati dagli assalitori sul luogo dell'omicidio, occhiali effettivamente rinvenuti e dei quali non si è mai pubblicamente parlato. A ciò aggiungasi che la perizia balistica alla quale si è sopra accennato confermerà che effettivamente il giovane Alberto Torregiani è stato colpito alla schiena dall'arma del padre.

Accanto ad una componente narcisistica chiaramente evidente, lo scritto in parola, che non è firmato e non rivendica l'azione a specifici gruppi terroristici, si inserisce con indubbia efficacia nella polemica antipoliziesca che nel momento del suo ritrovamento era in pieno sviluppo: lo confermano l'accenno sarcastico alla "brillante operazione" della Questura e la falsata ricostruzione della dinamica dell'attentato con riferimento al numero dei partecipanti all'azione, valutatamente ridotto a tre in modo da farlo coincidere con il numero delle persone ristrette in carcere con l'imputazione d'omicidio sulle spalle. L'inizio della formale istruzione vede il procedimento scindersi per volontà del Consigliere Istruttore in due tronconi,

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. .... 21

uno dei quali relativo all'omicidio e l'altro alla banda armata, e ciascuno affidato a un diverso Giudice Istruttore. L'apparente duplicazione del procedimento non inciderà sui tempi di definizione dello stesso: i due giudici lavoreranno, infatti, in stretto collegamento fra loro e in perfetto accordo e sintonia.

E' proprio nella prima fase dell'istruttoria formale che la polemica cui sopra si accennava divampa sempre più forte man mano che l'evolversi dell'istruttoria, attraverso la verifica degli alibi e delle prime risultanze acquisite, consente di determinare l'esatto ruolo avuto dagli imputati nella vicenda. La verifica in oggetto porta, così come del resto la legge impone, alla scarcerazione di alcuni imputati nei cui confronti gli indizi raccolti fino a quel momento vengono giudicati insufficienti. Prima l'imputato Orelli Claudio, poi il Bitti Sisinio e il Masala Marco (quest'ultimo per il solo reato di concorso in omicidio e imputazioni connesse) vengono scarcerati ex art. 269 C.P.P. Analogo provvedimento viene adottato pressochè contestualmente nei confronti del Franco Angelo.

Benchè a questi risultati si pervenga attraverso il normale iter processuale basato sulla verifica degli elementi d'accusa da parte del G.I. con provvedimenti interinali nel rispetto della dialettica processuale che sovente vede contrapposte la parte pubblica e quella privata, le scarcerazioni suddette costituiscono un boccone troppo ghiotto per non essere strumentalizzate da chi ha interesse a che l'indagine non venga portata avanti nella direzione che ha preso.

Ad ogni provvedimento del G.I., man mano che viene adottato, è attribuito, oltre al suo significato contingente, quello ulteriore di riconoscimento qualificato della montatura poliziesca avallata da quella che viene <sup>definita</sup> "una certa magistratura", identificata senza mezzi termini nell'ufficio requirente, al quale viene contrapposto l'ufficio giudicante che, una dopo l'altra, smaschera le trame del complotto ordito contro i compagni innocenti.

E' in questo clima particolare che affonda le sue radici e trova le sue apparenti motivazioni quell'orrendo misfatto che è l'omicidio dell'Agente di P.S. Campagna Andrea, al quale già si è accennato, reato che viene consumato - e qui sta il fatto più grave - in una spaventosa generale indifferenza, quasi che esso abbia rappresentato l'esecrabile, ma comunque comprensibile, vendetta degli amici dei poveri compagni torturati e illegittimamente incarcerati in base alle caluniose accuse suggerite dalla Polizia.

L'Agente Campagna, che presso la DIGOS di Milano svolge compiti di autista, viene ucciso in pieno quartiere Barona, dove abitava la quasi totalità dei personaggi inquisiti per l'omicidio del Torregiani, il giorno 19 Aprile 1979 sotto l'abitazione della fidanzata mentre, dopo avere consumato il pranzo, si accinge a salire sulla sua autovettura. L'agguato gli è teso dal solito giovane armato di revolver di grosse dimen-



PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 28

sioni che improvvisamente sbuca da dietro un veicolo parcheggiato nei pressi, gli scarica addosso l'arma e fugge a bordo di un'autovettura guidata da un complice.

L'omicidio, come già si è detto, viene rivendicato dai Proletari Armati per il Comunismo e viene giustificato con il fatto che, per i suoi assassinia, la vittima era "un torturatore".

Mentre le indagini sull'omicidio sembrano segnare il passo per il motivo che i tre imputati ai quali il reato è ancora attribuito (FATONE S., MUTTI P. e MASALA S.) risultano latitanti e irreperibili fin dal giorno successivo alla consumazione del delitto, l'istruttoria concernente il reato di banda armata prende in esame i vari attentati terroristici rivendicati dai Proletari Armati per il Comunismo, alla ricerca di elementi che consentano di ricondurli all'attività eversiva degli imputati. I risultati saranno negativi.

Prendono corpo, invece, i risultati degli accertamenti effettuati dalla P.G. in ordine al furto di un'autovettura SIMCA consumato in Rozzano dal Masala Marco e dal Fatone nell'Ottobre Novembre del 1978 secondo le affermazioni della Vitrani Rita, confermate dalla Fatone Anna Maria. Poichè emerge che in data 24/X/1978 in Rozzano, nelle immediate vicinanze dell'abitazione della Vitrani, Zorzoli Francesco subisce il furto della propria autovettura SIMCA 1300 Tg MI V 69441, nei confronti dei due imputati, in data 30/3/79, viene emesso un mandato di cattura per il reato di furto aggravato del veicolo predetto, mandato che verrà superato il giorno 12/7/79 da un ulteriore provvedimento restrittivo con il quale, unitamente al furto, vengono agli imputati contestati i reati di detenzione e porto illegali di esplosivo e di danneggiamento aggravato delle strutture della Caserma dei CC di San Cristoforo in Milano nonché di una autovettura che si trovava parcheggiata nel cortile della caserma stessa. Da notare che, in perfetta coincidenza con le dichiarazioni della Vitrani Rita e della Fatone Anna Maria, l'attentato dinamitaro ai danni della caserma viene consumato la sera stessa del furto della vettura dello Zorzoli, a breve distanza temporale dallo stesso ma in misura più che compatibile per la sua perpetrazione.

L'attentato di cui sopra risulta, inoltre, essere stato rivendicato dall'organizzazione eversiva "Nuclei Proletari Armati per il Comunismo".

Il Masala Marco, unico imputato detenuto fra tutti coloro che furono inizialmente inquisiti per i fatti relativi all'omicidio Torregiani, resterà in Carcere fino alla data del 5/XI/79 allorchè verrà definitivamente scarcerato per scadenza dei termini massimi di carcerazione preventiva per i reati di cui al mandato di cattura del 12/7/79. Da notare che con ordinanza del 6/9/79 l'imputato era stato scarcerato per analoghi motivi dai reati di cui all'ordine di cattura 18/2/79 previa derubricazione del reato di costituzione e organizzazione di banda armata in semplice partecipazione. Si avrà in prosieguo occasio-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. ....

23

ne di evidenziare l'erroneità del provvedimento con riguardo al reato di detenzione di armi per fini di eversione di cui al capo B) della rubrica dell'ordine di cattura citato e la necessità dell'emissione di un nuovo mandato di cattura.

Le scarcerazioni e l'omicidio dell'Agente Campagna non distolgono dalle indagini i colleghi della povera vittima, più che mai convinti di avere imboccato la pista giusta. L'attenzione degli inquirenti si concentra sugli imputati latitanti, alla ricerca di elementi per assicurarli alla giustizia. Si viene a conoscenza che il Mutti Pietro era stato sentimentalmente legato a certa Migliorati Enrica, da Malcesine, studentessa universitaria che è solita, quando si porta a Milano, trovare alloggio in Via Castelfidardo n.10 presso tal Marelli Silvana. La casa di abitazione di quest'ultima viene strettamente sorvegliata, la stessa Marelli e le persone che accedono al suo appartamento vengono pedinate.

Attraverso fonti confidenziali Polizia e Carabinieri ricevono pressochè contestualmente la notizia che le persone che frequentano l'appartamento della Marelli appartengono ai Proletari Armati per il Comunismo, organizzazione operante anche in territorio veneto ove aveva con successo portato a termine numerosi attentati, alcuni dei quali omicidiari (Mollo della Guardie Carcerarie Santoro, l'esercente Saobadin). Le stesse fonti precisano che i collegamenti con gli elementi milanesi dell'organizzazione sarebbero appunto tenuti dalla Migliorati e da certo Bergamin Giovanni, residente a Sesto S. Giovanni, identificato come uno dei frequentatori dell'abitazione della Marelli.

Il 22/6/79 questo Ufficio autorizza tutta una serie di perquisizioni domiciliari richieste dalla Digos di Milano e dal Nucleo Operativo dei CC nell'ambito dell'indagine predetta.

La perquisizione domiciliare autorizzata presso l'abitazione della Marelli Silvana in Via Castelfidardo porta, in data 26/6/1979, al rinvenimento di armi da sparo, da guerra e comuni, di ordigni esplosivi e di munizioni in uno con mazzette di banconote di piccolo taglio, nuove di zecca e con i numeri di serie in progressione, mappe catastali relative a Istituti di Credito di Como e Provincia, materiale di contenuto ideologico riferibile all'extraparlamentarismo di sinistra e all'area dell'autonomia in particolare, altra documentazione varia e tutta una serie di capi di abbigliamento, alcuni dei quali di tipo militare, in uno con materiale idoneo ad effettuare travisamenti e camuffamenti secondo i canoni usuali della tecnica terroristica.

Sempre all'interno dell'appartamento suddetto vengono sorpresi, in uno con la Marelli, quattro giovani di sesso maschile, uno dei quali, MORETTI MARCO, risulta avere in Milano una propria autonoma residenza; un altro, identificato per BATTISTI CESARE dopo che aveva esibito un falso documento, risulta colpito da mandato di cattura per rapina del G.I. di Latina; i due restanti risultano avere una propria residenza autonoma

PACURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 34

rispettivamente in Como, il FALCONE CIPRIANO, e in Albignasego (PV), il GIACOMINI DIEGO.

Lo stesso giorno vengono poste in stato di fermo le seguenti altre persone: LAVAZZA CLAUDIO, assiduo frequentatore della casa della Marelli, che già nelle prime ore del mattino aveva subito presso la propria abitazione in Cerro Maggiore una perquisizione autorizzata nel medesimo contesto di quella della Marelli e che verso le ore 14 e 30 viene notato aggirarsi con fare sospetto nei pressi dell'abitazione di quest'ultima e, quindi, bloccato; l'interrogatorio del Giacomini permetterà poi di acclarare che è stato proprio il Lavazza ad accordarsi con lui per farlo venire a Milano due giorni prima dell'irruzione della Polizia nella casa della Marelli e ad accoglierlo alla stazione per portarlo a casa di quest'ultima il giorno del suo arrivo; MASALA GIUSEPPE, fratello dei noti MASALA MARCO e SEBASTIANO, che verso le ore 15 e 30 tenta di accedere all'interno dell'appartamento di Via Castelfidardo; BERGAMIN LUIGI, MOLINA PAOLO e SCROFFERNECHER GIORGIO, che vengono accompagnati in Questura dopo l'effettuazione a loro carico di perquisizioni domiciliari quando dalla centrale operativa giunge la notizia del rinvenimento delle armi presso l'abitazione della Marelli; MIGLIORATI ENRICA, fermata a Malcesine dopo il compimento di una perquisizione a suo carico.

A Verona viene, invece, fermato e colpito da ordine di arresto per il reato di partecipazione ad associazione sovversiva CAVALLINA ARRIGO. L'accusa nei suoi confronti risulta essere esclusivamente fondata sul rinvenimento presso la sua abitazione di una nutrita raccolta di lettere a lui indirizzate provenienti da persone detenute e dal contenuto eversivo. Subito dopo l'interrogatorio il Cavallina verrà scarcerato per mancanza di indizi dal reato in questione, rimanendo indiziato a piede libero per il reato di partecipazione a banda armata. Tutti gli altri personaggi gravitanti attorno alla base di Via Castelfidardo, con la sola eccezione dello Scroffernecher Giorgio, nei cui confronti il fermo di P.G. non viene convalidato, vedono convalidato il provvedimento di P.G. che li ha privati della libertà personale. Tutti negano, comunque, di avere fatto parte di una banda armata, tutti si dichiarano all'oscuro della presenza delle armi nell'abitazione della Marelli e ciò benché le armi siano state trovate tra le lenzuola disfatte di un letto ove qualcuno aveva poco prima dormito, all'interno di borse aperte poste nei pressi di letti disfatti, celate dentro borse personali che vengono riconosciute come proprie da uno dei presenti nell'appartamento (Giacomini Diego); benché, ancora, due degli imputati (il Moretti e il Battisti) abbiano cercato di disfarsi di una borsa contenente due revolver affacciandosi con la stessa ad un balcone con l'evidente intento di liberarsene lanciandola dabbasso.

Fin dall'inizio appaiono evidenti i collegamenti e gli stretti legami esistenti tra le persone trovate con armi all'interno dell'appartamento di Via Castelfidardo, quelle gravitanti in-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 35

torno all'appartamento medesimo all'esterno e gli imputati latitanti e non colpiti da provvedimenti restrittivi per l'omicidio Torregiani e reati connessi. A prescindere dal fermo del Masala Giuseppe avvenuto nelle note circostanze, nella borsetta della Marelli vengono rinvenuti tra moduli in bianco falsi per patente di guida nei quali sono avvolte due foto-tesserè del Masala Sebastiano, assieme ad un foglietto manoscritto (da notare che una perizia grafica disposta sul documento accerterà che la grafia di chi ebbe a redigerlo è del Mutti Pietro) recante le generalità e gli estremi della patente di guida di tal Brunetta Felice, in guisa da far fondatamente ritenere che si stesse predisponendo un documento falso per il latitante. A ciò aggiungasi che il Brunetta, sentito in qualità di indiziato di favoreggiamento personale, dopo alcune tergiversazioni finite per ammettere di avere conosciuto i fratelli Marco e Sebastiano Masala, di averli frequentati a Milano pur non condividendone le idee politiche molto avanzate in tema di lotta armata, di avanzare sospetti su di loro quali possibili autori di una temporanea sottrazione del suo documento di abilitazione alla guida con ogni probabilità in occasione di alcune comuni uscite presso locali pubblici durante le festività natalizie del 1978 allorchè aveva fatto per un po' di giorni ritorno a Milano da Messina, suo luogo di abituale residenza e dimora.

Si è già accennato al trascorso legame sentimentale Mutti Migliorati. L'elemento più significativo appare però quello in forza del quale delle tre armi corte rinvenute nell'appartamento della Marelli recanti la matricola obliterata, gli accertamenti per tali disposti consentiranno di stabilire che due di esse provengono dalla già citata rapina consumata in Bergamo ad opera di ignoti in danno di quella stessa armeria Tuttosport alla quale pure fu sottratta una delle due pistole delle quali fu trovato in possesso il Franco Angelo. La terza pistola risulterà provento di altra rapina commessa in Verona in danno di un agente della polizia ferroviaria, a riprova dell'effettiva sussistenza di un legame veneto delle persone arrestate in Via Castelfidardo già palesatosi con l'arresto del Giacomini, residente in provincia di Padova.

Va sottolineato, ancora, come il Moretti risulti essere un personaggio già comparso sulla scena delle indagini relative all'omicidio Torregiani, protagonista di uno strano episodio (la sottrazione e la distruzione di alcune fotografie che lo ritraevano in compagnia del Franco Angelo subito dopo l'arresto di quest'ultimo che alle foto stesse fa riferimento nell'indicazione dell'alibi per il pomeriggio dell'omicidio) che soltanto se inserito in un comune quadro di lotta armata alle istituzioni può ricevere una logica spiegazione.

Senonchè è proprio con riferimento alle caratteristiche di uno dei due revolver dei quali hanno cercato di liberarsi il Moretti Marco e il Cesare Battisti in concomitanza dell'irruzione nell'appartamento di Via Castelfidardo, di tipo e cali-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. ....

bro analoghi a quello con il quale era stato ucciso, un paio di mesi prima, l'Agente di P.S. Campagna Andrea, all'impressione rassicurante della rassomiglianza dei tratti dell'identikit dell'omicida tracciato dalla polizia scientifica con quelli dell'imputato Battisti Cesare che questo Ufficio avanza al G.I. tutta una serie di richieste istruttorie dirette ad acclarare l'eventuale esistenza di collegamenti tra i due episodi delittuosi. Altre richieste, questa volta concernenti tutti gli imputati per i fatti di Via Castelfidardo, vengono presentate con riferimento ai procedimenti concernenti le rapine che consentirono agli ignoti autori delle stesse la sottrazione delle armi parte delle quali venne poi rinvenuta nell'appartamento della Marelli.

Tutti gli accertamenti espletati dal G.I. sono tuttavia destinati a non avere seguito.

Da un lato la perizia balistica accerterà che il revolver oggetto dell'indagine è stato manomesso nel nottolino portante il dente di arresto del tamburo con il risultato che il proiettile esploso dall'arma, da usarsi per la comparazione, risulta modificato nella forma e nelle caratteristiche di riconoscimento; ancora, che il particolare tipo di proiettili esplosi dall'arma in sequestro, di tipo scamiciato, in uno con il carente stato di manutenzione in cui l'arma è stata lasciata non consentono di esprimere un giudizio in termini di certezza, sia in senso negativo che in senso positivo, sulla provenienza dall'arma esaminata dei proiettili repertati sul corpo del povero Campagna.

Dall'altro l'imputato Battisti Cesare, alla pari della quasi totalità degli altri coimputati, si rifiuterà regolarmente di sottoporsi a ricognizione di persona. Il forzato ricorso alla ricognizione fotografica finirà per dare risultati negativi, senza fugare tuttavia gli elementi di sospetto, particolarmente pesanti per quanto attiene alla possibile riconducibilità al Battisti dell'omicidio del Campagna. La pretestuosità delle motivazioni addotte a giustificare il rifiuto di sottoporsi alla ricognizione; la metamorfosi riscontrata sul volto di alcuni imputati che, in epoca coeva al compimento dei predetti atti istruttori, si sono sbizzarriti nell'alterare l'immagine che il proprio viso presentava al momento dell'arresto, facendosi crescere o tagliandosi la barba e i baffi, rapendosi a zero o modificando la pettinatura, non può che confermare i sospetti di cui sopra. D'altro canto l'inadeguatezza della ricognizione fotografica a sostituire il mezzo istruttorio espressamente disciplinato dal nostro codice di procedura è stata sottolineata dagli stessi testimoni chiamati a compiere l'atto e che non hanno mancato di lamentare, di fronte alle fotografie dei soli volti delle persone da riconoscere, l'impossibilità di esprimere un giudizio di certezza senza avere una visione integrale e completa dei soggetti da riconoscere e da porre a raffronto con l'immagine degli autori dei reati presente nella loro memoria.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. .... 22

In esito agli accertamenti suddetti, su parere conforme di questo Ufficio, Migliorati Enrica, Molina Paolo e Masala Giuseppe vengono scarcerati per insufficienza di indizi. Con analoga motivazione, ma con parere contrario del P.M., verranno del pari scarcerati gli imputati Lavazza Claudio e Bergamin Luigi: accogliendo l'impugnazione interposta avverso il suddetto provvedimento, la sezione istruttoria emetterà nei confronti dei predetti un nuovo mandato di cattura, destinato tuttavia a rimanere inesequito per essersi, gli imputati, dati alla latitanza.

Il giorno 6/7/1979 la DIGOS di Milano scopre una base logistica-operativa dell'organizzazione eversiva "Prima Linea" in un appartamento di Via Benfattori dell'Ospedale di Milano condotto in locazione da Vaccher Claudio e all'interno del quale viene arrestato Russo Palombi Bruno che vi si trova ospitato. La riferibilità della base all'organizzazione sopra citata appare certa in forza del materiale e, in particolare, della documentazione che vi si trova contenuta. Merita il conto sottolineare, anche, che uno dei due ordigni esplosivi sequestrati nell'occasione, di fabbricazione cinese, risulta del tutto identico ad una delle due bombe rinvenute in Via Castelfidardo. In tutto il territorio nazionale vi è stato un unico altro ritrovamento di ordigno analogo in epoca pressochè coeva e lo stesso è avvenuto in Pisa il 26/6/79 presso Petrella Florinda, nota esponente di Prima Linea.

Poichè in una agendina della convivente del Vaccher, Guarnotta Daniela, viene rinvenuto il numero telefonico di Ferrari Maria Pia, già nota alla Digos di Milano per avere avuto in passato contatti con elementi sospettati di appartenere a Prima Linea, viene disposta nei confronti della Ferrari una perquisizione domiciliare nel corso della quale, in data 9/7/79, all'interno dell'abitazione di Via Picozzi n.18 nella quale essa convive con Fontana Germano, viene sorpreso tal Memeo Giuseppe unitamente ad armi da fuoco comuni e da guerra, una quantità ingente di munizioni anche non relative alle armi contestualmente sequestrate, nonchè parte della refurtiva proveniente dalla rapina consumata il 21/XII/1978 ai danni del distaccamento di Via Arena dei "Cittadini dell'Ordine".

Nello stesso appartamento, in parte all'interno delle medesime borse ove erano occultate le armi, in parte sparsa per casa viene sequestrata numerosa documentazione inerente alla lotta armata, fra cui un dattiloscritto in prima battuta rivendicante, fra l'altro, la suddetta rapina di Via Arena, una copia, come già si è avuta occasione di ricordare, del volantino a firma "Proletari Armati per il Comunismo" rivendicante gli omicidi Torregiani e Sabbadin, alcune copie di un lungo documento teorico sull'organizzazione delle Squadre dell'Esercito Proletario, nonchè diversi fogli, manoscritti e dattiloscritti, contenenti elenchi di armi e munizioni.

Vengono, inoltre, sequestrati n.14 contrassegni assicurativi in bianco della società assicuratrice Ausonia, provenienti da

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 38

una rapina commessa in Milano il 13/XI/1978 ai danni delle Assicurazioni Generali S.p.a., Agenzia di Corso Lodi n. 123, n. 8 carte di identità in bianco provenienti da altra rapina commessa a Milano il 21.3.1979 ai danni della delegazione anagrafica del Comune sita in Via Gallura n. 11, una targa d'auto provento di furto, vari capi di vestiario, oltre a parrucche, passamontagna e altro.

Mentre il Memeo e la Ferrari vengono tratti in arresto (la donna presso la società ove svolge attività impiegatizia e presso la quale, quel lunedì, giornata del suo arresto, si è recata direttamente dal luogo, diverso dalla sua abitazione, ove ha trascorso il fine settimana), il Fontana Germano si rende latitante.

In sede di interrogatorio, entrambi gli imputati affermano di ignorare che cosa contenessero le due borse ove vennero rinvenute le armi; entrambi non sanno fornire una spiegazione della presenza delle borse nell'appartamento, come pure del fatto che diverso materiale, rinvenuto nei luoghi più disparati dell'appartamento, risulti provento delle rapine, consumate in Milano ad opera di ignoti, alle quali si è fatto in precedenza riferimento.

Viene, quindi, disposta una perizia per far risaltare il numero di matricola obliterato o abraso di alcune armi sequestrate: tutte e tre le pistole esaminate risulteranno tutte provenire dalla già menzionata rapina consumata il 24/1/1979 ai danni dell'armeria "Tuttosport" di Bergamo.

Tanto il Memeo, che la Ferrari e il Fontana, colpiti da mandato di cattura per costituzione e organizzazione di banda armata e reati connessi, vengono inoltre indiziati della commissione delle rapine dalle quali proviene il materiale sequestrato nell'abitazione di Via Picozzi. Gli atti istruttori a cui si procede non apriranno, tuttavia, la strada a sviluppi ulteriori dell'indagine: anche il Memeo, accampando "ragioni politiche", rifiuta di sottoporsi a ricognizione di persona: contestualmente si rapa a zero il cranio e si rifiuta di rispondere agli interrogatori lamentando la dilagante criminalizzazione in corso nei confronti suoi e dei suoi coimputati ad opera dell'Autorità Giudiziaria. Le ricognizioni fotografiche alle quali si è costretti a ricorrere anche in questa occasione denuncieranno le stesse manchevolezze già lamentate.

Un'ulteriore perquisizione viene operata il 22/X/79 nella abitazione di Via Cascina Corba 98 di Andreatta Valter: in luogo si rinvencono e sono sottoposti a sequestro n. 4 contrassegni assicurativi in bianco, del tutto analoghi a quelli già sequestrati in Via Picozzi e provenienti dalla medesima rapina consumata in danno delle Assicurazioni Generali; un artificio fumogeno, una scatola in metallo contenente n. 18 munizioni calibro 7,65 nonché un opuscolo ciclostilato in 12 cartelle di contenuto teorico-organizzativo in materia di lotta armata dal suggestivo titolo: "Armi, scintille, prate=

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. ....

25

rie e un po' di guerra proletaria", siglato "SQUADRE OPERAIE ARMATE". All'interno dell'appartamento viene sorpreso e tratto in arresto, oltre all'Andreatta, certo CRIPPA GIUSEPPE, persona già inquisita più volte dall'Ufficio Politico della Questura di Milano, come tale identificato dopo che agli agenti operanti aveva esibito un passaporto intestato a Miotti Giuseppe sul quale aveva apposto la propria fotografia, affermando di chiamarsi con dette generalità e recitando anche la parte del figliolo inquisito con i genitori autentici e a dire il vero un po' perplessi del vero Miotti Giuseppe.

Mentre il Crippa nega gli addebiti di cui al capo di imputazione, l'Andreatta, nel corso di diversi interrogatori resi fra il 2° e il 31/X/1979 in più riprese a magistrati del P.M. e a Giudici Istruttori di Milano e Torino, riferisce diffusamente sui suoi rapporti con i coimputati Memeo Giuseppe e Grimaldi Raffaele, personaggio, quest'ultimo, nei confronti del quale, come si ricorderà, questo Ufficio aveva spiccato senza effetto un ordine di accompagnamento una volta appreso dalla Casagrande Annia che esso pure era stato presente presso la sua abitazione la sera dell'omicidio del Torregiani.

Afferma, tra l'altro, l'Andreatta di avere conosciuto il Memeo, che egli qualifica come appartenente al gruppo dei "Proletari Armati per il Comunismo" indicandolo anche con il nomignolo di "Terùn", verso la fine del 1977 presso il Collettivo Giovanile Stadera di Via Giovanni da Cermenate (dove, fra l'altro, egli aveva conosciuto anche il Crippa) e di avere conosciuto il Grimaldi, soprannominato "il Madre", presso il Centro Sociale di Via Boifava. A proposito delle due persone testè nominate, che egli sostiene essere legate fra loro da rapporti di assidua frequentazione, l'Andreatta riferisce:

- che verso la metà del dicembre del 1978 si era sentito chiedere dal Memeo se poteva tenere delle armi presso la sua abitazione di Via Cascina Corba e che, al suo assenso, il Memeo gli aveva consegnato una borsa contenente due pistole e un fucile a canne mozze, raccomandandosi perchè sua sorella, con la quale egli all'epoca conviveva, non le vedesse;
- che egli aveva, in un primo tempo, sistemato la borsa con le armi in cantina e, successivamente, in cima ad un armadio nella sua camera da letto per il motivo che la sorella aveva preso a frequentare la cantina dell'abitazione per prelevarvi degli scatolani con i quali preparare il trasloco che si accingeva a fare;
- che verso la metà del mese di gennaio del 1979 la sorella si era accorta della presenza della borsa e delle armi nella stessa contenute per cui, spaventatissima, dopo averne parlato con la zia, lo aveva invitato a disfarsene al più presto (la circostanza trova conferma nella deposizione della sorella dell'Andreatta);
- che nei giorni immediatamente successivi egli aveva riportato la borsa al Memeo dopo essersi dato con lo stesso appuntamento in una Piazza di Milano, accompagnandolo poi in un abbai-



COURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. .... 42

no di Via Chiesa Rossa n.95 (individuato e perquisito senza frutto dalla Polizia) di cui il Memeo aveva le chiavi e nel quale la borsa era stata depositata;

- che in occasione dell'accesso nell'abbaione predetto egli aveva avuto modo di notare, assieme ad un ciclostile, un baule di legno che egli, per curiosità, aveva aperto constatando come nel suo interno fossero custodite delle armi in numero imprecisato fra le quali egli aveva riconosciuto pistole automatiche e a tamburo;
- che una decina di giorni dopo, intorno al 25/1/79, dopo che la sorella si era trasferita altrove ultimando le operazioni di trasloco, rivedendo il Memeo, gli aveva riferito che, se voleva, poteva riprendersi in casa le armi;
- che il Memeo lo aveva preso in parola, riconsegnandogli la borsa che egli aveva custodito in casa fino ai primi di maggio del 1979 quando, essendo venuto ad abitare presso di lui il Crippa (che si riteneva ricercato dalla Polizia), aveva ritenuto più opportuno riaffidare le tre armi al Memeo, riaccompagnandolo a riporle nell'abbaino, dove aveva nuovamente notato la presenza del bauletto di legno;
- che all'inizio di febbraio del 1979 il Memeo e il Grimaldi, a bordo della Ford verde di quest'ultimo, lo avevano condotto in una villa sita nei pressi di Bergamo, di proprietà del padre del Gabriele (poi individuata e anch'essa perquisita senza frutto dalla Polizia), dove gli avevano mostrato, esposte in bella mostra su di un tavolo tondo, una dozzina di armi diverse, in ottimo stato, fra le quali due fucili.

A proposito dell'omicidio Torregiani, l'Andreatta, nell'interrogatorio del 24/X/79 al P.M. e del 31/X/79 al G.I., riferisce che la sera successiva all'arresto dell'Annia Casagrande il Grimaldi e il Memeo, entrambi in possesso di revolver dal calcio color legno chiaro, si erano presentati presso la sua abitazione, preoccupati che la Polizia potesse risalire a loro (in particolare, al Grimaldi) attraverso la ragazza; che essi avevano, quindi, chiesto e ottenuto di passare la notte presso di lui; che prima di coricarsi, nel consumare un pasto approntato alla buona, parlando un po' l'uno e un po' l'altro, gli avevano raccontato come essi avessero materialmente partecipato all'omicidio del Torregiani e più particolarmente:

- che erano stati loro due a sparare all'orefice, affrontandolo dopo averlo aspettato vicino al negozio;
- che essi intendevano soltanto ferire il Torregiani e non ucciderlo, ma che questi, cadendo, aveva risposto al fuoco con la propria pistola, per cui essi avevano continuato a sparare uccidendolo;
- che la versione dei fatti riportata dalla stampa era errata, poichè il figlio dell'orefice ucciso non era stato colpito da loro, bensì dallo stesso Torregiani, con uno o più colpi usciti dalla sua arma;
- che dopo la sparatoria erano fuggiti a bordo di un'autovettura che li aspettava ad una trentina di metri, dietro l'angolo

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 41

con il motore al minimo;  
- che l'autista di questa vettura aveva fatto perdere loro qualche attimo nella fuga perchè, invece di attendere al volante come stabilito, aveva atteso fuori dalla macchina;  
- che non lontano dal luogo del fatto vi era una seconda macchina in sosta per il trasbordo;  
- che il Torregiani era stato colpito in quanto, in precedenza, egli si era opposto "all'azione di riappropriazione della ricchezza da parte del proletariato".

In esito a tali dichiarazioni il Grimaldi e il Memeo vengono raggiunti da una comunicazione giudiziaria per omicidio e invitati a rendere interrogatorio a chiarimenti. Il Grimaldi, di fatto irreperibile, non si presenta a rendere l'interrogatorio, mentre il Memeo (verbale del 19/XI/79) respinge ogni addebito in ordine all'omicidio, sostenendo di non conoscere e di non avere mai conosciuto nè l'Andreatta nè il Grimaldi, negando anche di essere conosciuto nel suo ambiente con il soprannome di "Terùn".

Le dichiarazioni dell'Andreatta costituiscono l'ultimo elemento in ordine temporale comprovante l'esistenza di una connessione oggettiva, soggettiva e probatoria tra i vari procedimenti dei quali si è fino ad ora parlato, formatisi autonomamente a seguito di gravi fatti di criminalità terroristica o da operazioni compiute dagli organi di P.G. a partire dall'inizio del 1979. Gli elementi suddetti vengono da questo Ufficio posti a base di un'istanza di riunione dei vari procedimenti commessi, istanza che viene accolta dal C.I., il quale provvede a formare un unico procedimento assegnandolo congiuntamente ai Giudici Istruttori delle sezioni 2<sup>a</sup> e 20<sup>a</sup>.

Come primo atto del procedimento riunito viene disposto e fissato per il 12/XII/79 un confronto tra l'Andreatta e il Memeo. Senonchè, la mattina di quello stesso giorno, perviene a questo Ufficio, che prontamente lo trasmette al C.I., una nota della Questura di Milano relativa al sequestro, avvenuto qualche giorno prima, di una lettera di pugno dell'Andreatta indirizzata dal Carcere di Parma ove si trova detenuto alla redazione di Radio Black Out di Milano: la lettera viene trovata in possesso di tale Campari Marco, collaboratore della stazione radio, che viene fermato al confine con la Svizzera per un'infrazione valutaria.

La lettera, scritta dall'Andreatta in risposta ad una cartolina speditagli dai suoi amici di Radio Black Out, riflette il dramma intimo dell'imputato, e appare rilevante ai fini di una corretta valutazione delle dichiarazioni rese dallo stesso Andreatta in sede di interrogatorio e, in ogni caso, per la valutazione del suo comportamento processuale. Si ritiene, conseguentemente, di riportare in questa sede i passi più significativi della stessa.

"Ricevo oggi la vostra cartolina, che mi fa immenso piacere da un lato, ma che trovo, purtroppo, inutile dall'altro. Inuti-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio aggiunto N. 48

" le perchè nei dieci giorni di segregazione alla Questura non  
" mi è stato possibile mantenere il mio controllo ed è finito  
" che ho parlato. Sì, cari compagni (poichè voi lo siete, io  
" ormai non più), Valter.....è una spia, non è riuscito a te=  
" nere duro, si è trovato smarrito per dieci lunghi giorni e,  
" anche se ora ha recuperato la volontà di lotta e di rivolta,  
" non ha più il diritto di chiamarsi compagno.... Quelli in  
" Questura sono stati dieci lunghi e interminabili giorni; ore  
" e ore di interrogatori ossessivi, circondato da trenta-qua=  
" ranta persone che facevano domande a tappeto e che sapevano  
" tutto di me ( tre mesi di pedinamento), fotografie con me in  
" compagnia di compagni latitanti, il ritrovamento dei proiet=  
" tili di cui non conoscevo davvero l'esistenza; il ricatto di  
" licenziare e incarcerare mia sorella che io ingenuo e a di=  
" giuno di qualsiasi dato legale, e affetto da troppa affezio=  
" ne nei suoi confronti, ho creduto possibile; e poi la mia de=  
" bolezza psicologica, la testimonianza del portinaio e dei  
" vicini di casa mia, hanno fatto sì che io, Valter, il situazio=  
" nista, l'oltranzista, cedessi, ediventassi una spia, un dela=  
" tore.... Se uscirò di qui, compagni, Valter sparirà dal mondo  
" degli uomini, poichè non ha più diritto di vivere con essi,  
" poichè Valter, anche se ora non farebbe più una simile cosa  
" ( troppo tardi, vero?! ) non potrà più combattere per la rea=  
" lizzazione del nuovo mondo, poichè ci sarebbe sempre il so=  
" spetto (giustificato) che potrebbe da un momento all'altro  
" tradire la rivoluzione come già ha fatto una volta. Mi spia=  
" ce, compagni, di arrecarvi questa grossa delusione, ed è per  
" questo che vi chiedo di rinunciare a difendermi, perchè non  
" ne ho il diritto..... Un'altra cosa che mi tormenta è l'idea  
" di non poter essere al vostro fianco il giorno che...la furia  
" rivoluzionaria si impadronirà, col pensiero, delle strade...  
" Non ci sarò, compagni, poichè mi troverò isolato dal mondo,  
" oppure sarò già caduto sotto i colpi che la Rivoluzione in=  
" fligge ai suoi peggiori nemici, le spie, i delatori, quale io  
" sono. Potrai coniare un nuovo vocabolo, quello di "delator  
" pentito", ma sarebbe talmente idiota.... Addio compagni, vi  
" saluto in nome della Rivoluzione tradita, addio per sempre,  
" e se ci incontreremo fate quello che più ritenete giusto...  
" Sto disegnando un fumetto, semmai un giorno ve lo spedirò...  
" come dono, come illusione di riscatto (minimo) di me stes=  
" so....Avrei preferito scrivervi altre cose..., avrei voluto  
" scrivervi che ho tenuto duro, che sono riuscito a non aprir  
" bocca, ma così non è stato, e sarebbe stato talmente vigliac=  
" co e ipocrita nascondervelo, che....ho ritenuto giusto rive=  
" larvi cosa ho fatto....Credetemi, ciò che vi ho scritto, le  
" mie angosce, o "pentimenti", sono sinceri, e sono bagaglio pe=  
" sante che mi schiaccerà per sempre.....".-

In calce alla lettera, scritta con inchiostro diverso, si leg=

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 43

ge la seguente postilla:

" P.S.- In aggiunta dopo due giorni dalla stesura : ho fatto  
" la scelta di ritrattare, mi costerà degli anni in più e for=  
" se non cambierà, giustamente, il vostro giudizio nei miei  
" confronti; una volta ho tradito, un'altra volta potrei ri=  
" farlo, anche se ora mi sento pronto a qualsiasi prova di  
" forza. Non potevo rinunciare ad essere un compagno. So co=  
" munque che ciò non cambierà niente, se non il mio rapporto  
" con il mondo. Se prima (intendo dopo gli interrogatori) non  
" potevo guardarlo più negli occhi, ora per lo meno mi è possi=  
" bile guardarlo con un occhio chiuso ed uno aperto. So che  
" peggioro la mia posizione giuridica, ma è meglio così, e poi  
" che cazzo me ne frega della mia posizione giuridica. Compaa=  
" gni, so che non potrò lo stesso tornare da voi come prima,  
" ma vi prego, permettetemi almeno l'orgoglio di pensare d'es=  
" sere in parte rinsavito. Ho ceduto per debolezza psichica,  
" ora non dovrebbe succedere più, e se i compagni ritengono  
" non basti, eseguano la sentenza. Io non ho più paura, ce l'ho  
" fatta, ho vinto la battaglia con me stesso".

Il pomeriggio del 12/12/79 si procede ad un nuovo interroga=  
torio dell'Andreatta. L'imputato produce prepimamente una  
propria dichiarazione manoscritta su dodici facciate, che chie=  
de di poter leggere prima di rispondere a qualsiasi domanda, e  
che viene poi allegata al verbale.

Nel suo scritto l'Andreatta sottolinea innanzitutto lo stress  
psicologico che gli hanno prodotto i lunghi interrogatori dei  
primi giorni di detenzione ( che sono avvenuti, in Questura, fra  
il 22 e il 30 ottobre), e pur riconoscendo di aver ricevuto  
" un trattamento esteriore corretto", lamenta di avere riporta=  
to in quei lunghi giorni "l'annullamento totale delle sue ca=  
pacità intellettuali". L'Andreatta si sofferma, quindi, sulle  
posizioni di persone inquisite in un procedimento penale pen=  
dente a Torino, non rilevanti per il processo in corso, e si di=  
lunga in considerazioni di carattere personale. Per quanto ri=  
guarda gli episodi che più direttamente interessano la presen=  
te vicenda processuale, la ritrattazione preannunciata dall'An=  
dreatta è tutta contenuta in due brani, che qui di seguito si  
riportano:

" E' vero che mi recai alla villa di "Madre" con Memeo e lo  
" stesso Grimaldi....agli inizi di febbraio....Ma di armi non  
ne vidi, nè di queste mi fu fatto cenno alcuno. Parlai di ar=  
mi, perchè.....gli agenti della DIGOS è di questo che vole=  
vano sentir parlare.....".

" Smentisco con viva forza che "Madre" " Memeo siano venuti da  
" me chiedendo ospitalità e che mi abbiano rivelato di avere  
" assassinato Torregiani, lo smentisco. Ora vi chiederete per=  
" chè ho dichiarato ciò, che vantaggio potevo trarne. Vi sem=  
" brerà strano, ma non volevo trarre alcun vantaggio personale,  
" volevo solo finire al più presto questi giorni d'angoscia, e  
" la cosa mi è nata così, follia forse, ma non sono folle....".-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. .... 44

Nel corso dell'interrogatorio del 12/XII/1979 l'Andreatta conferma la sua dichiarazione scritta. Gli viene domandato come egli abbia potuto inventare ( e ribadire nell'interrogatorio 31/X reso al G.I. nel carcere di Parma ) cose così dettagliate e circostanziate sull'omicidio Torregiani e, per giunta, corrispondenti all'effettiva dinamica dell'azione. Egli risponde di non saperlo spiegare. A proposito della lettera scritta a Radio Black Out l'Andreatta la riconosce come sua e ne riconosce il contenuto. Nessuna smentita viene fatta dall'imputato in ordine alle armi da lui tenute in casa su incarico del Memeo (armi che furono viste anche da sua sorella), nè in ordine alle circostanze relative all'abbaino di Via Chiesa Rossa.

Di fronte a queste nuove emergenze istruttorie, il confronto disposto con il Memeo viene giudicato superato e annullato.

In data 8/1/80, dopo che questo Ufficio aveva avanzato specifiche e dettagliate richieste mettendo a punto le varie posizioni processuali degli imputati e adeguando le contestazioni alle risultanze dell'istruttoria, il G.I. emette nei confronti del Patone Sante, Masala Sebastiano, Mutti Pietro, Grimaldi Gabriele, Memeo Giuseppe, Ferrari Maria Pia, Fontana Germano, Franco Angelo, Marelli Silvana, Battisti Cesare, Giacomini Diego, Falcone Cipriano, Moretti Marco, Andreatta Valter e Crippa Giuseppe un mandato di cattura che è anche riassuntivo, di completamento e precisazione dei provvedimenti restrittivi precedentemente adottati, che vengono espressamente fatti salvi nelle parti non incompatibili.

Con il mandato in questione vengono, in primo luogo, precisate le posizioni dei vari imputati rispetto al reato di banda armata: l'originaria imputazione di costituzione e organizzazione resta solo nei confronti della Marelli, del Memeo, della Ferrari e del Fontana, mentre ai coimputati già perseguiti per il reato di cui all'art. 306 C.P. viene contestata la semplice partecipazione. Nel relativo capo di imputazione si precisa che in questa forma risponde anche del reato il Masala Marco, a piede libero. L'imputazione di costituzione e organizzazione di banda armata viene estesa, invece, al latitante Grimaldi Gabriele, che assieme al Memeo si vede contestare anche il concorso nell'omicidio del Torregiani.

Viene nuovamente colpito da provvedimento restrittivo per il reato di partecipazione a banda armata il Franco Angelo, raggiunto, questa volta, da nuovi indizi giudicati "sufficienti" a legittimarne la cattura. Seguono, poi, le contestazioni minori, meglio indicate nella rubrica delle imputazioni che precede le presenti richieste.

La nuova tornata di interrogatori nei confronti degli imputati detenuti non dà risultati di rilievo: il solo Memeo, dopo avere preannunciato rivelazioni clamorose sulla persona che avrebbe portato in Via Picozzi le armi in luogo sequestrate, delude le generali aspettative rifiutandosi di fare il nome di questo poco credibile personaggio. Inaspettatamente conferma, invece, per quanto lo riguarda, il risultato della peri-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. ....45

zia grafica disposta sugli elenchi manoscritti di armi essi pure sequestrati nell'appartamento di Via Picozzi, riconoscendo che una parte dei fogli sono stati effettivamente scritti da lui. Riconosce pure di avere effettivamente conosciuto l'Andreati

Mentre l'istruttoria sembra avviarsi senza scosse alla sua conclusione curando i depositi degli elaborati peritali mano a mano che i periti nominati provvedono a consegnarli (merita il conto segnalare che, a parte il dubbio risultato a proposito della perizia balistica effettuata sui reperti Campagna, viene acclarato che nessuna delle armi sequestrate è stata impiegata nei vari attentati rivendicati con le sigle di cui al capo 1) della rubrica; contestualmente si accerta che una pistola Beretta mod. 34 con canna sostituita, NON SEQUESTRATA, risulta essere stata impiegata in tre distinti attentati, rivendicati tutti dai "Proletari Armati per il Comunismo, e cioè quelli patiti da Fava, Rossanigo e Nigro), si verificano, inaspettati dai colpi di scena, a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro.

Il primo lo si ha in S. Ilario d'Enza il 25/1/1980, allorché, con un'intelligente e incruenta operazione di P.G. messa a punto in poche ore, dai Carabinieri del Reparto Operativo di Reggio Emilia viene arrestato, carico d'armi e altro materiale esplosivo e non, il MASALA SEBASTIANO. Più particolarmente il Masala viene colto mentre in compagnia di certo Scotoni Giancarlo sta effettuando un trasporto di armi e materiale da una base sita nel bolognese ad un'altra posta in una città del Nord, asseritamente Milano.

Al Masala vengono immediatamente notificati i provvedimenti restrittivi esistenti a suo carico e in data 29/1/1980 il prevenuto è sottoposto ad interrogatorio. L'imputato contesta ogni sua responsabilità nell'omicidio del Torregiani, afferma che il pomeriggio del 16/2/79 egli si trovava in treno diretto verso Milano proveniente da Roma, città dove si era portato nella notte fra il 15 e il 16/2/79, sempre in treno, per partecipare, in qualità di osservatore per conto del Collettivo Autonomo Barona, a "un convegno sulle carceri" che doveva avere luogo sabato 17/2/79. Giunto a Roma nella prime ore del mattino del 16, dopo avere invano cercato ospitalità presso una donna sposata impedita a farlo dalla presenza del marito, il Masala sostiene di essere ripartito quella stessa mattina per Milano "perchè non sapevo dove dormire", considerato, anche, che il famoso convegno era stato spostato a domenica 18/2.

Giunto, pertanto, a Milano in orario successivo a quello della consumazione dell'omicidio, dopo avere cenato presso la Trattoria Toscana di Porta Ticinese, si era portato presso il locale "All'Operetta" dove si era incontrato con il fratello Marco, il cugino Sisinio, il Fatone e la Casagrande, presso la cui abitazione avevano deciso tutti insieme di trasferirsi.

Interrogato circa le persone presenti in detto luogo, afferma di non ricordare la presenza della nipote del Fatone, di non conoscere e, pertanto, di non avere visto in luogo il Grimaldi,

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 45

di escludere la presenza in detta abitazione del Mutti Pietro. Anche il Franco Angelo è, a suo dire, persona a lui sconosciuta.

Conclude affermando di avere saputo dell'omicidio Torregiani soltanto due giorni dopo che lo stesso era stato consumato, a Roma, dove aveva fatto ritorno, e di avere trascorsa la notte fra il 16 e il 17/2/79 a Milano presso l'abitazione di una ragazza della quale rifiuta naturalmente di fare il nome per evitare che - essendo completamente estranea a qualsiasi fatto delittuoso - possa rimanere coinvolta negli ingranaggi kafkiani di questo processo.

Contestata al prevenuto la permanenza del reato di partecipazione a banda armata fino al momento del suo arresto e invitato a dare una spiegazione del perchè egli fosse armato e stesse trasportando quella sorta di arsenale mobile che gli venne sequestrato, il Masala, riportandosi a quanto già dichiarato al P.M. di Reggio Emilia, ha affermato che si era limitato a fare da "spallone" in un trasporto dietro pagamento in suo favore della somma di L. 500.000., a ciò spinto dal "costo" della latitanza a cui era costretto. Senonchè, a distanza di pochi giorni, nel corso del pubblico dibattimento relativo al processo celebrato a Bologna per i reati concernenti le armi, lo stesso Masala Sebastiano, alla pari del suo compagno Scotoni, si dichiarerà appartenente alla O.C.C. "Prima Linea".

Merita evidenziare che la posizione del prevenuto in ordine ad una possibile configurazione del reato di banda armata in relazione ai fatti concernenti il suo arresto, in accoglimento di un'istanza in questo senso avanzata dal suo difensore, verrà fatta confluire nel presente procedimento, previo stralcio della sua posizione da quella di altri coimputati nel procedimento qui trasmesso dalla Procura di Bologna e rispedito a Firenze per competenza.

Il secondo colpo di scena lo si registra il 4/2/80, allorchè in Chiasso personale dipendente dell'Ufficio Italiano di P.S., procedendo al controllo dei passeggeri di un convoglio, trae in arresto il Grimaldi Gabriele che nell'occasione esibisce agli operanti il proprio passaporto autentico. Il Grimaldi è disarmato, ma in suo possesso vengono rinvenuti altri 4 passaporti, intestati a nominativi diversi, due dei quali portanti apposta la fotografia del prevenuto. Gli atti relativi al rinvenimento dei documenti in oggetto, previamente stralciati, formano oggetto di separato procedimento.

Notificatogli il mandato di cattura, l'imputato viene interrogato il 6/2/1980, presso il Carcere di Lodi.

Nel respingere ogni addebito il prevenuto ricostruisce i suoi movimenti nella giornata dell'omicidio e in quelle immediatamente successive. Afferma, in particolare, di avere, il giorno 16/2/79, pranzato presso la propria abitazione e di essere rimasto in detto luogo per l'intero pomeriggio. Invitato a fare i nomi di eventuali persone estranee all'ambiente familiare che lo possano avere visto in casa nel lasso temporale interessante l'omicidio, il prevenuto testualmente risponde: "Mi riservo di ri-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 49

spondere a questa domanda in seguito, e cioè quando sarò sicuro che facendo il nome della persona o delle persone che mi hanno visto in casa non succederà a costoro nulla di giuridicamente e politicamente pregiudizievole". Il che equivale a dire che l'imputato ha bisogno di tempo.....per rispondere!

Proseguendo nella ricostruzione, racconta di come, dopo cena, si fosse portato presso la trattoria "All'Operetta" dove, mentre consumava qualche bevanda in compagnia dei fratelli Marco e Sebastiano Masala e del Memeo Giuseppe era sopraggiunta l'Annia Casagrande, vale a dire la sua ragazza, la quale, dopo avere parlato con alcune persone davanti all'ingresso del locale, lo aveva invitato a raggiungerla a casa dove stava per fare ritorno.

A casa dell'Annia, dove si era portato un po' di tempo dopo, aveva trovato il Fatone Sante con la nipote Rita, Marco Masala che era in compagnia del Sisisnio Bitti, forse, ma non ne era certo, il Sebastiano Masala. Sicuramente non era presente il Pietro Mutti. Le persone nominate, alla pari della quasi totalità dei suoi coimputati, erano persone da lui conosciute in precedenza.

Appena entrato nell'abitazione aveva appreso dall'Annia, in via riservata, che il Fatone era in difficoltà e che quella sera si sarebbe fermato a dormire in luogo. Aveva preso atto della circostanza, senza avanzare domande chiarificatrici, come, del resto, era prassi fra compagni. Nel periodo in cui le persone nominate erano rimaste nell'appartamento, come anche in precedenza presso il locale "All'Operetta", nessuno aveva parlato dell'omicidio del Torregiani, notizia che lui aveva appreso dalla stampa soltanto all'indomani. E neppure si era parlato delle ragioni per le quali il Fatone restava a dormire dalla Casagrande. Dopo che tutti gli altri amici se ne erano andati, lui pure, con la sua autovettura, aveva da solo fatto ritorno a casa.

L'indomani si era rivisto con la Casagrande portandosi nel pomeriggio presso la sua abitazione e rimanendo con lei fino a sera inoltrata: come spesso, poi, avveniva in quel periodo, aveva litigato con la ragazza in maniera piuttosto violenta, finendo per lasciarla sola allontanandosi di casa senza avere toccato la cena che nel frattempo l'Annia aveva preparato. Si era così recato "All'Operetta" da dove, verso mezzanotte, aveva telefonato all'Annia sentendosi rispondere da una voce d'uomo che lo aveva insospettito. Aveva allora pregato il Memeo, che si trovava in sua compagnia nel locale, di riprovare a chiamare la Casagrande per cercar di capire cosa fosse successo. Anche al Memeo aveva risposto una voce d'uomo, in maniera strana e villana, per cui dentro di loro aveva cominciato a prendere piede il sospetto che dalla Casagrande potesse esservi la Polizia. Decisi ad accertarlo, avevano atteso qualche ora e quando, chiamato il numero dell'Annia, nessuno aveva più risposto al telefono, con la sua auto si erano recati sotto casa della ragazza, si erano fatti aprire dalla portiera il portone di ingresso dell'edificio ed erano saliti al piano fermandosi davanti alla porta chiusa dell'appartamento della Casagrande. Poichè nessuno, agli squilli del campanello, veniva ad aprire e poichè sul pianerottolo vi



SICURTÀ DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. .... 48

vie erano mozziconi di sigarette in gran numero di un tipo diverso da quello fumato dall'Annia, il sospetto di un intervento della Polizia era divenuto quasi una certezza. Avevano, comunque, svegliato un vicino dell'Annia che conoscevano di vista senza riuscire ad avere da lui conferma di alcunchè, per il motivo che era ritornato a casa tardi ed aveva soltanto sentito dei rumori nell'appartamento della Casagrande. Dal telefono del vicino egli aveva chiamato alcune amiche dell'Annia, chiedendo di lei e sentendosi rispondere che non l'avevano vista. In maniera un po' rocambolesca, scavalcando muretti e penetrando nei cortiletti interni, si erano addirittura accertati che la giovane non si fosse suicidata, buttandosi dalla finestra della sua abitazione. Avevano quindi fatto ritorno a casa. Il mattino dopo aveva ripreso a cercare la Casagrande, telefonando in giro per avere notizie, ma sempre senza esito. Prima di rivedersi con il Memeo, con il quale aveva preso appuntamento telefonico per il pomeriggio, era però ritornato sotto casa della Casagrande, lasciando all'interno della vettura della ragazza quel bigliettino, che venne poi sequestrato dalla Polizia, iniziante con le parole "Che cosa ti è successo? e se non ti è successo niente almeno fammelo sapere..."-

Incontratosi con il Memeo nel pomeriggio di domenica 18/2/79, <sup>testualmente aggiunge:</sup> "poiché io a quel punto temevo fortemente di essere ricercato dalla polizia, pensai di rifugiarmi a casa di qualcuno, e pensai ad Andreatta, dopo essermi consultato con qualche amico, perchè sapevo che l'Andreatta aveva la casa libera. Memeo venne con me dall'Andreatta non perchè avesse delle particolari ragioni, ma semplicemente per stare con me", precisando che quella sera arrivarono "abbastanza tardi" a casa dell'Andreatta; che a casa del Valter mangiarono qualche cosa; che quella sera egli portava con sé una vecchia Beretta cal. 7,65 ed era pertanto armato, ignorando se anche il Memeo avesse con sé delle armi; che escludeva, comunque, che l'Andreatta potesse essersi accorto che lui era armato e potesse aver visto la pistola; che in casa dell'Andreatta avevano parlato sia della vicenda di Annia Casagrande, sia dell'omicidio Torregiani e ciò "in quanto era il fatto più importante degli ultimi giorni a cui poter ricollegare eventuali perquisizioni da parte della polizia".

Ad una precisa domanda, il Grimaldi testualmente risponde: "Sebbene la sera del 18/2/79 si sia parlato con l'Andreatta dell'omicidio Torregiani, non risponde assolutamente a verità che io e il Memeo abbiamo detto di essere stati gli autori materiali dell'omicidio; sono altresì false tutte le circostanze riportate nel mandato di cattura, circostanze che secondo l'Andreatta noi gli avremmo riferito", aggiungendo che presso l'abitazione dell'Andreatta lui e il Memeo avevano dormito non una ma bensì due notti e che probabilmente nella giornata del lunedì avevano anche parlato della R 4 rossa del Sante Fatone, "ipotizzando che la polizia fosse risalita al Fatone attraverso questa macchina" della quale parlavano i giornali o della quale "comunque si parlava nell'ambiente".

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. .... 49

Modificando parzialmente quanto in precedenza dichiarato indica nella mattinata del Lunedì l'occasione nella quale ritornò sotto la casa della Casagrande, lasciandole all'interno della sua auto il bigliettino poi sequestrato dalla Polizia; aggiunge che dopo avere telefonato a sua madre, si era con la stessa incontrato nella medesima mattinata presso un'amica, apprendendo della perquisizione compiuta dalla Polizia nella loro abitazione; nel pomeriggio aveva rivisto il Memeo con il quale aveva appuntamento, informandolo della perquisizione subita e consigliandolo, per prudenza, a seguirlo nuovamente dall'Andreatta; dall'abitazione di quest'ultimo era uscito per l'ultima volta la mattina del martedì 20/2/79 e da quel momento non aveva visto più il Memeo e l'Andreatta; aveva quindi, nello stesso giorno di martedì, lasciato Milano, rimanendo all'estero fino al giorno del suo arresto.

A precise domande risponde che corrispondeva a verità quanto dall'Andreatta dichiarato e cioè che un sabato o una domenica nel periodo precedente la metà di febbraio aveva con la sua macchina accompagnato il Memeo e l'Andreatta nella villa disabitata di proprietà del padre sita in Cicola, nei pressi di Bergamo, visitandola insieme, ma che non era vero, invece, che nella villa vi fossero delle armi; che nulla egli aveva a che fare con la rapina consumata a Bergamo ai danni dell'armeria "Tuttosport"; che non aveva più visto la Casagrande da dopo che era partito; che non gli sembrava di conoscere la Ferrari Maria Pia e il Fontana, pur prendendo atto del ritrovamento del suo numero di telefono sull'agenda di quest'ultimo; che non era mai stato nell'appartamento di Via Picozzi come pure in quello della Marelli in Via Castelfidardo; che non conosceva e nulla sapeva in merito all'abbaino di Via Chiesa Rossa; che non aveva mai saputo, né dal Memeo, né dall'Andreatta che presso l'abitazione di quest'ultimo fossero custodite armi di pertinenza del Memeo; che non aveva mai conosciuto il Crippa Giuseppe, il Franco Angelo e i quattro giovani arrestati presso la Marelli.

L'interrogatorio del Grimaldi del quale sono stati riportati i tratti salienti, avviene presso la Casa Circondariale di Lodi, ove l'imputato è stato ristretto immediatamente dopo la sua cattura. Esaurito lo stesso, viene disposta la traduzione del prevenuto a Bergamo e, contestualmente, ordinata per ragioni istruttorie la messa in stato di isolamento del coimputato Memeo, detenuto a Milano.

Il Memeo viene interrogato in data 8/2/79, ma, dopo avere preso atto delle contestazioni dell'Ufficio in ordine al palese contrasto esistente fra le sue dichiarazioni e quelle del Grimaldi in ordine ai comuni rapporti di conoscenza e ai movimenti tenuti da entrambi la sera dell'omicidio Torregiani e nei giorni immediatamente successivi, dichiara che intende avvalersi della facoltà di non rispondere e che comunque chiede un rinvio dell'interrogatorio perchè sconvolto dall'omicidio, avvenuto quella

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 50

stessa mattina a Milano, di William Vaccher.

L'interrogatorio viene rinviato al giorno 11/2/80 e nella occasione l'imputato decide di rispondere: conferma sostanzialmente le dichiarazioni del Grimaldi per quanto concerne i movimenti di entrambi nel giorno dell'omicidio e in quelli immediatamente successivi. Ammette di essersi trovato nel locale "All'Operatta" con il Grimaldi la sera dell'omicidio del Torregiani, ma nega che assieme a loro, presenti nel locale, potessero esservi i due fratelli Masalà, da lui conosciuti soltanto in carcere. Riconosce di avere effettivamente aiutato il Madre nelle vane ricerche dell'Annia Casagrande protrattesi fino a tarda ora della notte fra il 17 e il 18/2/1979 ma nega che qualcuno abbia mai avvertito l'ipotesi che la Casagrande potesse essere stata arrestata dalla Polizia. Negava di avere conosciuto il Patone Sante e di avere collegato o sentito altri collegare l'arresto dell'Annia al fatto, a lui non noto, che la ragazza gli aveva dato ospitalità nella notte successiva all'omicidio dell'orefice; di avere mai sentito parlare del Patone dal Grimaldi.

Riconosce, ancora, di essersi effettivamente portato presso l'abitazione dell'Andreatta con il Grimaldi nella tarda serata del 18/2/1979 e di avervi trascorso due notti, sempre in compagnia dell'amico. Nessuno di loro due era armato: in ogni caso, se il Grimaldi lo era lui non se ne era accorto. Ammette che presso l'Andreatta, tutti e tre commentarono insieme i fatti recenti, e cioè l'arresto della Casagrande e l'omicidio Torregiani; si rifiuta di rispondere alla domanda se nel corso della conversazione i due fatti fossero mai stati ricollegati fra loro e, in caso affermativo, in che termini; riconosce di essere effettivamente stato assieme all'Andreatta e al Grimaldi "una volta" presso la villa di Cicola, nei pressi di Bergamo, del padre del Gabriele, pur ribadendo che nella stessa non vi erano armi. A precisa domanda, rivoltagli in relazione ad una ammissione fatta in un precedente interrogatorio di avere frequentato l'abbaino di Via Chiesa Rossa soltanto per andarci a fumare degli spinelli, dichiara di non ricordare se nello stesso abbaino si fosse recato anche il Grimaldi.

Il successivo 22/2/1980 viene reinterrogato l'imputato Grimaldi Gabriele, nel frattempo trasferito da Bergamo a Milano, dove era giunto il 12/2/80 rimanendo ristretto presso la locale Casa Circondariale senza poter godere dei colloqui con i familiari e i difensori, ma anche senza essere tenuto in stato di isolamento: i Giudici non fanno a tempo a sedersi che l'imputato, entrando immediatamente "in medias res", senza nemmeno spiegare i motivi di questo suo cambiamento di rotta rispetto alle precedenti dichiarazioni, annuncia trionfalmente di avere un alibi per il pomeriggio del giorno dell'omicidio e che l'alibi è costituito dalla circostanza, riemersa nei giorni di detenzione, che il Prof. Mario Geymonat, docente universitario e suo conoscente di famiglia, era venuto quel

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. .... 51 .....

giorno - il fatidico 16/2/1979 - a fargli visita a casa, fermandosi a pranzo e trattenendosi presso la sua abitazione a parlare del più e del meno per un lasso di tempo tale da escludere comunque ogni sua possibile partecipazione all'omicidio del Torregiani. Dopo qualche tergiversazione, ricollega in maniera vaga ad una copertina della Collana "Segretissimo" alla quale stava lavorando da consegnarsi alla Mondadori il Lunedì successivo e che egli voleva a tutti i costi terminare entro quel venerdì per avere liberi il sabato e la domenica, l'individuazione dell'esatto giorno nel quale il Geymonat venne a fargli visita, trattenendosi a pranzo.

Il Prof. Geymonat Mario viene interrogato il successivo 23/2/1980 e senza mezzi termini, dopo avere ricordato la comune militanza politica con il Grimaldi nei gruppi marxisti leninisti e, in particolare, fino a quando il Gabriele non uscì, nel Partito Comunista (marxista-leninista) d'Italia, afferma testualmente: "L'ultima volta che vidi il Grimaldi fu il giorno 16/2/1979", spiegando, poi, che legava questa sua apparente certezza e categoricità alla avvenuta pubblicazione, in data 15/2/1979, sul quotidiano "Ottobre", da lui diretto, di un articolo di un comune conoscente di Milano, tal Rinaldi Raffaele in merito alla quale, non appena ritornato da Siena ove aveva tenuto lezione il giorno 15/2, egli andava, il giorno successivo, in cerca di commenti e giudizi presso i comuni amici. Dà, quindi, una dettagliata descrizione delle attività da lui svolte e degli spostamenti effettuati nella giornata del 16/2/1979, certamente trascorsa a Milano, e nella giornata antecedente. Precisa anche in quali termini e in quali circostanze venne a conoscenza dell'arresto dell'amico Gabriele e quali furono i processi logici attraverso i quali riuscì a mettere a fuoco i fatti dei quali era stato protagonista e che, riferiti ai magistrati, avrebbero consentito al Gabriele di disporre di un alibi qualificato per le ore in cui fu teso il mortale agguato al Torregiani.

Senza dilungarsi sul punto e senza entrare nei particolari della fulminea, ma, nello stesso tempo, precisa e meticolosa indagine con la quali i Giudici Istruttori, trasferendosi, fra l'altro, anche a Siena presso la locale Università ove il Prof. Geymonat aveva tenuto il corso di Letteratura Latina durante l'anno accademico 1978-1979, si può dire, in breve, che l'alibi fornito da quest'ultimo è miseramente naufragato di fronte alla dimostrazione, ottenuta anche in via documentale, che il giorno 16/2/1979, alle ore 11 della mattina, il professore aveva anticipato una lezione del suo corso e non poteva pertanto trovarsi a Milano, presso l'abitazione dell'amico imputato e negli altri posti nei quali affermava di essere stato, con particolare riguardo alle ore prossime all'omicidio. Contestati i risultati della verifica processuale delle sue dichiarazioni al Prof. Geymonat, quest'ultimo, in data 1.3.1980, ne riconosceva l'esattezza, ammettendo di essersi confuso e

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 52

precisando di avere avuto egli stesso per primo dei dubbi allorchè non aveva ricevuto, come era convinto, il previsto avallo documentale a certe sue operazioni che egli pensava di avere compiuto il 16.2.79 prima di andare a far visita al Gabriele.

Esauritasi l'attività istruttoria, gli atti sono stati messi a disposizione di questo P.M. il quale ha reinvestito il G.I. chiedendogli tutta una serie di ulteriori accertamenti, fra i quali l'espletamento di una perizia grafo-tecnica sul biglietto - già a suo tempo menzionato - rinvenuto nella borsetta dell'imputata Marelli Silvana e alcune piantine di sedi di agenzie di Istituti di Credito di Bologna riportanti annotazioni manoscritte da porsi in relazione a progetti di rapine in loro danno, piantine rinvenute nel "bagaglio" del casala Sebastiano allorchè venne arrestato in Sant'Ilario d'Enza con bombe, armi e altro materiale vario. Si è chiesto, in particolare, di confrontare i documenti predetti con la grafia autografa dell'imputato latitante MUTTI PIETRO al fine di acclarare se la mano di scritti che li aveva redatti fosse o meno la stessa. Con il deposito dell'elaborato peritale che ha concluso per l'attribuibilità al Mutti degli scritti, può praticamente ritenersi conclusa l'istruttoria e si può passare all'esame delle sue risultanze.

++++==ooo==++++

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 53

D I R I T T OPREMESSA.

Si premette che nella verifica del fondamento dei reati contestati agli imputati nel corso dell'istruttoria e nella successiva ulteriore verifica degli elementi di responsabilità esistenti a carico di ciascuno di essi si sarà volutamente sintetici e sarà altresì costante, se tuttora condiviso e possibile, il richiamo alle considerazioni già svolte sul punto da questo Ufficio o dal G.I. nel contesto delle varie richieste avanzate o dei vari provvedimenti adottati nel corso dell'istruttoria nei confronti dei prevenuti. Come è agevole constatare si è sempre trattato di atti processuali abbondantemente motivati, redatti dopo che fra le parti processuali si era ampiamente sviluppato il contraddittorio e la difesa dei prevenuti aveva avuto modo di far sentire la sua voce.

-----000-----

IL REATO DI BANDA ARMATA, capo 1 della rubrica.

Banda armata è l'associazione volontaria di più soggetti, che fanno di disporre di armi, organizzati per commettere alcuno dei delitti indicati nell'art.302 del C.P.--

Tutti gli elementi costitutivi del reato in parola sono verificabili nei confronti del gruppo di imputati contro il quale si procede.

Esiste, in primo luogo, una pluralità di soggetti, ricontraibile sulla base del numero degli stessi imputati ai quali il reato è stato contestato nonché in forza del contenuto dei documenti in sequestro che la detta pluralità di persone necessariamente presuppongono per il raggiungimento dei fini del sodalizio criminoso. D'altro canto, all'identificazione dei componenti la banda si è arrivati, per così dire, "per blocchi", cioè indagando su episodi criminosi che di per sé soli implicavano già una pluralità di persone e costituivano espressione dell'operatività di un organismo associativo presentante le caratteristiche previste dall'art.306 del C.P.--

E' stato, per contro, nel corso dell'istruttoria su ciascuno degli episodi predetti che ha cominciato a prendere corpo, fino ad esplodere in tutta la sua evidenza, la reale possibilità che tutti gli imputati facessero concretamente parte di un'unica organizzazione armata operante con finalità eversive o, quanto meno, di varie bande armate strettissimamente collegate fra di loro e riconducibili ad un'unica struttura associativa. Gli elementi sui quali l'assunto è fondato sono stati analiticamente esaminati nelle richieste di questo Ufficio in data 30/XI/79 nel procedimento n.2748/79 D RGPM a carico di Andreatta Valter + altri : nelle richieste predette, come logica conseguenza di quanto si era venuti esponendo, in uno con la formalizzazione del procedimento contro l'Andreatta, si chiedeva la RIUNIONE

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 51

del procedimento stesso ai procedimenti relativi all'omicidio Torregiani, a quello relativo alla scoperta della base di Via Castelfidardo, all'altro relativo alla scoperta della base di Via Picozzi, nonché la riunione dei vari procedimenti fra loro.

Le considerazioni svolte in quella sede debbono aversi per qui richiamate. Agli elementi già indicati devono aggiungersi i seguenti:

- il rapporto interpersonale esistente fin dai tempi dell'omicidio Torregiani tra gli imputati Franco Angelo-Morretti Marco, nei termini correttamente evidenziati dal G.I. nel suo mandato di cattura dell'8/1/1980 (pag.29 in fondo).
- la riconducibilità alla mano di scritto del MUTTI PIETRO della grafia con la quale risulta redatto il foglietto manoscritto riportante indicazioni sui dati di una patente di guida rilasciata al nome di Brunetta Felice, foglietto rinvenuto all'interno della borsetta della Marelli unicamente a moduli falsi di patente di guida e alle fotografie formato tessera del Masala Sebastiano. Con il che anche il Mutti Pietro entra direttamente ( e non solo indirettamente attraverso la Migliorati) nell'abitazione di Via Castelfidardo.
- la riconducibilità dell'imputato Memeo Giuseppe, secondo le dichiarazioni dell'Andreatta, all'organizzazione eversiva dei "Proletari Armati per il Comunismo", vale a dire alla stessa organizzazione che ha rivendicato gli omicidi Torregiani e Campagna. Si dirà che quello dell'Andreatta costituisce un giudizio suo personale, privo di valore probatorio. Le cose non stanno esattamente in questi termini, perchè se di giudizio si tratta, si tratta pur sempre di una valutazione resa sulla base di fatti (le azioni comportamentali del Memeo) da parte di un soggetto inserito in una certa area politica, che è la stessa dei suoi coimputati di alcuni dei quali godeva la piena fiducia.

Circa l'esistenza del vincolo associativo, le stesse circostanze di tempo e di luogo in cui sono avvenuti gli arresti, le modalità di consumazione dei reati di cui gli imputati sono contestualmente chiamati a rispondere in uno con il reato di cui all'art.306 C.P., gli elementi sopra richiamati non lasciano dubbi al riguardo. Dal contenuto dei documenti in sequestro (vedasi i volantini di rivendicazione di specifici episodi terroristici, i documenti ideologici, i documenti organizzativi sequestrati nel corso dell'intera vicenda processuale) si deduce, d'altro canto, in maniera inequivocabile che gli imputati non hanno operato in chiave individuale, ma, al contrario, sia pure sulla base di scelte personali, quali membri di una complessa organizzazione alla quale rispondere di ogni comportamento; organizzazione della quale hanno costituito le strutture e in nome della quale hanno collettivamente rivendicato gli atti compiuti.

SECURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 55

Si pensi soltanto al comportamento processuale mantenuto dalla stragrande maggioranza degli imputati: lo si potrebbe definire "monolitico", "di gruppo", anch'esso espressione di una sottostante organizzazione. Stessi avvocati, stesse scelte processuali, stesse forme di protesta, stesse motivazioni. Non si vuole, in questa sede, censurare il diritto che ciascun imputato ha di difendersi come meglio ritiene, nelle forme che considera più opportune. Sembra, per contro, lecito al P.M. evidenziare la contraddizione evidente che esiste in chi, in sede di interrogatorio davanti al magistrato, nel proclamare la propria innocenza ed estraneità ai fatti, invitato a spiegare le ragioni di certi suoi comportamenti, si rifiuta di farlo lasciando, più o meno esplicitamente intendere, che se parlasse metterebbe nei guai i coimputati. Se si considera che ciò è avvenuto anche quando gli imputati erano in stato di isolamento all'interno del carcere, che da parte del magistrato si sarebbero potute facilmente adottare iniziative atte a proteggerne l'incolumità fisica, l'interpretazione che si può dare a un simile comportamento è solo quella di un tentativo di "bluff" processuale.

Quanto al requisito dell'idonea organizzazione, il materiale sequestrato, la documentazione rinvenuta forniscono una sicura prova della sua sussistenza. Si pensi, in particolare, alle modalità con le quali viene decisa e organizzata la fuga da Milano verso altre città del territorio nazionale del Fatone, del Misala, del Mutti e del Grimaldi, quali vengono riferite dalla Vitrani in dichiarazioni che non possono essere certamente parto della fantasia dei poliziotti. Si pensi, ancora, ai fondi comuni esistenti nell'abitazione della Marelli ed ai quali i componenti la banda in epoca immediatamente antecedente al loro arresto concretamente attingono. Al numero e al tipo delle armi sequestrate nelle due basi di Via Castelfidardo e Picozzi, alla sostanziale corrispondenza con le armi usate per l'omicidio Torregiani (se si deve prestar fede al volantino che parla di "un'arma lunga di copertura in auto") e al loro perfetto riscontro con la dotazione prevista nel documento organizzativo delle "Squadre dell'Esercito Proletario".

Quanto alla disponibilità di armi da parte degli associati parlano da soli i verbali di sequestro della Polizia Giudiziaria in atti, in uno con le modalità stesse di esecuzione di determinate imprese terroristiche ovvero di azioni criminali rientranti nelle finalità della banda che vengono in concreto attribuite agli imputati. Delle armi in oggetto vi è una dettagliata descrizione in vari capi di imputazione della rubrica, descrizione alla quale espressamente si rimanda. Si tenga presente, inoltre, come nei confronti di alcuni imputati l'istruttoria svolta abbia evidenziato che alcune armi sono state da loro portate indosso, sulla persona (dichiarazioni dell'Andreotta a proposito della visita ricevuta presso la sua abitazione dal Memeo e dal Grimaldi dopo l'o-



PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 56

omicidio Torregiani, comprovate dalla sostanziali ammissioni del Grimaldi, sia pure con riguardo ad un tipo di arma diverso da quello indicato dall'Andreatta).

Ma la cosa che più turba e impensierisce è che dalle risultanze di causa si deduce l'esistenza di altri grossi quantitativi di armi e munizioni non ancora sequestrate, eppertanto celate presso elementi della banda non identificati o in altri luoghi non individuati. Ci si riferisce alle dichiarazioni dell'Andreatta in ordine al contenuto del baule sito all'interno dell'abbaino di Via Chiesa Rossa, alle armi viste sempre dall'Andreatta nella villa di campagna del padre del Grimaldi Gabriele, alla documentazione rinvenuta nella base di Via Picozzi, concretantisi in alcuni elenchi di armi di vario tipo indicate ancora in forza all'organizzazione ma non ancora sequestrate.

Quanto agli scopi dell'organizzazione non v'è dubbio che essi siano quelli indicati nel capo 1) della rubrica, come ripetutamente ed esplicitamente enunciato tanto nei documenti ideologici sequestrati che nei bollettini di rivendicazione di attentati ascritti, in termini di accusa, a componenti del sodalizio.

Sulla collocazione della banda armata di cui è processo non sembra dubbio che la stessa debba essere inquadrata nell'area della "Autonomia organizzata": tutte le sigle che compaiono nel presente processo si rifanno all'ideologia in questa dominante. Ci si riferisce, si badi, non già alla più vasta area della "autonomia" intesa come movimento, certamente non criminalizzabile, di uomini e di idee, bensì, all'interno di questa, a quella più ristretta cerchia di persone che, sfruttando gli spazi offerti dalla democraticità del sistema, inenababilmente si muovono nella prospettiva della lotta armata, teorizzando, professando e realizzando a tal fine la diffusione della cd. "legalità dell'illegalità", la diffusione, cioè, di comportamenti illegali collettivi che, proprio perchè ascrivibili a masse di persone e non a singoli individui, non sono sanzionabili o lo sono soltanto raramente, tendendo così a diventare legali di fatto.

Sono noti i concetti cardine dell'ideologia di quest'area, quello dell' "operaio sociale", inteso come soggetto rivoluzionario nella "fabbrica diffusa" (leggi: il territorio metropolitano) e quello di "autovalorizzazione operaia", cioè di ricerca del proprio soddisfacimento, in senso lato, attraverso il rifiuto del lavoro e l'attacco alle cd. "strutture di comando".

Queste brevi considerazioni illustrano il terreno sul quale si muove la banda armata indicata nel capo 1) della rubrica: essa agisce, cioè, come avanguardia di uno schieramento illegale di massa che si tenta di allargare e che, nella visione di chi lo campeggia, dovrebbe diventare il futuro "Esercito Proletario".

**PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO**

Foglio seguito N. **57**

Se si deve prestare fede, poi, ad un documento ideologico sequestrato presso l'abitazione della Ferrari in Via Picozzi dal titolo "Ettica e strategia dell'intervento nella lotta di classe" sembra lecito anche poter affermare che l'organismo inquisito nel presente processo abbia scelto la lotta armata quale unica strada praticabile nella prospettiva di un progetto politico per la guerra di lunga durata che porti al Potere Proletario. Proprio perchè le pratiche di "illegalità di massa, di vetrine sfasciate, di maglioncini espropriati" sarebbero state abbondantemente recuperate dal potere, si sostiene che il dilemma tra lotta armata e lotta di massa più non esiste e che solo la pratica della prima lotta è l'unica valida per il perseguimento degli obbiettivi propostisi.

Nella stesura del capo di imputazione si sono indicate le sigle adoperate per rivendicare gli episodi delittuosi che questo Ufficio ritiene possano essere attribuiti agli imputati e all'associazione eversiva a cui fanno capo. E' noto come la pluralità delle "firme" con le quali gli attentati terroristici vengono rivendicati non presupponga affatto la diversità dei gruppi che ne fanno uso, e, tanto meno, una diversità di matrice ideologica. *A riprova di quanto sopra si veda il volantino a firma congiunta "Squadre Armate Operaie - Proletari Armati" e il comunismo di cui all'art. 190 V. St. II.*

Sotto il profilo storico si potrebbe, con riferimento alla presente vicenda processuale, sostenere che i PROLETARI ARMATI PER IL COMUNISMO sono identificabili come l'ultima (in ordine cronologico) frazione organizzata di coloro che si riconoscevano nella rivista "ROSSO", trasformatasi in un vero e proprio organo dell'Autonomia Organizzata che aveva nel Prof. Antonio Negri l'ideologo principe. La presenza, fra gli imputati, della Silvana Marelli, notoriamente legata al Negri, del Falcone Ciripriano, anch'esso inquisito nel processo del 21 Dicembre che ha portato all'arresto, anche, del CAVALLINA Arrigo e dello Scroffernecher Giorgio, entrati anch'essi (anche se subito usciti) nella presente istruttoria, sembra convalidare l'assunto. Come del resto sembra convalidarlo quella componente veneta dell'organizzazione alla quale, senza dubbio, si deve la rivendicazione degli episodi terroristici verificatisi nel Veneto. Assunto, d'altro canto, confermato dal fatto che emergono costanti e numerosi i legami fra gli imputati del presente processo e il "collettivo autonomo dell'Alfa Romeo", in perfetto parallelismo con quanto avvenuto nel procedimento sopra ricordato a carico del Negri Antonio + altri, una parte degli atti del quale è stata fatta confluire nel presente processo dopo averne estratto copia parziale ex art. 165 bis C.P.P.-

Le "Squadre Comuniste dell'Esercito Proletario", le "Squadre armate operaie", alla pari delle altre sigle che non compaiono nel presente procedimento ma che fanno comunque riferimento al termine "Squadre", potrebbero venire considerate una diretta filiazione di "Prima Linea", l'organizzazione comunista combattente che, comparsa sulla scena terroristica italiana verso la fine del 1976, ha visto elevarsi il livello di violenza

PUBBLICAZIONE DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 55

espresso dai suoi componenti fino agli efferati omicidi dell'agente di custodia Lorusso, del medico Paoletta, del commerciante Civitate, del Vaccher William, cugino di quel Claudio che occupava l'appartamento di Via "Benefattori dell'Ospedale" assieme alla sua convivente Guarnotta Daniela attraverso la quale si arrivò all'appartamento di Via Picozzi, dei giudici Alessandrini e Galli. Nonostante questa sconcertante esplicitazione "Prima Linea", nei propri documenti ideologici e nei documenti di rivendicazione ha continuato sempre a riaffermare la propria appartenenza all'area della "autonomia organizzata".

Ritornando alle "Squadre", bisogna aggiungere che esistono documenti (vedasi, ad esempio, quello sequestrato al noto Libardi Massimo nel 1977) nei quali esplicitamente si afferma che le "Squadre" sono diretta espressione di "Prima Linea": il loro compito sarebbe quello di radicarsi nel proletariato per costituire "una cerniera (non una cinghia di trasmissione) tra le organizzazioni combattenti e la classe, rompendo così l'isolamento verso il quale queste sono spinte". Dopo aver affermato che "Prima Linea deve rivendicare fino in fondo la costruzione delle "Squadre" come elemento dominante del suo progetto politico", si aggiunge che esse debbono compiere non operazioni di elevato livello militare, ma azioni capillari nelle aree metropolitane, quali: irruzioni, attacchi a stazioni dei Carabinieri, a Vigili Urbani, a Guardie Giurate; debbono poi provvedere direttamente al proprio armamento "in maniera autonoma mediante disarmo", e devono darsi come terreno di scontro quello delle gerarchie di fabbrica e sociali (medici, immobiliari, ecc.).

Quanto sopra sotto il profilo "storico": sta di fatto, a riprova dello strettissimo collegamento ideologico-operativo con "Prima Linea", che non soltanto il campo di azione della banda armata inquisita nel presente processo coincide con le indicazioni di cui sopra, ma sono altresì emerse precise circostanze che dimostrano in maniera certa il collegamento tra il gruppo presentemente inquisito e l'O.C.C. "Prima Linea". Si rimanda, in proposito, alla dettagliata esposizione contenuta sul punto nel rapporto datato 4/X/79 della DIGOS di Milano.

L'assunto trova, poi, una conferma documentale nel verbale di dibattimento concernente il procedimento penale che l'imputato Masala Sebastiano ha recentemente subito a Bologna presso il locale Tribunale in ordine alla detenzione e al porto delle armi che sono state rinvenute sulla sua persona e sul suo bagaglio in occasione del suo arresto, in Sant'Ilario d'Enza nel febbraio ultimo scorso: nel verbale suddetto, che è allegato in copia agli atti, il Masala ha pubblicamente rivendicato la sua appartenenza all'O.C.C. "Prima Linea". Questo pubblico riconoscimento ha finito per trascendere la posizione individuale dell'imputato nel momento in cui la perizia grafica,

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. ....

59

richiesta da questo Ufficio sulla grafia che appare su alcune piantine di Istituti di Credito di Bologna, da considerarsi un futuro possibile obiettivo di un assalto armato per scopi di finanziamento, ha stabilito che le indicazioni manoscritte che la corredano sono state apposte dalla mano del Mutti Pietro, altro grande latitante del processo Torregiani. Da notare che le piantine suddette sono state rinvenute nel bagaglio del Masala assieme ad armi, granate e timers, circostanza che fa fondatamente supporre che l'arresto del prevenuto sia avvenuto mentre era in corso un trasporto logistico-operativo da una base del bolognese ad altra base del Nord Italia.

La riferibilità del reato contestato nei termini di cui al capo 1) della rubrica ai primi 16 imputati indicati nel relativo elenco costituisce la conseguenza logica e indefettibile del collegamento delle varie risultanze processuali e degli strettissimi elementi di connessione che legano i protagonisti al di là delle singole vicende che hanno portato al loro arresto o alla loro incriminazione.

Alle risultanze processuali si è accennato nella parte espositiva dei fatti in cui si articola la presente richiesta: gli elementi di connessione risultano in maniera dettagliata dai provvedimenti restrittivi della libertà personale adottati da questo Ufficio o dal G.I. nei confronti degli imputati, provvedimenti ai quali espressamente si rimanda, facendo presente che relativamente ad alcune posizioni (Franco Angelo, Masala Marco e Crippa Giuseppe) il G.I. ha adottato provvedimenti dopo che fra le parti vi era stato un ampio contraddittorio. In questa sede possono avanzarsi alcune considerazioni di carattere generale.

Come è facile constatare, tutte le 16 posizioni processuali degli imputati chiamati a rispondere del reato di cui al capo 1) presentano come nota comune un rapporto degli imputati medesimi con delle armi, rapporto risultante in maniera più o meno diretta, ma sempre tranquillante. Quando non vi è un verbale di sequestro a consacrarlo (Franco A., Marelli S., Moretti M., Battisti C., Giacomini D., Falcone C., Memeo G., Ferrari M.G., Fontana G., Masala S.), ci si è arrivati attraverso altri elementi probatori, che non sono mai singoli, ma molteplici.

Il rapporto con le armi testè precisato presenta poi l'ulteriore caratteristica di trascendere le posizioni individuali, perchè investe, sempre e comunque, un gruppo di persone. Lo stesso rapporto, inoltre, non è mai fine a se stesso, ma assume, potenzialmente e di fatto, carattere strumentale, rappresentando il mezzo per il raggiungimento, nell'ambito del gruppo, di finalità particolari che, con certezza, possono riconoscersi in quelle indicate nel capo di accusa.

E' evidente come l'accertamento di questa strumentalità del

AGOCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. ....

62

rapporto possa avvenire oltre che in via diretta, perchè, ad esempio, unitamente alle armi vengono rinvenuti documenti attinenti alla lotta armata), anche in via indiretta, sulla base cioè di collegamenti con altri fatti o risultanze che autorizzino a ritenerlo. Si pensi al Franco Angelo e al mutamento che ha avuto la sua posizione processuale nel momento in cui si è accertata la comune provenienza delle armi in suo possesso con altre trovate in Via Castelfidardo e in Via Picozzi. E' altrettanto evidente che nel relativo giudizio non potranno non essere tenuti presenti gli eventuali coinvolgimenti degli imputati in altri procedimenti penali aventi ad oggetto fatti analoghi antecedenti quando possano costituire la chiave di interpretazione del rapporto personale con armi in cui vengano trovati. Con la conseguenza che tutte le volte in cui il rapporto con le armi è plurisoggettivo perchè coinvolge in un medesimo contesto altri soggetti, anche questi ultimi, sia pure per luce riflessa, rimarranno pregiudicati da simili risultanze, specie quando queste si inseriscano in un contesto oggettivo e soggettivo che autorizzi simili conclusioni.

Il riferimento all'imputata Silvana Marelli e ai coimputati arrestati nel suo appartamento è evidente: di fronte al ruolo dell'imputata quale emerge dagli atti del procedimento penale che la vede coinvolta assieme al Prof. Antonio Negri e agli altri imputati del processo del 21 Dicembre, come si può negare che le armi sequestrate nella sua abitazione fossero strumentali rispetto al conseguimento dei fini di cui al capo 1) della rubrica? Come si può ritenere casuale la riunione delle persone arrestate nel suo appartamento quando le stesse convergono in detto luogo da mezza Italia; appartengono ad una medesima area politica ove alligna il cancro della lotta armata; sono collegate, in maniera più o meno diretta, a personaggi coinvolti in fatti di eversione? Che spiegazione diversa si può dare al fucile d'assalto sovietico e alle due bombe difensive sequestrate tra le altre armi comuni da sparare? Come può, ancora, giudicarsi accidentale la presenza del Falcone nella casa se proprio in detto imputato (e la cosa appare indubbia anche in base alla documentazione trovata presso la Marelli: si pensi all'elenco di nomi di pittori) deve identificarsi il personaggio legato ad Oreste Scalzone (che gli fece da testimone alle nozze) di cui parla il Fioroni nei suoi verbali? Come può non acquistare valore il rapporto, documentalmente accertato, della Marelli con il Pietro Mutti e gli altri imputati dell'omicidio Torregiani quando anche nel procedimento sopra richiamato emergono gli stretti rapporti operativi della donna con gli organismi autonomi di fabbrica dell'Alfa Romeo?

Considerazioni analoghe debbono valere per la Ferrari Maria Pia. L'appartamento ove le armi vennero rinvenute era abitato da lei e dal suo convivente Fontana Germano. Par-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. ....

landd della coppia, il Memeo <sup>la Ferrari</sup> indica come la persona con la quale egli era più in confidenza e attraverso la quale egli conobbe il Fontana. Memeo Giuseppe è colui che viene arrestato all'interno dell'appartamento della Ferrari con quel po' po' di armi che sono state elencate nei capi di imputazione. Della sua presenza in detto luogo entrambi i padroni di casa erano perfettamente a conoscenza. Il Memeo è anche la persona già inquisita dall'Ufficio Istruzione di Milano per partecipazione ad associazione sovversiva: alcuni testimoni lo indicano come il principale autore di quel documento ideologico sull'organizzazione "I nuovi partigiani" che lo stesso prevenuto ha riconosciuto di avere, in parte, personalmente "stilato" quando aveva soltanto sedici anni. Nel documento in questione è teorizzato il passaggio in clandestinità delle avanguardie proletarie per praticare la lotta armata per "avanzare sulla strada della rivoluzione socialista". Il Memeo è anche colui che, di fronte al risultato della perizia grafica disposta dal G.I. che ha indicato in lui e nel Fontana, gli autori degli elenchi manoscritti di armi rinvenuti assieme alle armi in Via Picozzi, ha ammesso la circostanza, riconoscendo che lo stesso giorno antecedente il suo arresto, nei momenti di "riposo" di cui ha potuto godere, si è diletto a trascrivere a mano altri elenchi, consegnatigli da persona di cui si è rifiutato di fare il nome, e, quindi, immediatamente distrutti. Si aggiunga che l'imputato ha dimostrato, nel corso dei suoi interrogatori (anche se ciò non risulta dai relativi verbali) una profonda competenza in materia di armi, di quelle stesse armi alle quali, secondo l'Andreatta, egli sarebbe attaccato da "feticcistico amore". Orbene, di fronte a queste risultanze, come si può credere alla Ferrari quando afferma di essere stata sempre all'oscuro del fatto che la sua abitazione era divenuta, oltre che un deposito d'armi, un ricettacolo di documentazione rubata, di divise asportate, di trofei rapinati nel corso di incursioni terroristiche presso uffici pubblici, società di assicurazione, foresterie di Guardie Ciurate puntualmente rivendicate in documenti sequestrati anch'essi in Via Picozzi? Come si può, valutando la sua posizione, prescindere dai contatti, accertati dalla Polizia, che essa aveva avuto con elementi del varesotto sospettati di appartenere a "Prima Linea"? Come può essere stata all'oscuro dell'attività eversiva del suo convivente latitante ~~Quarta~~ <sup>Quarta</sup> ha lasciato tracce in ogni luogo del suo appartamento?

Circa la differenziazione delle posizioni degli imputati nell'ambito della banda armata, non possono che richiamarsi le considerazioni esposte da questo Ufficio nelle richieste in data 30/XI/79, recepite e approfondite dal G.I., con ampia motivazione sul punto, a pag. 30 del mandato di cattura 8.1.80.-

Si è già accennato agli imputati Lavazza e Bergamin colpiti da mandato di cattura della Sezione Istruttoria dopo la loro scarcerazione per mancanza di indizi e presentemente latitanti.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 68

Questo P.M. di astiene dal pronunciare giudizi su questa latitanza, in primo luogo perchè le scelte di libertà, comunque avvengano, sono intangibili dalle critiche; in secondo luogo perchè non sarebbe serio fondare istanze di rinvio a giudizio, come ci si accinge a fare, su simili argomentazioni.

Richiamando argomentazioni già espresse, è convincimento profondamente radicato in questo requirente che nei confronti degli imputati LAVAZZA e BERGAMIN sussistano sufficienti elementi di responsabilità per disporre il rinvio a giudizio in ordine al reato di partecipazione a banda armata, forma codesta che, come già anticipato nelle richieste del 30/XI/79, è l'unica che si attaglia esattamente alla loro posizione processuale.

Si ribadisce in questa sede che nella valutazione delle emergenze a carico dei prevenuti è necessario prendere le mosse dalla constatazione che il coimputato Giacomini Diego è un sicuro partecipe della banda armata. Egli, infatti, era perfettamente integrato nell'ambiente umano e nel contesto organizzativo nel quale venne poi arrestato. Aveva, nei giorni antecedenti l'irruzione della Polizia, concretamente attinto ai fondi comuni della banda, certamente provento di illecite azioni di autofinanziamento. Fra tutti gli arrestati di Via Castelfidardo, al Giacomini può essere imputata, addirittura, una detenzione "personalizzata" di un'arma, la Browning cal.9 rinvenuta dentro la valigetta 24 ore di sua proprietà. Questo ritrovamento può essere spiegato soltanto in due modi e cioè nel senso che la pistola fosse giunta al seguito del suo padrone a Milano, vale a dire al seguito dello stesso Giacomini, o che l'imputato, in un momento precedente al suo arresto, tra le armi messe a disposizione della "squadra", abbia fatto la sua scelta per motivi del tutto individuali che non è dato comprendere. A ciò aggiungasi che la venuta a Milano del giovane e la sua permanenza in questa città in giorni lavorativi non è stata giustificata in alcun modo. La contestuale ingiustificata presenza nell'appartamento di Via Castelfidardo degli altri tre giovani, che avevano altrove la loro residenza abituale (ciò vale, per sua stessa ammissione, anche per il Battisti, che ha affermato che all'epoca del suo arresto alloggiava in luogo diverso dall'appartamento della Marel- li), non può, avuto riguardo alle modalità tutte di tempo, di luogo e di occasione accertate, non essere messa in relazione con il prossimo compimento (perchè suonò alle ore 6,30 del mattino, la sveglia mentre era in corso la perquisizione) o di un'azione terroristica o di un'operazione finalizzata a scopi terroristici.

Se le cose stanno in questi termini, se fu il Lavazza a contattare il Giacomini per farlo venire a Milano nel periodo in cui vi venne effettivamente, se furono - secondo la prima versione del Giacomini, che appare la più attendibile e, certamente, la più genuina - lo stesso Lavazza e il Bergamin ad accoglierlo alla stazione di Milano e ad accompagnar-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. .... 63

lo a casa della Marelli, se lo stesso Lavazza continuò a frequentare l'appartamento di quest'ultima anche nel giorno antecedente l'irruzione, come egli ha ammesso ( sintomatica appare la circostanza che nessuno dei suoi coimputati per i fatti di Via Castelfidardo ne abbia mai parlato), davvero non si comprende come i due prevenuti - e il Lavazza in modo particolare - possano essere lasciati fuori e non considerati partecipi del sodalizio criminoso.

Alla luce, poi, di quelli che furono i comportamenti particolari del Lavazza dallo stesso tenuti nel giorno del suo fermo e che non possono non essere interpretati se non nel senso che gli fosse perfettamente a conoscenza del contenuto umano e non umano dell'appartamento di Via Castelfidardo e delle vere ragioni della presenza nello stesso di armi e persone, davvero non si comprende come possa escludersi una partecipazione, anche solo nella fase ideativa e organizzativa, a quel reato che il solo il tempestivo intervento della Polizia ha scongiurato che venisse attuato in concreto. Se si giunge a questa conclusione, deve necessariamente anche ammettersi una partecipazione del prevenuto all'organizzazione eversiva. Partecipazione, si badi, in prospettiva della quale il Lavazza Claudio ha sempre avuto le sue brave carte in regola, dalla passata frequentazione di Radio Scherwood, a Padova, al suo passaggio alla militanza attiva nell'ambito del Comitato per la Liberazione di Masala Marco, alla solida esperienza di tiro con la pistola acquistata presso il Poligono di Legnano.

La posizione del Bergamin, d'altro canto, è evidentemente legata a quella del Lavazza: non può non seguirne il destino.

Per scrupolo professionale si sente il dovere di ribadire che, nella presente fase processuale, il G.I. non è chiamato a rendere un giudizio di responsabilità in senso favorevole e sfavorevole all'imputato, ma è chiamato a valutare esclusivamente la sufficienza o meno degli elementi di colpevolezza per il suo rinvio a giudizio. Il pubblico dibattimento anche nei confronti dei due imputati si impone, ad avviso di questo P.M., sotto tutti gli aspetti, compreso quello che autorizza a ritenere concreta la possibilità che, in forza delle nuove norme approvate in epoca recente in materia di terrorismo, gli elementi a favore o contro i due prevenuti possano modificarsi in un senso o nell'altro e l'eventuale situazione di dubbio possa essere superata. Non si dimentichi mai, infatti, che il Giacomini è portatore di verità (almeno potenzialmente) che potrebbero chiarire i ruoli di questi due personaggi e che lo stesso Giacomini, in istruttoria, dopo le prime dichiarazioni si è avvalso della facoltà di non rispondere.



PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. ....

64

DETEZIONE QUALIFICATA DI ARMI, capo 2) della rubrica (imp. Fatone, Masala S., Mutti P. e Masala M.)

Sotto il capo 2) della rubrica è stato contestato agli imputati Fatone Sante, Masala Sebastiano, Mutti Pietro e Masala Marco il reato di detenzione qualificata di armi ed esplosivi per i fini indicati nel reato di banda armata. Dello stesso reato di detenzione finalisticamente qualificata debbono altresì rispondere, in altri capi della rubrica, tutti gli altri coimputati nel reato di banda armata, con la sola eccezione degli imputati Franco Angelo, Crippa Giuseppe, Lavazza Claudio e Bergamin Luigi.

Il rapporto di strettissima connessione, per non dire di interdipendenza esistente tra le due fattispecie criminose non ha bisogno di essere sottolineato. La mancata contestazione del reato di cui all'art. 21 della Legge n. 110/75 al Franco Angelo si spiega con il fatto che per tutti i reati concernenti le armi sequestrate gli si è, nei suoi confronti, proceduto con il rito direttissimo e, anche se all'epoca fu contestata all'imputato la detenzione semplice delle armi, lo stesso non può ora essere rimesso sotto processo per un fatto che, nella sua materialità, è del tutto identico al precedente. E nessuno, tanto meno il Franco, ha motivo di dolersene. Nei confronti degli altri tre aderenti al sodalizio è, invece, mancata la prova di un loro rapporto diretto con armi, comunque in dotazione alla banda: se questo fatto non esclude una loro partecipazione alla banda stessa per il motivo che, ad essere dotato di armi, deve essere l'organismo associativo senza che, per contro, sia necessario che tutti gli associati ne abbiano il possesso, non sembra tuttavia giuridicamente corretto e sostenibile sul piano processuale promuovere l'azione penale per un delitto che ha come suo presupposto una disponibilità immediata da parte dell'agente di armi o esplosivi, quanto all'aperta di detta associazione manca in concreto.

Una prova siffatta la si può, invece, ritenere processualmente raggiunta per tutti gli altri imputati del reato di banda armata e per il Fatone, il Masala Sebastiano, il Mutti e il Masala Marco in particolare. Non ci si nasconde che nei confronti dei detti imputati manca un verbale di sequestro nel quale risulti consacrato il loro rapporto con le armi. Nondimeno il rapporto degli stessi con armi ed esplosivi deve ritenersi comprovato sulla base di quegli stessi elementi probatori che hanno portato alla loro incriminazione per reati di natura terroristica contestati in concorso con la banda armata e consumati mediante impiego di armi ed esplosivi. Non sembra dubbio, infatti, che i reati predetti, concretamente attuati facendo uso delle armi o di ordigni esplosivi, oltre a comportare necessariamente un porto, evidentemente illegale, delle stesse armi e degli stessi esplosivi, presupponga<sup>no</sup>, nella fase immediatamente antecedente il porto, la detenzione dei medesimi e, quindi, la loro immediata disponibilità. Detenzione che, se il reato, per la cui consuma-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. ....

65

zione le armi e gli esplosivi sono stati impiegati, venga posto in essere per un fine che possa identificarsi in uno di quelli perseguiti dalla banda armata di appartenenza, viene ad essere automaticamente qualificata da quello stesso fine che è anche il fine previsto dall'art. 21 della L. 10/4/75 n. 110.

Conseguenza logica e giuridicamente necessitata di quanto si è venuti esponendo, nello stesso interesse degli imputati, è che, tutte le volte in cui, per una non corretta qualificazione giuridica dei fatti, in uno con il reato di detenzione qualificata (tanto più se redatto in termini generici, come nella fattispecie) venga contestata anche la detenzione semplice) correlata con l'esecuzione di reati di natura terroristica e, per di più, nei riguardi questi aggravata quale reato mezzo ex art. 62 n. 2 C.P., i singoli episodi di detenzione semplice dovranno confluire nel reato di detenzione qualificata in quanto assorbiti dal medesimo. Non si può negare, infatti, che l'ambito delle finalità della detenzione delle armi da parte dei componenti della banda sia molto più ampio e indeterminato dell'ambito delle finalità di un porto illegale delle medesime armi, per il quale ultimo, e solo per lui, il rapporto con il reato che ci si accinge a compiere è diretto e immediato. Ciò non avviene, invece, per la detenzione che precede il porto, nel cui ambito i fini che la giustificano non possono che essere genericamente proiettati verso quelli del sodalizio di appartenenza senza che si possa concretamente procedere a distinzioni temporali.

Sul piano strettamente processuale due sono le conseguenze pratiche di quanto sopra: deve procedersi, da un lato, alla riformulazione del capo di imputazione per l'art. 21 della L. 10/4/75 n. 110, comprendendo nello stesso tutte le armi oggetto di detenzione non qualificata, nonché alla riformulazione dei reati di porto illegale delle medesime armi, eliminando dagli stessi la detenzione e la continuazione; dall'altro, separando la posizione del Masala Marco, che non ha partecipato all'omicidio Torregiani, da quella degli altri coimputati.

Il capo 2) della rubrica risulterà pertanto così formulato:

- nei confronti degli imputati FATONE S., MASALA S. e MUSTI P.:
- 2a) del reato di cui agli artt. 110, 112 n. 1 C.P., 21 Legge 18/4/75 n. 110 per avere, in concorso fra loro e con altre persone e, pertanto, con l'aggravante del numero, detenuto, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, attentare alla sicurezza pubblica e privata e commettere il reato di cui al capo 1) :
- a) le armi, comprese quelle di copertura, di eventuale utilizzo, in concreto usate per il compimento dell'azione che si concluse con l'omicidio dell'orefice Torregiani Luigi Pietro (in concorso con Memeo Giuseppe e Grimaldi Gabriele)
- b) varie armi comuni da spara che si erano procurati in Latina tramite il coimputato ORELLI CLAUDIO;
- nonchè, il solo FATONE SANTE:

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. .... 66

c) il materiale esplosivo utilizzato per l'attentato alla Caserma dei CC di Milano San Cristofaro (in concorso con Masala Marco).

In Milano e Latina, nel periodo compreso fra la fine di Luglio del 1978 e il 16/2/1979.

Nei confronti dell'imputato MASALA MARCO:

2b) del reato di cui agli artt. 110 C.P., 21 Legge 10/4/1975 n. 110 per avere detenuto, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, attentare alla sicurezza pubblica e privata e commettere il reato di cui al capo 1) :

a) le armi comuni da sparo trasportate a Milano da Latina dal coimputato FATONE SANTE;

b) il materiale esplosivo utilizzato per l'attentato alla Caserma dei CC di Milano San Cristofaro.

In Milano, nel periodo compreso fra la fine di Luglio e il 24/X/1978.-

La rivalutazione che si è venuti operando della fattispecie prevista dall'art. 21 della L. 10/4/1979 n. 110 che ha, fin dalla data del 18/2/1979 (allorchè venne emesso l'ordine di cattura per banda armata e reati connessi anche nei confronti del Masala Marco e del Masala Sebastiano e del Fatone Sante e dalla data del 2/3/79 allorchè venne emesso analogo ordine nei confronti del Mutti Pietro) costituito oggetto di valida contestazione fatta sempre salva dai successivi provvedimenti restrittivi, NON PUO' NON COMPORTARE L'EMISSIONE DI UN NUOVO MANDATO DI CATTURA (OBBLIGATORIO PER LEGGE) NEI CONFRONTI DELL'IMPUTATO MASALA MARCO erroneamente scarcerato dal G.I. in data 6.9.1979 per decorrenza dei termini di carcerazione preventiva ANCHE per il reato sopra indicato. Anche a voler prescindere, come questo Ufficio ritiene che si debba fare (v. il capo di imputazione concernente il Masala Marco sopra precisato), dall'aggravante di cui all'art. 112 n. 2 C.P. che, al momento della scarcerazione, faceva parte della contestazione, le pene per la violazione della norma in parola sono comprese fra i 5 e i 15 anni di reclusione. Ciò comporta la obbligatorietà della cattura e il termine massimo di carcerazione preventiva per la fase istruttoria risulta di anni uno e non di mesi sei.

A prescindere dall'obbligatorietà della cattura, la stessa comunque si impone per quelle stesse considerazioni che il G.I. aveva fatto proprie nel momento di ordinare la scarcerazione, vale a dire la gravità dei fatti, la natura dei medesimi e l'allarme sociale destato, elementi che, a suo dire, impedivano la concessione della libertà provvisoria all'imputato per reati minori.

E' evidente come il richiesto mandato di cattura comprenda solo ed esclusivamente il reato per il quale i termini di carcerazione preventiva non sono decorsi ancora, vale a dire il reato di detenzione qualificata di armi come sopra pun=

PROMOCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. ....

tualizzato.

Al fine di non vanificare l'esecuzione del mandato stesso, si chiede espressamente che il provvedimento restrittivo venga adottato PRIMA che codesto G.I. proceda materialmente al deposito degli atti e delle presenti richieste.

Per le considerazioni già svolte e in perfetta armonia con il ragionamento logico-giuridico che si è prospettato, si evidenzia come gli elementi di responsabilità degli imputati atti, secondo questo ufficio, a giustificarne e imporne il rinvio al giudizio della Corte di Assise, siano quelli stessi che verranno evidenziati trattando dei reati per l'esecuzione dei quali vennero usate le armi di cui al capo di accusa, nonchè quelli già esposti a sostegno della sussistenza e della attribuibilità ai prevenuti del reato di banda armata.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. .... 68

IL REATO DI OMICIDIO IN DANNO DI TORREGIANI LUIGI PIETRO, capo  
3) della rubrica.

Gli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria a carico del Grimaldi, del Memeo, del Fatone, del Masala e del Mutti sono più che sufficienti per attribuire agli stessi, in tutta tranquillità, l'omicidio dell'orefice Torregiani.

Nel mandato di cattura dell'1/8/80, al quale in proposito espressamente si rimanda, si sono prese in esame le posizioni dei 5 prevenuti, dividendole sostanzialmente in due blocchi, a seconda del principale elemento di accusa che ha portato gli inquirenti agli imputati. Non si starà, in questa sede, a ribadire le ragioni per le quali le dichiarazioni rese a proposito dell'omicidio dell'orefice dall'imputato Bitti Sisinio appaiono attendibili e veritiere e, per contro, poco credibile se non del tutto inattendibile, la successiva ritrattazione. Si ricorderanno, invece, qui di seguito, i principali elementi che giustificarono l'emissione del mandato di cattura da parte del G.I. con particolare riguardo alle posizioni del Fatone, del Masala e del Mutti:

- due degli uccisori del Torregiani furono visti salire sull'auto Renault R 4 intestata a Scarano Rosa, ma in uso esclusivo al figlio di questa, Fatone Sante;
- poche ore dopo l'omicidio il Fatone consegnò le chiavi al fratello o, secondo le successive rettifiche di questi, al nipotino Michele;
- l'auto Renault del Fatone venne effettivamente rinvenuta in Via Ettore Ponti ove il prevenuto aveva ai parenti dichiarato che si trovava per averla ivi parcheggiata;
- tanto il Fatone, che il Masala Sebastiano, che il Mutti vennero visti in stato di estrema agitazione dal Bitti Sisinio e, limitatamente al Fatone, dai familiari di questi ad alcuni dei quali egli condidò la perpetrazione dell'omicidio. Analoghe affermazioni fecero i tre imputati durante la riunione a casa della Casagrande, alla quale parteciparono anche Masala Marco e Grimaldi Gabriele. Significativo è pure il fatto che sia stato proprio il Sebastiano Masala a chiedere ospitalità alla Casagrande per il Fatone e che quest'ultimo, come del resto promesso alla sorella, abbia rimandato a casa la nipote Vitrani che lo accompagnava;
- dopo la predetta riunione il Fatone, il Mutti e il Sebastiano Masala fecero perdere le loro tracce, confermando così con i fatti l'intenzione esternata al Bitti e, quanto al Fatone, anche ai suoi familiari, di allontanarsi da Milano per ignota destinazione. Anche il Grimaldi, nei confronti del quale, all'epoca, non sussistevano indizi di partecipazione all'omicidio, scomparve;
- l'alibi che il coimputato Franco Angelo cercò a suo tempo di fornire al Pietro Mutti non ha retto alle verifiche del G.I. e si è appalesato falso;

PROMOCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. .... (65)

- gli accertamenti disposti dal G.I. per acclarare se i tre imputati latitanti potessero avere avuto un alibi per il pomeriggio dell'omicidio hanno dato esito negativo;

- dagli atti emergono numerosi i motivi in forza dei quali i tre prevenuti, a poche ore dall'omicidio, potessero effettivamente apparire sonvolti agli occhi di quegli amici o parenti che, avendoli incontrati, ebbero a riferire la circostanza. Si ritornerà più avanti sul punto.

Parimenti, nel mentre si rimanda al ragionamento logico-giuridico impeccabile con il quale il G.I. ha ritenuto del tutto vano il tentativo di ritrattazione dell'Andreatta, si elencheranno qui di seguito gli elementi, emersi appunto dalle dichiarazioni dell'Andreatta, che il G.I. ha ritenuto di evidenziare a carico del Grimaldi e del Memeo giudicandoli attendibili perchè non in contrasto, ma addirittura concordanti con le altre risultanze istruttorie:

- la partecipazione, già ricordata, del Grimaldi alla nota riunione a casa della Casagrande la sera dell'omicidio, unitamente al Fatone, al Mutti e al Sebastiano Masala e la sua pressochè contestuale scomparsa da Milano, poco comprensibile fino alle dichiarazioni dell'Andreatta;

- la perfetta coincidenza delle circostanze attinenti alla fase di consumazione dell'omicidio riferite all'Andreatta dal Memeo e dal Grimaldi con la ricostruzione della dinamica del fatto delittuoso quale emerge dall'istruttoria. Si pensi alla conferma avutasi con la perizia medico-legal-balistica della iniziale intenzione del commando di ferire alle gambe il Torregiani; all'ulteriore conferma venuta da analoga perizia disposta sull'Alberto Torregiani, che ha senza dubbi di sorta attribuito ai colpi esplosi dalla pistola del padre il ferimento del figlio; alla conferma testimoniale che la vettura con cui gli assassini si assicurarono la fuga attendeva dietro l'angolo; all'ulteriore conferma testimoniale che una seconda macchina attendeva non lontana i fuggiaschi per il trasbordo;

- l'inesistenza di inconciliabili contrasti tra i dati somatici del Grimaldi e del Memeo con le descrizioni fornite dai testimoni oculari dei due giovani che ebbero a freddare il Torregiani;

- la possibilità, concreta, emergente da una globale valutazione delle testimonianze acquisite, che il commando degli assalitori potesse anche essere composto di cinque persone;

- l'ulteriore possibilità, altrettanto concreta, desumibile essa pure dalle testimonianze assunte, che si fosse verificato un intoppo nel momento in cui i fuggitivi salivano a bordo della Opel Ascona;

- la smentita, eclatante, delle affermazioni del Memeo con le quali lo stesso, in sede di interrogatorio, aveva recisamente sostenuto di non avere conosciuto nè il Grimaldi nè l'Andreatta;

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. ....

40

ta e, tanto meno, persone soprannominate, rispettivamente, "il Madre" o "Tart".

- il rinvenimento, di cui si è già fatta menzione, all'interno dell'appartamento di Via Picozzi, ove il Memeo venne arrestato con una grande quantità d'armi e di materiale, di una copia, integrale e completa, del volantino contenente la rivendicazione ai "Proletari Armati per il Comunismo" del duplice omicidio in danno del Torregiani e del Sabbadin.

Da parte di questo Ufficio non resta che sottolineare come le ermettente testè evidenziate mantengano appieno il loro valore accusatorio anche in base alle risultanze istruttorie acquisite in epoca successiva al provvedimento del G.I.-

Si può, anzi, affermare che l'interrogatorio dell'imputato Grimaldi Gabriele ha notevolmente rafforzato la posizione dell'accusa, praticamente ribaltando e facendo miseramente affondare la linea di difesa che fino a quel momento il gruppo di imputati al quale il Grimaldi appartiene aveva tenuto.

Riconoscendo di avere frequentato assiduamente il Memeo anche in termini temporali immediatamente successivi, oltrechè antecedenti, all'omicidio Torregiani; di essersi effettivamente portato in compagnia dello stesso Memeo presso l'abitazione dell'Andreatta nelle tarde ore serali del giorno 18/2/1979; di avere, in detto luogo, trascorso non una, ma addirittura due notti; ammettendo di avere effettivamente parlato con l'Andreatta dell'omicidio Torregiani; di essersi recato con lo stesso Andreatta e il Memeo presso la villa del padre in Cicola in data antecedente l'omicidio, il Grimaldi praticamente riconosce che l'Andreatta non si è inventato quello che ha dichiarato ai magistrati e che, per contro, a mentire in maniera spudorata è stato proprio il coimputato Memeo allorchè ha addirittura negato di conoscerlo e di conoscere l'Andreatta.

Le precisazioni, contestuali alle ammissioni di cui sopra, secondo le quali, in realtà, l'arma della quale era in possesso quando si recò dall'Andreatta col Memeo per chiedergli ospitalità era una pistola automatica e non un revolver; che dell'omicidio Torregiani si era parlato solo perchè si trattava del fatto di cronaca più importante del momento al quale si notavano ricollegare eventuali perquisizioni ad opera della Polizia, di fronte alla constatazione che l'Andreatta ha detto il vero su circostanze essenziali, lasciano il tempo che trovano e denunciano ancora una volta la debolezza della posizione dell'imputato.

Debolezza, per altro, che trasuda da ogni dove:

Come può credersi al prevenuto quando ancora si ostina a sostenere di avere ignorato i veri motivi per i quali il Patone chiedeva ospitalità alla Casagrande? Quell'intima convinzione, della quale fa parola la Vitrani Rita nel suo interrogatorio, secondo la quale anche il Mutti doveva essere coinvolto nell'omicidio, dove può essersi formata se non a casa della Casa-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 5/1

grande, presenziando alla conversazione che vi si tenne?  
Come si può credere al Grimaldi quando si ostina a sostenere che tutto quel suo affannoso e disordinato interessamento per la Casagrande e la fine che la ragazza aveva fatto era dovuto al timore di un gesto inconsulto da parte della giovane come conseguenza di uno degli ennesimi litigi che caratterizzavano il loro legame sentimentale? Perchè allora questa paura affannosa rimane anche dopo che il Grimaldi ha acquisito la certezza dell'avvenuto arresto della fidanzata? Che si sia, invece, trattato di un timore del tutto personale ed egoistico lo rivela l'Andreatta, riferendo quelle che furono le spiegazioni offertegli dai due coimputati, e dal Grimaldi in particolare, allorchè si presentarono presso la sua abitazione a chiedere ospitalità.

Come spiegare, ancora, la costante presenza al suo fianco del Memeo, nei giorni che seguirono l'omicidio, in maniera diversa da una sostanziale identità di situazione oggettiva che ne accomunava il destino?

Come giustificare la sua improvvisa scomparsa da Milano?

Soltanto, fornendo a questi interrogativi risposte concrete ed appaganti il Grimaldi può sperare di cavarsela! Quello che è certo è che fino ad ora non vi è riuscito.

Ma le ammissioni del prevenuto sono andate ancora oltre: nel suo interrogatorio del 6/2/1980 il Grimaldi, ricostruendo i suoi movimenti nel giorno dell'omicidio, dà presente al Ristorante "All'Operetta", prima di trasferirsi in gruppo a casa della Casagrande, il coimputato Memeo Giuseppe, che egli colloca in compagnia sua e dei fratelli Sebastiano e Marco Masala.

Ricollegando il fatto alle dichiarazioni del Fatone recepite dalla sorella e dalla nipote, secondo le quali il loro congiurato si sarebbe in fretta e furia allontanato di casa per presenziare ad un appuntamento fissato per quella stessa sera con i compagni, non si può non attribuire agli incontri che la sera dell'omicidio si ebbero fra i coimputati, dapprima in un locale pubblico e, quindi, in un'abitazione privata, le caratteristiche tutte delle c.d. "riunioni di bilancio" per commentare, analizzare e valutare gli effetti e le possibili conseguenze dell'operazione compiuta. Che il coimputato Fatone, più che probabilmente inquisito dalla Polizia, non abbia partecipato alla prima ma soltanto alla seconda appare, oltrechè prudente, anche logico e naturale.

Resta da aggiungere che l'imputato Grimaldi Gabriele non nel corso del suo primo interrogatorio, ma nel corso del secondo, dopo che era stato tolto dall'isolamento anche se non ammesso a colloquio con familiari e difensori, ha fornito un alibi per il pomeriggio dell'omicidio, indicando a testimone della sua presenza nella propria casa di abitazione in orario vicino a quello di consumazione dell'omicidio, un professore universitario amico di famiglia. Quest'ultimo, sentito come teste, lo ha in un primo tempo avallato. Si deve all'acume e alla professionalità dei Giudici Istruttori il merito di avere pezzo per



PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 48

pezzo, smontando l'alibi avanzato, riuscendo addirittura a provare documentalmente come il teste indicato a discarico — che, peraltro, riconosce l'esattezza degli accertamenti e modifica le sue dichiarazioni — il pomeriggio del 16/2/79 si trovasse a centinaia di chilometri di distanza da Milano.

Prescindendo dall'alibi, obietterà certamente la difesa dell'imputato che i testimoni oculari dell'omicidio hanno dato degli sparatori una descrizione che non si attaglierebbe alle caratteristiche fisiche del Grimaldi e del Memeo. Uno dei due sparatori viene, infatti, come un giovane "molto alto", mentre nessuno dei due prevenuti presenterebbe questa caratteristica.

Si può ribattere che il personaggio al quale i testi di riferimento può, con tranquillità, essere identificato per il Grimaldi Gabriele, che presenta le caratteristiche descritte a prescindere dalla sua reale altezza. Proprio perchè estremamente snello, l'imputato, come tutti possono direttamente constatare, dà effettivamente l'impressione della persona di alta statura. E ciò lo si può a maggior ragione ritenere quando i giudizi dei testimoni ai quali bisogna rifarsi vengono manifestamente espressi prendendo come parametro il compagno dello sparatore che, secondo la tesi accusatoria, deve essere identificato nel Memeo Giuseppe, persona oggettivamente di statura inferiore a quella del Grimaldi. Non si dimentichi, inoltre, che i testimoni che hanno indicato come "molto alto" uno dei due sparatori, <sup>hanno omesso di notare</sup> ~~hanno omesso di notare~~ durante la fase della fuga e la circostanza non può non avere influito nella relativa valutazione.

Peraltro, sul particolare punto, alle indicazioni <sup>di sicurezza</sup> dei testimoni oculari dell'omicidio, si possono opporre le dichiarazioni del teste MASTROMO PAOLO (aff. 81-82 fascic. Casgrande) che, sia pure riportando un giudizio dell'Annia Casagrande, si riferisce appunto al Grimaldi definendolo come "un tipo molto alto". Che lo stesso Grimaldi, poi, per primo, si consideri tale, denunciando un'abitudine che lo porta, forse anche inconsciamente, a guardare dall'alto in basso il suo prossimo risulta... documentalmente, nella lettera manoscritta sequestrata agli atti, indirizzata <sup>dal prevenuto</sup> ad un amico di Bergamo, nel contesto della quale si ritroverà ad uno dei suoi Giudici Istruttori, di statura normale secondo il metro italiano, di essere un "nanerottolo".

Quanto all'imputato MESSALA SEBASTIANO, arrestato anch'esso in epoca successiva all'emissione del mandato di cattura 8/1/80, si è visto in che cosa si sia concretizzato il suo interrogatorio: non sembra dubbio che di fronte alle contrarie ammissioni di coimputati, il suo parallelo diniego di avere intrattenuto rapporti con gli stessi o con altri correi, finisca per ritorcersi contro di lui per l'evidente negativo effetto che egli riconnette a tale conoscenza.

Circa l'alibi fornito rispondendo alle domande sui suoi movimenti il giorno 16/2/79, a parte l'assoluta illogicità del comportamento che egli vorrebbe far credere di avere nell'occasione tenuto, le ingiustificate reticenze nelle quali l'imputato ha persistito nell'indicazione dei testi a conferma, non

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. .... 97

consentono di reputarlo tale e di renderlo meritevole di un ulteriore esame. Merita solo ricordare come dell'alibi stesso abbia fatto giustizia sommaria il Bitti Sisinio allorchè, nel primo interrogatorio a cui venne sottoposto, riferì che il Sebastiano, prima di allontanarsi in compagnia del Fatone e del Mutti, ebbe a raccomandargli di avvalorare, se richiesto, la non veritiera versione che egli si trovava quel pomeriggio a Roma.

Passando ad esaminare gli elementi costitutivi del reato asserito agli imputati, si sottolinea come la contestazione del fatto sia stata adeguata alle risultanze processuali che hanno escluso in capo agli aggressori un'iniziale volontà di uccidere il Torregiani. Se ciò, giustamente, ha portato all'esclusione dell'aggravante della premeditazione, nondimeno non si possono nutrire dubbi di sorta sulla sussistenza dell'elemento intenzionale del reato nella fase successiva all'esplosione dei primi colpi che attinsero il Torregiani alla gambe. È sufficiente richiamare il famoso dattiloscritto in tre facciate fatto rinvenire, con allegati, al giornalista di "La Repubblica", da ritenersi autentico, per convincersi di come, davanti all'abozzo legittimo di reazione da parte della povera vittima, la volontà degli aggressori fu quella di ucciderlo. Il numero dei colpi esplosi al suo indirizzo in questa seconda fase, le zone vitali attinte dai colpi degli sparatori confermano nell'assunto.

I REATI CONNESSI ALL'OMICIDIO, capi 4), 5) e 6) della rubrica.

Proprio perchè trattasi di reati direttamente connessi all'omicidio, degli stessi non possono non essere chiamati a rispondere gli stessi prevenuti ai quali il reato fine viene attribuito.

Debbono, di conseguenza, valere le considerazioni già svolte a proposito di quest'ultimo reato sulla attribuibilità del fatto. Si sottolinea che nell'assoluta mancanza di elementi per sostenere che due o più coimputati dell'omicidio del Torregiani si fossero, il giorno antecedente l'uccisione dell'orefice, imprigionati sotto la minaccia di un'arma dell'autovettura OPEL ASCONA usata per la fuga dal luogo del delitto, in applicazione del principio del favor rei si è contestata a tutti i prevenuti la ricettazione dell'autovettura in questione, reato del quale sussistono in concreto tutti gli elementi costitutivi.

Per le considerazioni già svolte esaminando il reato di cui al capo 2), l'ipotesi criminosa sussunta nel capo 5) deve ridursi al mero porto illegale in luogo pubblico delle armi usate per l'omicidio del Torregiani. La preesistente (rispetto al porto) detenzione delle medesime armi in capo ai soggetti autori del porto delle stesse, risultati essere tutti componenti di una banda armata, deve necessariamente confluire nel reato di cui all'art. 21 della Legge 10/4/75 n. 110 ai medesimi singolarmente contestato e ciò in quanto, in quella fase, le armi erano indubbiamente destinate al raggiungimento delle finalità indicate nel reato di cui al capo 1) della rubrica.

PROMOCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 214

Il capo di imputazione di cui al punto 5) della rubrica deve, conseguentemente, essere riformulato in questi più ristretti termini:

- 5) del reato di cui agli artt. 110, 112 n.1, 61 n.2 C.P., 4 e 7 Legge 2/X/1967 n.895 e succ.mod. per avere, in concorso fra loro e, pertanto, con l'aggravante del numero, portato illegalmente in luogo pubblico le armi, comprese quelle di copertura di eventuale utilizzo, usate in concreto per commettere il reato di cui al capo 3).

In Milano, il 16/2/1979 e in data immediatamente antecedente.

Per quanto attiene alla detenzione senza autorizzazione delle munizioni con le quali erano caricate le armi di cui sopra, poiché la detenzione qualificata prevista dall'art. 21 della Legge 1975/110 concerne esclusivamente le armi ( e gli esplosivi ) la contestazione della contravvenzione prevista dal C.P. all'art. 69 C.P. appare giuridicamente corretta.

DETENZIONE E PORTO DELLE ARMI PROVENIENTI DA LATINA, capo 7) della rubrica (imp. Patone, Masala S., Mutti P. e Orelli = 7 a) ; Masala Marco = 7b) )

Va dato subito atto che in merito alle armi asseritamente provenienti da Latina non vi è stata chiarezza nella contestazione dei vari reati ritenuti sussistenti in concreto nella condotta mantenuta dagli imputati.

La contestazione originaria che ha avuto ad oggetto le armi in questione è quella portata nell'ordine di cattura del 18/2/79 e, come è dato vedere da una semplice lettura del provvedimento in questione, concerneva esclusivamente l'ipotesi del porto illegale delle armi medesime. Ciò in quanto si era fatta rientrare la detenzione delle armi in questione nella contestazione generica della detenzione qualificata prevista dall'art. 21 della Legge 10/4 1975 n.110.

Nonchè il G.I., ritenendo, con ogni probabilità, di colmare una lacuna nella quale era incorso l'Ufficio del P.M., nel mandato di cattura dell'8/1/80 ha contestato agli imputati Patone Sante, Masala Sebastiano e Mutti Pietro, in concorso con il Masala Marco, che non viene però raggiunto da nessun suo provvedimento in quanto scarcerato (erroneamente) per decorrenza termini dai reati di cui al citato ordine di cattura del 18/2/79, accanto all'ipotesi delittuosa del porto illegale anche la detenzione (semplice) delle armi in questione. Un'analogha contestazione, questa volta con mandato di comparizione portante la data del 12/2/80, ha avuto l'imputato Orelli Claudio.

Quanto sopra si è precisato per spiegare le ragioni in forza delle quali, nella rubrica, si siano tenute distinte le posizioni dei coimputati da quella dell'imputato Masala Marco, che dalla da-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 105

ta del 18/2/1979 si è visto contestare e tuttora continua a rispondere solo ed esclusivamente del reato di porto illegale di armi.

La situazione processuale descritta, invero un po' caotica, va sbrogliata sulla base dei principi di carattere giuridico già enunciati e delle risultanze processuali.

Qualora a carico di soggetti processuali imputati del reato di cui all'art. 306 C.P. sia ravvisabile anche un'illegale detenzione di armi o esplosivi che appaiano destinati ad un possibile impiego in reati di natura terroristica o finalizzati a questo scopo, già si è visto come la sussunzione di questo fatto nella norma di cui all'art. 21 della L. 10/4/75 n. 10 sia la soluzione giuridica più corretta. E in questo senso si è provveduto per i tre imputati dell'omicidio Torregiani e per il Masala Marco. Va precisato al riguardo che le risultanze del processo danno la prova della sussistenza del reato in questione e della sua attribuibilità ai prevenuti.

Le dichiarazioni della coimputata Vitrani Rita e della madre di costei, Fatone Anna Maria, interrogata in qualità di teste, concordanti fra loro e avvalorate da risultanze oggettive (l'incidente stradale occorso agli imputati e all'Orelli Claudio in Latina; il legame emerso fra il Battisti Cesare, coimputato nel reato di banda armata e lo stesso Orelli Claudio) non consentono di ritenere casuale l'incontro avvenuto in Latina tra il Fatone, il Masala M. e il Mutti e il coimputato Orelli Claudio. Parlando della motivazione del viaggio del fratello, la Fatone Anna Maria non ha remore nel riferire che il Sante le aveva confidato che lui, Sebastiano e Pietro si erano appositamente recati a Latina per incontrarsi con un certo Claudio che doveva procurare loro della armi provenienti da Roma. E' proprio con il detto Claudio che i tre imputati milanesi ebbero l'incidente, ma, aggiunge, testualmente, la Fatone "la Polizia non trovò le armi perchè in quel momento non ce le avevano avventole nascoste. Comunque il Sante portò quelle armi a Milano con una borsa". La borsa in questione è quella che che la Vitrani vede in possesso dello zio al suo ritorno a casa dalla stazione, ed è la stessa borsa contenente le armi che lei prende in custodia celandola nella cantina della propria abitazione.

Poichè non vi è motiva per non ritenere veritiero quanto dichiarato dal Fatone alla sorella, posto che tutto ruota intorno ad una borsa che fu vista dalla medesima e dalla Vitrani Rita, che, apprendola, constatò la presenza nel suo interno di armi e artifici fumogeni dei quali dà una dettagliata descrizione, bisogna anche credere che il Sante, uscito per primo dall'ospedale di Latina, sia riuscito, nonostante la permanenza degli amici nel nosocomio ove erano ricoverati, a recuperare le armi che avrebbe poi portato in treno a Milano. Se ciò avvenne, ciò non può significare se non che le armi erano già entrate nella

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. ....

82/6

disponibilità sua e dei suoi coimputati in epoca antecedente all'incidente. Il che presuppone che in Latina, nei confronti di tutti e quattro i prevenuti, si siano realizzate le due distinte ipotesi del porto e della detenzione delle medesime armi.

Una volta giunte a Milano le armi, lo spostamento delle stesse in vari luoghi della città, comporta la realizzazione di altri reati ai quali sono certamente estranei gli imputati che erano all'epoca ancora ricoverati in Ospedale e il cui nominato non viene, per altro, mai fatto dalle due fonti di prova, vale a dire la Vitrani e la Fatone.

In base alle loro dichiarazioni possono ritenersi realizzati in Milano i seguenti reati:

1) porto delle armi da parte del Fatone Sante, se non altro dalla stazione, dove giunge da Latina, alla sua abitazione in via Bari: quanto sopra a prescindere dalle altre armi alle quali accenna la sorella, come presenti a bordo della sua autovettura, ragione per la quale, al fine di evitare di coinvolgerla in qualche cosa di pericoloso, il fratello si sarebbe rifiutato di prenderla a bordo e darle così il passaggio richiesto. Non è chi non veda come per queste armi manchi ogni elemento di riscontro oggettivo, la stessa Fatone Anna Maria affermando di non averle mai personalmente viste.

2) detenzione illegale delle armi medesime, ravvisabile a carico della Vitrani Rita, che sul fatto di averle tenute, sia pure per una sola notte, in cantina è confessa; a carico del Masala Marco, presso il quale la Vitrani portò personalmente le armi; a carico della Bitti Angela, presso la cui abitazione la solita Vitrani sostiene di avere rivisto le armi, rinchiuse dentro la solita borsa.

3) porto illegale delle armi da parte della Vitrani, dalla sua abitazione alla casa del Masala Marco, nonché dall'abitazione della Bitti Angela a casa dello stesso Marco.

Non si ritengono, per contro, raggiunti sufficienti elementi di responsabilità da giustificare il rinvio a giudizio in ordine al porto delle armi di cui sopra da parte del Masala Marco. Con riguardo alla sua posizione le fonti di prova sono contraddittorie, affermandosi da un lato dalla Vitrani che fu lei a portare le armi a casa del Masala Marco e, dall'altro, dalla Fatone che fu in realtà il Marco Masala a trasportarle, con il Fatone, presso la sua abitazione. In questa situazione di dubbio sembra doversi imporre, ad avviso di questo P.M., il proscioglimento del prevenuto per insufficienza di prove.

Prima di procedere ad una riformulazione dei capi di imputazione sulla base delle considerazioni svolte, che poichè si è ritenuto di non avere sufficienti elementi per affermare l'appartenenza alla stessa banda armata <sup>dei coimputati</sup> dell'Orelli (Vedasi al riguardo la relativa ordinanza di scarcerazione per mancanza di indizi), è evidente che al medesimo, in uno con il porto, vada contestata la detenzione semplice e non quella qualificata.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 1

Premesso che per quanto concerne la detenzione qualificata delle armi si è già provveduto ad elevare la rubrica sotto il capo 2), il capo 7) andrà così puntualizzato:

FATONE SANTE, MASALA SEBASTIANO e MUTTI PIETRO

- 7a) del reato di cui agli artt. 110 C.P., L. 2/X/67 n. 895 e succ. mod. per avere, in concorso fra loro e con Orelli Claudio, portato illegalmente in luogo pubblico varie armi comuni da sparo. In Latina, nel periodo fine luglio-primi di Agosto 1978, nonché, per il solo Fatone, in Milano nell'Agosto del 1978.

MASALA MARCO

- 7b) del reato di cui agli artt. 110 C.P., 4 e 7 Legge 2/X/67 n. 895 e succ. mod. per avere, in concorso con Fatone Sante, portato illegalmente in luogo pubblico varie armi comuni da sparo. In Milano, nell'Agosto del 1978.

ORELLI CLAUDIO

- 7c) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 C.P., 2, 4 e 7 L. 2/X/67 n. 895 e succ. mod. per avere, in concorso con Fatone Sante, Masala Sebastiano e Mutti Pietro, illegalmente portato in luogo pubblico e, in epoca immediatamente antecedente, detenuto varie armi comuni da sparo. In Latina nel periodo fine Luglio-primi di Agosto 1978.

In conformità a quanto sopra detto il Masala Marco deve andare prosciolto dal capo 7b) per insufficienza di prove.

Per i reati ravvisabili a carico della Vitrani Rita e della Bitti Angela, si rimanda i capi 47 e 48 della rubrica.

ATTENTATO ALLA CASERMA DEI CC. di MILANO SAN CRISTOFARO e REATI CONNESSI, capi 8), 9) e 10) della rubrica (imp. Fatone Sante e Masala Marco)

Il giorno 24/X/1978, verso le ore 22, ignoti collocarono sotto un'autovettura parcheggiata all'interno del cortile della caserma dei Carabinieri San Cristofaro di Milano una carica di esplosivo, che poi fecero brillare dandosi, quindi, alla fuga a bordo di un'autovettura con la quale erano giunti in luogo. L'attentato venne rivendicato con volantini siglati da un sedicente "Nucleo Armati Proletari per il Comunismo".

Vitrani Rita, nel corso dei suoi interrogatori al P.M., ebbe a dichiarare che una sera, verso le ore 20, aveva seguito in strada il proprio zio Fatone Sante accorgendosi che lo stesso, che era in compagnia di Masala Marco, si impadroniva di un'autovettura SIMCA parcheggiata nelle immediate vicinanze della propria abitazione. Conoscendo l'attività eversiva del congiunto, il giorno successivo aveva posto in correlazione il furto dell'auto con un attentato consumato ai danni di una Caserma dei Carabinieri.

MOCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 

Fatone Anna Maria, a sua volta, riferiva agli inquirenti di avere avuto dal fratello Michele una confidenza secondo la quale l'autovettura SIMCA da egli asportata, unitamente al Masala Marco a Rozzano nell'ottobre-novembre 1978 sarebbe servita per trasportare a Milano dell'esplosivo da far esplodere.

Le indagini di Polizia Giudiziaria disposte in proposito consentivano di accertare che in data 24/X/78, effettivamente, nelle immediate vicinanze dell'abitazione della Vitroni, era stata asportata la SIMCA 1300 Tg. MI/V 69441 al proprietario Zorzoli Francesco di Rozzano. L'autovettura era stata rinvenuta a distanza di una decina di giorni abbandonata nei pressi del civico n.4 di Via Voghera, alla Barona.

Le stesse indagini avclaravano che la stessa sera del 24/X/78, verso le ore 22, persone presenti in strada nei pressi della caserma presa di mira dai terroristi avevano notato un'autovettura di colore scuro del tipo FIAT 124 allontanarsi da di fronte alla caserma predetta a forte velocità subito dopo l'esplosione.

Dal complesso di queste risultanze, a carico dei prevenuti veniva in un primo tempo elevata imputazione per furto in concorso e, quindi, sempre con mandato di cattura, oltre che per il detto reato, anche per detenzione e porto di esplosivi e danneggiamento.

Come ben rilevato dal G.I. nel provvedimento, poi confermato dalla sezione istruttoria, con il quale ha respinto l'istanza di scarcerazione dell'imputato Masala Marco e, al quale si rimanda, lo stretto collegamento temporale tra i due fatti, le analogie sottolineate dai testimoni tra l'autovettura oggetto di furto e quella notata allontanarsi dal luogo dell'attentato da alcuni testi, costituiscono elementi di colpevolezza sufficienti per richiedere il rinvio a giudizio degli imputati in ordine ai reati in oggetto, così puntualizzato il capo 9) della rubrica in forza di quanto si è venuti esponendo in materia di detenzione di armi o esplosivi da parte di aderenti ad una banda armata oggetto di concorrente contestazione:

MASALA MARCO e FATONE SANTE

- 9) del delitto p.e p. dagli artt. 110, 61 n.2 C.P., 4 Legge 2/X/67 n.895 e succ.mod. per avere, in concorso fra loro, al fine di commettere il reato di cui al capo che segue, illegalmente portato in luogo pubblico materiale esplosivo.  
In Milano, il 24/X/1978

SICURTÀ DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 45

DETEZIONE DELLE ARMI, DI PARTE DELLE ARMI, DI MUNIZIONI,  
DI ORDIGNI ESPLOSIVI RINVENUTI NELLA BASE DI VIA CASTEL-  
FIDARDO - ALTERAZIONE E RICETTAZIONE DI ARMI, capi da 119  
a 16) della rubrica  
( imputati: Marelli S., Battisti C., Falcone C., Giacomini D.  
e Moretti M.)

I reati in questione, conseguenza della scoperta di una base logistico-operativa in Via Castelfidardo n.10 della quale si è ampliato parlato nella prima parte della presente requisitoria, risultano, ovviamente, provati dal sequestro delle armi e di quant'altro avvenuto nel contesto a cui si accennava. Per un dettagliato elenco del materiale rinvenuto è sufficiente la lettura dei capi di imputazione redatti sulla base dei verbali di sequestro.

I reati stessi sono stati contestati a tutti gli imputati sorpresi dalla Digos di Milano all'interno dell'appartamento che li ospitava, condotto in locazione da Marelli Silvana. Ed invero, per tutta una serie di circostanze dettagliatamente esposte in un ampio e motivato ordine di cattura di questo Ufficio in data 14/7/1979 la presenza delle armi nell'appartamento non poteva non essere messa in correlazione con tutte le persone sorprese al suo interno.

Correttamente, secondo il parere di questo requirente, è stata contestata a tutti gli imputati, i quali rispondono contestualmente del reato di banda armata, nelle forme della organizzazione la Marelli e della partecipazione tutti gli altri, la detenzione finalisticamente qualificata di cui all'art.21 della L.18/4/75 n.110, ipotesi, per altro, pienamente rispondente alle risultanze processuali. Per ogni più precisa indicazione al riguardo si rimanda alle considerazioni svolte sotto il capo 2) della rubrica.

La distinta contestazione al capo 12) della detenzione di "parti di armi" e di "munizioni per armi da guerra" rispetto al capo 11) della rubrica stessa è dovuta al mancato inserimento da parte del legislatore di siffatte espressioni nella dizione dell'art.21 della Legge 18/4/75 n.110.- Non essendo ammessa l'interpretazione estensiva della norma penale ed essendo espressamente menzionate le "parti di armi" e le "munizioni per armi da guerra" dall'art.2 della Legge 2/X/67 n.895 e succ.mod., è evidente che la relativa detenzione non può che essere sanzionata da questa norma.



PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. ....

60

La sussistenza del reato indicato al capo 14) (alterazione di armi) è provata dallo stato in cui è stato trovato il fucile d'assalto sovietico al quale era stato asportato il calcio per agevolarne, evidentemente, il porto.

La detenzione di armi clandestine (capo 15) concorre, naturalmente, con il reato di cui al capo 11), in considerazione della diversità dei beni giuridici tutelati dalle rispettive norme incriminatrici.

La provenienza delittuosa delle armi meglio elencate al capo 16) è logicamente deducibile dalla loro non commerciabilità o non libera introduzione in Italia, conseguenti alla qualità di armi da guerra, di bombe e di armi straniere.

FAVOREGGIAMENTO NEI CONFRONTI DEL BATTISTI CESARE (capo 17) della rubrica. (imputata Marelli Silvana).

La permanenza dell'imputato Battisti Cesare, colpito da provvedimento restrittivo del G.I. di Latina, presso l'abitazione di Via Castelfidardo n.10 in godimento alla coimputata Marelli Silvana, può essere data per pacifica, in quanto riconosciuta espressamente da entrambi. Sostiene, invece, la Marelli di non essere stata a conoscenza della particolare qualità di latitante del suo ospite. L'assunto della donna non può assolutamente essere condiviso proprio in relazione al quadro generale nel quale si inserisce anche il rapporto tra i due. Membri entrambi di una stessa banda armata che, fra gli altri obiettivi, per il conseguimento delle sue finalità eversive, persegue anche quello di assicurare "copertura" ai suoi affiliati, non si vede perchè il Battisti avrebbe dovuto tacerle la sua particolare condizione. Appare, per contro, molto più logico che il Battisti abbia informato la sua ospite affinché la stessa potesse regolarsi e garantirgli nel modo meno pericoloso una sicura latitanza.

Il discorso sull'elemento intenzionale perde, poi, di ogni valore sol che si considerino i documenti contenuti nella borsa della Marelli all'atto del suo arresto, e di cui al capo che segue.

RICETTAZIONE DI MODULI DI PATENTE DI GUIDA FALSIFICATI, capo 18 della rubrica (imp. Marelli Silvana).

La prova del reato è documentale. I moduli di patente sequestrati, che dovevano evidentemente servire per la formazione di un falso documento in favore del Masala Sebastiano, le cui fotografie formato tessere erano avvolte nei moduli predetti, falsi in quanto non provenienti dall'Istituto Poligrafico dello Stato, portano impresso sulla prima facciata il sigillo del Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile. Il documento cartaceo portante impresso il predetto sigillo rappresenta l'oggetto del reato di uso di sigillo contraffatto ed

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. |

81

è, pertanto, di provenienza delittuosa. Perché si realizzi il reato di ricettazione è sufficiente che la cosa che si acquista e si riceve provenga, genericamente da delitto e non, come si crede, da delitto contro il patrimonio.

PECULATO AGGRAVATO, capo 19 della rubrica (imp. Falcone Cipriano)

Anche in questo caso la prova del reato è documentale, ed è rappresentata dalle fotocopie delle piante catastali del N.C.E.U. relative ad Istituti di Credito in Como e Provincia. L'imputato ha riconosciuto di avere temporaneamente asportato dall'Ufficio Tecnico Erariale di Como presso il quale svolgeva attività di impiegato, le mappe in questione, provvedendo a fotocopiarle e, quindi, rimettendo al loro posto gli originali. Tutti gli elementi costitutivi del reato, che, fra l'altro, è un reato proprio, sono presenti nella fattispecie. In ordine all'elemento intenzionale del reato non si può fare a meno di collegare la sottrazione dei documenti alle rapine a scopo di finanziamento che, come è noto, consentono alle bande armate del tipo di quella presentemente inquisita di perseguire i loro scopi di eversione contro le libertà democratiche.

FALSO IN PUBBLICA CERTIFICAZIONE E REATI CONNESSI, capi dal 20 al 23 della rubrica (imputato Battisti Cesare).

Per assicurarsi il permanere del suo stato di latitanza, il Battisti Cesare, arrestato nell'appartamento di quella stessa Silvana Marelli della quale egli fu ospite, si era procurato il documento falso, apparentemente intestato a Ferrari Giuseppe, che esibì agli agenti operanti all'atto della perquisizione. Riconosciuta la falsità del documento, lo stesso è stato sequestrato.

Risultata in atti documentata la provenienza del modulo della carta di identità sulla quale era stata applicata la fotografia del Battisti: quel che merita sottolineare è che numerosi altri esemplari di moduli di carta di identità provenienti dallo stesso furto consumato ai danni del Comune di Portici nell'anno 1975 sono stati sequestrati in Milano, nel settembre del 1978 nell'abitazione del noto Alunni Corrado, e sempre in Milano nel Marzo del 1977 all'altrettanto tristemente noto Bignami Maurizio quando il medesimo era ospite del Prof. Negri Antonio. Alunni e Bignami risultano presentemente imputati in un procedimento in fase dibattimentale per costituzione e organizzazione di numerose bande armate, fra le quali la O.C.C. "Prima Linea".

PROMOCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. ....

82

La prova dei reati contestati al Battisti, anche essi, alla pari degli altri, aggravati ai sensi dell'art. 61 n. 6 C.P., è in re ipsa; soltanto per il reato di false generalità bisogna fare riferimento al rapporto in atti e alla relativa relazione di servizio. Non sembra dubbio, poi, che esibendo il documento falsificato portante l'impronta del timbro contraffatto del Comune di Milano, il prevenuto abbia realizzato anche il reato di cui all'art. 469 C.P.

DETEZIONE DELLE ARMI, PARTE DELLE ARMI, MUNIZIONI RINVENUTE NELLA BASE DI VIA PICOZZI - RICETTAZIONE DI PARTE DELLE ARMI SUDDETTE, capi da 24 a 28 della rubrica (imp.: Memeo Giuseppe, Ferrari Maria Pia, Fontana Germano).

Debbono, al riguardo, valere le medesime considerazioni svolte per le altre armi rinvenute in Via Castelfidardo. Quanto sopra per quanto attiene al profilo strettamente giuridico. Sotto il profilo della responsabilità personale, se problemi non esistono per l'imputato Memeo Giuseppe che venne sorpreso con le armi all'interno dell'appartamento di Via Picozzi e che è risultato essere uno degli autori degli elenchi manoscritti che accompagnavano le armi medesime, appare, altresì, chiara la posizione dei coimputati. Si tenga presente che l'appartamento di Via Picozzi era in godimento alla Ferrari e al suo convivente Fontana Germano. Il Memeo vi accede previo accordo ed autorizzazione dei medesimi. Se si tiene presente che il Fontana è stato, dalla perizia grafica, individuato come l'altro compilatore degli elenchi delle armi assieme al Memeo, che l'intera abitazione della coppia è costellata di materiale proveniente da rapine a mano armata consumate in Milano ad opera di ignoti, le armi rinvenute nel loro appartamento non possono non essere riferite anche ai padroni di casa.

RICETTAZIONE DELLE ARMI COMUNI DA SPARO RINVENUTE IN VIA CASTELFIDARDO, capo 29 (imput. Marelli, Giacomini, Falcone, Moretti, Battisti)

L'imputazione trae origine dalla ricostruzione del numero di matricola già a suo tempo apposto sulle armi meglio indicate al capo 15) della rubrica e, successivamente, obliterato.

Il risultante della apposita perizia disposta allo scopo non lascia adito a dubbi. D'altro canto, l'armeria Tuttosport di Bergamo costituisce la fonte di riferimento anche di altre armi sequestrate a specifici imputati o rinvenute in altre basi. Da notare il fatto che la provenienza da Verona della pistola automatica Beretta modello 51 cal. 9 lungo che fu asportata in detto luogo ad una guardia di Polizia Ferroviaria sembra per l'ennesima volta confermare il legame esistente con il terrorismo veneto.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 83

RAPINE E RICETTAZIONI CONCERNENTE IL MATERIALE SEQUESTRATO  
IN VIA PICOZZI, capi da n. 30 a n. 34 (imp. Memeo G., Ferrari  
M. Pia e Fontana G.)

Trattasi di reati strumentali al reato di banda armata che hanno alla loro base il ritrovamento in Via Picozzi di materiale vario provento di più rapine consumate in Milano ad opera di ignoti. Sul materiale stesso, che era sparso per tutta la casa, gli imputati detenuti Memeo e Ferrari non hanno voluto dire nulla. Mentre per le rapine di cui ai capi 31, 32, 33 e 34 non si dispone di elementi per risalirne agli autori, per cui appare esatta la contestazione della ricettazione a tutti e tre i prevenuti, per la rapina commessa in danno della sede del distaccamento di Via Arena dei Cittadini dell'ordine sussistono a carico dei prevenuti elementi sufficienti per ritenere a loro carico addirittura un concorso nel reato a titolo di ideazione e concorso morale. Per quanto concerne l'indicazione degli elementi si rimanda al mandato di cattura 8/1/80 che separatamente li esamina.

RICETTAZIONE CONTINUATA AGGRAVATA CONCERNENTE LE ARMI SEQUESTRATE AL FRANCO ANGELO, capo 35 della rubrica (imp. Franco Angelo)

Anche la presente imputazione trae origine dalla ricostruzione di un numero di matricola obliterato già a suo tempo apposto su una delle due pistole sequestrate al Franco e fatto riemergere. Fin dal momento del sequestro della seconda pistola si era, invece, appreso che la stessa veniva dalla ormai famosa armeria Tuttosport di Genevra. Da notare che il numero riafforato consente di acclarare che l'arma proviene da quella stessa rapina contestata agli imputati Memeo, Ferrari, Fontana al capo 30 della rubrica

DETENZIONE FINALIZZATA DI ARMI E ALTERAZIONE DI ARMI, capi 36 e 37 della rubrica (imp. Memeo G.)

I reati in questione hanno alla loro base le dichiarazioni dell'Andreatta Valter e i riscontri positivamente effettuati dalla P.G. che ha individuato il famoso abbaino nel cui interno era collocato il baule contenente le armi. Si tenga presente che sul punto l'Andreatta non ha mai accennato a ritrattare le dichiarazioni in precedenza rese. Si tenga presente ancora che la borsa contenente le due pistole e il fucile a canne mozze, temporaneamente custodita anche a casa dell'Andreatta, è stata vista oltre che dall'Andreatta stesso che per primo ne ha parlato, anche dalla sorella del medesimo che ha riconosciuto a verbale la veridicità della circostanza.

L'alterazione di armi attiene al fucile a canne mozze al quale si è più sopra accennato. La prova del reato è obiettivamente rilevabile dalla stessa arma in sequestro.

PROMOCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 84

DETEZIONE FINALIZZATA DI ARMI CUSTODITE DALL'ANDREATTA PRESSO LA SUA ABITAZIONE IN VIA CASCINA CORBA, capo 38 della rubrica (imp. Andreatta Valter)

Alla base del reato vi è la confessione dello stesso imputato che, si badi, sul punto non ha mai tentato di ritrattare quanto in precedenza dichiarato. Le armi sono le medesime armi di cui al capo 36, punto b) notate presso l'abitazione dell'Andreatta dalla sorella di costui.

La detenzione è finalizzata come diretta conseguenza della partecipazione dell'Andreatta al reato di banda armata. Partecipazione che non può essere messa in dubbio se solo si hanno presenti gli strettissimi rapporti esistenti fra il prevenuto, il Memeo e il Grimaldi; per il rinvenimento di materiale ideologico e cartucce per arma comune da sparo presso la sua abitazione; per avere, infine, accolto presso la sua abitazione il Memeo Giuseppe e il Grimaldi Gabriele pur sapendo che quest'ultimo poteva essere, come in realtà poi era, oggetto di ricerche da parte della Polizia. Ai limiti, come si vede, del favoreggiamento se il prevenuto non fosse stato già inserito, sia pure con compiti di appoggio, nell'organizzazione.

DETEZIONE FINALIZZATA DI ARMI CUSTODITE DAL GRIMALDI PRESSO LA VILLA DEL PADRE IN CICOLA, capo 39 della rubrica (imp. Grimaldi Gabriele)

Anche alla base di questo reato vi sono le dichiarazioni dell'Andreatta Valter che fa riferimento a quanto egli stesso afferma di avere veduto all'interno della villa in occasione di una visita effettuata in detto luogo con il Grimaldi, a bordo della sua autovettura, e il Memeo. Sul punto che gli furono dai suoi accompagnatori mostrate le armi, l'Andreatta ha poi ritrattato, confermando, invece, la gita alla villa: sul valore da dare alla ritrattazione dell'Andreatta si vedano le considerazioni già svolte.

La detenzione è finalizzata come diretta conseguenza della contestazione al Grimaldi del reato di organizzazione di banda armata. Da notare che il periodo temporale nel quale l'Andreatta fissa la visita alla villa delle armi ben si concilia e appare pertanto compatibile con il preventivo compimento della rapina in danno dell'Armeria Tuttosport di Bergamo, che potrebbe pertanto rappresentare la fonte di provenienza delle armi medesime e la giustificazione della quantità, del tipo e dello stato d'uso indicati dall'Andreatta con dovizia di particolari.

DETEZIONE E PORTO DI ARMI DA PARTE DEL MEMEO E DEL GRIMALDI LA SERA DEL 18/2/79 ALLORCHE' CHIESERO OSPITALITA' ALL'ANDREATTA, capo 40) della rubrica

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 85

E' sempre l'Andreatta ad accusare i compagni, ma questa volta le sue dichiarazioni sono confermate da uno dei due imputati, il Grimaldi, che nel suo interrogatorio del 5/2/80 riconosce che quando, unitamente al Memeo, accedette all'abitazione dell'Andreatta per chiedergli ospitalità, egli era armato anche se non di una pistola a tamburo, ma di una vecchia automatica di cui gli aveva fatto omaggio un ex partigiano. Le reticenze manifestate dal Grimaldi sulle modalità con le quali, a suo dire, egli si sarebbe sbarazzato dell'arma fanno, ancora una volta, ritenere maggiormente veritiere le dichiarazioni dell'Andreatta.

Anche per questo reato debbono valere le considerazioni svolte al capo 2) sulla detenzione, per cui il rinvio a giudizio per il reato in parola dovrà concernere il solo porto illegale.

RICETTAZIONE DI DOCUMENTI (CONTRASSEGNI IN BIANCO DI ASS.NE) SEQUESTRA TI NELLA ABITAZIONE DELL'ANDREATTA, capo 41 della rubrica (imp.Andreatta e Crippa)

Trattasi di contrassegni del tutto analoghi a quelli di cui al capo 34), provenienti dalla medesima rapina. Anche se sembrano essere stati rinvenuti nella stanza da letto dell'Andreatta essi non possono non essere riferiti anche al Crippa per tutte le considerazioni meglio svolte dal G.I. nel provvedimento in data 22/3/1980 con il quale ha respinto l'istanza di scarcerazione per mancanza di indizi avanzata dal prevenuto in parola. Indicativa appare, in particolare, la circostanza che proprio con riferimento a questi moduli l'Andreatta abbia dichiarato che appartenevano al Crippa. Questo almeno in un primo tempo.

DETEZIONE DI MUNIZIONI PRESSO L'ABITAZIONE DI VIA CASCINA CORBA DELL'ANDREATTA, capo 42 della rubrica (imp.Andreatta e Crippa.)

Le 18 cartucce calibro 7,65 (una scatola da 25 meno un caricatore, come sottolineano gli agenti verbalizzanti) sono state rinvenute all'interno dell'appartamento dell'Andreatta nel quale era ospitato anche il Crippa in un locale comune, vale a dire l'ingresso, celate nei pressi di una stufa. Sostiene l'Andreatta di non saperne niente e ciò potrebbe essere un motivo per attribuirle al Crippa. Ma anche quest'ultimo sostiene di averne sempre ignorato l'esistenza. La relazione oggettiva in cui i due prevenuti si trovavano con le munizioni in questione, inserita nel contesto generale che vede entrambi gli imputati chiamati a rispondere anche di partecipazione a banda armata, costituisce elemento sufficiente per ordinarne il rinvio a giudizio anche in ordine alla contravvenzione in parola.

CONTRAFFAZIONE DI PUBBLICA CERTIFICAZIONE E USO DI SIGILLO

PUBBLICA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. ....

86

CONTRAFFATTO RELATIVI AL DOCUMENTO SEQUESTRO AL CRIPPA,  
capi 43 e 44 della rubrica (imp. CRIPPA Giuseppe e Miotti G. pe)

Con il documento in oggetto intestato al Miotti e portante la fotografia raffigurante il proprio volto, il Crippa era riuscito quasi ad ingannare gli agenti operanti. La prova dei reati è documentale: benchè i due prevenuti abbiano lasciato intendere che il documento dovesse servire per chissà quale "gabola" prodigiosa che avrebbe consentito al Crippa di raddoppiare il suo scarso capitale, non sembra dubbio che la contraffazione debba essere inserita nel quadro di vita clandestina alla quale il Crippa si era dato. I reati contestati sussistono comunque in tutti i loro elementi costitutivi.

FALSE DICHIARAZIONI SULLA PROPRIA IDENTITA' PERSONALE, capo 45 della rubrica (imp. Crippa Giuseppe).

Trattasi di reato che si inserisce nel contesto dei delitti sopra trattati. Il reato è provato dal rapporto di P.G. in atti e dalla relativa relazione di servizio. Costituisce la prova migliore della chiave di interpretazione politica da dare ai reati di cui sopra ascritti al Crippa.

FAVOREGGIAMENTO PERSONALE, capo 46 della rubrica (imp. Casagrande Annia)

Con il coinvolgimento del Grimaldi Gabriele nell'omicidio dell'orefice Torregiani, la condotta favoreggiatrice della Casagrande Annia ha trovato, finalmente, una solida motivazione nel rapporto affettivo che la legava al Grimaldi, relegando definitivamente al rango di mere ipotesi ogni sua compartecipazione in termini più gravi alla vicenda. D'altro canto, nel corso dell'istruttoria non è emerso il benchè minimo elemento che trascenda i semplici sospetti atto a modificare l'originario ruolo che le si era attribuito.

Sul fatto addebitato, che va rivisto e puntualizzato sulla base dello sviluppo istruttorio, la giovane è praticamente confessa. Circa la sussistenza dell'elemento intenzionale, di fronte alle emergenze processuali, è del tutto assurdo continuare a sostenere che l'omicidio del Torregiani non entrò nelle conversazioni delle persone riunite presso la sua abitazione e che essa si sia determinata a concedere ospitalità per quella notte al Fatone per motivi diversi dal suo coinvolgimento nell'omicidio dell'orefice milanese.

L'imputata va rinviata a giudizio perchè risponda del reato di favoreggiamento così precisato:

CASAGRANDE ANNIA

46) del delitto p. e p. dall'art. 378 C.P. per avere aiutato il pro-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 87

prio fidanzato GRIMALDI GABRIELE, nonché FATONE SANTE, MASALA SEBASTIANO e MUTTI PIETRO, autori, in concorso fra loro e con MEDEO GIUSEPPE, dell'omicidio commesso in danno di Torregiani Luigi Pietro e degli altri reati a questo connessi, ad eludere le investigazioni dell'Autorità e a sottrarsi alle ricerche di questa dando loro modo, ospitandoli per qualche ora presso la propria abitazione, di trarre un bilancio dall'azione compiuta, discutere le condotte da tenere per il futuro e concordare comuni piani di fuga, nonché consentendo a che il FATONE SANTE, che sapeva inquisito dalla autorità di Polizia in ordine all'omicidio suddetto, vi pernottasse. In Milano il 16/2/79 e nella notte fra il 16 e il 17/2/79. - DEPENZIONE E PORTO ILLEGALI IN LUOGO PUBBLICO DI ARMI, capi 48) e 49) della rubrica (imp. Vitrani Rita e Bitti Angela)

Le armi oggetto del reato sono quelle contenute all'interno della famosa borsa portata a Milano da Latina dal Fatone Sante e delle quali si è già diffusamente parlato al capo 7). Identiche sono le fonti di prova e particolarmente attendibili perchè con le sus dichiarazioni la Vitrani Rita praticamente si autoaccusa. I riferimenti alle modalità e ai luoghi in cui le armi furono tenute in deposito sono, comunque, troppo precisi per essere inventati.

Si deve tuttavia osservare che la perizia disposta dal G.I. sulla minore Vitrani Rita, al fine di accertarne la capacità di intendere e di volere ha concluso per un'assoluta e completa incapacità della giovane. Le conclusioni peritali, prese al termine di un diligente esame psico-fisico della giovane, non possono non essere condivise, per cui nei confronti della prevenuta va dichiarato N.D.P. perchè persona non imputabile per incapacità di intendere e di volere.

Va, per contro, disposto il rinvio a giudizio dell'imputata maggiorenne BITTI ANGELA, raggiunta da sufficienti elementi di colpevolezza. Il reato del quale dovrà rispondere, lo si precisa in questi termini:

BITTI ANGELA

- 47) del reato di cui agli artt. 2 e 7 L. 2/X/1967 n. 895 e succ. mod. per avere illegalmente detenuto, all'interno della propria abitazione, varie armi comuni da sparo affidate da Masala Marco. In Milano, nell'agosto del 1979

FAVOREGGIAMENTO PERSONALE, capo 50 della rubrica (imp: Vitrani Rita e Bitti Angela)

Ad avviso di questo P.M. il reato non sussiste. E' la stessa natura del reato presupposto - che si caratterizza per il particolare rapporto esistente tra armi e soggetto attivo del reato - ad escludere la sussistenza della violazione della norma.

Se, infatti, il porto e la detenzione delle armi sono le due condotte antigiuridiche contro le quali l'ordinamento insorge, è evidente che, venendo meno la relazione del soggetto attivo con le armi, cade anche l'interesse punitivo dell'ordinamento. Ve-



PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 55

nendo meno la relazione è preclusa, d'altra parte, ogni possibilità di indagine in relazione al reato presupposto.

Se così stanno le cose, due sono le alternative: cessando il rapporto con le armi dei soggetti attivi del reato presupposto, perchè le armi vengono consegnate ad altre persone, cessa anche la possibilità di un utile sviluppo dell'indagine per l'Autorità, che soltanto nella relazione fra persona e arma può sperare di arrivare all'identificazione del colpevole. Chi riceve le armi non può pertanto favorire chi gliele cede, ma realizza a sua volta un reato che nasce dalla relazione personale che pone in essere con le armi stesse.

L'altra alternativa è che consegnando le armi, il rapporto personale con queste da parte del soggetto attivo del reato presupposto non venga a cessare perchè, sia pure in via mediata o indiretta, egli continua a mantenere la diretta disponibilità delle armi per non averne il possesso fisico. Anche in questa ipotesi il favoreggiamento non è ipotizzabile perchè si verterebbe in un'ipotesi di concorso nel reato di chi riceve materialmente le armi con chi gliele ha affidate.

Mancando assolutamente la prova che nella fattispecie si verta in questa seconda ipotesi, si impone il proscioglimento delle due imputate perchè il fatto non sussiste.

TENTATO OMICIDIO IN DANNO DI TORREGIANI ALBERTO, capo 50 della rubrica (imp. Patone, Masala S., Mutti, Bitti, Masala M., Franco)

Si impone il proscioglimento di tutti gli imputati perchè il fatto non sussiste in quanto la perizia medico-legale e balistica ha accertato che il giovane Alberto fu colpito alla schiena da un proiettile uscito dall'arma con la quale il padre cercava di difendersi dai suoi assalitori.

OMICIDIO DEL TORREGIANI PIER LUIGI E REATI CONNESSI, contestati al BITTI SISINIO, al MASALA MARCO e al FRANCO ANGELO; capi da 51 a 54 della rubrica.

Alla contestazione agli imputati BITTI SISINIO, MASALA MARCO e FRANCO ANGELO del reato di omicidio in danno del Torregiani e reati connessi si era giunti nella fase delle prime indagini, sulla base delle emergenze processuali del momento. Vi erano le dichiarazioni della Vitroni Rita e della Patone Anna Maria a chiamare in causa il Bitti e il Masala M.; era stato lo stesso Bitti a tirare in ballo il nome del Franco Angelo. Poichè anche da altre fonti era emersa la partecipazione del Bitti e del Masala M. alla riunione in casa della Casagrande la sera dell'omicidio, presente il Patone, e poichè lo stesso Bitti aveva riferito la proposta che il Masala Sebastiano si era sentito rivolgere dal Franco di compiere qualche azione nei confronti del Torregiani, si era arrivati all'ordine di cattura nei confronti dei predetti, al quale aveva fatto seguito la formalizzazione del processo. Procedendo alla verifica dell'alibi presentato dai tre imputati per il pomeriggio dell'omicidio, il C.I. accertava senza ombra di dubbio l'effettiva estraneità degli imputati al fatto si sangue.

Dall'ulteriore corso dell'istruttoria nulla è emerso che

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 89

possa autorizzare gli inquirenti a ritenere il contrario. Ciò anche con riguardo al Franco Angelo, le nuove emergenze attenendo esclusivamente all'imputazione di banda armata della quale pure è chiamato a rispondere.

Il proscioglimento degli imputati dovrà avvenire con la formula "per non avere commesso il fatto".

REATI DI BANDA ARMATA E DETENZIONE FINALIZZATA DI ARMI contestati agli imputati BITTI SISINIO, ORELLI CLAUDIO, ZOPPI FABIO, VILLA ROBERTO, LUCARELLI UMBERTO, capo 55 e 56 della rubrica.

Sempre nella fase delle prime indagini il Bitti, l'Orelli, lo Zoppi, il Villa e il Lucarelli sono stati raggiunti da un ordine di cattura per i reati in oggetto, in quanto ritenuti colpiti da sufficienti indizi di responsabilità.

Gli indizi suddetti sono venuti meno subito dopo il primo e ultimo interrogatorio degli ultimi tre prevenuti, che sono stati immediatamente scarcerati. Le posizioni del Bitti e dell'Orelli hanno richiesto un po' più di tempo per essere chiarite. Si rimanda ai relativi provvedimenti di scarcerazione per una dettagliata descrizione delle ragioni che hanno portato all'adozione del provvedimento. L'ulteriore evolversi dell'istruttoria non ha modificato la situazione processuale degli imputati, i quali debbono, di conseguenza, essere prosciolti per insussistenza del fatto. Quanto all'Orelli merita sottolineare che il suo accertato rapporto di conoscenza con il Cesare Battisti se avvalorava una sua possibile compartecipazione ad un'operazione di approvvigionamento di armi compiuta in Latina dal Fatone, dal Masala S. e dal Mutti, non è tuttavia di per sé sola sufficiente a far ritenere il prevenuto (al quale inspiegabilmente nessuno ha mai domandato se sia venuto a Milano) partecipe della banda armata contestata ai coimputati nel reato concernente le armi predette.

REATO ILLEGALE DI ARMI COMUNI DA SPARO, capo 57 della rubrica. (imp. Bitti Sisinio)

Debbono, per il reato in oggetto, valere le considerazioni esposte per il Bitti con riguardo ai capi 55 e 56. Agli atti manca un qualsiasi elemento che consenta di legare il nome del Bitti alle armi di Latina cui ha riferimento il capo di imputazione. Il reato, con ogni probabilità, è stato esteso al Bitti per il solo fatto oggettivo di averlo reso partecipe della banda armata. La formula di proscioglimento sarà perchè il fatto non sussiste.

COSTITUZIONE E ORGANIZZAZIONE DI BANDA ARMATA AD OPERA DEGLI IMPUTATI LAVAZZA E BERGAMIN, MASALA GIUSEPPE, MOLINA PAOLO MIGLIORATI ENRICA

Trattasi dell'originaria contestazione effettuata nei con-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. ....

90

fronti degli imputati per i fatti di Via Castelfidardo con l'ordine di cattura 14/7/79. Lavazza, Bergamin, Masala, Migliorati e Molina furono in un primo tempo sottoposti a fermo di P.G. che venne convalidato da questo Ufficio e quindi colpiti dall'ordine di cattura di cui sopra per il solo reato di costituzione e organizzazione di banda armata.

Mentre gli imputati Masala, Molina e Migliorati sono stati scarcerati dal G.I. con parere favorevole di questo Ufficio, la scarcerazione del Lavazza e del Bergamin operata dal G.I. dopo la riunione dei procedimenti, contestualmente all'emissione del mandato di cattura 8/1/80, è stata impugnata davanti alla Sezione Istruttoria che, accogliendo il gravame, ha emesso mandato di cattura contro i deu prevenuti. Il reato contestato è quello sopra riportato, benchè questo Ufficio avesse chiesto che anche nei confronti dei due prevenuti la costituzione di banda armata venisse derubricata in semplice partecipazione.

Mentre per quanto riguarda il Masala, il Molina e il Migliorati nel prosieguo dell'istruttoria non sono emersi elementi di colpevolezza atti a modificare il giudizio adottato in sede di scarcerazione per mancanza di indizi, per cui, richiamate le argomentazioni svolte nel relativo provvedimento dal G.I., nei loro confronti va dichiarato N.D.P. per non avere commesso il fatto, per il Lavazza e il Bergamin, ribadendo quanto già esposto a proposito delle loro posizioni processuali sotto il capo 1), si rinnova la richiesta di un loro rinvio a giudizio per il reato di partecipazione a banda armata - così modificando la rubrica di cui sono imputati - aggiungendo, praticamente, il loro nominativo alla lista dei 16 imputati di cui al capo 1) della rubrica.

PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA, capo 59 della rubrica (imputato Cavallina Arrigo)

Come già anticipato vi è in atti un provvedimento di scarcerazione dell'imputato per mancanza di indizi dal reato di cui è imputato. La posizione del Cavallina, tuttavia, non appare a questo Ufficio suscettibile di definizione, per il motivo che le sombianze dell'imputato si attagliano in maniera sorprendente a quelle del volto della persona effigiata nell'identikit di uno degli aggressori della G.dia Carceraria Nigro di Verona. Aggressione, come è noto, rivendicata dai "Proletari Armati per il Comunismo".

Poichè il Cavallina è di Verona, ha accento veneto, presenta caratteristiche somatiche analoghe a quelle descritte dal soggetto passivo del reato in ordine a uno dei suoi aggressori, si impone, ad avviso di questo P.M., lo stralcio di tutti gli atti relativi alla sua posizione per il compimento di tutti gli accertamenti e le indagini del caso.

Merita ricordare che l'esito della perizia balistica compiuta sui reperti raccolti in occasione dei vari attentati terroristici,

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. .... 91

rivendicati dalle sigle che interessano il presente procedimento abbia evidenziato come, in particolare, gli attentati Nigro, Rossanigo e Fava siano stati compiuti facendo uso di una medesima arma che ha sparato in tutte le tre occasioni.

-----°°-----

Suscettibile di stralcio appare, altresì, la posizione dell'imputato MASALA SEBASTIANO in ordine ai documenti di identità rinvenuti nel suo bagaglio all'atto del suo arresto, parte dei quali, rilasciati da pubbliche autorità, legittimano il sospetto di provenire da qualche reato in danno di pubblici uffici o da privati; altri, in bianco, da uso di sigilli contraffatti. E' evidente come gli accertamenti diretti a stabilire la provenienza della documentazione in oggetto richiedano tempi incompatibili con lo stadio in cui si trova il procedimento in generale, suscettibile di definizione.

-----°°-----

La trattazione non sarebbe completa se non si accennasse brevemente alle persone che nel corso del presente procedimento hanno acquistato la qualità di indiziati di reato e nei riguardi delle quali non si è mai arrivati a disporre di elementi di prova idonei ad esercitare contro di loro l'azione penale, e ciò anche dopo il compimento di quegli atti processuali in relazione ai quali, ex art. 304 comma 2° C.P.P., era stata loro inviata la comunicazione giudiziaria. La logica e giuridicamente corretta conclusione della vicenda processuale che li riguarda deve essere un provvedimento di archiviazione ex art. 74 C.P.P.-

Ci si riferisce in particolare a:

- SCROFFERNECHER GIORGIO, elencato in rubrica, sottoposto a fermo di P.G. ad opera della DIGOS di Milano il 26/6/79 dopo la scoperta delle armi nell'appartamento di Via Castelfidardo. Come già si è detto il fermo operato nei suoi confronti non venne convalidato da questa A.G. perchè fondato esclusivamente sull'interpretazione da dare ad alcune espressioni usate dalla Migliorati Enrica nel corso di una comunicazione telefonica avuta con lo Scroffernecher e captata da sottufficiali della Digos in servizio di appostamento nel bar sotto casa della Marelli da dove la giovane telefonava. Il proseguo dell'istruttoria non ha portato all'acquisizione di elementi per far ritenere lo Scroffernecher concretamente partecipe della banda armata di cui al capo 1). Non possono essere considerati tali gli elementi ricavabili dal procedimento penale a carico di Negri Antonio + altri, acquisiti in copia agli atti, procedimento che riguarda anche lo Scroffernecher che, nell'ambito di questo, è anche stato colpito da ordine di

## PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 92

cattura per partecipazione a banda armata, in quanto gli elementi suddetti rispecchiano e si riferiscono a fatti pregressi che, se possono costituire una chiave di lettura dei comportamenti dell'imputato riferentisi all'epoca dei fatti per i quali si procede, non possono sostituirsi ad essi, in difetto di una loro rilevanza criminalizzabile.

- TIRELLI MASSIMO, n. a Vicenza il 18.5.55 è stato sottoposto ad intercettazione telefonica contestualmente all'avvio della fase operativa che portò alla scoperta della base di Via Castelfidardo. L'intercettazione e la perquisizione nei suoi confronti disposta non hanno fatto emergere elementi di responsabilità o anche soltanto degni di sviluppo.
- FILIPPI PAOLA, n. a Padova il 9/4/52, legata sentimentalmente al Giacomini Diego, tentò di accedere all'appartamento di Via Castelfidardo il giorno in cui nello stesso, poche ore prima, vi era stata un'irruzione. - Gli elementi di sospetto a suo carico, confortati dalla circostanza che la giovane accompagnava il Giacomini presso i vari poligoni ad esercitarsi al tiro, non si sono mai concretizzati in una condotta ben precisa esternata nei confronti dell'organismo associativo di cui al capo 1). Non si può non sottolineare come le risposte fornite dalla giovane al G.I. in sede di interrogatori, quale indiziata di reato siano tutt'altro che convincenti e convinte.
- TUNIOLI CLAUDIO, n. a Borgosesia il 31/X/52, è stato anch'egli intercettato e perquisito senza esito. Legato allo Scroffernecher da rapporti che debbono andare oltre l'identità del luogo di origine e di formazione politica, anche nei suoi confronti le indagini non hanno portato elementi da legittimare l'incriminazione.
- FRANZIONE VITTORIO, n. a Morbegno il 7/1/47, trovasi in condizione analoga a quella del Tunioli Claudio, del quale è amico. Gli accertamenti compiuti nei suoi confronti trovano più che altro spiegazione nella vicinanza del laboratorio di cui è titolare in Via Castelfidardo n.6 con l'abitazione della Marelli.
- MERONI FEDERICA, n. a Milano il 12.3.56, venne trovata presso l'abitazione del Bergamin Luigi, al quale è legata sentimentalmente, all'atto della perquisizione da quest'ultimo subita. Perquisita a sua volta, è stata trovata in possesso di documentazione giudicata interessante per un suo possibile collegamento con persone legate a movimenti eversivi armati. Le indagini conseguenti non hanno tuttavia portato a risultati. Anche la Meroni è stata sentita come indiziata di reato.

## PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. .... 93

- ZANELLI ROBERTO GENESIO, n. a Milano il 15/4/57
  - FORTI GIANNI, n. a Bari il 13/6/1950
  - MINOLFI WANNA, n. a Varazze il 5/X/56
  - NEGLIA MARIA, n. a Geraci Siculo il 29/XI/1952
- sono stati tutti oggetto di accertamenti (intercettazioni telefoniche e/o perquisizioni domiciliari) nella fase di sviluppo della documentazione sopra indicata reperita presso la Meroni. Gli accertamenti non hanno portato a risultati di rilievo, o, comunque, indicativi della commissione di qualsivoglia reato.
- BRUNETTA FELICE, n. a Messina il 18/8/1951, già nominato in atti, è la persona titolare della patente di guida i cui dati furono rinvenuti in un fogliettino, da usarsi chiaramente per la costruzione di un falso documentale, trovato all'interno della borsetta della Marelli Silvana unitamente alle fotografie del Masala Sebastiano. Una perizia grafica depositata recentemente ha identificato nel Mutti Pietro l'autore delle indicazioni manoscritte sul bigliettino predetto.
- Nel corso della perquisizione domiciliare alla quale il Brugetta è stato sottoposto in Messina è stata rinvenuta documentazione comprovante suoi preesistenti rapporti con i fratelli Marco e Sebastiano Masala e il Bitti Sisiziano, cugino dei primi due. Indiziato di favoreggiamento, il Brugetta è stato estesamente sentito dal C.I., fornendo spiegazioni su come dalla sua patente possano essere stati estratti i dati riportati sul bigliettino in sequestro. E' stato, forse il comportamento processuale aperto del prevenuto a far ritenere concreta la possibilità che il suo nome sia stato tirato dentro la presente vicenda processuale senza che lui ne fosse consapevole.
- Non si è nei suoi confronti promossa l'azione penale anche perchè gli accertamenti disposti nei confronti di:
- DI FURIA MARCELLO, n. a Savignano Irpino il 16/3/56
  - MARCHI NERINA, n. a Milano il 16/4/1953
  - GIORDANO AURELIO, n. a Torregrotta il 14/1/1955
- ai quali su è risaliti suo tramite come a persone che potevano avere avuto rapporti con personaggi inquisiti nel presente procedimento hanno avuto esito negativo.
- BARBIERATO GRAZIA, n. a San Martino di Venezze il 24/1/58
  - BALLAN LOREDANA, n. a Milano il 10/6/1956
- sottoposte a fermo di P.G. dalla DIGOS di Milano dopo che l'A freatta aveva indicato nella seconda l'amica del Crippa che aveva ospitato quest'ultimo quando lo stesso aveva improvvisamente abbandonato la sua casa dopo la scoperta delle due basi di Via Benefattori dell'Ospedale e di Via Picòzzi, e che aveva manifestato per certa "roba" - termine da lui udito nel corso di una conversazione comune e che egli aveva interpretato come un riferimento a delle armi - un interesse comune al Crippa.
- Non convalidato il fermo, l'approfondimento delle indagini, pur evidenziando una serie di rapporti delle due giovani con persone in " probabile odore di appartenenza alla lotta arma-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. .... 94 .....

ta" , non si è materializzato in alcunchè di concreto degno di processuale sviluppo.

A prescindere dai nomi sopra riportati, che possono essere considerati i più significativi, va pure ricordato che nel corso dell'istruttoria sono state effettuate numerose perquisizioni domiciliari a carico di persone a vario titolo sospettate di appartenere a banda armata o di svolgere attività di fiancheggiamento nei confronti degli imputati contro i quali si stava procedendo; tali perquisizioni sono state quasi sempre eseguite su decreti emessi dal P.M. o dal G.I., con contestuali comunicazioni giudiziarie, più raramente in maniera autonoma dagli organi di P.G., ai sensi dell'art.41 del T.U.P.S.

In relazione a tutte queste persone, non essendo emersi a loro carico elementi legittimanti il promuovimento dell'azione penale, deve emettersi decreto ex art.74 C.P.P.-

Si è già detto, ancora, come nel corso dell'istruttoria si sia avuta la necessità di compiere determinati atti istruttori per accertare se le persone concretamente inquisite per il reato di banda armata, potessero essersi in concreto rese responsabili di fatti delittuosi (rapine, ferimenti, danneggiamenti, attentati in generale) rivendicate da quelle stesse organizzazioni facenti uso delle sigle che si è ritenuto di riferire alla banda armata nel presente processo perseguita. Le persone suddette, tutte imputate nel presente processo, sono state conseguentemente raggiunte da comunicazione giudiziaria ai sensi dell'art.304, secondo comma C.P. in relazione al fatto criminoso specifico interessante in quel momento l'indagine. Gli accertamenti hanno avuto, anche per le ragioni che si sono estesamente spiegate in precedenza, esito negativo. Soltanto in due casi, attentato alla Caserma di Milano, San Cristofaro e irruzione nella sede di Via Arena n. 1 di un distaccamento dei Cittadini dell'Ordine, per ragioni già chiarite in precedenza, i fatti criminosi sono stati attribuiti ad alcuni componenti l'organismo di cui al capo 1° della rubrica.

Con riferimento a tutti gli altri episodi terroristici, non essendovi stato in concreto promuovimento dell'azione penale, va dichiarato non doversi promuovere l'azione penale ex art. 74 C.P.P. nei confronti di tutti gli imputati raggiunti da comunicazioni giudiziarie in merito agli episodi suddetti.

Qualora non vi sia già agli atti una precedente sentenza contro ignoti, i procedimenti relativi agli episodi in questione, da lasciare materialmente uniti al procedimento principale, vanno definiti con sentenza di N.D.P. per essere rimasti ignoti gli autori del reato. Ci si riferisce, in particolare al procedimento relativo all'omicidio dell'Agente di P.S. Campagna Andrea, con riguardo al quale sono stati anche redatti in copertina i capi di imputazione.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. .... 95

P. Q. M.

visti gli artt. 369 e 374 C.P.P.

CHIEDE che il Signor G.I., dichiarata chiusa la formale istruzione, voglia ordinare il rinvio a giudizio, davanti alla Corte di Assise di Milano, competente per materia e territorio, di:

- 1) ANDREATTA VALTER, nel suo attuale stato di custodia detentiva, in ordine a tutti i reati a lui ascritti;
- 2) CRIPPA GIUSEPPE, nel suo attuale stato di custodia preventiva, in ordine a tutti i reati a lui ascritti;
- 3) PATONE SANTE, latitante, in ordine a tutti i reati a lui ascritti, eccezion fatta per quello di cui al capo 50) della rubrica, con le precisazioni meglio risultanti in motivazione per i reati di cui ai capi 2), 5), 7a) e 9;
- 4) MASALA SEBASTIANO, nel suo attuale stato di detenzione, in ordine a tutti i reati a lui ascritti, eccezion fatta per quello di cui al capo 50), con le precisazioni meglio risultanti in motivazione per i reati di cui ai capi 2), 5) e 7a);
- 5) MUTTI PIETRO, latitante, in ordine a tutti i reati a lui ascritti, eccezion fatta per quello di cui al capo 50), con le precisazioni meglio risultanti in motivazione per i reati di cui ai capi 2), 5) e 7a);
- 6) GRIMALDI GABRIELE, nel suo attuale stato di detenzione, in ordine a tutti i reati ascrittigli, con la precisazione meglio risultante in motivazione per il reato di cui al capo 5);
- 7) MEMMO GIUSEPPE, nel suo attuale stato di detenzione, in ordine a tutti i reati ascrittigli, con la precisazione meglio risultante in motivazione per il reato di cui al capo 5);
- 8) FRANCO ANGELO, nel suo attuale stato di detenzione, in ordine a tutti i reati ascrittigli, esclusi quelli di cui ai capi da 50 a 54;
- 9) MASALA MARCO, previa riemissione nei suoi confronti di mandato di cattura per il reato di cui al capo 2) precisato come da motivazione, in ordine a tutti i reati ascrittigli, esclusi quelli di cui ai capi 7b) e da 50 a 54, con le precisazioni meglio risultanti in motivazione ai capi 2) e 9);



PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. 96

- 10) FERRARI MARIA PIA, nel suo attuale stato di custodia preventiva, in ordine a tutti i reati a lei ascritti;
- 11) FONTANA GERMANO, latitante, in ordine a tutti i reati a lui ascritti;
- 12) MARELLI SILVANA, nel suo attuale stato di custodia preventiva, in ordine a tutti i reati a lei ascritti;
- 13) MORETTI MARCO, nel suo attuale stato di custodia preventiva, in ordine a tutti i reati a lui ascritti;
- 14) FALCONE CIPRIANO, nel suo attuale stato di custodia preventiva, in ordine a tutti i reati a lui ascritti;
- 15) GIACOMINI DIEGO, nel suo attuale stato di custodia preventiva, in ordine a tutti i reati a lui ascritti;
- 16) BATTISTI CESARE, nel suo attuale stato di custodia preventiva, in ordine a tutti i reati a lui ascritti;
- 17) LAVAZZA CLAUDIO, latitante, in ordine al reato di cui al capo 1) della rubrica nelle forme della partecipazione, così modificata l'imputazione originaria;
- 18) BERGAMIN LUIGI, latitante, in ordine al reato di cui al capo 1) della rubrica, nelle forme della partecipazione, così modificata l'imputazione originaria;
- 19) ORELLI CLAUDIO, libero, in ordine al reato di cui al capo 7 a) della rubrica, con la precisazione meglio risultante in motivazione;
- 20) CASAGRANDE ANNIA, libera, in ordine al reato di cui al capo 46) della rubrica, con la precisazione meglio risultante in motivazione;
- 21) MIOTTI GIUSEPPE, libero, in ordine a tutti i reati a lui ascritti;
- 22) BITTI ANGELA, libera, in ordine al reato di cui al capo 47) della rubrica, con la precisazione meglio risultante in motivazione

-----ooo-----

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglie seguite N. 97

Visti, inoltre, gli artt. 369 e 378 C.P.P.,

CHIEDE che il Signor G.I. voglia dichiarare non doversi procedere a carico di:

- 1) FATONE SANTE, in ordine al reato di cui al capo 50) della rubrica perchè il fatto non sussiste;
- 2) MASALA SEBASTIANO, in ordine al reato di cui al capo 50) della rubrica perchè il fatto non sussiste;
- 3) MUTTI PIETRO, in ordine al reato di cui al capo 50) della rubrica perchè il fatto non sussiste;
- 4) FRANCO ANGELO, in ordine al reato di cui al capo 50) della rubrica perchè il fatto non sussiste e in ordine ai reati di cui ai capi 51), 52), 53), 54) della rubrica per non avere commesso il fatto;
- 5) MASALA MARCO, in ordine al reato di cui al capo 7b) della rubrica per insufficienza di prove, in ordine al reato di cui al capo 50) della rubrica perchè il fatto non sussiste e in ordine ai reati di cui ai capi 51), 52), 53) e 54) della rubrica per non avere commesso il fatto;
- 6) ORELLI CLAUDIO, in ordine al reato di cui al capo 55) della rubrica per non aver commesso il fatto;
- 7) BITTI ANGELA, in ordine al reato di cui al capo 49) della rubrica perchè il fatto non sussiste;
- 8) VITRANI RITA, in ordine al reato di cui al capo 49) della rubrica perchè il fatto non sussiste e in ordine ai capi 47) e 48) della rubrica medesima perchè trattasi di persona non imputabile per incapacità di intendere e di volere in quanto minore;
- 9) MASALA GIUSEPPE, in ordine al reato di cui al capo 58) della rubrica per non aver commesso il fatto;
- 10) MOLINA PAOLO, in ordine al reato di cui al capo 58) della rubrica per non aver commesso il fatto;
- 11) MIGLIORATI ENRICA, in ordine al reato di cui al capo 58) della rubrica per non aver commesso il fatto;
- 12) BITTI SISINIO, in ordine al reato di cui al capo 50) perchè il fatto non sussiste, in ordine ai reati di cui ai capi 51), 52), 53), 54), 55), 56), 57) della rubrica per non aver commesso il fatto;

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. .... 28

- 13) ZOPPI FABIO, in ordine ai reati di cui ai capi 55) e 56) della rubrica per non aver commesso il fatto;
- 14) VILLA ROBERTO, in ordine ai reati di cui ai capi 55) e 56) della rubrica per non aver commesso il fatto;
- 15) LUCARELLI UMBERTO, in ordine ai reati di cui ai capi 55) e 56) della rubrica per non avere commesso il fatto;

CHIEDE, inoltre, che il Signor G.I. voglia dichiarare non doversi promuovere l'azione penale ex art. 74 C.P.P. nei confronti di:

Scroffernecher Giorgio, Tirelli Massimo, Filippi Paola, Tunioli Claudio, Francione Vittorio, Meroni Federica, Zanelli Roberto Genesio, Forti Gianni, Minolfi Wanna, Neglia Maria, Brunetta Felice, Di Furia Marcello, Marchi Merina, Giordano Aurelio, Barbierato Maria Grazia, e Ballan Loredana, indiziati tutti di reato e inquisiti in detta qualità senza che siano conseguiti sviluppi processuali evidenziatori ipotesi di reato da riconnettersi all'indagine in corso.

CHIEDE, ancora, che il signor G.I. voglia dichiarare non doversi promuovere l'azione penale nei confronti delle sottoelencate persone:

Di Stefano Domenica, Masala Paolo Antonio, Cavalloni Valerio, Cecco Lucia, Usai Maria Pina, Cioffi Amelia, Meduri Luigi, Perotti Stefano, Gheller Maurizio, Zincarlini Mirco, Salzani Maria, Marzano Giorgia, Corridoni Giuseppina, Negri Chiara, Cristadoro Daniela, Carnevali Giovanni, Lanza Marina, Mimmo Michele, Buccheri Concett Folini Maurizio, Tentori Silvio, Liguori Gaetano, Bertolini Luisa Feretta Roberto, Parisi Salvatore, Traini Marco, Marchesi Gian Luigi, Gomarasca Ferruccio, Casagrande Amabile, Nigretti Saverio, Gagliardi Maria Grazia, Casagrande Guido, Montani Francesco, Veneron Maria Grazia, Alagna Antonino, Comisso Bruno, Maggiore Tullia, Martino Francesco, Maselli Lorella, Campagnolo Massimo, Azzoni Maurizia, Bassi Antonia, Scotti Olga in Contardi, Orlando Roberto, Grimaldi Franco, Rotaris Maurizio, Russo Emilio, Barbareschi Zenio, Specchio Luigia, Cozzi Raffaele, Porta Elena, Spada Gianfranco, Ciancio Vincenzo, Cangemi Alberto, Nobili Laura, Rottigni Patrizi Sorella Federica, Todeschini Anella, Cuomo Daniela, Beretta Guido Bortolotti Riccardo, Sgarbi Edgardo, Colombo Barzaghini Antonio, Repossi Roberto, Ferretti Franco, Del Pero Guido, Bozzini Luciano, Visentini Marco, Coppola Sofia, Coda Franco, Carabba Giancarlo, Campari Marco e Ferrandi Mario, Sacchi Gianfranco.

nei confronti delle quali sono stati compiuti atti di perquisizione personale o domiciliare che non hanno avuto processualmente seguito.

./././

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Foglio seguito N. .... 99

CHIEDE, ancora, che il signor G.I. voglia dichiarare non doversi promuovere l'azione penale a carico di tutti gli imputati del presente processo raggiunti da comunicazioni giudiziarie ex art.304 2° comma C.P.P. in relazione ai singoli atti istruttori da compiersi in ordine ai reati nelle stesse comunicazioni giudiziarie indicate, tutte le volte in cui gli accertamenti stessi non hanno avuto un seguito processuale.

CHIEDE, ancora, che il signor G.I. voglia dichiarare N.D.P. per essere ignoti gli autori dei reati in ordine a tutti i procedimenti, materialmente uniti al procedimento principale, contro ignoti aventi ad oggetto fatti delittuosi ( rapine, ferimenti, danneggiamenti, attentati in generalis ) rivendicati con le stesse sigle riferite alla banda armata di cui al capo 1) della rubrica, sempre che dei procedimenti stessi non sia stato ordinato lo stralcio o gli episodi negli stessi previsti siano stati attribuiti a qualcuno degli imputati, e ciò con particolare riguardo al procedimento relativo all'omicidio dell'agente di P.S. Campagna Andrea con riferimento al quale sono stati redatti sulla copertina del procedimento i relativi capi di imputazione.

CHIEDE, infine, che in conformità a quanto anticipato nella parte motiva delle presenti richieste, voglia disporre lo stralcio della posizione dell'imputato Cavallina Arrigo con riguardo ad una possibile attribuzione allo stesso di una sua partecipazione nei ferimenti Nigro, Rossanigo e Fava, rivendicati dall'organizzazione Proletari Armati per il Comunismo, nonché lo stralcio della posizione concernente l'imputato Masala Sebastiano, per quanto concerne i reati ravvisabili nel possesso da parte dello stesso di documenti di identità o di moduli per documenti, sequestratigli all'atto del suo arresto.

Milano, li 22.5.1980

Il Sostituto Procuratore della Repubblica  
(Dr. Cosimo Carnevali)





## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

## SENTENZA-ORDINANZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE


1171/79 F  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Milano ha pronunciato la seguente SENTENZA-ORDINANZA nel procedimento

c o n t r o

- 1) ANDREATTA Walter, nato a Milano il 5/2/1957 - detenuto a PARMA  
- difeso dall'avv. Palmieri Renato di Milano.
- 2) CRIPPA Giuseppe, nato a Milano il 30/9/1956 - detenuto a MILANO  
- difeso dagli avv. ti Fuga Gabriele e Luigi Zezza di Milano.  
+ avv. Gaetano Piccinelli nominato dopo il deposito di art. 312 c.p.p.
- 3) FATONE Sante, nato a Milano il 5/10/1959 - LATITANTE  
- difeso, di uff. dall'avv. Malcangi Vito.
- 4) MASALA Sebastiano, nato a Sassari il 17/11/1954 - detenuto a PIANO  
- difeso dall'avv. Fuga Gabriele e d'uff. dall'avv. Alberto Medina di Milano.
- 5) MUTTI Pietro, nato a Milano il 14/4/1954 - LATITANTE  
- difeso di fiducia dall'avv. Fuga Gabriele e d'uff. dall'avv. Alberto Medina di Milano.
- 6) GRIMALDI Gabriele, nato a ~~Reggiano~~ <sup>Reggiano</sup> il 10/5/1951 - detenuto a MILANO  
difeso dagli avv. ti Bonzeno Dino e Stasi Giuseppe.
- 7) MEMEO Giuseppe, nato a Palazzo San Gervasio l'11/10/1958, detenuto a FOSSOMBRONE  
- difeso dagli avv. ti Longoni Maria Grazia e Penga Jacopo di Milano.
- 8) FRANCO Angelo, nato a Milano il 26/3/1955 - detenuto a Milano  
- difeso dagli avv. ti Giuliano Spazzali e Giuseppe Pelazza di Milano.
- 9) MASALA Marco, nato a Nule il 25/4/1960 - LATITANTE  
- difeso dagli avv. ti Fuga Gabriele e Spazzali Sergio e d'uff. dall'avv. Alberto Medina di Milano.
- 10) FERRARI Maria Pia, nata a Milano il 23/1/1953 - detenuta a Milano  
- difesa dall'avv. ssa Longoni Maria Grazia, di Milano.  
+ avv. Agostino Viviani nominato dopo il deposito di art. 312 c.p.p.
- 11) FONTANA Germano, nato a Milano il 4/12/1953 - LATITANTE  
- difeso dall'avv. Pecora Ernesto di Milano.
- 12) MARELLI Silvana, nata a Milano il 20/1/1940 - detenuta a MILANO  
- difesa dagli avv. ti Spazzali Giuliano e Fuga Gabriele di Milano.
- 13) MORETTI Marco, nato a Milano il 24/4/1956 - detenuto a NOVARA  
- difeso dagli avv. ti Piaggio Marina e Pelazza Giuseppe di Milano.
- 14) FALCONE Cipriano, nato ad Erba (Como) il 2/4/1952 - detenuto a NOVARA  
- difeso dagli avv. ti Dominioni Oreste e Jaconianni Egidio, entrambi del Foro di Como.

**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO**

- 15) GIACOMINI Diego, nato ad Albignasego (PD) il 30/5/1957 - detenuto a CUNEO  
- difeso dall'avv. Gasperini Luciano del foro di Padova e dall'avv. Vanni Luigi del foro di Milano.
  - 16) BATTISTI Cesare, nato a Cisterna (Latina) il 18/12/1954 - detenuto a Milano  
- difeso dagli avv. ti Spazzali Sergio, Fuga Gabriele, Giuseppe Pelazza e Rino Bonzano di Milano.
  - 17) LAVAZZA Claudio, nato a Cerro Maggiore il 4/10/1954 - LATITANTE  
- difeso dall'avv. Zezza Luigi di Milano.
  - 18) BERGAMIN Luigi, nato a Cittadelle (Padova) il 31/8/1948 - LATITANTE  
- difeso dagli avv. ti Fuga Gabriele e Medina Alberto di Milano.
  - 19) ORELLI Claudio, nato a Sezze Romano il 3/5/1953 - LIBERO-IRREPERIBILE  
- difeso dall'avv. Spazzali Sergio e d'uff. dall'avv. Alberto Medina.
  - 20) CASAGRANDE Annia, nata a Milano 1/1/1949  
- difesa dagli avv. ti Janni Marco e Longoni Maria Grazia.  
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marco Janni via Durini 15 Milano.
  - 21) MIOTTI Giuseppe, nato a Milano 1/8/10/1960 - LIBERO  
- difeso dall'avv. Brambilla Pisoni Giovanni e avv. Giuseppe Melzi.  
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giovanni Brambilla Pisoni - Galleria del Corso n. 1 Milano
  - 22) BITTI Angela, nata a Nule il 3/10/1951 - LIBERA, residente a Milano in via Bari n. 2  
- difesa dagli avv. ti Piscopo Francesco e Medina Alberto di Milano.
  - 23) VITRANI Rita, nata a Milano il 15/9/1963,  
- difesa dagli avv. ti Spazzali Giuliano e Piaggio Marina.
  - 24) MASALA Giuseppe, nato a Nule il 29/8/1958 - LIBERO,  
- difeso dall'avv. Spazzali Sergio.
  - 25) MOLINA Paolo, nato a Milano il 3/7/1953 - LIBERO  
- difeso dagli avv. ti Menegazzi Giuseppe e Fuga Gabriele.
  - 26) MIGLIORATI Enrica, nata a Malcesine il 7/9/1955 - LIBERA  
- difesa dagli avv. ti Fuga Gabriele e Medina Alberto
  - 27) CAVALLINA Amigo, nato a Verona il 17/10/1945 - detenuto per altro  
- difeso dagli avv. ti Fuga Gabriele e Spazzali Giuliano + avv. Francesco Palumbo di Verona.
  - 28) BITTI Sisinnio, nato a Nule il 30/10/1947 - LIBERO  
- difeso dagli avv. ti Piscopo Francesco e Cherubini Elio.
  - 29) ZOEPI Fabio, nato a Cremona il 5/12/1959 - LIBERO  
- difeso dall'avv. Cappelli Giovanni di Milano.
  - 30) VILLA Roberto, nato a Milano il 5/4/1960 - LIBERO  
- difeso dagli avv. ti Cappelli Giovanni e Pensa Jacopo di Milano.
  - 31) LUCARELLI Umberto, nato a Milano il 6/2/1961 - LIBERO  
- difeso dall'avv. Cappelli Giovanni di Milano.
- 

## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

I M P U T A T II PRIMI SEDICI:


- 1) del delitto di cui agli artt. 110, 306, 302 C.P. in relazione all'art. 270 C.P. per avere il Memeo, la Ferrari, il Fontana, la Marelli e il Grimaldi, costituito e organizzato una banda armata, e gli altri (Fatone, Masala Sebastiano, Mutti, Battisti, Giacomini, Moretti, Falcone, Franco, Crippa, Andreatta e Masala Marco) partecipato a tale banda armata, in concorso fra loro e con altre persone non identificate, al fine di sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, elaborando a tal fine un piano teorico e realizzando in concreto una strategia operativa diretta in particolare:
- a) alla consumazione di delitti contro l'incolumità pubblica e le persone;
  - B) alla consumazione di vari altri reati, fra cui rapine, furti e ricettazioni per il finanziamento e l'approvvigionamento della banda armata, nonché ricettazioni e falsità in documenti e sigilli per la "copertura" personale dei membri della banda stessa;
  - C) alla costituzione di depositi di armi, munizioni, esplosivi, quali mezzi indispensabili per l'attività della banda;
  - D) alla diffusione sul territorio nazionale della lotta armata attraverso l'aggregazione di altre persone e la diffusione del programma teorico e delle tecniche operative.

Banda armata avente in Milano un suo centro logistico-organizzativo e operante sul territorio nazionale (particolarmente in Lombardia e Veneto) sotto la sigla "Proletari armati per il comunismo", e anche sotto altre sigle (quali "Nuclei comunisti per la guerriglia proletaria", "Squadre comuniste dell'esercito proletario", "Squadre armate operaie").

Reato consumato fino al momento dell'arresto o fermo degli imputati detenuti o già detenuti, e tuttora permanente per gli imputati latitanti e per quelli non identificati.

Il BATTISTI con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 6 C.P. per avere commesso il fatto mentre si sottraeva volontariamente all'esecuzione di un mandato di cattura, emesso nei suoi confronti dal G.I. di Latina.

FATONE Sante, MASALA Sebastiano e MUTTI Pietro:

- 2a) del reato di cui agli artt. 110, 112 n. 1 C.P., 21 Legge 18/4/75 n. 110 per avere, in concorso fra loro e con altre persone e, pertanto, con l'aggravante del numero, detenuto, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, attentare alla sicurezza pubblica e privata ~~xxxx~~ e commettere il reato di cui al capo 1):
- a) le armi, comprese quelle di copertura, di eventuale utilizzo ed in concreto usate per il compimento dell'azione che si concluse con l'omicidio dell'orefice Torregiani Luigi Pietro (in concorso con Memeo Giuseppe e Grimaldi Gabriele);
- 

10 GIUGNO 4



## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

- b) varie armi comuni da sparo che si erano procurati in Latina tramite il coimputato Orelli Claudio;  
nonchè, il solo Fatone Sante;
- c) il materiale esplosivo utilizzato per l'attentato alla Caserma dei CC. di Milano San Cristoforo (in concorso con Masala Marco).

In Milano e Latina, nel periodo compreso fra la fine di luglio del 1978 e il 16/2/1979.

MASALA Marco:

- 2b) del reato di cui agli artt. 110 C.P., 21 Legge 10/4/1975 n. 110 per avere detenuto, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, attentare alla sicurezza pubblica e privata e commettere il reato di cui al capo 1):
- a) le armi comuni da sparo trasportate a Milano da Latina dal coimputato Fatone Sante;
- b) il materiale esplosivo utilizzato per l'attentato alla Caserma dei CC. di Milano San Cristoforo.

In Milano, nel periodo compreso fra la fine di luglio e il 24/X/978.

FATONE Sante, MASALA Sebastiano, MUTTI Pietro, MEMEO Giuseppe e GRIMALDI Gabriele.

- 3) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 575 C.P. perchè, in concorso fra loro, cagionavano la morte di Torregiani Luigi Pietro esplodendo vari colpi di arma da fuoco contro di lui e attingendolo con cinque proiettili, di cui due ad entrambi gli arti inferiori e, successivamente (dopo la reazione del ferito) due al torace (protetto da giubbotto antiproiettile) e l'ultimo al capo. Avendo il Grimaldi e il Memeo fatto materialmente uso delle armi e gli altri tre partecipato direttamente all'azione, due come autisti e uno per coprire la fuga dei primi due. Con l'aggravante di avere agito in numero di cinque e con l'ulteriore aggravante -per i soli Memeo e Grimaldi quali organizzatori della banda armata di cui al capo 1)- di avere organizzato la cooperazione nel reato (art. 112 n. 2 C.P.).

In Milano il 16/2/1979.

- 4) del reato di cui agli artt. 110, 648, 61 n. 2 C.P. perchè, al fine di procurarsi un profitto e allo scopo di commettere il reato di cui al capo precedente, acquistavano e, comunque, ricevevano da ignoti l'autovettura Opel Ascona 12, tg. MI-R/23980, utilizzata per la fuga dal luogo del reato di cui al capo precedente, provento di rapina perpetrata a Milano il 15/2/1979 ai danni di Lanza Mario.
- 5) del reato di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 2 C.P., 4 e 7 Legge 2/X/1967 n. 895 e succ. mod. per avere, in concorso fra loro e, pertanto, con l'aggravante del numero, portato illegalmente in luogo pubblico le armi, comprese quelle di copertura di eventuale utilizzo,



**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO**

usate in concreto per commettere il reato di cui al capo 3).

In Milano, il 16/2/1979 e in data immediatamente antecedente.

- 6) della contravvenzione di cui agli artt. 110, 697 C.P. per avere, in concorso fra loro, detenuto senza farne denuncia all'Autorità le munizioni relative alle armi di cui al capo che precede.

In Milano, il 16/2/1979 e in data immediatamente antecedente.

FATONE Sante, MASALA Sebastiano e MUTTI Pietro:

- 7a) del reato di cui agli artt. 110 C.P., 4 e 7 Legge 2/X/67 n. 895 e succ.mod. per avere, in concorso fra loro e con Orelli Claudio, portato illegalmente in luogo pubblico varie armi comuni da sparo.

In Latina, nel periodo fine luglio-primi di agosto 1978, nonché, per il solo Fatone, in Milano nell'agosto del 1978.

MASALA Marco:

- 7b) del reato di cui agli artt. 110 C.P., 4 e 7 Legge 2/X/67 n. 895 e succ.mod. per avere, in concorso con Fatone Sante, portato illegalmente in luogo pubblico varie armi comuni da sparo.

In Milano, nell'agosto del 1978.

ORELLI Claudio:

- 7c) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 C.P., 2, 4 e 7 Legge 2/X/67 n. 895 e succ.mod. per avere, in concorso con Fatone Sante, Masala Sebastiano e Mutti Pietro, illegalmente portato in luogo pubblico e, in epoca immediatamente antecedente, detenuto varie armi comuni da sparo.

In Latina nel periodo fine Luglio-primi di Agosto 1978.


FATONE Sante e MASALA Marco: e BITTI Sisto:

- 8) del delitto di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2, 5 e 7 e 61 n. 2 C.P. per essersi impossessati, allo scopo di commettere il reato di cui al capo 10), in concorso fra loro e con una persona non identificata e al fine di trarne profitto, dell'autovettura SIMCA 1300 tg. MI-V/69441, sottraendola al proprietario Zorzoli Francesco che l'aveva parcheggiata nella pubblica via, con l'aggravante di aver commesso il fatto in tre persone, valendosi di un mezzo fraudolento per l'apertura e l'avviamento del mezzo, su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede.

In Rozzano, il 24/X/1978.

- 9) del delitto di cui agli artt. 110, 61 n. 2 C.P., 4 legge 2/X/67 n. 895 e succ.mod. per avere, in concorso fra loro, al fine di commettere il reato di cui al capo che segue, illegalmente portato in luogo pubblico materiale esplosivo.

In Milano, il 24/X/1978.



foglio 6

**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO**

- 10) del delitto di cui agli artt. 110, 635, 1° e 2° comma n. 3 C.P. perchè in concorso fra loro, facevano esplodere il materiale esplosivo di cui al capo precedente sotto l'autovettura Fiat 850 tg. BG-118056 situata nel cortile della Caserma dei CC. di San Cristofaro, distruggendo l'autovettura stessa e recando gravi danni allo stabile. In Milano, il 24/X/1978.

MARELLI Silvana, MORETTI Marco, GIACOMINI Diego, BATTISTI Cesare, FALCONE Cipriano.

- 11) del reato di cui agli artt. 110, 112 n. 1 C.P., 21 legge 18/4/1975 n. 190 per avere, in concorso fra loro e altre persone e, quindi, con l'aggravante del numero, detenuto in Milano, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, attentare alla sicurezza pubblica e privata e commettere il reato di cui al capo 1), le seguenti armi e i seguenti ordigni esplosivi:

armi lunghe:

- 1) - un fucile d'assalto AKM cal. 7,62 di fabbricazione sovietica, matricola nr. 420094, privo del calcio in legno;

armi corte:

- 2) - una pistola marca Browning, cal. 9 lungo, matr. n. T-318369;  
3) - una pistola marca Beretta mod. 51 cal. 9, matr. abrasa;  
4) - una rivoltella cal. 357 Magnum, matricola punzonata;  
5) - una rivoltella 38 special CTG, matricola abrasa;

esplosivi:

- 6) una bomba a mano di tipo difensivo di fabbricazione cinese, efficiente, con relativo accenditore;  
7) - una bomba a mano tipo ananas, efficiente, con relativo accenditore.

Accertato in Milano il 26/6/1979.

- 12) del reato di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 81 1° comma, 61 n. 2 C.P., art. 2 Legge 2/10/1967 n. 895 e succ. mod. per avere in concorso fra loro e altre persone e, quindi, con l'aggravante del numero, al fine di commettere il reato di cui al capo 1), illegalmente detenuto le seguenti munizioni per arma da guerra, nonché le seguenti parti di arma da guerra e comune da sparo:

- 1) - 60 cartucce impiegabili per il fucile di assalto di cui al punto n. 1 del capo 11) della rubrica;  
2) - un caricatore semicurvo impiegabile per il fucile d'assalto di cui al punto n. 1 del capo 11) della rubrica;  
3) - un caricatore impiegabile per la pistola di cui al punto 2 del capo 11) della rubrica.

Accertato in Milano il 26/6/1979.

- 13) della contravvenzione di cui agli artt. 81 1° comma, 61 n. 2, 110, 112 n. 1, 697 C.P. per avere, in concorso fra loro e con altre persone e, quindi, con l'aggravante del numero, al fine di commettere il reato di cui al capo 1), illegalmente detenuto munizioni di vario calibro impiegabili per le armi comuni da sparo di cui ai punti 4




100110

## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

e 5 del capo 11 della rubrica e per armi diverse da quelle reperite e sequestrate nel medesimo contesto.  
Accertato in Milano il 26/6/1979.

- 14) del reato di cui agli artt. 110, 112 n.1, 61 n.2 C.P., 3 Legge 18/4/75 n.110 per avere, in concorso fra loro ed altre persone e, quindi, con l'aggravante del numero, al fine di commettere il reato di cui al capo 1), alterato, al fine di renderne più agevole il porto, l'uso e l'occultamento, l'arma di cui al punto 1 del capo 11) della rubrica, asportandone il calcio in legno.  
In Milano, in epoca antecedente e prossima al 26.6.1979.
- 15) del delitto di cui agli artt. 81 1° comma, 110, 112 n.1, 61 n.2 C.P., 23 Legge 18/4/1975 n.110 per avere, in concorso fra loro e con altre persone e, quindi, con l'aggravante del numero, al fine di commettere il reato di cui al capo 1), illegalmente detenuto le armi di cui ai punti 3, 4 e 5 del capo 11) della rubrica presentanti il numero di matricola abraso o punzonato, eppertanto da ritenersi "armi clandestine" ai sensi di legge.  
Accertato in Milano il 26/6/1979.
- 16) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112 n.1, 61 n.2, 648 C.P. per avere, in concorso fra loro e con altre persone e, quindi, con l'aggravante del numero, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di commettere il reato di cui al capo 1), acquistato o, comunque, ricevuto da persona o persone rimaste sconosciute, per procurarsi un profitto, l'arma da guerra di cui al punto 3 del capo 11) della rubrica, nonché la bomba di cui al punto 7 dello stesso capo 11) provenienti da illecito commercio di armi da guerra e di ordigni esplosivi, nonché di illecita introduzione nel territorio dello Stato per quanto riguarda l'arma di cui al punto 1 del capo 11) e la bomba di cui al punto 6 del capo 11) di produzione straniera.  
In Milano o in altra località del territorio nazionale in data imprecisata antecedente e prossima al 26/6/1979.  
Il BATTISTI, sempre, con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 61 n.6 C.P. per avere commesso i fatti di cui sopra mentre si sottraeva volontariamente all'esecuzione di un mandato di cattura del G.I. di Latina.

la MARELLI Silvana:

- 17) del reato di cui all'art. 378 C.P. perchè in Milano, nel periodo compreso fra il 20/3/1969 e il 20/6/1979, aiutava Battisti Cesare, che sapeva colpito da mandato di cattura dell'A.G. per il reato di rapina, ad eludere le investigazioni dell'autorità e a sottrarsi alle ricerche di essa, fornendogli ospitalità e rifugio presso la propria abitazione in via Castelfidardo n.10.
- 18) del reato di cui all'art. 648, 61 n.2 C.P. perchè in Milano, in data imprecisata antecedente e prossima al 26/6/1979, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto e al fine di commettere il reato di cui al capo 1), acquistava o, comunque riceveva da persona rimasta
- 



foglio 8

**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO**

scoiosciuta n.3 falsi moduli di patente di guida in bianco, proven= to e oggetto del reato di uso del sigillo contraffatto del Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile - Direz. Gen. della Motorizza= zione Civile e dei Trasporti in Concessione (art.468 C.P.) consu= mato ad opera di ignoti.

il FALCONE Cipriano:

- 19) del reato di cui all'art.314, 61 n.2 C.P. perchè in Como, in data imprecisata compresa fra il 24/3/1979 e il 25/6/1979, nella sua qualità di impiegato dell'Ufficio Tecnico Erariale di Como, pubbli= co ufficiale ai sensi di legge, si appropriava -distraendole tempo= raneamente a profitto proprio, con il portarle fuori dall'Ufficio di appartenenza e fotocopiandole prima di rimetterle al loro posto= di n.10 piante catastali del N.C.E.U. del Comune di <sup>MERATE</sup> Como relative all'edificio della locale filiale della Banca Popolare di Milano, documentazione della quale egli aveva il possesso per ragioni del su= ufficio. Avendo agito per i fini del reato di cui al capo 1).

il BATTISTI Cesare:

- ~~20)~~ del reato di cui all'art.648 C.P. perchè in Milano o in altra loca= lità non nota del territorio nazionale, in data imprecisata, ante= dedente e prossima al 26/6/1979, al fine di procurarsi un profitto, acquistava o, comunque, riceveva da persona rimasta sconosciuta il modulo di carta d'identità n.23394514 stampato dal Poligrafico dello Stato, provento parziale del furto consumato ad opera di ignoti in danno del Municipio di Portici (Napoli).
- 21) del reato di cui agli artt.110,477,482 C.P. perchè in Milano o in altra località non nota del territorio nazionale, in data impreci= sata antecedente e prossima al 26/6/1979, in concorso con l'autore materiale del falso al quale forniva la propria effigie fotografica, contraffaceva la carta di identità di cui al capo 20), apparente= mente rilasciata dal Comune di Milano in data 13/3/1976.
- 22) del reato di cui all'art.469 C.P. perchè in Milano, il 26/6/79 esibendolo agli agenti che avevano o stavano procedendo alla sua identificazione, faceva uso del documento falso di cui ai capi 20) e 21) della rubrica, portante, fra l'altro, l'impronta a secco con= traffatta del timbro del Comune di Milano.
- 23) del reato di cui all'art.496 C.P. perchè, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capo 22) della rubrica, interrogato sulla propria identità personale, rendeva mendaci dichiarazioni ai pubblici ufficiali operanti affermando di chiamarsi Ferrari Giuseppe, nato a Roma il 18/3/1954 e residente a Milano, in via Sarpi n.17.
- Reati tutti aggravati ai sensi dell'art.61 n.6 C.P. per avere il Battisti commesso i fatti durante il periodo in cui si sottraeva volontariamente all'esecuzione di un mandato di cattura emesso nei suoi confronti dal G.I. di Latina.



## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

MEMEO Giuseppe, FERRARI Maria Pia, e FONTANA Germano:

- 24) del reato di cui agli artt. 110, 112 n.1 C.P. e 21 Legge 18/4/1975 n. 110 per avere, in concorso fra loro e con altre persone non identificate, in numero comunque non inferiore alle cinque persone, detenuto in Milano, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, attentare alla sicurezza pubblica e privata e commettere il reato di cui al capo 1), le seguenti armi:

armi lunghe:

- 1) - una "machine-pistole" marca "Schmidtssre" mod. 40 cal. 9 lungo matricola 1233 di fabbricazione tedesca;

armi corte:

- 2) - una pistola semiautomatica marca Brixia-Glisente cal. 9 matr. N.C. di fabbricazione italiana;
- 3) - una pistola semiautomatica marca Browning's cal. 6,35 mod. Baby di fabbricazione belga con numero di matr. punzonato;
- 4) - una pistola semiautomatica marca Browning's cal. 7,65 di fabbricazione belga con numero di matricola punzonato;
- 5) - una pistola semiautomatica cal. 7,65 marca "Mauser Parab." mod. di fabbricazione tedesco-orientale con numero di matricola punzonato.

Accertato in Milano il 9/7/1979.

- 25) del reato di cui agli artt. 110, 112 n.1, 81 1° comma, 61 n.2 C.P., art. 2 Legge 2/10/1967 n. 895 e succ. mod. per avere, in concorso fra loro e con altre persone non identificate, in numero comunque non inferiore alle cinque persone, illegalmente detenuto, al fine di commettere il reato di cui al capo 1), le seguenti munizioni per arma da guerra, nonché le seguenti parti di arma da guerra e comune da sparo:

- 1) - n. 26 cartucce cal. 9 lungo di varie marche;
- 2) - n. 3 caricatori di cui uno bigilare da 20 colpi per "machine-pistole" cal. 9 parab.;
- 3) - n. 1 percussore in metallo per spoletta per ordigno bellico;
- 4) - n. 1 silenziatore di fabbricazione artigianale presumibilmente destinato a pistola cal. 9;
- 5) - n. 2 caricatori di diversa capienza e dimensione per pistola automatica cal. 22 N.R..

Accertato in Milano il 9/7/1979.

- 26) della contravvenzione di cui agli artt. 81 1° comma, 110, 112 n.1, 61 n.2, 697 C.P. per avere, in concorso fra loro e con altre persone non identificate, in numero comunque non inferiore alle cinque persone, illegalmente detenuto, al fine di commettere il reato di cui al capo 1), un quantitativo ingentissimo di munizioni di vario calibro impiegabili per varie armi comuni da sparo di cui ai punti 3, 4 e 5 del capo 24) della rubrica e per armi comuni da sparo diverse da quelle reperite e sequestrate nel medesimo contesto.

Accertato in Milano il 9/7/1979.

- 27) del reato di cui agli artt. 81 1° comma, 110, 112 n.1, 61 n.2 C.P., 33 Legge 18/4/1975 n. 110 per avere, in concorso fra loro e con



foglio 10

## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

altre persone, illegalmente detenuto, al fine di commettere il reato di cui al capo 1), le armi di cui ai punti 3, 4 e 5 del capo 24) della rubrica presentati il numero di matricola punzonato e, pertanto, da considerarsi "armi clandestine" ai sensi di legge. Accertato in Milano, 119/7/1979.

- 28) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112 n.1, 61 n.2, ~~XXXI~~ 648 C.P. per avere, in concorso fra loro e con altre persone non identificate, in numero comunque non inferiore alle cinque persone, acquistato o, comunque, ricevuto da persona o persone rimaste sconosciute, per procurarsi un profitto, e al fine di commettere il reato di cui al capo 1) l'arma da guerra di cui al punto 2 del capo 24) proveniente da illecito commercio di armi da guerra, nonché di illecita introduzione nel territorio dello Stato per quanto riguarda l'arma di cui al punto 1 del capo 24), di produzione straniera in Milano o in altra località del territorio nazionale, in data imprecisata antecedente e prossima al 9/7/1979.

MARELLI Silvana, BATTISTI Cesare, GIACOMINI Diego, MORETTI Marco e FALCONE Cirpiano.

- 29) del reato di cui agli artt. 81 cpv. 110, 648, 61 n.2 C.P. per avere, in concorso fra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di realizzare un profitto e di commettere il reato di cui al capo 1), ricevuto da persona o persone rimaste sconosciute:
- a) la pistola Beretta mod. 51 cal. 9 lungo, matr. originaria 27360, provento parziale della rapina consumata da ignoti in Verona il 15/12/1978 ai danni di Di Pasquale Antonio; b) i revolvers Smith & Wesson cal. 357 magnum, matr. originaria n. 9 K 76693, e LLama cal. 38 special, matr. originaria n. 743827, provento parziale della rapina consumata ad opera di ignoti in Bergamo in data 24/1/1979 ai danni dell'armeria "Tuttosport" di Liosi Alfredo. Armi che si identificano con le tre menzionate nel capo 15) dell'imputazione.

FERRARI Maria Pia, FONTANA Germano e MEMEO Giuseppe:

- 30) del reato di cui agli artt. 110, 112 n.2, 628 1° e ult. comma, tutte le ipotesi, 61 n.2 C.P. perchè, in concorso fra loro e con gli autori materiali del reato non identificabili che, in numero di tre, alcuni dei quali parzialmente travisati, irrupero, impugnando armi di vario tipo, all'interno dei locali del distaccamento di via Arena n.1 dell'Istituto di Vigilanza "Cittadini dell'Ordine", si impossessavano, mediante violenza e minaccia, di n.2 pistole, di due radio ricetrasmittenti, due cinture con fondina, due giacche di divisa, un numero imprecisato di giacconi, una valigetta 24 ore contenente n.7 quaderni di servizio, due berretti con visiera che sottraevano in parte personalmente a Raffaelli Mario e Savoca Francesco e in parte dalla sede del distaccamento predetto. La condotta degli imputati essendo particolarmente consistita nello avere ideato e organizzato l'azione criminosa nonché nell'aver for-



foglio 11

**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO**

nito i mezzi per consentirne l'attuazione.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di realizzare il reato di cui al capo 1).

In Milano, il 21/12/1978.

- 31) del reato di cui agli artt. 110, 648, 61 n.2 C.P. perchè, in concorso fra loro e al fine di trarne profitto e di commettere il reato di cui al capo 1), acquistavano o ricevevano da persona non identificata n.8 moduli in bianco di carta di identità provenienti da una rapina consumata da ignoti in Milano il 21/3/1979 ai danni della delegazione anagrafica del Comune di Milano sita in via Gallura n.11.
- 32) del reato di cui agli artt. 110, 648, 61 n.2 C.P. perchè, in concorso fra loro e al fine di trarne profitto e di commettere il reato di cui al capo 1), ricevevano da persona non identificata una targa per autovettura MI-U/26443, provento di furto denunciato in Milano in data 1° novembre 1978 in danno di Scuto Giovanni.
- 33) del reato di cui agli artt. 110, 648, 61 n.2 C.P. per avere, in concorso fra loro, al fine di commettere il reato di cui al capo 1), ricevuto o acquistato da persona o persone rimaste sconosciute le tre pistole automatiche rispettivamente tipo Luger marca Mauser cal.7,65 parbellun, matr. originaria n.10003469, tipo Browning mod.1910/22 di fabbricazione FN-Liegi cal.7,65 matr. originaria n.154117, tipo Browning mod.baby - fabbricazione FN-Liegi cal.6,35, matr. originaria 467420, costituenti provento parziale della rapina consumata ad opera di ignoti in Bergamo in data 24/1/1979 ai danni dell'armeria "Tuttosport" di Liosi Alfredo. Armi che si identificano con le tre menzionate nel capo 27) dell'imputazione.
- 34) del reato di cui agli artt. 110, 648, 61 n.2 C.P. perchè in concorso fra loro e al fine di trarne profitto e di commettere il reato sub 1), acquistavano o ricevevano da persona non identificata n.14 moduli in bianco di contrassegno assicurativo della Soc.Assicuratrice "Ausonia" S.p.a., provenienti da una rapina consumata ad opera di ignoti in Milano il 13/11/1978 ai danni delle Assicurazioni Generali S.p.a., Agenzia di corso Lodi n.123.

FRANCO Angelo:

- 35) del reato di cui agli artt. 81 cpv. 648 61 n.2 C.P. per avere con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di realizzare un profitto e di commettere il reato di cui al capo 1) acquistato o ricevuto da persona o persone rimaste sconosciute:
  - a) una pistola Beretta cal.7,65 matr. L 83467, provento parziale della rapina commessa il 24/1/1979 in Bergamo ai danni dell'armeria "Tuttosport" di Liosi Alfredo; b) una pistola Beretta cal.7,65 matr. originaria B 17525W, provento parziale della rapina consumata ai danni di Raffaelli Mario il 21/12/1978 in Milano, e di cui al capo 30) In Milano fino al 19/2/1979.

**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO**MEMEO Giuseppe:

- 36) del reato di cui agli artt. 81 C.P., 21 Legge 18/4/1975 n.110 per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto, al fine di sovvertire violentemente l'ordinamento dello Stato e attentare alla sicurezza pubblica e privata e, comunque, per commettere il reato di cui al capo 1), all'interno di un abbaino sito in Milano, via Chiesa Rossa n.95 del quale egli aveva la disponibilità: a) un numero imprecisato di armi, dalle caratteristiche non potute accertare, custodite ed occultate dentro una cassetta di legno; nonchè, per un periodo di 15 giorni: b) n.2 pistole e un fucile a canne mozze contenuti all'interno di una borsa, armi già da lui affidate all'Andreatta Walter e a quest'ultimo successivamente riconsegnate.  
In Milano, nel periodo fra il Gennaio e il Maggio 1979.
- 37) del delitto di cui all'art.3 Legge 18/4/1975 n.110 per avere alterato al fine di renderne più agevole il porto, l'uso e l'occultamento, nonchè per aumentarne la potenzialità offensiva, il fucile di cui al punto b) del capo che precede, segandone le canne.  
In Milano, nel ~~per il~~ dicembre del 1978 o in epoca immediatamente antecedente.

ANDREATTA Walter:

- 38) del reato di cui all'art.21 Legge 18/4/1975 n.110 per avere illegalmente detenuto, al fine di sovvertire violentemente l'ordinamento dello Stato e attentare alla sicurezza pubblica e privata e, comunque per commettere il reato di cui al capo 1), nella cantina e all'interno della propria abitazione, n.2 pistole e un fucile a canne mozze contenuti in una borsa consegnatagli da Memeo Giuseppe.  
In Milano, fra il dicembre 1978 e il maggio 1979, con l'interruzione di un breve periodo nel mese di gennaio del 1979 allorchè le armi furono trasferite nell'abbaino di via Chiesa Rossa.

GRIMALDI Gabriele:

- 39) del reato di cui all'art.21 Legge 18/4/1975 n.110 per avere illegalmente detenuto, al fine di sovvertire violentemente l'ordinamento dello Stato e attentare alla sicurezza pubblica e privata e, comunque per commettere il reato di cui al capo 1), all'interno della villa di proprietà paterna sita in Cicola (BG), via Kennedy n.16, un numero imprecisato di armi, dalle caratteristiche imprecisate, fra le quali n.2 fucili.  
In Cicola, agli inizi del mese di febbraio e in epoca immediatamente antecedente.

MEMEO Giuseppe e GRIMALDI Gabriele:

- 40) del reato di cui agli artt.110, 81 cpv. C.P., 2, 4 e 7 Legge 2/10/67 n.895 per avere, in concorso fra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico, prima di accedere nell'abitazione di Andreatta Walter, n.2 revolver di marca e calibro non potuti accer-





foglio 13

**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO**

tare. In Milano, il 18 o 19 febbraio 1979 e in epoca immediatamente antecedente a detta data.

ANDREATTA Walter e CRIPPA Giuseppe:

- 41) del reato di cui agli artt. 110, 648, 61 n.2 C.P. perchè, in concorso fra loro, al fine di trarne profitto e di commettere il reato di cui al capo 1), ricevevano o acquistavano da persona non identificata n.4 moduli in bianco di contrassegni assicurativi della Soc. Assicuratrice "Ausonia" S.p.a.; provenienti da una rapina consumata ad opera di ignoti in Milano il 13.11.1978 ai danni delle Assicurazioni Generali S.p.a.; Agenzia di corso Lodi n.123.
- 42) della contravvenzione di cui agli artt. 110, 697 C.P. 61 n.2 C.P. per avere, in concorso tra loro ed al fine di commettere il reato sub 1), illegalmente detenuto 18 cartucce cal.7,65 marca Flocchi, munizioni per armi comuni da sparo. Accertato in Milano, il 22/10/1979.


CRIPPA Giuseppe, e MIOTTI Giuseppe:

- 43) del reato di cui agli artt. 110, 477, 482 C.P. per avere, in concorso fra loro, falsificato il passaporto di Miotti Giuseppe, da questi ceduto allo scopo al Crippa, sostituendo la fotografia del vero titolare con quella del Crippa così da farlo risultare regolarmente rilasciato a costui che, così, si attribuiva le generalità di Miotti Giuseppe, con l'aggravante, per il solo Crippa Giuseppe, di cui all'art. 61 n.2 C.P., per avere commesso il fatto per eseguire quello di cui al capo 1) e per procurarsene l'impunità.
- 44) del delitto di cui agli artt. 110, 468 C.P. per avere, in concorso fra loro, secondo le modalità di cui al capo precedente, contraffatto il sigillo di un pubblica ufficiale (quello della Questura - Ufficio passaporti) o, comunque, fatto uso di tale sigillo contraffatto, la cui impronta apponevano sul passaporto falsificato di cui al capo precedente, con l'aggravante di cui all'art. 61 n.2 C.P. per ~~essere~~ il solo Crippa Giuseppe, avendo commesso il fatto per eseguire il reato di cui al capo 1) e per procurarsene l'impunità. Reati (sub. 43 e 44) accertati in Milano, il 22/X/1979.

CRIPPA Giuseppe:

- 45) del delitto di cui agli artt. 495, 61 n.2 C.P. per avere falsamente dichiarato agli ufficiali di P.G. che lo interrogavano sulla sua identità, di essere Miotti Giuseppe, mostrando loro il passaporto falsificato di cui al capo 43), con l'aggravante di aver commesso il fatto per assicurarsi l'impunità dai reati di cui ai capi 43) e 44).  
In Milano, il 22/X/1979.

CASAGRANDE Annia:

- 46) del delitto di cui all'art. 378 <sup>(81 cpr.)</sup> C.P., per avere aiutato, ~~\_\_\_\_\_~~
- 



## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, Marco e Sebastiano Masala, Bitti Sisinnio e Fatone Sante, autori dell'omicidio commesso in danno di Torregiani Luigi Pietro e degli altri reati connessi, ad eludere le investigazioni dell'autorità e a sottrarsi alla ricerca di questa, ospitandoli per qualche ora nella propria abitazione e, comunque, facendovi pernottare il Fatone successivamente alla consumazione dell'omicidio. In Milano il 16.2.1979 e nella notte fra il 16 e il 17.2.1979.

VITRANI Rita e BITTI Angela:

- 47) del delitto di cui agli artt. 10-14 L.14.10.1974 n.497 per avere illegalmente detenuto, nelle rispettive proprie abitazioni, varie armi comuni da sparo loro affidate da Masala Marco e Sebastiano, Fatone e Bitti Sisinnio.

VITRANI Rita:

- 48) del delitto di cui agli artt. 12 e 14 L.14.10.1974 n.497 per avere illegalmente portato in luogo pubblico le armi di cui al capo 47).

VITRANI Rita e BITTI Angela:

- 49) del delitto di cui all'art. 378 c.p. per avere, mediante la consumazione dei reati di cui ai capi 47) e 48), occultato nelle proprie abitazioni o pertinenze le armi in questione, aiutando le persone indicate nel capo 47) ad eludere le possibili investigazioni dell'Autorità.

Fatti (capi 47), 48) e 49) commessi in Milano, la Bitti, e in Rozzano (la Vitrani) tra la fine del luglio e la fine dell'agosto del 1978.

FATONE Sante, MASALA Sebastiano, MUTTI Pietro, BITTI Sisinnio, MASALA Marco e FRANCO Angelo:

- 50) del reato di cui agli artt. 110, 56, 575 c.p. (tentato omicidio) perchè, in concorso fra loro, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di Alberto Torregiani, contro il quale esplodevano vari colpi di arma da fuoco, non conseguendo l'intento per cause estranee alla loro volontà.  
In Milano, il 16.2.1979.
- 51) del delitto di cui agli artt. 110, 628, 1° e 3° comma n. 1, 61 n. 2 c.p. (rapina aggravata) perchè, allo scopo di commettere i reati di cui ai capi seguenti, si impossessavano, in concorso fra loro, in più persone riunite e mediante minaccia commessa con armi, dell'auto vettura OpelAScona 12 tg. MI-R/23980, sottraendola al proprietario Ianza Mario.  
In Milano, il 15.2.1979.



foglio 15

## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO


BITTI Sisinnio, MASALA Marco e FRANCO Angelo:

- 52) del reato di cui agli artt. 110, 575, 577 n.3 C.P. (omicidio volontario aggravato) perchè, in concorso fra loro e con Fatone Sante, Masala Sebastiano e Mutti Pietro, cagionavano la morte di Pier Luigi Torregiani, esplodendogli contro vari colpi di arma da fuoco, con l'aggravante di aver commesso il fatto con premeditazione. In Milano, il 16/2/1979.
- 53) del delitto di cui agli artt. 110, 71 cpv. C.P., 10 - 12 e 14 Legge 14/X/74 n.497 per avere, in concorso fra loro e con Fatone Sante, Masala Sebastiano e Mutti Pietro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico le armi utilizzate per commettere i reati di cui ai capi 50), 51) e 52) e, quindi, in relazione al solo delitto di porto illegale di armi, con la ulteriore aggravante di cui all'art. 61 n.2 C.P.. In Milano il 15 e il 16/2/1979.
- 54) della contravvenzione di cui agli artt. 110, 697 C.P. per avere, in concorso fra loro, detenuto senza farne denuncia all'Autorità, le munizioni relative alle armi di cui al capo che precede. In Milano, il 15 e il 16/2/79.

BITTI Sisinnio, ORELLI Claudio, ZOPPI Fabio, VILLA Roberto, LUCARELI Umberto:

- 55) del delitto di cui all'art. 306 in relazione agli artt. 270, 284 e 286 C.P. per avere organizzato e costituito una banda armata unitamente a Masala Marco, Fatone Sante, Masala Sebastiano, Mutti Pietro, al fine di sovvertire con la violenza gli ordinamenti economici e politici dello Stato, ~~per promuovere un'insurrezione armata contro l'operato dello Stato~~, nonchè al fine di suscitare nel territorio nazionale la guerra civile, a tale scopo detenendo armi e materiale esplosivo, confezionando ordigni esplosivi, commettendo attentati contro la pubblica e la privata incolumità, furti, rapine, omicidi e altro. Reato accertato in Milano il 18/2/1979.
- 56) del delitto di cui agli artt. 110, 112 C.P. e 21 Legge 10/4/75 n.110 ~~per avere, in concorso fra loro e le altre persone indicate nel capo che precede e, pertanto, in più persone riunite, detenuto armi ed esplosivi ai fini indicati nel capo precedente.~~ Reato accertato in Milano il 18/2/1979.

BITTI Sisinnio:

- 57) del delitto di cui agli artt. 110, 112 C.P., 12 e 14 Legge 14/X/74 n.497 per avere, in concorso con Masala Marco, Fatone Sante, Masala Sebastiano, Mutti Pietro e Orelli Claudio e, pertanto, in più persone riunite, illegalmente portato in luogo pubblico varie armi comuni da sparo. In Latina e Milano, tra la fine del luglio e la fine dell'agosto 1978.
- 



foglio 16

**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO**

LAVAZZA Claudio ■ BERGAMIN Luigi, MASALA Giuseppe, MOLINA Paolo, MIGLIORATI Enrica:

58) del delitto di cui agli artt. 110, 306 - 302 in relazione all'art. 270 C.P. per avere, in concorso fra loro e con altre persone in parte non identificate, costituito e organizzato una banda armata al fine di sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, elaborando a tal fine un piano teorico e realizzando una strategia operativa diretta in particolare:

- 1) alla consumazione di delitti contro l'incolumità pubblica e le persone, previsti come mezzo di disarticolazione dello Stato e delle sue strutture periferiche;
- 2) alla diffusione sul territorio nazionale della lotta armata attraverso l'aggregazione di altre persone;
- 3) alla diffusione del programma teorico e delle tecniche di realizzazione dello stesso;
- 4) alla consumazione di rapine, furti e ricettazioni per il finanziamento e l'approvvigionamento della banda;
- 5) alla consumazione dei reati di ricettazione e falsità in documenti e sigilli per la "copertura" personale dei membri della banda;
- 6) alla costituzione di depositi di armi, munizioni, esplosivi quali mezzi indispensabili per l'attività della banda.

Banda operante sul territorio nazionale e, in particolare, in Lombardia e Veneto, costituita e organizzata in Milano.

Reato consumato fino al momento dell'arresto o fermo degli imputati detenuti e tuttora permanente per gli imputati non ancora identificati.

CAVALLINA Arrigo:

59) del reato di cui all'art. 270, 1° e 3° comma C.P. per avere partecipato ad una associazione sovversiva diretta a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato. Acc.to in Milano e Verona il 26/6/1979.

====oooOooo====



foglio 17

## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

F A T T O

L'episodio iniziale da cui prende le mosse la presente istruttoria è l'omicidio in danno dell'orefice Pier Luigi Torregiani, ucciso a colpi d'arma da fuoco a pochi passi dal suo esercizio commerciale, a Milano in via Mercantini verso le ore 15 di venerdì 16 febbraio 1979.

Le deposizioni di alcuni testimoni oculari consentono di ricostruire in questi termini l'omicidio dell'orefice:

Mentre in compagnia dei figli si avvia a riaprire il negozio dopo la chiusura pomeridiana, il Torregiani viene affrontato da tre individui, due dei quali gli esplodono contro alcuni colpi di pistola. Il ferito reagisce, estraendo l'arma della quale è in possesso e con la quale fa fuoco a sua volta: una nuova serie di colpi degli assalitori lo abbatte definitivamente. Nel conflitto a fuoco rimane ferito gravemente alla schiena anche il figlio dell'orefice ucciso, Alberto.

Dopo l'omicidio, la fuga: di corsa gli sparatori, seguendo il terzo complice che li ha preceduti quasi volesse aprire loro la via, risalgono la via Mercantini fino alla piazza Bausan, raggiungendo la via de' Capitani che da quest'ultima si diparte quasi a formare un angolo acuto con la via Mercantini. In luogo li attende, con a bordo un quarto complice, un'autovettura Opel Ascona che, dopo averli raccolti parte a forte velocità verso piazza Schiavone.

L'Opel Ascona verrà poco dopo ritrovata in via Varchi non lontano dal luogo del fatto e risulterà provento di una rapina commessa ad opera di due persone non identificate il giorno antecedente all'omicidio.

Va subito detto che mentre le indicazioni dei testimoni oculari si dimostrano, per la loro genericità, inidonee a consentire l'identificazione degli aggressori, che vengono soltanto descritti tutti di giovane età, fortuna vuole che un teste, sopraggiungendo in macchina dalla via Balducci in piazza Bausan, si trovi ad imboccare la via De Capitani proprio nel momento in cui i tre giovani salgono sulla Opel Ascona e l'autovettura si avvia in direzione di piazza Schiavone. Trovandosi a percorrere lo stesso itinerario dell'autovettura in fuga, il teste nota i quattro occupanti la Opel abbandonare la stessa in via Varchi, quindi separarsi, due di essi allontanandosi di corsa verso piazzale Lugano e gli altri due salendo a bordo di un'autovettura R/4 di colore rosso parcheggiata a pochi metri di distanza, dietro l'angolo che la laterale di via Varchi, che conduce al ponte della Ghisolfa, forma con la via Varchi stessa. Poiché il veicolo del teste percorre, anche questa volta il medesimo tragitto dell'ultima coppia di fuggitivi, il teste medesimo non ha difficoltà a rilevare su un foglietto che poi consegna alla Polizia il numero di targa della Renault R/4 sulla quale la coppia predetta è salita: si tratta della targa MI-46615E.

L'accertamento svolto presso il P.R.A. di Milano consente di accertare che la targa in questione corrisponde effettivamente a una Renault



10 GIUGNO 1979

**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO**

2/4, risulta intestata a certa Scarano Rosa residente a Milano. La donna, immediatamente convocata in Questura, unitamente al marito, nel confermare le risultanze del Pubblico Registro dichiara tuttavia che l'autovettura a lei intestata è in uso esclusivo al figlio Fatone Sante, classe 1959, disoccupato, frequentatore di una scuola serale.

Mentre alle Autorità preposte non risulta pervenuta denuncia alcuna di furto del veicolo, il Fatone Sante risulta irreperibile dalle prime ore del pomeriggio del 16/2/1979.

Verso le ore 20 di quello stesso giorno, un'anonima telefonata all'ANSA di Venezia rivendica al gruppo eversivo dei "Proletari Armati per il Comunismo" l'uccisione del Torregiani.

Il successivo 17/2/1979 vengono accompagnati in Questura per ivi essere interrogati dal magistrato i parenti del Fatone Sante. Dichiarazioni particolarmente interessanti rendono il fratello Michele, la sorella Anna Maria e la figlia quindicenne Rita. In quest'ultima, Vitroni Rita. Le due donne, con abbondanza di particolari e in modo concorde fra loro, descrivono l'anomala condotta tenuta dal loro congiunto la sera del giorno 16 allorchè, facendo ritorno presso la loro abitazione verso le ore 20, lo trovarono in luogo. Da un Sante nervoso e agitato pronto a fuggire giù per le scale al suono di un citofono, sconvolto dalla notizia che i genitori sono stati portati in Questura, le due donne sollecitano e ricevono la confidenza che il suo particolare stato è dovuto al fatto che, unitamente ad altri tre complici, egli ha ucciso un uomo. Non fa il nome della vittima, ma precisa che c'era andato di mezzo anche un bambino sia pure per sbaglio, ed è per questo che è dispiaciuto. Spiega l'omicidio con il fatto che la persona da loro uccisa aveva a sua volta ucciso un compagno.

Per questi motivi deve allontanarsi da casa. Chiede ed ottiene che la sorella gli tagli, prima i capelli; egli stesso provvede ad eliminare dal suo viso barba e baffi. Gli è compagna nell'inizio della fuga la nipote Rita, che descrive come lo zio si fosse recato presso la trattoria "all'Operetta" incontrandovi Sebastiano Masala assieme al quale avevano invano una persona in corso di Porta Ticinese 83. Separatisi, lo zio con i mezzi pubblici, l'aveva condotta in piazza Firenze, dove erano stati nuovamente raggiunti dal Sebastiano nonchè da Pietro Mutti che li aveva presi a bordo della sua autovettura accompagnandoli nell'abitazione di una ragazza, poi identificata per Annia Casagrande, ove a suo dire, avrebbe trovato da dormire.

Nell'abitazione della Casagrande, assieme a quest'ultima, avevano trovato presenti Masala Marco e Bitti Sisinnio, nonchè un ragazzo a lei sconosciuto. Tutti avevano parlato dell'omicidio, commentando il fatto, compresa l'Annia, che ne era evidentemente a conoscenza; ancora, il Pietro, il Sebastiano, il Sante e il ragazzo sconosciuto avevano anche discusso su quale località raggiungere per rifugiarsi, una volta allontanatisi da Milano. Dopo un pò di tempo la Rita aveva abbandonato la casa della Casagrande per andare a dormire da un'amica, lasciando sul posto lo zio Sante che vi avrebbe dovuto passare la notte.

**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO**

A più specifiche domande degli inquirenti le due donne fanno i nomi dei fratelli Marco e Sebastiano Masala e di Sisinnio Bitti quali complici del Sante nella consumazione dell'omicidio, la Fatone specificando che si trattava di una sua congettura, la Vitrani assumendo di avere avuto dallo zio una espressa conferma in questo senso, convinta tuttavia dentro di sé che all'episodio fosse stato anche presente il Pietro Mutti; indicano nell'area dei "proletari" e in "autonomia operaia" la collocazione politica del loro congiunto e dei suoi amici; oltre ai nomi già riferiti, indicano in certi "Umberto", "Fabio", e "Roberto", i cui cognomi vengono identificati rispettivamente per Lucarelli, Zoppi e Villa, altre persone vicine al Sante unitamente al quale svolgono attività politica.

Sull'attività del Sante e del suo gruppo, la Vitrani Rita, senza mezzi termini, anche nel corso dell'interrogatorio al quale viene sottoposta in qualità di imputata alla presenza del difensore, riferisce che lo zio, intorno al Natale del 1978, le aveva confidato di avere già fatto "un azzoppamento" a bordo di una Simca rubata; che sempre lo zio era solito rubare vetture Simca per consumare azioni terroristiche; che nel secondo semestre del 1978 aveva portato a Milano da Latina, ove era rimasto vittima di un incidente stradale unitamente al Mutti Pietro, al Masala Sebastiano e a certo Claudio di Latina, una partita di armi contenuta dentro una borsa che, su preghiera dello zio, essa aveva consentito a nascondere per una notte nella cantina della propria abitazione; che quelle armi erano state tenute anche da Angela Bitti sorella di Sisinnio; che nell'ottobre-novembre 1978 aveva visto con i suoi occhi lo zio Sante rubare in Rozzano, nei pressi della propria abitazione, unitamente al Masala Marco e a una terza persona che era a bordo della Fiat 500 del Bitti Sisinnio, una Simca, fatto, codesto, che essa aveva spontaneamente ricollegato con un attentato avvenuto quella stessa notte a Milano ai danni di una Caserma dei Carabinieri e del quale aveva letto il giorno successivo sul giornale.

Una conferma alle dichiarazioni della figlia viene dalla madre che, dopo essere stata dichiarata in arresto provvisorio quale teste reticente, riconosce di avere saputo dallo stesso Sante - che era solito confidarsi con lei - delle armi di Latina, di avere addirittura visto la borsa ove erano contenute, di essere stata a conoscenza del fatto che le stesse venivano temporaneamente celate in cantina; aggiunge di avere saputo dal fratello che il furto perpetrato a Rozzano dell'auto Simca era servito per entrare in possesso di un veicolo con il quale trasportare delle bombe da fare esplodere in un posto di Milano; che nel gennaio 1979 il fratello le aveva, inoltre, confidato di avere, con il suo gruppo, collocato un ordigno esplosivo vicino ad una taparella di una finestra posta al piano rialzato di un edificio avente a che fare con giornali o giornalisti; che ancora il fratello, in un'occasione, le aveva proposto di partecipare alla consumazione di rapine in danno di esercenti.

Dal Fatone Michele si apprende, invece, che la sera precedente prima di allontanarsi di casa al riferito scopo di sottrarsi alle ricerche della Polizia, un Sante con i capelli accorciati e



foglio 20

**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO**

tagliati gli aveva consegnato le chiavi della sua auto Renault/4, indicandogli la via Ettore Ponti ove l'aveva abbandonata. Detto luogo, che ~~è~~ è nelle immediate vicinanze dell'abitazione dell'imputato, coincide con quello in cui l'autovettura viene in concreto rinvenuta dalla Polizia, sulla scorta delle indicazioni del Fatone Michele, e sottoposta a sequestro.

Nel frattempo perviene un'ulteriore telefonata, stavolta all'emittente milanese "Radio Popolare", fatta a nome dei "Proletari Armati per il Comunismo", che diffida chiunque dall'attribuire loro la paternità degli omicidi dei due negozianti, facendo evidente riferimento anche all'omicidio perpetrato a Venezia-Mestre lo stesso pomeriggio del 16/2/1979 ai danni del macellaio Lino Sabbadin, assassinato da ignoti all'interno del suo negozio a colpi di pistola cal.7,65 (il relativo fascicolo, a carico di ignoti, è acquisito agli atti della presente istruttoria). Il 18 febbraio, poi, sia un giornalista del Corriere della Sera che la redazione di Radio Popolare si vedono recapitare un volantino nel quale i "Nuclei Comunisti per la guerriglia proletaria" rivendicano congiuntamente i due crimini.

Il documento è intitolato: "La risposta ad ogni atto di guerra nei confronti del proletariato: rappresaglia". Nello stesso i due omicidi vengono definiti "atti di giustizia proletaria" nei confronti di coloro che "in nome del 'sacro' valore della merce non hanno esitato a decretare ed eseguire sentenze di morte nei confronti di migliaia di proletari 'colpevoli' di riprendersi una parte di quel reddito che ogni giorno il capitale e le sue strutture estorcono".

Bisogna a questo punto specificare che tanto il Torregiani che il Sabbadin erano stati, poco tempo prima del 16/2/79, soggetti passivi di tentativi di rapina, verificatisi rispettivamente in Milano presso il ristorante "Al Transatlantico" e in Mestre, nell'esercizio di macelleria condotto dal Sabbadin. Entrambi avevano reagito contro le aggressioni facendo uso di armi delle quali erano in possesso. Il Torregiani aveva con la sua reazione consentito a un altro avventore di fare fuoco contro un rapinatore che era poi deceduto a seguito delle lesioni riportate. Analogamente era deceduto uno dei rapinatori del macellaio, colpito dai colpi esplosi dall'arma dello stesso esercente.

Il duplice omicidio viene rivendicato anche con un volantino, dal titolo "Attachiamo gli agenti reazionari nel territorio" rinvenuto in copia il 20/2/1979 privo della c.d. firma riportante la sigla dell'organizzazione terroristica rivendicante l'azione. Volantini del tutto identici di contenuto e con caratteristiche di stampa identiche, portanti, questa volta, in calce l'indicazione "Proletari Armati per il Comunismo" verranno rinvenuti in un sol pacco di circa 250 esemplari in data 21/3/79. Una copia dello stesso volantino "firmato" verrà trovata in via Picozzi n.18 presso l'abitazione della Ferrari e del Fontana e nel cui interno verrà arrestato il Memeo.

Procedendo ad un raffronto fra i due documenti è agevole osservare che il primo, in ordine temporale, sembra essere nient'altro se non una fotocopia ottenuta da un esemplare dello stock rinvenuto successi-





## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

vamente, dal quale era stato preventivamente ritagliato il lembo inferiore riportante la firma di rivendicazione: il fatto trova la spiegazione alla quale si accennerà in prosieguo.

Da notare, invece, che il 20/2/1979, assieme al volantino "monco" di cui si è sopra parlato, ne viene rinvenuto un altro contenente -è testuale- una diffida diretta alla stampa e al regime "ad addossare la responsabilità del ferimento del giovane Alberto al nostro nucleo di compagni, quando la responsabilità ricade invece solo sul porco Torregiani". Si rimprovera a quest'ultimo di avere reagito all'aggressione, costringendo fra l'altro i compagni a trasformare in una esecuzione un'azione che doveva nelle intenzioni originarie limitarsi ad un semplice "azzoppamento". A conferma dell'autenticità del volantino si precisa che il Torregiani è stato colpito da proiettili cal.357 Magnum tipo high velocity, 58 di granatura, marca Federal.

L'indicazione troverà piena conferma nei risultati della perizia balistica disposta da questo Giudice Istruttore.

Le dichiarazioni dei congiunti del Fatone portano al fermo dei cugini Bitti Sisinnio e Masala Marco, mentre non vengono rintracciati il Mutti Pietro e il Masala Sebastiano.

Il Bitti, interrogato alla presenza del difensore il 18/2/1979, si dichiara estraneo all'omicidio dell'orefice, fornendo come testi per il suo alibi i colleghi della clinica Mangiagalli ove svolge l'attività di infermiere e dove asserisce di essere rimasto l'intera giornata del 16 febbraio. Nel medesimo contesto precisa che a suo avviso autori del fatto erano stati il Masala Sebastiano, il Fatone Sante e il Mutti Pietro. Spiega che la sera dell'omicidio, mentre si trovava presso la sua abitazione di via Bari n.4, aveva visto giungere nella stessa, verso le ore 18, preoccupate e trafelate le persone suddette che portavano con loro una borsa che egli poi ritenne potesse contenere armi. Alle sue domande i tre avevano risposto che era successo "un casino" e che dovevano andare via. La sera di quello stesso giorno in compagnia di Masala Marco, si era recato presso l'abitazione di Annia Casagrande dove aveva rivisto i tre, apprendendo soltanto in quel momento dalla loro voce che quel pomeriggio essi si erano resi autori dell'omicidio del Torregiani, che giustificavano affermando di averlo fatto per una scelta politica in quanto il Torregiani aveva a sua volta ucciso una persona.

Interrogato sull'identità del 4° soggetto che secondo le testimonianze raccolte aveva partecipato al fatto, il Bitti afferma di non sapere se fosse stato il Masala Marco o altra persona diversa da lui. Avanza, tuttavia, sospetti su un certo "Angiolino", un compagno che lavora all'Alfa Romeo, molto amico del Mutti, esso pure operaio presso l'Alfa, che alla trattoria "all'Operetta" stava sempre con il gruppo del Fatone e dei fratelli Masala. Precisa, in proposito, che dal Sebastiano, due o tre sere prima dell'omicidio, aveva saputo che l'Angiolino gli aveva proposto di fare un attentato al Torregiani.

Sugli attentati commessi dal gruppo di cui facevano parte le persone nominate, che egli colloca nell'area dell'autonomia Operaia, riferisce che verso il mese di ottobre del 1978 aveva dal Sebastiano sentito dire che si accingevano a compiere un attentato a una sede



foglio 22

**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO**

giornalistica, e aggiunge che fra i componenti del gruppo di cui sopra, oltre all'Angiolino, vi erano altri dipendenti dell'Alfa Romeo.

Lo stesso 18/2/1979 il P.M. emette ordine di cattura nei confronti rispettivamente:

- della Vitrani e della Bitti Angela, per detenzione e porto illegali in luogo pubblico delle armi provenienti da Latina, nonchè per favoreggiamento;
- della Casagrande per favoreggiamento;
- del Bitti, del Fatone, dei Masala Sebastiano e Marco per i reati di omicidio, tentato omicidio nei confronti del figlio dell'orefice ucciso; di rapina dell'Opel Ascona; di detenzione e porto illegale di armi e munizioni;
- delle persone implicate al punto precedente, nonchè del Mutti, dell'Orelli (il Claudio di Latina), dello Zoppi, del Villa e del Lucarelli per i reati di costituzione e organizzazione di banda armata, di detenzione di armi per fini di eversione e porto illegale di armi comuni da sparo, in Latina e Milano nel luglio-agosto 1978.

Nel frattempo la Polizia identifica l'Angiolino, cui fa fatto riferimento il Bitti nelle sue dichiarazioni, nell'imputato Franco Angelo, che viene tratto in arresto in flagranza di reato. Una perquisizione domiciliare disposta presso la sua abitazione porta, infatti, al sequestro di due pistole automatiche cal.7,65, una delle quali con canna filettata e silenziatore di fabbricazione artigianale, nonchè di 25 cartucce del medesimo calibro delle armi. Mentre una delle pistole ha il numero di matricola abraso, la matricola dell'altra consente di acclarare che l'arma proviene da una rapina consumata il 24/1/1979 ai danni dell'armeria "Tuttosport" di Bergamo.

Fra tutte le persone colpite dal provvedimento restrittivo sfuggono alla cattura il Fatone Sante, il Masala Sebastiano e il Mutti Pietro.

In sede di interrogatorio:

- Bitti Angela respinge gli addebiti, assumendo, in particolare, di non avere mai visto armi;
- Casagrande Annia, pur riconoscendo di avere dato per una notte ospitalità al Fatone, dichiara di essere stata all'oscuro del fatto che il medesimo, assieme ad altri, avesse partecipato all'omicidio del Torregiani. Ammette che nella tarda ora della serata del 16/2/79 si portarono presso la sua abitazione il Bitti e il Masala Marco e, quindi, dopo oltre mezz'ora, il Masala Sebastiano che era in compagnia del Fatone e della nipote di questi Vitrani Rita. Aggiunge, dopo alcuni tergiversamenti, che era presente anche il proprio ragazzo Grimaldi Gabriele. Nega, invece, che fossero presenti anche il Mutti e la ragazza di nome Marina cui aveva accennato la Vitrani nella ricostruzione della serata. Esclude chela conversazione tenutasi tra gli ospiti in sua presenza abbia avuto ad oggetto l'omicidio del Torregiani e progetti di fuga in altre città da parte di chicchessia.

Da notare che un ordine di accompagnamento coattivo nei confronti del Grimaldi Gabriele immediatamente dopo la sua identificazione rimane senza effetto per irreperibilità dell'interessato;



## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

- Masala Marco contesta egli pure gli addebiti assumendo che aveva trascorso il pomeriggio dell'omicidio sul luogo di lavoro, testimoni i suoi colleghi. Si era recato, quindi, a casa del fratello Paolo e successivamente in quella di Sebastiano che non aveva però visto; non si era pertanto incontrato, quella sera, con lui, come pure con il Bitti. Tanto meno si era recato nell'abitazione della Casagrande. Contesta inoltre di avere mai fatto parte di una banda armata, di aver mai visto armi.
- Orelli Claudio tiene analoga condotta processuale, indica come del tutto casuale il duplice incontro avvenuto in Latina con il Mutti, Masala Sebastiano e il Fatone, da lui mai conosciuti in precedenza. Egli pure mai vide, nè mai sentì parlare di armi.
- Franco Angelo, a proposito delle armi che gli sono state sequestrate giustifica il fatto con sue personali esigenze di difesa, assumendo di essere stato oggetto di minacce ad opera di neofascisti.
- Anche il Villa, il Lucarelli e lo Zoppi si proclamano innocenti. Accettano non di meno il contraddittorio e forniscono chiarificazioni in ordine agli elementi di accusa a loro carico. Riconoscono, in particolare di avere svolto attività politica nell'ambito del Collettivo Autonomo Barona al quale aderivano i due fratelli Masala, il Bitti Sisinnio ed il Fatone. Dichiarano di essere stati sempre contrari alla lotta armata e, rifacendo la storia del collettivo precisano che questo andò via via sfaldandosi dopo l'omicidio Moro, fino a cessare completamente la sua attività a seguito della loro espulsione dai locali abusivamente occupati ove lo stesso collettivo aveva sede. Prima che ciò avvenisse, tuttavia, il gruppo che faceva capo ai compunti sopraindicati, da loro chiamato "il Gruppo dei Sardi", si era andato praticamente isolato dagli altri compagni del collettivo, formando un'entità a sé con collegamenti e contatti con i compagni dell'Alfa Romeo e di altre fabbriche, assumendo anche diverse posizioni politiche.

Gli interrogatori di questo terzetto di imputati hanno termine il 23/2/1979. Il giorno successivo i tre prevenuti vengono scarcerati per mancanza di indizi.

Nel periodo successivo intervengono le ritrattazioni da parte del Bitti e poi della Vittrani e della Fatone Anna Maria, in un quadro di accese polemiche che ruotano intorno ad una serie di denunce provenienti da taluni degli inquisiti, i quali lamentano di avere subito in Questura violenza, minacce, e condizionamenti nei primissimi giorni dell'indagine.

Questo Ufficio non intende entrare nel merito di tali denunce, che hanno costituito materia di separata istruttoria presso altro ufficio (istruttoria della quale si dovrà riparlarne più avanti), e intende astenersi da qualsiasi commento in ordine alle polemiche che ne sono scaturite. Ci si limiterà, nel prosieguo del presente provvedimento, a valutare la attendibilità e rilevanza delle prime dichiarazioni e delle successive



## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

ritrattazioni sulla base di elementi obiettivi e ragionamenti logici, secondo un criterio peraltro già seguito nella lunga motivazione del mandato di cattura 7/1/1980, e che porterà a considerare sostanzialmente privi di peso, lo si anticipa sin d'ora, i tentativi svolti da questo o quell'inquisito per togliere valore a talune importanti dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti.

Nel prosieguo dell'Istruttoria, l'Ufficio del P.M., in data 2/3/1979, emette ordine di cattura nei confronti del Mutti Pietro e del Franco Angelo, contestando ad entrambi il concorso nell'omicidio dell'orefice e nei reati connessi, nonché estendendo al Franco il reato di cui all'art.306 C.P..

Viene, quindi, ordinato lo stralcio degli atti a carico dello stesso Franco, della Vitrani e della Bitti Angela concernenti i reati di detenzione e porto illegale di armi, nonché il reato di favoreggiamento contestato alle due prevenute. Quanto sopra al fine di consentire la celebrazione del giudizio direttissimo a loro carico, giudizio che si svolgerà compiutamente nei confronti del solo Franco, mentre gli atti concernenti le due donne verranno ritrasmessi all'ufficio del P.M. ritenendosi necessarie particolari indagini, incompatibili con il rito. Gli atti medesimi finiranno, pertanto, per riconfluire nel presente processo. Angelo Franco viene invece condannato per la detenzione delle due pistole sequestrategli.

Sotto la stessa data del 2/3/79 il processo viene formalizzato.

Il giorno 3/3/79 compare davanti al Consigliere Istruttore che si trova materialmente in possesso del fascicolo per la sua assegnazione, il giornalista Cerruti Giovanni del quotidiano "La Repubblica". Assunto a verbale in qualità di teste, riferisce che quella stessa mattina, uscendo di casa, aveva rinvenuto nell'abitacolo della propria vettura, all'interno del vano porta oggetti, una busta gialla senza intestazione contenente tre fogli dattiloscritti e fotocopiati facenti riferimento alle modalità dell'uccisione del Torregiani. Ai fogli era unita in originale una striscia di un altro foglio con alcune righe dattiloscritte, nonché una scatola confezione per 50 proiettili per revolver contenente, tuttavia, soltanto sei cartucce. Nulla il giornalista è in grado di riferire sull'identità di chi aveva abbandonato il materiale suddetto all'interno della sua autovettura.

La lettura dei fogli cui si è sopra fatto riferimento è estremamente interessante, anche con riferimento alle future risultanze dell'istruttoria.

Presentandosi come rappresentanti della "formazione di compagni" che hanno giustiziato il Torregiani, dopo avere spiegato le ragioni dello ~~scritto~~ scritto con la necessità di dare una risposta alla "brillante operazione" della Polizia e di motivare le ragioni per le quali l'orefice era stato preso come bersaglio, gli ignoti autori del documento dichiarano di essere in grado di dimostrare come si è svolta l'azione di via Mercantini e di poter provare, in particolare, "che non siamo stati noi a colpire il figlio di Torregiani ma è il Torregiani che ha sparato contro il figlio con la sua Smith & Wesson cal.38 a 2 pollici". Alla descrizione della fase preparatoria nella quale si indi-



foglio 25

## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

cano dettagliatamente le armi impiegate (pistole a tamburo 357 magnum a 4 pollici e un mitra in auto), fa seguito una ricostruzione della dinamica dell'omicidio che vale la pena di trascrivere integralmente:

"" Due di noi si mettono davanti alla fermata dell'82 di fronte al negozio del Torregiani. Il terzo aspetta in macchina. Per non dare nell'occhio entriamo nel bar e beviamo un cognac. Alle 15 torniamo davanti alla fermata e dopo un quarto d'ora arriva la Ford Fiesta celeste guidata dalla figlia. Quando escono dal garage abbiamo visto che con il "porco" c'è un ragazzo che non avevamo mai visto durante gli appostamenti. Attraversiamo la strada e uno di noi si ferma per farsi affiancare da Torregiani nel mentre l'altro va avanti per tre o quattro metri e arma il cane della 357. Il "porco" si accorge e quando il compagno butta a terra la figlia io riesco ad anticipare Torregiani e sparo per primo tre colpi. Lui cade sparando all'impazzata. Continuo a sparare contro il Torregiani che aveva il corsetto anti-proiettile che si è dimostrato perfettamente inutile. Il ragazzo ha cercato di mettersi al riparo ed è incorso nella linea di fuoco del padre. Non lo abbiamo colpito noi e se non manipolano la perizia sarà dimprato. Vista la reazione del Torregiani l'altro compagno interviene e lo finisce con un colpo in testa ed uno al cuore"".

Seguono quindi considerazioni socio-politiche sull'azione: dal contesto generale merita di essere estrapolata la frase: "Noi comunisti sappiamo che la rapina al Transatlantico non è stata fatta da combattenti comunisti, ma da anonimi proletari che ufficialmente con la politica non hanno a che fare"; con la quale trova conferma l'esito degli accertamenti in proposito svolti dalla P.G. a riprova, seppur ve ne sia stato tal bisogno, del movente politico posto a base dell'aggressione.

La riconducibilità dello scritto all'organizzazione terroristica che ebbe a compiere l'azione e - come minimo - a un sicuro partecipante alla stessa risulta in maniera irrefutabile non soltanto dalle cartucce allo stesso allegate, del tutto identiche a quelle usate per colpire il Torregiani, così come accerterà la perizia balistica disposta dal G.I., ma altresì dall'accenno, nel trafiletto di foglio dattiloscritto a sua volta allegato, ad un paio di occhiali da sole tipo "Lozza" che si assume essere stati abbandonati dagli assalitori sul luogo dell'omicidio, occhiali effettivamente rinvenuti e dei quali non si è mai pubblicamente parlato. A ciò aggiungasi che la perizia balistica alla quale si è sopra accennato confermerà che effettivamente il giovane Alberto Torregiani è stato colpito alla schiena dall'arma del padre.

Accanto ad una componente narcisistica chiaramente evidente, nello scritto in parola, che non è firmato e non rivendica l'azione a specifici gruppi terroristici, si osserva la falsata ricostruzione della dinamica dell'attentato con riferimento al numero dei partecipanti all'azione, volutamente ridotto a tre (due aggressori e un autista).

L'istruttoria formale si svolge lungo due direttrici parallele e coordinate fra loro: da un lato l'omicidio in danno del Torregiani, dall'altro la banda armata che già si distingue chiaramente, sullo sfondo di quel fatto di sangue, sotto le sigle "Proletari armati per



## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

il Comunismo" e "Nuclei Comunisti per la guerriglia proletaria".

Sul primo fronte il riesame particolareggiato dei vari testimoni oculari (v. in particolare il teste Pennino) e la perizia balistica-medico-legale consentono di acclarare che il Torregiani venne dapprima ferito alle gambe e solo successivamente, dopo la sua reazione, venne colpito a morte, con feroce determinazione, dai due sparatori; la perizia conferma inoltre le modalità del fatto così come descritte nel volantino recapitato il 3/3/79, accertando che il Torregiani è stato ucciso con proiettili 357 magnum marca Federal, mentre suo figlio è stato colpito alla schiena da unproiettile esploso dallo stesso orefice. Assunto a verbale a chiarimenti, il perito precisa che comunque gli unici due reperti balistici disponibili relativi allo omicidio (i due proiettili fermati dal giubbotto protettivo) sono troppo deformati per prestarsi ad eventuali esami comparativi. I testimoni oculari, dal canto loro, sono in grado di fornire solo una descrizione molto vaga degli aggressori, e nessuno di essi si dichiara in grado di riconoscere chicchessia: i due sparatori vengono sommariamente descritti come due giovani con i capelli scuri, uno piuttosto alto e snello e l'altro di statura inferiore.

A questo punto dell'istruttoria appare già chiaro che il comando degli aggressori di Torregiani doveva essere composto, <sup>(come minimo)</sup> da quattro o da cinque persone: i due sparatori, il terzo giovane che apre la fuga dei primi due, il quarto uomo che funge da autista dell'Opel Ascona e infine un quinto possibile individuo in attesa in via Varchi a bordo della Renault 4.

All'atto della formalizzazione, gli imputati dell'omicidio sono invece sei, di cui tre latitanti (Sante Fatone, Sebastiano Masala e Pietro Mutti) e tre detenuti (Marco Masala, Sisinnio Bitti e Angelo Franco); più precisamente:

- Sante Fatone è chiamato in causa dalla circostanza obiettiva della targa della sua auto, nonché dalle dichiarazioni rese dai suoi parenti e dallo stesso Sisinnio Bitti;
- Sebastiano Masala e Pietro Mutti sono chiamati in causa dalle dichiarazioni di Sisinnio Bitti e dalla Rita Vitrani;
- Marco Masala e Sisinnio Bitti sono chiamati in causa dalle dichiarazioni di Rita Vitrani;
- Angelo Franco è chiamato in causa da una dichiarazione di Sisinnio Bitti.

Interrogati nuovamente i vari imputati questo Ufficio procede al vaglio degli alibi prospettati dal Bitti, dal Masala e dal Franco per il giorno e l'ora dell'omicidio. Gli alibi risultano confermati, per cui i tre imputati, relativamente all'accusa di omicidio, vengono scarcerati su conforme parere del P.M..

Si dimostra infatti, in base a numerose testimonianze e anche documentalmente, che Marco Masala e Sisinnio Bitti avevano trascorso l'intera giornata del 16 febbraio 1979 sul posto di lavoro, rispettivamente presso la ditta "Condor" e presso la "clinica Mangiagalli".

Per quanto riguarda Angelo Franco, a carico del quale milita peraltro un indizio piuttosto labile, il controllo del suo alibi comporta un'indagine alquanto complessa, il cui risultato finisce col riflet-

## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

tersi, negativamente, anche sulla posizione di Pietro Mutti e in certa misura anche su quella di Marco Moretti (quello stesso che solo più tardi entrerà come imputato nella presente istruttoria, all'atto della scoperta della base di via Castelfidardo). Angelo Franco si difende dall'accusa di omicidio dichiarando che al momento del delitto, grosso modo tra le 14.30 e le 15.30 di quel venerdì, egli, dopo aver sostato in un bar di largo Vulci, si era recato a un laboratorio fotografico di via Mario Galli a portare dei rullini da sviluppare, da lui poi non potuti ritirare a seguito del suo arresto; aggiunge il Franco che sia al bar sia al laboratorio fotografico egli era accompagnato da Pietro Mutti. Il controllo dell'alibi del Franco si presentò particolarmente lungo e laborioso, emergendo alla fine, dopo reticenze persino grottesche, che le foto stampate, in alcune delle quali era effigiato anche Marco Moretti, erano state recambollescamente fatte sparire e distrutte da costui immediatamente dopo l'arresto del Franco. In ogni caso alla fine l'alibi del Franco Angelo regge alla verifica (per maggiori particolari si rinvia all'ordinanza 8/6/1979 e al testimoniale ivi richiamato). Non ha invece esito positivo il tentativo del Franco di estendere anche a Pietro Mutti la validità del suo alibi: infatti il teste Gomba, pur confermando di aver incontrato il Franco nel bar di Largo Vulci nel primo pomeriggio di un giorno che con tutta probabilità corrisponde al 16 febbraio, esclude che in compagnia di questi vi fosse Pietro Mutti; ed i testimoni del laboratorio fotografico escludono che il Franco, quando venne quel pomeriggio a portare i rullini, fosse accompagnato dal Mutti o da chicchessia.

Sempre nella prima fase dell'istruttoria formale, vengono svolti ulteriori accertamenti onde acclarare se eventualmente gli imputati latitanti dispongano di alibi, ma con esito negativo.

Sul fronte della banda armata, che all'epoca è oggetto di istruttoria separata ma strettamente coordinata con quella relativa all'omicidio, vengono presi in esame i vari attentati terroristici commessi da ignoti e rivendicati dai "Proletari armati per il comunismo" (Sabbadin, Grandi, Nigro, Rossanigo, Federazione Italiana Editori Giornali, ecc.) alla ricerca di elementi che consentano di ricondurli all'attività eversiva degli imputati. Vengono effettuate ricognizioni di persona, anche in relazione alla rapina ai danni dell'armeria Tuttosport di Bergamo; le due pistole 7,65 del Franco vengono raffrontate in sede peritale con i proiettili e bossoli di quel calibro reperiti in occasione dell'omicidio Sabbadin e di altri fatti di sangue. I risultati saranno negativi.

In questa prima fase dell'istruttoria formale sono quattro gli imputati ancora detenuti per il reato di banda armata, rubricato allora come costituzione e organizzazione: Claudio Orelli, Sisinnio Bitti, Angelo Franco, e ~~Mario~~ Mardo Masala. A carico dei primi tre, allo stato degli atti, gli indizi non vengono considerati sufficienti, ed essi vengono scarcerati prima dell'estate, anche se il Franco rimane materialmente detenuto per altra causa (la condanna inflittagli per direttissima per la detenzione delle due pistole). L'unico a rimanere in carcere per il reato di banda armata è Marco Masala.

Prendono corpo, infatti, i risultati degli accertamenti effettuati dalla P.G. in ordine al furto di un'autovettura SIMCA consumato in Rozzano dal Masala Marco e dal Fatone nell'ottobre-novembre 1978 secondo



foglio 28

## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

do le affermazioni della Vitrani Rita, confermate dalla Fatone Anna Maria. Poichè emerge che in data 24/10/1978 in Rozzano, nelle immediate vicinanze dell'abitazione della Vitrani, Zorzoli Francesco subisce il furto della propria autovettura SIMCA 1300 tg.MI-V69441, nei confronti dei due imputati, in data 30/3/79 viene emesso un mandato di cattura per il reato di furto aggravato del veicolo predetto, mandato che verrà superato il giorno 12/7/79 da ulteriore provvedimento restrittivo con il quale, unitamente al furto, vengono agli imputati contestati i reati di detenzione e porto illegale di esplosivo e di danneggiamento aggravato delle strutture della Caserma dei CC. di San Cristoforo in Milano nonché di un'autovettura che si trovava parcheggiata nel cortile della caserma stessa. Da notare che, in perfetta coincidenza con le dichiarazioni della Vitrani Rita e della Fatone Anna Maria, l'attentato dinamitardo ai danni della caserma viene consumato la sera stessa del furto della vettura dello Zorzoli, a breve distanza temporale dallo stesso ma in misura più che compatibile per la sua perpetrazione.

L'attentato di cui sopra risulta, inoltre, essere stato rivendicato dall'organizzazione eversiva "Nucleo Proletari Armati per il Comunismo".

Il Masala Marco unico imputato detenuto fra tutti coloro che furono inizialmente inquisiti per i fatti relativi all'omicidio Torregiani, resterà in carcere fino alla data del 5/11/79 allorchè verrà definitivamente scarcerato per scadenza dei termini massimi di carcerazione preventiva per i reati di cui al mandato di cattura del 12/7/79. Da notare che con ordinanza del 6/9/79 l'imputato era stato scarcerato per analoghi motivi dai reati di cui all'ordine di cattura 18/2/79 previa derubricazione del reato di costituzione e organizzazione di banda armata in semplice partecipazione.

Mentre l'istruttoria sembra languire, fra la perdurante latitanza di tre imputati, le scarcerazioni per insufficienza di indizi, e la sostanziale assenza di risultati positivi di indagine, il gruppo dei "Proletari Armati per il Comunismo" si rifà improvvisamente vivo con un altro crimine particolarmente efferrato: l'omicidio dell'Agente di P.S. Andrea Campagna. L'agente Campagna reo di svolgere mansioni di autista presso la "DIGOS" di Milano viene ucciso in una via del quartiere "Barona" il 19/4/79, sotto l'abitazione della fidanzata, mentre si accinge a salire sulla sua auto. L'agguato gli viene teso da un giovane armato di revolver di grosse dimensioni che improvvisamente sbuca da dietro un veicolo in sosta, gli scarica addosso l'arma e fugge a bordo di una vettura guidata da un complice.

L'omicidio viene rivendicato dai "Proletari Armati per il Comunismo" come ritorsione alle operazioni di polizia immediatamente successive al caso Torregiani. Nel volantino di rivendicazione la vittima è definita "un torturatore".

Nell'estate del 1979 le indagini sembrano riprendere un certo vigore con l'individuazione delle due "basi logistiche" di via Castelfidardo e





## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

di via Picozzi, entrambe riferibili al gruppo dei "Proletari armati per il comunismo". In sede di istruttoria formale si costituiranno, a seguito dei due episodi, due distinti procedimenti.

Alle due suddette "basi logistiche" si perviene attraverso una paziente lavoro investigativo che le forze di polizia svolgono, specialmente dopo l'omicidio dell'agente Campagna, concentrando la loro attenzione sugli imputati latitanti, alla ricerca di elementi per assicurarli alla giustizia. Si viene a conoscenza che il Mutti Pietro era stato sentimentalmente legato a certa Migliorati Enrica, da Malcesine, studentessa universitaria che è solita, quando si porta a Milano, trovare alloggio in via Castelfidardo n.10 presso tale Marelli Silvana. La casa di abitazione di quest'ultima viene strettamente sorvegliata, la stessa Marelli e le persone che accedono al suo appartamento vengono pedinate.

Attraverso fonti confidenziali polizia e carabinieri ricevono pressochè contestualmente la notizia che le persone che frequentano l'appartamento della Marelli appartengono ai "Proletari armati per il comunismo", organizzazione operante anche in territorio Veneto ove aveva con successo portato a termine numerosi attentati, alcuni dei quali omicidiali (maresciallo delle Guardie Carcerarie Santoro, l'esercente Sabbadin). Le stesse fonti precisano che i collegamenti con gli elementi milanesi dell'organizzazione sarebbero appunto tenuti dalla Migliorati e da certo Bergamin ~~Carabinieri~~, residente a Sesto San Giovanni, identificato come uno dei frequentatori dell'abitazione della Marelli.

Il 22/6/79 la Procura della Repubblica autorizza tutta una serie di perquisizioni domiciliari richieste dalla Digos di Milano e dal Nucleo Operativo dei CC. nell'ambito dell'indagine predetta.

La perquisizione domiciliare autorizzata presso l'abitazione della Marelli Silvana in via Castelfidardo porta, in data 26/6/79, al rinvenimento di armi da sparo, da guerra e comuni, di ordigni esplosivi e di munizioni insieme con mazzette di banconote di piccolo taglio nuove di zecca e con i numeri di serie in progressione, mappe catastali relative a istituti di credito di Como e Provincia, materiale di contenuto ideologico riferibile all'area di autonomia, altra documentazione varie tutta una serie di capi di abbigliamento, alcuni dei quali di tipo militare, in uno con materiale idoneo ad effettuare travisamenti e camuffamenti secondo i canoni usuali della tecnica terroristica.

Sempre all'interno dell'appartamento suddetto vengono sorpresi in uno con la Marelli, quattro giovani di sesso maschile, uno dei quali, Foretti Marco, risulta avere in Milano una propria autonoma residenza; un altro, identificato per Battisti Cesare dopo che aveva esibito un falso documento, risulta colpito da mandato di cattura per rapina dal P.I. di Latina; i due restanti risultano avere una propria residenza autonoma rispettivamente in Como, il Falcone Cipriano, e in Albignasego (PD) il Giacomini Diego.

Lo stesso giorno vengono poste in stato di fermo le seguenti altre persone: Lavazza Claudio, assiduo frequentatore della casa della Marelli, che già nelle prime ore del mattino aveva subito presso la propria abitazione in Cerro Maggiore una perquisizione autorizzata nel medesimo


  
**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO**

contesto di quella della Marelli e che verso le ore 14 e 30 viene notato aggirarsi con fare sospetto nei pressi dell'abitazione di quest'ultima e, quindi bloccato; l'interrogatorio del Giacomini permetterà poi di acclarare che è stato proprio il Lavazza ad accordarsi con lui per farlo venire a Milano due giorni prima dell'irruzione della Polizia nella casa della Marelli e ad accoglierlo alla stazione per portarlo a casa di quest'ultima il giorno del suo arrivo; Masala Giuseppe, fratello dei noti Masala Marco e Sebastiano, che verso le ore 15 e 30 tenta di accedere all'interno dell'appartamento di via Castelfidardo; Bergamin Luigi, Molina Paolo e Scroffernecher Giorgio, che vengono accompagnati in Questura dopo l'effettuazione a loro carico di perquisizioni domiciliari quando dalla centrale operativa giunge la notizia del rinvenimento delle armi presso l'abitazione della Marelli; Migliorati Enrica, fermata a Malcesine dopo il compimento di una perquisizione a suo carico.

A Verona, invece, viene fermato e colpito da ordine di arresto per il reato di partecipazione ad associazione sovversiva Cavallina Arrigo. L'accusa nei suoi confronti risulta essere esclusivamente fondata sul rinvenimento presso la sua abitazione di una nutrita raccolta di lettere a lui indirizzate provenienti da persone detenute e di contenuto eversivo. Subito dopo l'interrogatorio il Cavallina verrà scarcerato dal P.M. per mancanza di indizi dal reato in questione, rimanendo indiziato a piede libero per il reato di partecipazione a banda armata. Tutti gli altri personaggi gravitanti attorno alla base di via Castelfidardo, con la sola eccezione dello Scroffernecher Giorgio, nei suoi confronti il fermo di p.g. non viene convalidato, vedono convalidato il provvedimento di P.G. che li ha privati della libertà personale. Tutti negano comunque, di avere fatto parte di una banda armata, tutti si dichiarano all'oscuro della presenza delle armi nell'abitazione della Marelli e ciò benchè le armi siano state trovate tra le lenzuola disfatte di un letto ove qualcuno aveva poco prima dormito, all'interno di borse aperte poste nei pressi di letti disfatti, celate dentro borse personali che vengono riconosciute come proprie da uno dei presenti nello appartamento (Giacomini Diego); benchè, ancora, due degli imputati (il Moretti e il Battisti) abbiano cercato di disfarsi di una borsa contenente due revolver affacciandosi con la stessa ad un balcone con l'evidente intento di liberarsene lanciandola dabbasso.

Fin dall'inizio emergono collegamenti significativi fra talune delle persone coinvolte nell'indagine su via Castelfidardo e talune fra quelle inquisite nell'istruttoria Torregiani.

A prescindere dal fermo di Giuseppe Masala avvenuto nelle note circostanze, e a prescindere dal trascorso legame sentimentale Migliorati-Mutti, appare rilevante il fatto che nella borsetta della Marelli vengono rinvenuti tre moduli in bianco falsi per patente di guida nei quali sono avvolte due foto-tessere del Masala Sebastiano, assieme ad un foglietto manoscritto (da notare che una perizia grafica disposta sul documento accerterà che la grafia di chi ebbe a redigerlo è del Mutti Pietro) recante le generalità e gli estremi della patente di guida di tal Brunetta Felice, in guisa da far fondatamente ritenere





## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

che si stesse predisponendo un documento falso per il latitante. A ciò aggiungasi che il Brunetta, sentito in qualità di indiziato di favoreggiamento personale, dopo alcune tergiversazioni finirà per ammettere di avere conosciuto i fratelli Marco e Sebastiano Masala, di averli frequentati a Milano pur non condividendone le idee politiche molto avanzate in tema di lotta armata, di avanzare sospetti su di loro quali possibili autori di una temporanea sottrazione del suo documento di abilitazione alla guida con ogni probabilità in occasione di alcune comuni uscite presso locali pubblici durante le festività natalizie del 1978 allorchè aveva fatto per un pò di giorni ritorno a Milano da Vessina, suo luogo di abituale residenza e dimora.

L'elemento più significativo appare però quello in forza del quale una delle tre armi corte rinvenute nell'appartamento della Marelli recanti la matricola obliterata, gli accertamenti peritali disposti consentiranno di stabilire che due di esse provengono dalla già citata rapina consumata in Bergamo ad opera di ignoti in danno di quella stessa armeria Tuttosport alla quale pure fu sottratta una delle due pistole sequestrate in casa di Franco Angelo. La terza pistola risulterà provenire di altra rapina commessa in Verona in danno di un agente della polizia ferroviaria, a riprova dell'effettiva sussistenza di un legame veneto delle persone arrestate in via Castelfidardo, già palesatori con l'arresto del Giacomini, residente in provincia di Padova.

Va sottolineato, ancora, come il Moretti risulti essere un personaggio già comparso sulla scena delle indagini relativi all'omicidio Torregiani, protagonista di quello strano episodio della sottrazione e distruzione di alcune fotografie che lo ritraevano in compagnia del Franco Angelo (subito dopo l'arresto di quest'ultimo che alle foto stesse fa riferimento nell'indicazione dell'alibi per il pomeriggio dell'omicidio).

Senonchè è proprio con riferimento alle caratteristiche di uno dei due revolver dei quali hanno cercato di liberarsi il Moretti Marco e il Cesare Battisti in concomitanza dell'irruzione nell'appartamento di via Castelfidardo, di tipo e calibro analoghi a quello con il quale era stato ucciso, un paio di mesi prima, l'Agente di P.S. Campagna Andrea, ed alla rassomiglianza dei tratti dell'identikit dell'omicida tracciato dalla polizia scientifica con quelli dell'imputato Battisti Cesare, che il P.M. avanza al G.I. tutta una serie di richieste istruttorie dirette ad acclarare l'eventuale esistenza di collegamenti tra i due episodi delittuosi. Altre richieste, questa volta concernenti tutti gli imputati per i fatti di via Castelfidardo, vengono presentate con riferimento ai procedimenti concernenti le rapine che consentirono agli ignoti autori delle stesse la sottrazione delle armi parte delle quali venne poi rinvenuta nell'appartamento della Marelli.

Tutti gli accertamenti espletati dal G.I. sono tuttavia destinati a non avere esito positivo.

Da un lato la perizia balistica accerterà che il revolver oggetto dell'indagine è stato manomesso nel nottolino portante il dente di arresto del tamburo con il risultato che il proiettile esploso dall'arma, da usarsi per la comparazione, risulta modificato nella forma e



Foglio 32

## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

e nelle caratteristiche di riconoscimento; ancora, che il particolare tipo di proiettili esplosi dall'arma in sequestro, di tipo scamiciato, in uno con il carente stato di manutenzione in cui l'arma è stata lasciata non consentono di esprimere un giudizio in termini di certezza, sia in senso negativo che in senso positivo, sulla provenienza dell'arma esaminata, dei proiettili reperiti sul corpo del povero Campagna.

Dall'altro l'imputato Battisti Cesare alla pari della quasi totalità degli altri imputati si rifiuterà di sottoporsi a ricognizione di persona.

Le ricognizioni fotografiche effettuate daranno esito negativo.

Esito parimenti negativo daranno le altre ricognizioni fotografiche effettuate in questo troncone di istruttoria formale, in particolare quelle relative alla rapina all'armeria Tuttosport di Bergamo.

A seguito degli accertamenti suddetti sul parere conforme del P.M., il G.I. scarcerà per insufficienza di indizi Enrica Migliorati, Paolo Kolina e Giuseppe Masala.

Il giorno 6/7/79 la Digos di Milano scopre una base logistica-operativa dell'organizzazione eversiva "Prima Linea" in un appartamento di via Benefattori dell'Ospedale di Milano condotto in locazione da Vaccher Claudio e all'interno del quale viene arrestato Russo Palombi Bruno che vi si trova ospitato. La riferibilità della base all'organizzazione sopra citata appare certa in forza del materiale, in particolare della documentazione che vi si trova contenuta. Merita il conto sottolineare, anche, che uno dei due ordigni esplosivi sequestrati nell'occasione, di fabbricazione cinese, risulta del tutto identico ad una delle due bombe rinvenute in via Castelfidardo. In tutto il territorio nazionale vi è stato un unico altro ritrovamento di ordigno analogo in epoca pressoché coeva e lo stesso è avvenuto in Pisa il 26/6/79 presso Petrella Florinda esponente di "Prima Linea".

Poiché in un'agenda della convivente del Vaccher, Guarnotta Daniela, viene rinvenuto il numero telefonico di Ferrari Maria Pia già nota alla Digos di Milano per avere avuto in passato contatti con elementi sospettati di appartenere a "Prima Linea", viene disposta nei confronti della Ferrari una perquisizione domiciliare nel corso della quale, in data 9/7/79, all'interno dell'abitazione di via Picozzi n.18 nella quale essa convive con Fontana Germano, viene sorpreso tale Memeo Giuseppe unitamente ad armi da fuoco comuni e da guerra, una quantità ingente di munizioni anche non relative alle armi contestualmente sequestrate, nonché parte della refurtiva proveniente dalla rapina consumata il 21/12/78 ai danni del distaccamento di via Arena dei "Cittadini dell'Ordine".

Nello stesso appartamento, in parte all'interno delle medesime borse ove erano occultate le armi, in parte sparsa per casa, viene sequestrata numerosa documentazione inerente alla lotta armata, fra cui un dattiloscritto in prima battuta rivendicante, fra l'altro, la suddetta rapina di via Arena, una copia, come già si è avuta occasione di ricor-



foglio 33

## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

dare, del volantino a firma "Proletari Armati per il Comunismo" rivendicante gli omicidi Torregiani e Sabbadin, alcune copie di un lungo documento teorico sull'organizzazione delle Squadre dell'Esercito Proletario, nonché diversi fogli, manoscritti e dattiloscritti, contenenti elenchi di armi e munizioni.

Vengono, inoltre, sequestrati n.14 contrassegni assicurativi in bianco della società assicuratrice Ausonia, provenienti da una rapina commessa in Milano il 13/11/1978 ai danni delle Assicurazioni Generali S.p.a., Agenzia di corso Lodi n.123, n.8 carte di identità in bianco provenienti da altra rapina commessa a Milano il 21/3/1979 ai danni della delegazione anagrafica del Comune sita in via Gallura n.11, una targa d'auto provento di furto, vari capi di vestiario, oltre a parrucche, passamontagna e altro.

Mentre il Memeo e la Ferrari vengono tratti in arresto (la donna presso la società ove svolge attività impiegatizia e presso la quale, quel lunedì, giornata del suo arresto, si è recata direttamente dal luogo, diverso dalla sua abitazione, ove ha trascorso il fine settimana) il Fontana Germano si rende latitante.

In sede di interrogatorio, entrambi gli imputati affermano di ignorare che cosa contenessero le due borse ove vennero rinvenute le armi; entrambi non sanno fornire una spiegazione della presenza delle borse nell'appartamento, come pure del fatto che diverso materiale, rinvenuto nei luoghi più disparati dell'appartamento, risulti provento delle rapine, consumate in Milano ad opera di ignoti, alle quali si è fatto in precedenza riferimento.

Viene, quindi, disposta una perizia per fare risaltare il numero di matricola obliterato o abraso di alcune armi sequestrate: tutte e tre le pistole esaminate risulteranno tutte provenire dalla già menzionata rapina consumata il 24/1/1979 ai danni dell'armeria Tuttosport di Bergamo.

Tanto il Memeo, che la Ferrari e il Fontana, colpiti da mandato di cattura per costituzione e organizzazione di banda armata e reati connessi, vengono inoltre indiziati della commissione delle rapine dalle quali proviene il materiale sequestrato nell'abitazione di via Picozzi. Gli atti istruttori a cui si procede non apriranno, tuttavia, la strada a sviluppi ulteriori dell'indagine; anche il Memeo, accampando "ragioni politiche", rifiuta di sottoporsi a ricognizione di persona; anche in questo caso le ricognizioni fotografiche ~~sono risultate negative~~ danno esito negativo.

Viene disposta una perizia grafica sugli elenchi manoscritti di armi e munizioni reperiti in via Picozzi, la quale consente di accertare che essi sono stati stilati dal Memeo e da Fontana.

Un'ulteriore perquisizione disposta dal P.M. nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio Alessandrini, viene operata il 22/X/79 nell'abitazione di via Cascina Corba 98 di Andreatta Walter: in luogo si rinvencono e sono sottoposti a sequestro n.4 contrassegni assicurativi in bianco, del tutto analoghi a quelli già sequestrati in via Picozzi e provenienti dalla medesima rapina consumata in danno delle Assicurazioni Generali; un artificio fumogeno, una scatola in metallo contenente n.18



## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO —

munizioni calibro 7,65 nonché un opuscolo ciclostilato in 12 cartelle di contenuto teorico-organizzativo in materia di lotta armata dal suggestivo titolo: "Armi, scintille, praterie e un pò di guerra proletaria", siglato "Squadre Operaie Armate". All'interno dell'appartamento viene sorpreso e tratto in arresto, oltre all'Andreatta, certo Crippa Giuseppe, persona già inquisita più volte dall'Ufficio Politico della Questura di Milano, come tale identificato dopo che agli agenti operanti aveva esibito un passaporto intestato a Miotti Giuseppe sul quale aveva apposto la propria fotografia, affermando di chiamarsi con dette generalità e recitando anche la parte del figliolo inquisito con i genitori autentici, e a dire il vero un pò perplessi, del vero Miotti Giuseppe.

Mentre il Crippa nega gli addebiti di cui al capo di imputazione, l'Andreatta, nel corso di diversi interrogatori resi fra il 22 e il 31/X/1979, in più riprese a magistrati del P.M. e a Giudici Istruttori di Milano e Torino, oltre a dichiarare che lo stesso Crippa gli aveva confidato di far parte di un'organizzazione armata clandestina, riferisce diffusamente sui suoi rapporti con i coimputati Memeo Giuseppe e Grimaldi Gabriele, personaggio, quest'ultimo, nei confronti del quale, come si ricorderà, il P.M. aveva spiccato, senza effetto, un ordine di accompagnamento una volta appreso dalla Casagrande Annia che esso pure era stato presente presso la sua abitazione la sera dell'omicidio del Torregiani.

Afferma, tra l'altro, l'Andreatta di avere conosciuto il Memeo, che egli qualifica come appartenente al gruppo dei "Proletari Armati per il Comunismo" indicandolo anche con il nomignolo di "Terùn", verso la fine del 1977 presso il Collettivo Giovanile Stadera di via Giovanni da Cermenate (dove, fra l'altro, egli aveva conosciuto anche il Crippa) e di avere conosciuto il Grimaldi, soprannominato "il Madre", presso il Centro Sociale di via Boifava. A proposito delle due persone testé nominate, che egli sostiene essere legate fra loro da rapporti di assidua frequentazione, l'Andreatta riferisce:

- che verso la metà del dicembre del 1978 si era sentito chiedere dal Memeo se poteva tenere delle armi presso la sua abitazione di via Cascina Corba e che, al suo assenso, il Memeo gli aveva consegnato una borsa contenente due pistole e un fucile a canne mozze, raccomandandosi perchè sua sorella, con la quale egli ~~www~~ all'epoca conviveva, non le vedesse;
- che egli aveva, in un primo tempo, sistemato la borsa con le armi in cantina e, successivamente, in cima ad un armadio nella sua camera da letto per ilw motivo che la sorella aveva preso a frequentare la cantina dell'abitazione per prelevarvi degli scatoloni con i quali preparare il trasloco che si accingeva a fare;
- che verso la metà del mese di gennaio del 1979 la sorella si era accorta della presenza della borsa e delle armi nella stessa contenute per cui, spaventatissima, dopo averne parlato con la zia, lo aveva invitato a disfarsene al più presto (la circostanza trova conferma nella deposizione della sorella dell'Andreatta);
- che nei giorni immediatamente successivi egli aveva riportato la



## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

borsa al Memeo dopo essersi dato con lo stesso appuntamento in una Piazza di Milano, accompagnandolo poi in un abbaino di via Chiesa Rossa n. 95 (individuato e perquisito senza frutto dalla Polizia) di cui il Memeo aveva le chiavi e nel quale la borsa era stata depositata;

- che in occasione dell'accesso nell'abbaino predetto egli aveva avuto modo di notare, assieme ad un ciclostile, un baule di legno che egli, per curiosità, aveva aperto constatando come nel suo interno fossero custodite delle armi in numero imprecisato fra le quali egli aveva riconosciuto pistole automatiche e a tamburo;

- che una decina di giorni dopo, intorno al 25/1/79, dopo che la sorella si era trasferita altrove ultimando le operazioni di trasloco, rivedendo il Memeo, gli aveva riferito che, se voleva, poteva riprendersi in casa le armi;

- che il Memeo lo aveva preso in parola, riconsegnandogli la borsa che egli aveva custodito in casa fino ai primi di maggio del 1979 quando, essendo venuto ad abitare presso di lui il Crippa (che si riteneva ricercato dalla Polizia), aveva ritenuto più opportuno riaffidare le tre armi al Memeo, riaccompagnandolo a riporre nell'abbaino, dove aveva nuovamente notato la presenza del bauletto di legno;

- che all'inizio di febbraio del 1979 il Memeo e il Grimaldi, a bordo della Ford verde di quest'ultimo, lo avevano condotto in una villa sita nei pressi di Bergamo, di proprietà del padre del Gabriele (poi individuata anch'essa perquisita senza frutto dalla Polizia), dove gli avevano mostrato, esposte in bella mostra su di un tavolo tondo, una dozzina di armi diverse, in ottimo stato, fra le quali due fucili.

A proposito dell'omicidio Torregiani, l'Andreatta, nell'interrogatorio del 24/X/79 al P.M. e del 31/X/79 al G.I., riferisce che la sera successiva all'arresto dell'Annia Casagrande il Grimaldi e il Memeo, entrambi in possesso di revolver dal calcio color legno chiaro, si erano presentati presso la sua abitazione, preoccupati che la Polizia potesse risalire a loro (in particolare, al Grimaldi) attraverso la ragazza; che essi avevano, quindi, chiesto e ottenuto di passare la notte presso di lui; che prima di coricarsi, nel consumare un pasto approntato alla buona, parlando un po' l'uno e un po' l'altro, gli avevano raccontato come essi avessero materialmente partecipato all'omicidio del Torregiani e più particolarmente:

- che erano stati loro due a sparare all'orefice, affrontandolo dopo averlo aspettato vicino al negozio;

- che essi intendevano soltanto ferire il Torregiani e non ucciderlo, ma che questi, cadendo, aveva risposto al fuoco con la propria pistola, per cui essi avevano continuato a sparare uccidendolo;

- che la versione dei fatti riportata dalla stampa era errata, poichè il figlio dell'orefice ucciso non era stato colpito da loro, bensì dallo stesso Torregiani, con uno o più colpi usciti dalla sua arma;

- che dopo la sparatoria erano fuggiti a bordo di un'autovettura che li aspettava ad una trentina di metri, dietro l'angolo, con il motore a minimo;

- che l'autista di questa vettura aveva fatto perdere loro qualche attimo nella fuga perchè, invece di attendere al volante come stabili-

## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

to, aveva atteso fuori della macchina;

- che lontano dal luogo del fatto vi era una seconda macchina per il trasbordo;


- che il Torregiani era stato colpito in quanto, in precedenza, egli si era opposto " all'azione di riappropriazione della ricchezza da parte del proletariato".

In esito a tali dichiarazioni il Grimaldi e il Memeo vengono raggiunti da una comunicazione giudiziaria per omicidio e invitati a rendere interrogatorio a chiarimenti. Il Grimaldi, di fatto irreperibile, non si presenta a rendere l'interrogatorio, mentre il Memeo (verbale del 19.11.1979) respinge ogni addebito in ordine all'omicidio, sostenendo di non conoscere e di non avere mai conosciuto nè l'Andreatta nè il Grimaldi, negando anche di essere conosciuto nel suo ambiente con il soprannome di "Terùn" (cosa peraltro che era stata da lui spontaneamente dichiarata in un precedente verbale del 17.7.1979).

Le dichiarazioni dell'Andreatta costituiscono l'ultimo elemento in ordine temporale comprovante l'esistenza di una connessione oggettiva, soggettiva e probatoria tra i vari procedimenti dei quali si è fino ad ora parlato, formatisi autonomamente a seguito di gravi fatti di criminalità terroristica o di operazioni compiute dagli organi di P.G., a partire dall'inizio del 1979. Gli elementi suddetti vengono dal P.M. posti a base di un'istanza rivolta all'Ufficio Istruzione, contestualmente alla formalizzazione dell'ultima istruttoria a carico di Andreatta e Crippa, istanza volta ad ottenere la riunione dei vari procedimenti connessi. Tale istanza viene accolta da questo Ufficio con le ordinanze 6.12.1979 e 17.12.1979, a seguito delle quali si forma il presente unico procedimento, risultante dalle riunioni dei procedimenti n. 236/79-F e n. 243/79-F (omicidio Torregiani e parallela istruttoria di banda armata), 803/79-F (omicidio Campagna e fatti di via Castelfidardo), 835/79-F (base logistica di via Picozzi), e 1171/79-F (posizione di Andreatta e Crippa), sotto quest'ultimo numero di ruolo.

Da parte di questo Ufficio viene disposto e fissato per il 12.12.79 un confronto tra l'Andreatta e il Memeo. Senonchè, la mattina di quello stesso giorno, perviene al P.M., che prontamente lo trasmette a questo G.I., una nota della Questura di Milano relativa al sequestro, avvenuto qualche giorno prima, di una lettera di pugno dell'Andreatta indirizzata dal Carcere di Parma ove si trovava detenuto alla redazione di Radio Black Out di Milano: la lettera viene trovata in possesso di tale Campari Marcp, collaboratore della stazione radio, che viene fermato al confine con la Svizzera per un'infrazione valutaria.

La lettera, scritta dall'Andreatta in risposta ad una cartolina speditagli dai suoi amici di Radio Black Out, riflette il dramma intimo dell'imputato, e appare rilevante ai fini di una corretta valutazione delle dichiarazioni rese dallo stesso Andreatta in sede di interrogatorio e, in ogni caso, per la valutazione del suo comportamento processuale. Si ritiene, conseguentemente, di riportare in questa sede







## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

i passi più significativi della stessa.

"Ricevo oggi la vostra cartolina, che mi fa immenso piacere da un lato, ma che trovo, purtroppo, inutile dall'altro. Inutile perchè nei dieci giorni di segregazione alla Questura non mi è stato possibile mantenere il mio controllo ed è finito che ho parlato. Sì, cari compagni (poichè voi lo siete, io ormai non più), Valter... è una spia, non è riuscito a tenere duro, si è trovato smarrito per dieci lunghi giorni e, anche se ora ha recuperato la volontà di lotta e di rivolta, non ha più il diritto di chiamarsi compagno.... Quelli in Questura sono stati dieci lunghi e interminabili giorni; ore e ore di interrogatori ossessivi, circondato da trenta quaranta persone che facevano domande a tappeto e che sapevano tutto di me (tre mesi di pedinamento), fotografie con me in compagnia di compagni latitanti, il ritrovamento dei proiettili di cui non conoscevo davvero l'esistenza; il ricatto di licenziare e incarcerare mia sorella che io ingenuo e a digiuno di qualsiasi dato legale, e affetto da troppa affezione nei suoi confronti, ho creduto possibile; e poi la mia debolezza psicologica, la testimonianza del portinaio e dei vicini di casa mia, hanno fatto sì che io, Valter, il situazionista, l'oltranzista, cedessi, e diventassi una spia, un delatore .... Se uscirò di qui, compagni, Valter sparirà dal mondo degli uomini, poichè non ha più diritto di vivere con essi, poichè Valter, anche se ora non farebbe più una simile cosa (troppo tardi, vero?!) non potrà più combattere per la realizzazione del nuovo mondo, poichè ci sarebbe sempre il sospetto (giustificato) che potrebbe da un momento all'altro tradire la rivoluzione come già ha fatto una volta. Mi spiace, compagni, di arrecarvi questa grossa delusione, ed è per questo che vi chiedo di rinunciare a difendermi, perchè non ne ho il diritto.... Un'altra cosa che mi tormenta è l'idea di non poter essere al vostro fianco il giorno che... la furia rivoluzionaria si impadronirà, col pensiero, delle strade... Non ci sarò, compagni, poichè mi troverò isolato dal mondo, oppure sarò già caduto sotto i colpi che la Rivoluzione infligge ai suoi peggiori nemici, le spie, i delatori, quale io sono? Potrei coniare un nuovo vocabolo, quello di "delator pentito", ma sarebbe talmente idiota.... Addio compagni, vi saluto in nome della Rivoluzione tradita, addio per sempre, e se ci incontreremo fate quello che più ritenete giusto... Sto disegnando un fumetto, semmai un giorno ve lo spedirò.... come dono, come illusione di riscatto (minimo) di me stesso.... Avrei preferito scrivervi altre cose...., avrei voluto scrivervi che ho tenuto duro, che sono riuscito a non aprir bocca, ma così non è stato, e sarebbe stato talmente vigliacco e ipocrita nascondervelo, che... ho ritenuto giusto rivelarvi cosa ho fatto ... Credetemi, ciò che vi ho scritto, le mie angosce, o "pentimenti", sono sinceri, e sono il bagaglio pesante che mi schiaccerà per sempre.....".-

In calce alla lettera, scritta con inchiostro diverso, si legge la



## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

seguinte postilla:

" P.S.- In aggiunta dopo due giorni dalla stesura: ho fatto la scelta di ritrattare, mi costerà degli anni in più e forse non cambierà, giustamente, il vostro giudizio nei miei confronti; una volta ho tradito, un'altra volta potrò rifarlo, anche se ora mi sento pronto a qualsiasi prova di forza. Non potevo rinunciare ad essere un compagno. So comunque che ciò non cambierà niente, se non il mio rapporto con il mondo. Se prima (intendo dopo gli interrogatori) non potevo guardarlo più negli occhi, ora per lo meno mi è possibile guardarlo con un occhio chiuso ed uno aperto. So che peggio ro la mia posizione giuridica, ma è meglio così, e poi che cazzo me ne frega della mia posizione giuridica. Compagni, so che non potrò lo stesso tornare da voi come prima, ma vi prego, permettete mi almeno l'orgoglio di pensare d'essere in parte rinsavito. Ho ceduto per debolezza psichica, ora non dovrebbe succedere più, e se i compagni ritengono non basti, eseguano la sentenza. Io non ho più paura, ce l'ho fatta, ho vinto la battaglia con me stesso".

Il pomeriggio del 12.12.1979 si procede ad un nuovo interrogatorio dell'Andreatta. L'imputato produce preliminarmente una propria dichiarazione manoscritta su dodici facciate, che chiede di poter leggere prima di rispondere a qualsiasi domanda, e che viene poi allegata al verbale.

Nel suo scritto l'Andreatta sottolinea innanzitutto lo stress psicologico che gli hanno prodotto i lunghi interrogatori dei primi giorni di detenzione (che sono avvenuti, in Questura, fra il 22 e il 30 ottobre), e pur riconoscendo di aver ricevuto "un trattamento esteriore corretto", lamenta di aver riportato in quei lunghi giorni "l'annullamento totale delle sue capacità intellettuali". L'Andreatta si sofferma, quindi, sulle posizioni di persone inquisite in un procedimento penale pendente a Torino, non rilevanti per il processo in corso, e si dilunga in considerazioni di carattere personale. Per quanto riguarda gli episodi che più direttamente interessano la presente vicenda processuale, la ritrattazione preannunciata dall'Andreatta è tutta contenuta in due brani, che qui di seguito si riportano:

" E' vero che mi recai alla villa di "Madre" con Memeo e lo stesso Grimaldi.... agli inizi di febbraio.... Ma di armi non ne vidi, né di queste mi fu fatto cenno alcuno. Parlai di armi, perchè... gli agenti della DIGOS è di questo che volevano sentir parlare....".  
" Smentisco con viva forza che "Madre" e Memeo siano venuti da me chiedendo ospitalità e che mi abbiano rivelato di aver assassinato Torregiani, lo smentisco. Ora vi chiederete perchè ho dichiarato ciò, che vantaggio potevo trarne. Vi sembrerà strano, ma non volevo trarre alcun vantaggio personale, volevo solo finire al più presto questi giorni d'angoscia, e la cosa mi è nata così, follia forse, ma non sono folle....".-

Nel corso dell'interrogatorio del 12.12.1979 l'Andreatta conferma la sua dichiarazione scritta. Gli viene domandato come egli abbia po



foglio 39

**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO**

tuto inventare (e ribadire nell'interrogatorio 31.10 reso al G.I. nel carcere di Parma) cose così dettagliate e circostanziate sull'omicidio Torregiani e, per giunta, corrispondenti all'effettiva dinamica dell'azione. Egli risponde di non saperlo spiegare. A proposito della lettera scritta a Radio Black Out l'Andreatta la riconosce come sua e ne riconosce il contenuto. Nessuna smentita viene fatta dall'imputato in ordine alle armi da lui tenute in casa su in carico del Memeo (armi che furono viste anche da sua sorella), nè in ordine alle circostanze relative all'abbaino di via Chiesa Rossa.

Di fronte a queste nuove emergenze istruttorie, il confronto disposto con il Memeo viene giudicato superato e annullato.

In data 7.1.1980, dopo che il P.M. aveva avanzato specifiche e dettagliate richieste mettendo a punto le varie posizioni processuali degli imputati e adeguando le contestazioni alle risultanze dell'istruttoria, questo G.I. emette nei confronti del Fatone Sante, Masala Sebastiano, Mutti Pietro, Grimaldi Gabriele, Memeo Giuseppe, Ferrari Maria Pia, Fontana Germano, Franco Angelo, Marelli Silvana, Battisti Cesare, Giacomini Diego, Falcone Cipriano, Moretti Marco, Andreatta Valter e Crippa Giuseppe un mandato di cattura che è anche riassuntivo, di completamento e precisione dei provvedimenti restrittivi precedentemente adottati, che vengono espressamente fatti salvi nelle parti non incompatibili.

Con il mandato in questione vengono, in primo luogo, precisate le posizioni dei vari imputati rispetto al reato di banda armata: l'originaria imputazione di costituzione e organizzazione resta solo nei confronti della Marelli, del Memeo, della Ferrari e del Fontana, mentre ai coimputati già perseguiti per il reato di cui all'art. 306 c.p. viene contestata la semplice partecipazione. Nel relativo capo di imputazione si precisa che in questa forma risponde anche del reato il Masala Marco, a piede libero. L'imputazione di costituzione e organizzazione di banda armata viene estesa, invece, al latitante Grimaldi Gabriele, che assieme al Memeo si vede contestare anche il concorso nell'omicidio del Torregiani. Seguono poi le contestazioni minori, meglio indicate in rubrica.

Viene nuovamente colpito da provvedimento restrittivo per il reato di partecipazione a banda armata il Franco Angelo, raggiunto, questa volta, da nuovi indizi giudicati "sufficienti" a legittimarne la cattura. Ed infatti, innanzitutto non è più un fatto isolato la provenienza di una delle sue due pistole dalla rapina all'armeria Tuttoport; in secondo luogo, la perizia balistica consente di accertare che la seconda pistola del Franco proviene dalla rapina al distaccamento dei "Cittadini dell'Ordine" di via Arena, di cui parte della refurtiva è stata rinvenuta nell'appartamento di via Picozzi.

Contestualmente all'emissione del suddetto mandato di cattura, questo Ufficio, su difforme parere del P.M., dispose la scarcerazione per insufficienze di indizi dei due imputati Claudio Lavazza e Luigi Bergamin, i quali peraltro a seguito di appello del P.M., venivano nuovamente colpiti da mandato di cattura emesso dalla Sezio-



## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

ne Istruttoria, e si renderanno latitanti.

A Masala Marco, a piede libero in quanto scarcerato per scadenza termini, viene notificato un mandato di comparizione nel quale gli si contesta il reato di partecipazione a banda armata nella sua nuova formulazione. Parimenti viene notificato all'Orelli Claudio mandato di comparizione per il reato di porto e detenzione (semplice) delle armi di Latina.

La nuova tornata di interrogatori nei confronti degli imputati detenuti non dà risultati di rilievo: il solo Memeo, dopo avere preannunciato rivelazioni clamorose sulla persona che avrebbe portato in via Picozzi le armi in luogo sequestrate, delude le generali aspettative rifiutandosi di fare il nome di questo poco credibile personaggio. Inaspettatamente conferma, invece, per quanto lo riguarda, il risultato della perizia grafica disposta sugli elenchi manoscritti di armi essi pure sequestrati nell'appartamento di via Picozzi riconoscendo che una parte dei fogli sono stati effettivamente scritti da lui. Riconosce pure di avere effettivamente conosciuto l'Andreatta.

Mentre l'istruttoria sembra avviarsi senza scosse alla sua conclusione curando e depositi degli elaborati peritali man mano che i periti nominati provvedono a consegnarli (merita il conto segnalare che, a parte il dubbio risultato a proposito della perizia balistica effettuata sui reperti Campagna, viene acclarato che nessuna delle armi sequestrate è stata impiegata nei vari attentati rivendicati con le sigle di cui al capo 1) della rubrica; contestualmente si accerta che una pistola Beretta mod. 34 con canna sostituita, NON SEQUESTRATA, risulta essere stata impiegata in tre distinti attentati, rivendicati tutti dai "Proletari Armati per il Comunismo", e cioè quelli patiti da Fava, Rossanigo e Nigro, si verificano, inaspettati due colpi di scena, a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro.

Il primo lo si ha in S. Ilario d'Enza il 25.1.1980, allorché viene arrestato dai Carabinieri, carico d'armi e di altro materiale esplosivo e non, il Masala Sebastiano. Più particolarmente il Masala viene colto mentre in compagnia di certo Scotoni Giancarlo sta effettuando un trasporto di armi e materiale da una base sita nel bolognese ad un'altra posta in una città del Nord, asseritamente Milano.

A Masala vengono immediatamente notificati i provvedimenti restrittivi esistenti a suo carico e in data 29.1.1980 il prevenuto è sottoposto ad interrogatorio. L'imputato contesta ogni sua responsabilità nell'omicidio del Torregiani, afferma che il pomeriggio del 16.2.1979 egli si trovava in treno diretto verso Milano proveniente da Roma, città dove si era portato nella notte fra il 15 e il 16.2.1979, sempre in treno, per partecipare, in qualità di osservatore per conto del Collettivo Autonomo Barona, a "un convegno sulle carceri" che doveva avere luogo sabato 17.2.1979. Giunto a Roma nelle prime ore del mattino del 16, dopo avere invano cercato ospitalità presso una donna sposata (di cui non intende fare il nome) impedita a farlo dalla presenza del marito, il Masala sostiene di essere ripartito quella



## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

stessa mattina per Milano "perchè non sapevo dove dormire", considerato, anche, che il famoso convegno era stato spostato a domenica 18.2.. Giunto pertanto, a Milano in orario successivo a quello della consumazione dell'omicidio, dopo avere cenato presso la Trattoria Toscana di Porta Ticinese, si era portato presso il locale "All'Operetta" dove si era incontrato con il fratello Marco, il cugino Sisinnio, il Fatone e la Casagrande, presso la cui abitazione avevano deciso tutti insieme di trasferirsi.

Interrogato circa le persone presenti in detto luogo, afferma di non ricordare e, pertanto, di non avere visto in luogo il Grimaldi, di escludere la presenza in detta abitazione del Mutti Pietro. Anche il Franco Angelo è, a suo dire persona sconosciuta. Conclude affermando di avere saputo dell'omicidio Torregiani soltanto due giorni dopo che lo stesso era stato consumato, a Roma, dove aveva fatto ritorno partendo da Milano nel primo pomeriggio del 17 dopo avere trascorsa la notte fra il 16 e il 17.2.1979 a Milano presso l'abitazione di una ragazza della quale rifiuta XXXXXXXXXX di fare il nome.

Contestata al prevenuto la permanenza del reato di partecipazione a banda armata fino al momento del suo arresto e invitato a dare una spiegazione del perchè egli fosse armato e stesse trasportando quella sorta di arsenale mobile che gli venne sequestrato, il Masala, riportandosi a quanto già dichiarato al P.M. di Reggio Emilia, ha affermato che si era limitato a far da "spallone" in un trasporto dietro pagamento in suo favore della somma di £. 500.000, a ciò spinto dal "costo" della latitanza a cui era costretto. Senonchè, a distanza di pochi giorni, nel corso del pubblico dibattimento relativo al processo celebrato a Bologna per i reati concernenti le armi, lo stesso Masala Sebastiano, alla pari del suo compagno Scotoni, si dichiarerà appartenente alla O.C.C. "Prima Linea".

Merita evidenziare che la posizione del prevenuto in ordine ad una possibile configurazione del reato di banda armata in relazione ai fatti concernenti il suo arresto, in accoglimento di un'istanza in questo senso avanzata dal suo difensore, verrà fatta confluire nel presente procedimento, previo stralcio della sua posizione da quella di altri coimputati nel procedimento trasmesso a Milano dalla Procura di Bologna e rispedito a Firenze per competenza.

Il secondo colpo di scena lo si registra il 4.2.1980, allorchè in Chiasso personale dipendente dell'Ufficio Italiano di P.S., procedendo al controllo dei passeggeri di un convoglio, trae in arresto il Grimaldi Gabriele che nell'occasione esibisce agli operanti il proprio passaporto autentico. Il Grimaldi è disarmato, ma in suo possesso vengono rinvenuti altri 4 passaporti, intestati a nomi nativi diversi, due dei quali portanti apposta la fotografia del prevenuto. Gli atti relativi al rinvenimento dei documenti in oggetto, previamente stralciati, formano oggetto di separato procedimento.

Notificatogli il mandato di cattura, l'imputato viene interrogato il 6.2.1980, presso il Carcere di Lodi.

Nel respingere ogni addebito il prevenuto ricostruisce i suoi movimenti nella giornata dell'omicidio e in quelle immediatamente suc



## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

cessive. Afferma, in particolare, di avere, il giorno 16.2.1979 pranzato presso la propria abitazione e di essere rimasto in detto luogo per l'intero pomeriggio. Invitato a fare i nomi di eventuali persone estranee all'ambiente familiare che lo possono avere visto in casa nel lasso temporale interessante l'omicidio, il prevenuto testualmente risponde: "Mi riservo di rispondere a questa domanda in seguito, e cioè quando sarò sicuro che facendo il nome della persona e delle persone che mi hanno visto in casa non succederà a costo zero nulla di giuridicamente e politicamente pregiudizievole".

Proseguendo nella ricostruzione, racconta di come, dopo cena, si fosse portato presso la trattoria "All'Operetta" dove, mentre consumava qualche bevanda in compagnia dei fratelli Marco e Sebastiano Masala e del Memeo Giuseppe era sopraggiunta l'Annia Casagrande, vale a dire la sua ragazza, la quale, dopo aver parlottato con alcune persone davanti all'ingresso del locale, lo aveva invitato a raggiungerla a casa dove stava per fare ritorno.

A casa dell'Annia, dove si era portato un po di tempo dopo, aveva trovato il Fatone Sante con la nipote Rita, Marco Masala che era in compagnia del Sisinnio Bitti e forse, ma non ne era certo, il Sebastiano Masala. Sicuramente non era presente Pietro Mutti. Le persone nominate erano persone da lui conosciute in precedenza.

Appena entrato nell'abitazione aveva appreso dall'Annia, in via riservata, che il Fatone era in difficoltà e che quella si sarebbe fermato a dormire in luogo. Aveva preso atto della circostanza, senza avanzare domande chiarificatrici, come, del resto, era prassi fra compagni. Nel periodo in cui le persone nominate erano rimaste nell'appartamento, come anche in precedenza presso il locale "All'Operetta", nessuno aveva parlato dell'omicidio del Torregiani, notizia che lui aveva appreso dalla stampa soltanto all'indomani. E neppure si era parlato delle ragioni per le quali il Fatone restava a dormire dalla Casagrande. Dopo che tutti gli altri amici se ne erano andati, lui pure con la sua autovettura, aveva da solo fatto ritorno a casa.

L'indomani si era rivisto con la Casagrande portandosi nel pomeriggio presso la sua abitazione e rimanendo con lei fino a sera inoltrata: come spesso, poi, avveniva in quel periodo, aveva litigato con la ragazza in maniera piuttosto violenta, finendo per lasciarla sola allontanandosi di casa senza avere toccato la cena che nel frattempo l'Annia aveva preparato. Si era così recato "All'Operetta" dove, verso mezzanotte aveva telefonato all'Annia sentendosi rispondere da una voce d'uomo che lo aveva insospettito. Aveva allora pregato il Memeo, che si trovava in sua compagnia nel locale, di riprovare a chiamare la Casagrande per cercare di capire cosa fosse successo. Anche al Memeo aveva risposto una voce d'uomo, in maniera strana e villana, per cui dentro di loro aveva cominciato a prendere piede il sospetto che dalla Casagrande potesse esservi la Polizia. Decisi ad accertarlo, avevano atteso qualche ora e quando, chiamato il numero dell'Annia, nessuno aveva più risposto al telefono, con la sua auto



## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

si erano recati sotto casa della ragazza, si erano fatti aprire dalla portiera il portone di ingresso dell'edificio ed erano saliti al piano fermandosi davanti alla porta chiusa dell'appartamento della Casagrande. Poichè nessuno, agli squilli del campanello, veniva ad aprire e poichè sul pianerottolo vi erano mozziconi di sigarette in gran numero di un tipo diverso da quello fumato dall'Annia, il sospetto di un intervento della Polizia era divenuto quasi una certezza. Avevano, comunque, svegliato un vicino dell'Annia che conoscevano di vista senza riuscire ad avere da lui conferma di alcunchè, per il motivo che era ritornato a casa tardi ed aveva soltanto sentito dei rumori nell'appartamento della Casagrande. Dal telefono del vicino egli aveva chiamato alcune amiche dell'Annia, chiedendo di lei e sentendosi rispondere che non l'avevano vista. In maniera un po' rocambolesca, scavalcando muretti e penetrando nei cortiletti interni, si erano addirittura accertati che la giovane non si fosse suicidata, buttandosi dalla finestra della sua abitazione. Avevano quindi fatto ritorno a casa. Il mattino dopo aveva ripreso a cercare la Casagrande, telefonando in giro per avere notizie, ma sempre senza esito. Prima di rivedersi con il Memeo, con il quale aveva preso appuntamento telefonico per il pomeriggio, era però ritornato sotto casa della Casagrande, lasciando all'interno della vettura della ragazza quel bigliettino, che venne poi sequestrato dalla Polizia, iniziante con le parole "Che cosa ti è successo? e se non ti è successo niente almeno fammelo sapere..."-

Incontratosi con il Memeo nel pomeriggio di domenica 18.2.1979, testualmente aggiunge: "poichè io a quel punto temevo fortemente di essere ricercato dalla polizia, pensai di rifugiarmi a casa di qualcuno, e pensai ad Andreatta, dopo essermi consultato con qualche amico, perchè sapevo che l'Andreatta aveva la casa libera. Memeo venne con me dall'Andreatta non perchè avesse delle particolari ragioni, ma semplicemente per stare con me"; precisando che quella sera arrivarono "abbastanza tardi" a casa dell'Andreatta; che a casa del Valter mangiarono qualche cosa; che quella sera egli portava con sè una vecchia Beretta cal. 7,65 ed era pertanto armato, ignorando se anche il Memeo avesse con sè delle armi; che escludeva, comunque, che l'Andreatta potesse essersi accorto che lui era armato e potesse aver visto la pistola; che in casa dell'Andreatta avevano parlato sia della vicenda di Annia Casagrande, sia dell'omicidio Torregiani e ciò "in quanto era il fatto più importante degli ultimi giorni a cui poter ricollegare eventuali perquisizioni da parte della polizia".

Ad una precisa domanda, il Grimaldi testualmente risponde: "Sebbene la sera del 18.2.1979 si sia parlato con l'Andreatta dell'omicidio Torregiani, non risponde assolutamente a verità che io e il Memeo abbiamo detto di essere stati gli autori materiali dell'omicidio; sono altresì false tutte le circostanze riportate nel mandato di cattura, circostanze che secondo l'Andreatta noi gli avremmo riferito"; aggiungendo che presso l'abitazione dell'Andreatta lui e il Memeo avevano dormito non una bensì due notti e che probabilmente nella gior-

foglio 43



## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

nata del lunedì avevano anche parlato della R 4 rossa del Sante Fatone, "ipotizzando che la polizia fosse risalita al Fatone attraverso questa macchina" della quale parlavano i giornali e della quale "comunque si parlava nell'ambiente". Modificando parzialmente quanto in precedenza dichiarato indica nella mattinata del Lunedì l'occasione nella quale ritornò sotto la casa della Casagrande, lasciando le all'interno della sua auto il biglietto poi sequestrato dalla polizia; aggiunge che dopo avere telefonato a sua madre, si era con la stessa incontrato nella medesima mattinata presso un'amica, apprendendo della perquisizione compiuta dalla polizia nella loro abitazione; nel pomeriggio aveva rivisto il Memeo con il quale aveva appuntamento, informandolo della perquisizione subita e consigliando, per prudenza, a seguirlo nuovamente dall'Andreatta; dall'abitazione di quest'ultimo era uscito per l'ultima volta la mattina del martedì 20.2.1979 e dal quel momento non aveva visto più il Memeo nè l'Andreatta; aveva quindi, nello stesso giorno di martedì, lasciato Milano, rimanendo all'estero fino al giorno del suo arresto.

A precise domande risponde che corrispondeva a verità quanto dall'Andreatta dichiarato e cioè che un sabato o una domenica nel periodo precedente la metà di febbraio aveva con la sua macchina accompagnato il Memeo e l'Andreatta nella villa disabitata di proprietà del padre sita in Cicola, nei pressi di Bergamo, visitandola insieme, ma che non era vero, invece, che nella villa vi fossero delle armi; che nulla egli aveva a che fare con la rapina consumata a Bergamo ai danni dell'armeria "Tuttosport"; che non aveva più visto la Casagrande da dopo che era partito; che non gli sembrava di conoscere la Ferrari Maria Pia e il Fontana, pur prendendo atto del ritrovamento del suo numero di telefono sull'agenda di quest'ultimo; che non era mai stato nell'appartamento di via Picozzi come pure in quello della Marelli in via Castelfidardo; che non conosceva e nulla sapeva in merito all'abitazione di via Chiesa Rossa; che non aveva mai saputo, nè dal Memeo, nè dall'Andreatta che presso l'abitazione di quest'ultimo fossero custodite armi di pertinenza del Memeo; che non aveva mai conosciuto il Crippa Giuseppe, il Franco Angelo e i quattro giovani arrestati presso la Marelli.

L'interrogatorio del Grimaldi, del quale sono stati riportati i tratti salienti, avviene presso la Casa Circondariale di Lodi, ove l'imputato è stato ristretto immediatamente dopo la sua cattura. Esaurito lo stesso, viene disposta la traduzione del prevenuto a Bergamo e, contestualmente, ordinata per ragioni istruttorie la messa in stato di isolamento del coimputato Memeo, detenuto a Milano.

Il Memeo viene interrogato in data 8.2.1980, ma, dopo avere preso atto delle contestazioni dell'Ufficio in ordine al palese contrasto esistente fra le sue dichiarazioni e quelle del Grimaldi in ordine ai comuni rapporti di conoscenza e ai movimenti tenuti da entrambi la sera dell'omicidio Torregiani e nei giorni immediatamente successivi, dichiara che intende avvalersi della facoltà di non rispondere, e che comunque chiede un rinvio dell'interrogatorio perchè sconvolto




## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

dall'omicidio, avvenuto quella stessa mattina a Milano, di William Vaccher.

L'interrogatorio viene rinviato al giorno 11.2.1980 e nell'occasione l'imputato decide di rispondere: conferma sostanzialmente le dichiarazioni del Grimaldi per quanto concerne i movimenti di entrambi nel giorno dell'omicidio e in quelli immediatamente successivi. Ammette di essersi trovato nel locale "All'Ope-retta" con il Grimaldi la sera dell'omicidio del Torregiani, ma nega che assieme a loro, presenti nel locale, potessero esservi i due fratelli Masala, da lui conosciuti soltanto in carcere. Riconosce di avere effettivamente aiutato il Madre nelle vane ricerche dell'Annia Casagrande protratte si fino a tarda ora della notte fra il 17 e il 18.2.1979 ma nega che qualcuno abbia mai avanzato l'ipotesi che la Casagrande potesse essere stata arrestata dalla Polizia. Nega di avere conosciuto il Fatone Sante e di avere collegato o sentito altri collegare l'arresto dell'Annia al fatto, a lui non noto, che la ragazza gli aveva dato ospitalità nella notte successiva all'omicidio dell'orefice; nega di avere mai sentito parlare del Fatone dal Grimaldi.

Riconosce, ancora, di essersi effettivamente portato presso l'abitazione dell'Andreatta con il Grimaldi nella tarda serata del 18 febbraio 1979 e di avervi trascorso due notti, sempre in compagnia dell'amico. Nessuno di loro due era armato: in ogni caso, se il Grimaldi lo era lui non se ne era accorto. Ammette che presso l'Andreatta tutti e tre commentarono insieme i fatti recenti, e cioè l'arresto della Casagrande e l'omicidio Torregiani; si rifiuta di rispondere alla domanda se nel corso della conversazione i due fatti fossero mai stati collegati fra loro e, in caso affermativo, in che termini; riconosce di essere effettivamente stato assieme all'Andreatta e al Grimaldi "una volta" presso la villa di Cicola, nei pressi di Bergamo, del padre del Grimaldi, pur ribadendo che nella stessa non vi erano armi. A precisa domanda, rivoltagli in relazione ad una ammissione fatta in <sup>un</sup> precedente interrogatorio di avere frequentato l'abbaino di via Chiesa Rossa soltanto per andarvi a fumare degli spinelli, dichiara di non ricordare se nello stesso abbaino si fosse recato anche il Grimaldi.

Il successivo 22.2.1980 viene reinterrogato l'imputato Grimaldi Gabriele, il quale, entrando "in medias res" rivela di avere un alibi per il pomeriggio del giorno dell'omicidio, costituito dalla circostanza, <sup>oia da memoria</sup> rievata nei giorni di detenzione, che il Prof. Mario Gymnat, docente universitario e suo conoscente di famiglia, era venuto quel giorno - il fatidico 16.2.1979 - a fargli visita a casa, fermandosi a pranzo e trattenendosi presso la sua abitazione a parlare del più e del meno per un lasso di tempo tale da escludere comunque ogni sua possibile partecipazione all'omicidio del Torregiani. Dopo qualche tergiversazione, ricoglie in maniera vaga ad una copertina della Collana "Segretissimo" alla quale stava lavorando da consegnarsi alla Mondadori il lunedì successivo e che egli voleva a tutti i costi terminare entro quel venerdì per avere liberi il sabato e la domenica,





## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

l'individuazione dell'esatto giorno nel quale il Geymonat venne a fargli visita, trattenendosi a pranzo.

Il Prof. Geymonat Mario viene interrogato il successivo 23.2.80 e senza mezzi termini, dopo avere ricordato la comune militanza politica con il Grimaldi nei gruppi marxisti-leninisti e, in particolare, fino a quando il Gabriele non ne uscì, nel Partito Comunista (marxista-leninista) d'Italia, afferma testualmente: "L'ultima volta che vidi il Grimaldi fu il giorno 16.2.1979"; spiegando, poi, che legava questa sua apparente certezza e categoricità alla avvenuta pubblicazione, in data 15.2.1979, sul quotidiano "Ottobre", da lui diretto, di un articolo di un comune conoscente di Milano, tal Rinaldi Raffaele, in merito al quale, non appena ritornato da Siena ove aveva tenuto lezione il giorno 15.2, egli andava, il giorno successivo, in cerca di commenti e giudizi presso i comuni amici. Dà, quindi, una dettagliata descrizione delle attività da lui svolte e degli spostamenti effettuati nella giornata del 16.2.1979, a suo dire certamente trascorsa a Milano, e nella giornata antecedente. Precisa anche in quali termini e in quali circostanze venne a conoscenza dell'arresto dell'amico Gabriele e quali furono i processi logici attraverso i quali riuscì a mettere a fuoco i fatti dei quali era stato protagonista e che, riferiti ai magistrati, avrebbero consentito al Gabriele di disporre di un alibi qualificato per le ore in cui fu teso il mortale agguato al Torregiani.

Intorno all'alibi del Grimaldi questo Ufficio svolge un'intensa e minuziosa serie di accertamenti, che si protraggono per una settimana, e che comportano anche una trasferta a Siena presso quella Università, dove il Prof. Geymonat aveva tenuto il corso di letteratura latina durante l'anno accademico 1978/79. Vengono sentiti numerosi testimoni e viene acquisita una cospicua documentazione allo scopo di ricostruire con la massima precisione possibile i movimenti del Prof. Geymonat, a Siena e a Milano, nelle giornate del 15 e del 16 febbraio 1979. Il risultato è inequivocabilmente nel senso di smentire l'alibi. Risulta infatti documentalmente che il professore si era recato presso la biblioteca universitaria di Milano la mattina del 15 febbraio (e non già del 16, come egli riteneva di ricordare) dopo di che si era portato a Siena, dove risulta altrettanto documentalmente, anche in base all'agenda ed agli appunti di un'allieva, che egli aveva tenuto lezione come di consueto nel tardo pomeriggio di giovedì 15 e nella tarda mattinata di venerdì 16. Risulta pertanto impossibile che il prof. Geymonat potesse trovarsi in casa di Grimaldi a Milano il 16.2.1979 nelle ore prossime all'omicidio.

Contestati i risultati della verifica processuale delle sue dichiarazioni al Prof. Geymonat, quest'ultimo, in data 1.3.1980, ne riconosce l'esattezza, ammettendo di essersi confuso e precisando di avere avuto egli stesso per primo dei dubbi allorchè non aveva ricevuto, come era convinto, il previsto avallo documentale in ordine alle operazioni da lui svolte presso la biblioteca universitaria di



## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Milano, che egli pensava di avere compiuto il 16 febbraio, e che in vece aveva evidentemente compiuto il giorno 15, giorno, quest'ultimo, al quale è ascrivibile la sua visita in casa di Gabriele, in attesa dell'ora di partenza del treno per Firenze. Il controllo telefonico disposto sull'apparecchio di Geymonat, del resto, ha consentito a questo Ufficio di constatare che il teste, dopo la sua prima deposizione, era stato assalito da notevoli dubbi in ordine a quanto aveva dichiarato.

Va aggiunto d'altronde, che la prima testimonianza del Prof. Geymonat è risultata inattendibile in radice, anche laddove il teste aveva detto che all'epoca dei fatti egli voleva portarsi ogni venerdì presso la casa editrice Ghisetti-Corvi, e che ivi egli si era recato anche il pomeriggio di venerdì 16 febbraio: circostanze queste che si sono tutte rivelate non rispondenti al vero.

Nell'ultima fase dell'istruttoria viene completato il quadro delle ricognizioni di persone relativamente ai vari episodi criminosi ascrivibili ai "Proletari Armati per il Comunismo" (del caso Sabbadin, all'assalto alla FIEG, alla rapina in danno dell'armeria Tuttosport, ecc.), ma con esito negativo.

Esauritasi l'attività istruttoria, gli atti sono messi a disposizione del P.M. il quale reinveste questo G.I. chiedendogli tutta una serie di ulteriori accertamenti, fra i quali l'espletamento di una perizia grafo-tecnica sul bigliettino - già a suo tempo menzionato - rinvenuto nella borsetta dell'imputata Marelli Silvana e alcune piantine di sedi di agenzie di Istituti di Credito di Bologna riportanti annotazioni manoscritte da porsi in relazione a progetti di rapine in corso, piantine rinvenute nel "bagagliaio" del Masala Sebastiano allorchè venne arrestato in Sant'Ilario d'Enza con bombe, armi e altro materiale vario. Il P.M. chiede, in particolare, di confrontare i documenti predetti con la grafia autografa dell'imputato latitante Mutti Pietro. Con il deposito dell'elaborato peritale, che ha concluso per l'attribuibilità al Mutti degli scritti, può praticamente ritenersi conclusa l'istruttoria.

In data 22.5.1980 il P.M. deposita la proprie requisitorie definitive, chiedendo la remissione del mandato di cattura contro Masala Marco in relazione al reato di cui all'art. 21 Legge 110/75, già contestato all'imputato sia pure genericamente con l'ordine di cattura 18.2.1979, reato per cui non si era verificata la decorrenza del termine di custodia preventiva.

Il mandato di cattura contro Masala Marco viene rimesso lo stesso 22.5.1980, dopo di che gli atti vengono depositati ex art. 372 c.p.p. a disposizione della difesa.

**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO****MOTIVI DELLA DECISIONE**

Passando ora all'esame analitico delle varie risultanze processuali, sembra opportuno affrontare innanzitutto l'episodio dell'omicidio Torregiani, partendo necessariamente dalla circostanza obbiettiva della Renault R4 rossa targata MI-46615-E sulla quale, via Varchi, furono visti salire due dei membri del commando in fuga: la circostanza emerge da una deposizione testimoniale estremamente precisa e particolareggiata resa da un automobilista di passaggio che, da Piazza Bausan a via Varchi, non ha praticamente mai perso di vista i fuggitivi, e non lascia quindi adito a dubbi; d'altronde, il fatto che la targa segnalata dal teste alla polizia corrispondesse effettivamente a una R4 rossa, esclude che il teste medesimo sia potuto incorrere in un errore di lettura.

Si è già visto come la Renault in questione abbia portato agli inquirenti direttamente a Sante Fatone. Che la vettura sia sostanzialmente di sua proprietà, e che essa sia utilizzata esclusivamente da lui, non solo è pacificamente ammesso dai suoi familiari, ma risulta anche dalla documentazione rinvenuta all'interno del veicolo sequestrato (ricevuta della tassa di circolazione pagata a suo nome e verbale di contravvenzione elevata a suo nome).

La posizione di Sante Fatone, quindi, si presenta logicamente come la prima a dover essere presa in esame. A tale scopo sembra opportuno prendere le mosse dalle dichiarazioni testimoniali rese da Michele Fatone, fratello dell'imputato, il quale ha fornito fra l'altro un'indicazione da cui risulta che la Renault R4, in quello specifico pomeriggio del 16 febbraio, era stata materialmente in possesso di Sante Fatone.

Va osservato che Michele Fatone, dopo aver firmato un verbale di sommarie informazioni di p.g. il 17.2.1979, ha deposto come teste il giorno successivo davanti al P.M. previo avvertimento sulla facoltà di astenersi dal deporre quale prossimo congiunto di un indiziato, e che successivamente, nel corso dell'istruttoria formale (deposizione 4.5.1979) egli ha sostanzialmente tenute ferme le precedenti dichiarazioni, sia pure con qualche modifica di non grande rilievo, con qualche precisazione, e con qualche palese reticenza.

Dalle dichiarazioni di Michele Fatone emerge in primo luogo che venerdì 16 febbraio, in ora prossima all'omicidio, Sante Fatone non era a casa in via S. Rita da Cascia: il teste riferisce infatti al P.M. di essersi portato quel giorno alle 14,40 in via S. Rita, per fare un rapido saluto a sua madre, e di non aver trovato Sante in casa. Questa dichiarazione viene sostanzialmente ribadita da Michele Fatone nel verbale del 4.5.1979, anche se il teste cerca di smorzare l'assolutezza dicendo che, data la brevità della visita, egli non aveva avuto modo di vedere chi ci fosse in casa e in particolare se Sante ci fosse o no. Che Sante non fosse in casa risulta però anche altrimenti, e precisamente dalle dichiarazioni di Scarano Rosa, la quale rife



## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

risce che quel giorno suo figlio Sante è uscito di casa verso le ore 14.

Riferisce ancora Michele Fatone al P.M. che la sera di quello stesso venerdì 16, dopo aver lasciato il posto di lavoro, egli era ripassato in casa di sua madre verso le ore 19,30, trovandovi però soltanto suo nipote Vitrani Michelino di anni 13 che stava assistendo la vecchia nonna inferma: qui il teste veniva a sapere dal nipotino che i suoi genitori (Scarano Rosa e Fatone Ciro) erano stati accompagnati in Questura dalla polizia nel corso del pomeriggio, e che poi, verso le ore 18, era arrivato a casa Sante, il quale, saputo che i genitori erano stati portati via dalla polizia, aveva afferrato un giubbotto e se n'era andato dicendo di avvertire i familiari che lui non sarebbe più tornato a casa. Nella successiva deposizione del 4.5.1979 al G.I., Michele Fatone non tenta di ritrattare questa dichiarazione e aggiunge anzi che il nipotino quel venerdì sera gli aveva anche detto che Sante Fatone, tornando a casa quel pomeriggio e prima di lasciare definitivamente l'abitazione di via S. Rita, gli aveva lasciato il mazzo di chiavi contenente sia le chiavi della casa che le chiavi della Renault R4: secondo la deposizione resa al P.M., ciò sarebbe accaduto approssimativamente verso le ore 18, ma il teste riferisce al G.I. di non poter essere preciso in ordine all'orario. Quanto alle chiavi, Michele Fatone riferisce inoltre di essersene fatte dare dal nipote Michelino solo la mattina dopo (sabato 17 febbraio, in tale data infatti le chiavi vengono sequestrate nelle mani di Michele Fatone).

Che Sante Fatone sia tornato a casa nel pomeriggio di quel venerdì 16, e lì sia venuto a sapere dal nipote che i genitori erano stati portati in Questura, risulta d'altronde anche dalle dichiarazioni rese da Fatone Anna Maria al G.I. in data 20.3.1979 (foglio 3° retro). Circa l'ora in cui si verificò quest'ultima breve visita del Sante a casa sua sembra plausibile l'indicazione approssimativa fornita da Michele Fatone al P.M., dal momento che la cosa non può che essersi verificata dopo l'accompagnamento in Questura di Rosa Scarano e Ciro Fatone; e poichè al verbale di sommarie informazioni della signora Scarano in Questura è datato 16.2.1979 ore 18,15, sembra attendibile che i genitori di Sante siano stati prelevati dagli agenti verso le ore 17, come essi stessi dichiarano nella loro denuncia 27.2.1979. La quale cosa fa ritenere altresì attendibile che l'ultima visita di Sante Fatone a casa sua si sia verificata grosso modo intorno alle ore 18 e comunque dopo le ore 17 di quel giorno.

Tornando alla deposizione di Michele Fatone, questi dichiara poi al P.M. che la stessa sera di venerdì 16 febbraio, dopo aver parlato al nipote Michelino, egli, allarmato, e dopo essersi incontrato col cognato Vitrani Gioacchino, telefonò a sua moglie che lo invitò ad andare subito a casa. Tornato a casa, a Rozzano in viale Lazio, trovò sua sorella Anna Maria con la figlia Rita, nonché suo fratello Sante tutto agitato e pallido, che appariva con la barba rasata e con i capelli accorciati; chiese a Sante che cosa fosse successo e questi rispose che non voleva dire niente, ma che non voleva fare dieci anni di galera, aggiungendo che se ne andava portandosi dietro



foglio 49

## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

la nipote Rita, che però avrebbe rispedito a casa entro un paio di giorni; dopo di che Sante scappò fuori di casa con la Rita.

Questo è il tenore della deposizione resa al P.M. da Fatone Michele in data 18/2/1979. Il giorno precedente, nel verbale di sommarie informazioni rese alla P.G., egli aveva fatto dichiarazioni analoghe, dicendo che in via Santa Rita si era trattenuto circa una mezz'ora a parlare con Michelino, prima di andare a prendere suo cognato con il quale sarebbe tornato a casa a Rozzano; e che arrivando a casa si era accorto che Sante si era tagliato i capelli che prima "gli arrivavano fino alle spalle".

Sempre nel verbale di P.G. del 17/2/1979 Michele Fatone aveva riferito che, all'atto di uscire con la Rita dalla sua abitazione di Rozzano, il Sante aveva detto che si sarebbe allontanato da Milano per sfuggire alla polizia; il teste aveva inoltre precisato che Sante, su sua precisa domanda, gli aveva detto di aver abbandonato la "Renault" R4 chiusa a chiave in via Ettore Ponti, luogo dove Sante non aveva l'abitudine di parcheggiare la macchina, ma dove comunemente era ubicato un bar solitamente da lui frequentato.

Lo stesso sabato 17/2/79, infatti, la Renault R4 viene rintracciata e sequestrata dalla polizia in via Ettore Ponti, che si trova peraltro molto vicina alla casa di Sante Fatone, essendo una traversa di via Santa Rita.

Va detto, a questo punto, che all'inizio del verbale 4/5/79 davanti al G.I., è stata data integrale lettura al Fatone Michele delle sue precedenti dichiarazioni (17/2 alla P.G. e il 18/2/ al P.M.). Dopo la lettura il teste esordisce affermando che le dichiarazioni che gli sono state rilette "sono in parte inesatte", ma poi vi apporta delle precisazioni o delle correzioni che ne mantengono sostanzialmente intatto il tenore originario: così quanto spiega come le chiavi della Renault siano state lasciate da Sante a Michelino e siano stati poi da quest'ultimo consegnate a lui; o quando cerca di sostenere contro ogni logica di essersi inventata di sana pianta la circostanza che la Renault fosse stata abbandonata in via Ponti, laddove proprio in base alla sua dichiarazione l'auto è stata rintracciata in quella via; o ancora quando tiene a precisare che Sante, prima che lui arrivasse a casa, si era sì tagliato la barba, ma era solo una barba di due o tre giorni, e si era tagliato sì i capelli ma solo di un paio di centimetri, al che, se così fosse, non spiegherebbe come mai allora Michele Fatone, nonostante la preoccupazione da cui era afflitto, abbia soffermato la propria attenzione, rientrando a casa, su una circostanza del genere, che sarebbe passata inosservata a chiunque. O infine quando descrive il Sante non più definendolo "tutto agitato e pallido", ma usando l'espressione "un po' preoccupato per qualche cosa", nel quadro di una reticenza certo umanamente comprensibilissima, e che emerge in tutta la sua luce all'ascolto dell'intera deposizione, registrata su nastro.

D'altronde, che Sante Fatone fosse decisamente agitato e nervoso, emerge anche dalle deposizioni di Fatone Anna Maria, non solo da



foglio 50

## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

quella resa nell'immediatezza dei fatti, ma anche da quella resa al G.I. in data 20/3/79, nel corso della quale Anna Maria Fatone ha inoltre confermato altre circostanze riferite da suo fratello Michele: in particolare ha confermato che mentre lei si trovava insieme con la Rita e con il Sante in casa di Michele Fatone, questi era arrivato a casa insieme con Gioacchino Vitrani pochi minuti prima che Sante e Rita se ne andassero; che Michele Fatone e Gioacchino Vitrani arrivarono a casa preoccupati perchè avevano saputo che papà Ciro e mamma Rosa erano stati portati in Questura; che lei stessa aveva accorciato i capelli a Sante, su richiesta di questi e che lo stesso si era anche fatto la barba, dopo di che era uscito con la Rita.

Fatone Anna Maria ha deposto come teste una prima volta davanti al P.M. in data 17 e 18 febbraio 1979, e successivamente davanti al G.I. (verbale 20/3/79, sopraccennato), fornendo le indicazioni testè riportate ed aggiungendo altri particolari al di là di quanto riferito da Michele Fatone che appaiono rilevanti al fine di ricostruire i momenti immediatamente precedenti a quelli direttamente constatati e descritti dal teste Fatone Michele.

A tale scopo, per una esigenza di metodo, si prendono per il momento in esame, fra le dichiarazioni rese dalla Fatone, soltanto quelle che sono state confermate davanti al G.I. nel più volte citato verbale 20/3/79, completate da una precisazione fornita al G.I. da Rita Vitrani nell'interrogatorio reso in data 24/4/79 nel corso dell'istruttoria formale.

Riferisce Anna Maria Fatone che la sera di venerdì 16 febbraio lei era rientrata a casa sua (a Rozzano, via dei Lilla) intorno alle 19,30 - 19,45: insieme con lei c'era la figlia Rita, che però si era fermata in casa di Mimma Di Stefano, un'amica che abita nello stesso isolato. Giunta in casa, la Fatone aveva trovato in sala da pranzo suo fratello Sante, molto agitato, che camminava avanti e indietro, e che le aveva detto che desiderava incontrarsi subito con la Rita e andare via con lei per qualche giorno. Mentre Anna e Sante stavano parlando era suonato il citofono, al che Sante era uscito dalla porta correndo giù per le scale sino al sesto piano (dall'ottavo ove si trovavano). Al citofono era Rita che informava di aver saputo che Mamma Rosa e papà Ciro erano stati portati in Questura. Infatti, mentre la Rita si trovava in casa di Mimma Di Stefano, aveva telefonato lì la moglie di Michele Fatone dando la notizia: è la stessa Rita Vitrani che riferisce al G.I. questa circostanza, peraltro già resa nota dalla stessa Mimma Di Stefano, la quale, nel verbale 18/2/79 davanti al P.M., precisa che la telefonata era arrivata verso le ore 20, e che la moglie di Michele Fatone aveva telefonato a lei non essendoci telefono in casa di Anna Maria.

Dopo la notizia della telefonata, Anna, Rita e Sante si erano recati in casa di Michele Fatone, che ancora non era tornato, per chiedere ragguagli sul fermo dei genitori; Sante si era rasato e si era fatto tagliare i capelli, ed era poi uscito con Rita poco dopo al



foglio 51

**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO**

rientro del fratello.

Per quanto riguarda i successivi movimenti di Sante Fatone e Rita Vitrani la sera del 16/2/79, dal momento in cui lasciarono Rozzano fino al momento della nota riunione presso la Casagrande, l'unica fonte disponibile consiste nelle dichiarazioni della stessa Rita Vitrani (verbale del P.M. 17 e 18/2/1979 e verbale del G.I. 24/4/79). Data però la palese immaturità della ragazza, rilevata anche dal perito, questo ufficio prenderà in esame, almeno per il momento le sole dichiarazioni di costei che appaiono del tutto pacifiche, in quanto suffragate altrove e mai ritrattate.

In base a tale criterio dalla lettura dei verbali di Vitrani Rita si può trarre la seguente ricostruzione, che, data la premessa, è necessariamente una ricostruzione a grandi linee.

A) una volta allontanatisi da Rozzano, Sante e Rita si erano portati con i mezzi pubblici alla trattoria "L'Operetta" di corso Ticinese. Qui avevano incontrato Sebastiano Masala e gli avevano chiesto di trovargli un posto dove dormire quella notte. Sebastiano aveva promesso il suo interessamento, dopo di che Sante e Rita avevano lasciato "L'Operetta". La circostanza trova riscontro nelle dichiarazioni della Casagrande (verbali 21/2/79 e 14/3/79), la quale riferisce che fu il Sebastiano, da lei incontrato sull'ingresso dell'Operetta verso le 23, a chiederle se poteva ospitare quella notte "un suo amico con una ragazzina". Anche il Bitti Sisinnio (verbale 20/3/79) parla dell'interessamento di Sebastiano per sistemare quella notte il Fatone dalla Casagrande; ad ulteriore indiretto riscontro lo si trova nello stesso interrogatorio 29/1/1980 del Masala Sebastiano, il quale ammette di aver incontrato il Fatone all'Operetta verso le ore 22.

B) dopo essersi allontanati dall'Operetta (intorno alle 22 secondo Sebastiano Masala, il che appare plausibile), Sante e Rita si erano recati ad una trattoria di piazza Firenze informando preventivamente Sebastiano sul luogo ove sarebbero stati reperibili. Dopo un po' erano arrivati in piazza Firenze Sebastiano Masala e Pietro Mutti: con una ragazza di nome Marina, a bordo dell'auto del Mutti, e li avevano prelevati e condotti a casa della Casagrande, all'interno della quale erano già presenti Marco Masala e Sisinnio Bitti, oltre alla Casagrande e al suo ragazzo. Il Mutti, prelevandoli in piazza Firenze aveva detto al Sante ed alla Rita che "li portava a dormire". Questo è quanto si ricava dall'interrogatorio della Vitrani al G.I. del 24/4/79.

Va detto a questo punto che deve ritenersi, con tutta probabilità, che il Mutti e la Marina non siano saliti nell'appartamento della Casagrande, ma si siano limitati ad accompagnarvi in macchina Sebastiano, Sante e Rita, rimanendo in strada ad aspettare che Sebastiano tornasse giù. Ed infatti, la presenza del Mutti alla riunione, a ben guardare, non risulta chiaramente neppure dalle dichiarazioni di Rita Vitrani, mentre è esclusa concordemente da tutti gli interro-





foglio 52

## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

gati, in guisa tale che non vi è motivo di non credere loro su tale punto. In un primo tempo si era ritenuto il contrario in base a due frasi che si leggono negli interrogatori resi dalla Vitrani al P.M.: "Pietro e Sebastiano se n'erano andati per conto loro" (verbale 17/2/79), e "sentii dire che Pietro e Sebastiano dovevano partire da soli insieme" (verbale 18/2/79). Ma se si considera che Sebastiano Masala (come dichiarano concordemente suo fratello Marco, il Bitti e la Casagrande) si fermò a casa di quest'ultima solo pochi minuti, e cioè il tempo di accompagnare di sopra Sante e Rita, si deve concludere che Sebastiano ridiscese subito in strada per raggiungere il Mutti in macchina, e che questo è il senso delle due frasi sopra riportate.

Per quanto riguarda la riunione in casa della Casagrande, essa stessa precisa (verbale 14/3/79) che i primi ad arrivare a casa sua erano stati lei e il suo ragazzo Gabriele Grimaldi, verso le ore 23,15, seguiti pochi minuti dopo da Marco Masala e Sisinnio Bitti; più tardi, intorno alla mezzanotte, erano arrivati Sebastiano Masala, Sante Fatone e Rita Vitrani. Tale successione temporale costituisce un indiretto riscontro al racconto di Rita Vitrani, riportato sopra sub B): ed infatti, il ritardo con cui Sebastiano, Sante e Rita raggiungono la casa della Casagrande, si spiega con il fatto che Sebastiano ha dovuto incontrare prima Pietro Mutti ed andare fino in piazza Firenze a prelevare la coppia. Un ulteriore riscontro lo si trova nel precedente interrogatorio della Casagrande (verbale 21/2/79), laddove essa riferisce che quando Sebastiano le chiese di ospitare il Sante e La Rita, verso le ore 23 costoro non erano presenti all'Operetta.

Va inoltre osservato che, in ordine alla successione degli arrivi in casa della Casagrande, la ricostruzione effettuata da quest'ultima collinea in tutto e per tutto con quanto dichiarato sul punto da Marco Masala e Bitti Sisinnio negli interrogatori del 23/3/79, nonchè dalla stessa Vitrani Rita nel verbale 18/2/79.

E' circostanza del tutto pacifica che Sante Fatone, quella notte, dormì dalla Casagrande: invece Rita Vitrani tornò a dormire a Rozzano in casa della sua amica Mimma Di Stefano, dopo che Marco Masala e Sisinnio Bitti, usciti con lei dall'abitazione della Casagrande, l'avevano accompagnata ad un taxi per poi andarsene a dormire a casa loro: quest'ultima circostanza risulta non solo dalle dichiarazioni della Vitrani, ma anche da quelle di Marco Masala (verbale 23/3/79), del Bitti (verbali 18/2/79 e 23/3/79) e della Casagrande (verbali 21/2/79 e 14/3/79). Poichè Mimma Di Stefano riferisce che Rita Vitrani quella notte rientrò a casa verso l'una e mezza, può fondatamente ritenersi che la riunione in casa di Annia Casagrande si sia conclusa verso la una, e comunque non molto prima della una.

In ordine ai motivi per cui Sante Fatone restò a dormire dalla Casagrande, prescindendo per il momento dalle prime dichiarazioni (poi ritratte) rese in proposito dalla Vitrani e dal Bitti, va osservato



foglio 53

## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

come sia concordemente ammesso (dalla Casagrande, dal Bitti e dal Masala Marco negli interrogatori resi al G.I.) che Sante Fatone era preoccupato perchè la polizia aveva fermato i suoi genitori, ed egli temeva che stessero cercando lui, ragion per cui preferiva non tornare a casa sua.

Sulle ragioni addotte da Sante Fatone per spiegare il fermo dei suoi genitori e sui motivi per cui Sante stesso temeva di essere ricercato, la Casagrande fornisce una certa versione già nell'interrogatorio reso al P.M. il 21/2/79, versione da lei confermata davanti al G.I. nel verbale del 14/3/79, e poi fatta propria dal Bitti nell'interrogatorio 23/3/79.

Dichiara la Casagrande al G.I.: "Dopo essere arrivata a casa mia Sante Fatone mi disse che i suoi genitori erano stati fermati nel pomeriggio, che non sapeva il perchè del fermo, e che preferiva sapere perchè fossero stati fermati i suoi prima di tornare a casa sua a dormire. Sante Fatone accennò inoltre a un incidente stradale da lui avuto in compagnia di un pregiudicato e mi fece capire che lui collegava questo episodio all'avvenuto fermo dei suoi ..... Venni a sapere che si trattava di un incidente avvenuto la scorsa estate e nel quale avevano trovato la morte due persone; mi pare anche di ricordare che qualcuno mi abbia detto che nell'incidente fosse coinvolta un'autovettura di proprietà della madre del Fatone, ma di questo non sono sicura".

Il Bitti dichiara dal canto suo che il fermo dei genitori di Sante "forse era per via di un incidente stradale avvenuto a Latina nel quale erano morte due persone".

E' palese l'allusione all'incidente stradale avvenuto a Latina il 2/8/78 nel quale rimasero coinvolti Claudio Orelli, Pietro Mutti, Sebastiano Masala e Sante Fatone, di cui vi è in atti il rapporto della Polizia Stradale.

Tale versione della Casagrande e del Bitti è peraltro palesemente artificiosa e inattendibile, poichè non si può ragionevolmente ritenere che Sante Fatone potesse nutrire una qualsiasi ~~qualche~~ preoccupazione con riferimento a quell'incidente stradale di sei mesi prima. E' ciò per i seguenti motivi:

- a) il Fatone subì l'incidente come semplice passeggero a bordo di una vettura non sua (la Mini Cooper dell'Orelli);
- b) la vettura non era guidata da lui, bensì da Pietro Mutti;
- c) la responsabilità dell'incidente era palesemente del conducente della vettura antagonista, il quale non aveva osservato il segnale di stop ad un incrocio;
- d) l'Orelli, pur pregiudicato, non aveva in quel momento conti in sospeso con la giustizia, e si presentava regolarmente due volte la settimana alla Questura di Latina.

Quanto poi all'ipotesi avanzata dalla Casagrande, del resto in modo dubitativo, su un possibile coinvolgimento nell'incidente della vettura intestata a Scarano Rosa (e cioè della Renault R4 di Sante Fatone), trattandosi di un'ipotesi infondata, deve ritenersi che



## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

se dalla Casagrande si parlò della Renault R4 ciò non potè avvenire con riferimento all'incidente di Latina, bensì, se mai, per altre ragioni.

La verità è che Sante Fatone riteneva di essere ricercato dalla polizia (ed in effetti lo era) per ragioni che non avevano nulla a che fare con l'incidente di Latina, e che avevano invece a che fare proprio con la sua Renault R4; vettura che egli ben sapeva essere in testata a sua madre, e che quindi ben poteva essere alla base dello accompagnamento in Questura dei suoi genitori. Ed infatti, non appena venne a sapere quella notizia da suo nipote Michelino, Sante Fatone decise non a caso di allontanarsi abbandonando la Renault dove l'aveva parcheggiata, e lasciandone le chiavi allo stesso nipote.

Il fatto che Sante Fatone si sentisse braccato dalla polizia spiega inoltre i motivi della presenza di Rita al suo fianco, voluta espressamente da lui, nelle peregrinazioni di quella tarda serata: Sante voleva evidentemente apparire come un giovane tranquillamente a spasso con la sua ragazza, ed è evidentemente per questo che egli aveva portato con sé la nipote, con l'intenzione dichiarata di tenerla accanto, se era il caso, anche per due o tre giorni. Senonchè, una volta arrivato dalla Casagrande, aveva ritenuto che la funzione della ragazza potesse considerarsi esaurita, e la Rita era stata rispedita a casa (assecondando il consiglio della Casagrande, come quest'ultima riferisce al G.I.). Non è infatti attendibile quanto di chiara Rita Vitrani nel verbale 24.4.1979, e cioè che essa avrebbe autonomamente deciso di non fermarsi a dormire con Sante, "perchè tanto Sante doveva tornare a casa l'indomani mattina": questa affermazione è smentita dai fatti, perchè l'indomani Sante Fatone non tornò a casa per niente.

Infatti Sante Fatone, dopo aver pernottato nell'abitazione di Annia Casagrande, scompare definitivamente dalla circolazione e fa perdere le sue tracce; così come, d'altronde, fanno perdere le loro tracce Sebastiano Masala, Pietro Mutti, e un paio di giorni dopo anche Gabriele Grimaldi.

D'altra parte, che vi fosse seria preoccupazione in ordine al pericolo di ricerche e appostamenti da parte della polizia presso la casa del Fatone e di suoi stretti congiunti lo conferma anche la circostanza, altrimenti difficilmente spiegabile, che all'una di notte il Bitti e il Masala Marco preferirono accompagnare la Vitrani a un taxi piuttosto che accompagnarla a casa loro stessi.



## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Sembra opportuno, a questo punto, prima di procedere altre, tirare le somme di quanto si è venuti esponendo fino ad ora, e fare un primo bilancio delle circostanze sin qui ricostruite con riferimento alla posizione processuale di Sante Fatone in ordine all'imputazione di concorso nell'omicidio Torregiani.

Ricapitolando, gli elementi sin qui enucleati che interessano Sante Fatone, e che costituiscono nel loro insieme indizi nel senso di una sua diretta partecipazione all'omicidio, sono i seguenti:

1) intorno alle ore 15 di venerdì 16 febbraio la Renault R4 di Sante Fatone, intestata a sua madre, è direttamente coinvolta nell'omicidio Torregiani, come auto di trasbordo di una parte del commando in fuga;

2) nelle ore intorno al momento dell'omicidio Sante Fatone era assente da casa, essendone uscito verso le ore 14;

3) in quelle ore Sante era materialmente in possesso della sua macchina; ed infatti, quando egli è rientrato a casa sua (intorno alle 18 e comunque dopo le 17, dopo aver parcheggiato il veicolo nella vicina via Ponti), le relative chiavi erano nelle sue mani, unite in un unico mazzo con le chiavi di casa;

4) Rientrando in casa nelle circostanze di cui al punto precedente, il Fatone aveva saputo da suo nipote che i suoi genitori erano stati fermati dalla polizia, al che era subito uscito nuovamente in gran fretta lasciando al nipote il mazzo di chiavi e dicendogli che lui non sarebbe più tornato a casa;

5) Dopo le 19,30 ritroviamo Sante Fatone a Rozzano in casa della sorella Anna Maria, e poi in casa del fratello Michele; Sante è in stato di estrema agitazione, e si taglia barba e capelli in guisa tale da modificare in qualche misura le proprie fattezze, tanto che Michele Fatone, rientrando a casa e vedendolo, si accorge subito del cambiamento;

6) Prima di lasciare Rozzano insieme con la Rita, Sante dice chiaramente che non ha nessuna intenzione di finire in carcere; dopo di che, per interessamento di Sebastiano Masala e con l'ausilio di Pietro Mutti, trova da dormire per quella notte in casa di Annia Casagrande;

7) è acclarato che il motivo del pernottamento di Sante presso la Casagrande sta nel fatto che il giovane, a seguito del fermo dei suoi genitori, si considerava (peraltro a ragione) attivamente ricercato dalla polizia; la qual cosa rende del tutto comprensibile come egli, sin dal mattino seguente, sia letteralmente scomparso dalla circolazione.

Gli elementi sopra elencati, a parere di questo Ufficio, costituiscono nel loro insieme un quadro indiziario già di per sé sufficiente a giustificare un rinvio a giudizio di Sante Fatone in ordine all'imputazione di concorso nell'omicidio Torregiani; Infatti, un'attenta lettura dei fatti sin qui esposti non può che portare a ricollegare comunque il Fatone all'omicidio: se nel pomeriggio dell'omicidio egli era, come risulta che fosse, fuori casa con la sua Renault R4,



## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

ciò non può non costituire un preciso indizio nel senso di una sua presenza sul luogo del delitto, o nelle immediate adiacenze, con una qualche funzione di partecipazione al fatto; il che trova riscontro nella ricostruzione dei successivi movimenti dell'imputato, e nel comportamento da lui tenuto, nel corso di quel pomeriggio e di quella sera.

L'esistenza del suddetto quadro indiziario è un primo punto fermo nell'iter logico della presente trattazione, dal quale non si potrà prescindere ~~al~~ prosieguo, e che fornisce inevitabilmente una chiave di lettura per valutare adeguatamente certe dichiarazioni della prima ora (poi ritratte) di Fatone Anna Maria, di Bitti Sisinnio e di Vitrani Rita.

Va premessa a questo punto qualche considerazione in ordine alla regolarità formale (qua e là contestata dalla difesa e dai familiari di Sante Fatone) dei verbali datati 17 e 18 febbraio 1979 relativi alle dichiarazioni di Anna Maria Fatone e di Rita Vitrani.

Nel caso di Anna Maria Fatone si tratta di un verbale di testimonianza iniziato il 17 febbraio e chiuso il 18 febbraio, dopo una sospensione dovuta all'arresto per reticenza della teste. Nel primo dei due verbali, quello che precede l'arresto della Fatone, viene dato atto che "prima dell'esame testimoniale la teste è stata avvertita che aveva facoltà di non deporre quale congiunta di un possibile indiziato", ~~anche se tale attestazione è riportata solo al termine della verbalizzazione.~~ A tale proposito va osservato innanzitutto che la collocazione dell'attestazione all'inizio o al termine del verbale non influisce sulla regolarità formale dell'atto, che fa fede fino a querela di falso; in secondo luogo, ad abundantiam, si rileva che nella deposizione resa al G.I. in data 20.2.1979 (ff. 4-5) la teste Fatone finisce col riconoscere che l'avvertimento le fu dato all'inizio della deposizione di sabato 17 febbraio 1979. Deve pertanto concludersi che la testimonianza resa dalla Fatone al P.M. in data 17 e 18.2.1979 è, dal punto di vista formale, del tutto regolare.

Per quanto riguarda Rita Vitrani, occorre invece distinguere fra il verbale del 17.2.1979 e quello del 18.2.1979. Il primo si riferisce ad una deposizione testimoniale, della quale, essendo mancato l'avvertimento ex art. 350 c.p.p., questo Ufficio ritiene di non dover fare alcun uso. Il secondo è invece un verbale di interrogatorio subito il giorno successivo dalla Vitrani, che nel frattempo aveva assunto la veste di imputata: quest'ultimo, sotto il profilo formale, è del tutto regolare.

Nella trattazione sin qui svolta si sono prese in esame le dichiarazioni del Bitti, della Fatone e della Vitrani, limitatamente alle parti non ritratte dagli interessati. E' ora il caso di prendere in esame e valutare alla luce delle conclusioni già raggiunte (e quindi tenendo presente il quadro indiziario che si è sin qui ricostruito a carico di Sante Fatone), quelle altre dichiarazioni rese dai tre predetti nell'immediatezza dei fatti, che furono successivamente ritratte; limitando l'esame, per il momento, a quelle circostanze che appaiono rilevanti in ordine all'imputazione di omicidio.



## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Nell'interrogatorio 18.2.1979 Sisinnio Bitti riferisce che l'omicidio è stato commesso da Sante Fatone, Sebastiano Masala e Pietro Mutti, precisando che essi stessi gli hanno detto di essere responsabili. Dichiarò il Bitti che venerdì 16 febbraio dopo aver lasciato il posto di lavoro alle ore 17, egli era andato a casa sua, dove poi, verso le ore 18, erano giunti Sebastiano Masala, Sante Fatone e Pietro Mutti, preoccupati e trafelati: "Avevano con loro una borsa nella quale penso che custodissero armi. Mi dissero che era successo un casino, senza specificare null'altro, e che dovevano andare via. Sebastiano disse che sarebbe andato a Roma da una sua amica e mi raccomandò di dire a chi fosse venuto a casa (in quanto abitava con me, mentre suo fratello Marco ci veniva saltuariamente) che lui era partito sin dal giorno precedente. Poi andarono via portandosi la borsa". Il Bitti prosegue dicendo di aver saputo poi, nel corso della riunione presso la Casagrande, che i tre erano responsabili dello omicidio Torregiani, di cui espressamente gli parlò, e che l'avevano fatto per una scelta politica in quanto il Torregiani aveva ucciso a sua volta una persona.

Nel successivo verbale d'interrogatorio del 27.2.1979 il Bitti tratta totalmente le dichiarazioni di cui sopra, e sostiene, fra l'altro, quanto segue:

- 1) che il pomeriggio di venerdì 16 febbraio egli era rimasto in casa dalle 17,30 alle 20,30 in compagnia del solo Marco Masala, e che non era vero che fossero venuti Sante, Pietro e Sebastiano con la borsa delle armi dicendo che era successo un casino;
- ~~2) che non ricorda di essere stato quella sera all'Operetta, ma che verso le ore 20,30 lui e Marco erano andati al cinema;~~
- 3) che poi erano andati dalla Casagrande, ma senza alcun particolare motivo e senza precedenti accordi;
- 4) che arrivando dalla Casagrande aveva notato che Sebastiano Masala era già lì, e che c'era anche un altro giovane che lui non conosceva;
- 5) che in casa della Casagrande ci si era limitati a bere un bicchiere di vino senza parlare dell'omicidio;
- 6) che non ricorda che Sante Fatone abbia chiesto ospitalità alla Casagrande per quella notte;
- 7) che non è vero che lui e Marco, al termine della serata, abbiano accompagnato Rita Vitrani al taxi.

Orbene, va osservato che relativamente al punto 1) la seconda versione del Bitti viene radicalmente smentita da Marco Masala, il quale, negli interrogatori del 23.2.1979 e del 23.3.1979, dichiara di essere stato fuori casa l'intero pomeriggio di quel venerdì, e di aver visto il Bitti soltanto verso le ore 22 all'Operetta; il che smentisce il Bitti anche relativamente al punto 2); d'altra parte anche la Casagrande e Sebastiano Masala dichiarano di aver visto il Bitti quella sera all'Operetta.

Relativamente al punto 3) il Bitti è smentito innanzitutto dalla Casagrande, la quale riferisce (verbale 21.2.1979) che si decise di



## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

andare a casa sua dopo che lei aveva accettato di ospitare Sante, e che Bitti la seguì con la sua macchina; anche Marco Masala, d'altronde, parla di un accordo, quanto meno con Sebastiano, per vedersi dalla Casagrande (verbale 23.3.1979); e lo stesso Sebastiano Masala (verbale 29.1.1980) parlerà di una "conversazione" all'interno del locale Operetta, nel corso della quale si era deciso di andare dalla Casagrande. Il motivo della riunione, come si è ampiamente acclarato era l'apuntarsi dell'attenzione della polizia sulla famiglia Fatone, e in particolare su Sante, e la conseguente esigenza di procurare a costui un rifugio per quella notte, il che rende evidente l'inattendibilità della seconda versione del Bitti anche relativamente al punto 6).

Per quanto riguarda il punto 4), non risponde a verità come si è visto, che Sebastiano Masala fosse già dalla Casagrande nel momento in cui vi arrivò il Bitti. Inoltre, l'altro giovane presente alla riunione, di cui parla il Bitti dicendo di non sapere chi fosse, si identifica, come ormai è pacifico, in Gabriele Grimaldi; e qui è il Bitti che smentisce se stesso, perchè nello stesso verbale 27.2.1979 egli, a precisa domanda, ammette di conoscere il Grimaldi, ma sostiene poi di non sapere se questi si identifichi con lo "sconosciuto" di cui sopra, e rifiuta di rispondere a qualsiasi altra domanda sul punto.

In ordine al punto 5) della seconda versione Bitti, è palesemente inveritiero che in casa della Casagrande ci sia limitati a bere un bicchiere di vino, dal momento che è del tutto acclarato, come si è visto, che nel corso della riunione si parlò quanto meno delle ragioni per cui i genitori del Fatone erano stati portati in Questura, e della preoccupazione di Sante di essere ricercato. Per quanto riguarda infine il punto 7), si è già visto come sia ormai del tutto pacifico che Rita Vitrani, al termine della serata, fu effettivamente accompagnata al taxi da Marco e da Sisinnio.

Da quanto sopra argomentato si evince chiaramente che la seconda versione del Bitti non regge ad un'analisi critica, e che pertanto è la prima versione la più attendibile, considerato anche che essa trova importanti convergenze con elementi desumibili aliunde.

Tanto per cominciare, e tenendo presente che in ordine all'omicidio Torregiani è già venuto delineandosi un preciso quadro indiziario (illustrato nelle pagine precedenti) a carico di Sante Fatone, non è assolutamente pensabile che nella riunione presso la Casagrande non si sia parlato di tale omicidio, quando solo tale omicidio poteva ragionevolmente essere alla base delle preoccupazioni di Sante Fatone, che erano giustificatissime, perchè la polizia lo stava veramente cercando, e lo stava veramente cercando per via della sua Renault R4, e proprio a causa di quell'omicidio. Deve quindi concludersi che sono del tutto attendibili le dichiarazioni, rese dal Bitti, e anche dalla Vitrani, nei rispettivi verbali del 18.2.1979, secondo le quali in casa della Casagrande si parlò dell'omicidio Torregiani; mentre è del tutto inattendibile la successiva ritrattazione fatta sia dall'uno che dall'altra.

Ad analoga conclusione si deve pervenire in ordine all'altra importante dichiarazione (poi ritrattata) fatta dal Bitti nell'interrogato.



## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

rio 18.2.1979, secondo la quale erano arrivati a casa sua Sebastiano Masala, Sante Fatone e Pietro Mutti, preoccupati e trafelati, dicendo che era successo un "casino" e che dovevano andare via (e Sebastiano dicendo che lui sarebbe andato a Roma, e raccomandandogli di dire in giro che era partito il giorno prima); successivamente gli avevano detto di essere responsabili dell'omicidio Torregiani. Questa dichiarazione, infatti, trova taluni importanti riscontri in altri elementi desumibili all'unde.

Più precisamente:

a) In uno dei volantini di rivendicazione del fatto, quello recapitato a un giornalista de "La Repubblica" ai primi di marzo, gli anonimi autori scrivevano di aver saputo dalla radio, alle 17,30 di quel venerdì 16 febbraio, che nella sparatoria era rimasto ferito anche il figlio dell'orefice, e se ne rammaricavano manifestando comunque la loro estraneità al ferimento del ragazzo. Inoltre, si è già vista come più o meno verso la stessa ora (sicuramente dopo le 17 e grosso modo intorno alle 18) Sante Fatone avesse saputo da suo nipote del fermo dei suoi genitori, da parte della polizia, avesse subito ricollegato la cosa alla sua Renault R4, e avesse immediatamente lasciato casa sua in stato di estrema agitazione. Ebbene, tenendo conto dei seri indizi ormai esistenti a carico di Sante Fatone in ordine all'omicidio, deve riconoscersi che la situazione che si era venuta a creare verso le ore 18 di quel venerdì era tale da poter preoccupare seriamente e mettere in notevole agitazione i vari membri del comando a cui il Fatone è seriamente indiziato di appartenere: un'operazione che era stata progettata come "gambizzazione" e che si trasforma in omicidio, che provoca il grave ferimento di un ragazzo, e che per giunta porta immediatamente la polizia all'individuazione di Sante Fatone come uno dei possibili membri del commando, non può che essere definita da questi ultimi come "un casino", secondo la plastica espressione che il Bitti attribuisce a Sebastiano Masala, Sante Fatone e Pietro Mutti. E' del tutto naturale, d'altronde, che Sante Fatone, una volta saputo da suo nipote l'allarmante notizia dell'intervento della polizia, si sia precipitato ad avvertire gli altri partecipanti al fatto (che il Bitti indica in Sebastiano Masala e Pietro Mutti), ed è del tutto plausibile che immediatamente dopo essi si siano insieme recati, giustamente preoccupati e trafelati, nell'appartamento di via Bari 4, dove abitano sia il Bitti che Sebastiano Masala. Poiché la via Bari si trova a pochi passi dalla casa di Sante Fatone, è attendibile che ciò si sia verificato ad un'ora ancora prossima alle ore 18, come asserito dal Bitti.

b) Il fatto che Sante Fatone, Sebastiano Masala e Pietro Mutti si siano effettivamente resi irreperibili sin dal giorno successivo all'omicidio, conferma l'affermazione del Bitti, secondo cui i tre gli avevano detto "che dovevano andare via". Il fatto poi che Sebastiano Masala, nell'interrogatorio reso il 29.1.1980, abbia sostenuto di essere partito per Roma il giorno prima dell'omicidio Torregiani, finisce col convalidare l'affermazione del Bitti secondo cui Sebastiano





## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

gli aveva raccomandato di sostenere, per fornirgli un alibi, che egli era partito per Roma sin dal giorno prima.

c) Nel corso di quella serata, come è ormai acclarato, Sante Fatone si era nuovamente incontrato proprio con Sebastiano Masala e Pietro Mutti (con il primo all'Operetta verso le 22, e con entrambi più tardi in Piazza Firenze) in circostanze tali da escludere che gli incontri fossero casuali e non preordinati. E' inoltre acclarato come proprio Sebastiano Masala si sia dato da fare per trovare al Fatone una sistemazione per quella notte, e come sia lui che il Mutti lo abbiano poi accompagnato a casa della Casagrande, amica di Sebastiano, per poi eclissarsi insieme. La quale cosa lascia logicamente ritenere, in base al quadro indiziario che si è sin qui delineato, che Sebastiano Masala e Pietro Mutti siano effettivamente coinvolti nel medesimo fatto criminoso in ordine al quale la posizione del Fatone è ormai gravemente compromessa. E' quindi attendibile l'affermazione del Bitti, secondo cui i tre gli avrebbero rivelato di essere responsabili dell'omicidio Torregiani, con il che si trasmette anche al Masala Sebastiano e al Mutti il peso degli indizi già illustrati con riferimento alla posizione del Fatone.

Esaurito così l'esame critico degli interrogatori 18.2.1979 e 27 febbraio 1979 di Sisinnio Bitti, occorre ora esaminare certe dichiarazioni rese da Fatone Anna Maria nella deposizione del 17 e del 18 febbraio, ritrattate poi davanti al G.I.

Tali dichiarazioni si possono riassumere come segue: una volta rientrata in casa quel venerdì verso le ore 19,30 trovandovi il Sante, lei gli aveva chiesto il motivo del suo nervosismo, e Sante gli aveva detto che lui e i suoi amici avevano ucciso un uomo perchè costui aveva a sua volta ucciso un loro compagno; aveva aggiunto "che c'era andato di mezzo anche un bambino ma che questo era successo per sbaglio, che lui non lo voleva e che era dispiaciuto per questo. Dopo essersi tagliato la barba a casa del fratello Michele, Sante aveva poi detto che doveva andare via subito perchè altrimenti avrebbe fatto tardi ad incontrarsi con i suoi amici con i quali aveva appuntamento, aggiungendo che dopo essersi incontrato con i suoi amici avrebbe subito rispedito a casa la Rita.

Del numero dei componenti del gruppo omicida (quattro secondo la Fatone) si parlerà in seguito. Per il resto va osservato che anche le dichiarazioni di cui sopra, nonostante la successiva ritrattazione, appaiono del tutto attendibili.

E' certo infatti, che Sante Fatone, nel momento in cui si allontanò da Rozzano con la Rita, aveva un appuntamento con i suoi amici: non si comprenderebbe altrimenti come egli possa essersi nuovamente incontrato, per giunta anche in una zona assolutamente fuori mano come Piazza Firenze, con gli stessi Sebastiano Masala e Pietro Mutti con i quali era stato visto dal Bitti verso le 18 e dai quali si era separato per andare da sua sorella a prelevare Rita. E si è anche visto come dopo l'appuntamento, al termine della serata, egli abbia effettivamente rispedito a casa Rita.

  
**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO**

Che poi Sante Fatone abbia detto a sua sorella di avere ucciso un uomo unitamente agli amici con cui aveva appuntamento, è parimenti del tutto attendibile, stante il quadro indiziario già illustrato e più volte richiamato. E poichè l'appuntamento era con Sebastiano Masala e Pietro Mutti, tutto ciò si risolve in un ulteriore elemento indizian-  
te anche a carico di quest'ultimi.



In conclusione devono ritenersi assolutamente inattendibili le ritrattazioni fatte dalla Fatone nella deposizione al G.I. del 20.3.79.

D'altronde, la reticenza della Fatone davanti al G.I., peraltro comprensibile sotto il profilo umano, traspare in tutta la sua evidenza alla lettura del verbale 20.3.1979 ed all'ascolto della relativa registrazione su nastro.

Quanto alle circostanze (poi ritrattate) che emergono dall'interrogatorio 18.2.1979 della Rita Vitrani, vi è da rilevare quanto segue:

a) E' del tutto attendibile che, all'arrivo di Sante, Sebastiano e Rita in casa della Casagrande, quest'ultima fosse già al corrente dei fatti di quella giornata, e abbia potuto dire che Sante e i suoi amici dovevano stare attenti vista che avevano fatto "una cazzata": è infatti logico ritenere che la Casagrande sia stata informata probabilmente già all'Operetta, forse dal Bitti, che sicuramente nel frattempo era stato messo al corrente della situazione (non è infatti pensabile che suo cugino abbia aspettato fino a dopo le 23 per spiegargli in che cosa consistesse il "casino", quando è lo stesso Sebastiano Masala a dichiarare che all'Operetta vi fu una "conversazione" cui il Bitti partecipò); o forse anche dallo stesso Grimaldi, che come si dirà appare coinvolto nel delitto; ed è anche ovvio che, di fronte alla situazione che si era venuta a creare, la Casagrande possa aver pronunciato la frase che la Vitrani le attribuisce.

b) E' del tutto attendibile che la Vitrani, in casa della Casagrande, abbia sentito dire "che Pietro e Sebastiano dovevano partire da soli insieme". E dal momento che il Mutti, dopo aver accompagnato i tre con la sua macchina, non salì in casa della Casagrande, mentre Sebastiano a detta di tutti vi si fermò per pochi minuti, vi è da ritenere, come già si è detto, che i due siano partiti subito per ignota destinazione con la macchina del Mutti. Va infatti osservato che in quel momento la posizione di Sebastiano Masala e di Pietro Mutti non era così scomoda come quella di Sante Fatone: la macchina del Mutti, a differenza di quella del Fatone, non era ancora "bruciata", ed essi potevano usarla tranquillamente quella notte per allontanarsi indisturbati, posto che la polizia non poteva averli ancora individuati. Che Pietro e Sebastiano siano effettivamente partiti insieme è d'altronde confermato dal fatto che vi sono significative tracce di un loro legame perdurante nel corso della latitanza, come si desume dalla perizia grafica disposta al termine dell'istruttoria: il foglietto con appunti, rinvenuto a fine giugno 1979 nella borsetta di Silvana Marelli, e che doveva servire per fornire un documento falso a Sebastiano Masala, risulta scritto di pugno da Pietro Mutti; analogamen





## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

te, le piantine manoscritte con appunti che aveva con se Sebastiano Masala all'atto del suo arresto sono pure scritte di pugno dal Mutti.

c) E' infine pienamente attendibile che in casa della Casagrande, come dice Rita Vitrani, si sia parlato più che altro del problema di Sante Fatone, di come egli potesse sfuggire alle ricerche della polizia, e di dove fosse più opportuno che fuggisse. Infatti la posizione di Sante Fatone, in quel momento, era decisamente la più drammatica: a differenza di Pietro e Sebastiano (ed a maggiore ragione a differenza del Grimaldi, che fino al momento dell'arresto della Casagrande non mostrò di nutrire grandi preoccupazioni), Sante Fatone non solo non poteva più usare la sua macchina per qualsiasi spostamento, ma si sentiva altresì direttamente e immediatamente braccato dalla polizia, tanto che aveva voluto la nipote al suo fianco a mò di copertura, ed aveva ritenuto opportuno non fermarsi troppo all'Operetta ed andare invece ad attendere i suoi amici in Piazza Firenze. Niente di strano quindi che, come dichiara la Rita, Marco Masala gli abbia promesso del denaro, Sebastiano gli abbia consigliato su dove andare, e il Grimaldi si sia offerto di accompagnarlo (anche se non è dato sapere se lo abbia effettivamente accompagnato in qualche luogo).

Alla luce di quanto argomentato sino ad ora, si deve concludere che non solo Sante Fatone, ma anche Sebastiano Masala e Pietro Mutti sono raggiunti da sufficienti indizi che ne giustificano il rinvio a giudizio in ordine alla imputazione di concorso nell'omicidio Terregiani.

E' il caso di aggiungere che l'alibi fornito da Sebastiano Masala nell'interrogatorio reso il 29.1.1980 non regge ad un'analisi critica. Egli sostiene di essere partito in treno per Roma la sera precedente l'omicidio, arrivando in quella città (dove il 18 febbraio doveva svolgersi un convegno sulle carceri) la mattina di venerdì 16 febbraio, molto presto. Aggiunge che si fermò a Roma solo due e tre ore, non avendo potuto trovare ospitalità presso una certa donna di cui peraltro non fa il nome, e che ripartì per Milano la mattina stessa con un treno in partenza poco dopo le 10, arrivando in questa città intorno alle 17,30 del giorno dell'omicidio; a Milano pernottò presso una donna di cui pure non fa il nome, ed il giorno dopo ripartì nuovamente in treno per Roma. A prescindere dall'assurdità del racconto (non si vede perchè Sebastiano Masala, nonostante fosse in possesso a suo dire di 200.000 lire, non si sia fermato a dormire in una qualsiasi pensione di Roma, dal momento che aveva deciso di presenziare a un convegno fissato a Roma per domenica 18), va osservato come esso sia assolutamente non verificabile per il rifiuto dello stesso interessato di fornire qualsiasi elemento di riscontro. Si deve in realtà concludere che il racconto di Sebastiano Masala altro non sia se non un maldestro tentativo di mantenere in vita quello stesso alibi escogitato nell'immediatezza dei fatti, che lo stesso Sebastiano aveva raccomandato al Bitti di convalidargli; sia pure con quelle modifiche imposte dal fatto che ormai troppe persone avevano parlato della sua presenza a Milano la sera del 16 febbraio.

Due ultime circostanze vanno aggiunte a proposito di Sebastiano Ma



foglio 63

## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Ma, che ben si inseriscono nel quadro indiziario sopra delineato: da un lato è significativo che egli neghi di conoscere il Grimaldi e di averlo visto la sera del 16 febbraio, quando risulta ormai chiaramente il contrario, e lo stesso Grimaldi ammetterà di conoscere Sebastiano e di avere anche bevuto con lui all'Operetta; dall'altra parte è pure significativa l'affermazione di Masala Marco di avere visto suo fratello Sebastiano, la mattina di sabato 17 febbraio, mentre dormiva tranquillamente nel suo letto in via Bari 4 (interrogatorio del 23.3.1979): questa affermazione, che mira evidentemente a dimostrare che Sebastiano Masala, dopo l'omicidio, era tranquillissimo e dormiva il sonno del giusto a casa sua, è smentita non solo dal Bitti (verbale 27.2.1979), ma in definitiva anche dallo stesso Sebastiano Masala.

Per quanto riguarda infine l'alibi che Franco Angelo aveva tentato di fornire a Pietro Mutti, si è già visto, nel corso dell'esposizione in fatto, come esso sia caduto. Gli ulteriori accertamenti volti a stabilire se il Mutti potesse disporre di un altro alibi hanno dato esito negativo: alla data del 16.2.1979 egli, infatti, risultava assente dal luogo del lavoro (Alfa Romeo) per malattia. E' appena il caso di aggiungere che analoghi accertamenti erano stati svolti, all'inizio dell'istruttoria, anche relativamente a Sante Fatone, risultando che l'unica attività da lui svolta con una certa regolarità era l'assistenza alle lezioni di una scuola serale.

A proposito dell'alibi del Mutti, peraltro, sembra opportuno aggiungere qualche considerazione in seguito a talune obiezioni avanzate dalla difesa di questo imputato la quale adombra l'ipotesi che i testi Comba Maurizio, Fraquelli Luigia e Fraquelli Bruna (che confermarono l'alibi di Angelo Franco) abbiano mentito nel momento in cui negarono che il Franco fosse accompagnato dal Mutti al bar di Largo Vulci e al laboratorio fotografico. Va però osservato che per poter considerare false tre testimonianze (fra loro concordanti, come quelle in questione) occorre disporre di qualche elemento che sia sufficientemente univoco e significativo in tal senso; e tale elemento univoco e significativo non può essere ravvisato nella deposizione di Carloni Antonio, il quale ha dichiarato che Bruna Fraquelli gli avrebbe riferito che il Franco si era recato al laboratorio accompagnato da un'altra persona, quando poi proprio Fraquelli Bruna ha escluso davanti al G.I. di aver visto il Mutti nel laboratorio, concordando sul punto con Fraquelli Luigia, che nell'ambito del laboratorio si occupa proprio della ricezione dei clienti.

Va sottolineato come Fraquelli Bruna, in particolare, abbia dichiarato al G.I. di non aver notato il Franco quando egli entrò nel laboratorio, ma di averlo osservato mentre usciva, e di aver notato in quest'occasione che questi era solo; è ben vero che Fraquelli Bruna e Fraquelli Luigia si sono comportate, nel corso delle deposizioni, come due testi gravemente reticenti, ma alla fine, ammonite da questo G.I., esse si sono determinate a dire la verità sulla vicenda delle famose fotografie cui era legato l'alibi del Franco; e una volta ca-



## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

duta questa reticenza, di cui sono ormai note le ragioni, non si vede perchè dovrebbe ipotizzarsi una seconda reticenza sottostante, di cui sfuggono i motivi.

Per quanto riguarda Gomba Maurizio, d'altra parte, questi ha escluso che il Mutti (persona peraltro a lui ben nota) fosse presente al bar di Largo Vulci con il Franco, e lo ha escluso con la massima sicurezza. Nè può dirsi che il Gomba faccia confusione fra due diverse occasioni di incontro con il Franco, perchè egli si riferisce proprio a quella volta in cui il Franco gli aveva chiesto di procurargli un orologio da ferroviere, e cioè alla stessa occasione cui aveva fatto riferimento il Franco indicando il proprio alibi nel verbale 24 aprile 1979.

Le ipotesi prospettate pertanto dalla difesa del Mutti non trovano alcuna conferma nella risultanze processuali, delle quali sole è dato tener conto.

A proposito delle diverse memorie difensive pervenute a questo Ufficio ex art. 372 c.p.p. si precisa che verranno prese in esame in modo esplicito e specifico solo quelle considerazioni difensive alle quali non venga già data una risposta implicita qua e là nel corso della presente motivazione.

E' il caso di affrontare a questo punto talune argomentazioni e talune richieste avanzate, sostanzialmente in modo concorde, dai difensori di Pietro Mutti, di Sante Fatone e di Angelo Franco.

Lamentano i difensori che le accuse contro gli imputati si baserebbero principalmente sulle prime dichiarazioni rese da Rita Vitrani, Anna Maria Fatone e Sisinnio Bitti, dichiarazioni poi ritrattate e che sarebbero inficiate dalle violenze che poi costoro denunziarono di avere subito in Questura, e, relativamente alla Vitrani, dalla sua accertata immaturità. Inoltre la difesa Fatone, nella memoria 18/6/80, attira l'attenzione di questo Ufficio sul fatto che, in ordine alle denunce relative alle violenze in Questura, è intervenuto proprio in questi giorni un provvedimento di archiviazione via parte di altra sezione di questo stesso Ufficio Istruzione, e chiede che il relativo fascicolo sia acquisito per intero agli atti perchè, in caso di dibattimento, esso possa formare oggetto dell'istruttoria dibattimentale. Rilevano ancora i difensori la necessità di far piena luce sulle motivazioni che hanno spinto il teste Ferri Vincenzo a presentarsi spontaneamente al giudice facendo false dichiarazioni ai danni di Sisinnio Bitti, in modo tale da sollevare gravi dubbi in ordine alla genuinità (poi faticosamente accertata) dell'alibi di costui. Chiedono infine, a tale proposito, che vengano acquisiti gli atti relativi alle intercettazioni disposte da questo Ufficio nei confronti del Ferri, atti che furono a suo tempo in gran parte stralciati e trasmessi alla Procura emergendo dalle intercettazioni indizi di reati di varia natura non connessi alla presente istruttoria.

In proposito va osservato quanto segue:

- A) si è visto come il quadro indiziario che si è venuto delineando a carico degli attuali imputati, si sia ricostruito attraverso un iter



foglio 65

## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

logico il quale ha preso in considerazione in un primo tempo i soli elementi obbiettivi (come la circostanza della Renault R4) e le sole dichiarazioni sulle quali non potevano sorgere dubbi in ordine alla loro sicura attendibilità, precisamente: 1) le dichiarazioni di Michele Fatone e di Di Stefano Mimma; 2) le dichiarazioni di Fatone Anna Maria limitatamente alle parti che non furono mai ritrattate; 3) le dichiarazioni dei vari imputati, Bitti compreso, limitatamente alle parti che non furono mai ritrattate; 4) le dichiarazioni rese da Rita Vitrani limitatamente alle parti pacificamente confermate al G.I. e limitatamente alle parti che trovino elementi di riscontro aliunde. Si è anche visto come questo iter logico abbia portato al delinearsi di un primo quadro indiziario, che ha costituito il primo punto fermo ed un continuo quadro di riscontro onde valutare in seguito l'attendibilità di certe primitive dichiarazioni poi ritrattate (principalmente del Bitti e della Fatone Anna Maria), ovvero l'attendibilità delle relative ritrattazioni. Non appare quindi esatto l'assunto della difesa secondo cui il quadro indiziario a carico degli attuali imputati si reggerebbe sulle dichiarazioni da essa contestate in radice, le quali anzi sono state verificate sotto il profilo obbiettivo, e nel loro contenuto, raffrontandole con una precedente costruzione probatoria che prescindeva dalle dichiarazioni ritrattate. In altri termini questo Ufficio ha ritenuto di seguire un iter logico che gli consentisse di vagliare l'attendibilità di certe dichiarazioni controverse prescindendo dalla separata istruttoria, relativa alle denunce di violenza in Questura, che veniva portata avanti dalla Procura della Repubblica (proc. n. 1232/79-C-RGPM).

B) La richiesta avanzata dalla difesa del Fatone in data 18.6.1980 di acquisizione del proc. n. 1232/79-C RGPM trova riscontro nell'analoga richiesta avanzata dal P.M. (in data 2/3/1979 all'atto della formalizzazione) di acquisizione del processo stralcio una volta che lo stesso fosse stato definito, richiesta richiamata a foglio 29 delle requisitiarie definitive.

Si ritiene peraltro che, in questa fase di chiusura dell'istruzione, entrambe le richieste debbano essere disattese; infatti la richiesta del P.M., all'indomani di uno stralcio disposto per esigenze di "massima rapidità", come si legge nello stesso provvedimento di stralcio, presupponeva evidentemente che questo Ufficio potesse successivamente ed in tempi brevi disporre utilmente dei risultati dell'istruttoria stralcio quando ancora questa istruttoria formale era in pieno svolgimento.

Invece l'istruttoria stralcio è durata esattamente quanto l'istruttoria principale, e dell'avvenuta trasmissione ~~al~~ al G.I. per l'archiviazione la Procura della Repubblica di Milano non ha ritenuto di dare comunicazione a questo G.I. che apprendeva la circostanza ad archiviazione avvenuta, quando ormai i termini ex art. 372 c.p.p. erano scaduti.

In queste condizioni, acquisire agli atti un'istruttoria che, per la durata che ha avuto, parrebbe di complessità pari a quella dell'istruttoria principale, e che si è conclusa con una archiviazione, appare superfluo perchè, come si è detto precedentemente, la ricostruzione del ...



foglio 66

## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

quadro indiziario è avvenuta attraverso un iter logico che prescindeva dall'istruttoria stralcio. Con ciò non si vuole contestare alla difesa e al P.M. il diritto di far valere una diversa impostazione ma si ritiene che ogni decisione in merito all'acquisizione del processo numero 232/79-C RGPM spetti ormai al collegio dibattimentale.

C) Per quanto riguarda la posizione dei Testi Ferri, Giorgi e Rossi, ha osservato che essi sono stati raggiunti da una comunicazione giudiziaria per il reato di falsa testimonianza e sono stati sentiti più volte dal G.I., che, su conforme richiesta del P.M., ha pure messo sotto controllo i telefoni in uso al Ferri per cercare di acquisire elementi che potessero fornire una spiegazione al suo comportamento processuale. Da nessuna delle telefonate intercettate è stato però possibile desumere un qualsiasi lume: vi è una sola telefonata nella quale il Ferri accenna vagamente alla presente vicenda processuale, limitandosi peraltro ad esternare all'interlocutore il proprio disappunto, per il fatto di essere stato indiziato di reato.

Ad eccezione della sola telefonata suddetta, di cui veniva mantenuto in atti il verbale, tutti gli altri verbali di intercettazione telefonica sono stati poi stralciati da questo Ufficio e trasmessi in Procura per competenza, perchè, essendo da un lato del tutto irrilevanti ai fini di questo processo, apparivano invece rilevanti sotto tutt'altro profilo, emergendo da essi indizi a carico di più persone in ordine a reati del tutto diversi da quelli per cui si procede in questa sede, e per nulla ricollegabili alla presente vicenda giudiziaria. Non può pertanto accogliersi l'istanza della difesa di acquisizione di quel procedimento, mancando qualsiasi elemento di connessione con il presente procedimento.

Si rileva peraltro che le posizioni Ferri, Rossi e Giorgi, non sono affatto mature per una decisione e che si impone un loro approfondimento, potendosi ravvisare nel comportamento dei predetti gli estremi dei reati di calunnia e falsa testimonianza. Si ritiene pertanto di dover disporre lo stralcio di tali posizioni, e la prosecuzione dell'istruttoria in ordine ad esse.



## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Lo stato di agitazione che si è venuto a creare fra i membri del commando nelle ore e nei giorni immediatamente successivi trova un riscontro abbastanza eloquente nelle modalità assai peculiari con cui l'omicidio Torregiani, e il parallelo omicidio Sabbadin, verranno rivendicati.

Come si è già detto nel corso dell'esposizione in fatto, lo stesso 16 febbraio l'omicidio Torregiani viene rivendicato con una telefonata pervenuta alle ore 20 all'ANSA di Venezia, dai "Proletari armati per il comunismo". Senonchè, il giorno dopo alle ore 14,15, mentre sono in corso a pieno ritmo le operazioni di polizia intorno a Sante Fatone e alla sua Renault R4, perviene una seconda telefonata, stavolta all'emittente milanese "Radio Popolare", la quale diffida chiunque dall'attribuire ai "Proletari armati per il comunismo" gli omicidi "dei due negozianti". La mattina del 18 febbraio i due omicidi vengono rivendicati con un volantino in fotocopia firmato "Nuclei comunisti per la guerriglia proletaria", sigla assolutamente sconosciuta nel panorama terroristico italiano, e che in futuro non comparirà mai in nessun'altra occasione. La sera del 20 febbraio vengono rinvenuti il breve volantino in fotocopia ove si descrivono le armi dell'omicidio, nonchè il volantino "monco", pure in fotocopia, dal titolo "Attacchiamo gli agenti reazionari nel territorio", entrambi, come si è visto, privi di qualsiasi firma. In data 3.3.1979 perviene lo scritto, di nuovo in fotocopia e di nuovo anonimo, recapitato a un giornalista de "La Repubblica". Infine, il 21.3.1979, viene rinvenuto un pacco di circa 250 esemplari a ciclostile del noto volantino "Attacchiamo gli agenti reazionari nel territorio", stavolta recante in calce la firma "Proletari armati per il comunismo": come si è già osservato, l'esemplare di questo volantino rinvenuto il 20 febbraio altro non è se non una fotocopia ottenuta da un esemplare a ciclostile dello stock rinvenuto successivamente, dal quale è stato preventivamente ritagliato il lembo inferiore onde eliminare la firma di rivendicazione.

Tutto ciò non può che avere una spiegazione: il gruppo dei "Proletari armati per il comunismo", peraltro non nuovo ad azioni terroristiche, ha ritenuto evidentemente opportuno mantenersi nell'ombra e cercare di fuorviare gli inquirenti coniano una sigla del tutto inedita, data la situazione di estremo allarme che si era creata con la individuazione da parte della polizia della macchina del Fatone; a un mese dal fatto, peraltro, ha ritenuto che il pericolo fosse passato, e ha nuovamente deciso di rivendicare i due omicidi. Il che costituisce un'indiretta conferma della ricostruzione sin qui operata, specialmente se si tiene conto della circostanza riferita dalla Fatone Anna Maria (deposizione 17.2.1979) secondo la quale essa aveva visto qualche volta in mano al fratello Sante dei documenti "con la intestazione 'PROLETARI ETC.ETC;' e con lo stemma di una stella a cinque punte in un cerchio".

Va sottolineato a questo punto che un esemplare a ciclostile del volantino "Attacchiamo gli agenti reazionari nel territorio" (un esem





foglio 68

## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

giare identico a quelli dello stock del 21.3.1979, e quindi con tanto di sigla in calce) viene rinvenuto ai primi di luglio nell'appartamento di Ferrari Maria Pia in via Picozzi, dove viene arrestato Giuseppe Memeo, il quale ultimo, unitamente a Gabriele Grimaldi, viene poi coinvolto nell'omicidio Torregiani in base alle dichiarazioni di Valter Andreatta.

E' quindi il caso di passare ora alla valutazione delle posizioni di Giuseppe Memeo e di Gabriele Grimaldi in ordine all'imputazione di concorso nell'omicidio.

A tale proposito si rinvia alla lunga esposizione in fatto, nel corso della quale sono state riportate in modo particolareggiato (supra pagg. 34-36) le dichiarazioni di Valter Andreatta dalle quali emergono elementi a carico del Grimaldi e del Memeo in ordine all'omicidio Torregiani, in ordine al quale vengono indicati come i due sparatori, ed a taluni altri reati. Sempre nel corso dell'esposizione in fatto si è visto come l'Andreatta abbia poi tentato di ritrattare gran parte delle precedenti dichiarazioni accusatorie (supra pag. 38), e come appaia rilevante una certa lettera scritta dall'Andreatta dal carcere ai suoi amici di "Radio Black Out", che si è riportata pressochè integralmente nel presente provvedimento (supra pagg. 36-38).

Ebbene, sembra evidente che la ritrattazione di Andreatta non può che essere valutata alla luce della sua lettera a Radio Black Out, che ne fornisce inevitabilmente la chiave interpretativa. Ed infatti l'Andreatta scrive in quella lettera sofferta, non già di avere riferito in sede di interrogatorio circostanze accusatorie inventate di sana pianta, bensì di non essere riuscito a tenere duro, di avere ceduto per debolezza, di avere tradito, di avere "parlato", di essere una spia, un delatore, sia pure pentito. Inoltre, dalla postilla alla lettera stessa si desume come l'Andreatta abbia fatta "la scelta di ritrattare" nel quadro di una disperata ricerca di una strada che gli consentisse di riconquistarsi almeno in parte la sua credibilità nell'ambiente in cui egli si riconosce, che è l'ambiente della rivolta giovanile più radicale (non necessariamente della lotta armata), ambiente nel quale, storicamente, e per cause sociali su cui non è il caso qui di soffermarsi, viene considerato con sospetto o addirittura con ostilità ogni atto di collaborazione con le istituzioni ufficiali. Quelle dell'Andreatta è un atteggiamento comprensibile, ma proprio in quanto tale (in quanto egli stesso ne ha fornito involontariamente la chiave di lettura) non può sortire l'effetto processuale che egli vorrebbe, ma sortisce semmai l'effetto contrario.

Deve quindi concludersi che il tentativo di ritrattazione dell'Andreatta resta del tutto vano, e lascia intatto il peso delle sue precedenti dichiarazioni inerenti alle posizioni processuali di Giuseppe Memeo e Gabriele Grimaldi.

Va ora osservato che tali dichiarazioni di Andreatta, valutate in concreto nel loro contenuto, appaiono attendibili, in quanto trovano taluni riscontri oggettivi e non sono contraddette da alcuna delle



foglio 69

**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO**

altre risultanze istruttorie con le quali anzi risultano concordanti.

Vanno infatti evidenziate le seguenti circostanze :

- 1)- la partecipazione già ricordata del Grimaldi alla nota riunione a casa della Casagrande la sera dell'omicidio, unitamente al Fatone e al Sebastiano Masala, la sua scomparsa da Milano, poco comprensibile fino alle dichiarazioni dell'Andreatta;
- 2)- la perfetta coincidenza delle circostanze attinenti alla fase di consumazione dell'omicidio riferite all'Andreatta dal Memeo e dal Grimaldi con la ricostruzione della dinamica del fatto delittuoso quale emerge dall'istruttoria. Si pensi alla conferma avutasi in corso di istruttoria della iniziale intenzione del commando di ferire alle gambe il Torregiani; all'ulteriore conferma, venuta dalla perizia disposta sull'Alberto Torregiani, che ha senza dubbi di sorta attribuito ai colpi esplosi dalla pistola del padre il ferimento del figlio; alla conferma testimoniale che la vettura con cui gli assassini si assicurarono la fuga attendeva dietro l'angola, all'ulteriore conferma testimoniale che una seconda macchina attendeva non lontana i fuggiaschi per il trasbordo;
- 3)- l'inesistenza di inconciliabili contrasti tra i dati somatici del Grimaldi e del Memeo con le descrizioni fornite dai testimoni oculari dei due giovani che ebbero a freddare il Torregiani;
- 4)- la possibilità, concreta, emerge<sup>nte</sup> da una globale valutazione delle testimonianze acquisite, che il commando degli assalitori potesse anche essere composto da cinque persone;
- 5)- l'ulteriore possibilità altrettanto concreta, desumibile essa pure dalle testimonianze assunte, che si fosse verificato un intoppo nel momento in cui i fuggitivi salivano a bordo della Opel Ascona;
- 6)- la smentita eclatante, delle affermazioni del Memeo con le quali lo stesso, in sede di interrogatorio, aveva recisamente sostenuto di non avere conosciuto nè il Grimaldi nè l'Andreatta e, tanto meno, persone soprannominate, rispettivamente, "il Madre" o "Tart";
- 7)- il rinvenimento di cui si è già fatta menzione, all'interno dell'appartamento di via Picozzi, ove il Memeo venne arrestato con una grande quantità d'armi e di materiale, di una copia, integrale e completa, del volantino contenente la rivendicazione dei "Proletari armati per il comunismo" del duplice omicidio in danno del Torregiani e del Sabbadin.

Ciascuno dei punti sopra elencati merita qualche ulteriore considerazione.

Ad esempio, relativamente al punto 2), deve osservarsi che l'Andreatta non può essersi inventata la circostanza della primitiva intenzione del commando di limitarsi a ferire alle gambe il Torregiani. Si rileva infatti che tale circostanza, a parte i volantini di rivendicazione, è emersa chiaramente solo nel corso dell'istruttoria formale in base ad un atto che al tempo delle dichiarazioni di Andreatta era coperto da segreto istruttorio, e precisamente in base alla deposizione del teste Pennino, il quale ebbe a riferire quanto segue:



foglio 70

## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

" Vidi l'uomo che, colpito molto probabilmente alle gambe si accasciava sulle gambe mentre i due sparatori mi sembrò che sulle prime stessero per allontanarsi..... " (la perizia medico-legale conferma l'assunto, concludendo che i due proiettili che ferirono il Torregiani alle gambe furono i primi ad attingere la vittima).

Relativamente al punto 5), si osserva che da un'attenta lettura delle deposizioni Pennino, Gandieri e Sanapo, viste nel loro insieme, emerge come si sia veramente verificato un intoppo nel momento in cui i fuggitivi salivano a bordo dell'Opel Ascona, intoppo che deve attribuirsi proprio al fatto che l'autista si era attardato fuori dalla vettura, circostanza, anche questa che l'Andreatta non può essersi certamente inventata, e non può che aver saputo da persone direttamente coinvolte nel fatto. L'interpretazione delle tre testimonianze non è certamente semplice, trattandosi di testimonianze che si riferiscono ad una azione rapida e movimentata ad un tempo, di fronte alla quale le percezioni ed i ricordi dei testi oculari non possono non presentare imperfezioni e lacune: ad esempio, mentre il teste Pennino ha fatto caso solo a ciò che accadeva sul lato sinistro della vettura, le percezioni del teste Sanapo si sono limitate a quanto avveniva sul lato destro. In ogni caso tutti e tre i testimoni hanno decisamente percepito un certo "intralcio" e una certa confusione nella scena dei fuggitivi che salivano sulla Opel il che spiega come i testi tedesimi non siano stati in grado di precisare in modo soddisfacente quale dei membri del commando sia salito in macchina da questa o quella portiera.

Dalle tre deposizioni si possono comunque trarre le seguenti indicazioni:

a)- tutti e tre i testimoni hanno udito un colpo d'arma da fuoco, esploso da uno degli occupanti della vettura, una frazione di secondo prima che la macchina partisse il che rende attendibile quando asserito dal teste Pennino che vide uno dei due uomini armati sparare in aria nel momento di infilarsi in macchina dalla portiera posteriore sinistra, immediatamente prima della partenza della vettura. Anche il teste Cagnazzo, d'altronde, aveva riferito di avere visto "l'ultimo dei giovani" entrare in macchina dalla portiera posteriore sinistra immediatamente prima della partenza dell'Opel: che costui si identifichi in uno dei due giovani armati ( come dichiarano i testi Cagnazzo e Pennino) e non già nel terzo giovane che aveva aperto la fuga (come riferisce il teste Gandieri) è confermato dal fatto che i testi Gandieri e Sanapo pur avendo potuto osservare i due giovani che entravano in macchina dalle due portiere di destra, non hanno saputo dire da chi sia stato esploso il colpo di pistola percepito alla partenza dell'Opel.

b)- i testi Gandieri e Sanapo sono concordi nel riferire che due dei giovani fuggitivi sono saliti sull'Opel dalle due portiere di sinistra, circostanza sulla quale, pertanto, non vi è motivo di dubitare. In base alle considerazioni svolte sub a), deve ritenersi che questi due giovani si identificano non già nei due individui armati, come sembrano ritenere i due testi, bensì rispettivamente nel secondo

## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

individuo armato e nel terzo giovane che aveva aperto la fuga.


c) - i testi sono concordi nel riferire che l'individuo che aveva aperto la fuga (che per comodità chiameremo "il terzo giovane") aveva raggiunto la Opel Ascona con un certo anticipo rispetto ai due sparatori.

A questo punto va osservato che secondo il teste Gandieri il terzo giovane arrivando per primo alla Opel, aveva picchiato con la mano sul tetto della vettura come per fare un segnale all'autista, mentre immediatamente dopo, secondo il teste Pennino, si era verificato un accalcarsi di tre individui sul fianco sinistro dell'Opel: "vidi che uno dei due sparatori veniva spinto all'interno della vettura da una delle portiere di sinistra (direi dalla portiera posteriore sinistra) ad opera dell'altro sparatore e di un terzo individuo che poteva essere colui che era fuggito prima aprendo la strada; immediatamente dopo vidi che il secondo sparatore dopo aver esploso un colpo di pistola in aria, si infilava a sua volta nella portiera posteriore sinistra, dopo di che la macchina partiva immediatamente a velocità sostenuta. Probabilmente il terzo individuo sarà entrato in macchina da una delle portiere di destra, ma io non ci feci caso..... Non sono in grado di dire se la macchina a bordo della quale essi fuggirono avesse a bordo o meno un quarto individuo al posto di guida o se al posto di guida si sia messo uno dei tre".

Che vi fosse un quarto individuo con funzioni di autista dell'Opel è dimostrato dal numero degli occupanti (quattro) che ne furono visti uscire in via Varchi. Ciò premesso il dubbio del teste su chi mai potesse essere l'autista della Opel deriva dal fatto che egli vide chiaramente che non uno ma due individui erano entrati nella Opel dal suo lato sinistro: per il primo dei due, spintonato dentro, il teste non è sicuro che sia entrato dalla portiera posteriore, ma il secondo sì.

La prima ipotesi che si può fare per spiegare la scena descritta dal teste è l'ipotesi alla quale sembra credere il teste medesimo: due sparatori sono entrati entrambi a bordo dal lato sinistro della vettura, spintonandosi a vicenda e a loro volta spintonati dal terzo giovane, che poi è entrato in macchina dal lato destro. Questa ipotesi però non regge, perchè i testi Gandieri e Sanapo hanno concordemente dichiarato che non uno ma due individui erano entrati nella Opel dal lato destro.

L'unica ipotesi che rimane in piedi è allora quella che conferma la dichiarazione di Andreatta: il terzo giovane raggiunge di corsa la Opel e, notando che l'autista non è al suo posto picchia con la mano sul tetto della vettura per richiamare la sua attenzione, dopo di che si spinge dentro al posto di guida aiutato dal primo sparatore sopraggiunto nel frattempo; immediatamente dopo, mentre il primo sparatore sale a bordo dalla portiera posteriore sinistra esplodendo un colpo in aria, il terzo giovane si porta sul lato destro della vettura, intralciandosi con il secondo sparatore (v. teste Sanapo) nel frattempo sopraggiunto, con il quale sale a bordo dalle portiere di destra.





foglio 72

## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

D'altra parte, che l'autista avesse il "vizio" di uscire ogni tanto dalla macchina è confermato dal fatto che il teste Gandieri, nell'asso di tempo immediatamente precedente l'omicidio aveva notato ad un certo punto la Opel senza nessuno a bordo.

Per quanto riguarda l'inesistenza di inconciliabili contrasti tra i dati somatici del Grimaldi e del Memeo e le descrizioni fornite dai testimoni oculari, (punto 3, supra), va osservato innanzitutto che questi ultimi hanno fornito, dei due sparatori solo delle descrizioni piuttosto vaghe e imprecise e qua e là discordanti fra loro, con contrasti non da poco, ad esempio in ordine all'attribuzione di copricapi, ombrelli, sciarpe, occhiali, barbe più o meno incolte e baffi più o meno marcati all'uno o all'altro dei due. Gli unici dati su cui i testimoni sono realmente concordi fra loro riguardano l'età e il colore dei capelli dei due sparatori, entrambi descritti come giovani e con i capelli scuri. Anche sulla statura dei due giovani vi sono dei contrasti: ad esempio il teste Levi vide uno dei due mentre correndo perdeva la sciarpa (poi in effetti sequestrata e sottoposta ad indagini senza esito), e a costui attribuisce una statura di metri 1,85; ma la stessa scena fu notata anche dalla teste Rosatelli la quale, pur equivocando sulla natura dell'oggetto caduto al giovane, descrive costui come un individuo snello, ma di statura non molto alta, che indica intorno ai metri 1,68.

In ogni caso i testi sono concordi nel descrivere i due giovani come uno più alto dell'altro, il che, nella costruzione accusatoria emergente dalle dichiarazioni di Andreatta, li identificherebbe nel Grimaldi (il più alto) e nel Memeo (il più basso).

E' facile osservare come il Grimaldi sia uno di questi tipi dinoccolati che, specialmente quando corrono danno l'impressione di essere più alti di quanto in realtà non siano: tanto è vero che il teste Paolo Mastroianni, amico di Annia Casagrande, riferisce che quest'ultima gli aveva descritto il Grimaldi "come un tipo alto e magro". Si può quindi concludere che le caratteristiche fisiche del Grimaldi e del Memeo non contrastano con le descrizioni dei due sparatori fornite dai testi oculari, non solo per quanto attiene all'età ed al colore dei capelli ma anche per quanto attiene alla statura dei due giovani omicidi, uno dei quali viene descritto da più di un teste come "alto e magro".

Per quanto riguarda il primo degli elementi elencati a pagina 69 va osservato che la presenza del Grimaldi alla nota riunione in casa della Casagrande, nel corso della quale, come si è visto, si parlò dell'omicidio Torregiani e dell'individuazione del Fatone da parte della polizia, bensì concilia con l'ipotesi di una diretta partecipazione del Grimaldi all'omicidio. Altrettanto dicasi del fatto che il Grimaldi, dopo l'arresto della Casagrande abbia sentito l'esigenza di rendersi irreperibile, circostanza che solo dopo le dichiarazioni di Andreatta trova una sua logica spiegazione.

Le dichiarazioni rese dal Grimaldi in sede di interrogatorio non



foglio 73

## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

forniscono nessun elemento che possa far ritenere che l'Andreatta abbia detto il falso. Ed è anzi il Grimaldi a dire palesemente il falso in ordine a talune circostanze relative alla sera del 16 febbraio. Così quando sostiene, smentito da tutti gli altri, di essere arrivato per ultimo dalla Casagrande, e di aver saputo da quest'ultima nella stanza da bagno che Fatone si sarebbe fermato lì a dormire (e la Casagrande lo smentisce su questo punto, ancora nell'interrogatorio del 30.4.1980); così ancora quando sostiene che Sebastiano Masala non era presente alla riunione (verbale 22.2.1980), mentre tutti gli altri lo danno presente, e lo stesso Sebastiano ammette di esserci stato (pur negando, dal canto suo, che ci fosse Gabriele); o ancora quando sostiene che dalla Casagrande non si parlò dell'omicidio né dei motivi per cui Sante Fatone si fermava lì quella notte, laddove è ormai acclarato che sia dell'uno che degli altri si parlò abbondantemente; ovvero, <sup>infine, quando sostiene che quella sera all'Operetta,</sup> pur essendo in compagnia di Sebastiano Masala (oltre che del Memeo e del Masala Marco) non si parlò né di Sante Fatone né dell'omicidio, laddove è acclarato che proprio Sebastiano Masala si stava adoperando per trovare un letto per il Fatone in casa della Casagrande, e che poi in casa di quest'ultima si parlò proprio della scomoda posizione del Fatone a seguito dell'omicidio.

In verità, proprio il fatto che il Grimaldi dica di essersi incontrato all'Operetta con il Memeo e il Masala Sebastiano, e che nello stesso luogo si sia portato, come è noto, il Fatone prima di andare in piazza Firenze, e che subito dopo Sebastiano abbia contattato il Mutti, induce a ritenere che l'appuntamento di cui il Fatone aveva parlato a sua sorella fosse proprio un appuntamento con questi amici: il che non può che attribuire agli incontri che ruotano intorno all'Operetta le caratteristiche delle cosiddette "riunioni di bilancio" per commentare, analizzare e valutare gli effetti e le possibili conseguenze dell'operazione compiuta. Ciò spiega la reticenza di tutti in ordine all'argomento delle conversazioni tenute all'Operetta, dove ad esempio il Memeo ammette di essere stato la sera del 16 febbraio (ma negando che vi fossero i Masala) e solo dopo che gli contestano le dichiarazioni del Grimaldi.

Per quanto riguarda il Memeo, è sintomatico che costui (punto 6 supra) nell'interrogatorio del 19.11.1979 abbia negato in radice addirittura di conoscere sia l'Andreatta che il Grimaldi, abbondantemente smentito da dichiarazioni di tenore contrario rese da William Vaccher, Marco Campari e Giuseppe Miotti; ed abbia altresì negato di essere noto con il soprannome di Terùn (cosa peraltro da lui spontaneamente dichiarata nell'interrogatorio del 17.7.1979). Nel successivo interrogatorio del 5.2.1980 il Memeo rivede la propria posizione e ammette di conoscere sia il Grimaldi che l'Andreatta, ma nega di essere mai stato a casa di quest'ultimo.

Senonchè nell'interrogatorio del 6.2.1980 il Grimaldi smentisce in modo eclatante il Memeo, riconoscendo di avere frequentato assiduamente quest'ultimo anche in epoca immediatamente antecedente e successi-



foglio 74

## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

va all'omicidio Torregiani; di essere effettivamente andato col Memeo dall'Andreatta nella tarda sera del 18.2.1979, pernottandovi due notti, dopo aver affanosamente cercato la Casagrande sia dalla notte precedente; di essere andato dall'Andreatta ritenendo probabile che la Casagrande fosse stata fermata dalla Polizia e per timore di essere ricercato, e di esservi andato in effetti armato di pistola; di avere effettivamente parlato con l'Andreatta dell'omicidio Torregiani, sia pure, a suo dire, solo perchè era il fatto di cronaca più importante ricollegabile a eventuali perquisizioni e fermi, e di avere accennato nella conversazione, persino alla Renault R4 del Fa-tone, di cui a suo dire si parlava "nell'ambiente".

Naturalmente il Grimaldi nega che lui e il Memeo abbiano confessato all'Andreatta di avere ucciso il Torregiani, ma il fatto stesso che essi si siano recati dall'Andreatta per lo scopo dichiarato di evitare le ricerche e le indagini della polizia, alla luce delle altre considerazioni che si sono venute esponendo, rende attendibile la versione di Andreatta. Va aggiunto che anche il Memeo, nel successivo interrogatorio dell'11.2.1980, finisce con l'ammettere sostanzialmente le circostanze che sono già state ammesse dal Grimaldi.

A questo punto non si può non osservare come esista un ulteriore argomento che finisce col confermare le dichiarazioni accusatrici dell'Andreatta: la successiva ritrattazione di quest'ultimo, infatti, appare doppiamente inattendibile, perchè l'Andreatta ritratta sostenendo che Grimaldi e Memeo non sarebbero mai venuti a casa sua, il che, dopo le ultime dichiarazioni di costoro, si rivela manifestamente falso.

Che Grimaldi e Memeo siano coinvolti nell'omicidio Torregiani, d'altronde, trova un'ultima conferma (pag.69 punto 7) nel fatto che nell'appartamento di via Picozzi, dove il Memeo viene arrestato, si trova un esemplare a ciclostile del famoso volantino siglato "Proletari armati per il comunismo", che rivendica gli omicidi Torregiani e Sabbadin, il che rende plausibile l'ulteriore dichiarazione di Andreatta, secondo cui il Memeo appartenerrebbe appunto al gruppo dei "Proletari armati per il comunismo".

E' infine appena il caso di accennare all'alibi, sia pure vago, che il Memeo aveva fornito nell'interrogatorio del 19.11.1979, secondo cui egli, alla data del 16.2.1979, si trovava "probabilmente" ricoverato all'Ospedale Militare. Poichè questo "alibi" è stato smentito su tutta la linea, non solo dagli accertamenti presso l'ospedale, ma successivamente anche dallo stesso Memeo, deve ritenersi che egli l'avesse indicato semplicemente per prendere tempo. Per quanto riguarda l'alibi di Gabriele Grimaldi, ruotante intorno alla persona del Prof. Mario Geymonat, si è già detto abbastanza diffusamente nel corso dell'esposizione in fatto (supra pagg. 44-46) come esso sia decisamente caduto.

In ordine alla posizione di Gabriele Grimaldi è comunque necessario aggiungere qualche considerazione a seguito di talune obiezioni.



foglio 75

## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

mosse dai suoi difensori nella memoria 17.6.1980.

Sostiene la difesa Grimaldi che le circostanze attinenti alla fase di consumazione dell'omicidio Torregiani (il fatto della primitiva intenzione di azzoppare, e il fatto del ferimento del figlio dell'orefice da parte del padre) ben potrebbero essere state desunte dall'Andreatta dai normali organi di stampa, i quali sin dal 5.3.1979 pubblicarono la notizia in merito a tali circostanze. Va però osservato che il principale elemento di riscontro delle dichiarazioni Andreatta è costituito non tanto dai fatti suindicati, quanto dalla circostanza dell'intoppo dovuto al fatto che l'autista della Opel Ascona aveva lasciato il posto di guida proprio nel momento cruciale della fuga. In ordine a tale circostanza si rinvia a quanto esposto nelle pagine precedenti, osservando che essa non può essere stata riferita all'Andreatta <sup>se non</sup> da persone direttamente coinvolte nel fatto, dal momento che si tratta di circostanza mai resa pubblica e desumibile solo da una <sup>non</sup> facile lettura di deposizioni testimoniali coperte da segreto istruttorio.

Per quanto riguarda poi i dubbi sollevati dalla difesa Grimaldi sull'attendibilità generale di Andreatta, sulla base di una perizia medico-legale in atti, va osservato che si tratta di una perizia disposta in un separato procedimento a carico del predetto per la detenzione di alcune dosi di hashish, perizia acquisita in copia ex art. 165 bis c.p.p... Sostiene la difesa Grimaldi che non si potrebbe dare alcun credito alle dichiarazioni di Andreatta, in quanto tossicodipendente, omosessuale, <sup>così come si può dedurre dai documenti</sup> peraltro, è palesemente privo di rilievo: quel che conta è che, ad una lettura complessiva della perizia in questione, emerge sostanzialmente un giudizio che è ben diverso da quello che adombra la difesa Grimaldi. Il perito infatti si esprime in questi termini: "Lucido, coerente, ben partecipe e presente, ... il soggetto ha dimostrato ottime capacità di verbalizzare e di indagare, con intensa introspezione, sulle motivazioni del suo agire, sulla scelta della sua vita, sui problemi che hanno travagliato i suoi anni giovanili. E' subito apparso come individuo dalla vivace intelligenza, di tipo più speculativo che concreto, dalla significativa prospettiva introspettiva, ben in grado di effettuare osservazioni, giudizi, critiche ben pertinenti, sia nei confronti di sé sia nell'ambito di argomenti di più generica ampiezza. Non si sono rilevati disturbi di ordine percettivo, nessuna compromissione della coscienza, nè alterazioni della ideazione di significato patologico. Ottime le capacità di rievocazione sia nei confronti di avvenimenti lontani, sia di fatti recenti; memoria di fissazione ben efficiente; precisione nella ricostruzione di avvenimenti, fatti o sentimenti. Assente qualsiasi segno di deterioramento mentale o di patologia del pensiero".

Alla luce di quanto esposto nelle pagine precedenti, si deve pertanto concludere che anche Gabriele Grimaldi e Giuseppe Memeo (oltre a Sante Fatone, Sebastiano Masala e Pietro Mutti) sono raggiunti da sufficienti indizi che ne giustificano il rinvio a giudizio in ordine all'imputazione di concorso nell'omicidio Torregiani.





foglio 76

## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Va osservato a questo punto che il rinvio a giudizio di cinque persone con l'accusa di concorso nell'omicidio Torregiani non è necessariamente incompatibile con le risultanze processuali, le quali non contrastano con l'ipotesi che i membri del commando siano stati cinque piuttosto che quattro (pag.69, punto 4).

Ed infatti, la pericolosa vicinanza fra il punto del trasbordo (via Tarchi) e il punto di partenza della Opel (via dei Capitani), rende verosimile che la "squadra" abbia operato assicurando preventivamente la presenza di un quinto uomo in attesa al posto di guida della Renault/4.

Secondo le difese di Mutti e di Grimaldi questa ipotesi non sarebbe sostenibile, perchè il teste Cagnazzo ha parlato solo di quattro individui ed il fatto che il teste Cagnazzo non abbia notato nessuno salire dalle portiere posteriori della R/4, secondo la difesa Mutti, escluderebbe che vi fosse una quinta persona alla guida di questa autovettura. Ma in verità il teste oculare non ha saputo dire niente di preciso in ordine alle modalità con cui i due fuggitivi salivano a bordo della R/4 (ed in particolare in ordine alla portiera da cui ciascuno dei due entrò in macchina): il teste concentrò la propria attenzione sul numero di targa, nel sorpassare la R/4 e proseguì per la sua strada senza poi neppure voltarsi indietro. Pertanto, nessuna indicazione, nè in positivo nè in negativo, si può desumere dalla deposizione del teste Cagnazzo in ordine alla presenza o meno di un quinto uomo a bordo della R/4.

Sul punto, quindi, si può esclusivamente impostare un discorso di maggiore o minore probabilità, di maggiore o minore verosimiglianza nonché di compatibilità con le risultanze processuali valutate nel loro complesso.

Questo Ufficio è ben consapevole del fatto che la teste Fatone Anna Maria, nelle deposizioni 17-18 febbraio 1979, ebbe a dichiarare come suo fratello Sante le avesse riferito che insieme con alcuni amici aveva ucciso un uomo e che l'azione era stata compiuta da quattro persone lui compreso; il che contrasterebbe con l'ipotesi di un commando composto da cinque persone. Peraltro, la dichiarazione di Anna Maria Fatone non appare sufficiente per dirimere ogni incertezza sul numero dei membri del commando. Non si intende con questo dire che vi siano elementi per ritenere con sicurezza che Anna Maria Fatone abbia interpretato tale, in ordine al numero degli operanti, il racconto di suo fratello; ma si intende semplicemente dire che esiste la concreta possibilità che essa sia incorsa in un equivoco, e che Sante Fatone possa averle invece parlato di quattro persone oltre a lui o addirittura possa essersi astenuto su qualsiasi indicazione sul numero.

Che esista in concreto tale possibilità si desume dalle seguenti considerazioni:

Anna Maria Fatone ha detto di non aver saputo da suo fratello con chi esattamente egli avesse fatto l'operazione Torregiani, ma di avere pensato ai due Masala e al Bitti, con cui Sante era spesso insieme. E' noto che anche Rita Vitroni ritenne di individuare, come compagni di Sante nell'operazione, Sebastiano Masala, Marco Masala e Sisinnio Bitti, incorrendo in un grossolano errore relativamente al secondo e al terzo. Sembra importante cercare di capire, per quanto possibile,



foglio 77

## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

la genesi dell'errore in cui incorse la Vitrani, ed a tale scopo è il caso di riprendere in esame la famosa riunione a casa della Casagrande, che questo Ufficio, a differenza del P.M., non ritiene essere stata precisamente una "riunione di bilancio".

Ed infatti, in base alla stessa impostazione accusatoria, è difficile considerare "riunione di bilancio" un incontro al quale non parteciparono due dei membri della "squadra", mentre un terzo membro vi partecipò solo per pochi minuti.


In realtà, è molto più logico ritenere che la vera riunione di bilancio dell'operazione si fosse già svolta prima, nell'incontro o negli incontri avvenuti all'Operetta o che comunque ruotavano intorno all'Operetta, come d'altronde si è già avuto modo di dire: e non a caso proprio all'Operetta si decide di andare dalla Casagrande e si creano le premesse per consentire ~~wwwwww~~ al Fatone di pernottare presso di lei; non a caso, poi, proprio all'Operetta, come si è già detto, e non dalla Casagrande, deve ritenersi che il Bitti abbia avuto ampi ragguagli, quanto meno da suo cugino Sebastiano, in ordine ai fatti di quel giorno, sui quali però non è pensabile che egli non fosse stato già messo al corrente, almeno a grandi linee, quando verso le ore 18 gli era stato detto che era successo "un casino".

D'altra parte, sempre partendo dall'impostazione accusatoria, il fatto che nè la Vitrani nè il Bitti abbiano percepito in alcun modo che il Grimaldi potesse essere coinvolto nell'omicidio, ed abbiano invece in seguito indicato o ritenuto di individuare come partecipanti al delitto talune persone poi risultate estranee (il Bitti e il Marco Masala da parte della Vitrani, il Franco Angelo da parte del Bitti) indica che in casa della Casagrande si parlò sì dell'omicidio, ma più che altro in funzione delle esigenze contingenti di Sante Fatone; e non vi furono ragioni per fare chiaramente i nomi dei membri del commando, nè di fare chiaramente discorsi in base ai quali persone che, come la Vitrani e il Bitti, erano estranei al fatto, potessero chiaramente e precisamente individuare tutti gli autori dell'omicidio.

Ed ecco allora che si può avanzare un'ipotesi, verosimile, sulla genesi dell'errore di Rita Vitrani: essa sa, per averlo sentito dire da Sante, che questi ha commesso un omicidio con degli amici; sa che a casa della Casagrande suo zio trova un rifugio per sfuggire alla polizia; in luogo nota la presenza, oltre di un giovane a lei sconosciuto, anche di Marco e Sebastiano Masala e di Sisinnio Bitti che lei sa molto amici di Sante, ed in base ad un falso sillogismo li considera come i partecipi dell'omicidio.

Il fatto che Anna Maria Fatone abbia pensato pure lei alle stesse tre persone, si spiega solo ritenendo che la mattina successiva di sabato 17 febbraio la Fatone abbia parlato, come è ovvio, con sua figlia Rita, e sia stata suggestionata dal racconto di costei.

Vi è quindi la concreta possibilità che l'affermazione della Fatone, secondo cui i membri del commando erano quattro, non sia tanto la conseguenza di una notizia avuta da suo fratello Sante, quanto una ricostruzione a posteriore basata sulle valutazioni erranee di Rita Vitrani.





foglio 78

## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

In conclusione, mentre da un lato le risultanze dell'istruttoria hanno portate a raccogliere indizi sufficienti, in ordine all'omicidio Torreggiani a carico di cinque persone, sì da giustificarne il rinvio a giudizio, si deve ritenere che le stesse risultanze istruttorie, globalmente considerate, non contrastino con l'ipotesi che proprio cinque potessero essere i membri del commando omicida; e ciò tenuto conto, come già si è detto, della vicinanza dell'auto del Fatone al luogo dell'omicidio, la quale induce a ritenere probabile che proprio il Fatone vi si potesse trovare a bordo in attesa dei compagni in fuga.

Qualche altra considerazione va inoltre aggiunta in ordine alla posizione di Sante Fatone, a seguito della memoria del suo difensore.

Va osservato innanzitutto che nel quadro indiziario che si è venuto delineando Sante Fatone, come si è visto, non viene individuato come uno dei materiali sparatori: costoro vengono infatti individuati, in base alle dichiarazioni di Andreatta, nel Grimaldi e nel Memeo. Appaiono quindi prive di rilievo talune obiezioni avanzate dalla difesa Fatone in ordine alla non attribuibilità al Fatone della sciarpa caduta ad uno dei due sparatori in piazza Bausan, ed in ordine alla non corrispondenza delle caratteristiche fisiche del Fatone alle descrizioni dei due sparatori fornite dai testi oculari. Ed infatti, se il Fatone si preoccupò di modificare le proprie sembianze tagliandosi barba e capelli, ciò è dovuto, come si è visto, al fatto che egli voleva sfuggire alle ricerche della polizia, e non già perchè temesse eventuali riconoscimenti da parte di testimoni.

Che il Fatone d'altronde, non possa identificarsi in uno degli sparatori può trovare un'indiretta conferma nella dichiarazione di Fatone Anna Maria, secondo cui Sante le avrebbe detto che nell'operazione Torreggiani "c'era andato di mezzo anche un bambino, ma che questo era successo per sbaglio": ciò infatti non contrasta con l'ipotesi che Sante Fatone, alle 19.30 di quel giorno, potesse non essere ancora a conoscenza del fatto che il figlio del Torreggiani era stato colpito dal padre, e non, per sbaglio, da uno dei suoi amici, circostanza sulla quale solo i due sparatori potevano avere le idee chiare.

E' logico ritenere, allora, che i due giovani che il teste Cagnazzo vide correre a piedi verso piazzale Lugano, quando il commando in fuga si divise in due tronconi in via Varchi, vadano identificato in Grimaldi e Memeo; e poichè non risulta che costoro si siano più rivisti con i compagni nel corso del pomeriggio, si spiega come il Fatone possa essere rimasto all'oscuro fino a sera di come realmente erano andate le cose in via Mercantini. Se poi si considera che Sante Fatone, Sebastiano Masala e Pietro Mutti furono visti dal Bitti insieme verso le ore 18 nelle note circostanze, si può ritenere verosimile che proprio loro tre si siano allontanati dalla via Varchi a bordo della Renault R/4.

Altra obiezione della difesa Fatone è che risulterebbe che il giorno 16 febbraio Sante sia uscito di casa alle ore 14 a piedi: l'assunto però non è esatto, perchè il fatto che Michelino Vitrani arrivando dalla nonna pochi minuti dopo che Sante era uscito di casa, abbia riferito a Rosa Scarano di avere visto ancora la Renault parcheggiata in via S. Rita non significa che tale auto non sia stata poi subito dopo prelevata dal



foglio 79

**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO**

Fatone; tanto più che prima delle 18 il Fatone stesso risulta aver parcheggiato la vettura in via Ettore Ponti.

Passando ad esaminare gli elementi costitutivi del reato di omicidio ascritto ai cinque imputati più volte citati, si sottolinea come la contestazione del fatto sia stata adeguata alle risultanze processuali che hanno escluso in capo agli aggressori un'iniziale volontà di uccidere il Torregiani. Se ciò, giustamente, ha portato all'esclusione della aggravante della premeditazione, non di meno non si possono nutrire dubbi di sorta sulla sussistenza dell'elemento intenzionale del reato nella fase successiva all'esplosione dei primi colpi che attinsero il Torregiani alle gambe. E' sufficiente richiamare il famoso dattiloscritto in tre facciate fatto rinvenire con allegati, al giornalista di "La Repubblica", da ritenersi autentico, per convincersi di come, davanti all'abbozzo di reazione da parte della vittima, la volontà degli aggressori fu quella di ucciderla. Il numero dei colpi esplosi al suo indirizzo in questa seconda fase delle zone vitali attinte dai colpi degli sparatori confermano nell'assunto.

L'aggravante contestata a Grimaldi e Memeo di avere organizzato la cooperazione nel reato discende dal fatto che essi vengono riconosciuti, come si vedrà, organizzatori della banda armata nel cui ambito l'omicidio deve ritenersi maturato.


Naturalmente devono essere prosciolti dall'accusa di concorso nello omicidio Torregiani (capo 52), e con la formula più ampia, gli imputati Sisinnio Bitti, Marco Masala e Angelo Franco, che sono risultati estranei al fatto: in proposito è sufficiente richiamare le considerazioni svolte a proposito dei loro alibi nel corso dell'esposizione del fatto. Conseguentemente gli stessi imputati vanno prosciolti anche in ordine al porto e alla detenzione delle armi e munizioni materialmente usate per l'omicidio (capi 53 e 54).

Per il porto e la detenzione delle armi e delle munizioni usate per l'omicidio dovranno essere rinviati a giudizio gli stessi cinque imputati chiamati a rispondere dell'omicidio stesso: trattandosi infatti di reati direttamente connessi all'omicidio di cui al capo 3) della rubrica, debbano necessariamente valere le stesse considerazioni svolte a proposito di quest'ultimo reato in ordine alla attribuibilità del fatto. Tuttavia, il reato di detenzione delle armi materialmente usate per l'omicidio verrà ripreso in esame più avanti sotto il profilo della sua corretta prospettazione giuridica.

Grimaldi, Memeo, Fatone, Mutti e Masala Sebastiano vanno inoltre rinviati al giudizio relativamente alla ricettazione della vettura OPEL Ascona, così come contestata al capo 4) della rubrica.

Si sottolinea che nell'assoluta mancanza di elementi per sostenere che due o più coimputati dell'omicidio del Torregiani si fossero, il giorno antecedente l'uccisione dell'orefice, impadroniti sotto la minaccia di un'arma dell'autovettura Opel Ascona usata per la fuga dal luogo del delitto, in applicazione del principio del favor rei si è contestata a tutti i prevenuti la ricettazione dell'autovettura in questione, reato del quale sussistono in concreto tutti gli elementi costitutivi.

Poichè invece in un primo tempo era stato contestato agli imputati





foglio 80

**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO**

(Fatone, Masala S., Mutti, Bitti S., Masala M. e Franco) il concorso nella rapina della Opel Ascona (capo 51), tutti i predetti imputati vanno prosciolti da tale reato per non aver commesso il fatto.

I medesimi sei imputati vanno inoltre prosciolti perchè il fatto non sussiste, del reato loro contestato di tentato omicidio ai danni di Torregiani Alberto, essendo acclarato che, come si è detto, il ragazzo fu ferito da un colpo di pistola esploso da suo padre.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping, interconnected strokes.



foglio 81

## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Per quanto riguarda la posizione di Annia Casagrande, imputata di favoreggiamento come da capo 46) della rubrica, va osservato come a suo carico sussistano sufficienti indizi per il rinvio a giudizio. Risulta infatti accertato, in base a quanto argomentato nella lunga motivazione relativa al reato di omicidio, che la ragazza, la sera del 16 febbraio 1979, ricevette in casa propria Sante Fatone e Sebastiano Masala, oltre al suo ragazzo Grimaldi Gabriele, accettando di ospitare per la notte il Fatone che ella, come si è visto, sapeva ricercato dalla polizia in relazione all'omicidio Torregiani, ed allo scopo preciso di aiutarlo a sottrarsi alle ricerche della polizia. Le affermazioni della Casagrande, di non aver saputo che il Fatone fosse ricercato dalla polizia, e di non aver saputo nulla dell'omicidio, contrastano con le risultanze processuali esposte nelle pagine precedenti, alle quali si rinvia. Si è detto che la riunione a casa della Casagrande non può essere considerata come una "riunione di bilancio"; tuttavia si è visto come essa abbia avuto lo scopo di studiare le soluzioni migliori per il drammatico e contingente problema che assillava il Fatone, non solo limitatamente a quella notte, bensì anche in vista della futura latitanza. Non a caso alla riunione hanno partecipato il Grimaldi e il Masala Sebastiano, individuati come i due membri del commando omicida, che avevano pertanto essi stessi interesse a che il Fatone sfuggisse alle ricerche. Essendosi la Casagrande prestata a ospitare questa riunione, emergono a suo carico indizi di favoreggiamento, non soltanto nei confronti del Fatone, ma anche nei confronti di Sebastiano Masala e Gabriele Grimaldi. In tal senso va pertanto riformulato il capo 46) delle imputazioni, e non nel senso indicato dal P.M., posto che non sussiste invece alcun elemento per ritenere chela Casagrande abbia favoreggiato anche il Mutti, il quale, come si è visto non si è recato quella sera a casa sua. Mentre il favoreggiamento nei confronti del Fatone e del Masala Sebastiano è stato regolarmente contestato alla imputata, il favoreggiamento nei confronti del Grimaldi non ha costituito oggetto di nessun mandato; peraltro la Casagrande è stata interrogata sul fatto anche recentemente, e dopo l'incriminazione del Grimaldi, per cui ben può essere disposto il rinvio a giudizio anche per il favoreggiamento nei confronti di quest'ultimo. La Casagrande va invece prosciolta dall'imputazione di favoreggiamento nei confronti del Bitti e del Marco Masala, perchè il fatto non sussiste, essendo risultati costoro estranei all'omicidio, e mancando quindi i presupposti del favoreggiamento.



foglio 82

## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Sotto il capo 2a) e 2b) della rubrica è stato contestato agli imputati Fatone Sante, Masala Sebastiano, Mutti Pietro e Masala Marco il reato di detenzione qualificata di armi ed esplosivi per i fini indicati nel reato di banda armata. Dello stesso reato di detenzione finalisticamente qualificata debbono altresì rispondere, in altri capi della rubrica, tutti gli altri coimputati nel reato di banda armata (con la sola eccezione degli imputati Franco Angelo e Crippa Giuseppe), per i quali sussiste la prova di aver avuto la disponibilità immediata di armi ed esplosivi, in quanto risulta che gli stessi hanno dimorato per ~~un~~ periodi più o meno prolungati in luoghi in cui si trovava tale materiale come si dirà più analiticamente trattando le posizioni dei singoli imputati.

Una prova siffatta la si può ritenere processualmente raggiunta in particolare per il Fatone, il Masala Sebastiano, il Mutti e il Masala Marco in ordine ai reati di cui ai capi 2a) e 2b). Non ci si nasconde che nei confronti di detti imputati manca un verbale di sequestro nel quale risulti consacrato il loro rapporto con le armi. Non di meno il rapporto degli stessi con armi ed esplosivi deve ritenersi comprovato sulla base di quegli stessi elementi probatori che hanno portato alla loro incriminazione per reati di natura terroristica contestati in concorso con la banda armata di cui si parlerà, e consumati mediante impiego di armi ed esplosivi. Non sembra dubbio, infatti, che i reati predetti concretamente attuati facendo uso delle armi o di ordigni esplosivi, oltre a comportare necessariamente un porto, evidentemente illegale, delle stesse armi e degli stessi esplosivi, presuppongano, nella fase immediatamente antecedente il porto la detenzione dei medesimi e, quindi, la loro immediata disponibilità. Detenzione che, se il reato per la cui consumazione le armi e gli esplosivi sono stati impiegati, ~~è~~ venga posto in essere per un fine che possa identificarsi in uno di quelli perseguiti dalla banda armata di appartenenza, viene ad essere automaticamente qualificata da quello stesso fine che è anche il fine previsto dall'art. 21 della Legge 20/4/75 n. 110.

Conseguenza logica e giuridicamente necessitata di quanto si è venuti esponendo, è che, tutte le volte in cui, per una non corretta qualificazione giuridica dei fatti, in uno con il reato di detenzione qualificata (tanto più se redatto in termini generici, come è avvenuto nell'ordine di cattura 18/2/79) sia stata contestata anche la detenzione semplice di armi o esplosivi correlata con l'esecuzione di reati di natura terroristica e, per di più, nei riguardi di questi aggravata quale reato previsto ex art. 62 n. 2 C.P., i singoli episodi di detenzione semplice confluiscono necessariamente nel reato di detenzione qualificata in quanto assorbiti dal medesimo. Non si può negare, infatti, che l'ambito delle finalità della detenzione delle armi da parte dei componenti della banda sia molto più ampio e indeterminato dell'ambito delle finalità di un porto illegale delle medesime armi per il quale ultimo, e solo per esso, il rapporto con il reato che si accinge a compiere è diretto e immediato. Ciò non avviene, invece, per la detenzione che precede il porto, nel cui ambito i fini che la giustificano non possono <sup>non</sup> essere genericamente proiettati verso quelli del sodalizio di appartenenza, senza che si possa con-

## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

cretamente procedere a distinzioni temporali.

Pertanto si è proceduto, da un lato, alla riformulazione del capo di imputazione per l'art.21 della legge 10/4/75 n.110, comprendendo nello stesso tutte le armi oggetto di detenzione non qualificata, nonché alla riformulazione dei reati di porto illegale delle medesime armi eliminando dagli stessi la detenzione e la continuazione; dall'altro, alla separazione della posizione del Masala Marco che non ha partecipato all'omicidio Torregiani, da quella degli altri coimputati.

La rivalutazione che si è venuti operando della fattispecie prevista dall'art.21 della L.10/4/79 n.110 che ha, fin dalla data del 18/2/79 (allorchè venne emesso l'ordine di cattura per banda armata e reati connessi anche nei confronti del Masala Marco e del Masala Sebastiano e del Fatone Sante) e dalla data del 2/3/79 (allorchè venne emesso analogo ordine nei confronti del Mutti Pietro) costituito oggetto di valida contestazione fatta sempre salva dai successivi provvedimenti restrittivi, ~~invece~~ ha comportato la ~~re-~~missione in data 22/5/80 di nuovo mandato di cattura in ordine al reato di cui al capo 2<sup>b</sup>) della rubrica, nei confronti di Masala Marco, erroneamente scarcerato in data 6/9/79 per decorrenza dei termini di carcerazione preventiva, mandato di cattura alla cui motivazione si fa integrale richiamo.

Per le considerazioni già svolte ed in perfetta armonia con il ragionamento logico giuridico che si è prospettato, si evidenzia come gli elementi di responsabilità degli imputati in ordine al reato di detenzione qualificata di armi, elementi atti, a giustificarne e imporne il rinvio a giudizio, siano quelli stessi che verranno evidenziati trattando dei reati per l'esecuzione dei quali vennero usate le armi di cui al capo di accusa, nonché quelli che verranno esposti a sostegno della sussistenza e della attribuibilità ai prevenuti del reato di banda armata.

Per quanto in particolare attiene alla detenzione e porto delle armi provenienti da Latina (capi 2a) e 2b), 7a), 7b), 7c) della rubrica) le dichiarazioni della teste Fatone Anna Maria avvalorate da risultanze oggettive (l'incidente stradale occorso agli imputati e all'Orelli Claudio in Latina; il legame emerso fra il Battisti Cesare, coimputato nel reato di banda armata e lo stesso Orelli Claudio) nonché dalle dichiarazioni concordanti della di lei figlia Vitrani Rita non consentono di ritenere casuale l'incontro avvenuto in Latina tra il Fatone, il Masala S. e il Mutti e il coimputato Orelli Claudio. Parlando della motivazione del viaggio del fratello, la Fatone Anna Maria non ha remore nel riferire che il Sante le aveva confidato che lui, Sebastiano e Pietro si erano appositamente recati a Latina per incontrarsi con un certo Claudio che doveva procurare loro delle armi provenienti da Roma. E' proprio con il detto Claudio che i tre imputati milanesi ebbero l'incidente, ma, aggiunge, testualmente, la Fatone "la polizia non trovò le armi perchè in quel momento non le avevano avendole nascoste. Comunque il Sante portò quelle armi a Milano con una borsa". E' proprio la borsa in questione quella che la Vitrani vede in possesso di suo zio al suo ritorno dalla stazione, ed è la stessa borsa contenente le armi che lei prende in custodia celandola nella cantina della propria abitazione. Poichè non vi è motivo per non ritenere veritiero quanto dichiarato dal Fatone alla sorella, posto che tutto ruota intorno ad una borsa che





foglio 84

## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

fu vista dalla medesima e dalla Vittrani Rita che, aprendola, constatò la presenza nel suo interno di armi e artifici fumogeni dei quali dà una dettagliata descrizione bisogna anche credere che il Sante uscito per primo dall'Ospedale di Latina, sia riuscito, nonostante la permanenza degli amici nel nosocomio, dove erano ricoverati, a recuperare le armi che avrebbe portato poi in treno a Milano. Se ciò avvenne, questo significa che le armi erano già entrate nella disponibilità sua e dei suoi coimputati in epoca antecedente all'incidente. Il che presuppone che in Latina, nei confronti di tutti e quattro i prevenuti, si siano realizzate le due distinte ipotesi del porto e della detenzione delle medesime armi (reati di cui ai capi 7a), 7c) nonché 2a) punto B della rubrica).


Una volta giunte a Milano le armi, lo spostamento delle stesse in vari luoghi della città comporta la realizzazione di altri reati ai quali sono certamente estranei gli imputati che erano all'epoca ancora ricoverati in ospedale e il cui nome non viene peraltro, mai fatto dalla Fatone e dalla Vittrani.

In base alle loro dichiarazioni possono ritenersi realizzati in Milano i seguenti reati:

- 1) porto delle armi da parte del Fatone Sante (reati di cui al capo 7a) della rubrica), se non altro dalla Stazione dove giunge da Latina alla sua abitazione in via ~~San~~<sup>S. Aita</sup>: quanto sopra a prescindere dalle altre armi alle quali accenna la sorella, come presenti a bordo della sua autovettura, ragione della quale, al fine di evitare di coinvolgerla in qualche cosa di pericoloso, il fratello si sarebbe rifiutato di prenderla a bordo e darle così il passaggio richiesto. Non è chi non veda come per queste armi manchi ogni elemento di riscontro oggettivo, la stessa Fatone Anna Maria affermando di non averle mai personalmente viste.
- 2) detenzione illegale delle armi medesime, ravvisabile a carico della Vittrani Rita (reato di cui al capo 47 della rubrica), che sul fatto di averle tenute, sia pure per una sola notte, in cantina, è confessa; a carico del Masala Marco (reato di cui al capo 2b) punto A della rubrica) presso il quale la Vittrani portò personalmente le armi; a carico della Bitti Angela, presso la cui abitazione la solita Vittrani sostiene di avere rivisto le armi rinchiusse dentro la solita borsa (reato di cui al capo 47 della rubrica).
- 3) porto illegale delle armi da parte della Vittrani, dalla sua abitazione alla casa del Masala Marco, nonché dall'abitazione della Bitti Angela a casa dello stesso Marco (reato di cui al capo 48 della rubrica).

Non si ritengono per contro, raggiunti sufficienti elementi di responsabilità da giustificare il rinvio a giudizio in ordine al porto delle armi di cui sopra da parte del Masala Marco (reato di cui al capo 7b) della rubrica). Con riguardo alla sua posizione le fonti di prova sono contraddittorie, affermandosi da un lato dalla Vittrani che fu lei a portare le armi a casa del Masala Marco e, dall'altro, dalla Fatone che finì realtà il Marco Masala a trasportarle con il Fatone presso la sua abitazione. In questa situazione di dubbio si impone, come richiesto dal P.M., il proscioglimento del prevenuto per insufficienza di prove.

Poiché si ritiene di non avere sufficienti elementi per affermare





foglio 85

## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

L'appartenenza dell'Orrelli alla stessa banda armata degli imputati, per le ragioni indicate nell'ordinanza di scarcerazione per mancanza di indizi, su cui si tornerà in seguito, è evidente che al medesimo imputato con il porto, vada contestato la detenzione semplice e non quella qualificata (capo 7c) della rubrica).

In ordine ai reati ascritti a Vitrani Rita e Bitti Angela ai capi 47 e 48 della rubrica (detenzione e porto illegali di armi) si osserva che le armi oggetto del reato sono quelle contenute all'interno della famosa borsa portata a Milano da Latina dal Fatone Sante e delle quali si è già diffusamente parlato. Identiche sono le fonti di prova e particolarmente attendibili perchè con la sua dichiarazione la Vitrani Rita praticamente si autoaccusa. I riferimenti alle modalità ed ai luoghi in cui le armi furono tenute in deposito sono, comunque, troppo precisi per essere inventati.

Si deve tuttavia osservare che la perizia disposta sulla minore Vitrani Rita ~~al~~ fine di accertarne la capacità di intendere e di volere ha concluso per un'assoluta e completa incapacità della giovane. Le conclusioni peritali, prese al termine di un diligente esame psicofisico della giovane, non possono non essere condivise, per cui nei confronti della prevenuta va dichiarato non doversi procedere in relazione al reato contestato ai capi 47 e 48 della rubrica perchè persona non imputabile per incapacità di intendere e di volere.


~~Va, per contro, disposto il rinvio a giudizio dell'imputata mag-~~  
giore Bitti Angela, raggiunta da sufficienti elementi di colpevolezza in ordine al reato di cui al capo 47.

~~Per quanto concerne infine il reato di favoreggiamento personale~~  
(capo 49 della rubrica), a carico di Vitrani Rita e di Bitti Angela si osserva che la stessa natura del reato presupposto — che si caratterizza per il particolare rapporto esistente tra armi e soggetto attivo del reato — esclude la sussistenza della violazione della norma.

Se, infatti, il porto e la detenzione delle armi sono le due condotte antiggiuridiche contro le quali l'ordinamento insorge, è evidente che, venendo meno la relazione del soggetto attivo con le armi, cade anche l'interesse punitivo dell'ordinamento. Venendo meno la relazione è preclusa, d'altra parte, ogni possibilità di indagine in relazione al reato presupposto.

Se così stanno le cose due sono le alternative: cessando il rapporto con le armi dei soggetti attivi del reato presupposto, perchè le armi vengono consegnate ad altre persone, cessa anche la possibilità di un utile sviluppo dell'indagine per l'autorità che soltanto nella relazione fra persona e arma può sperare di arrivare all'identificazione del colpevole. Chi riceve le armi non può pertanto favorire chi glielo cede, ma realizza a sua volta un reato che nasce dalla relazione personale che pone in essere con le armi stesse.

L'altra alternativa è che consegnando le armi, il rapporto personale con queste da parte del soggetto attivo del reato presupposto non venga a cessare perchè, sia pure in via mediata o indiretta, egli continua a mantenere la diretta disponibilità delle armi pur non avendone il possesso fisico. Anche in questa ipotesi il favoreggiamento non è ipotizzabile perchè si verterebbe in un'ipotesi di concorso nel reato.





foglio 86

**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO**

di chi riceve materialmente le armi con chi gliele ha affidate.

Mancando assolutamente la prova che nella fattispecie si verta in questa seconda ipotesi, si impone il proscioglimento delle due imputate perchè il fatto non sussiste.

Per quanto attiene alla posizione del Bitti, come si è già ampiamente motivato nell'ordinanza di scarcerazione dello stesso, risulta che questi non partecipò al trasporto di armi da Latina a Milano, essendo fra l'altro, in quel periodo in Sardegna; egli pertanto dovrà essere prosciolto per non aver commesso il fatto, dalla imputazione di cui al capo 57 della rubrica.

Sempre il Bitti, unitamente all'Orelli, al Zoppi, al Villa e al Lucarelli, dovrà essere prosciolto perchè il fatto non sussiste, dalla imputazione di cui al capo 56 della rubrica, in quanto, non sussistono prove a loro carico in ordine a detenzioni finalizzate di armi, con la conseguenza, come si dirà in seguito, che cade nei loro confronti anche l'accusa di partecipazione a banda armata (capo 55 della rubrica).

Si è già detto che gli imputati cui viene attribuito l'omicidio Torregiani vanno rinviati a giudizio anche ~~ix~~ per la detenzione ed il porto delle armi materialmente usate per l'omicidio. Per il ragionamento già fatto la detenzione di tali armi configura il reato di cui allo art. 21 L. n. 110/75 e la relativa contestazione, già contenuta negli ordini di cattura del P.M. nonchè nel mandato di cattura di questo G.I., è stata fatta confluire, relativamente a Fatone Sante, Masala Sebastiano e Mutti Pietro, nel capo 2a) della rubrica; per il Grimaldi ed il Memeo, come si ~~è detto~~<sup>è detto</sup>, essa è stata fatta confluire invece nei capi 36 e 39 della rubrica che verranno all'uomo riformulati.

Il porto delle suddette armi è stato invece mantenuto distinto nel capo 5 così come formulato nell'attuale rubrica.

Dati gli elementi raccolti a carico dei cinque imputati suddetti, essi vanno rinviati a giudizio, anche per ~~ix~~ i reati di detenzione e porto delle armi relative all'omicidio, così come sopra formulati o riformulati ai capi 2a) punto 5), 36) e 39) della rubrica, nonchè per la contravvenzione di cui al capo 6).

Si aggiunge infine che analoghe considerazioni valgono in ordine ai reati di porto e detenzione di esplosivo di cui ai capi 2a) punto C, 2b) punto B, e 9) della rubrica, relativamente all'attentato alla Caserma dei Carabinieri di San Cristofaro a Milano di cui si parlerà nelle pagine seguenti. In ordine all'obiezione della difesa Moretti, si osserva che gli artt. 21 L. 110/75 e 306 CP concorrono fra loro, tutelando beni giuridici differenti.



foglio 87

## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Nella deposizione resa al P.M. Fatone Anna Maria riferì di aver appreso dal fratello Sante che questi e Marco Masala avevano nell'ottobre-novembre 1978 rubato nelle vicinanze della loro abitazione sita in Rozzano, una SIMCA che era servita "per portare delle bombe da fare esplodere in un posto di Milano".

In sede di indagine di p.g. si poteva in effetti stabilire che il giorno 25/10/78 Zorzoli Francesco aveva denunciato il furto della propria SIMCA 1301 di colore verde scuro parcheggiata in Rozzano, via Stelle Alpine n.27, luogo sito a brevissima distanza dall'abitazione della Fatone.

Nel corso della formale istruzione si poteva inoltre acclarare che il furto predetto era stato perpetrato tra le ore 20 e le ore 21 della sera del 24/10/78, mentre alle ore 21.50 circa avveniva un attentato dinamitardo in danno della Caserma della Stazione Carabinieri San Cristofaro-Milano.

Poco dopo con due telefonate al Corriere della Sera l'attentato veniva rivendicato da Nuclei Proletari Armati per il Comunismo.

Le dichiarazioni della Fatone trovano così perfetta rispondenza in una serie di circostanze estremamente particolareggiate: anche le descrizioni fornite dai testi presenti nelle vicinanze della caserma di San Cristofaro al momento dell'attentato si attagliano alle caratteristiche della SIMCA 1301 dello Zorzoli, come ben evidenziate nelle ricognizioni effettuate sulla stessa.

Ulteriore conferma alle dichiarazioni della Fatone provengono da quelle di analogo tenore rese dalla di lei figlia Vitrani Rita.

50 Su questo ultimo punto giova ribadire che la ritrattazione da parte delle due donne è inattendibile; sostenere, come esse fanno, che le dichiarazioni erano state loro suggerite da funzionari della Questura di Milano, urta contro la circostanza inoppugnabile secondo cui, all'epoca in cui vennero interrogate, dagli atti della Questura non risultava alcun collegamento fra il furto della SIMCA, che fra l'altro era stata denunciata a Rozzano e non presentava alcuna connotazione politica, e l'attentato a San Cristofaro. Tanto era lontana la Questura di Milano da operare tale collegamento che nei primi rapporti l'episodio, malgrado i riferimenti fatti dalla Vitrani ad un attentato in danno dei Carabinieri, veniva identificato erroneamente nell'attentato contro il Commissariato di Gredo-Turro avvenuto anch'esso nell'ottobre 1978.

A tutti questi elementi, già di per sé già gravemente indizianti, si aggiunge la rivendicazione da parte del gruppo terroristico che ha rivendicato l'omicidio Torregiani, omicidio del quale il Fatone Sante è imputato.

La difesa degli imputati rileva la stranezza del fatto che Fatone abbia rubato la SIMCA nonostante la presenza della nipote; ciò in realtà non sorprende dal momento che sappiamo che Sante Fatone ha messo la nipote a parte di vicende personali ben più gravi.

Circa la attendibilità delle ricognizioni sull'autovettura del Zorzoli, attendibilità contestata dalla difesa quanto a forma e colore dell'auto, si osserva che lo stesso vigile urbano che ha elevato contravvenzione per sosta proibita durante la pulizia notturna della strada, in cui l'auto del Zorzoli, dopo l'attentato, era stata parcheggiata,



## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

L'ha descritta come una Fiat 124 di colore blu, il che significa che anche il vigile urbano, vedendo l'auto di notte ha sbagliato modello e colore.

La difesa osserva infine che secondo la ricostruzione accusatoria gli imputati avrebbero dovuto rubare l'auto, prelevare l'esplosivo, assicurarsi di poter agire indisturbati, collocare la carica e poi fuggire mentre questa esplodeva, tutto nel giro di 50 minuti un tempo troppo breve per organizzare un attentato.

In realtà poichè la SIMCA è stata rubata fra le 20 e le 21 e l'attentato è avvenuto è avvenuto alle 21.50, il tempo di tutta l'operazione oscilla fra i 50 ed i 110 minuti, tempo che appare comunque sufficiente considerato che parte delle operazioni preliminari (studio dell'obiettivo, perlustrazioni) ben possono essere state compiute prima del furto dagli stessi imputati ovvero dopo il furto da altre persone.

Pertanto sussistono sufficienti indizi per il rinvio a giudizio di Masala Marco e Fatone Sante in ordine ai reati di cui ai capi da 3 a 10 della rubrica, nonché 2/a punto c) e 2/b punto b) della rubrica stessa.

Per quanto concerne l'estraneità del Bitti Sisinnio a tali reati si richiama a quanto già scritto nell'ordinanza di questo Ufficio in data 30 marzo 1979 non essendo emerse in seguito nuove risultanze. Il Bitti pertanto dovrà essere prosciolto dai reati di cui ai capi da 8 a 10 per non aver commesso il fatto.

In base alle dichiarazioni di Andreatta, Giuseppe Memeo va rinviato a giudizio in ordine ai reati di cui ai capi 36 e 37 della rubrica (detenzione qualificata di armi e alterazione di armi); infatti l'abbaino di via Chiesa Rossa è stato individuato dalla polizia ed è risultato essere stato dal 1972 in avanti nella disponibilità di persone diverse facenti comunque capo ad ambienti frequentati dal Memeo (deposizione del titolare del contratto di locazione), che non contrasta con l'ipotesi che tale abbaino, in stato di abbandono da due o tre anni in qua, fosse ultimamente nella disponibilità del Memeo. Si tenga presente che sul punto l'Andreatta non ha mai accennato a ritrattare le dichiarazioni in precedenza rese. Si tenga presente ancora che la borsa contenente le due pistole e il fucile a canne mozze, temporaneamente custodita anche a casa dell'Andreatta, è stata vista oltre che dall'Andreatta stesso che per primo ne ha parlato, anche dalla sorella del medesimo che ha riconosciuto a verbale la veridicità della circostanza.

L'alterazione di armi attiene al fucile a canne mozze al quale si è più sopra accennato. La prova del reato è obbiettivamente rilevabile dalla stessa arma in sequestro.

La detenzione è finalizzata ex art. 21 L. 110/75 perchè, come si vedrà, il Memeo deve ritenersi organizzatore nell'ambito della banda armata di cui si parlerà nel prosieguo.

Nel medesimo capo 36 della rubrica, come si è già detto, dovrà farsi confluire anche la detenzione delle armi materialmente usate per l'omicidio, di cui il Mem o deve rispondere unitamente agli altri quattro imputati di tale reato. Infatti quest'ultima detenzione, contestata come detenzione semplice al capo 5 della rubrica del P.M., non può essere assorbita in un unico capo d'imputazione e, per le ragioni già dette,



## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

non può che considerarsi come detenzione finalizzata. Il capo 5 della rubrica va pertanto ridotto al mero porto, così come si è già provveduto in epigrafe.

Per quanto riguarda la detenzione finalizzata di armi custodite dall'Andreatta presso la propria abitazione in via Cascina Corba (capo 38 della rubrica) l'Andreatta va pure rinviato a giudizio.

Alla base del reato vi è la confessione dello stesso imputato, che sul punto non ha mai tentato di ritrattare quanto in precedenza dichiarato. Le armi sono le medesime armi di cui al capo 36, punto B, notate presso l'abitazione dell'Andreatta dalla sorella di costui.

La detenzione è finalizzata come diretta conseguenza della partecipazione dell'Andreatta al reato di banda armata, di cui si parlerà nel prosieguo.

Per quanto concerne la detenzione finalizzata di armi custodite dal Grimaldi presso la villa del padre in Cicolax (capo 39 della rubrica), il Grimaldi va pure rinviato a giudizio.

Anche alla base di questo reato vi sono le dichiarazioni dell'Andreatta Valter che fa riferimento a quanto egli stesso afferma di avere veduto all'interno della villa in occasione di una visita effettuata in detto luogo con il Grimaldi, a bordo della sua autovettura, e il Memeo. Sul punto che gli furono dai suoi accompagnatori mostrate le armi, l'Andreatta ha poi ritrattato confermando, invece, la gita alla villa: sul valore da dare alla ritrattazione dell'Andreatta si vedano le considerazioni già svolte.

La detenzione è finalizzata come diretta conseguenza della contestazione al Grimaldi del reato di organizzazione di banda armata, di cui si dirà. Anche in questo capo di imputazione va fatta confluire la detenzione delle armi materialmente usate per l'omicidio Torregiani, in base alle stesse considerazioni già fatte a proposito del reato di cui al capo 36 contestato al Memeo.

Per quanto riguarda la detenzione e porto di armi da parte del Memeo e del Grimaldi la sera del 18/2/79 allorché chiesero ospitalità allo Andreatta (capo 40 della rubrica), i due imputati vanno pure rinviati a giudizio.

E' sempre l'Andreatta ad accusare i compagni, ma questa volta le sue dichiarazioni sono confermate da uno dei due imputati, il Grimaldi, che nel suo interrogatorio del 6/2/1980 riconosce che quando, unitamente al Memeo, accedette all'abitazione dell'Andreatta per chiedergli ospitalità, egli era armato anche se non di una pistola a tamburo, ma di una vecchia automatica di cui gli aveva fatto omaggio un ex partigiano. Le reticenze manifestate dal Grimaldi sulle modalità con le quali, a suo dire, egli si sarebbe sbarazzato dell'arma, fanno ritenere maggiormente veritiere le dichiarazioni dell'Andreatta.

Anche per questo reato debbono valere le considerazioni svolte sulla detenzione, per cui il rinvio a giudizio per il reato in parola dovrà concernere il solo porto illegale.

Relativamente alla ricettazione di documenti (contrassegni in bianco dell'Assicuratrice Ausonia sequestrati nell'abitazione dell'Andreatta) contestata ad Andreatta e a Crippa al capo 41 della rubrica, si



## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

di contrassegni del tutto analoghi a quelli di cui al capo 34 di cui si dirà più avanti, provenienti dalla medesima rapina. Anche se sembrano essere stati rinvenuti nella stanza da letto dell'Andreatta essi non possono non essere riferibili anche al Crippa, tenuto conto altresì della circostanza che l'Andreatta stesso, almeno in un primo tempo, ha dichiarato che i moduli appartenevano al Crippa. D'altronde, il fatto che l'Andreatta ed il Crippa, all'epoca del loro arresto, abitassero entrambi nella casa del primo (nelle circostanze che meglio saranno illustrate a proposito del reato di partecipazione a banda armata contestato ad entrambi) fa ragionevolmente ritenere che le cose sequestrate in casa di Andreatta siano riferibili ad entrambi.

Le 18 cartucce cal.7,65 (una scatola da 25 meno un caricatore, come sottolineano gli agenti verbalizzanti) sono state rinvenute all'interno dell'appartamento dell'Andreatta nel quale era ospitato anche il Crippa in un locale comune, vale a dire l'ingresso, celate nei pressi di una stufa.

Sostiene l'Andreatta di non saperne niente e ciò potrebbe essere un motivo per attribuirle al Crippa. Ma anche quest'ultimo sostiene di averne sempre ignorato l'esistenza.

La relazione oggettiva in cui i due prevenuti si trovano con le munizioni in questione, inserita nel contesto generale che vede entrambi gli imputati chiamati a rispondere, come si dirà, anche di partecipazione a banda armata, costituisce elemento sufficiente per ordinarne il rinvio a giudizio anche in ordine alla contravvenzione in parola (capo 42).

Per quanto concerne i reati di cui ai capi 43 e 44 della rubrica contestati agli imputati Crippa e Miotti, va osservato che con il documento intestato al Miotti e portante la fotografia raffigurante il proprio volto, il Crippa era riuscito quasi ad ingannare gli agenti operanti. La prova dei reati è documentata: benchè i due prevenuti abbiano lasciato intendere che il documento dovesse servire per una "gabola" che avrebbe consentito al Crippa di raddoppiare il suo scarso capitale, non sembra dubbio che la contraffazione debba essere inserita nel quadro di vita clandestina alla quale il Crippa si era dato.

I reati contestati sussistono comunque in tutti i loro elementi costitutivi.

Relativamente al reato di false dichiarazioni sulla propria identità personale (capo 45 della rubrica) contestato al Crippa, si tratta di reato che si inserisce nel contesto dei delitti sopra trattati. Il reato è provato dal rapporto di p.g. in atti e della relativa relazione di servizio. Costituisce inoltre chiave di interpretazione dei reati di cui sopra ascritti al Crippa.



## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

I reati accertati a seguito della scoperta di una base logistico-operativa in Via Castelfidardo n° 10 (capi da 11 a 23 della rubrica) risultano innanzitutto provati dal sequestro di armi ed altro materiale ivi rinvenuto.


Alcune delle armi sequestrate sono riferibili in modo specifico ad alcuni degli imputati, come risulta dalle seguenti circostanze desunte dal rapporto della Questura di Milano in data 27/6/79:

1) - due degli imputati, successivamente identificati in Moretti Marco e Battisti Cesare, prima che iniziasse la perquisizione, avevano portato sul balcone una delle tre borse nell'evidente tentativo di sbarazzarsene. Costoro venivano arrestati mentre si trovavano nella stanza adibita a soggiorno nella quale erano sequestrate le altre due borse contenenti armi;

2) Giacomini Diego, sorpreso dalla Polizia, nel corridoio dell'appartamento, ammetteva di essere proprietario di una delle borse contenenti armi (pur negando di conoscerne il compromettente contenuto); nella stessa stanza in cui questa si trovava il Giacomini aveva lasciato inoltre un paio di calzini che lo stesso chiedeva di poter indossare al termine della perquisizione. Poco credibile inoltre appariva il tentativo operato dal Giacomini, come del resto dal Battisti e dal Moretti, di far credere di aver dormito ciascuno per proprio conto o tutt'al più con la Marelli, nella camera da letto di quest'ultima e nell'unico letto ivi esistente.

Se tuttavia il P.M. e questo Ufficio hanno contestato a tutti e cinque gli imputati il concorso nei reati accertati con il sequestro del materiale di cui si è detto, ciò si deve al fatto che esso si trovava contenuto in borse facilmente accessibili a tutti (due site nella stanza adibita a soggiorno ed una abbandonata sul balcone) ovvero addirittura in vista, come nel caso della pistola Beretta cal. 9 mod. 51, rinvenuta su di un materasso del soggiorno.

Dal momento che la spiegazione fornita dalla Marelli (secondo cui le armi sarebbero state lasciate da un fantomatico cittadino spagnolo di nome Manuel, inidentificabile ed inidentificato) appare palesemente insostenibile, vi è motivo di ritenere che la stessa fosse perfettamente a conoscenza di quanto contenuto nell'appartamento, tanto più che, per sua stessa ammissione, la sera precedente l'irruzione si era intrattenuta a conversare con il Moretti, il Giacomini ed il Battisti. Come è stato sottolineato dal P.M. e da questo G.I. in vari provvedimenti, l'alloggio della Marelli non era una base operativa stabile in cui poter ospitare per lungo tempo delle armi. E' per questa ragione unitamente al fatto che le armi si trovavano alla portata di tutti i presenti, che si è indotti a ritenere che sussista un intimo collegamento fra la presenza di costoro e la presenza delle armi nell'appartamento, indipendentemente sia dall'attribuibilità di ciascuna di esse all'uno o all'altro degli imputati, sia dalla determinazione dell'uso a cui le armi stesse erano destinate: è infatti mera ipotesi che i cinque si apprestassero a compiere con quelle armi un attentato, non più fondata o infondata del ritenere che essi si siano riuniti per









foglio 93

**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO**

segue anche quello di assicurare "copertura" ai suoi affiliati, non si vede perchè il Battisti avrebbe dovuto tacerle la sua particolare condizione. Appare, per contro, molto più logico che il Battisti abbia informato la sua ospite affinché la stessa potesse regolarsi e garantigli nel modo meno pericoloso una sicura latitanza. Il discorso sull'elemento intenzionale perde, poi, di ogni valore sol che si considerino i documenti contenuti nella borsa della Marelli all'atto del suo arresto, e di cui al capo che segue.

La prova a carico della Marelli del reato di cui al capo 18 della rubrica (ricettazione di moduli di patente di guida falsificati) è documentale. I moduli di patente sequestrati, che dovevano evidentemente servire per la formazione di un falso documento in favore del Masala Sebastiano, le cui fotografie formato tessera erano avvolte nei moduli predetti, falsi in quanto non provenienti dall'Istituto Poligrafico dello Stato, portano impresso sulla prima facciata il sigillo del Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile. Il documento cartaceo portante impressa l'impronta del predetto sigillo rappresenta l'oggetto del reato di uso di sigillo contraffatto ed è, pertanto, di provenienza delittuosa. Perchè si realizzi il reato di ricettazione è sufficiente che la cosa che si acquista e si riceve provenga, genericamente, da delitto e non, come si crede, da delitto contro il patrimonio.

Anche nel caso del reato di cui al capo 19) della rubrica (peculato aggravato) a carico di Falcone Cipriano, la prova è documentale, ed è rappresentata dalle fotocopie delle piante catastali del N.C.E.U. relative ad Istituti di Credito in Como e provincia. L'imputato ha riconosciuto di avere temporaneamente asportato dall'Ufficio Tecnico Breriale di Como presso il quale svolgeva attività di impiegato, le mappe in questione, provvedendo a fotocopiarle e, quindi, rimettendo al loro posto gli originali. Tutti gli elementi costitutivi del reato, che, fra l'altro, è un reato proprio, sono presenti nella fattispecie. In ordine all'elemento intenzionale del reato non si può fare a meno di collegare la sottrazione dei documenti alle rapine a scopo di finanziamento che, come è noto, consentono alle bande armate del tipo di quella presentemente inquisita di perseguire i loro scopi di eversione contro le libertà democratiche.

Anche per i reati ascritti all'imputato Battisti Cesare (capi da 20 a 23 della rubrica) la prova è di carattere documentale. Infatti per assicurarsi il permanere del suo stato di latitanza, il Battisti, arrestato nell'appartamento di quella stessa Silvana Marelli della quale egli fu ospite, si era procurato il documento falso, apparentemente intestato a Ferrari Giuseppe, che esibì agli agenti operanti all'atto della perquisizione. Riconosciuta la falsità del documento, lo stesso è stato sequestrato.



foglio 94

## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Risulta in atti documentata la provenienza del module della carta di identità sulla quale era stata applicata la fotografia del Battisti.

La prova dei reati contestati al Battisti, anche essi, alla pari degli altri, aggravati ai sensi dell'art. 61 n° 6 C.P., è in re ipsa; soltanto per il reato di false generalità bisogna fare riferimento al rapporto in atti ed alla relativa relazione di servizio. Non sembra dubbio, poi, che esibendo il documento falsificato portante l'impronta del timbro contraffatto del Comune di Milano, il prevenuto abbia realizzato anche il reato di cui all'art. 469 C.P.

A riguardo dei reati scoperti a seguito dell'irruzione della Polizia nella base di via Picozzi (capi di imputazione da 24 a 28 della rubrica debbono valere, per quanto attiene al profilo strettamente giuridico, le medesime considerazioni svolte per le altre armi rinvenute in via Castelfidardo.

Sotto il profilo della responsabilità personale, se problemi non esistono per l'imputato Memeo Giuseppe che venne sorpreso con le armi all'interno dell'appartamento di via Picozzi e che è risultato essere uno degli autori degli elenchi manoscritti che accompagnavano le armi medesime, appare, altresì, piana la posizione dei coimputati.

Si tenga presente che l'appartamento di Via Picozzi era in godimento

alla Ferrari ed al suo convivente Fontana !Germano. Il Memeo vi ac-  
cede previo accordo ed autorizzazione dei medesimi. Se si tiene pre-  
sente che il Fontana è stato, dalla perizia grafica, individuato  
come l'altro compilatore degli elenchi delle armi assieme al Memeo, che l'intera abitazione della coppia è costellata di materiale proveniente da rapine a mano armata consumate in Milano ad opera di ignoti, le armi rinvenute nel loro appartamento non possono non essere riferite anche ai padroni di casa.

L'imputazione di cui al capo 29) della rubrica (rivettazione delle armi comuni da sparo rinvenute in Via Castelfidardo) trae origine dalla ricostruzione del numero di matricola già a suo tempo apposto sulle armi meglio identificate al capo 15) della rubrica e, successivamente, obliterato.

Il risultato della apposita perizia disposta allo scopo da questo Ufficio non lascia adito a dubbi. D'altro canto l'armeria Tuttosport di Bergamo costituisce la fonte di rifornimento anche di altre armi sequestrate a specifici imputati o rinvenute in altre basi; da notare il fatto che la provenienza da Verona della pistola automatica Beretta mod. 51 cal. 9 lungo che fu asportata in detto luogo ad una guardia di Polizia Ferroviaria, conferma l'esistenza di legami tra gli attuali imputati e gruppi armativi operanti in Veneto.

I reati di cui ai capi da 30 a 34 della rubrica (rapina e ricettazioni concernenti il materiale sequestrato in via Picozzi) sono strumentali al reato di banda armata avendo alla loro base il ritrovamento in Via Picozzi di materiale vario provento di più rapine consumate in Milano ad opera di ignoti. Sul materiale stesso, che era sparso per tutta la casa, gli imputati detenuti Memeo e Ferrari non hanno voluto



## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

dare nulla. Mentre per le rapine di cui ai capi 31, 32, 33 e 34 non si dispone di elementi per risalirne agli autori, per cui appare esatta la contestazione della ricettazione a tutti e tre i prevenuti, per la rapina commessa in danno della sede del distaccamento di via Arena dei Cittadini dell'Ordine sussistono a carico dei prevenuti e seguenti elementi che appaiono sufficienti per ritenere a loro carico addirittura un concorso nel reato a titolo di ideazione e concorso morale:

a)- la giacca da divisa dei "Cittadini dell'Ordine", ~~il cui numero è~~ ed i sette quaderni con copertina rossa, costituiscono parte della refurtiva della rapina di cui al capo 30) della rubrica;

b)- gli autori materiali della rapina, allo stato non identificati, dissero alle parti lese che agivano per ritorsione, perchè un anno prima i "Cittadini dell'Ordine" avevano provocato l'arresto di un loro compagno, morto dopo una settimana in carcere (si tratta di fatti del dicembre 1977 relativi all'arresto ed al successivo decesso del giovane Mauro Larghi);

c)- nell'appartamento di via Picozzi è stato sequestrato, fra l'altro, un dattiloscritto in prima battuta intitolato "Onore al compagno Mauro Larghi" nel quale si rivendicano alcuni atti di ritorsione nei confronti di uomini dei "Cittadini dell'Ordine", nell'anniversario della morte del giovane, fra cui "un'invasione nella sede dei "Cittadini dell'Ordine di via Arena" nel corso della quale "vengono disarmate due guardie giurate e viene recuperato del materiale";

d)- fra i numerosi capi d'abbigliamento sequestrati in via Picozzi c'è un montgomery verde plastificato con cappuccio, che viene riconosciuto da una delle parti lese come quello indossato da uno degli autori materiali della rapina.

La difesa di Maria Pia Ferrari nella memoria del 16.6.1980 asserisce la totale estraneità della propria assistita da tutti i reati contestatili essendo questa scagionata dal Memeo secondo il quale le armi sarebbero state portate in casa della Ferrari da altra persona ed in assenza di questa.

La circostanza non trova alcun riscontro obiettivo non essendo possibile identificare costui, mentre costituisce elemento a carico della Ferrari la già citata conclusione peritale che identifica nel convivente della Ferrari uno dei compilatori degli elenchi delle armi; ciò infatti significa che le armi dovevano trovarsi nell'alloggio già al momento in cui la Ferrari ed il Fontana avevano lasciato Milano per trascorrere il fine settimana a Corneliano Bertario, smentendo in tal modo le contrarie asserzioni del Memeo.

Anche una delle due pistole sequestrate a Franco Angelo (vedasi capo 35 della rubrica) dagli accertamenti peritali è risultato che proveniva dalla stessa rapina contestata agli imputati Memeo, Ferrari e Fontana al capo 30): il Franco tuttavia mancando gli elementi di collegamento sopra indicati con gli autori materiali della rapina, dovrà rispondere di ricettazione dell'arma; della seconda pistola invece, fin dal momento del suo sequestro, si era appreso che la stessa proveniva dalla ormai famosa armeria Tuttosport di Bergamo.



foglio 96

## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Come già emerge dal corso della presente trattazione diversi reati finora esaminati risultano commessi da gruppi di persone qualificate da un preciso movente politico.

A tal proposito sarà sufficiente ricordare che l'omicidio del Torregiani è stato perpetrato come risposta ad un precedente episodio in cui il Torregiani, facendo uso di armi, aveva provocato "la morte di un proletario", come si legge nei volantini diffusi dopo l'attentato e come risulta anche da testimonianze di persone vicine agli imputati.

Anche l'attentato alla caserma dei Carabinieri di San Cristoforo, secondo le dichiarazioni della teste Fatone Anna Maria, si inseriva nelle attività terroristiche del gruppo a cui apparteneva il fratello Sante, come si può d'altronde facilmente desumere dalla natura dell'obbiettivo preso di mira. *Lo stesso dicasi della rapina di V. Arena di cui al capo 56*

La presente istruttoria ha consentito di dimostrare che i vari gruppi di imputati man mano individuati sono strettamente collegati fra loro e, possono anzi considerarsi appartenenti ad un'unica organizzazione; gli elementi che hanno giustificato la riunione in un unico processo delle varie istruttorie sono sinteticamente i seguenti:

1)- Alcune delle armi sequestrate a Franco Angelo, in via Castelfidardo ed in via Picozzi, in numero complessivo di sei, risultano provento della stessa rapina, consumata in Bergamo, il 24.1.1979 a danno dell'armeria Tuttosport;

2)- Documenti assicurativi provento della stessa rapina compiuta in Milano nel novembre 1978 in danno delle Assicurazioni Generali, sono stati rinvenuti sia a casa dell'Andreatta (ove era ospitato il Crippa) sia in via Picozzi;

3)- In via Castelfidardo sono state sequestrate alcune fotografie di Masala Sebastiano; il contemporaneo sequestro di documenti di identità in bianco di provenienza delittuosa e di un biglietto scritto di pugno di Mutti Pietro con dati utili a formare un documento falso fa presumere che in via Castelfidardo si stesse predisponendo un falso documento di identità con la foto del Masala Sebastiano, tale quindi da favorirne la latitanza. Significativo in tal senso è anche il fatto che in tale alloggio si riunisse il comitato per la liberazione di Masala Marco, fratello del Sebastiano, che nell'alloggio sia stato tratto in arresto Masala Giuseppe fratello del Sebastiano e del Marco; ed infine che Pietro Mutti, estensore della bozza di documento sequestrata alla Marelli, sia l'autore dei progetti di rapina che il Masala Sebastiano recava con sé al momento del suo arresto;

4)- Il nominativo di Brunetta Felice che compare sul documento in via di preparazione recante la foto di Masala Sebastiano, corrisponde a persona che effettivamente conosce l'imputato, come risulta sia dal sequestro presso l'abitazione del Brunetta di una sua lettera diretta a Marco e Sebastiano Masala e a Sisinnio Bitti, sia dalle dichiarazioni del Brunetta, il quale inoltre, esaminando le fotografie delle persone imputate per i fatti di via Castelfidardo, riconosce il Battisti.



foglio 97

## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Cesare, persona da lui in precedenza conosciuta o notata frequentando i fratelli Masala ed il Bitti;

5)- Cesare Battisti, tratto in arresto in via Castelfidardo, è risultato essere pregiudicato per rapina commessa in Latina in concorso con Orelli Claudio, accusato di aver fornito armi al gruppo formato dai fratelli Marco e Sebastiano Masala, da Pietro Mutti e da Sante Fatone;

6)- In via Picozzi sono stati sequestrati i volantini rivendicanti congiuntamente gli omicidi di Torregiani e Sabbadin e l'omicidio Campagna, anch'esso rivendicato dai "Proletari armati per il comunismo", unitamente a copiosa documentazione ideologica;

7)- Andreatta Valter nella cui abitazione è stato sequestrato un documento ideologico a firma "Squadre operaie armate", ha avuto stretti rapporti di comune militanza politica con il Crippa Giuseppe da un lato, con Memeo Giuseppe e Grimaldi Gabriele dall'altro;

8)- La titolare dell'appartamento di via Picozzi, Ferrari Maria Pia, risulta in stretti rapporti di amicizia con la Casagrande Annia, fidanzata del Grimaldi e presso la cui abitazione ha avuto luogo la famosa riunione la sera dell'omicidio Torregiani;

9)- Nell'agenda di Fontana Germano sequestrata in via Picozzi, risulta annotato il numero dell'utenza telefonica in uso al Grimaldi;

~~10)- In via Picozzi è stata sequestrata documentazione manoscritta nella quale si qualifica come "caduta", cioè come sequestrata dalla polizia, un'arma che, per la stretta connessione delle date nelle quali sarebbero stati effettuati i riscontri di aggiornamento delle liste delle armi in dotazione, deve fondatamente identificarsi per quella, presentante la stessa marca ed il medesimo calibro, sequestrata qualche giorno prima in via Castelfidardo;~~

11)- Marco Moretti, arrestato in via Castelfidardo è amico intimo di Franco Angelo, come emerso nel corso degli accertamenti relativi all'alibi di quest'ultimo;

12)- Andreatta presso cui viene trovato un documento delle "Squadre armate operaie" ospita Memeo sapendo che lo stesso è appartenente all'organizzazione "Proletari armati per il comunismo". Orbene vi è una serie di attentati dinamitardi nel bargansco in danno delle caserme dei Carabinieri di Ponte S. Pietro, Zanica e Grumello del Monte, tutti quanti avvenuti in data 10.8.1978 e rivendicati in un unico documento che reca le sigle dei "Proletari armati per il comunismo" e delle "Squadre armate operaie";

13)- La sigla "Proletari armati per il comunismo" ricorre nella rivendicazione di ~~numerosi~~ attentati terroristici in Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli fra cui gli omicidi di Grandi Giampiero, Torregiani Luigi e Campagna Andrea a Milano, l'omicidio di Lino Sabbadin a Melegnano e del comandante del carcere di Udine, maresciallo Santoro, i ferimenti dei medici Rossanigo e Fava rispettivamente a Novara e a Milano, dell'agente di custodia Nigro a Verona e numerosi attentati dinamitardi e Milano ed altrove.

14)- La seconda pistola del Franco è risultata provento della rapina.



## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

na di Via Arena, contestata a capo 30 a Memeo, Ferrari e Fontana.

5)- Sebbene le indagini effettuate non abbiano consentito di individuare gli autori degli episodi <sup>(di gran parte)</sup> ~~appartinenti~~, <sup>(di cui al punto 12)</sup> rappresenta sicuramente un risultato importante la conclusione peritale secondo cui unica è l'arma che ha ferito Rossanigo, Fava e Nigro a riprova del fatto che il gruppo che ha agito è unico e che esso non esita a presentarsi con la sua identità allorchè non si senta in pericolo.

Dalla fitta rete di collegamenti fra i vari gruppi per quanto concerne l'armamento, il materiale ideologico e propagandistico, il finanziamento, le basi operative e di appoggio e più in generale i rapporti interpersonali fra i componenti dell'organizzazione, è possibile trarre la conclusione che, dietro le sigle che sono comparse nel presente procedimento si nasconde una realtà di terrorismo diffuso di piccoli gruppi in stretto e continuo contatto fra loro a livello cittadino, non senza importanti collegamenti con altre formazioni analoghe che agiscono in altri luoghi, specialmente nell'Italia settentrionale.

A questo proposito va rilevato che il quadro che emerge dall'analisi che precede trova piena conferma nella documentazione ideologica-organizzativa sequestrata sia in via Picozzi che in casa dell'Andreatta.

Nel documento recante la sigla delle "Squadre comuniste dell'esercito proletario", viene posta come primaria esigenza quella della cosiddetta "compartimentazione strutturale" dell'organizzazione clandestina in varie "squadre comuniste", ciascuna costituita da un minimo di tre ad un massimo di cinque persone; tali squadre sono dotate di un armamento costituito da cinque armi di cui una lunga a raffica e quattro corte e sono coordinate fra loro dai vari responsabili di squadra che costituiscono il "Coordinamento Squadre". Tali caratteristiche, sia per il numero di componenti sia per il tipo di armamento, ricorrono puntualmente nei gruppi individuati nel corso dell'istruttoria.

Si è già detto che Sebastiano Masala nel corso del processo per direttissima celebratosi a Bologna a seguito del suo arresto avvenuto a S. Ilario d'Enza, ebbe, insieme al coimputato Scotoni Giancarlo, a dichiararsi appartenente alla O.C.C. Prima Linea. Tale circostanza trova piena conferma nelle risultanze processuali.

Infatti in via Castelfidardo è stata sequestrata una bomba a mano di fabbricazione cinese identica ad altra sequestrata nella base di Prima Linea di via Benefattori dell'Ospedale, unitamente a documentazione di rilievo inerente all'omicidio di Emilio Alessandrini, omicidio rivendicato dalla predetta organizzazione.

Orbene proprio in via Picozzi vengono rinvenuti <sup>alcuni</sup> ~~alcuni~~ volantini a firma "Prima Linea" relativi all'assassinio del magistrato milanese.

Sempre in via Castelfidardo è stato sequestrato un fucile mitragliatore di fabbricazione sovietica eguale ad altro abbandonato da appartenenti a Prima Linea a Torino il 9.3.1979 nel corso di un attentato in cui perse la vita lo studente Turilli Emanuele.

La comparsa sulla scena di Prima Linea non è casuale nè certo contrasta con la presenza di altre sigle. Infatti il ricorrere della denominazione "Squadre" nelle "Squadre armate operaie" abbinata a quelle di "Proletari armati per il comunismo" autori degli attentati nel



foglio 99

## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

bergamasco, e nelle "Squadre comuniste dell'esercito proletario" che ricorrono nel documento di via Picozzi richiamano quella che, come rilevato dal P.M., è notoriamente l'organizzazione interna del gruppo "Prima Linea" di cui le "squadre" sono filiazione diretta.

Che ci si trovi di fronte ad emanazione del notissimo gruppo terroristico lo si desume altresì da documenti ideologici di via Picozzi, in particolare da quello intitolato "Tattica e Strategia dello intervento nella lotta di classe" ove viene tratteggiato l'approdo di parte della cosiddetta "autonomia organizzata" dalla illegalità di masse alla lotta armata ed il passaggio dei suoi componenti alla clandestinità o alla semiclandestinità quali componenti dell'esercito proletario definito "avanguardia politico-militare, primo embrione del futuro Esercito Proletario" per la guerra rivoluzionaria.

Il documento identificando tout-court "lotta di classe" e "lotta armata" ravvisa in quest'ultima l'unica strada rimasta per la conquista del potere attraverso "l'attacco alle strutture e alle diramazioni periferiche e a livello diffuso dell'imperialismo" ed elenca una serie di obiettivi primari nelle associazioni industriali, nei commercianti, dirigenti e personale gerarchico nelle fabbriche e nel territorio, nelle "schiere di tecnici che progettano e attuano con cura le ristrutturazioni", nei partiti dell'arco costituzionale, nel sindacato, nelle strutture dell'apparato repressivo con particolare riferimento all'arma dei Carabinieri.

Non è difficile constatare come gli obiettivi elencati siano proprio quelli attaccati di preferenza da Prima Linea e dai gruppi ad essa collegati, come i Proletari Armati per il Comunismo che hanno rivendicato gli attentati per i quali si è proceduto.

Dalle considerazioni che precedono ben si può trarre la conclusione che sussiste a carico degli imputati (eccezion fatta per le posizioni marginali di cui si dirà) l'imputazione di banda armata, rientrando nelle finalità perseguite dall'organizzazione cui essi appartengono, quella del sovvertimento degli ordinamenti dello stato previsto dall'art. 270 c.p., al quale l'art. 306 c.p. fa rinvio.

All'interno della banda armata si è ritenuto che sussistono indizi per riconoscere la qualifica di costitutori od organizzatori, in virtù del ruolo preminente ricoperto, a Memeo, Fontana e Grimaldi per l'attività loro attribuita di raccolta, collocazione e catalogazione delle armi; alla Marelli per il temporaneo ricovero di armi, esplosivi e munizioni in casa sua ed essendovi indizi nel senso che essa si apprestasse a formare un falso documento al latitante Masala; alla Ferrari infine, titolare dell'appartamento di via Picozzi che, per la quantità e le caratteristiche del materiale sequestrato (fra cui elenchi di armi e risoluzioni organizzative per l'attività ed il coordinamento delle squadre armate) sembra doversi considerare come un centro logistico-organizzativo del gruppo, centro gestito da lei unitamente al Fontana e al Memeo (alla scrittura autografa, dei quali fra l'altro, vanno attribuiti gli elenchi di armi).





foglio 100

## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

In merito ai singoli partecipi alla banda armata occorre valutare le loro posizioni <sup>distinte</sup> per gruppi.

Per gli altri imputati dell'omicidio Torregiani (Fatone, Masala Sebastiano, Mutti Pietro) è innanzitutto la loro partecipazione allo omicidio l'elemento sintomatico della loro adesione individuale al gruppo, adesione che trova conferma in quanto dichiarato in materia da Bitti Sisinnio e Fatone Anna Maria.

Va aggiunto che anche le circostanze in cui è avvenuto l'arresto di Masala Sebastiano e la presenza in suo possesso di documentazione gravemente compromettente redatta dal Mutti costituiscono ulteriori prove a carico dei due imputati.

Anche per Masala Marco gli elementi di prova della partecipazione alla banda armata sono un corollario immediato delle altre imputazioni di cui deve rispondere ai capi 8, 9, 10 e hanno conferma negli stretti legami di comune militanza politica con gli imputati dello omicidio.

Anche per Franco Angelo non possono non richiamarsi le considerazioni svolte nel mandato di cattura del 7.1.1980, laddove si osserva che la provenienza delle armi sequestrate presso la sua abitazione (entrambe trafugate nel corso di "espropri"), ed i rapporti di amicizia dell'imputato con il Moretti ed il Mutti inducono ad escludere che egli si sia procurato le armi suddette come un qualsiasi privato che le acquisti al di fuori dei canali leciti.

Per ciò che attiene l'attendibilità delle dichiarazioni di Sisinnio Bitti nelle parti in cui parla del Franco, attendibilità messa in dubbio dalla difesa dell'imputato, (memoria del 16.6.1980), ci si richiama alle considerazioni svolte in merito all'imputazione di omicidio.

Una volta stabilito che tutte le persone arrestate in via Castel fidardo erano a conoscenza delle armi ivi sequestrate e che l'alloggio in questione era una base d'appoggio dell'organizzazione, appare logico concludere che tutti gli arrestati si trovassero riuniti nello alloggio in quanto ed esclusivamente in quanto componenti dell'organizzazione stessa.

La posizione degli imputati Zoppi Fabio, Villa Roberto e Lucarelli Roberto, tutti incriminati di costituzione e organizzazione di banda armata subito dopo l'omicidio Torregiani, non ha subito modificazioni dopo che questi vennero scarcerati dal P.M.; in questa sede ci si limiterà pertanto a ribadire che le dichiarazioni rese sul loro conto da alcuni testi non possono considerarsi affatto sufficienti a fondare una così grave accusa.

Per Orelli, a suo tempo scarcerato per mancanza di indizi dall'imputazione di cui all'art. 306 c.p., valgono analoghe considerazioni, anche se egli dovrà rispondere della fornitura di armi di cui al capo 1) della rubrica.

Pure Bitti Sisinnio deve essere prosciolto con formula ampia dalla imputazione di banda armata per le considerazioni riportate nell'ordi



## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

nanza di scarcerazione, recepita dalla Sezione Istruttoria e da ultimo dal P.M. nella sua requisitoria definitiva.

Va ribadito, sul conto del Bitti, che in assenza di addebiti precisi di fatti illeciti (essendo cadute le accuse di concorso in omicidio e di partecipazione all'attentato in danno del CC. di San Cristoforo) ricollegabili all'attività della banda armata, non è possibile considerare fatti sintomatici della sua appartenenza a questa, nè i legami di amicizia e di parentela con altri imputati, nè il fatto che alcuni di questi (Fatone, <sup>Masala</sup> Mutti) si siano rivolti al Bitti poche ore dopo l'omicidio, nè che il Bitti abbia partecipato alla riunione in casa della Casagrande, nella quale si è discusso sicuramente del recente fatto criminoso in relazione all'esigenza del Fatone di sfuggire alla polizia.

Analogamente è stato scarcerato su parere favorevole <sup>del P.M.</sup> per mancanza di indizi <sup>nel</sup> sullo stesso reato Masala Giuseppe che si è presentato in via Castelfidardo poche ore dopo la scoperta della base ivi esistente; nella circostanza il Masala, dichiarandosi all'oscuro dell'esistenza di armi e di altro materiale compromettente, aveva giustificato la propria presenza in loco sostenendo di esservi ivi recato per partecipare alla riunione di un comitato per la liberazione di suo fratello Marco, all'epoca detenuto.

In tale circostanza non erano stati ritenuti sufficienti gli indizi nascenti dal rapporto di parentela con ben due appartenenti alla banda armata e dal sospetto che poteva destare la sua presenza in <sup>via Castel</sup> ~~Castel~~ <sup>Castelfidardo</sup>, proprio il giorno in cui si riunivano altre cinque persone cariche di armi.

La decisione è condivisibile dal momento che i sospetti che si possono nutrire nei confronti di Giuseppe Masala non sono sostanzialmente diversi da quelli che poteva ingenerare la presenza, davanti al solito portone di via Castelfidardo, di Filippi Paola, fidanzata dello imputato Giacomini, che dichiara di esservi per caso recata (lei, che abita nel Veneto) a trovare la Marelli, ignorando che ivi vi fosse il Giacomini. E' infatti vero che per quanto poco credibili appaiono le dichiarazioni rese dalla Filippi ovvero dal Masala Giuseppe ciò non autorizza ancora a ritenere che essi fossero a conoscenza del contenuto, come dica il P.M. "umano e non" dell'alloggio, con tutto ciò che ne consegue.

Non si comprende quindi come sia possibile dare una diversa rilevanza giuridica a semplici sospetti nei confronti di Lavazza Claudio e Bergamin Luigi il cui compartamento nei confronti dell'imputato Giacomini, non appare per nulla diverso da quello tenuto dalla Filippi e da Masala Giuseppe nei confronti della Marelli e da Bitti Sisinnio e dalla stessa Casagrande nei confronti del terzetto omicida.

Gli elementi a carico degli imputati Lavazza Claudio e Bergamin Luigi, quali si evidenziano dall'ordine di cattura del P.M. e tenuto conto delle attività istruttorie successivamente svolte, possono essere così sintetizzati:

- 1)-Giacomini Diego, al quale venne sequestrata una pistola automatica con il colpo in canna custodita in una valigetta tipo "24 ore", nel primo interrogatorio reso al P.M. in data 28.6.1979 ebbe a dichiara

## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

rare che il Lavazza ed il Bergamin lo aspettavano al suo arrivo il 24.6.1979 alla stazione Centrale di Milano; sempre a detta del Giacomini l'appuntamento sarebbe stato preso a Padova una quindicina di giorni prima e sarebbe stato confermato il giorno della partenza da una telefonata della Marelli;

2)- Il Lavazza per sua stessa ammissione si recò nell'alloggio di via Castelfidardo anche il giorno successivo 25.6; inoltre il Lavazza venne fermato dalla Questura di Milano sotto la casa della Marelli il giorno 26.6. dopo aver subito nella mattinata una vana perquisizione domiciliare il cui provvedimento autorizzativo non accennava minimamente alla Marelli;

3)- Il Lavazza ed il Bergamin, frequentatori degli ambienti autonomi del Veneto (in particolare radio Sherwood di Padova) costituirebbero il "trait d'union" fra la direzione strategica dell'organizzazione eversiva ed i nuclei o persone operanti in quella regione;

4)- Il Bergamin già legato sentimentalmente a Migliorati Enrica che fino al 15.6 dimorò in Milano presso l'abitazione della Marelli, continua a frequentarne le abitazioni sia di <sup>via</sup> "alcesine che di Milano, "portandosi in via Castelfidardo anche quando l'Enrica Migliorati è assente da questa città";

5)- Sia il Bergamin che il Lavazza conoscevano da tempo diverse persone collegate ai fatti di via Castelfidardo e, come risulta dai verbali della Questura oltre che dalle ammissioni degli interessati, ~~avevano ripetutamente frequentato l'appartamento, pare fra l'altro~~ per partecipare alle riunioni del comitato per la liberazione di Marco Masala, comitato a cui, come si è detto, partecipava anche l'altro fermato, Giuseppe Masala.

I soprariferiti elementi di collegamento fra i due imputati "esterni" all'appartamento e quelli arrestati all'interno dello stesso, unitamente alla considerazione, ampiamente motivata dal P.M. secondo cui questi ultimi costituivano una banda armata che utilizzava l'abitazione della Marelli come luogo di riunione, di incontro, di concentramento degli associati prima di azioni terroristiche, di temporaneo deposito delle armi e di rifugio di latitanti, indussero a ritenere che anche il Bergamin ed il Lavazza facessero parte della stessa banda armata.

Analoghe considerazioni giustificarono l'emissione di ordine di cattura nei confronti di altre tre persone fermate dall'Autorità di P.G. fuori dell'appartamento di via Castelfidardo: Migliorati Enrica, Molina Paolo e Masala Giuseppe, tutti quanti legati agli arrestati da comunanza di fede politica e frequentatori abituali della casa della Marelli.

Nel valutare gli elementi a carico dei due imputati è preliminarmente necessario affrontare il problema della qualificazione giuridica dei fatti loro attribuiti.

La fattispecie di cui all'art. 306 2° comma c.p. loro contestata sul piano oggettivo, prevede appartenenza di una persona ad un gruppo avente un certo grado di stabilità ed organizzazione, caratterizzato



foglio 103

## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

dall'impiego di armi per finalità eversive.

Poichè la condotta attraverso cui si può attuare l'appartenenza al gruppo non viene tipicizzata dal legislatore (si tratta infatti di una delle numerose ipotesi di fattispecie penali a condotta libera), ogni comportamento commissivo od omissivo, diventa penalmente rilevante se collegato alle attività del gruppo ed attinente alle finalità eversive perseguite dallo stesso; la Suprema Corte ha sempre individuato la condotta del partecipe in "una manifestazione individuale di adesione alla banda già formata" (Cass. Pen. ord. 9.12.1976 imp. Gentile; 6.7.77 imp. Cucco; 18.3.78 imp. Zuffada) ove è costante il ricollegamento della adesione ad una manifestazione esterna, e cioè a dei comportamenti. Ciò in quanto anche nelle fattispecie più elastiche non può venire meno il principio generale secondo cui il diritto penale non può mai prescindere da condotte specifiche; non a caso gli ordinamenti che vi derogano, come quelli fondati sul cosiddetto "Tipo d'autore" (Tätertyp) non sono vincolati al principio di legalità sancito invece dalla Costituzione Italiana all'art. 25.

Nel caso del Lavazza e del Bergamin, prendendo in esame i fatti attribuiti a ciascuno degli imputati, ci si rende conto che essi non presentano univoche caratteristiche di manifestazione di adesione alla banda armata. L'essere andati a prendere alla stazione ferroviaria un componente della banda, può aver svariati significati oltre a quello di preparare una riunione in armi, tanto più che non è per nulla provato che al momento del suo arrivo a Milano il Giacomini già detenesse la pistola che è stata poi rinvenuta due giorni dopo nella sua valigetta tipo "24 ore".

Il fatto che, a dire del Giacomini, l'appuntamento a Milano fosse stato preso da tempo e fosse stato confermato da una telefonata della Marelli il giorno della partenza, non significa ancora che le due persone che si sono recate a riceverlo in stazione, fossero al corrente degli scopi per cui il Giacomini si recava a Milano.

Anche la visita effettuata dal Lavazza in data 25.6. all'appartamento della Marelli non ha un significato decisivo al fine di provare che egli sapesse che in esso si svolgessero attività delittuose, tanto più che non essendo possibile precisare in quale momento vi siano state portate le armi (certamente poco tempo prima, se è vero che la portinaia dell'ostabile poteva accedervi liberamente in assenza della Marelli) manca la prova che egli le abbia viste e che, soprattutto, ne abbia avuto la disponibilità.

La presenza del Lavazza nel primo pomeriggio del 26.6 nei pressi della casa della Marelli, dopo aver subito in mattinata una perquisizione domiciliare, non costituisce di per sé nemmeno prova di un tentativo di favoreggiamento, non essendo caratterizzata dalla idoneità né dalla inequivocità previste dall'art. 56 c.p.; il fatto che il Lavazza possa essersi recato in visita alla Marelli si potrebbe agevolmente spiegare sulla base del rapporto di amicizia ovvero della relazione sentimentale di cui il Lavazza fa cenno, senza connotazioni illecite



foglio 104

## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Il fatto che taluno frequenti ambienti politici della cosiddetta area dell'autonomia non è reato, come esattamente osserva in requisitoria il P.M., se ciò avviene nell'ambito del normale esercizio della libertà di opinione e di associazione.

Sia ben chiaro che sia il Lavazza che il Bergamin, per i legami intrattenuti con gli imputati e per la confidenza che taluni degli imputati hanno avuto con loro, non possono non essere considerati appartenenti alla cosiddetta area del consenso, quell'area in cui sicuramente il terrorismo recluta i propri adepti; tale ultima osservazione ha però unicamente un significato sociologico e non rileva giuridicamente, in assenza di "facta concludentia", di condotta inequivocamente sintomatiche di una adesione individuale alla organizzazione terroristica e di un rapporto organico con la stessa.

In questa sede non si può non ribadire che tutti gli elementi finora evidenziati a carico dei due imputati configurano non un quadro indiziario o quanto meno probatorio, ma un quadro di sospetto e che non è sommando varie considerazioni di tipo presuntivo o probabilistico che si raggiunge un sufficiente grado di certezza.

Ci si riferisce in particolare al ricevimento alla stazione Centrale di Giacomini da parte dei due imputati che non appare molto diverso dalla visita che il giorno dopo Filippi Paola, ignara dell'irruzione della polizia, tenta di fare allo stesso Giacomini.

L'aggrirarsi del Lavazza in via Castelfidardo dopo che ha subito una perquisizione, appare addirittura meno sospetto di quello di Marsala Giuseppe, la foto del cui latitante fratello Sebastiano si trovava nella borsetta della Marelli pronta per essere applicata ad un documento falso.

Va infine aggiunto che lo stesso P.M. nei motivi di appello presentati in data 27.2.1980 avverso l'ordinanza di scarcerazione dei due imputati, rileva che "gli indizi sufficienti richiesti dalla legge per instaurare e mantenere la custodia preventiva sono caratterizzati, rispetto alle prove sufficienti per il rinvio a giudizio, da un minor grado di certezza e di ~~con~~cludenza"; dal momento che il quadro indiziario a carico dei due prevenuti da allora è rimasto invariato è evidente che quanto già sostenuto nell'ordinanza di scarcerazione è "a fortiori" influente nella presente decisione che non può delegare al dibattimento la questione centrale della responsabilità degli imputati, in assenza di elementi di colpevolezza sufficienti a giustificarne il rinvio a giudizio; il fatto, prospettato dal P.M. che in futuro possa emergere nuove prove a carico dei due imputati è influente ai fini del presente provvedimento, concernendo se mai l'istituto della riapertura dell'istruzione.

Per le ragioni anzidette non può non ribadirsi quanto sostenuto nel provvedimento di scarcerazione del 7.1.1980 disponendo il prosciolto del Lavazza e del Bergamin in ordine al reato loro ascritto al capo 58 della rubrica per non aver commesso il fatto, ed ordinando conseguentemente la revoca del mandato di cattura emesso nei loro



LUGLIO 1980

## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

confronti dalla Sezione Istruttoria il 27.2.1980. <sup>B</sup> Dovranno essere altresì prosciolti con eguale formula Molina Paolo, Migliorati Enrica, e Masala Giuseppe dallo stesso reato loro contestato al capo 53) della rubrica, nonché <sup>per l'insistenza del fatto</sup> Cavallina Arrigo dal reato contestatogli al capo 59) per i motivi già esposti nei provvedimenti con cui venivano scarcerati i predetti imputati, provvedimenti a cui si fa integrale richiamo; per il Cavallina in verità il P.M. chiede <sup>che</sup> la posizione dell'imputato venga stralciata e trasmessa all'A.G. di Verona, che indaga sull'attentato patito dall'agente di custodia Nigro Arturo, in base alle considerazioni che si riportano testualmente:

"Come già anticipato vi è in atti un provvedimento di scarcerazione dell'imputato per mancanza di indizi dal reato di cui è imputato. La posizione del Cavallina, tuttavia, non appare a questo Ufficio suscettibile di definizione, per il motivo che le sembianze dell'imputato si attagliano in maniera sorprendente a quelle del volto della persona effigiata nell'identichit di uno degli aggressori della G.dia Carceraria Nigro di Verona. Aggressione, come è noto, rivendicata dai "Proletari armati per il Comunismo". Poichè il Cavallina è di Verona, ha accento veneto, presenta caratteristiche somatiche analoghe a quelle descritte dal soggetto passivo del reato in ordine a uno dei suoi aggressori, si impone, ad avviso di questo P.M., lo stralcio di tutti gli atti relativi alla sua posizione per il compimento di tutti gli accertamenti e le indagini del caso.

Merita ricordare che l'esito della perizia balistica compiuta sui reperti raccolti in occasione dei vari attentati terroristici rivendicati dalle sigle che interessano il presente procedimento abbia evidenziato come, in particolare, gli attentati Nigro, Rossanigo e Fava siano stati compiuti facendo uso di una medesima arma che ha sparato in tutte le tre occasioni".

La richiesta non pare accoglibile perchè il reato contestato all'imputato è quello di partecipazione ad <sup>associazione</sup> ~~associazione~~ sovversiva, mentre l'episodio veronese, per il quale non è mai stato indiziato, integra gli estremi delle lesioni volontarie ed altri reati connessi.

Poichè all'A.G. veronese, è stata come a quella di Novara a suo tempo trasmessa copia della perizia medico-legale-balistica, concernente gli attentati patiti dal Nigro e dal Rossanigo, appare possibile unicamente la trasmissione alle predette Autorità Giudiziarie di copia del presente provvedimento per quanto di loro eventuale competenza.

Circa la posizione di Andreatta Valter e Crippa Giuseppe in ordine al reato di cui al capo 1) della rubrica, occorre prendere le mosse dal fatto che il Crippa è stato trovato a casa dell'Andreatta il quale ha dichiarato che questi gli aveva rivelato di far parte di una organizzazione armata e che la richiesta di ospitare il Crippa gli venne espressamente rivolta da <sup>l'</sup>agnano Marco detto Luca, latitante ed imputato in altro procedimento dell'omicidio Alessandrini rivendicato da Prima Linea, di cui, come si visto, la banda armata per cui si pro-

cede è una filiazione.

Circa poi l'attendibilità delle dichiarazioni dell'Andreatta, oltre a quanto è stato già detto parlando della partecipazione di Memeo e Grimaldi all'omicidio Torregiani, va aggiunto che esse trovano conferma nel fatto che il Crippa visse in piena clandestinità, sebbene non colpito da provvedimento restrittivo, facendo uso fra l'altro di documenti falsi (non appare infatti credibile la "finalità speculativa" che il Crippa attribuisce alla detenzione del passaporto falso sequestratogli).

Le dichiarazioni rese dall'Andreatta circa il Crippa finiscono inoltre per riflettersi anche sulla posizione del primo, se valutate unitamente alle seguenti circostanze:

1)- Che la casa di Andreatta debba essere considerata "una base di appoggio" dell'organizzazione armata, lo si desume non solo dal materiale ivi rinvenuto ma anche dalle dichiarazioni rese da Memeo Giuseppe e da Grimaldi Gabriele, laddove ammettono di avere cercato ospitalità nei giorni immediatamente successivi all'omicidio Torregiani e di averla trovata in casa di Andreatta. Che tale casa fosse da tempo base di appoggio lo si desume anche dall'ammissione dello stesso Andreatta di avere tenuto per un certo periodo di tempo nel suo alloggio varie armi affidategli da Memeo Giuseppe;

2)- I moduli delle Assicurazioni Ausonia trovati a casa di Andreatta e che quest'ultimo, almeno in un primo tempo, ha dichiarato appartenere al Crippa, fanno parte, come si è già detto dello stesso stock, proveniente da rapina, di quelli rinvenuti in via Picozzi.

Per le considerazioni che precedono si ritiene che sussistano a carico dei primi sedici imputati indicati in rubrica elementi sufficienti a giustificare il rinvio a giudizio avanti la competente Corte d'Assise di Milano in ordine al reato di cui al capo 1).

Non pare a ciò ostativo quanto esposto nella memoria presentata dalla difesa di Falcone Cipriano e nella denuncia di conflitto di competenza sollevata dalla difesa di Marelli Silvana.

I due atti di parte osservano che presso l'ufficio Istruzione di Roma pende il procedimento n. 1067/79-A G.I., a carico di Falcone Cipriano, colpito da ordine di cattura dal P.M. di Milano in data 23.1.1980, per partecipazione a banda armata ed il procedimento penale n. 1482/78-A G.I., a carico di Marelli Silvana imputata di insurrezione armata contro i poteri dello stato (art. 284 c.p.) come enunciato nel mandato di cattura del G.I. di Roma del 18.12.1979.

La difesa della Marelli fa inoltre presente che la sua assistita veniva colpita da ordine di cattura del P.M. di Milano in data 19.12.79 per il reato di costituzione ed organizzazione di banda armata e che successivamente gli atti venivano trasmessi all'A.G. romana, per competenza.

Poichè a dire dei difensori dei due imputati la configurazione dei reati di banda armata loro contestati nel presente procedimento non si differenzia da quella formulata nell'ordine di cattura del P.M. di Mi



## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

lano e per la quale è stata investita l'A.G. romana, risulterebbe che gli imputati debbano rispondere dello stesso fatto davanti a tre A.G. diverse.

La difesa del Falcone chiede pertanto lo stralcio della posizione del suo assistito e la trasmissione degli atti al G.I. di Roma per l'unione al proc. n. 1067/79 ivi pendente, per le stesse ragioni che già determinarono la Procura della Repubblica di Milano a trasmettere a tale giudice il procedimento da essa istruito a carico dello imputato, mentre la difesa della Marelli chiede che sia la Corte di Cassazione a stabilire quale sia il giudice competente.

Per quanto concerne l'istanza della difesa di Falcone si osserva che non è dato, sulla base degli atti allegati, stabilire se la banda armata di chi tratta il provvedimento romano n. 1067/79-A G.I., sia la stessa per cui procede questo Ufficio. Certo a tale conclusione non si può pervenire su dati ~~██~~ ricavati dalla lettura del capo di imputazione, nè tantomeno sulla base della motivazione, peraltro estremamente succinta, ~~████████████████████~~ dell'ordine di cattura, nè si è grado di sapere in base a quali considerazioni il P.M. di Milano anzichè trasmettere eventualmente per unione a questo G.I. il proprio procedimento abbia deciso di trasmetterlo per competenza all'A.G. romana.

Si è infatti visto nelle pagine precedenti del presente provvedimento che non è possibile stabilire l'unicità e la pluralità di bande armate senza entrare in un'analisi dettagliatissima di tutti gli elementi di collegamento acquisiti in sede istruttoria.

Quanto alla posizione della Marelli si rileva innanzitutto dalla mera lettura della documentazione prodotta dalla difesa dell'imputata che il procedimento in cui la stessa è imputata di insurrezione armata è diverso da quello in cui il Falcone è coimputato di banda armata mentre si ignora in quale procedimento sia confluito il proc. n. 9914/A, del P.M. di Milano.

In definitiva pare che allo stato la frammentazione delle stesse istruttorie romane, quale risulta dagli atti prodotti dai difensori non deponga per l'esistenza di una "super banda armata" che assorba anche quella per la quale si procede attualmente. Certo non appaiono sufficienti le argomentazioni che si potrebbero trarre in tal senso, dalle requisitorie del P.M. citate dalla difesa della Marelli; esse non trovano infatti alcun riscontro in atti di causa dal momento che la Procura di Milano non trasmise copia di quegli atti a questo G.I., nè richiese l'acquisizione degli stessi.

Non potendosi stralciare le posizioni di Marelli e di Falcone, il loro rinvio a giudizio non può essere ritardato dalla denuncia di conflitto di competenza avanzata dalla difesa della Marelli.

In fatti come ha stabilito la S.C. nella sentenza del 22.12.1976 e. Chierchia, la procedura prevista dagli artt. 51 sg. c.p.p. "non comporta la sospensione del procedimento ma solo la trasmissione della denuncia di conflitto e di copia degli atti necessari alla corte stessa".






Si disporrà pertanto che unitamente alla denuncia di conflitto ed allegati sia trasmesso alla S.C. copia del presente provvedimento e degli atti necessari.

La difesa dell'imputato Franco Angelo ha rinnovato istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di carcerazione preventiva, sia in ordine al reato di partecipazione a banda armata e di quello di ricettazione. Sul punto questo G.I. respingeva analoga istanza con ordinanza del 12/5/80 nella quale si rilevava quanto segue:

- 1) precedentemente al mandato di cattura 7/1/1980 Franco Angelo è stato arrestato il 19/2/1979 per illecita detenzione di armi, ed è rimasto detenuto fino al 2/11/1979, e cioè fino al giorno in cui la Corte d'Appello di Milano, infliggendogli una condanna di anni 1 e mesi 8 di reclusione per la detenzione di armi ne ordinava la scarcerazione in forza del concesso beneficio della sospensione condizionale della pena;
- 2) la suddetta sentenza della Corte d'Appello è passata in cosa giudicata il giorno 6/11/1979, per modo che la carcerazione sofferta fra il febbraio e il novembre 1979 non può essere considerata se non come parziale espiazione della pena inflitta per il reato di illecita detenzione di armi: ed infatti la sospensione condizionale della pena si riferisce inevitabilmente solo alla parte di pena che non sia coperta (ex art. 137 c.p.) dalla pregressa carcerazione preventiva sofferta per lo stesso reato giudicato, la quale ultima pertanto, con il passaggio in cosa giudicata della sentenza, si trasforma automaticamente in espiazione di pena;
- 3) l'esistenza pregressa di un autonomo titolo di custodia preventiva anche per il reato di banda armata (dal 19/2/79, data dell'ordine di cattura del P.M., al 28/6/79, data dell'ordinanza di scarcerazione per insufficienza di indizi) non può influire sul computo dei termini di cui all'art. 272 CPP relativamente all'imputazione stessa di partecipazione a banda armata: ed infatti, a norma dell'art. 271 co 2 CPP, se sussistono contemporaneamente due titoli di custodia preventiva, e se per uno di essi interviene una sentenza di condanna passata in giudicato la decorrenza della custodia preventiva rispetto al nuovo reato si inizia dal giorno nel quale è cessata l'espiazione della pena per il primo reato (nella fattispecie, cioè, sarebbe iniziata solo il 2/11/79, se gli ~~ixix~~ indizi a carico del Franco non fossero stati ritenuti insufficienti in ordine al reato di banda armata, in epoca precedente a tale data);
- 4) Pertanto la decorrenza del termine di custodia preventiva (di mesi otto) per reati diversi da quello di detenzione d'armi, ed in particolare per il reato di partecipazione a banda armata, non può che farsi iniziare il giorno del nuovo arresto del Franco, avvenuto l'8/1/1980 in forza del nuovo mandato di cattura, e che di conseguenza tale termine non è decorso.

Le considerazioni richiamate dalla difesa nei motivi di appello al citato provvedimento, e per i quali è stato investita la Sezione Istruttoria, non modificano i termini del problema, che si incentra, come è noto sulla nozione di ~~espiazione~~ espiazione di cui all'art. 271 co.2 CPP, in merito alla quale si ribadisce quanto enunciato nella





foglio 109

## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

citata ordinanza.

Anche in merito all'imputazione di ricettazione continuata di cui al capo 35 della rubrica si osserva che tale reato è stato contestato nella sua interezza solo con mandato di cattura del 7/1/1980 in quanto si ritiene che la presenza della matricola abrasa, sulle armi in sequenstro, non sia da sola circostanza sufficiente a provare la provenienza illecita delle armi stesse; non a caso l'abrasione della matricola costituisce titolo di reato autonomo rispetto alla ricettazione (art.23 L. 18/4/75 n.110).

Si ritiene pertanto che i termini di scarcerazione preventiva di Franco Angelo non siano ancora decorsi e che conseguentemente l'istanza di scarcerazione dello stesso vada rigettata.

Vanno esaminate a questo punto le ~~istanze~~ <sup>istanze</sup> di nullità avanzate, ex art.377 CPP, in data 20/6/1980 dalla difesa di Moretti, Battista e Franco.

Nelle prime due deduzioni il difensore lamenta di non aver ricevuto avviso ex art.304 ter CPP relativamente alle due perizie grafotecniche in atti, rispettivamente effettuate dai periti Mento e Cassarà, ed eccepisce di conseguenza la nullità delle perizie medesime. Va peraltro osservato che la prima delle due perizie era attinente agli elenchi di armi rinvenute in via Picozzi, e quindi ineriva soltanto alle posizioni della Ferrari, del Memeo e del Fontana, i cui difensori sono stati ritualmente avvertiti; parimenti la perizia Cassarà riguardava solo le posizioni della Marelli, del Mutti e di Sebastiano Masala (avendo ad oggetto documenti sequestrati parte alla Marelli e parte al Masala e ascrivibili alla grafia del Mutti), e quindi è stata correttamente effettuata previo avviso ai difensori di costoro. Questo Ufficio quindi non era tenuto ad avvisare la difesa di Moretti, Battisti e Franco, nè la difesa di altri imputati al di fuori di quelli direttamente interessati alle due perizie. Tale eccezione di nullità va quindi respinta.

Con riferimento alla terza deduzione della difesa con la quale si eccepisce la nullità dell'interrogatorio di Bitti Sisinnio del 18/2/79, che si sarebbe svolto sotto l'effetto di violenze subite da questi ad opera della polizia, questo Ufficio non può che richiamare le considerazioni svolte supra a pag.65 in ordine al procedimento stralcio: poichè manca la prova di quanto asserito dal difensore, anche tale eccezione di nullità va respinta.

Va altresì respinta l'istanza della difesa Fatone, di rinnovazione della perizia grafica effettuata sugli scritti sequestrati in via Picozzi, non essendoci alcun motivo per ritenere che tale perizia non sia affidabile.

Per quanto attiene a tutte quelle svariate posizioni di persone raggiunte da comunicazioni giudiziarie, perquisizioni, intercettazioni telefoniche, senza che sia mai stata esercitata contro di esse l'azione penale, e senza che sia emerso alcunchè a loro carico, si impone l'archiviazione ex art.74 CPP così come richiesto dal P.M.. Fanno eccezione come già si è detto, le posizioni di Ferri-Rossi-Giorgi che vanno stralciate ed ulteriormente istruite.

**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO**

Fra le posizioni da archiviare vi sono quelle di Andreatta relative alla comunicazione giudiziaria per favoreggiamento fatta all'Andreatta nel verbale 31/10/79, essendo tale prospettazione assorbita nell'imputazione di partecipazione a banda armata. Così va dichiarato non dove promuovere l'azione penale a carico di Crippa, Andreatta, Memeo, Fontana, Grimaldi in ordine alla rapina in danno delle Assicurazioni Generali del 13/11/78 e in ordine all'irruzione nei locali della F.I.E.G. del 30/10/1978 come da comunicazione giudiziaria contestuale al mandato di cattura 7/1/1980; nonchè a carico di tutti gli imputati che furono indiziati della rapina alla 'armeria Tuttosport di Bergamo o ad altri reati per cui non sono poi emersi elementi di responsabilità. Così va dichiarato non doversi promuovere l'azione penale a carico di Ballarò e Loredana e Barbierato Maria Grazia, ed a tutti gli altri meglio indicati ai fogli 91-94 delle requisitorie del P.M., alle quali in proposito si rinvia.

Va inoltre dichiarato non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato per tutti quei reati nei cui relativi procedimenti siano uniti al presente, ed in ordine ai quali non sono emersi elementi per poterli attribuire ad alcuno degli imputati.

Va infine disposto lo stralcio richiesto dal P.M., della posizione di Masala Sebastiano in ordine ai documenti di identità rinvenuti nel suo bagaglio all'atto del suo arresto, parte dei quali, rilasciati da pubbliche autorità, legittimano il sospetto di provenire da qualche reato in danno di pubblici uffici o di privati; altri, in bianco, da uso di sigilli contraffatti. E' evidente come gli accertamenti diretti a stabilire la provenienza della documentazione in oggetto dovranno essere effettuati in una separata istruttoria.

La competenza del presente procedimento in fase di giudizio appartiene alla Corte di Assise di Milano, competente per i reati di omicidio e di banda armata e, ex art.46 CPP, per tutti gli altri reati connessi con i precedenti ex art.45 CPP.

=====



foglio 111

**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO**P. Q. M.

Visto l'art.46 comma 2 C.P.P.,  
Sul parere conforme del P.M.,

ORDINA

lo stralcio della posizione di MASALA Sebastiano concernente i reati ravvisabili nel possesso di documenti di identità e moduli per documenti sequestratigli all'atto del suo arresto, disponendo la prosecuzione dell'istruttoria in merito a tali reati.

Visto l'art.46 comma 2 C.P.P.,

ORDINA

lo stralcio delle posizioni di FERRI Vincenzo, GIORGI Gianfranco e ROSSI Giuliana, e l'estrazione a tale scopo di copie di tutti gli atti rilevanti sotto il profilo dei reati di calunnia e falsa testimonianza ravvisabili nei loro confronti; disponendo la prosecuzione dell'istruttoria in ordine a tali reati, e la trasmissione dei relativi atti al P.M. per le richieste del caso.

Visti gli artt.369 e segg. C.P.P.,  
Disattesa ogni contraria istanza,  
Sul parere conforme del P.M.,

DICHIARA

Chiusa la formale istruzione su tutte le posizioni residue.

Visto l'art.374 C.P.P.,  
Disattesa ogni contraria istanza,  
Sul parere conforme del P.M.,

ORDINA


il rinvio di ANDREATTA Valter, CRIPPA Giuseppe, FATONE Sante, MASALA Sebastiano, MUTTI Pietro, GRIMALDI Gabriele, MEMEO Giuseppe, FRANCO Angelo, MASALA Marco, FERRARI Maria Pia, FONTANA Germano, MARELLI Silvana, MORETTI Marco, FALCONE Cirpiano, GIACOMINI Diego e BATTISTI Cesare, al giudizio della competente Corte d'Assise di Milano, per ivi rispondere del reato di cui al capo 1) della rubrica.

ORDINA

il rinvio di FATONE Sante, MASALA Sebastiano, MUTTI Pietro e MASALA Marco al giudizio della competente Corte d'Assise di Milano, per ivi rispondere dei reati loro rispettivamente ascritti ai capi 2/A e 2/B della rubrica.

ORDINA

il rinvio di FATONE Sante, MASALA Sebastiano, MUTTI Pietro, GRIMALDI Gabriele e MEMEO Giuseppe al giudizio della competente Corte d'Assise di Milano per ivi rispondere dei reati di cui ai capi 3, 4, 5 e 6 della rubrica.





10110 112

**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO**ORDINA

il rinvio di FATONE Sante, MASALA Sebastiano e MUTTI Pietro al giudizio della competente Corte d'Assise di Milano per ivi rispondere del reato di cui al capo 7/A della rubrica.

ORDINA

il rinvio di ORELLI Claudio al giudizio della competente Corte d'Assise di Milano per ivi rispondere del reato di cui al capo 7/C della rubrica.

ORDINA

il rinvio di FATONE Sante e MASALA Marco al giudizio della competente Corte d'Assise di Milano per ivi rispondere dei reati di cui ai capi 8, 9 e 10 della rubrica.

ORDINA

il rinvio di MARELLI Silvana, MORETTI Marco, GIACOMINI Diego, BATTISTI Cesare e FALCONE Cipriano al giudizio della competente Corte d'Assise di Milano per ivi rispondere dei reati di cui ai capi 11, 12, 13, 14, 15, 16, e 29 della rubrica.

ORDINA

il rinvio di MARELLI Silvana al giudizio della competente Corte d'Assise di Milano per ivi rispondere dei reati di cui ai capi 17 e 18 della rubrica.

ORDINA

il rinvio di FALCONE Cipriano al giudizio della competente Corte d'Assise di Milano per ivi rispondere del reato di cui al capo 19 della rubrica.

ORDINA

il rinvio di BATTISTI Cesare al giudizio della competente Corte d'Assise di Milano per ivi rispondere dei reati di cui ai capi 20, 21, 22 e 23 della rubrica.

ORDINA

il rinvio di MEMEO Giuseppe, FERRARI Maria Pia e FONTANA Bermano al giudizio della competente Corte d'Assise di Milano per ivi rispondere dei reati di cui ai capi 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33 e 34 della rubrica.

ORDINA

il rinvio di FRANCO Angelo al giudizio della competente Corte d'Assise di Milano per ivi rispondere del reato di cui al capo 35 della rubrica.

ORDINA

il rinvio di MEMEO Giuseppe al giudizio della competente Corte d'Assise di Milano per ivi rispondere:  
del reato di cui agli artt. 81 C.P., 21 L. 18/4/1975 n.110 per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto, al fine di sovvertire violentemente l'ordinamento dello Stato e attentare alla sicurezza pubblica e privata, e comunque per commettere il reato di cui al capo 1: a) all'interno di un abbaino sito in Milano



foglio 113

## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

Milano via Chiesa Rossa 95 del quale agli aveva la disponibilità, un numero imprecisato di armi dalle caratteristiche non potute accertare, custodite e occultate dentro una cassetta di legno; b) nello stesso abbaino, per un periodo di 15 giorni, due pistole e un fucile a canne mozze contenuti all'interno di una borsa, armi già da lui affidate all'Andreatta Valter e quest'ultimo successivamente riconsegnate; c) le armi, comprese quelle di copertura, di eventuale utilizzo ed in concreto usate per il compimento dell'azione che si concluse con l'omicidio di cui al capo 3, commesso in concorso con Fatone Sante, Masala Sebastiano, Mutti Pietro e Grimaldi Gabriele. In Milano, nel periodo fra il gennaio e il maggio 1979.

Così riformulata l'imputazione di cui al capo 36 della rubrica.

### ORDINA

il rinvio di MEMEO Giuseppe al giudizio della competente Corte d'Assise di Milano per ivi rispondere del reato di cui al capo 37 della rubrica.

### ORDINA

il rinvio di ANDREATTA Valter al giudizio della competente Corte d'Assise di Milano per ivi rispondere del reato di cui al capo 38 della rubrica.

### ORDINA

il rinvio di GRIMALDI Gabriele al giudizio della competente Corte d'Assise di Milano per ivi rispondere:

del reato di cui all'art.81 C.P. e all'art.21 L. 18/4/1975 n.110 per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto, al fine di sovvertire violentemente l'ordinamento dello Stato e attentare alla sicurezza pubblica e privata, e comunque per commettere il reato di cui al capo 1: a) all'interno della villa di proprietà paterna sita in Cicola (BG) via Kennedy 16, un numero imprecisato di armi, dalle caratteristiche imprecisate, fra le quali n.2 fucili; b) le armi, comprese quelle di copertura, di eventuale utilizzo ed in concreto usate per il compimento dell'azione che si concluse con l'omicidio di cui al capo 3, commesso in concorso con Fatone Sante, Masala Sebastiano, Mutti Pietro e Memeo Giuseppe. In Cicola (BG) e in Milano nel gennaio e nel febbraio 1979.

Così riformulata l'imputazione di cui al capo 39 della rubrica.

### ORDINA

il rinvio di GRIMALDI Gabriele e MEMEO Giuseppe al giudizio della competente Corte d'Assise di Milano per ivi rispondere del reato di cui al capo 40 della rubrica.

### ORDINA

il rinvio di ANDREATTA Valter e CRIPPA Giuseppe al giudizio della competente Corte d'Assise di Milano per ivi rispondere dei reati di cui ai capi 41 e 42 della rubrica.

### ORDINA

il rinvio di CRIPPA Giuseppe e MIOTTI Giuseppe al giudizio della competente Corte d'Assise di Milano per ivi rispondere dei reati di cui ai



foglio 114

**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO**

capi 43, 44 e 45 così come loro rispettivamente ascritti in rubrica.

**ORDINA**

il rinvio di CASAGRANDE Annia al giudizio della competente Corte d'Assise di Milano per ivi rispondere:

del reato di cui agli artt. 378, 81 cpv. C.P. per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, aiutato Fatone Sante, Masala Sebastiano e Grimaldi Gabriele (autori dell'omicidio di cui al capo 3, in concorso fra loro e con Memeo Giuseppe e Mutti Pietro) ad eludere le investigazioni dell'autorità e a sottrarsi alle ricerche di questa dando loro modo, ospitandoli presso la propria abitazione nella tarda serata del 16/2/79, di discutere l'adozione di immediati rimedi alla situazione che si era creata a seguito dell'individuazione del Fatone da parte della polizia, nonché consentendo a che il Fatone Sante, che sapeva inquisito dall'autorità di polizia in ordine all'omicidio suddetto, vi pernottasse. In Milano il 16/2/79 e nella notte fra il 16 e il 17 febbraio 1979.

Così riformulata l'imputazione di cui al capo 46 della rubrica.

**ORDINA**

il rinvio di BITTI Angela al giudizio della competente Corte d'Assise di Milano per ivi rispondere:

del reato di cui agli artt. 2 e 7 L. 2/10/67 n. 895 e successive modific. per avere illegalmente detenuto, all'interno della propria abitazione, varie armi comuni da sparo affidatele da Masala Marco. In Milano nell'agosto 1978.

Così riformulata l'imputazione di cui al capo 47 della rubrica.

I PRIMI SEDICI IMPUTATI INDICATI IN EPIGRAFE, NEL LORO ATTUALE STATO DI DETENZIONE OVVERO DI LATITANZA.

Visto l'art. 378 C.P.P.,

Sul parere conforme del P.M.,

**DICHIARA**

non doversi procedere a carico di MASALA Marco in ordine al reato di cui al capo 7/B della rubrica, per insufficienza di prove.

**DICHIARA**


non doversi procedere a carico di VITRANI Rita in ordine ai reati di cui ai capi 47 e 48 della rubrica perchè trattasi di persona non imputabile per incapacità di intendere e di volere in quanto minore.

**DICHIARA**

non doversi procedere a carico di VITRANI Rita e BITTI Angela in ordine al reato di cui al capo 49 della rubrica perchè il fatto non sussiste.

**DICHIARA**

non doversi procedere a carico di FATONE Sante, MASALA Sebastiano, MUTTI Pietro, BITTI Sisinnio, MASALA Marco e FRANCO Angelo in ordine al reato di cui al capo 50 della rubrica perchè il fatto non sussiste.





foglio 115

**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO**DICHIARA

non doversi procedere a carico di BITTI Sisinnio, MASALA Marco e FRANCO Angelo in ordine ai reati di cui ai capi 51, 52, 53 e 54 della rubrica per non aver commesso il fatto.

DICHIARA

non doversi procedere a carico di BITTI Sisinnio, ORELLI Claudio, ZOPPI Fabio, VILLA Roberto e LUCARELLI Umberto in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti ai capi 55, 56 e 57 della rubrica per non aver commesso il fatto.

DICHIARA

non doversi procedere a carico di MASALA Giuseppe, MOLINA Paolo e MIGLIORATI Enrica in ordine al reato di cui al capo 58 della rubrica per non aver commesso il fatto.

Visto l'art.378 C.P.P.,

Sul parere implicitamente conforme del P.M.,

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di BITTI Sisinnio in ordine ai reati di cui ai capi 8, 9 e 10 della rubrica per non aver commesso il fatto.

DICHIARA

non doversi procedere a carico di CASAGRANDE Annia in ordine al reato di cui al capo 46 della rubrica, limitatamente al contestato favoreggiamento nei confronti di Masala Marco e Bitti Sisinnio, perchè il fatto non sussiste.

DICHIARA

non doversi procedere a carico di FATONE Sante, MASALA Sebastiano e MUTTI Pietro in ordine al reato di cui al capo 51 della rubrica per non aver commesso il fatto.

Visto l'art.378 C.P.P.,

Sul parere difforme del P.M.,

DICHIARA

non doversi procedere a carico di LAVAZZA Claudio e BERGAMIN Luigi in ordine al reato di cui al capo 58 della rubrica per non aver commesso il fatto.

REVOCA

il mandato di cattura n.19/80 emesso in data 5/3/80 dalla Sezione Istruttoria presso la Corte d'Appello di Milano a carico di LAVAZZA Claudio e BERGAMIN Luigi.

DICHIARA

non doversi procedere a carico di CAVALLINA Arrigo in ordine al reato di cui al capo 59 della rubrica perchè il fatto non sussiste.







foglio 116

**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO**

Visto l'art.74 C.P.P., su conforme richiesta del P.M.,

DICHIARA

non doversi promuovere l'azione penale a carico di:

SCROFFERNECHER Giorgio, Tirelli Massimo, Filippi Paola, Tunioli Claudio, Francione Vittorio, Meroni Federica, Zanelli Roberto, Forti Gianni, Minolfi Wanna, Neglia Maria, Brunetta Felice, Di Furia Marcello, Marchi Merina, Giordano Aurelio, Barbierato Maria Grazia, Ballan Loredana, indiziati tutti di reato e inquisiti in detta qualità senza che siano conseguiti sviluppi processuali evidenziati ipotesi di reato da riconnettersi all'indagine in corso. Nonchè a carico di:

Di Stefano Domenico, Masala Paolo Antonio, Cavalloni Valerio, Cecco Lucia, Usai Maria Pina, Choffi Amelia, Meduri Luigi, Perotti Stefano, Gheller Maurizio, Zingarilini Mirko, Salzani Maria, Marzano Giorgia, Corridoni Giuseppina, Negri Chiara, Cristadoro Daniela, Carnevali Giovanni, Lanza Marina, Mimmo Michele, Buccheri Concetta, Folini Maurizio, Tentori Silvio, Liguori Gaetano, Bertolini Luisa, Peretta Roberta, Parisi Salvatore, Traini Marco, Marchesi Gian Luigi, Gomarasca Ferruccio, Casagrande Amable, Nigretti Saverio, Gagliardi Maria Grazia, Casagrande Guido, Montani Francesco, Veneroni Maria Grazia, Alagna Antonino, Comisso Bruno, Maggiore Tullia, Martino Francesco, Maselli Lorella, Campagnolo Massimo, Azzoni Maurizia, Bassi Antonia, Scotti Olga in Contardi, Orlando Roberto, Grimaldi Franco, Rotaris Maurizio, Russo Emilio, Barbareschi Zenio, Specchio Luigia, Cozzi Raffaele, Porta Elena, Spada Gianfranco, Ciancio Vincenzo, Cangemi Alberto, Nobili Laura, Rottigni Patrizia, Sorella Federica, Todeschini Anella, Cuomo Daniele, Beretta Guido, Bortolotti Riccardo, Sgarbi Edgardo, Colombo Barzaghini Antonio, Repossi Roberto, Ferretti Franco, Del Pero Guido, Bozzini Luciano, Visentini Marco, Coppola Sofia, Coda Franco, Carabba Giancarlo Campari Franco e Ferrandi Mario, Sacchi Gianfranco, nei confronti delle quali sono stati compiuti atti di perquisizione personale o domiciliari che non hanno avuto processualmente seguito.

Nonchè a carico di Andreatta Walter in ordine al reato di favoreggiamento di cui è stato indiziato nel verbale di interrogatorio 31/10/79; nonchè a carico di tutti gli imputati in ordine alle comunicazioni giudiziarie da essi ricevute relativamente ai reati per cui si procede a carico di ignoti (rapina Tuttosport, irruzione F.I.E.G., omicidio Campagna, rapina ai danni delle Assicurazioni Generali, rapina ai danni della delegazione anagrafica del Comune di Milano).

Visto l'art.378 u.c. C.P.P.

Sul parere conforme del P.M.,

DICHIARA

non doversi procedere in ordine ai seguenti reati per essere rimasti ignoti gli autori dei medesimi:

- A) omicidio in danno di Lino SABBADIN, commesso a Mestre il 16/2/1979;
- B) omicidio ai danni di Andrea Campagna; commesso a Milano il 19/4/79;
- C) omicidio in danno di Giampiero Grandi, commesso in Milano il 7/11/78;



foglio 117

**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO**

- D) lesioni ai danni di Diego Fava, commesse a Milano l'8/5/78;
- E) lesioni ai danni di Battista Ferla, commesse a Milano il 24/1/79;
- F) rapina ai danni dell'armeria Tuttosport di Bergamo, commessa il 24/1/79;
- G) rapina ai danni delle assicurazioni generali, avvenuta a Milano il 13/11/78;
- H) irruzione con danneggiamento effettuata nei locali della F.I.E.G. a Milano il 30/10/78;
- I) rapina dell'Opel Ascona in danno di Lanza Mauro, avvenuta a Milano il 15/2/79;
- L) rapina avvenuta a Milano il 21.3.79 in danno della delegazione di via Gallura del Comune;
- M) rapina ai danni di Di Pasquale Antonio consumata a Verona il 15/12/78;
- N) attentato a la drogheria DESPAR di Milano del 19/11/78;
- O) attentato Commissariato di P.S. di Milano-Greco Turro del 22/10/78.

Visti gli artt.269 e segg. C.P.P.,

RESPINGE

~~l'istanza di scarcerazione avanzata dalla difesa di Angelo Franco.~~

Visto l'art.377 C.P.P.

RESPINGE

le eccezioni di nullità avanzate il 20/6/80 dalla difesa di Battisti, Moretti e Franco.

Visti gli artt.51 e segg. C.P.P.

ORDINA

l'immediata trasmissione alla Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione di copia della presente sentenza, e degli atti e documenti rilevanti al fine della risoluzione del conflitto di competenza sollevato dalla difesa Marelli il 15/6/80.

Visto l'art.165 bis. C.P.P.

ORDINA

che copia della presente sentenza sia trasmessa alle Procure della Repubblica di Novara e Verona per quanto di competenza in ordine alle lesioni personali subite rispettivamente da Rossanigo Giorgio e Nigro Arturo.

Milano li 21 giugno 1980

IL CANCELLIERE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

OGGI 21 GIU 1980

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE ISTRUTTORE TITOLARE

(G. Turone)

IL GIUDICE ISTRUTTORE SOSTITUTO

(P. Fornace)